XVII LEGISLATURA

BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

INDICE

Commissioni riunite (I e III)	*Pag.*	3
Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni (I)	»	11
Giustizia (II)	»	57
Affari esteri e comunitari (III)	»	75
Difesa (IV)	»	76
Bilancio, tesoro e programmazione (V)	»	96
Finanze (VI)	»	183
Cultura, scienza e istruzione (VII)	»	197
Ambiente, territorio e lavori pubblici (VIII)	»	204
Trasporti, poste e telecomunicazioni (IX)	»	211
Attività produttive, commercio e turismo (X)	»	225
Lavoro pubblico e privato (XI)	»	249
Affari sociali (XII)	»	260
Agricoltura (XIII)	»	266

N. B. Sigle dei gruppi parlamentari: Partito Democratico: PD; MoVimento 5 Stelle: M5S; Forza Italia - Il Popolo della Libertà - Berlusconi Presidente: (FI-PdL); Area Popolare (NCD-UDC): (AP); Sinistra Italiana-Sinistra Ecologia Libertà: SI-SEL; Scelta Civica per l'Italia: (SCpI); Lega Nord e Autonomie - Lega dei Popoli - Noi con Salvini: (LNA); Democrazia Solidale-Centro Democratico (DeS-CD); Fratelli d'Italia-Alleanza Nazionale: (FdI-AN); Misto: Misto; Misto-Alleanza Liberalpopolare Autonomie ALA-MAIE-Movimento Associativo Italiani all'Estero: Misto-ALA-MAIE; Misto-Minoranze Linguistiche: Misto-Min.Ling; Misto-Partito Socialista Italiano (PSI) - Liberali per l'Italia (PLI): Misto-PSI-PLI; Misto-Alternativa Libera-Possibile: Misto-AL-P; Misto-Conservatori e Riformisti: Misto-CR; Misto-USEI (Unione Sudamericana Emigrati Italiani): Misto-USEI; Misto-FARE! - Pri: Misto-FARE! - Pri.

Politiche dell'Unione europea (XIV) . . . . . *Pag.* 276

Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale . . . . . » 284

Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi . . . . . » 286

Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere . . . . . » 287

Comitato parlamentare di controllo sull'attuazione dell'Accordo di Schengen, di vigilanza sull'attività di Europol, di controllo e vigilanza in materia di immigrazione . . . . . » 288

Commissione parlamentare di vigilanza sull'anagrafe tributaria . . . . . » 290

Commissione parlamentare di inchiesta sui casi di morte e di gravi malattie che hanno colpito il personale italiano impiegato in missioni militari all'estero, nei poligoni di tiro e nei siti di deposito di munizioni, in relazione all'esposizione a particolari fattori chimici, tossici e radiologici dal possibile effetto patogeno e da somministrazione di vaccini, con particolare attenzione agli effetti dell'utilizzo di proiettili all'uranio impoverito e della dispersione nell'ambiente di nanoparticelle di minerali pesanti prodotte dalle esplosioni di materiale bellico e a eventuali interazioni . . . . . » 291

Commissione parlamentare di inchiesta sulla morte del militare Emanuele Scieri . . . . . » 292

INDICE GENERALE . . . . . *Pag.* 293

COMMISSIONI RIUNITE

I (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni) e III (Affari esteri e comunitari)

S O M M A R I O

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento di riorganizzazione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, a norma dell'articolo 20 della legge 11 agosto 2014, n. 125. Atto n. 289 *(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio)* 3

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 20 aprile 2016. — Presidenza del presidente della III Commissione, Fabrizio CICCHITTO. – Interviene il sottosegretario di Stato agli affari esteri e alla cooperazione internazionale, Vincenzo Amendola.

La seduta comincia alle 14.10.

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento di riorganizzazione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, a norma dell'articolo 20 della legge 11 agosto 2014, n. 125.
Atto n. 289.

(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).

Le Commissioni iniziano l'esame dell'atto in oggetto.

Fabrizio CICCHITTO, *presidente*, segnala che il provvedimento in titolo, trasmesso dal Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale ai sensi dell'articolo 17, commi 2 e 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e degli articoli 13, comma 2, e 20 della legge 11 agosto 2014, n. 125, è stato assegnato il 5 aprile scorso, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del Regolamento, alle Commissioni riunite I e III Commissione, che dovranno esprimere il prescritto parere entro il 20 maggio prossimo. Ricorda, altresì, che il provvedimento è stato assegnato anche alla Commissione Bilancio, la quale è chiamata a trasmettere i propri rilievi sulle conseguenze di carattere finanziario entro il 28 aprile prossimo.

Nel segnalare che la 3ª Commissione del Senato, unica assegnataria del provvedimento in via principale, ne sta contestualmente avviando l'esame, avverte che, come convenuto nella sede dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, delle Commissioni riunite, è in corso di definizione un ciclo di approfondimenti istruttori anche alla luce della importanza dell'atto in titolo.

Lia QUARTAPELLE PROCOPIO (PD), *relatrice per la III Commissione*, nel fare presente che il provvedimento in titolo rappresenta l'ultimo impegno parlamentare finalizzato alla piena attuazione della

legge n. 125 del 2014, ricorda che il percorso di attuazione della nuova legge sulla cooperazione allo sviluppo è stata demandata all'adozione di importanti atti di competenza governativa: fino ad oggi sono stati approvati lo Statuto dell'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo, approvato con decreto del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e del Ministro dell'Economia e delle finanze del 22 luglio 2015, n. 113; la convenzione tra il Ministro degli Affari esteri e della cooperazione internazionale ed il Direttore dell'Agenzia, del 20 gennaio scorso, che definisce su base triennale (2016-2018) le modalità e gli obiettivi di collaborazione tra il Ministero e l'Agenzia; il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri che ha approvato la dotazione organica dell'Agenzia, nel limite massimo di 200 unità (decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 novembre 2015).

Rammenta altresì che a sua volta, il Direttore dell'Agenzia, nella persona della dottoressa Laura Frigenti, è stato nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 23 novembre 2015 all'esito di una procedura di selezione ad evidenza pubblica svolta dal MAECI, le cui tappe sono state: pubblicazione sul sito web istituzionale del bando e successivamente dell'elenco degli ammessi agli orali sulla base dei titoli (comprovanti particolare e comprovata qualificazione professionale ed il possesso di documentata esperienza in materia di cooperazione allo sviluppo) ed infine dell'elenco dei 5 candidati che hanno superato gli orali (non costituente graduatoria) che sono stati sottoposti al Ministro.

Ricorda ancora che il regolamento di organizzazione dell'Agenzia è stato da ultimo emanato con decreto del Ministro degli Affari esteri e della cooperazione internazionale in data 15 dicembre 2015.

Pone, quindi, in evidenza che il nuovo assetto istituzionale della cooperazione italiana allo sviluppo prevede inoltre che Direttore dell'Agenzia, Direttore Generale della Direzione Generale per la cooperazione allo sviluppo (DGCS), Ministro o Viceministro si riuniscano in Comitato congiunto per approvare le iniziative di cooperazione dell'Agenzia del valore superiore a 2 milioni di euro. Il Comitato congiunto nella riunione del 14 aprile 2016 ha approvato la programmazione per il 2016 per 448 milioni di euro (di cui circa 213 sul canale multilaterale, circa 120 sul bilaterale e oltre 113 per il settore dell'emergenza).

Osserva poi che resta ancora da adottare lo schema di regolamento in esame che riordina la struttura del Ministero e segnatamente della Direzione Generale per la Cooperazione allo Sviluppo, secondo quanto previsto dall'articolo 20 della legge n. 125 del 2014, che ha fissato alcuni parametri da rispettare nell'adozione della disciplina regolamentare.

Rileva che il comma 1 del citato articolo 20, in particolare, prevede l'emanazione, su proposta del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale ed entro 180 giorni dall'entrata in vigore della nuova normativa sulla cooperazione allo sviluppo, di un regolamento ai sensi dell'articolo 17, comma 4-*bis* della legge 400 del 1988. Il regolamento in questione, coerentemente con l'istituzione dell'Agenzia per la cooperazione allo sviluppo, mira ad evitare duplicazioni e sovrapposizioni di competenze e responsabilità, mediante riordino e coordinamento delle disposizioni riguardanti l'insieme del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale – comunque procedendo alla soppressione di non meno di sei strutture di livello dirigenziale non generale.

Rileva altresì che il parere della Sezione consultiva per gli atti normativi del Consiglio di Stato nell'adunanza del 10 marzo 2016, contiene numerosi rilievi in ordine al provvedimento in esame, a partire dalla considerazione del notevole ampliamento che l'articolato costituirebbe rispetto all'ambito normativo previsto dal citato articolo 20 della legge n. 125 del 2014. Pertanto, secondo il Consiglio di Stato, sin dal titolo il provvedimento dovrebbe essere modificato per renderlo coerente con le disposizioni in esso contenute.

Osserva quindi che l'articolo 1 dello schema di regolamento in esame – di non agevole lettura – riporta il contenuto essenziale dell'intero provvedimento, consistente in numerose modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 19 maggio 2010, n. 95, recante riorganizzazione del Ministero degli affari esteri, a norma dell'articolo 74 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

Pone in rilievo in particolare, che l'articolo 1 è costituito da un unico comma, articolato in sette diverse lettere. Richiama quindi la lettera *a),* che novella l'articolo 1 del citato Decreto del Presidente della Repubblica n. 95 del 2010, anzitutto sopprimendo il primo periodo del comma 4, riguardante la facoltà di nominare presso la Direzione generale per le risorse e l'innovazione e presso la Direzione generale per l'amministrazione, l'informatica e le comunicazioni un Vice Direttore generale/Direttore centrale, scelto tra i Dirigenti di seconda fascia del Ministero. La lettera *a)* modifica il comma 5 dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica n. 95 del 2010, riducendo da 96 a 90 il numero complessivo degli uffici di livello dirigenziale non generale del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale. La lettera *b)* novella i commi 1 e 2 dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 95 del 2010, estendendo per un verso le competenze dell'Ispettorato generale del Ministero e degli uffici all'estero, affiancando alla vigilanza sulla corretta applicazione della normativa in materia di sicurezza del personale e degli uffici centrali e all'estero, anche la promozione della cultura della legalità. Inoltre all'Ispettorato generale è riconosciuta una competenza generale ad attuare le misure di sicurezza, qualora a ciò non sia di competenza di altri uffici o strutture.

La lettera *c)* opera numerose modifiche all'articolo 5 – concernente l'articolazione e le attribuzioni delle Direzioni generali del Ministero – del decreto del Presidente della Repubblica n. 95 del 2010. Evidenzia, al tal proposito, che viene anzitutto modificato il comma 4, riguardante la Direzione generale per l'Unione europea, la quale è tra l'altro competente per la formazione dei funzionari pubblici nelle materie comunitarie, in collaborazione con le amministrazioni competenti e con la Direzione generale per le risorse e l'innovazione – la quale subentra, rispetto alla vigente norma, all'Istituto diplomatico, organismo, come rileva la relazione tecnico-finanziaria, soppresso dall'articolo 21 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90.

Osserva che, a tale proposito, il Consiglio di Stato fa rilevare che il subentro della Direzione generale per le risorse e l'innovazione, in luogo del soppresso Istituto diplomatico, nel prestare collaborazione alla formazione di funzionari pubblici nelle materie comunitarie, è in contrasto con quanto disposto dal decreto legislativo 1° dicembre 2009, n. 178, in base al quale la Scuola nazionale dell'amministrazione – che ha preso il posto della Scuola superiore della pubblica amministrazione – ha assunto il ruolo di ente unico preposto alla formazione dei dipendenti pubblici, anche per i profili di internazionalizzazione.

Ricorda che il Supremo consesso amministrativo indica pertanto l'esigenza di modificare l'interlocutore nel raccordo con la Scuola nazionale dell'amministrazione, sostituendo la Direzione generale per le risorse e l'innovazione attualmente con la Direzione generale per l'Unione europea. Il Consiglio di Stato pone l'adeguamento del testo nel senso indicato come condizione alla prosecuzione dell'iter del provvedimento.

Evidenzia inoltre che viene modificato il comma 5, concernente la Direzione generale per la promozione del Sistema Paese, sostituendone la lettera *i)*: in base alla nuova formulazione la Direzione generale segue le questioni attinenti la politica di esportazione e impostazione dei materiali a doppio uso – ovvero suscettibili di utilizzazioni militari – d'intesa con le altre competenti Amministrazioni dello Stato e che è altresì aggiunto il comma 5-*bis*, il quale incardina nell'ambito della Direzione generale per la promozione del

Sistema Paese l'Autorità nazionale prevista dall'articolo 7-*bis* della legge n. 185 del 1990, recante nuove norme sul controllo dell'esportazione, importazione e transito dei materiali di armamento. Sottolinea che, in proposito il Consiglio di Stato, facendo proprie le indicazioni del Dipartimento per la semplificazione e la pubblica amministrazione, rileva l'opportunità che l'Autorità nazionale (UAMA) dovrebbe godere, in ragione dei compiti cui è preposta, di un'ampia sfera di autonomia, scarsamente conciliabile con l'inquadramento in una delle Direzioni generali.

Rileva ancora che le modifiche al comma 7, riguardante la Direzione generale per gli italiani all'estero e le politiche migratorie, concernono l'esclusione, dalle competenze della Direzione generale, della promozione linguistica e scolastica delle collettività italiane all'estero, nei cui confronti la Direzione generale resta in tal modo responsabile della sola promozione sociale.

Osserva poi che la *ratio* di tali disposizioni attiene all'esigenza di eliminare una duplicazione di competenze, riportando la promozione linguistica e scolastica nei confronti delle collettività italiane all'estero all'interno della Direzione generale per la promozione del Sistema Paese – operando tra l'altro in tal modo anche un aggiornamento rispetto ai soggetti destinatari dell'azione promozionale culturale.

Il comma 8 della vigente formulazione, riguardante la Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo (DGCS), e che rinvia per le relative competenze ai compiti disciplinati dalla precedente normativa di settore, è naturalmente oggetto di integrale sostituzione. La nuova formulazione aggiorna il riferimento normativo alla nuova disciplina settoriale e specifica le principali attribuzioni della Direzione generale alla luce delle innovazioni normative. Si tratta quindi di una modifica fondamentale nell'economia dello schema di regolamento in esame, del quale attua la *ratio* principale.

Rileva ancora che per quanto concerne la nuova formulazione del comma 8 il Consiglio di Stato rileva la necessità che nel testo le competenze della Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo siano solo quelle previste dalla legge di riforma del settore e da essa non assegnate all'Agenzia nazionale per la cooperazione allo sviluppo, alla Cassa depositi e prestiti S.p.A. o ad altri soggetti, e ciò anche in relazione alle attribuzioni di carattere finanziario.

Sempre secondo il Consiglio di Stato, nella nuova formulazione del comma 8 non appaiono nel giusto rilievo alcune nuove competenze primarie della DGCS dopo la legge n. 125 del 2014, e particolarmente quelle correlate al ruolo di indirizzo, programmazione e valutazione dei risultati, assegnato alla DGCS dopo la costituzione dell'Agenzia nazionale per la cooperazione allo sviluppo.

Viene poi inserito il comma 8-*bis*, il quale propriamente attua la previsione, in precedenza ricordata, posta dall'articolo 20, comma 1 della legge 125 del 2014 in ordine alla soppressione di almeno sei strutture di livello dirigenziale non generale. È pertanto previsto che la Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo includa non più di sette uffici di livello dirigenziale non generale – a fronte dei tredici attualmente operanti.

Osserva ancora che per quanto concerne i servizi di segretariato a supporto del Comitato interministeriale, del Consiglio nazionale e del Comitato congiunto per la cooperazione allo sviluppo, questi sono posti alle dipendenze di dirigenti o funzionari della carriera diplomatica di grado non inferiore a consigliere di legazione. È previsto infine che la Direzione generale operi in raccordo con l'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo in riferimento ai compiti di cui al precedente comma 8, e specialmente nelle attività di natura tecnica.

Rispetto alla formulazione del comma 8-*bis* aggiunto, il Consiglio di Stato rileva la necessità di meglio chiarire la separazione netta tra competenze di indirizzo e competenze tecniche voluta dal Legislatore, e pertanto di precisare le modalità

del raccordo che lo schema di regolamento prevede tra la DGCS e l'Agenzia nazionale per la cooperazione al lo sviluppo.

Infine, le modifiche al comma 9 – riguardante la Direzione generale per le risorse e l'innovazione – si limitano ad eliminare il riferimento all'Istituto diplomatico quale supporto della Direzione generale nei compiti di formazione e perfezionamento del personale del Ministero degli Affari esteri e della cooperazione internazionale – conseguentemente, in capo alla Direzione generale in questione ricade anche la preparazione degli aspiranti alla carriera diplomatica.

Rileva poi che vale parimenti quanto osservato dal Consiglio di Stato in riferimento alle modifiche al comma 4 dell'articolo 5: anche in questo caso infatti la soppressione dell'Istituto diplomatico non può avere come effetto quello di ricondurre integralmente le attività di formazione e perfezionamento del personale del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale nella Direzione generale per le risorse e l'innovazione, poiché questa dovrà necessariamente avvalersi della Scuola nazionale dell'amministrazione. Anche questa osservazione viene posta come condizione alla prosecuzione dell'iter del provvedimento.

Sottolinea anche che la lettera *d)* modifica il comma 1 dell'articolo 8 – con il quale è prevista la facoltà per il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale d'istituire, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, speciali comitati, affidandone la presidenza anche a soggetti estranei all'Amministrazione – estendendo l'ambito delle questioni affidate ai comitati a*d hoc* all'insieme delle competenze del Ministero, ed eliminando – come rileva anche la relazione introduttiva – il riferimento limitativo del testo vigente alle questioni inerenti al diritto internazionale e agli studi storici ed archivistici.

Nota quindi che il collega Gigli illustrerà la portata delle novelle introdotte dalla lettera *e)* dell'articolo 1, comma 1, che disciplina il conferimento di funzioni ai dirigenti amministrativi del Ministero.

Rileva che la lettera *f)* dispone l'abrogazione dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica n. 95, concernente le modalità di valutazione degli assetti organizzativi previsti, che l'Amministrazione, sentite le organizzazioni sindacali, effettua, provvedendo successivamente all'adeguamento delle dotazioni organiche alla luce delle risorse umane e finanziarie disponibili.

Evidenzia anche che la lettera *g)* novella infine l'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica n. 95, concernente le dotazioni organiche del personale del Ministero degli Affari esteri: la nuova formulazione si limita a rinviare alle disposizioni del già citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 luglio 2013 e successive modificazioni. In altri termini, secondo la tabella 1 allegata al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 luglio 2013 la dotazione organica è la seguente: 1.019 unità di personale diplomatico (24 ambasciatori, 185 ministri plenipotenziari, 214 consiglieri d'ambasciata, 247 consiglieri di legazione e 349 segretari di legazione), 53 unità di personale dirigenziale, 3.240 unità di personale appartenente alle tre aree amministrative.

Osserva infine che l'articolo 2 dello schema di regolamento in esame opera infine una limitata, quanto opportuna modifica al decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 2010, n. 54, « Regolamento recante norme in materia di autonomia gestionale e finanziaria delle rappresentanze diplomatiche e degli Uffici consolari di I categoria del Ministero degli affari esteri, a norma dell'articolo 6 della legge 18 giugno 2009, n. 69 »: viene infatti disposta, al comma 1 dell'articolo 12 – che disciplina le variazioni e gli storni di bilancio – la soppressione della seconda parte del comma stesso. In tal modo si lascia in toto al titolare dell'ufficio all'estero la potestà di operare, con proprio decreto, variazioni compensative di bilancio, non occorrendo più la comunicazione all'Amministrazione centrale e l'autorizzazione di questa.

Prima di passare la parola al collega Gigli, richiama quindi l'esigenza – già

segnalata nel parere reso dal Consiglio di Stato – che il Ministero degli Affari esteri e della cooperazione internazionale fornisca alcune integrazioni in ordine alla documentazione allegata al testo regolamentare, in ordine all'analisi dell'impatto sulla regolazione (AIR), precisando le modalità ed i risultati della procedura di consultazione preliminare all'adozione del testo al nostro esame che non si è limitata alle sole organizzazioni sindacali ma si è estesa alla federazioni rappresentative di ONG italiane. In secondo luogo, in relazione alla verifica d'impatto sulla regolamentazione (VIR) evidenzia che andrà meglio precisata, da parte governativa, l'adozione di precipui strumenti di misurazione del raggiungimento degli obiettivi, diversi dagli abituali indicatori del controllo di gestione e di valutazione della performance, effettuati periodicamente con cadenza biennale e che invece costituiscono il *proprium* dell'attività di controllo della DGCS secondo il nuovo assetto delineato dalla nuova normativa di settore.

Alla luce di quanto fin qui esposto sottolinea l'opportunità che le Commissioni procedano ad adeguati approfondimenti istruttori ai fini dell'espressione di un parere commisurato alla complessità del provvedimento e agli obiettivi di riforma che esso contribuisce a realizzare.

Gian Luigi GIGLI (DeS-CD), *relatore per la I Commissione*, nel ringraziare la collega Quartapelle Procopio per la relazione svolta, aggiunge, per quanto di specifico interesse della I Commissione che, di notevole importanza, sono le modifiche previste dalla lettera *e)*, che dopo l'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 19 maggio 2010, n. 95 – riguardante il conferimento di funzioni presso l'Amministrazione centrale – inserisce l'articolo 9-*bis*, sulle funzioni attribuibili a dirigenti. A tal proposito la relazione introduttiva allo schema di regolamento pone alla base dell'inserimento dell'articolo 9-*bis* le numerose inadeguatezze ormai ravvisabili nel regolamento emanato con il decreto del Presidente della Repubblica 10 agosto 2000, n. 368, che reca norme per l'individuazione dei posti di funzione di livello dirigenziale del Ministero degli Affari esteri e della cooperazione internazionale non attribuibili alla carriera diplomatica, a norma dell'articolo 2 della legge 28 luglio 1999, n. 266.

Evidenzia altresì che una migliore comprensione della portata della norma è data dalla lettura della pertinente sezione della relazione tecnico-finanziaria, nella quale si evidenzia come si tratti di un aggiornamento sull'individuazione degli incarichi attribuibili alla dirigenza non appartenente alla carriera diplomatica sia nell'Amministrazione centrale che sulla rete estera, in coerenza con la riduzione degli organici della dirigenza di I e di II fascia definiti dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 25 luglio 2013 – recante rideterminazione delle dotazioni organiche del personale del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, dell'Istituto agronomico per l'oltremare e dell'Automobile club d'Italia, in attuazione dell'articolo 2, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.

Osserva inoltre che il comma 1 del nuovo articolo 9-*bis* ribadisce i limiti ad incarichi dirigenziali presso l'Amministrazione centrale e a posti-funzione presso gli uffici all'estero del Ministero degli Affari esteri e della cooperazione internazionale quali fissati già nel citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25 luglio 2013, evidenziando che si prevedono pertanto otto unità di livello dirigenziale generale (I fascia), nonché 37 unità di livello dirigenziale non generale (II fascia) nell'area amministrativa e otto unità di livello dirigenziale non generale nell'area della promozione culturale.

Rileva poi che il comma 2 contiene il novero delle posizioni organizzative tra le quali sono individuate le otto unità di livello dirigenziale generale: si tratta in particolare delle cariche di Direttore generale per l'amministrazione, l'informatica e le comunicazioni, di non più di sette consiglieri ministeriali presso l'Amministrazione centrale, di non più di tre posti-funzione di Capo di consolato Generale, di

non più di un posto-funzione di esperto amministrativo capo presso uffici all'estero, o di responsabile di servizio amministrativo decentrato, ovvero di responsabile di centro interservizi amministrativi.

Evidenzia ancora che il comma 3 contiene il novero delle posizioni organizzative, tra le quali sono individuate le 37 unità di livello dirigenziale non generale per l'area amministrativa: si tratta nello specifico di non più di 15 incarichi di capo di ufficio dirigenziali non generale presso l'Amministrazione centrale; di non oltre 15 consiglieri ministeriali impegnati in consulenza, coordinamento e ricerca in materia giuridica, amministrativa e di bilancio, ovvero in attività ispettiva in materia amministrativa e contabile presso gli uffici centrali di livello dirigenziale generale; di non più di 12 posti-funzione di capo di consolato o di collaborazione nei consolati generali; di non più di 10 posti-funzione di esperto amministrativo presso uffici all'estero, o di responsabile di servizio amministrativo decentrato, ovvero di responsabile di centro interservizi amministrativi.

Osserva ancora che il comma 4 elenca le posizioni organizzative tra le quali sono individuate le otto unità di II fascia nell'area della promozione culturale: si tratta in particolare di non più di otto incarichi di consulenza e ricerca per la programmazione della promozione culturale presso la Direzione generale per il sistema paese; di non più di un incarico di capo di ufficio dirigenziale non generale presso la medesima Direzione generale; di non più di sei incarichi di direttore di Istituto italiano di cultura all'estero.

Ricorda anche che il comma 5 prevede la non attribuibilità ai funzionari della carriera diplomatica degli incarichi dirigenziali presso l'Amministrazione centrale quali elencati ai precedenti commi 2, 3 e 4, eccezione fatta per la posizione di capo di ufficio dirigenziale non generale che può essere conferita a funzionari della carriera diplomatica o a dirigenti sentito il Consiglio di amministrazione del Ministero degli Affari esteri e della cooperazione internazionale.

Evidenzia poi che il comma 6 ribadisce le coordinate normative fondamentali che regolano la destinazione a funzioni presso uffici all'estero, la quale, fermo restando quanto previsto in ordine al conferimento di incarichi presso l'Amministrazione centrale dal decreto legislativo n. 165 del 2001, « Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche », resta disciplinata dagli articoli 34, 110 e 110-*bis*, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica del 5 gennaio 1967, n. 18, recante ordinamento dell'Amministrazione degli Affari esteri. Gli articoli 34, 110 e 110-*bis*, primo comma disciplinano rispettivamente le destinazioni e accreditamenti, gli avvicendamenti e i criteri di assegnazione dei posti presso gli uffici all'estero.

Segnala inoltre, relativamente a quanto sopra ricordato, che gli articoli 9 e 10 della legge 15 del 1985, « Disciplina delle spese da effettuarsi all'estero dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale », prevedono la possibilità di istituire in determinate aree geografiche non più di venti servizi amministrativi decentrati, a capo di ciascuno dei quali è preposto un funzionario di I fascia. Segnalo altresì che il decreto legislativo n. 307 del 2006, « Riassetto normativo in materia di gestione amministrativa e contabile degli Uffici all'estero del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, a norma dell'articolo 4 della legge 28 novembre 2005, n. 246 », all'articolo 5, con finalità di razionalizzazione e semplificazione amministrativa e di contenimento della spesa, ha previsto la possibilità della costituzione di centri interservizi amministrativi per il coordinamento delle attività di gestione delle spese degli uffici all'estero situati nel medesimo paese, ovvero nell'area geografica di competenza del dirigente amministrativo ad essi preposto con funzioni di esperto amministrativo o esperto amministrativo capo.

Ricorda altresì che l'articolo 3 dello schema di regolamento contiene una clausola di invarianza finanziaria per la quale dell'attuazione del regolamento in via di

emanazione non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Rammenta poi che l'articolo 4 dello schema di regolamento opera l'abrogazione del già richiamato decreto del Presidente della Repubblica del 10 agosto 2000, n. 368 e dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica del 19 dicembre 2007, n. 258, ultima disposizione ancora vigente di tale provvedimento.

Osserva infine che per quanto riguarda il decreto del Presidente della Repubblica n. 258 del 2007, « Regolamento concernente la riorganizzazione del Ministero degli affari esteri, a norma dell'articolo 1, comma 404, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 », l'articolo 12 oggetto di abrogazione è relativo alla ristrutturazione della rete diplomatica, consolare e degli Istituti di cultura, con l'obiettivo di ben precise soglie di risparmi di spesa, da conseguire mediante accorpamento in missione diplomatica unificata di rappresentanze permanenti presso enti e organizzazioni internazionali con sede nella stessa città estera; accorpamento di uffici, istituzione di cancellerie consolari e modifica di circoscrizioni consolari; inserimento dell'attività di alcuni istituti di cultura all'interno di rappresentanze diplomatiche o uffici consolari nello Stato di accreditamento.

Il sottosegretario Vincenzo AMENDOLA ricorda i punti salienti della riforma della legge n. 125 del 2014, con riferimento alle conseguenti modifiche da apportare alla struttura del Ministero degli Affari esteri e della cooperazione internazionale, sulle quali le eventuali audizioni richieste potranno assicurare utili elementi di orientamento. Sottolinea, quindi, che il provvedimento in titolo completa un complessivo percorso di riforma e riordino, virtuosamente avviato dalla Farnesina già nel 2010, anche grazie al contributo assicurato dall'allora Segretario Generale, Ambasciatore Giampiero Massolo, e che trova finale compimento in questa legislatura. Segnala a sua volta il contributo del Consiglio di Stato sul testo in esame e la necessità che le Commissioni pervengano, anche grazie ad un mirato ciclo di audizioni, ad un parere funzionale ad un quadro legislativo coerente e completo. Si riserva quindi ulteriori considerazioni di merito ad esito degli approfondimenti conoscitivi prospettati.

Fabrizio CICCHITTO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.30.

I COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

S O M M A R I O

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

Sulla pubblicità dei lavori 12

5-08433 Sisto e Gregorio Fontana: Sull'organico delle Forze di polizia nella provincia di Bergamo 12

ALLEGATO 1 (Testo integrale della risposta) 36

5-08430 Dieni e altri: Sulle misure per incrementare l'efficienza del Corpo nazionale dei vigili del fuoco in Calabria 12

ALLEGATO 2 (Testo integrale della risposta) 37

5-08431 Marco Di Maio e Fiano: Sull'organico della questura di Forlì – Cesena 13

ALLEGATO 3 (Testo integrale della risposta) 39

5-08432 Plangger e altri: Sul dispositivo di sicurezza aeroportuale di Fiumicino 13

ALLEGATO 4 (Testo integrale della risposta) 41

5-08429 Sottanelli e Galgano: Sul contrasto del fenomeno mafioso in Umbria 13

ALLEGATO 5 (Testo integrale della risposta) 43

5-08428 Quaranta e altri: Sull'emanazione del decreto del Ministro dell'interno, di cui al comma 754 della Legge di stabilità 2016 14

ATTI DEL GOVERNO:

Sulla pubblicità dei lavori 14

Schema di decreto legislativo recante revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190, e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33. Atto n. 267 *(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole con condizioni e osservazioni)* 14

ALLEGATO 6 (Nuova proposta di parere della Relatrice) 45

ALLEGATO 7 (Parere approvato) 49

SEDE CONSULTIVA:

Documento di economia e finanza 2016. Doc. LVII, n. 4 e Allegati (Parere alla V Commissione) *(Esame e rinvio)* 17

SEDE REFERENTE:

Disposizioni di attuazione dell'articolo 49 della Costituzione. C. 2839 Marco Meloni, C. 3004 Fontanelli, C. 3006 Formisano, C. 3147 Lorenzo Guerini, C. 3172 Palese, C. 3438 Roberta Agostini, C. 3494 Zampa, C. 3610 D'Alia, C. 3663 Roccella, C. 3693 Centemero, C. 3694 Carloni, C. 3708 Gigli, C. 3724 Quaranta, C. 3731 Mazziotti Di Celso, C. 3732 Toninelli, C. 3733 D'Attorre e C. 3740 Vargiu *(Seguito dell'esame e rinvio – Abbinamento delle proposte di legge nn. 3708 e 3740)* 22

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:

Principi per la tutela, il governo e la gestione pubblica delle acque. Emendamenti C. 2212-A Mariani (Parere all'Assemblea) *(Esame e conclusione – Parere)* 26

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2015. Emendamenti C. 3540-A Governo (Parere all'Assemblea) *(Esame e conclusione – Parere)* 26

Delega al Governo per la riforma organica della magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace. C. 3672 Governo, approvato dal Senato, ed abb. (Parere alla II Commissione) *(Esame e conclusione – Parere favorevole)* 26

ALLEGATO 8 (Parere approvato) 53

Disciplina delle professioni di educatore professionale socio-pedagogico, educatore professionale socio-sanitario e di pedagogista. Testo unificato C. 2656 Iori e abb. (Parere alla VII Commissione) *(Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione)* 30

ALLEGATO 9 (Parere approvato) 54

Modifiche al codice della navigazione in materia di responsabilità dei piloti dei porti e disposizioni in materia di servizi tecnico-nautici. Nuovo testo C. 2721 Tullo (Parere alla IX Commissione) *(Esame e conclusione – Parere favorevole)* 33

ALLEGATO 10 (Parere approvato) 56

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

Mercoledì 20 aprile 2016. — Presidenza del presidente Andrea MAZZIOTTI DI CELSO – Interviene il viceministro dell'interno, Filippo Bubbico.

La seduta comincia alle 14.35.

Sulla pubblicità dei lavori.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, *presidente*, ricorda che, ai sensi dell'articolo 135-*ter*, comma 5, del regolamento, la pubblicità delle sedute per lo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata è assicurata anche attraverso impianti audiovisivi a circuito chiuso. Dispone, pertanto, l'attivazione del circuito.

5-08433 Sisto e Gregorio Fontana: Sull'organico delle Forze di polizia nella provincia di Bergamo.

Gregorio FONTANA (FI-PdL) illustra l'interrogazione in titolo, volta a conoscere la posizione del Governo in merito alla questione della carenza di organico delle forze di polizia nella provincia di Bergamo, questione posta più volte all'attenzione del Governo.

Il viceministro Filippo BUBBICO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Gregorio FONTANA (FI-PdL), replicando, ringrazia il rappresentante del Governo per la risposta articolata. Sottolinea l'aspetto paradossale della situazione, dato che la Regione Lombardia e la provincia di Bergamo sono costrette a stipulare contratti con istituti di vigilanza privati per assicurare ai cittadini servizi di tutela della loro sicurezza, servizi che i cittadini finiscono per pagare due volte. Desidera ribadire come nel 2015 l'organico sia sceso sotto il venti per cento e come non sia stata riattivata nella provincia di Bergamo, come in altre province lombarde, l'operazione « strade sicure », meccanismo utile perlomeno a un ristoro dell'organico delle forze di polizia.

5-08430 Dieni e altri: Sulle misure per incrementare l'efficienza del Corpo nazionale dei vigili del fuoco in Calabria.

Federica DIENI (M5S), illustrando la sua interrogazione, evidenzia che nell'ambito del Corpo dei vigili del fuoco, in particolare nel territorio della Calabria, si registrano carenze di personale e mancanze logistiche, nonché sprechi di risorse pubbliche che rischiano di generare disservizi gravi per i cittadini. Fa notare che già la sola presentazione dell'interrogazione ha generato una interlocuzione positiva con gli uffici del ministero, che auspica possa continuare.

Il viceministro Filippo BUBBICO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Federica DIENI (M5S), replicando, fa notare che una riduzione di risorse non può giustificare le condizioni attuali del Corpo dei vigili del fuoco, che richiederebbero un po' di attenzione e di dialogo con il territorio. Sarebbe necessario, a suo avviso, procedere a nuove assunzioni per lo svolgimento dei servizi più urgenti ai cittadini, ad esempio ricorrendo alle graduatorie di idonei già esistenti. La mancanza di iniziative al riguardo testimonia a suo avviso la mancanza di una volontà politica tesa alla risoluzione della questione.

5-08431 Marco Di Maio e Fiano: Sull'organico della questura di Forlì – Cesena.

Marco DI MAIO (PD) illustra l'interrogazione in titolo, con la quale si chiede al Governo quali provvedimenti intenda porre in essere per sopperire alla carenza di personale e all'inadeguatezza della sede della questura di Forlì-Cesena. Sottolinea come sia alto l'allarme sociale in un territorio che il Censis ha messo al primo posto riguardo all'incremento dei furti in abitazione negli ultimi dieci anni.

Il viceministro Filippo BUBBICO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Marco DI MAIO, replicando, ringrazia il rappresentante del Governo per la sua risposta, ma rimarca la preoccupazione per una carenza di organico che potrebbe incrementarsi in seguito ai fisiologici pensionamenti del personale in servizio. Si augura che nelle prossime immissioni in ruolo si tenga conto di questi fattori. Ritiene infatti che non vada abbassata la guardia in un territorio con un elevato flusso turistico estivo. Sottolinea, infine, l'importanza del reperimento sul territorio di una sede adeguata per la questura.

5-08432 Plangger e altri: Sul dispositivo di sicurezza aeroportuale di Fiumicino.

Massimo ARTINI (Misto-AL-P) illustra l'interrogazione in titolo, di cui è cofirmatario, soffermandosi sul dispositivo di sicurezza aeroportuale interforze previsto dal piano nazionale di sicurezza Leonardo Da Vinci. Chiede quali iniziative il Ministro interrogato intenda intraprendere, al fine di utilizzare per tutto il dispositivo sicurezza aeroportuale un'unica maglia radio, di permettere il coordinamento tra le pattuglie interforze del dispositivo sicurezza aeroportuale di Fiumicino e di apprestare un dispositivo di sicurezza efficace ed efficiente per quanto concerne il complesso addestramento/equipaggiamento, comprensivo delle pattuglie messe a disposizione dai tre corpi armati coinvolti, prevedendo anche delle aree di filtraggio con finalità antiterroristiche in prossimità dell'aeroporto stesso.

Il viceministro Filippo BUBBICO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 4*).

Massimo ARTINI (Misto-AL-P), nel replicare, si dichiara non soddisfatto dalla risposta del rappresentante del Governo, fatta eccezione per l'ultima parte che fa riferimento ad argomentazioni di carattere technologico. Evidenzia l'assoluta necessità di favorire un coordinamento tra Polizia di Stato, Guardia di finanza e Arma dei carabinieri, sottolineando come l'incapacità di dialogo tra le forze di sicurezza sia stata alla base degli ultimi tragici fatti terroristici verificatisi a Bruxelles. Richiama altresì la necessità di prevedere quanto prima aree di filtraggio con finalità antiterroristiche in prossimità dell'aeroporto stesso.

5-08429 Sottanelli e Galgano: Sul contrasto del fenomeno mafioso in Umbria.

Adriana GALGANO (SCpI) illustra l'interrogazione in titolo, volta a conoscere le

informazioni in possesso del Governo sull'infiltrazione mafiosa nella Regione Umbria. Ricorda, in proposito, i dati riportati in una recente indagine dell'EURISPES, la notifica dell'interdittiva antimafia alla principale azienda di rifiuti della Regione, il traffico di stupefacenti e le minacce di morte ad un giornalista a Terni.

Il viceministro Filippo BUBBICO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 5*).

Adriana GALGANO (SCpI), replicando, ringrazia il rappresentante del Governo, ed evidenzia come proprio dalla sua risposta si deduce la gravità dell'infiltrazione mafiosa nella Regione Umbria. Non è convinta, invece, dell'assenza di infiltrazione mafiosa nella città di Terni, come dimostra l'episodio da lei citato di minacce a un giornalista. Ritiene, infine, che, al fine di un efficace contrasto alla criminalità organizzata, vada rafforzata la Direzione distrettuale antimafia di Perugia.

5-08428 Quaranta e altri: Sull'emanazione del decreto del Ministro dell'interno, di cui al comma 754 della Legge di stabilità 2016.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, *presidente*, avverte che, essendo i presentatori impossibilitati a partecipare alla seduta odierna e non essendovi obiezioni da parte del rappresentante del Governo, lo svolgimento dell'interrogazione in titolo avrà luogo in altra data.

Dichiara, quindi, concluso lo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 15.20.

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 20 aprile 2016. — Presidenza del presidente Andrea MAZZIOTTI DI CELSO. – Interviene il sottosegretario di Stato per la semplificazione e la pubblica amministrazione, Angelo Rughetti.

La seduta comincia alle 15.20.

Sulla pubblicità dei lavori.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, *presidente*, comunica che è stata avanzata la richiesta che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Emanuele COZZOLINO (M5S) desidera ricordare che il suo gruppo, all'inizio della legislatura, aveva chiesto l'attivazione del circuito chiuso per tutte le sedute della Commissione, ad esclusione di quelle dove non fosse tassativamente escluso.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, *presidente*, precisa che la richiesta va fatta per ciascuna seduta, perché va verificata l'assenza di obiezioni da parte dei componenti della Commissione presenti alla seduta.

Rassicura, peraltro, il deputato Cozzolino che sarà sua cura tenere conto della richiesta del gruppo del Movimento 5 Stelle e verificare di volta in volta se vi siano le condizioni per assicurare l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso.

Schema di decreto legislativo recante revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190, e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.
Atto n. 267

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole con condizioni e osservazioni).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto in oggetto, rinviato, da ultimo, nella seduta del 19 aprile 2016.

Anna ASCANI (PD), *relatrice*, presenta una nuova proposta di parere (*vedi allegato 6*). La proposta contiene una nuova condizione che, recependo un suggerimento dei colleghi del gruppo del Movimento 5 Stelle, stabilisce che alle Autorità portuali sia applicata pienamente, e non

soltanto in quanto compatibile, la disciplina riguardante la trasparenza. In relazione alla questione emersa nella seduta di ieri, ha inserito nel parere un'osservazione, nel senso di invitare il Governo a valutare l'opportunità di chiarire se le disposizioni della legge di delegazione relative all'accesso dei parlamentari agli atti siano assorbite dalle disposizioni sull'accesso civico generalizzato.

Andrea GIORGIS (PD) richiama l'attenzione della relatrice sull'articolo 14, comma 1, lettera *f)*, che impone obblighi di trasparenza e di comunicazione alle società a controllo pubblico, senza tuttavia distinguere tra incarichi affidati direttamente e incarichi derivanti dall'aggiudicazione di una gara ad evidenza pubblica. Ritiene che, nel caso di gare pubbliche, gli obblighi posti a carico di tali società possa recare loro un ingiusto svantaggio sul piano della competitività con le altre imprese. Fa notare che tale distinzione è correttamente contemplata dalla legge n. 124 del 2015 e auspica che la relatrice possa recepire tale osservazione nella sua proposta di parere.

Andrea CECCONI (M5S) nel ringraziare la relatrice per aver inserito nella nuova proposta di parere la condizione relativa agli atti delle Autorità portuali, osserva che andrebbe estesa anche agli atti degli ordini professionali. Con riguardo alla condizione n. 5) che prevede l'individuazione di un rimedio in via amministrativa ulteriore rispetto al ricorso al Tribunale amministrativo regionale, ritiene che sarebbe opportuno indicare che tale strada sia percorribile senza oneri per il cittadino.

Sottolinea, invece, l'assenza sia nello schema che nella proposta di parere della relatrice di qualsiasi riferimento a sanzioni nel caso di inottemperanza da parte della pubblica amministrazione. A suo avviso, infatti, la mancanza di sanzioni avrà come conseguenza il non funzionamento dell'istituto dell'accesso civico.

Francesco SANNA (PD) evidenzia l'opportunità di intervenire sulla condizione n. 6 della nuova proposta di parere della relatrice, laddove si fa riferimento all'articolo 6, comma 2, capoverso « ART. 5-*bis* », del provvedimento, in relazione ai limiti all'accesso civico. In proposito, giudica utile specificare che la redazione di apposite linee guida a carattere vincolante appositamente adottate per meglio chiarire le incertezze della disciplina derogatoria sia affidata sia all'ANAC che al Garante per la protezione dei dati personali, posti su un piano di parità. Fa notare che ciò sarebbe in armonia con l'impostazione generale del provvedimento, che prevede un'equilibrata conciliazione tra le esigenze di tutela dei dati personali e quelle connesse al diritto di accesso.

Massimo Enrico BARONI (M5S) nel rilevare come, rispetto al suo precedente intervento, sia stata recepita in parte la condizione relativa alle Autorità portuali, dichiara tutta la sua insoddisfazione per non essere riuscito a difendere, in relazione agli ordini professionali, l'impianto dei decreti legislativi n. 33 e n. 39 del 2013. Osserva che le disposizioni dei due atti richiamavano un atto europeo sull'anticorruzione del 1999 e come anche da parte di alcuni dei consiglieri dell'Autorità nazionale anticorruzione sia stato rilevato come tali norme vadano estese addirittura al terzo settore e, quindi, ancora di più, agli ordini professionali. Sottolinea provocatoriamente il carattere « massonico » di molti di questi ordini. Provocatoriamente fino a un certo punto, perché, da notizie informali a lui giunte, sembrerebbe che alcune associazioni professionali riconosciute facciano capo legalmente alla massoneria. Sottolinea come siano stati gli ordini professionali nazionali, e, quindi, dotati di risorse, a non adeguarsi alla normativa dei due decreti legislativi. Evidenzia come molti di questi ordini raccolgano fino a 600 milioni di contributi obbligatori, con un potere impositivo delegato loro dallo Stato. E in proposito ricorda gli scandali sulla gestione delle casse previdenziali, soldi pubblici gestiti in modo privatistico. Rileva come gli organi degli ordini professionali siano prodromici

all'attività politica. Anzi, mentre i consiglieri esercitano un'attività di indirizzo politico, gli organi direttivi sono veri e propri organi politici. Sottolinea come sia inattuata – proprio per la forza di questi organismi che arrivano talvolta addirittura a riprendere i parlamentari loro associati presentatori di interrogazioni sul loro funzionamento – la norma sull'incompatibilità prevista dal decreto legislativo n. 39 del 2013. La cattiva gestione di questi ordini professionali e il loro potere sono denotati pure dal fatto che, ad esempio, il collegio dei revisori dei conti è formato da loro affiliati, quindi non professionisti del settore. Riguardo allo schema in esame, se il problema è la mancanza di mezzi degli enti più piccoli, si può prevedere una norma analoga a quella prevista per le Unioni di comuni dal parere della relatrice con l'osservazione alla lettera *i)*: la nomina di un responsabile unico della prevenzione delle corruzione per più enti.

Marco MELONI (PD) dichiara di non condividere le considerazioni svolte dal deputato Baroni sugli ordini professionali, che ritiene siano basate su semplici illazioni.

Paolo COPPOLA (PD), pur comprendendo le ragioni addotte dal deputato Sanna nel suo intervento, ritiene utile mantenere la formulazione della proposta di parere della relatrice, che alla condizione n. 6 individua un ruolo primario dell'ANAC nella elaborazione delle linee guida volte a chiarire le incertezze della disciplina derogatoria. Considerato il forte ritardo con cui si giunge all'introduzione di tale normativa, ritiene che il fatto di prevedere un mero ruolo consultivo del Garante per la protezione dei dati personali contribuisca a scongiurare ulteriori ritardi e differimenti nella sua applicazione, peraltro corrispondendo alle più recenti tendenze legislative che attribuiscono maggior rilievo alle esigenze connesse alla lotta alla corruzione.

Anna ASCANI (PD), *relatrice*, presenta un'ulteriore proposta di parere (*vedi allegato 7*), facendo notare che alla condizione n. 5 sono state aggiunte, in fine, le parole « senza oneri per il cittadino ». Pur sottolineando che l'elemento della competitività delle società a controllo pubblico è già preso in considerazione dalla normativa vigente in chiave derogatoria, rispondendo al deputato Giorgis, fa notare che la questione da lui posta merita attenzione. Auspica, pertanto, che essa possa essere approfondita e possa trovare un seguito, eventualmente in sede di elaborazione delle linee guida.

Andrea GIORGIS (PD) ritiene che la previsione degli obblighi di trasparenza e di comunicazione nei confronti delle società a controllo pubblico, secondo l'articolo 14, comma 1, lettera *f)*, del testo – a voler seguire paradossalmente un ragionamento già utilizzato dalla Commissione Bilancio in occasione dell'espressione del parere su un altro provvedimento attualmente all'esame dell'Assemblea – equivarrebbe a trasformare tali società, che operano nel mercato privato, in soggetti di diritto pubblico.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, *presidente*, in risposta al deputato Giorgis, fa notare che qualsiasi operatore privato può essere assoggettato ad un regime di trasparenza e controllo senza per questo dover essere assimilato ad un soggetto di diritto pubblico.

Ricorda che è stata presentata una proposta alternativa di parere da parte del gruppo del Movimento 5 Stelle, a prima firma del deputato Nuti (*vedi Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari del 19 aprile 2016*)

Avverte che porrà prima in votazione l'ulteriore nuova proposta di parere della relatrice. In caso di sua approvazione, la proposta alternativa di parere a prima firma Nuti si intenderà preclusa e non sarà posta in votazione.

La Commissione approva l'ulteriore nuova proposta di parere della relatrice (*vedi allegato 7*).

La seduta termina alle 16.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 20 aprile 2016. — Presidenza del presidente Andrea MAZZIOTTI DI CELSO.

La seduta comincia alle 16.

Documento di economia e finanza 2016.
Doc. LVII, n. 4 e Allegati.
(Parere alla V Commissione).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Giulio Cesare SOTTANELLI (SCpI), *relatore*, ricorda che il Documento di economia e finanza (DEF) costituisce il principale documento di programmazione della politica economica e di bilancio. Tale documento traccia, in una prospettiva di medio-lungo termine, gli impegni, sul piano del consolidamento delle finanze pubbliche, e gli indirizzi, sul versante delle diverse politiche pubbliche, adottati dall'Italia per il rispetto del Patto di Stabilità e Crescita europeo e per il conseguimento degli obiettivi di sviluppo, occupazione, riduzione del rapporto debito-PIL e per gli altri obiettivi programmatici prefigurati dal Governo per l'anno in corso e per il triennio successivo. Il Programma di Stabilità e il Programma nazionale di riforma vanno inviati al Consiglio dell'Unione europea e alla Commissione europea entro il 30 aprile. Secondo quanto dispone l'articolo 7 della legge di contabilità e finanza pubblica (legge n. 196 del 2009) il Documento deve essere presentato al Parlamento, per le conseguenti deliberazioni parlamentari, entro il 10 aprile di ciascun anno, al fine di consentire alle Camere di esprimersi sugli obiettivi programmatici di politica economica in tempo utile per l'invio al Consiglio dell'Unione europea e alla Commissione europea del Programma di Stabilità e del Programma Nazionale di Riforma (PNR).

Quanto alla struttura, il Documento di Economia e Finanza si compone di tre sezioni e di una serie di allegati. In particolare, la prima sezione espone lo schema del Programma di Stabilità, che deve contenere tutti gli elementi e le informazioni richiesti dai regolamenti dell'Unione europea e, in particolare, dal nuovo Codice di condotta sull'attuazione del Patto di stabilità e crescita, con specifico riferimento agli obiettivi di politica economica da conseguire per accelerare la riduzione del debito pubblico.

La seconda sezione, « Analisi e tendenze della finanza pubblica » riporta, principalmente, l'analisi del conto economico e del conto di cassa delle amministrazioni pubbliche nell'anno precedente; le previsioni tendenziali a legislazione vigente, almeno per il triennio successivo, dei flussi di entrata e di uscita del conto economico e del saldo di cassa; l'indicazione delle previsioni a politiche invariate per i principali aggregati del conto economico della pubblica amministrazione riferite almeno al triennio successivo; le informazioni di dettaglio sui risultati e sulle previsioni dei conti dei principali settori di spesa, con particolare riferimento a quelli relativi al pubblico impiego, alla protezione sociale e alla sanità, nonché sul debito delle amministrazioni pubbliche e sul relativo costo medio; le informazioni sulle risorse destinate allo sviluppo delle aree sottoutilizzate, con evidenziazione dei fondi nazionali addizionali.

La terza sezione reca lo schema del Programma Nazionale di riforma (PNR) che, in coerenza con il Programma di Stabilità, contiene gli elementi e le informazioni previsti dai regolamenti dell'Unione europea e dalle specifiche linee guida per il Programma nazionale.

Quanto allo scenario macroeconomico internazionale, il Documento di Economia e Finanza, nella prima sezione relativa al Programma di Stabilità, evidenzia come nel 2015 il ritmo di crescita dell'economia mondiale abbia mostrato un rallentamento rispetto al 2014, nonostante il sostegno

fornito dal calo dei corsi petroliferi. Anche la crescita del commercio mondiale ha mostrato nel 2015 un andamento stagnante. La causa di questa modesta crescita può essere legata al deterioramento delle prospettive economiche globali, su cui ha pesato in particolare la flessione dei mercati, ed in taluni casi l'entrata in recessione di importanti paesi emergenti, che si è intensificata a seguito del perdurante declino dei prezzi delle materie prime e dell'inasprimento delle condizioni finanziarie. Secondo i dati forniti dalla Commissione europea a febbraio, riportati nel Documento di Economia e Finanza 2016, la crescita del PIL mondiale si sarebbe realizzata ad un tasso del 3,0 per cento, rispetto al 3,3 dell'anno precedente, con il commercio mondiale in aumento del 2,6 per cento, in decelerazione rispetto al 3,4 per cento del 2014 e molto al di sotto della media di lungo periodo. In questo quadro, le prospettive di crescita dell'economia globale si mantengono moderate anche negli anni a venire, al 3,3 per cento nel 2016 e al 3,5 per cento nel 2017.

Rispetto a tali andamenti riportati nel DEF, le nuove proiezioni elaborate del Fondo monetario internazionale il 12 aprile scorso, limitano ulteriormente le prospettive di crescita globale.

Per quanto concerne, poi, il quadro di finanza pubblica, il Documento di Economia e Finanza riporta l'analisi del conto economico delle amministrazioni pubbliche a legislazione vigente, integrato con le informazioni relative alla chiusura dell'esercizio 2015. Le tabelle riportate nel Documento espongono i dati riferiti al consuntivo dell'esercizio 2015 e alle previsioni 2016-2019. Limitatamente al consuntivo 2015 e al triennio 2016-2018 sono presentati, inoltre, elementi di raffronto con le stime formulate nella Nota tecnico illustrativa della legge di stabilità 2016 (NTI). Per quanto riguarda i dati riferiti al consuntivo 2015, le informazioni riportate nel Documento di Economia e Finanza tengono conto dell'aggiornamento dei dati di preconsuntivo diffuso dall'ISTAT con i comunicati del 1° marzo e del 4 aprile 2016.

Relativamente al quadro programmatico, il Documento di Economia e Finanza aggiorna il quadro programmatico di finanza pubblica per il quadriennio 2016-2019 e, in particolare, il piano di rientro verso l'Obiettivo di Medio Termine, già autorizzato con le risoluzioni delle Camere sulla Relazione al Parlamento 2015 adottate in data 8 ottobre 2015 e, ulteriormente aggiornato con la Comunicazione al Parlamento 2015, deliberata dal Consiglio dei ministri dell'11 dicembre 2015. La fissazione degli obiettivi di saldo strutturale, ossia corretto per il ciclo economico e per le misure *una tantum*, riflette l'impegno del Paese al raggiungimento dell'obiettivo di medio termine (OMT) concordato in sede europea; tale obiettivo si affianca alla riduzione programmatica del debito pubblico.

Prendendo ora in esame i contenuti di più stretto interesse della I Commissione, il Documento di Economia e Finanza 2016 reca menzione – come già i Documenti riferiti al 2014 e al 2015 – delle riforme istituzionali. La sezione III del Documento, dedicata al Programma nazionale di riforma, rammenta i due salienti momenti dell'intrapreso mutamento dell'architettura istituzionale, la riforma costituzionale e la riforma della legge elettorale, inserendoli nel « cronoprogramma per le riforme ». Tale strategia di riforma mira ad un « rafforzamento della capacità istituzionale ». La riforma costituzionale è stata approvata dalla Camera il 12 aprile 2016, così giungendo all'ultimo passaggio dell'iter parlamentare, in attesa si pronunzi su di essa il corpo referendario, ai sensi dell'articolo 138 della Costituzione. La riforma costituzionale, la quale ridefinisce il bicameralismo e le regole di riparto di competenze legislative tra Stato e Regione, è detta migliorativa « della capacità decisionale del Parlamento preservando al contempo l'equilibrio fra istituzioni democratiche ». Il Senato – si legge nel Documento – « sarà un organo elettivo di secondo grado », con alcune competenze, rimanendo fermo che la Camera dei deputati « sarà il principale organo legislativo », esclusiva titolare del rapporto fidu-

ciario con il Governo. L'istituto del « voto a data certa » « assicurerà una corsia preferenziale ai disegni di legge di particolare rilevanza per il Programma di Governo ». Il riassetto delle competenze tra Stato centrale e territorio « consentirà una più efficace conduzione della politica economica nel rispetto delle autonomie regionali e locali ». In tal modo è perseguito, secondo il Documento « un rinnovamento istituzionale che incrementi la capacità decisionale della democrazia parlamentare ».

L'altra rilevante riforma, quella della legge elettorale per la Camera dei deputati (legge 6 maggio 2015, n. 52), è stata seguita dalla rideterminazione dei collegi plurinominali in essa previsti (con il decreto legislativo 7 agosto 2015, n. 122). Secondo la dicitura del Documento di economia e finanza « la nuova legge elettorale coniuga le esigenze di rappresentatività con quelle di stabilità istituzionale ». Il Documento altresì menziona, sotto la « voce » riforme istituzionali, una nuova disciplina in materia di conflitto di interessi. Si ricorda che la Camera dei deputati ha approvato il 25 febbraio 2016 uno specifico disegno di legge, del quale è in corso presso il Senato l'esame in sede referente, congiuntamente ad alcuni altri disegni di legge di iniziativa parlamentare sulla medesima materia. Il « cronoprogramma » del Documento prevede un'approvazione del provvedimento entro la fine del 2016.

Con riguardo alla pubblica amministrazione e alle semplificazioni, si ricorda che la raccomandazione n. 3 indirizzata dal Consiglio europeo nel 2015 invitava il Governo ad adottare e attuare le leggi in discussione intese a migliorare il quadro istituzionale e a modernizzare la pubblica amministrazione. La Relazione della Commissione UE del febbraio 2016 rileva come dai confronti internazionali disponibili (Banca mondiale – Indicatori mondiali della *governance* 2015) emerga che l'efficienza e l'efficacia del settore pubblico italiano sono inferiori alla media dell'Unione europea. I dati rivelano anche un andamento negativo: il punteggio dell'Italia per l'efficienza della pubblica amministrazione è progressivamente diminuito, passando da 0,67 nel 2004 a 0,42 nel 2009 e a 0,38 nel 2014. L'Unione presenta una simile tendenza al ribasso, ma a un ritmo più lento. L'Italia presenta inoltre la variazione più ampia a livello dell'Unione europea per differenze interregionali in termini di qualità e imparzialità del servizio pubblico. La Relazione individua diversi fattori responsabili della scarsa performance delle pubbliche amministrazioni italiane: l'eccessiva durata delle procedure burocratiche; il non chiaro riparto di competenze tra amministrazioni centrali e locali, con conseguenti sovrapposizioni e conflitti intraistituzionali; mancanza di trasparenza. Vi è inoltre un problema di età (solo il 10 per cento dei dipendenti è di età pari o inferiore a 35 anni) e di qualità (solo il 18 per cento è in possesso di laurea) dei pubblici dipendenti. La Relazione sottolinea come la scarsa efficienza della pubblica amministrazione italiana incida negativamente sul contesto imprenditoriale e sulla produttività.

Secondo la relazione 2015-2016 sulla competitività globale del Forum economico mondiale, l'inefficienza della burocrazia pubblica è considerata il principale ostacolo all'attività commerciale e imprenditoriale in Italia. Nella Relazione si dà inoltre conto dell'adozione di un'ampia legge per la riforma della pubblica amministrazione, che mira a porre rimedio a gran parte delle inefficienze evidenziate, agevolando l'accesso del pubblico a documenti e dati, migliorando l'assunzione, la gestione e la mobilità del personale e semplificando e accelerando i procedimenti amministrativi. A tale riguardo, richiede l'adozione dei decreti attuativi entro tempi ravvicinati. Il Governo nel Documento di Economia e Finanza, ricorda l'importanza strategica dell'approvazione ad agosto 2015 della legge delega di riforma della pubblica amministrazione (legge 7 agosto 2015, n. 124), definita già nel Piano nazionale di riforma 2015 come asse principale per l'ammodernamento strutturale e l'efficientamento del settore pubblico. Sottolinea, inoltre, che, oltre a prevedere 13 deleghe, la legge contiene

alcune misure-applicative, già entrate in vigore, quali la definizione del meccanismo del silenzio assenso tra amministrazioni e la ridefinizione dei limiti ai poteri di autotutela decisoria.

Per quanto riguarda l'attuazione della legge delega, è stato emanato il primo decreto legislativo, relativo all'abrogazione di disposizioni di legge che prevedono l'adozione di provvedimenti non legislativi di attuazione (decreto legislativo 10 del 2016). Il Documento ricorda che il Consiglio dei Ministri ha approvato in via preliminare a gennaio del 2016 undici decreti attuativi, su cui devono rendere parere il Consiglio di Stato, la Conferenza unificata e le Commissioni parlamentari competenti per materia. Gli schemi di decreto intervengono in materia di: licenziamento, intervenendo in particolare sulla disciplina prevista per la fattispecie di illecito disciplinare denominata falsa attestazione della presenza in servizio; razionalizzazione delle funzioni di polizia e assorbimento del Corpo forestale dello Stato; revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione pubblica e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33; riordino della disciplina delle partecipazioni societarie delle amministrazioni pubbliche; testo unico sui servizi pubblici locali di interesse economico generale; modifica e integrazione del codice dell'amministrazione digitale (CAD); segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) e introduzione di moduli standardizzati e uniforme per le istanze, comunicazioni e segnalazioni alle pubbliche amministrazioni; riordino della disciplina in materia di conferenza dei servizi; semplificazione e accelerazione dei procedimenti amministrativi in particolari settori considerati strategici per lo sviluppo; dirigenza sanitaria, in particolare sulla istituzione presso il Ministero della salute di un elenco nazionale di quanti hanno i requisiti per la nomina a direttore generale delle Aziende sanitarie italiane; riorganizzazione, razionalizzazione e semplificazione della disciplina concernente le autorità portuali. Quattro dei decreti citati (in materia di: trasparenza e anticorruzione, SCIA, conferenza di servizi e licenziamento disciplinare) sono attualmente all'esame delle Camere per il parere. Il Governo dichiara inoltre che è in corso la preparazione di un secondo pacchetto di provvedimenti relativi, in particolare, al nuovo quadro giuridico per la dirigenza e al nuovo testo unico del pubblico impiego. Per quanto concerne la tempistica, il cronoprogramma del Governo stima che l'approvazione definitiva degli undici schemi approvati in via preliminare avverrà entro agosto 2016. Entro la stessa data, il Governo conta di approvare in via preliminare ulteriori schemi riguardanti: la trasparenza e la prevenzione della corruzione e la semplificazione ed accelerazione dei procedimenti amministrativi; la riforma della dirigenza pubblica; la riforma della Camere di Commercio; il riordino delle procedure dei giudizi innanzi alla Corte dei Conti; la riorganizzazione dell'amministrazione statale centrale. Per quanto riguarda, invece, la riforma del pubblico impiego, si stima di adottare il decreto entro febbraio 2017. Il cronoprogramma è per la maggior parte affine alle indicazioni contenute nella Relazione della Commissione UE del febbraio 2016 che tuttavia chiedeva l'adozione entro febbraio 2016 del decreto sulle norme per la semplificazione e la trasparenza, nonché l'adozione definitiva di tutti gli altri decreti attuativi (tranne la riforma del pubblico impiego) prima di agosto 2016.

Per quanto riguarda le politiche di semplificazione, che il Governo considera essenziali per recuperare il ritardo competitivo dell'Italia, la raccomandazione n. 6 suggeriva di attuare l'Agenda per la semplificazione 2015-2017, al fine di snellire gli oneri amministrativi e normativi. Si ricorda in proposito che con l'Agenda per la semplificazione per il 2015-2017, il Governo, le Regioni, i Comuni, le Province e le Città Metropolitane si sono assunti un comune impegno ad assicurare l'effettiva realizzazione degli obiettivi individuati, nonché alla definizione di alcuni interventi di settore.

L'Agenda individua cinque settori strategici di intervento: cittadinanza digitale; welfare e salute; fisco; edilizia e impresa. Nel Documento di Economia e Finanza il Governo riferisce che al 15 marzo 2016 risultano raggiunte circa il 90 per cento delle scadenze previste dall'Agenda e dalla pianificazione di dettaglio delle attività. In particolare, sottolinea come nel processo in corso assumano particolare rilevanza l'adozione della modulistica standardizzata e semplificata per l'edilizia e l'avvio della semplificazione della modulistica per le attività di impresa. Tra gli obiettivi dell'Agenda il Governo ricorda quello della diffusione del sistema pubblico di identità digitale (SPID), previsto dall'articolo 17-ter del decreto-legge 21 giugno 2013, n.69, che consente l'accesso in sicurezza a tutti i siti web – pubblica amministrazione e privati – che erogano servizi online. Nelle intenzioni, lo SPID è il primo pilastro sul quale basare l'accessibilità online ai servizi ed alle comunicazioni di interesse di ciascun cittadino. A tale proposito, nel Programma nazionale di riforma contenuto nel Documento di Economia e Finanza 2016, il Governo riferisce l'operatività dello SPID a partire dal 16 marzo 2016, limitata all'accessibilità ai servizi online di INPS e Regione Toscana. Entro giugno 2016 si stima l'accessibilità dei servizi di Agenzia delle entrate, INAIL, Equitalia, nonché di tre comuni e di sei Regioni. Il percorso di implementazione durerà ventiquattro mesi. Lo stato di avanzamento delle altre azioni in materia di digitalizzazione della pubblica amministrazione è riportato nel paragrafo dedicato all'Agenda digitale.

Il cronoprogramma del Governo stima che gli interventi di attuazione dell'Agenda per la semplificazione proseguiranno fino a dicembre 2017 e saranno mirati al raggiungimento di quattro obiettivi specifici, legati all'attuazione della legge delega di riforma della pubblica amministrazione: taglio dei tempi della conferenza di servizi; ricognizione, semplificazione e standardizzazione dei procedimenti amministrativi; SCIA unica; semplificazione della modulistica. Quanto agli effetti prevedibili in termini di crescita, il Governo stima che le riforme proposte nella pubblica amministrazione e in materia di semplificazioni determineranno un incremento pari allo 0,4 per cento del PIL nel 2020, allo 0,8 per cento nel 2030 e all'1,2 per cento nel lungo periodo (confermando così le previsioni contenute nel DEF 2015).

Con riferimento all'attuazione dell'Agenda digitale che, come riportato nel Programma nazionale di riforma ha un orizzonte quinquennale (2015- 2020) definito, nel marzo 2015, dalla Strategia italiana per la banda ultra larga e dalla Strategia italiana per la crescita digitale, il Documento di Economia e Finanza 2016 dà conto dei principali interventi programmati in tale ambito. Viene definita prioritaria l'approvazione del decreto legislativo contenente il nuovo codice dell'amministrazione digitale (in attuazione di quanto previsto dall'articolo 1, comma 1, della legge n. 124 del 2015). Quanto agli interventi previsti, si tratta principalmente di sviluppi di iniziative concernenti le attività previste per l'implementazione dell'Agenda digitale già definiti negli anni precedenti (sviluppo del sistema pubblico per l'identità digitale, proseguimento della migrazione dei dati ai fini della costituzione dell'Anagrafe nazionale della popolazione residente, prosecuzione delle attività dirette alla diffusione del Fascicolo sanitario elettronico, creazione dell'infrastruttura tecnologica per l'assegnazione del codice unico nazionale dell'assistito – CUNA e via dicendo). Nel settore giudiziario si prevede l'avvio del processo amministrativo digitale e si ricorda che, a dicembre 2015, nelle regioni pilota è stato avviato il processo tributario telematico prevedendo nel corso di due anni l'estensione dello stesso sull'intero territorio nazionale.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 16.10.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 20 aprile 2016. — Presidenza del presidente Andrea MAZZIOTTI DI CELSO.

La seduta comincia alle 16.10.

Disposizioni di attuazione dell'articolo 49 della Costituzione.
C. 2839 Marco Meloni, C. 3004 Fontanelli, C. 3006 Formisano, C. 3147 Lorenzo Guerini, C. 3172 Palese, C. 3438 Roberta Agostini, C. 3494 Zampa, C. 3610 D'Alia, C. 3663 Roccella, C. 3693 Centemero, C. 3694 Carloni, C. 3708 Gigli, C. 3724 Quaranta, C. 3731 Mazziotti Di Celso, C. 3732 Toninelli, C. 3733 D'Attorre e C. 3740 Vargiu.

(Seguito dell'esame e rinvio – Abbinamento delle proposte di legge nn. 3708 e 3740).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 19 aprile 2016.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, *presidente*, comunica che sono state assegnate alla I Commissione la proposta di legge C. 3708 Gigli: « Disciplina dei partiti politici, in attuazione dell'articolo 49 della Costituzione » e la proposta di legge C. 3740 Vargiu: « Modifiche al decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13, in materia di personalità giuridica e statuto dei partiti politici, e deleghe al Governo per la disciplina dello svolgimento delle elezioni primarie e per la redazione di un testo unico delle disposizioni riguardanti i partiti politici ».

Poiché le suddette proposte di legge vertono sulla stessa materia delle proposte di legge già all'ordine del giorno, avverte che ne è stato disposto l'abbinamento, ai sensi dell'articolo 77, comma 1, del regolamento.

Matteo RICHETTI (PD) integra la propria relazione e illustra le nuove proposte di legge abbinate.

In particolare rileva che la proposta di legge C. 3693 Centemero recante « Modifiche al decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13, e altre disposizioni per la promozione dell'equilibrio di genere nella rappresentanza politica, nei partiti politici e nell'accesso alla comunicazione politica nei mezzi di informazione » si compone di sei articoli e mira alla promozione dell'equilibrio di genere nella partecipazione e nella rappresentanza politica a tutti i livelli, sia per le cariche pubbliche elettive, sia negli organi dei partiti politici, sia nei mezzi di comunicazione. In tal senso contiene specifiche disposizioni volte a promuovere l'equilibrio di genere all'interno dei partiti politici attraverso alcune modifiche al decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149. Nelle disposizioni relative allo statuto dei partiti viene ampliata la parte relativa alle modalità destinate a promuovere la parità tra i sessi nelle candidature, inserendo modalità e strumenti per promuovere e assicurare l'equilibrio di genere nelle candidature e sono altresì disciplinate le modalità con cui debbono essere assicurate le risorse per l'attuazione e il sostegno dell'equilibrio di genere. Viene inserito, tra l'altro, il riferimento all'equilibrio di genere anche nelle norme sulla trasparenza della rendicontazione e sulla parità di accesso alle cariche elettive nei partiti politici. Contiene norme volte a promuovere l'equilibrio di genere nei partiti politici attraverso modifiche alla disciplina del Fondo previsto dall'articolo 9 del citato decreto-legge n. 149 del 2013. Disciplina la promozione dell'equilibrio di genere nell'accesso ai mezzi di informazione nei programmi di comunicazione politica e durante le campagne elettorali.

La proposta di legge C. 3694 Carloni recante « Norme sulla democrazia interna dei partiti, sulla selezione delle candidature e sul finanziamento » si compone di dieci articoli. Stabilisce che i partiti devono avere statuti pubblici e ne indica gli elementi che devono essere obbligatoriamente presenti. Prevede tempi e modalità di approvazione e di pubblicazione dello

statuto. Regola la selezione della candidature prevedendo la consultazione degli iscritti o – facoltativamente – le elezioni primarie tra gli elettori e le elettrici. Disciplina le elezioni primarie. Stabilisce che gli statuti prevedano l'istituzione di un comitato dei garanti che vigila sull'organizzazione e sullo svolgimento delle elezioni primarie e procede alla definizione di una rosa di nomi. Prevede inoltre le modalità di costituzione dei seggi elettorali. Interviene sul meccanismo di destinazione volontaria di una percentuale dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, contestualmente alla dichiarazione dei redditi, aumentando la predetta percentuale dall'attuale due per mille al quattro per mille.

La proposta di legge C. 3708 Gigli recante « Disciplina dei partiti politici, in attuazione dell'articolo 49 della Costituzione » si compone di otto articoli. Disciplina il riconoscimento della personalità giuridica dei partiti politici, il loro ordinamento interno e la dotazione del simbolo e della denominazione dei partiti medesimi. Disciplina altresì i meccanismi di contribuzione volontaria, stabilendo l'obbligo ad assicurare il rispetto della trasparenza di tutte le contribuzioni volontarie e definendo la relativa sanzione in caso di inottemperanza. Viene vietata ogni altra forma di finanziamento diretto o indiretto di iniziative, organi o cariche dei partiti politici da parte di singoli, enti o fondazioni.

La proposta di legge C. 3724 Quaranta recante « Disciplina dei partiti politici, in attuazione dell'articolo 49 della Costituzione » si compone di otto articoli e si propone di applicare il « metodo democratico », previsto dall'articolo 49 della Costituzione, sotto il profilo della democrazia interna, ai partiti politici a garanzia dei diritti politici dei cittadini. Prevede, tra l'altro, che lo statuto dei partiti politici dovrà stabilire i requisiti minimi per accedere alle elezioni indicando, oltre agli obiettivi programmatici e alla propria identità politica, anche le incompatibilità fra cariche di partito e funzioni pubbliche e le forme della propria organizzazione interna volte a favorire quella rappresentanza attiva richiesta dalla Costituzione. Istituisce presso il Ministero dell'economia e dalle finanze un Fondo per il finanziamento dei partiti politici la cui gestione è posta sotto la vigilanza del Presidente dell'Autorità nazionale anticorruzione e del Presidente della Corte dei conti e reca limiti al finanziamento dei partiti politici.

La proposta di legge C. 3731 Mazziotti Di Celso recante « Disciplina dei partiti e dei gruppi politici organizzati, in attuazione dell'articolo 49 della Costituzione, nonché disposizioni sulla trasparenza della loro gestione finanziaria » si compone di sei articoli. In particolare, riconosce espressamente la libertà dei cittadini di concorrere alla politica non solo attraverso partiti iscritti in un registro nazionale, ma anche attraverso partiti non iscritti in tale registro o gruppi politici organizzati diversi dai partiti. Demanda agli accordi associativi la libera definizione dell'ordinamento interno e dell'amministrazione di tali soggetti. Identifica i princìpi generali e le norme di dettaglio applicabili ai soggetti politici organizzati, in mancanza di disposizioni degli accordi associativi. Stabilisce in via generale che per quanto non regolato espressamente dagli accordi associativi e dalle disposizioni della proposta di legge, si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 36, 37 e 38 del codice civile e le norme del codice civile che disciplinano le associazioni riconosciute e le società. Regola la questione della disciplina applicabile alla denominazione e al simbolo dei partiti e movimenti politici e interviene sulle modalità di deposito, ai fini della presentazione delle liste elettorali, dello statuto e del contrassegno. Contiene norme finalizzate alla trasparenza finanziaria dei partiti e degli altri gruppi politici organizzati.

La proposta di legge C. 3732 Toninelli recante « Disposizioni in materia di trasparenza e controllo dei partiti e movimenti politici » si compone di cinque articoli. In particolare, vieta ai partiti e ai movimenti politici di accettare contributi o altre forme di sostegno da quanti non ne autorizzino la pubblicità nelle forme pre-

scritte; introduce limiti all'utilizzazione dei contributi che essi ricevono da soggetti pubblici o privati; richiede espressamente la pubblicazione del *curriculum vitae* e del certificato penale dei candidati alle elezioni di qualunque grado; assegna a un collegio unico permanente della Corte dei conti la funzione di controllo dei bilanci e dei rendiconti. Reintroduce l'obbligo di dichiarazione congiunta per le erogazioni in favore dei partiti di importo superiore a 1.000 euro, in luogo dei vigenti 100.000 euro. Introduce una nuova definizione delle fondazioni o associazioni politiche equiparandole ai partiti ed introduce, altresì, sanzioni pecuniarie dirette nei casi di irregolarità o di violazione di disposizioni normative.

La proposta di legge C. 3733 D'Attorre recante « Modifiche al decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13, nonché al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e altre disposizioni in materia di deposito degli statuti dei partiti e movimenti politici e di condizioni per la partecipazione alle elezioni » si compone di quattro articoli. Stabilisce che gli statuti prevedano che il simbolo del partito o del movimento sia di proprietà collettiva degli iscritti, proponendo altresì, quale elemento di trasparenza, anche modalità atte a escludere casi di conflitto di interesse nonché l'incompatibilità tra cariche di vertice di partito e cariche di Governo, nonché incarichi di alta amministrazione dello Stato, che è prevista quale requisito indispensabile ai fini dell'accesso ai benefìci di cui agli articoli 11, 12 e 16 del decreto-legge n. 149 del 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 13 del 2014.

La proposta di legge C. 3740 Vargiu recante « Modifiche al decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13, in materia di personalità giuridica e statuto dei partiti politici, e deleghe al Governo per la disciplina dello svolgimento delle elezioni primarie e per la redazione di un testo unico delle disposizioni riguardanti i partiti politici » si compone di nove articoli. Apporta modifiche al decreto-legge n. 149 del 2013, nel senso di prevedere la facoltà per i partiti politici di acquisire la personalità giuridica al fine di avvalersi dei benefìci previsti dal medesimo decreto mediante il deposito di un atto costitutivo e di uno statuto. Prevede altresì che le elezioni primarie siano strumento di selezione delle candidature per le elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia, della Camera dei deputati, per le cariche di sindaco e di presidente di regione e di provincia autonoma e di designazione del capo del partito politico o della coalizione dei partiti alle elezioni politiche e, facoltativamente, per i candidati ai consigli delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano e ai consigli comunali e in tale senso le disciplina. Modifica la disciplina della contribuzione volontaria ai partiti politici.

Le proposte di legge C. 2839 Marco Meloni, C. 3006 Formisano, C. 3172 Palese e C. 3663 Roccella intervengono tutte in materia di disciplina delle elezioni primarie.

In particolare: la proposta di legge C. 2839 Marco Meloni recante « Disciplina delle elezioni primarie per la selezione dei candidati alle elezioni politiche, regionali e comunali » si compone di sette articoli e prevede, tra l'altro, che la disciplina contenuta nella legge si applichi alla selezione dei candidati a cariche monocratiche quali sindaco e presidente della regione, a determinate proposte di candidatura. Definisce le elezioni primarie « pubbliche e statali », stabilendo di conseguenza che i giudizi sulla validità delle medesime siano affidati alla competenza esclusiva e inappellabile del Consiglio di Stato. Fanno eccezione le elezioni primarie relative alla selezione dei candidati alle elezioni politiche, affidata alle Camere ai sensi dell'articolo 66 della Costituzione. Stabilisce che le elezioni primarie sono indette con lo stesso provvedimento di indizione delle elezioni alle quali esse sono riferite. Definisce le condizioni per l'esercizio dell'elettorato attivo e passivo. Prevede poi che alle elezioni primarie si applichino le

norme di legge limitative dell'esercizio dell'elettorato attivo e passivo previste per le corrispondenti consultazioni elettorali. Disciplina il procedimento elettorale e la modalità di selezione dei vincitori.

La proposta di legge C. 3006 Formisano recante « Introduzione delle elezioni primarie per la scelta dei candidati a cariche pubbliche elettive » si compone di otto articoli. Specifica le caratteristiche che devono avere i partiti o movimenti politici nel momento in cui indicono le elezioni primarie al fine di evitare anche l'abuso di questo metodo. Stabilisce la non obbligatorietà per i partiti di avvalersi del metodo delle elezioni primarie per scegliere i propri candidati. Stabilisce i diritti e i vincoli per la candidatura alle elezioni primarie per il singolo cittadino e determina gli ambiti di competenza, in caso di controversie, che devono fare riferimento alle norme stabilite per le elezioni corrispondenti. Detta le norme per la registrazione dei cittadini nelle liste per le elezioni primarie dei partiti o movimenti politici. Definisce la tempistica con cui indire le elezioni primarie, che devono essere svolte almeno sessanta giorni prima della scadenza dei termini per la presentazione delle candidature per le elezioni alle quali fanno riferimento.

La proposta di legge C. 3172 Palese recante « Disciplina delle elezioni primarie per la selezione dei candidati alle elezioni politiche, regionali e comunali » si compone di nove articoli. Oltre a fissare i tempi entro i quali è possibile indire le elezioni primarie, prevede l'istituzione del registro degli elettori delle elezioni primarie e stabilisce che un cittadino non può risultare iscritto al registro di più di un partito o movimento politico o loro coalizione. Definisce le condizioni per l'esercizio dell'elettorato attivo e passivo. Prevede limitazioni all'esercizio dell'elettorato attivo e passivo. La disciplina dei relativi tempi e modi per la presentazione delle candidature è stabilita con regolamento adottato dal Ministro dell'interno. Stabilisce che il giudizio sulla validità delle elezioni primarie sia affidato alla competenza esclusiva e inappellabile del Consiglio di Stato, con l'eccezione dei candidati alle elezioni politiche, e prevede la facoltà di denuncia di irregolarità da parte di tutti gli elettori. Reca disposizioni in materia di propaganda politica e di spese elettorali.

La proposta di legge C. 3663 Roccella recante « Disposizioni in materia di elezioni primarie e disciplina dei partiti politici in attuazione dell'articolo 49 della Costituzione » si compone di diciassette articoli. Disciplina le elezioni primarie, elevandole a strumento esplicitamente previsto dall'ordinamento, ancorché facoltativo. Riguarda la designazione dei candidati alle cariche monocratiche e anche la designazione delle persone indicate come « capo della forza politica » che concorrono all'elezione della Camera dei deputati. Il diritto di elettorato attivo spetta agli iscritti al partito politico promotore delle primarie, residenti nel territorio interessato dalla competizione elettorale, nonché ai sostenitori del partito stesso che abbiano provveduto a iscriversi in un apposito registro. Vieta di partecipare a elezioni primarie organizzate da due o più partiti o coalizioni in occasione della medesima scadenza elettorale. Propone tra l'altro di prevedere forme di trasparenza e pubblicità in ordine alle modalità con le quali i partiti politici intendono selezionare le candidature per le elezioni politiche, pena la perdita dei benefici fiscali previsti dalla normativa vigente. Integra le prescrizioni relative al contenuto minimo degli statuti.

Andrea MAZZIOTTI DI CELSO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 16.15.

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

Mercoledì 20 aprile 2016. — Presidenza del presidente Alessandro NACCARATO.

La seduta comincia alle 16.15.

Principi per la tutela, il governo e la gestione pubblica delle acque.
Emendamenti C. 2212-A Mariani.
(Parere all'Assemblea).

(Esame e conclusione – Parere).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Marilena FABBRI (PD), *relatrice*, rileva che gli emendamenti contenuti nel fascicolo n. 3 non presentano profili critici per quanto attiene al rispetto del riparto di competenze legislative di cui all'articolo 117 della Costituzione e propone pertanto di esprimere su di essi il parere di nulla osta.

Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere della relatrice.

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2015.
Emendamenti C. 3540-A Governo.
(Parere all'Assemblea).

(Esame e conclusione – Parere).

Il Comitato inizia l'esame degli emendamenti.

Alessandro NACCARATO, *presidente*, in sostituzione del relatore, impossibilitato a prendere parte alla seduta, rileva che l'emendamento 14-*sexies*.100 della Commissione e gli emendamenti contenuti nel fascicolo n. 2 non presentano profili critici per quanto attiene al rispetto del riparto di competenze legislative di cui all'articolo 117 della Costituzione e propone pertanto di esprimere su di essi il parere di nulla osta.

Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del presidente.

Delega al Governo per la riforma organica della magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace.
C. 3672 Governo, approvato dal Senato, ed abb.
(Parere alla II Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Alessandro NACCARATO, *presidente e relatore*, fa presente che il disegno di legge di delega, approvato dal Senato il 10 marzo 2016, riforma la disciplina della magistratura onoraria. La riforma riguarda le principali figure di magistrato onorario ovvero i giudici di pace, i giudici onorari di tribunale e i vice procuratori onorari. I principali profili di novità del disegno di legge delega appaiono i seguenti: l'introduzione di uno statuto unico della magistratura onoraria in ordine alle modalità di accesso, alla formazione e al tirocinio, alla durata e decadenza dell'incarico, alla revoca e alla dispensa dal servizio, alle incompatibilità, ai trasferimenti, alla responsabilità disciplinare, alla disciplina delle indennità; la riorganizzazione dell'ufficio del giudice di pace, posto sotto il coordinamento del presidente del tribunale; l'unificazione della magistratura giudicante onoraria mediante il superamento della distinzione tra giudice di pace e GOT e l'istituzione del giudice onorario di pace (GOP); l'istituzione di una specifica struttura organizzativa dei VPO presso le Procure; la rideterminazione del ruolo e delle competenze dei magistrati onorari.

Il provvedimento consta di 9 articoli.

I principi e criteri direttivi indicati dai commi 1 e 2 dell'articolo 2 riguardano i contenuti della delega volti a prevedere un'unica figura di giudice onorario, inserito in un solo ufficio giudiziario (articolo 1, lettera *a*)) nonché la figura del magistrato requirente onorario, inserito nell'ufficio della procura della Repubblica (articolo 1, comma 1, lettera *b*)).

I principi e criteri direttivi enunciati dal comma 3 dell'articolo 2 riguardano l'esigenza di disciplinare i requisiti e le

modalità di accesso alla magistratura onoraria, il procedimento di nomina ed il tirocinio (articolo 1, comma 1, lettera *c*)).

L'articolo 1, comma 1, del disegno di legge delega il Governo ad operare la ricognizione e il riordino della disciplina relativa alle incompatibilità all'esercizio delle funzioni di magistrato onorario (lettera *d*)). Il Governo dovrà attuare la delega rispettando cinque principi e criteri direttivi, dettati dall'articolo 2, comma 4. In particolare, la lettera a) individua alcune categorie di soggetti che non possono svolgere le funzioni di magistrato onorario. Rispetto alla normativa vigente, la riforma introduce un'incompatibilità per quanti abbiano ricoperto incarichi nei sindacati maggiormente rappresentativi. Le lettere *b*) e c) dettano disposizioni particolari per i magistrati onorari che svolgano la professione forense. La lettera *d*) riguarda l'incompatibilità familiare e delega il Governo a vietare che magistrati onorari legati tra loro da rapporti di coniugio, convivenza, parentela (entro il secondo grado) o affinità (entro il primo grado) possano essere nominati presso lo stesso ufficio giudiziario. Infine, la lettera e) esclude che il magistrato onorario possa assumere o mantenere incarichi affidati dall'autorità giudiziaria nell'ambito del circondario nel quale svolge le funzioni onorarie.

L'articolo 1, comma 1, lettera *d*), pone al Governo l'obiettivo di disciplinare le modalità di impiego dei magistrati onorari all'interno del tribunale e della procura della Repubblica. I principi e criteri direttivi per l'esercizio della delega sono dettati dall'articolo 2, comma 5, per quanto riguarda i giudici onorari di pace, e dall'articolo 2, comma 6, per quanto riguarda i vice procuratori onorari. Il comma 5 dell'articolo 2 descrive quelle che dovranno essere le modalità di impiego dei giudici onorari di pace nei tribunali, riprendendo a grandi linee la disciplina oggi vigente ed aggiungendo – seppur con ampie cautele – la possibilità di inserire i giudici onorari anche nei collegi giudicanti civili e penali. Il Governo dovrà esercitare la delega relativa all'impiego nei tribunali dei giudici onorari nel rispetto di 3 principi e criteri direttivi: attribuire al Presidente del tribunale il compito di inserire i giudici onorari nell'ufficio per il processo; disciplinare la possibile applicazione dei giudici onorari nel collegio; pur escludendo l'applicazione del magistrato onorario quale componente delle sezioni specializzate, il disegno di legge consente infatti ai presidenti di tribunale di applicare i giudici onorari di pace, che abbiano già svolto 2 anni di incarico, quali componenti dei collegi giudicanti civili e penali; disciplinare la possibile applicazione dei giudici onorari per la trattazione di procedimenti civili e penali di competenza del tribunale ordinario.

Il comma 7 dell'articolo 2 prevede i principi e criteri direttivi riferiti alla esigenza di disciplinare il procedimento di conferma del magistrato onorario e la durata massima dell'incarico (articolo 1, comma 1, lettera *f*)). Tali principi e criteri riguardano tutti i magistrati onorari. Motivi ostativi della conferma sono individuati nell'aver riportato la sanzione disciplinare della sospensione dall'incarico o nell'essere stato condannato a più di una sanzione (ovviamente diversa dalla citata sospensione).

Il comma 8 dell'articolo 2 detta principi e criteri di delega per regolamentare il procedimento di trasferimento ad altro ufficio (articolo 1, lettera *g*)). Con tali disposizioni, che riguardano l'intera magistratura onoraria, viene demandato al legislatore delegato il compito di regolare il trasferimento a domanda del magistrato onorario, procedura attualmente possibile in riferimento al solo giudice di pace.

Il comma 9 dell'articolo 2 concerne i criteri di delega volti alla individuazione dei doveri e dei casi di astensione del magistrato onorario (articolo 1, lettera *h*)). L'articolo 2, comma 10, indica i principi e i criteri direttivi di delega volti a regolamentare i casi di decadenza dall'incarico, revoca e dispensa dal servizio (articolo 1, lettera *i*)). In relazione alla decadenza e dispensa si prevede l'applicazione all'intera magistratura onoraria della disciplina prevista per i giudici di pace (articolo 9

della legge n. 374 del 1991). Il comma 11 dell'articolo 2 indica i principi e criteri direttivi di delega per regolamentare la responsabilità disciplinare e quindi individuare le fattispecie di illecito disciplinare, le relative sanzioni e la procedura per la loro applicazione.

La previsione e regolamentazione del potere del presidente del tribunale di coordinare i giudici onorari di pace (articolo 1, comma 1, lettera *m*)) costituisce uno dei profili di maggior rilievo del disegno di legge. Infatti, la disciplina vigente individua l'ufficio del giudice di pace come autonoma struttura sia dal punto di vista funzionale che organizzativo, diretta dal giudice di pace coordinatore (il più anziano per le funzioni giudiziarie esercitate o, in mancanza, il più anziano avuto riguardo alla data di assunzione dell'incarico o, a parità di date, il più anziano di età). I principi e criteri direttivi inerenti a tale contenuto della delega prevedono anzitutto l'attribuzione al presidente del tribunale, in sede di coordinamento dell'ufficio del giudice di pace, di provvedere alla gestione complessiva del personale sia di magistratura (gli attuali GOT e giudici di pace) che amministrativo. In tale ambito, il presidente provvederà alla predisposizione delle tabelle di organizzazione dell'ufficio onorario, che proporrà al presidente della Corte d'appello. L'assegnazione degli affari ai giudici onorari di pace dovrà avvenire sulla base dei criteri stabiliti dal presidente del tribunale in sede tabellare e mediante il ricorso a procedure automatiche. In considerazione della gravosità dei nuovi compiti, è previsto che il presidente del tribunale possa avvalersi dell'ausilio di giudici professionali.

Ai sensi dell'articolo 5 del disegno di legge, le citate prerogative del presidente del tribunale sul coordinamento e la complessiva gestione dell'ufficio del giudice di pace sono di immediata precettività. La disposizione permette, quindi, l'esercizio degli indicati poteri di coordinamento già all'entrata in vigore della legge delega in esame. L'articolo 1, comma 1, lettera *n*), individua come specifico obiettivo della delega quello di prevedere i criteri di liquidazione dell'indennità. Si prevede, anzitutto, una doppia componente dell'indennità per tutti i magistrati onorari, costituita da una parte fissa e una parte variabile. Tale articolazione dell'indennità è attualmente prevista per i soli giudici di pace, retribuiti – oltre che con una base fissa – con una parte variabile che tiene conto delle udienze tenute e dei provvedimenti definitivi emessi, senza alcuna tutela previdenziale ed assistenziale. Altro obiettivo della delega è quello di operare la ricognizione e il riordino della disciplina in materia di formazione professionale (articolo 1, comma 1, lettera *o*)). A tale scopo, i criteri di delega (comma 14) prevedono una formazione permanente decentrata, valida per l'intera magistratura onoraria, con la partecipazione dei magistrati onorari a corsi dedicati di cadenza almeno semestrale, organizzati sulla base dei programmi indicati dalla Scuola superiore della magistratura. La formazione acquisita è valutata anche ai fini dell'adempimenti degli obblighi formativi e di aggiornamento previsti dalla disciplina di settore dell'attività lavorativa eventualmente svolta dal magistrato onorario.

Come l'articolo 5 per i poteri di coordinamento del presidente del tribunale, così l'articolo 7 del disegno di legge contiene disposizioni immediatamente precettive – nelle more dell'attuazione della riforma – sulla formazione permanente decentrata e sulla partecipazione degli attuali magistrati onorari, giudicanti (giudici di pace e GOT) e requirenti (VPO) alle citate riunioni trimestrali organizzate, rispettivamente, dal presidente del tribunale e dal procuratore della Repubblica.

Il comma 15 dell'articolo 2 detta principi e criteri di delega per ampliare, nel settore penale, la competenza dell'ufficio del giudice di pace, nonché ampliare, nel settore civile, la competenza del medesimo ufficio, per materia e per valore, ed estendere, per le cause il cui valore non ecceda euro 2.500, i casi di decisione secondo equità. Per quanto riguarda la permanenza in carica dei magistrati onorari (tutti, cioè giudici di pace, GOT e VPO) in servizio alla data di entrata in vigore del

decreto legislativo ovvero dell'ultimo dei decreti legislativi emanati in attuazione della delega si prevede, tra l'altro, la possibilità di essere confermati per quattro ulteriori mandati di quattro anni.

Ulteriori principi e criteri direttivi di delega riguardano le funzioni che, alla data di entrata in vigore del decreto legislativo ovvero dell'ultimo dei decreti legislativi emanati in attuazione della delega, possono svolgere i magistrati onorari giudicanti in servizio. I criteri previsti dalla legislazione vigente alla data di entrata in vigore del decreto o dell'ultimo dei decreti legislativi per la liquidazione delle indennità spettanti ai giudici di pace e ai GOT dovranno essere ancora applicati fino alla scadenza del quadriennio. Un autonomo criterio di delega stabilisce che, per i primi quattro anni dall'entrata in vigore del decreto legislativo o dell'ultimo dei decreti legislativi di attuazione, per la liquidazione delle indennità spettanti ai VPO, continuino ad applicarsi i criteri di liquidazione vigenti al momento della indicata data di entrata in vigore. Ulteriori criteri direttivi stabiliscono: che i procedimenti disciplinari pendenti alla data di entrata in vigore del decreto o dell'ultimo dei decreti legislativi siano regolati dalle disposizioni vigenti a tale data.

L'articolo 6 detta una disciplina destinata a trovare applicazione per un periodo di due anni, successivi all'entrata in vigore della riforma in esame. La disposizione permette di applicare giudici di pace in servizio presso un determinato ufficio presso altri uffici del giudice di pace del medesimo distretto di corte d'appello, anche se privi di scoperture di organico.

L'articolo 8 prevede che la riforma della magistratura onoraria prevista dalla disegno di legge delega in esame sia applicata in Trentino-Alto Adige/Süd Tirol e in Valle d'Aosta/Vallèe d'Aoste compatibilmente con le norme statutarie e la relativa disciplina di attuazione. Ulteriori norme di coordinamento della riforma che tengano conto della peculiarità degli ordinamenti regionali potranno essere adottate da nuove norme di attuazione degli statuti speciali delle due regioni.

Si prevede, infine, che nell'attribuzione delle competenze civili al nuovo giudice onorario (articolo 1, comma 1, lettera *p*)) debba tenersi conto della particolarità dell'istituto tavolare, attribuendo al giudice di pace i procedimenti tavolari ricevuti dal notaio e di minore complessità.

L'articolo 3 detta norme sul procedimento per l'esercizio della delega. L'ultimo articolo del disegno di legge stabilisce l'invarianza finanziaria dell'intero provvedimento di riforma della magistratura onoraria, cui si deve provvedere con le risorse previste a legislazione vigente.

Quanto al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, il disegno di legge costituisce esercizio della competenza legislativa esclusiva statale in materia di « giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale » di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera *l*) della Costituzione. Quanto al rispetto degli altri princìpi costituzionali, con riguardo alla disciplina dell'impiego dei magistrati onorari nei tribunali e nelle procure della Repubblica (articolo 1, lettera *e*), e articolo 2, commi 5 e 6) è prevista la possibile applicazione dei giudici onorari nel collegio. L'inserimento del giudice onorario nel collegio, per quanto avente carattere eccezionale, va considerato alla luce dell'articolo 106 della Costituzione che, al secondo comma, consente che la legge sull'ordinamento giudiziario possa prevedere la nomina, anche elettiva, di magistrati onorari « per tutte le funzioni attribuite a giudici singoli ». Sul punto, con la sentenza n. 99 del 1964, la Corte costituzionale ha affermato che « i provvedimenti, i quali, per ragioni contingenti, facciano luogo alla temporanea destinazione di un magistrato ad una sede oppure ad una funzione diversa da quelle alle quali egli sia assegnato, non incidono sullo « stato » dei magistrati (sentenza n. 156 del 1963) » e che non si ha violazione dell'articolo 106 della Costituzione quando per « esigenze eccezionali dell'amministrazione della giustizia, che si verificano soprattutto nei piccoli Tribunali, nei quali non è possibile talvolta comporre il collegio giudicante per mancanza di un giudice », il giudice ono-

rario (nella specie il vice pretore onorario) viene chiamato a far parte del collegio. Tale principio, ovvero della possibile deroga in casi eccezionali, è stato ribadito anche dalla più recente sentenza n. 103 del 1998. Sul possibile utilizzo dei GOT nei collegi si è pronunciata più recentemente la Corte di cassazione (sentenza n. 9323 del 2005) escludendo l'incapacità del giudice onorario che abbia partecipato ad una deliberazione collegiale del tribunale. Formula, quindi, una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 8*).

Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del presidente.

Disciplina delle professioni di educatore professionale socio-pedagogico, educatore professionale socio-sanitario e di pedagogista.
Testo unificato C. 2656 Iori e abb.
(Parere alla VII Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Marilena FABBRI (PD), *relatrice*, fa presente che il testo unificato in esame, formato da 16 articoli, disciplina l'esercizio delle professioni di educatore sociopedagogico e di pedagogista, nonché, per alcuni aspetti, la professione di educatore professionale socio-sanitario, nuova denominazione dell'attuale educatore professionale. A tal fine, stabilisce, in particolare, che l'esercizio delle rispettive attività è consentito solo a chi è in possesso delle relative qualifiche, attribuite all'esito del percorso di studi universitario specificamente indicato, abilitante per le sole figure di pedagogista e di educatore professionale socio-sanitario.

Passando al contenuto specifico del testo, l'articolo 1 individua le professioni sulle quali il medesimo testo unificato interviene. In particolare, esplicita che per l'educatore professionale socio-sanitario continua ad applicarsi, per quanto non espressamente ora previsto, il decreto del Ministro della sanità n. 520 del 1998. Evidenzia, inoltre, che si intende valorizzare le professioni di educatore sociopedagogico e di pedagogista, garantendone il riconoscimento, la trasparenza e la spendibilità, nel quadro degli indirizzi forniti dall'Unione europea in materia di educazione formale, non formale e informale.

L'articolo 2 definisce le professioni di educatore professionale socio-pedagogico e di pedagogista – entrambe caratterizzate da autonomia scientifica e responsabilità deontologica –, in particolare specificando che il pedagogista è un professionista di livello apicale. Entrambe le figure professionali operano nel campo dell'educazione formale e di quella non formale, in regime di lavoro autonomo, subordinato o, ove possibile, mediante forme di collaborazione, svolgendo interventi in vari contesti educativi e formativi, su individui e gruppi di ogni età, nonché attività didattica, di ricerca e di sperimentazione. In particolare, in base al combinato disposto del comma 4, e degli articoli 7 e 11, l'esercizio della professione è consentito solo a chi possiede le qualifiche di educatore professionale sociopedagogico e di pedagogista, attribuite all'esito del percorso di studi universitario specificamente indicato che, per il pedagogista, come già detto, è abilitante. Lo stesso principio si applica, anche per l'esercizio della professione di educatore professionale socio-sanitario, subordinato al conseguimento dello specifico titolo di studio abilitante.

L'articolo 3 individua gli ambiti dell'attività professionale. In particolare, specifica che: l'educatore professionale sociopedagogico e il pedagogista operano nei servizi e presidi socioeducativi e socioassistenziali, nonché nei servizi socio-sanitari, con riferimento agli aspetti socioeducativi; l'educatore professionale socio-sanitario opera nei servizi e presidi sanitari, nonché nei servizi e presidi socio-sanitari (e non anche, come invece attualmente prevede il citato decreto ministeriale n. 520 del 1998, nelle strutture socio-educative). Indica poi i seguenti ambiti prioritari di intervento dell'educatore

professionale socio-pedagogico e del pedagogista: educativo e formativo; scolastico; socio-sanitario e della salute, con riguardo agli aspetti socio-educativi; socio-assistenziale; della genitorialità e della famiglia; ambientale; culturale; sportivo e motorio; giudiziario; dell'integrazione e della cooperazione internazionale.

L'articolo 4 elenca le diverse tipologie di servizi nei quali l'educatore professionale socio-pedagogico e il pedagogista, in particolare, operano, specificando che possono essere pubblici o privati. Si tratta, fra l'altro, di: servizi educativi per lo sviluppo della persona e della comunità territoriale; servizi educativi da 0 a 3 anni; servizi extrascolastici per l'infanzia, nonché per l'inclusione e la prevenzione del disagio e della dispersione scolastica; servizi educativi nelle scuole; servizi per la genitorialità e la famiglia; servizi educativi per le pari opportunità; servizi di consulenza, in particolare in ambito familiare; servizi educativi di promozione del benessere e della salute; servizi educativi, ludici, artistico-espressivi e del tempo libero per soggetti di ogni età; servizi per anziani; servizi di educazione formale e non formale per adulti; servizi per l'integrazione degli immigrati e dei rifugiati e per la formazione interculturale; servizi di educazione ambientale e sui beni culturali; servizi educativi nel campo dell'informazione e della comunicazione; servizi educativi nei contesti lavorativi e nei servizi di formazione, collocamento, consulenza; servizi per la rieducazione e la risocializzazione di soggetti detenuti e servizi di assistenza ai minori coinvolti nel circuito giudiziario e penitenziario; servizi per l'aggiornamento e la formazione iniziale di educatori e di pedagogisti.

Gli articoli 6 e 10 – declinando quanto già stabilito agli articoli 2, 3 e 4 – precisano le attività professionali e le competenze, rispettivamente, dell'educatore professionale socio-pedagogico e del pedagogista. In particolare, all'educatore professionale socio-pedagogico spetta, tra l'altro, programmare, progettare, attuare, gestire e valutare le azioni educative e formative dei servizi pubblici e privati di educazione e formazione, nonché concorrere alla progettazione dei suddetti servizi e di azioni educative rivolte ai singoli soggetti. Il pedagogista si occupa – oltre che di azioni pedagogiche rivolte a singoli soggetti –, di progettare, programmare, organizzare e coordinare i servizi pubblici o privati di educazione e formazione, nonché di monitorarli e valutarli. I due articoli elencano, inoltre, le specifiche attività attribuite alle due professioni.

Gli articoli 7 e 11 – cui si è già accennato – disciplinano la formazione universitaria necessaria, disponendo che: la qualifica di educatore professionale socio-pedagogico è attribuita a chi consegue un diploma di laurea nella classe di laurea L-19, Scienze dell'educazione e della formazione; la qualifica di educatore professionale socio-sanitario è attribuita a chi consegue un diploma di laurea abilitante nella classe di laurea L/SNT/2, Professioni sanitarie della riabilitazione. Si dispone che le università favoriscono l'attivazione di corsi di laurea interdipartimentali o interfacoltà fra strutture afferenti all'area medica e strutture afferenti all'area delle scienze dell'educazione e della formazione, per il conseguimento di un diploma di laurea nella classe L-19 o nella classe L/SNT/2 e favoriscono il riconoscimento del maggior numero di crediti allo studente che, possedendo già uno dei due titoli, intenda conseguire l'altro. La qualifica di pedagogista è attribuita a chi consegue un diploma di laurea magistrale abilitante nelle classi di laurea magistrale: LM-50, Programmazione e gestione dei servizi educativi; LM-57, Scienze dell'educazione degli adulti e della formazione continua; LM-85, Scienze pedagogiche; LM-93, Teorie e metodologie dell'e-learning e della media education. Entrambi gli articoli specificano, inoltre, che la formazione universitaria del pedagogista e dell'educatore professionale socio-pedagogico deve essere funzionale al raggiungimento delle conoscenze, abilità e competenze necessarie per lo svolgimento delle attività professionali indicate, rispettivamente, negli articoli 6 e 10. La medesima qualifica di pedagogista è attribuita a professori

universitari, anche fuori ruolo e in quiescenza, e a dottori di ricerca in pedagogia, anche se in possesso di titoli di studio diversi da quelli indicati, che abbiano insegnato discipline pedagogiche per almeno 3 anni accademici, anche non consecutivi, nelle università italiane o in strutture di particolare rilevanza scientifica anche sul piano internazionale, nonché ai ricercatori universitari a tempo indeterminato in discipline pedagogiche, anche se in possesso di titoli di studio diversi da quelli indicati.

In materia di formazione universitaria, interviene anche l'articolo 13 che dispone che entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge i Ministri competenti apportano le necessarie modifiche al decreto del Ministro dell'Università e della ricerca del 16 marzo 2007 e al decreto interministeriale 19 febbraio 2009.

Gli articoli 5 e 9 riconoscono all'educatore professionale socio-pedagogico e al pedagogista le conoscenze, competenze e abilità proprie, rispettivamente, delle aree di professionalità del 6° e 7° livello del Quadro europeo delle qualifiche.

L'articolo 14 dispone che le professioni di educatore professionale socio-pedagogico e di pedagogista rientrano fra le professioni non organizzate in ordini o collegi, di cui alla legge n. 4 del 2013. Dispone, altresì, che le stesse professioni di educatore professionale socio-pedagogico e di pedagogista sono inserite negli elenchi e nelle banche dati dei soggetti deputati alla classificazione e alla declaratoria delle professioni, nonché nel repertorio nazionale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali. Al fine indicato, sono attivati specifici codici professionali ed è unificata la classificazione delle professioni di CNEL, ISFOL, ISTAT, Ministeri, regioni e altri organismi autorizzati. A tale classificazione devono attenersi anche gli organismi di accreditamento e certificazione della qualità, le associazioni professionali e i singoli professionisti.

L'articolo 15 reca norme finali e transitorie. In particolare, dispone che la qualifica di educatore professionale socio-pedagogico è attribuita direttamente a chi, alla data di entrata in vigore della legge, è in possesso di un diploma o di un attestato che, entro 90 giorni dalla medesima data, è riconosciuto equipollente a un diploma di laurea della classe L-19. A tal fine, prevede l'emanazione di un decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali. È, altresì, attribuita direttamente a coloro che, alla data di entrata in vigore della legge, sono assunti con contratto a tempo indeterminato negli ambiti professionali indicati nel testo, che abbiano almeno 50 anni di età o 25 anni di servizio. Prevede, infine, che, in via transitoria – evidentemente in casi diversi da quelli sopra indicati – la medesima qualifica è acquisita, previo superamento di un corso intensivo di formazione di almeno un anno, da svolgersi presso le università, anche tramite la formazione a distanza, da chi sia inquadrato nei ruoli delle pubbliche amministrazioni, con il profilo di educatore, a seguito di un pubblico concorso, ovvero da chi abbia svolto l'attività di educatore per almeno 3 anni, anche non continuativi. Per questa seconda fattispecie dispone che l'attività svolta è dimostrata con dichiarazione del datore di lavoro, ovvero con autocertificazione. Le modalità di accesso e di svolgimento del corso e della prova scritta finale devono essere definite con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da emanare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge.

L'articolo 16 reca la clausola di invarianza finanziaria.

Per quanto riguarda il rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, la disciplina delle professioni rientra, ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione nell'ambito della competenza legislativa concorrente. Conseguentemente, spetta alla legislazione dello Stato determinare i principi fondamentali, in conformità con i quali le regioni possono esercitare la propria po-

testà legislativa. Secondo la consolidata giurisprudenza costituzionale, peraltro, l'individuazione delle figure professionali, con i relativi profili, titoli abilitanti ed ordinamenti didattici, è riservata, per il suo carattere necessariamente unitario, allo Stato, rientrando nella competenza delle Regioni unicamente la disciplina di quegli aspetti che presentano uno specifico collegamento con la realtà regionale. Formula, quindi, una proposta di parere favorevole con osservazione (*vedi allegato 9*).

Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere della relatrice.

Modifiche al codice della navigazione in materia di responsabilità dei piloti dei porti e disposizioni in materia di servizi tecnico-nautici.
Nuovo testo C. 2721 Tullo.
(Parere alla IX Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Emanuele COZZOLINO (M5S), *relatore*, fa presente che la proposta di legge n. 2721, modifiche al codice della navigazione in materia di responsabilità dei piloti nei porti, riforma la materia della responsabilità civile dei piloti marittimi, regolata attualmente dal codice della navigazione e dal regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione (decreto del Presidente della Repubblica 1952, n. 328) e contiene altresì disposizioni in materia di servizi tecnico-nautici (rubrica modificata in sede di esame in Commissione). In alcuni porti, per determinate tipologie di navi o in determinate condizioni, il comandante di una nave deve o può farsi assistere nelle manovre da personale specializzato, ossia da un pilota. Nei luoghi in cui il pilotaggio è obbligatorio il pilota non può cessare dalla sua opera fino all'ormeggio della nave nel luogo assegnato ovvero fino all'uscita della nave dall'area nella quale il pilotaggio è obbligatorio. Tale area è determinata o, in via generale, nelle aree in cui il pilotaggio è obbligatorio, con decreto del Presidente della Repubblica, ovvero, nelle aree nelle quali il servizio di pilotaggio è facoltativo, per particolari esigenze, con un decreto del direttore marittimo che rende altresì obbligatorio il pilotaggio per quelle aree (articolo 92 comma 2 e articolo 87).

La disciplina generale prevede comunque l'obbligo per il pilota di prestare la sua opera fino a quando ne sia richiesto dal comandante della nave anche in caso di aree nelle quali il pilotaggio è facoltativo (articolo 92, comma 3).

Il sistema di responsabilità civile attualmente in essere prevede che il pilota risponda esclusivamente per i danni cagionati alla nave (articolo 93) a condizione che venga provato (con onere della prova a carico del danneggiato, articolo 133) che il danno dipenda da inesattezza delle informazioni o delle indicazioni rese dal pilota stesso per la determinazione della rotta. Accanto alla responsabilità del pilota, è prevista la responsabilità solidale della corporazione dei piloti per il danno cagionato dal pilota medesimo « nei limiti della cauzione prestata » (articolo 94). L'importo della cauzione da prestare da parte della corporazione dei piloti, a garanzia di eventuali responsabilità, è definita sulla base dei regolamenti locali (articolo 89). Dalla relazione si desume che le cauzioni di norma prestate non sono idonee a garantire un'adeguata copertura dei danni, in quanto gli importi, a livello locale, sono determinati in termini quantitativamente insufficienti.

La proposta di legge in esame che nella sua formulazione originaria constava di due articoli è stata integrata nel corso dell'esame in Commissione con l'introduzione di un ulteriore articolo 2-*bis*.

L'articolo 1 consta di tre commi. Il comma 1 abroga l'articolo 89 del codice della navigazione, che disciplina l'istituto della cauzione prestata dalla corporazione dei piloti. Il comma 2 novella il testo dell'articolo 93 del codice stabilendo che: il pilota risponda dei danni cagionati alla nave, a persone o a cose; il presupposto della responsabilità è rappresentato, come

nel regime attuale, dalla inesattezza delle informazioni o delle indicazioni rese dal pilota stesso per la determinazione della rotta; il limite della responsabilità del pilota per ciascun evento ed indipendentemente dal numero dei soggetti danneggiati e dalla tipologia del sinistro è di 1.000.000 di euro, salvo il caso in cui sia accertato il dolo o la colpa grave del pilota. In tale circostanza non si applica alcun limite di responsabilità. Rispetto al regime pregresso si verifica pertanto un'estensione della responsabilità del pilota per i danni prodotti a persone e cose (oltre a quelli previsti alla nave), si conferma l'onere della prova in capo al danneggiato riguardo al presupposto della responsabilità medesima e si stabilisce un limite di responsabilità pari ad un milione di euro per la responsabilità del pilota, fatti salvi i casi di colpa grave e dolo. Il comma 3 completa la riforma introducendo, al posto del sistema della corresponsabilità solidale della corporazione dei piloti, una copertura assicurativa obbligatoria in capo ai singoli piloti. A tale scopo è novellato l'articolo 94 prevedendo: la stipula di un contratto di assicurazione, con un massimale pari al limite fissato per la responsabilità civile del pilota (ossia 1 milione di euro) a copertura dei danni cagionati nell'esercizio dell'attività di pilotaggio; l'obbligo di deposito di una copia del contratto stipulato presso la corporazione dei piloti presso la quale l'interessato presta servizio; la possibilità, nell'ambito dei poteri di vigilanza dell'autorità marittima, di accertare la validità e l'idoneità del contratto stipulato; la preclusione dello svolgimento dell'attività di pilotaggio in caso di mancanza, invalidità o insufficienza della copertura assicurativa.

L'articolo 2 fissa dei principi in relazione alle modifiche da disporre ad alcuni articoli del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione (decreto del Presidente della Repubblica 1952, n. 328). In particolare: la lettera *a*) stabilisce la modifica dell'articolo 110 del Regolamento sostituendo il riferimento alla cauzione, che si prevede debba essere prestata sia dai piloti che dagli aspiranti piloti, con quello alla stipula del contratto di assicurazione obbligatorio sopra descritto; la lettera *b*) stabilisce, conseguentemente, la modifica dell'articolo 111 del regolamento, che indica, nella formulazione attuale, la prestazione della cauzione quale condizione di efficacia della nomina dell'aspirante pilota, la quale resta sospesa fino al momento in cui la cauzione non venga versata. Qualora la cauzione non venga prestata entro un mese dall'esito favorevole della prova di idoneità si verifica la decadenza dalla medesima. Il principio contenuto nella disposizione propone di sostituire il riferimento alla cauzione con la stipula del contratto di assicurazione obbligatoria, fermo restando l'esito favorevole della prova di idoneità che l'aspirante pilota deve sostenere, ai sensi dell'articolo 108 del medesimo regolamento, e che consiste in una prova pratica di idoneità alla manovra e di conoscenza del porto, della rada o del canale nel quale l'aspirante pilota deve prestare servizio; la lettera *c*) dispone di sopprimere il riferimento al rimborso della cauzione dalla disposizione che disciplina i diritti del pilota cancellato, per qualsiasi motivo, dal registro dei piloti; la lettera *d*) dispone infine di introdurre le disposizioni necessarie al fine di disciplinare l'adempimento dell'obbligo di assicurazione e le conseguenze amministrative della mancanza, dell'invalidità o dell'insufficienza della prescritta copertura assicurativa.

L'articolo 2-*bis*, introdotto nel corso dell'esame in sede referente, modifica l'articolo 14 della legge n. 84 del 1994 intervenendo sul regime di obbligatorietà dei servizi tecnico nautici. I servizi tecnico-nautici oltre al pilotaggio, sono il servizio di rimorchio, di ormeggio e di battellaggio. La disciplina vigente prevede che per il pilotaggio l'obbligatorietà sia stabilita con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti mentre per gli altri servizi tecnico-nautici l'autorità marittima può renderne obbligatorio l'impiego tenuto conto della localizzazione e delle strutture impiegate. La nuova disciplina che la proposta di cui si tratta si propone di introdurre prevede che la competenza del Mi-

nistero a decretarne l'obbligatorietà si estenda a tutti i servizi tecnico nautici e si prevede che tale obbligatorietà sia definita su proposta dell'autorità marittima d'intesa con l'autorità portuale (ove istituita). Si stabilisce anche che tale regime possa essere modificato temporaneamente, in caso di necessità ed urgenza, dall'autorità marittima d'intesa con l'autorità portuale (ove istituita) per un periodo non superiore a 60 giorni prorogabili una sola volta. Viene comunque fatta salva la validità dei provvedimenti concernenti i regimi di obbligatorietà dei servizi tecnico-nautici vigenti al momento dell'entrata in vigore della proposta di legge.

Quanto al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, la materia trattata rientra nell'ambito dell'articolo 117, comma secondo, lettera *l*), della Costituzione, ordinamento civile e penale, concernendo aspetti relativi alla responsabilità civile e disposizioni contenute nel codice della navigazione. Allo stesso ambito può essere ricondotto anche il contenuto dell'articolo 2-*bis* che disciplina alcuni aspetti concernenti l'obbligatorietà dei servizi tecnico-nautici, disciplinati dal codice della navigazione, e contenuti nella legge n. 84 del 1994.

Formula, quindi, una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 10*).

Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 16.25.

ALLEGATO 1

5-08433 Sisto e Gregorio Fontana: Sull'organico delle Forze di polizia nella provincia di Bergamo.

TESTO INTEGRALE DELLA RISPOSTA

Signor Presidente, onorevoli deputati, con l'interrogazione iscritta all'ordine del giorno gli onorevoli Sisto e Fontana richiamano l'attenzione sulla situazione deficitaria dell'organico delle Forze di polizia in provincia di Bergamo, anche a causa del blocco del *turnover* di questi ultimi anni. Tale carenza riguarderebbe anche il comparto della Polizia ferroviaria e in particolare il presidio presso la stazione ferroviaria di Treviglio.

Gli interroganti, quindi, chiedono quali iniziative si intendano adottare per il potenziamento delle Forze di polizia e i tempi per la loro piena operatività sul territorio.

Come ho avuto già modo di rappresentare in occasione della mia partecipazione al Comitato provinciale dell'ordine e della sicurezza pubblica tenutosi presso la Prefettura di Bergamo il 6 febbraio scorso, a partire da quest'anno, il *turn over* è stato ripristinato nella sua totalità dopo oltre un decennio di blocco parziale legato alle varie manovre di contenimento della spesa pubblica.

Questa misura permetterà nei prossimi mesi, e segnatamente al termine del Giubileo, di procedere al pieno reintegro degli organici degli uffici delle Forze di polizia distribuiti sul territorio nazionale, garantendo un'adeguata risposta al bisogno primario di sicurezza manifestato dai cittadini.

Quanto alla situazione degli organici di polizia a Bergamo, informo che il dispositivo provinciale di sicurezza si compone attualmente di 1.789 unità complessive di personale, ripartite tra 524 appartenenti alla Polizia di Stato, 819 militari dell'Arma dei Carabinieri, 386 unità della Guardia di finanza e 60 appartenenti al Corpo forestale dello Stato.

Con riferimento alla Polizia di Stato, fatte salve due unità destinate alla Questura nel luglio dello scorso anno, non si è potuto procedere all'assegnazione di ulteriore personale, data la prioritaria attenzione che abbiamo doverosamente riservato alle esigenze straordinarie degli Uffici e Comandi coinvolti nella gestione degli eventi del Giubileo della Misericordia.

Eventuali assegnazioni alla Questura di Bergamo potranno essere valutate in occasione delle future immissioni di personale rese possibili anche dal già citato sblocco del *turn over*, compatibilmente con le risorse disponibili e le necessità degli uffici di polizia a livello nazionale.

Aggiungo, per altro verso, che, in occasione dei servizi straordinari di controllo del territorio, le Forze di polizia presenti nella Bergamasca sono integrate con l'impiego di aliquote dei Reparti regionali prevenzione crimine della Polizia di Stato e delle Compagnie di intervento operativo dell'Arma dei carabinieri.

Per quanto riguarda i presidi della Polizia ferroviaria ubicati a Bergamo e a Treviglio, osservo che la forza effettiva del Posto Polfer del capoluogo, pari a 14 unità, risulta in linea con l'organico previsto nel progetto di riordino di questa Specialità, mentre l'organico del Posto Polfer di Treviglio, pari attualmente a 6 unità, passerà – nell'ambito del medesimo progetto di riordino – a 12 unità.

ALLEGATO 2

5-08430 Dieni e altri: Sulle misure per incrementare l'efficienza del Corpo nazionale dei vigili del fuoco in Calabria.

TESTO INTEGRALE DELLA RISPOSTA

Signor Presidente, onorevoli colleghi, con l'interrogazione all'ordine del giorno l'onorevole Dieni, unitamente altri deputati, nell'evidenziare la situazione di disagio in cui verserebbe il Corpo nazionale dei vigili del fuoco sul territorio nazionale a causa della carenza di personale e dell'inefficiente dislocazione delle sedi, chiede di adottare iniziative per una migliore copertura del servizio di soccorso tecnico urgente in alcune zone della Calabria. A tal fine, ipotizza l'assunzione e l'assegnazione di nuovo personale, attingendo anche dalla graduatoria dell'ultimo concorso a 814 posti di vigile del fuoco.

Voglio subito informare che l'Amministrazione dell'interno ha appena avviato un percorso legislativo volto a consentire un ulteriore potenziamento di 400 unità di personale operativo dei vigili del fuoco da attingere alle due graduatorie vigenti fino al 31 dicembre 2016, una delle quali è proprio quella richiamata nell'interrogazione.

Questa iniziativa costituisce un ulteriore tassello della politica di rafforzamento del Corpo nazionale portata avanti da questa Amministrazione.

Solo nel corso di questa legislatura l'organico del Corpo ha registrato un incremento di oltre 2 mila unità di personale, grazie a due provvedimenti legislativi adottati nel biennio 2013-2014.

Un'altra misura significativa è costituita dall'autorizzazione, contenuta nel decreto-legge n. 78 del 2015, all'assunzione straordinaria nei ruoli iniziali del Corpo Nazionale di 250 vigili del fuoco per le esigenze di soccorso pubblico connesse allo svolgimento del Giubileo straordinario, da attingere, in parti uguali, dalle graduatorie della stabilizzazione dei vigili del fuoco volontari e del concorso a 814 posti di vigile del fuoco.

Inoltre, poiché l'ultimo provvedimento di proroga di tali graduatorie scadrà il prossimo 31 dicembre, informo che, a distanza di quasi otto anni dall'ultimo concorso per vigile del fuoco, questa Amministrazione è stata autorizzata, nello scorso mese di dicembre, a bandire una nuova procedura selettiva per l'immissione di 250 giovani in tale qualifica. Questa misura consentirà di incidere, attenuandolo, anche sul fenomeno dell'aumento dell'età media del personale in servizio, che rischia di diventare una seria criticità sia sul piano organizzativo che su quello funzionale.

Faccio presente, inoltre, che l'anno corrente ha portato con sé una novità di estremo rilievo in tema di ripianamento delle vacanze di organico.

Dopo oltre un decennio di blocco parziale legato alle varie manovre di contenimento della spesa pubblica, il *turn over* è stato ripristinato nella sua totalità. In sostanza, mentre, ad esempio, ancora nell'anno 2015 il *turn over* era pari al 55 per cento delle cessazioni dal servizio intervenute nell'anno 2014, per l'anno in corso detta percentuale è tornata al 100 per cento delle cessazioni.

Ritengo utile soffermarmi su un'altra linea direttrice – peraltro richiamata espressamente dagli onorevoli interroganti – che l'Amministrazione sta seguendo per

realizzare l'efficientamento del dispositivo nazionale e locale di soccorso tecnico urgente.

Partendo dalla constatazione che in questa fase congiunturale il potenziamento delle dotazioni organiche è una leva fortemente condizionata dalla limitatezza delle disponibilità finanziarie, si è intrapreso con decisione la strada dell'ottimizzazione delle risorse esistenti e della razionalizzazione del funzionamento delle strutture.

È stato predisposto ed è in corso di attuazione, ad invarianza di spesa, un progetto di riordino delle strutture centrali e territoriali del Corpo nazionale, che ha ridefinito la mappatura delle sedi, riclassificandole in base a indicatori oggettivi riconducibili al rischio territoriale, alla popolazione, all'estensione territoriale, allo sviluppo industriale e commerciale. In tale ambito, si è provveduto a bilanciare nel miglior modo possibile la distribuzione del personale nei vari Comandi provinciali, garantendo le esigenze di sicurezza e tutela di tutti i territori.

Fatta questa premessa di carattere generale, mi soffermo sulle questioni poste dagli onorevoli interroganti con riferimento alla presenza del Corpo nazionale in Calabria.

Il dispositivo regionale di soccorso è articolato, oltre che nelle 5 sedi dei Comandi provinciali, in complessivi 24 distaccamenti permanenti previsti appunto dal progetto di riordino.

I vigili del fuoco sono altresì presenti nelle sedi aeroportuali di Catanzaro, Reggio Calabria e Crotone, nonché nelle sedi portuali di Gioia Tauro e Vibo Valentia, oltreché con i nuclei specialistici dei sommozzatori e delle Telecomunicazioni di Reggio Calabria.

Quanto alla richiesta di attivare i distaccamenti permanenti di San Giovanni in Fiore e Monasterace, rappresento che per tali sedi non è prevista, allo stato, l'assegnazione di personale di ruolo, ancorché il progetto di riordino le consideri strategiche ai fini di una più capillare copertura del territorio. Pertanto, esse potranno essere riclassificate tra i distaccamenti con personale effettivamente presente solo a seguito di un ulteriore potenziamento delle dotazioni organiche del Corpo nazionale.

Tuttavia, sottolineo che nelle more, per comprovate esigenze territoriali, il Comandante provinciale potrà riallocare il personale a sua disposizione anche presso i predetti distaccamenti.

Per quanto attiene all'asserita mancanza di una squadra terrestre dei vigili del fuoco al porto di Gioia Tauro, faccio presente che la squadra portuale ivi presente espleta i servizi di istituto a protezione dell'intera area portuale, comprensiva sia dello specchio acqueo sia delle infrastrutture a terra. Detta squadra è dotata anche di un automezzo antincendio abilitato ad effettuare interventi sulla terraferma.

Quanto alla sede del « *Porto di Crotone* », si precisa che tale struttura era stata a suo tempo sede di distaccamento terrestre alle dipendenze del Comando provinciale di Catanzaro. Attualmente, essa risulta in concessione demaniale ai vigili del fuoco e viene utilizzata semplicemente come rimessaggio di mezzi nautici e rimessa dei mezzi terrestri del Comando di Crotone.

ALLEGATO 3

5-08431 Marco Di Maio e Fiano: Sull'organico della questura di Forlì-Cesena.

TESTO INTEGRALE DELLA RISPOSTA

Signor Presidente, onorevoli deputati, con l'interrogazione all'ordine del giorno gli onorevoli Di Maio e Fiano chiedono al Ministro dell'interno l'adozione di iniziative dirette a fronteggiare la carenza di organico della Questura di Forlì Cesena, anche in ragione del fatto che negli ultimi 10 anni in quella provincia si è registrato un forte incremento dei furti in abitazione.

Rappresento preliminarmente che la recrudescenza dei reati predatori è stata oggetto di approfondita analisi nel corso di varie sedute del Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica e di varie Riunioni tecniche di coordinamento delle Forze di polizia, al fine di individuare ed approntare le misure di contrasto e prevenzione necessarie.

In tale direzione, i responsabili delle Forze di polizia hanno provveduto ad intensificare le attività di controllo del territorio, con reiterati servizi a carattere straordinario, specie nelle fasce orarie più a rischio, grazie anche all'ausilio di aliquote regionali del Reparto prevenzione crimine della Polizia di Stato e della Compagnia di intervento operativo dell'Arma dei carabinieri.

Le misure adottate hanno consentito di far registrare risultati, riferiti al primo trimestre 2016, che fanno intravedere un lieve miglioramento nell'andamento dei furti nel comune capoluogo; risultati comunque da valutare con prudenza, per verificarne l'eventuale e auspicabile consolidamento su un periodo temporale più lungo.

In merito alla questione delle dotazioni organiche, rappresento che il dispositivo della Polizia di Stato presente in provincia si compone di 420 appartenenti ai vari ruoli operativi.

In occasione dell'assegnazione degli agenti di nuova nomina dello scorso novembre, per intuibili ragioni si è data priorità alle esigenze di sicurezza straordinarie connesse allo svolgimento del Giubileo della Misericordia. Pertanto, le nuove leve sono state destinate nella quasi totalità agli Uffici e Comandi di Roma Capitale e degli altri luoghi di culto coinvolti nell'evento.

Eventuali assegnazioni alla Questura di Forlì-Cesena potranno essere valutate in occasione delle prossime immissioni di personale, compatibilmente con le risorse disponibili e le necessità degli uffici di polizia a livello nazionale.

Comunque, faccio presente che il personale in forza alla Questura e agli uffici distaccati riesce a garantire tutti i servizi ordinari, con riguardo anche ai servizi di vigilanza fissa e ai servizi di prevenzione e controllo del territorio, senza trascurare gli impegni legati all'ordine pubblico.

Per quanto riguarda, infine, all'asserita inadeguatezza dell'attuale sede della Questura, rappresento che, al fine di dotare tale Ufficio di una nuova sede, più adeguata alle esigenze funzionali e operative, sono state vagliate diverse ipotesi, che tuttavia non sono risultate percorribili.

Per quanto riguarda i lavori in corso nell'attuale sede, si fa presente che gli stessi si sono resi necessari all'esito di una verifica sismica.

Gli interventi per la riduzione del rischio sismico sono iniziati nel mese di agosto dello scorso anno e attualmente sono sospesi per la sopravvenuta necessità di redigere una perizia di variante e suppletiva. Attualmente la percentuale dei lavori eseguiti è pari a circa l'80 per cento.

ALLEGATO 4

5-08432 Plangger e altri: Sul dispositivo di sicurezza aeroportuale di Fiumicino.

TESTO INTEGRALE DELLA RISPOSTA

Signor Presidente, onorevoli deputati, con l'interrogazione iscritta all'ordine del giorno l'onorevole Plangger, unitamente ad altri deputati, evidenzia una serie di questioni relative all'efficientamento dei Dispositivi di sicurezza interforze predisposti negli aeroporti italiani sulla base del Piano nazionale « Leonardo da Vinci », ponendo l'accento sul Dispositivo dell'aeroporto di Fiumicino.

Preciso che il citato Piano nazionale contempla la predisposizione in sede locale di un sistema di comunicazione che garantisce un immediato scambio informativo fra le Forze di polizia che compongono il dispositivo di sicurezza aeroportuale.

In tal senso, in alcuni aeroporti, presso le sale operative della Polaria, è prevista la presenza di personale delle altre Forze di polizia che garantiscono un idoneo collegamento fra le stesse.

In caso di emergenza, come già avviene fra le diverse Sale Operative interforze dislocate sul territorio, le Forze di polizia hanno la possibilità di comunicare tra loro con i diversi apparati tecnologici in dotazione.

In merito all'addestramento/equipaggiamento del personale addetto alla sicurezza aeroportuale, faccio presente che il relativo Dispositivo è costituito da aliquote di Forze di polizia specializzate (artificieri, cinofili, tiratori scelti) alle quali sono state affiancate di recente le Unità Operative di Pronto Intervento, che utilizzano equipaggiamenti specifici e tecniche operative mutuate direttamente dai reparti speciali delle Forze di polizia, segnatamente i NOCS.

Quanto alla previsione di aree di filtraggio con finalità antiterrorismo, informo che già nell'ambito dei servizi ordinari di prevenzione vengono effettuati, anche con l'ausilio di personale militare, appropriati controlli a campione nelle *landside*, aree accessibili al pubblico in generale.

Tali controlli sono frutto di una scelta ponderata, laddove la predisposizione di varchi e filtraggi potrebbe dare luogo ad assembramenti pericolosi senza peraltro scongiurare un evento di natura terroristica.

Soggiungo che la funzionalità del Dispositivo di sicurezza viene periodicamente testata nell'ambito delle iniziative di addestramento finalizzate a rendere omogenei i livelli di formazione del personale e ad uniformare le procedure d'intervento, in occasione di atti d'interferenza illecita contro il trasporto aereo, secondo quanto indicato nel Piano Nazionale « Leonardo da Vinci ».

In tale contesto, sono elaborati degli scenari di esercitazione per gli Uffici di Polizia di Frontiera presso gli scali aerei allo specifico fine, tra l'altro, di verificare l'efficacia del coordinamento operativo tra le componenti del dispositivo di sicurezza. L'attività viene realizzata in modalità « dal

vero » e non virtuale, presso tutti gli aeroporti in cui trova applicazione il Piano Leonardo da Vinci.

Al termine dell'esercitazioni viene redatto, per ogni singolo aeroporto interessato, un dettagliato resoconto, contenente gli elementi salienti emersi.

Rappresento che le ultime esercitazioni condotte presso lo scalo aereo di Roma-Fiumicino non hanno rilevato alcuna specifica vulnerabilità dipendente da difficoltà di comunicazione tra le varie Forze di Polizia proprio grazie al coordinamento effettuato dalla Sala operativa dell'Ufficio di Polizia di frontiera, quale organo gestionale e di raccordo di tutte le attività di sicurezza degli organismi, pubblici e privati, operanti nello scalo.

ALLEGATO 5

5-08429 Sottanelli e Galgano: Sul contrasto del fenomeno mafioso in Umbria.

TESTO INTEGRALE DELLA RISPOSTA

Signor Presidente, onorevoli deputati, con l'interrogazione all'ordine del giorno gli onorevoli Sottanelli e Galgano richiamano l'attenzione del Ministro dell'interno sull'infiltrazione della criminalità organizzata in Umbria, chiedendo l'adozione di iniziative per rafforzare l'azione di prevenzione e contrasto del fenomeno.

Rilevo preliminarmente che il territorio umbro, pur non manifestando un'invasività e un radicamento della criminalità organizzata di stampo mafioso, presenta talune caratteristiche di redditività ed attrattività economica che lo hanno reso appetibile e, quindi, esposto al rischio di infiltrazioni criminali, anche a fini di reimpiego di proventi di attività illecite.

Ciò è indirettamente confermato anche da alcuni provvedimenti di sequestro e di confisca di beni, terreni e aziende agricole che nel tempo hanno interessato cespiti insistenti in provincia di Perugia sottratti ad esponenti della mafia e della 'ndrangheta: è il caso di una vasta area agricola confiscata ai De Stefano di Reggio Calabria, recentemente destinata in via definitiva al Comune di Pietralunga dall'Agenzia nazionale per i beni sequestrati e confiscati, nonché di alcuni terreni e fabbricati siti nel Comune di Spoleto, confiscati ad un'impresa agrigentina.

Tali indicatori di un interesse delle mafie verso il territorio umbro si affiancano alle risultanze di recenti indagini della Direzione distrettuale antimafia di Perugia, fra cui quelle relative al cosiddetto processo « Quarto Passo » a carico di un articolato sodalizio criminale mafioso di matrice 'ndranghetista, operante in Umbria, ma con solidi collegamenti con le cosche calabresi, ritenuto responsabile di vari delitti quali associazione a delinquere di tipo mafioso, associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti e sfruttamento della prostituzione, estorsioni e usura. Nell'ambito di tale procedimento, sono imputate 57 persone per le quali il GIP di Perugia ha recentemente disposto il rinvio a giudizio all'udienza dibattimentale che avrà luogo l'11 luglio prossimo.

Lo scenario delineato riguarda in particolar modo la provincia di Perugia, mentre in quella di Terni non sono stati rilevati, al momento, fenomeni delittuosi ascrivibili a sodalizi di tipo mafioso o comunque ad associazioni criminali che abbiano il controllo delle attività illecite poste in essere nel territorio.

Voglio assicurare che in tale contesto sono state adottate diverse iniziative di prevenzione e contrasto delle varie forme di illegalità.

Come io stesso e anche il collega Sottosegretario Manzione abbiamo già avuto modo di rappresentare in occasione della discussione di altri atti di sindacato ispettivo vertenti sullo stesso argomento, la Direzione investigativa antimafia svolge una costante attività informativa volta a prevenire il pericolo di infiltrazione mafiosa nei pubblici appalti.

L'attività delle Forze di polizia si giova inoltre dell'uso del patrimonio informativo offerto dal progetto Ma.Cr.O. che, attraverso una mappatura informatizzata su base nazionale dei sodalizi criminali, consente il censimento delle orga-

nizzazioni criminali di tipo mafioso, italiane e straniere, delle quali siano state individuate la denominazione, l'area d'influenza, le attività e i soggetti collegati.

Nella regione Umbria il progetto è stato avviato nel mese di ottobre 2013, con la costituzione del gruppo provinciale interforze presso la Prefettura di Perugia, ed è proseguito nel marzo del 2015 con l'istituzione del gruppo interforze di Terni.

Rispetto ai diversi segnali dell'interesse della criminalità ad infiltrarsi nell'economia legale umbra, la Prefettura di Perugia si è attivata per un ulteriore efficientamento del sistema di prevenzione amministrativa, sottoscrivendo con 19 comuni della provincia un innovativo modello di protocollo di legalità che prevede, fra l'altro, più specifici controlli antimafia nei settori degli appalti e dei contratti pubblici, del commercio, dell'urbanistica e dell'edilizia, anche privata.

Il rinnovato impulso all'attività preventiva nel settore degli appalti ha, inoltre, portato la Prefettura ad adottare dal 2015 ad oggi ben 16 informazioni interdittive antimafia nei confronti di 11 ditte aventi sede legale nella provincia, nei cui confronti sono stati accertati molteplici e congruenti elementi sintomatici del tentativo di infiltrazione o condizionamento di tipo mafioso.

In merito alla specifica vicenda segnalata nell'interrogazione, segnalo, che successivamente all'adozione dell'interdittiva relativa alla GESENU s.p.a., sono stati adottati analoghi provvedimenti antimafia a carico di altre tre società direttamente o indirettamente controllate dalla stessa GESENU.

Nei confronti della GESENU si è reso altresì necessario adottare la misura della temporanea amministrazione straordinaria prevista dall'articolo 32 del decreto legge 90 del 2014 per il completamento e la prosecuzione dei contratti pubblici relativi a servizi indifferibili afferenti il ciclo dei rifiuti. L'amministrazione commissariale, inizialmente prevista per un periodo stimato di sei mesi, è ormai prossima alla scadenza, pertanto si sta valutando la necessità di un'ulteriore proroga a tutela della continuità dei servizi pubblici essenziali.

Informo, inoltre, che lo scorso 7 aprile è stata pubblicata la sentenza con la quale il Tribunale Amministrativo Regionale dell'Umbria, pronunciandosi nel merito del ricorso proposto dalla GESENU avverso l'interdittiva e il conseguente commissariamento, lo ha rigettato, confermando integralmente la legittimità dei provvedimenti impugnati.

A prescindere dall'interdittiva e dalle iniziative che ne sono conseguite, è tuttora in corso nei confronti della GESENU un'attività di indagine ad opera del Nucleo investigativo del Corpo forestale di Perugia, coordinata dalla Direzione distrettuale antimafia, che ha portato al momento all'iscrizione nel registro degli indagati di 14 persone.

In conclusione, ritengo che il quadro appena delineato mi consenta di affermare che la situazione della sicurezza pubblica nella Regione Umbria è sostanzialmente sotto controllo, grazie anche alla costante e sinergica azione delle istituzioni preposte a vario titolo alla tutela della legalità, che – posso assicurare – continueranno a profondere il massimo impegno per preservare il territorio da ogni tentativo di inquinamento e infiltrazione della criminalità organizzata nel tessuto economico-sociale.

ALLEGATO 6

Schema di decreto legislativo recante revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190, e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (Atto n. 267).

NUOVA PROPOSTA DI PARERE DELLA RELATRICE

La I Commissione,

esaminato, ai sensi dell'articolo 96-*ter* del regolamento, lo schema di decreto legislativo recante revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190, e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (Atto n. 267),

premesso che:

il decreto in esame costituisce attuazione dell'articolo 7 della legge delega n. 124 del 2015 e tra le novità previste introduce anche in Italia il *Freedom of Information Act*, cioè il diritto di accesso alle informazioni presenti nei database e negli archivi delle pubbliche amministrazioni;

la trasposizione normativa del *Freedom of Information Act* riguarda l'introduzione di un sistema generale di pubblicità che, per la prima volta nel nostro Paese, riconosce a tutti i cittadini il « diritto di sapere ». Ciascuno potrà richiedere alla pubblica amministrazione dati e documenti, a prescindere da un interesse diretto. È un'innovazione talmente rilevante nel rapporto tra cittadini e amministrazioni grazie alla quale la trasparenza non è più un adempimento burocratico o una concessione ai cittadini, ma una grande politica pubblica che serve a combattere la zona grigia che va dall'illecito allo spreco, grazie al controllo sociale di 60 milioni di cittadini;

la trasparenza può essere, soprattutto, un importante strumento per riavvicinare i cittadini alle istituzioni consentendo alle persone di conoscere, con semplicità, dati, documenti e modalità di gestione delle risorse pubbliche;

aver accesso ai documenti della pubblica amministrazione significa avere migliori strumenti per capire, giudicare e partecipare alla vita pubblica. È un diritto universale, base della piena partecipazione alla vita democratica e della relazione meno asimmetrica tra amministrazione e cittadino. Inoltre, chiarezza, comprensibilità, e qualità dell'attività amministrativa sono strumenti di contrasto alla corruzione ed al perseguimento di interessi personali e di gruppo a danno del bene comune;

in tal senso, appare evidente la necessità di coordinare l'attuazione delle strategie di prevenzione e contrasto alla corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione, elaborate a livello nazionale ed internazionale, meglio definendo le funzioni dei soggetti coinvolti in questo ruolo;

analogamente, si ritiene indispensabile un coordinamento normativo con la disciplina in materia di responsabilità dei dirigenti, rispetto all'abrogazione dell'obbligo di redigere il Programma triennale per la trasparenza e l'integrità e agli eventuali inadempimenti agli obblighi di pubblicazione previsti, nonché al rifiuto, al

differimento e alla limitazione dell'accesso civico;

il progetto riformatore si completa necessariamente con le iniziative di riforma delle amministrazioni pubbliche che interessa l'apparato pubblico nel suo complesso, in una visione che mette al centro il destinatario del servizio pubblico e non l'apparato che fornisce il servizio medesimo, così come sottolineato anche dal parere del Consiglio di Stato;

il passaggio dal bisogno di conoscere al diritto di conoscere (*from need to right to know*, nella definizione inglese F.O.I.A) rappresenta per l'ordinamento nazionale una sorta di rivoluzione copernicana, potendosi davvero evocare la nota immagine, cara a Filippo Turati, della Pubblica Amministrazione trasparente come una « casa di vetro »;

la piena, effettiva, efficace affermazione del valore della trasparenza richiede da un lato semplicità, onde evitare la creazione di una sorta di « burocrazia della trasparenza » e, dall'altro, una proporzionalità dell'uso e nel trattamento dei dati che contempli un limite all'accesso laddove vi sia una posizione giuridicamente tutelata dell'individuo;

nell'ottica di un miglioramento della qualità dei servizi ai cittadini, si ritiene necessario estendere anche ai gestori dei pubblici servizi l'obbligo di pubblicazione di una carta dei servizi o del documento contenente gli *standards* di qualità dei servizi pubblici;

il decreto in esame rappresenta anche un'importante occasione per introdurre misure di semplificazione, tra le quali quella di consentire alle pubbliche amministrazioni di assolvere più agevolmente ai propri obblighi di trasparenza mediante la pubblicazione del *link* ai dati contenuti nelle corrispondenti banche dati;

quanto al portale *www.soldipubblici.gov.it*, che rende facilmente accessibili ai cittadini i dati dei pagamenti della Pubblica Amministrazione, appare utile farvi riferimento per quel che riguarda l'obbligo di pubblicazione dei pagamenti delle pubbliche amministrazioni;

appare opportuno specificare ulteriormente l'obbligo di collaborazione tra gli uffici delle medesime amministrazioni qualora la richiesta d'accesso giunga ad un ufficio diverso da quello che detiene atti e informazioni richieste (articolo 6, comma 1, capoverso « ART. 5 (accesso civico a dati e documenti », comma 3)),

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

1) per quanto riguarda l'attribuzione all'Autorità Nazionale Anticorruzione del potere di definire i casi in cui la pubblicazione in forma integrale dei dati previsti è sostituita con quella di informazioni riassuntive, elaborate per aggregazione, di cui all'articolo 4, comma 1, lettera *b)*, si specifichi che tale potere è funzionale soltanto alla riduzione degli oneri ed alla semplificazione;

2) per quanto riguarda l'obbligo, per chi richiede l'accesso ai dati e alle informazioni, di definire « chiaramente » i documenti, così come previsto dall'articolo 6, comma 1, capoverso « ART. 5 (accesso civico a dati e documenti) », comma 3, sopprimere la parola « chiaramente », in quanto facilmente interpretabile quale obbligo per il cittadino richiedente di identificare con precisione assoluta i dati o i documenti richiesti. Al medesimo comma, sopprimere la previsione del rimborso a carico del cittadino, rendendo sicuramente gratuito l'accesso ai documenti in modalità digitale, con il solo rimborso, comunque da giustificare, dei costi effettivamente sostenuti per l'eventuale riproduzione su supporti materiali;

3) prevedere la sospensione del termine imposto all'amministrazione competente per provvedere sull'istanza di accesso civico nell'intervallo di tempo dei dieci giorni in cui gli eventuali controinteressati

possono avvalersi della facoltà di presentare una motivata opposizione per via telematica di cui all'articolo 6, comma 1, capoverso « ART. 5 (Accesso civico a dati e documenti), comma 5;

4) all'articolo 6, comma 1, capoverso « ART. 5 (Limiti all'accesso civico), comma 5 » che disciplina il caso del rigetto dell'istanza di accesso, decorsi inutilmente 30 giorni dalla presentazione della stessa, eliminare il silenzio-diniego e prevedere che il rifiuto debba essere motivato da parte dell'amministrazione;

5) per quanto attiene la previsione del solo ricorso al Tribunale amministrativo regionale avverso il diniego totale o parziale all'accesso o di mancata risposta da parte della pubblica amministrazione, di cui all'articolo 6, comma 1, capoverso « ART. 5 (Accesso civico a dati e documenti), comma 6 », individuare anche un possibile rimedio in via amministrativa, ulteriore rispetto al ricorso al TAR;

6) all'articolo 6, comma 2, capoverso « ART. 5-*bis* (Limiti all'accesso civico) », per quanto riguarda le deroghe previste, a tutela di interessi pubblici e privati, all'obbligo di disclosure, che si aggiungono ai casi di segreto di Stato e agli altri divieti di accesso o divulgazione previsti dalla legge, prevedere che il diniego all'accesso sia necessario per evitare un pregiudizio « concreto » alla tutela di degli interessi pubblici e privati ivi elencati. Al medesimo comma, inserire la previsione di apposite linee guida a carattere vincolante appositamente adottate per meglio chiarire le incertezze di siffatta disciplina derogatoria, affidandone la redazione ad organismi *super partes*, quali ad esempio l'ANAC, sentito il Garante per la protezione dei dati personali. Conseguentemente, prevedere una fase di adeguamento alla nuova disciplina, eventualmente differendo l'efficacia delle nuove norme sull'accesso civico e quelle relative alle norme di restringimento degli obblighi di pubblicazione per un congruo periodo, in ogni caso non superiore a sei mesi, che permetta alle amministrazioni di organizzarsi per una piena applicazione del diritto di accesso civico generalizzato;

7) all'articolo 3, comma 2 si preveda che alle autorità portuali la disciplina riguardante la trasparenza si applichi pienamente e non soltanto in quanto compatibile;

e con le seguenti osservazioni:

a) si valuti l'opportunità di tenere conto dei suggerimenti correttivi tecnico-formali indicati nel parere del Consiglio di Stato;

b) anche guardando al modello dei FOIA *reports*, si valuti l'opportunità di prevedere un monitoraggio della fase attuativa della riforma, in grado di verificare con dati statistici *ex post* gli effetti concreti e di registrare le reazioni di cittadini ed operatori economici, anche mediante la possibile creazione di un Osservatorio che veda la partecipazione non soltanto delle strutture ministeriali di volta, in volta coinvolte, ma anche di quelle responsabili per la formazione, comunicazione istituzionale, l'informatizzazione, nonché di tutti gli altri soggetti pubblici, anche indipendenti, coinvolti;

c) si valuti l'opportunità di specificare più chiaramente la differenza tra l'accesso previsto dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 e quello previsto dal decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, così come modificato dal decreto in esame;

d) per quanto riguarda la modalità di presentazione della domanda di accesso di cui all'articolo 6, comma 1, capoverso ART. 5 (accesso civico a dati e documenti), comma 3, si valuti l'opportunità di individuare un percorso più semplice, efficiente e lineare che preveda l'inoltro della domanda, « di norma » per via telematica, ad un unico ufficio-sportello per ogni amministrazione, deputato alla ricezione, alla prima gestione delle istanze e alla comunicazione dei dati o delle motivazioni dell'eventuale diniego all'accesso, che sia indicato in modo evidente sul sito istitu-

zionale della relativa amministrazione e che agisca come una sorta di « *desk* telematico » unico per la trasparenza;

e) si valuti l'opportunità di chiarire che le disposizioni previste dalla lettera *f)* della legge delega, relative all'accesso agli atti dei parlamentari, sono assorbite nelle disposizioni relative all'accesso civico generalizzato;

f) si valuti l'opportunità di ripristinare l'obbligo di pubblicazione dei dati relativi alle risorse a disposizione di ciascun ufficio delle pubbliche amministrazioni, soppresso dall'articolo 12, comma 1;

g) si valuti l'opportunità, con riferimento all'articolo 41, comma 1, lettera *e)*, di prevedere anche il coinvolgimento di un *pool* anticorruzione in ambito metropolitano o di area vasta, appositamente formato e che l'eventuale Organismo indipendente di valutazione venga costituito in forma associata tramite convenzione con gli enti di area vasta e le città metropolitane;

h) si valuti l'opportunità di chiarire le modalità di nomina del responsabile unico della Prevenzione della corruzione nel caso di gestione associata da parte dei piccoli comuni di cui all'articolo 41 comma 1, lettera *f)*;

i) si valuti l'opportunità di nominare un responsabile unico della prevenzione della corruzione nel caso di Unioni di comuni cui sono affidate le funzioni fondamentali previste dalla legge n. 56 del 2014.

ALLEGATO 7

Schema di decreto legislativo recante revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190, e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (Atto n. 267).

PARERE APPROVATO

La I Commissione,

esaminato, ai sensi dell'articolo 96-ter del regolamento, lo schema di decreto legislativo recante revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190, e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (Atto n. 267),

premesso che:

il decreto in esame costituisce attuazione dell'articolo 7 della legge delega n. 124 del 2015 e tra le novità previste introduce anche in Italia il *Freedom of Information Act*, cioè il diritto di accesso alle informazioni presenti nei database e negli archivi delle pubbliche amministrazioni;

la trasposizione normativa del *Freedom of Information Act* riguarda l'introduzione di un sistema generale di pubblicità che, per la prima volta nel nostro Paese, riconosce a tutti i cittadini il « diritto di sapere ». Ciascuno potrà richiedere alla pubblica amministrazione dati e documenti, a prescindere da un interesse diretto. È un'innovazione talmente rilevante nel rapporto tra cittadini e amministrazioni grazie alla quale la trasparenza non è più un adempimento burocratico o una concessione ai cittadini, ma una grande politica pubblica che serve a combattere la zona grigia che va dall'illecito allo spreco, grazie al controllo sociale di 60 milioni di cittadini;

la trasparenza può essere, soprattutto, un importante strumento per riavvicinare i cittadini alle istituzioni consentendo alle persone di conoscere, con semplicità, dati, documenti e modalità di gestione delle risorse pubbliche;

aver accesso ai documenti della pubblica amministrazione significa avere migliori strumenti per capire, giudicare e partecipare alla vita pubblica. È un diritto universale, base della piena partecipazione alla vita democratica e della relazione meno asimmetrica tra amministrazione e cittadino. Inoltre, chiarezza, comprensibilità, e qualità dell'attività amministrativa sono strumenti di contrasto alla corruzione ed al perseguimento di interessi personali e di gruppo a danno del bene comune;

in tal senso, appare evidente la necessità di coordinare l'attuazione delle strategie di prevenzione e contrasto alla corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione, elaborate a livello nazionale ed internazionale, meglio definendo le funzioni dei soggetti coinvolti in questo ruolo;

analogamente, si ritiene indispensabile un coordinamento normativo con la disciplina in materia di responsabilità dei dirigenti, rispetto all'abrogazione dell'obbligo di redigere il Programma triennale per la trasparenza e l'integrità e agli eventuali inadempimenti agli obblighi di pubblicazione previsti, nonché al rifiuto, al

differimento e alla limitazione dell'accesso civico;

il progetto riformatore si completa necessariamente con le iniziative di riforma delle amministrazioni pubbliche che interessa l'apparato pubblico nel suo complesso, in una visione che mette al centro il destinatario del servizio pubblico e non l'apparato che fornisce il servizio medesimo, così come sottolineato anche dal parere del Consiglio di Stato;

il passaggio dal bisogno di conoscere al diritto di conoscere (*from need to right to know*, nella definizione inglese F.O.I.A) rappresenta per l'ordinamento nazionale una sorta di rivoluzione copernicana, potendosi davvero evocare la nota immagine, cara a Filippo Turati, della Pubblica Amministrazione trasparente come una « casa di vetro »;

la piena, effettiva, efficace affermazione del valore della trasparenza richiede da un lato semplicità, onde evitare la creazione di una sorta di « burocrazia della trasparenza » e, dall'altro, una proporzionalità dell'uso e nel trattamento dei dati che contempli un limite all'accesso laddove vi sia una posizione giuridicamente tutelata dell'individuo;

nell'ottica di un miglioramento della qualità dei servizi ai cittadini, si ritiene necessario estendere anche ai gestori dei pubblici servizi l'obbligo di pubblicazione di una carta dei servizi o del documento contenente gli *standards* di qualità dei servizi pubblici;

il decreto in esame rappresenta anche un'importante occasione per introdurre misure di semplificazione, tra le quali quella di consentire alle pubbliche amministrazioni di assolvere più agevolmente ai propri obblighi di trasparenza mediante la pubblicazione del link ai dati contenuti nelle corrispondenti banche dati;

quanto al portale *www.soldipubblici.gov.it*, che rende facilmente accessibili ai cittadini i dati dei pagamenti della Pubblica Amministrazione, appare utile farvi riferimento per quel che riguarda l'obbligo di pubblicazione dei pagamenti delle pubbliche amministrazioni;

appare opportuno specificare ulteriormente l'obbligo di collaborazione tra gli uffici delle medesime amministrazioni qualora la richiesta d'accesso giunga ad un ufficio diverso da quello che detiene atti e informazioni richieste (articolo 6, comma 1, capoverso « Art. 5 (accesso civico a dati e documenti », comma 3)),

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

1) per quanto riguarda l'attribuzione all'Autorità Nazionale Anticorruzione del potere di definire i casi in cui la pubblicazione in forma integrale dei dati previsti è sostituita con quella di informazioni riassuntive, elaborate per aggregazione, di cui all'articolo 4, comma 1, lettera *b*), specificare che tale potere è funzionale soltanto alla riduzione degli oneri ed alla semplificazione;

2) per quanto riguarda l'obbligo, per chi richiede l'accesso ai dati e alle informazioni, di definire « chiaramente » i documenti, così come previsto dall'articolo 6, comma 1, capoverso « Art. 5 (accesso civico a dati e documenti) », comma 3, sopprimere la parola « chiaramente », in quanto facilmente interpretabile quale obbligo per il cittadino richiedente di identificare con precisione assoluta i dati o i documenti richiesti. Al medesimo comma, sopprimere la previsione del rimborso a carico del cittadino, rendendo sicuramente gratuito l'accesso ai documenti in modalità digitale, con il solo rimborso, comunque da giustificare, dei costi effettivamente sostenuti per l'eventuale riproduzione su supporti materiali;

3) prevedere la sospensione del termine imposto all'amministrazione competente per provvedere sull'istanza di accesso civico nell'intervallo di tempo dei dieci giorni in cui gli eventuali controinteressati

possono avvalersi della facoltà di presentare una motivata opposizione per via telematica di cui all'articolo 6, comma 1, capoverso « ART. 5 (Accesso civico a dati e documenti), comma 5;

4) all'articolo 6, comma 1, capoverso « ART. 5 (Limiti all'accesso civico), comma 5 » che disciplina il caso del rigetto dell'istanza di accesso, decorsi inutilmente 30 giorni dalla presentazione della stessa, eliminare il silenzio-diniego e prevedere che il rifiuto debba essere motivato da parte dell'amministrazione;

5) per quanto attiene la previsione del solo ricorso al Tribunale amministrativo regionale avverso il diniego totale o parziale all'accesso o di mancata risposta da parte della pubblica amministrazione, di cui all'articolo 6, comma 1, capoverso « ART. 5 (Accesso civico a dati e documenti), comma 6 », individuare anche un possibile rimedio in via amministrativa, ulteriore rispetto al ricorso al TAR, senza oneri per il cittadino;

6) all'articolo 6, comma 2, capoverso « ART. 5-*bis* (Limiti all'accesso civico) », per quanto riguarda le deroghe previste, a tutela di interessi pubblici e privati, all'obbligo di *disclosure*, che si aggiungono ai casi di segreto di Stato e agli altri divieti di accesso o divulgazione previsti dalla legge, prevedere che il diniego all'accesso sia necessario per evitare un pregiudizio « concreto » alla tutela di degli interessi pubblici e privati ivi elencati. Al medesimo comma, inserire la previsione di apposite linee guida a carattere vincolante appositamente adottate per meglio chiarire le incertezze di siffatta disciplina derogatoria, affidandone la redazione ad organismi *super partes*, quali ad esempio l'ANAC, sentito il Garante per la protezione dei dati personali. Conseguentemente, prevedere una fase di adeguamento alla nuova disciplina, eventualmente differendo l'efficacia delle nuove norme sull'accesso civico e quelle relative alle norme di restringimento degli obblighi di pubblicazione per un congruo periodo, in ogni caso non superiore a sei mesi, che permetta alle amministrazioni di organizzarsi per una piena applicazione del diritto di accesso civico generalizzato;

7) all'articolo 3, comma 2, prevedere che alle autorità portuali la disciplina riguardante la trasparenza si applichi pienamente e non soltanto in quanto compatibile;

e con le seguenti osservazioni:

a) si valuti l'opportunità di tenere conto dei suggerimenti correttivi tecnico-formali indicati nel parere del Consiglio di Stato;

b) anche guardando al modello dei FOIA reports, si valuti l'opportunità di prevedere un monitoraggio della fase attuativa della riforma, in grado di verificare con dati statistici *ex post* gli effetti concreti e di registrare le reazioni di cittadini ed operatori economici, anche mediante la possibile creazione di un Osservatorio che veda la partecipazione non soltanto delle strutture ministeriali di volta, in volta coinvolte, ma anche di quelle responsabili per la formazione, comunicazione istituzionale, l'informatizzazione, nonché di tutti gli altri soggetti pubblici, anche indipendenti, coinvolti;

c) si valuti l'opportunità di specificare più chiaramente la differenza tra l'accesso previsto dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 e quello previsto dal decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, così come modificato dal decreto in esame;

d) per quanto riguarda la modalità di presentazione della domanda di accesso di cui all'articolo 6, comma 1, capoverso ART. 5 (accesso civico a dati e documenti), comma 3, si valuti l'opportunità di individuare un percorso più semplice, efficiente e lineare che preveda l'inoltro della domanda, « di norma » per via telematica, ad un unico ufficio-sportello per ogni amministrazione, deputato alla ricezione, alla prima gestione delle istanze e alla comunicazione dei dati o delle motivazioni dell'eventuale diniego all'accesso, che sia indicato in modo evidente sul sito istitu-

zionale della relativa amministrazione e che agisca come una sorta di « desk telematico » unico per la trasparenza;

e) si valuti l'opportunità di chiarire che le disposizioni previste dalla lettera *f)* della legge delega, relative all'accesso agli atti dei parlamentari, sono assorbite nelle disposizioni relative all'accesso civico generalizzato;

f) si valuti l'opportunità di ripristinare l'obbligo di pubblicazione dei dati relativi alle risorse a disposizione di ciascun ufficio delle pubbliche amministrazioni, soppresso dall'articolo 12, comma 1;

g) si valuti l'opportunità, con riferimento all'articolo 41, comma 1, lettera *e*), di prevedere anche il coinvolgimento di un pool anticorruzione in ambito metropolitano o di area vasta, appositamente formato e che l'eventuale Organismo indipendente di valutazione venga costituito in forma associata tramite convenzione con gli enti di area vasta e le città metropolitane;

h) si valuti l'opportunità di chiarire le modalità di nomina del responsabile unico della Prevenzione della corruzione nel caso di gestione associata da parte dei piccoli comuni di cui all'articolo 41 comma 1, lettera *f*);

i) si valuti l'opportunità di nominare un responsabile unico della prevenzione della corruzione nel caso di Unioni di comuni cui sono affidate le funzioni fondamentali previste dalla legge n. 56 del 2014.

ALLEGATO 8

Delega al Governo per la riforma organica della magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace (C. 3672 Governo, approvato dal Senato, ed abb.).

PARERE APPROVATO

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminato il testo del disegno di legge C. 3672 Governo, approvato dal Senato, ed abb., recante « Delega al Governo per la riforma organica della magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace »;

considerato che le disposizioni da esso recate sono riconducibili alla materia « giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale; giustizia amministrativa », che la lettera *l)* del secondo comma dell'articolo 117 della Costituzione attribuisce alla competenza legislativa esclusiva dello Stato;

preso atto che, con riguardo alla disciplina dell'impiego dei magistrati onorari nei tribunali e nelle procure della Repubblica, all'articolo 1, lettera *e)*, e all'articolo 2, commi 5 e 6, è prevista la possibile applicazione dei giudici onorari nel collegio;

evidenziato che l'inserimento del giudice onorario nel collegio, per quanto avente carattere eccezionale, va considerato alla luce dell'articolo 106 della Costituzione che, al secondo comma, consente che la legge sull'ordinamento giudiziario possa prevedere la nomina, anche elettiva, di magistrati onorari « per tutte le funzioni attribuite a giudici singoli »;

ricordata la sentenza n. 99 del 1964 in cui la Corte costituzionale ha affermato che « i provvedimenti, i quali, per ragioni contingenti, facciano luogo alla temporanea destinazione di un magistrato ad una sede oppure ad una funzione diversa da quelle alle quali egli sia assegnato, non incidono sullo « stato » dei magistrati « e che non si ha violazione dell'articolo 106 della Costituzione quando per « esigenze eccezionali dell'amministrazione della giustizia, che si verificano soprattutto nei piccoli Tribunali, nei quali non è possibile talvolta comporre il collegio giudicante per mancanza di un giudice », il giudice onorario (nella specie il vice pretore onorario) viene chiamato a far parte del collegio (cfr., in tal senso, anche la più recente sentenza n. 103 del 1998);

sottolineato al riguardo che l'articolo 2, comma 5, prevede che l'applicazione del giudice onorario nel collegio debba essere, « non stabile » e che dovrà essere prevista in casi « tassativi, eccezionali e contingenti » e in presenza di specifici presupposti (relativi alla significativa scopertura dei posti di magistrato ordinario; al numero presumibilmente elevato dei procedimenti assegnati ai magistrati ordinari e di quelli nei quali è stato superato il termine di ragionevole durata del processo),

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

ALLEGATO 9

Disciplina delle professioni di educatore professionale socio-pedagogico, educatore professionale socio-sanitario e di pedagogista (Testo unificato C. 2656 Iori e abb.).

PARERE APPROVATO

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminato il testo unificato delle proposte di legge C. 2656 Iori e C. 3247 Binetti, recante « Disciplina delle professioni di educatore professionale socio-pedagogico, educatore professionale socio-sanitario e di pedagogista »;

considerato che le disposizioni da esso recate sono riconducibili alla materia « professioni » che rientra, ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione nell'ambito della competenza legislativa concorrente;

ricordata la consolidata giurisprudenza costituzionale secondo cui l'individuazione delle figure professionali, con i relativi profili, titoli abilitanti ed ordinamenti didattici, è riservata, per il suo carattere necessariamente unitario, allo Stato, rientrando nella competenza delle Regioni unicamente la disciplina di quegli aspetti che presentano uno specifico collegamento con la realtà regionale (sentenza n. 138 del 2009; nello stesso senso, *ex plurimis*, sentenze n. 98 del 2013, n. 300 del 2010, n. 131 del 2010, n. 328 del 2009, n. 57 del 2007, n. 424 del 2006 e n. 153 del 2006);

rilevato che in base al combinato disposto dell'articolo 2, comma 4, e degli articoli 7 e 11, l'esercizio della professione è consentito solo a chi possiede le qualifiche di educatore professionale sociopedagogico e di pedagogista, attribuite all'esito del percorso di studi universitario specificamente indicato che per il pedagogista è abilitante;

evidenziato che lo stesso principio si applica, in base all'articolo 2, comma 4, anche per l'esercizio della professione di educatore professionale socio-sanitario, subordinato al conseguimento dello specifico titolo di studio abilitante;

preso atto che l'articolo 15 reca norme finali e transitorie e dispone, in particolare, che la qualifica di educatore professionale socio-pedagogico è attribuita direttamente a coloro che, alla data di entrata in vigore della legge, sono assunti con contratto a tempo indeterminato negli ambiti professionali indicati nel testo, che abbiano almeno 50 anni di età o 25 anni di servizio;

sottolineata, al riguardo, l'opportunità di chiarire meglio la nozione di « ambito professionale di cui alla presente legge » attraverso un richiamo diretto all'articolo 3 che definisci i predetti ambiti;

rilevato, altresì, che, mentre appare ragionevole la previsione in base alla quale la qualifica possa essere attribuita a chi è stato assunto con contratto a tempo indeterminato e abbia almeno 25 anni di

servizio, occorrerebbe, invece, valutare sotto il profilo della ragionevolezza la previsione che consente di acquisire direttamente la qualifica a coloro che sono titolari di contratto a tempo indeterminato e abbiano compiuto il cinquantesimo anno di età a prescindere dalla durata dell'attività svolta;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

all'articolo 15 sia valutata, alla luce del principio di ragionevolezza, la previsione che consente di acquisire direttamente la qualifica a coloro che sono titolari di contratto a tempo indeterminato negli ambiti professionali indicati dalla proposta di legge e abbiano compiuto il cinquantesimo anno di età a prescindere dalla durata dell'attività svolta.

ALLEGATO 10

Modifiche al codice della navigazione in materia di responsabilità dei piloti dei porti e disposizioni in materia di servizi tecnico-nautici (Nuovo testo C. 2721 Tullo).

PARERE APPROVATO

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminato il nuovo testo della proposta di legge C. 2721 Tullo, recante « Modifiche al codice della navigazione in materia di responsabilità dei piloti dei porti e disposizioni in materia di servizi tecnico-nautici »;

considerato che le disposizioni da esso recate sono riconducibili alla materia « ordinamento civile e penale » attribuita alla competenza legislativa esclusiva dello Stato, ai sensi dell'articolo 117, comma secondo, lettera *l)*, della Costituzione,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

II COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Documento di economia e finanza 2016. Doc. LVII, n. 4 (Parere alla V Commissione) *(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con una osservazione)* 57

ALLEGATO 1 (Proposta di parere del Relatore) 67

ALLEGATO 2 (Proposta alternativa di parere dei deputati del Gruppo parlamentare M5S) .. 69

ALLEGATO 3 (Parere approvato) 73

SEDE REFERENTE:

Delega al Governo per la riforma organica delle discipline della crisi di impresa e dell'insolvenza. C. 3671 Governo *(Esame e rinvio)* 58

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 66

AVVERTENZA 66

ERRATA CORRIGE 66

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 20 aprile 2016. – Presidenza del presidente Donatella FERRANTI. – Interviene il sottosegretario di Stato alla giustizia Cosimo Maria Ferri.

La seduta comincia alle 14.35.

Documento di economia e finanza 2016.
Doc. LVII, n. 4.
(Parere alla V Commissione).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con una osservazione).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 19 aprile 2016.

Franco VAZIO (PD), *relatore*, presenta e illustra una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 1*) sul provvedimento in discussione.

Donatella FERRANTI, *presidente*, avverte che il gruppo Movimento Cinque Stelle ha presentato una proposta di parere alternativa (*vedi allegato 2*), che sarà posta in votazione solo nel caso in cui venisse respinta la proposta di parere presentata dal relatore. Al fine di valutare approfonditamente i contenuti della predetta proposta alternativa di parere, annuncia che la seduta sarà brevemente sospesa.

La seduta, sospesa alle 14.45, riprende alle 14.50.

Franco VAZIO (PD), *relatore*, osserva come la proposta alternativa di parere

testé presentata dai colleghi del Movimento Cinque Stelle faccia riferimento ad una serie di misure che sono menzionate anche nella sua proposta di parere, seppure sotto un'angolazione diversa. In particolare, contesta l'osservazione, contenuta nella premessa della proposta alternativa, secondo cui il Governo non avrebbe realizzato apprezzabili interventi per promuovere il contrasto alla corruzione. Al riguardo, evidenzia, infatti, come le misure adottate dall'Esecutivo sortiranno effetti positivi che saranno rilevabili, non nel breve, ma certamente nel medio-lungo periodo. Per tali ragioni, ritiene che la posizione assunta dal gruppo Movimento Cinque Stelle sia connotata da pregiudizi di natura ideologica, che non tengono conto del proficuo lavoro svolto dal Parlamento, ed in particolare dalla Camera dei deputati. Auspica, infine, che il Senato possa rapidamente approvare i provvedimenti ancora al suo esame, al fine di realizzare riforme fondamentali per la vita del Paese.

Vittorio FERRARESI (M5S), nel replicare al collega Vazio, ritiene che sia da stigmatizzare il fatto che il Governo non abbia ritenuto di inserire nel cronoprogramma relativo all'anno 2016 il provvedimento in materia di *class action*, approvato dalla Camera all'unanimità nel giugno del 2015, così come la proposta di legge d'iniziativa parlamentare di minoranza in materia di *whistle blowing*. Stigmatizza, altresì, il fatto che non sia ricompresa nel piano nazionale di riforma per l'anno 2016 l'approvazione della proposta di legge C. 2168, dal 10 luglio 2015 al vaglio del Senato per la seconda lettura, che introduce nel codice penale il reato di tortura, espressamente vietata in alcune convenzioni internazionali sottoscritte dall'Italia. In proposito, fa notare come tale lacuna legislativa è attualmente oggetto di attenzione da parte della Corte europea dei diritti dell'uomo, che già sta esaminando alcuni ricorsi suscettibili di determinare l'applicazione al nostro Paese di nuove e gravi sanzioni.

Donatella FERRANTI, *presidente*, replicando al collega Ferraresi, evidenzia, preliminarmente, come nel Piano Nazionale di Riforma debbano essere menzionati i soli provvedimenti, tra i quali certamente non la proposta di legge C. 2168, suscettibili di produrre effetti sul quadro macroeconomico. Quanto, invece, ai provvedimenti in materia di *class action* e di whistle blowing, ritiene che gli stessi, come rilevato dai colleghi del Movimento Cinque Stelle, potrebbero essere inseriti nel cronoprogramma relativo all'anno 2016. A questo scopo, suggerisce al relatore di integrare la proposta di parere testé presentata attraverso una specifica osservazione.

Franco VAZIO, (PD), *relatore*, nel concordare con la presidente, presenta una nuova proposta di parere favorevole con una osservazione (*vedi allegato 3*).

Il sottosegretario Cosimo Maria FERRI concorda con la nuova proposta di parere formulata dal relatore.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la nuova proposta di parere del relatore, risultando preclusa la proposta alternativa di parere presentata dal gruppo Movimento Cinque Stelle.

La seduta termina alle 15.10.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 20 aprile 2016. – Presidenza del presidente Donatella FERRANTI. – Interviene il sottosegretario di Stato alla giustizia Cosimo Maria Ferri.

La seduta comincia alle 14.45.

Delega al Governo per la riforma organica delle discipline della crisi di impresa e dell'insolvenza. C. 3671 Governo.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Alfredo BAZOLI (PD), *relatore*, fa presente che la Commissione è chiamata ad esaminare il disegno di legge del Governo, recante « Delega al Governo per la riforma organica delle discipline della crisi di impresa e dell'insolvenza » (A.C. 3671).

Rammenta che il Governo interviene una seconda volta in questa legislatura in materia di procedure concorsuali nell'ottica di riforma dell'intero settore. Il primo intervento fu fatto attraverso la decretazione d'urgenza (decreto legge n. 83 del 2015) affrontando alcune questioni urgenti. Con questo secondo intervento il Governo interviene in maniera sistematica attraverso un disegno di legge delega per la riforma organica delle discipline della crisi di impresa e dell'insolvenza, che è il frutto del lavoro della cosiddetta Commissione Rordorf, istituita con decreto del Ministro della giustizia 28 gennaio 2015, che ha terminato i sui lavori il 29 dicembre dello stesso anno.

Osserva che l'esigenza di una riforma nasce dalla necessità, avvertita da tempo dagli studiosi e dagli operatori del settore, di un approccio alle procedure concorsuali non più episodico ed emergenziale, bensì sistematico e organico, in modo da ricondurre a linearità un sistema divenuto nel tempo troppo farraginoso per le modifiche intervenute sulle originarie norme del 1942. Sono, inoltre, numerose le sollecitazioni per una complessiva revisione della disciplina delle procedure di insolvenza provenienti dall'Unione europea (raccomandazione n. 2014/135/UE della Commissione, del 12 marzo 2014; regolamento (UE) 2015/848 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015) e dai princìpi della model law, elaborati in tema di insolvenza dalla Commissione delle Nazioni Unite per il diritto commerciale internazionale (Uncitral). A tali principi hanno aderito molti Paesi anche in ambito extraeuropeo (tra cui gli Stati Uniti d'America) ed il loro recepimento, in regime di reciprocità, consente il riconoscimento dei provvedimenti giurisdizionali emessi nei rispettivi Paesi.

Come si legge nella relazione di accompagnamento al disegno di legge, ritiene che sia necessario definire in modo non equivoco alcune nozioni fondamentali, a cominciare da quelle di « crisi » (che non equivale all'insolvenza in atto, ma implica un pericolo di futura insolvenza) e di « insolvenza » (che è peraltro una nozione già sufficientemente collaudata da molti decenni di esperienza giurisdizionale e quindi non sembra necessario modificarla rispetto all'attuale formulazione normativa). A tale proposito, nella relazione si evidenzia che la profonda e generalizzata crisi economica degli ultimi tempi giustifica il ricorso a una nozione onnicomprensiva di insolvenza, come evento che può presentarsi a ogni livello di svolgimento dell'attività economica, sia essa in forma organizzata, professionale o personale: cambiano infatti le dimensioni del fenomeno e la natura degli strumenti per affrontarlo, ma l'essenza resta la stessa in ogni sua manifestazione. Questo ragionamento ha anche una ricaduta terminologica, in quanto sul piano definitorio « si propone di abbandonare la pur tradizionale espressione di « fallimento » (e quelle da essa derivate), in conformità a una tendenza già manifestatasi nei principali ordinamenti europei di civil law (tra cui quelli di Francia, Germania e Spagna), volta a evitare l'aura di negatività e di discredito, anche personale, che storicamente a quella parola si accompagna; negatività e discredito non necessariamente giustificati dal mero fatto che un'attività d'impresa, cui sempre inerisce un corrispondente rischio, abbia avuto un esito sfortunato. Anche un diverso approccio lessicale può quindi meglio esprimere una nuova cultura del superamento dell'insolvenza, vista come evenienza fisiologica nel ciclo vitale di un'impresa, da prevenire ed eventualmente regolare nel modo migliore, ma non da esorcizzare. Naturalmente la prospettata modifica terminologica dovrà comportare corrispondenti modifiche anche nelle varie disposizioni che oggi fanno riferimento al fallimento (o termini derivati), comprese quelle penali per assicurare la continuità della pretesa punitiva in presenza delle medesime condotte illecite ».

Segnala che i principali profili innovativi del disegno di legge di riforma delle procedure concorsuali sono i seguenti: *a)* nel generale quadro di favore per gli strumenti di composizione stragiudiziale della crisi, viene introdotta una fase preventiva di « allerta », finalizzata all'emersione precoce della crisi d'impresa e ad una sua risoluzione assistita; *b)* la facilitazione, nello stesso quadro, all'accesso ai piani attestati risanamento e agli accordi di ristrutturazione dei debiti; *c)* la semplificazione delle regole processuali con la riduzione delle incertezze interpretative, anche di natura giurisprudenziale, che nuocciono alla celerità delle procedure concorsuali; in caso di sbocco giudiziario della crisi è prevista, in particolare, l'unicità della procedura destinata all'esame di tutte le situazioni di crisi e di insolvenza; dopo una prima fase comune, la procedura potrà, seconda i diversi casi, evolvere nella procedura conservativa o in quella liquidatoria; *d)* la revisione della disciplina dei privilegi – ritenuta ormai obsoleta – che, tra le maggiori novità, prevede un sistema di garanzie mobiliari non possessorie; *e)* l'individuazione del tribunale competente in relazione alle dimensioni e tipologia delle procedure concorsuali; in particolare, le procedure di maggiori dimensioni sono assegnate al tribunale delle imprese (a livello di distretto di corte d'appello); *f)* l'eliminazione della procedura fallimentare e la sua sostituzione con quella di liquidazione giudiziale; tale strumento vede, in particolare, il curatore come dominus della procedura e, come possibile sbocco (in caso di afflusso di nuove risorse), anche un concordato di natura liquidatoria; *g)* una rivisitazione, sulla base delle prassi verificate e delle criticità emerse, della normativa sul concordato preventivo, lo strumento ritenuto più funzionale tra quelli concorsuali attualmente vigenti; *h)* la sostanziale eliminazione come procedura concorsuale, della liquidazione coatta amministrativa, che residua unicamente come possibile sbocco dei procedimenti amministrativi volti all'accertamento e alla sanzione delle gravi irregolarità gestionali dell'impresa; *i)* la previsione di una esdebitazione di diritto (non dichiarata, quindi, dal giudice) per le insolvenze di minori dimensioni; *l)* le modifiche alla normativa sulle crisi da sovraindebitamento, sia per coordinarla con la riforma in essere che per tenere conto dell'esperienza maturata dall'introduzione di tale istituto con la legge n. 3 del 2012; *m)* le nuove norme per la revisione delle amministrazioni straordinarie (leggi Prodi e Marzano), finalizzate a contemperare la continuità produttiva e occupazionale delle imprese con la tutela dei creditori; *n)* l'introduzione di una specifica disciplina della crisi e dell'insolvenza dei gruppi di imprese, che va a colmare una lacuna dell'attuale legge fallimentare.

Nel passare all'esame dei contenuti del provvedimento, osserva che lo stesso si compone di 16 articoli suddivisi in tre Capi.

L'articolo 1, comma 1, delega il Governo ad emanare – entro 12 mesi dall'entrata in vigore della legge – uno o più decreto legislativi per: *a)* la riforma organica delle procedure concorsuali (regio-decreto n. 267 del 1942, c.d. Legge fallimentare). Il regio-decreto n. 267 del 1942 disciplina oggi tre procedure concorsuali, ovvero procedure attivate in caso di dissesto economico dell'imprenditore commerciale e finalizzate ad apprestare adeguata tutela ai creditori dell'impresa: il fallimento, il concordato preventivo e la liquidazione coatta amministrativa. Le procedure concorsuali sono diverse tra loro per requisiti di ammissione, finalità, procedura ed effetti, tuttavia esse presentano tre elementi in comune. In primo luogo, sono collegate ad uno stato di dissesto economico dell'imprenditore commerciale, nella forma di stato di crisi oppure di insolvenza. Esse, inoltre, si connotano come procedure a carattere collettivo, perché coinvolgono tutti i creditori dell'imprenditore ai quali si garantisce, in linea di principio, una parità di trattamento. Infine, tutte le procedure concorsuali hanno carattere generale, cioè coinvolgono tutto il patrimonio dell'imprenditore; *b)* la riforma organica della disciplina

della composizione delle crisi da sovraindebitamento (legge n. 3 del 2012); *c)* il riordino dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi (decreto legislativo n. 270 del 1999, c.d. Prodi-*bis;* decreto-legge n. 347 del 2003, c.d. Marzano); *d)* la revisione del sistema dei privilegi e delle garanzie. Il comma 2 precisa che nell'esercizio della delega il Governo deve « tenere conto » della normativa UE, nonché dei principi elaborati in materia di insolvenza dalle Nazioni Unite.

Il Governo dovrà inoltre tenere conto anche dei principi della model law elaborati in materia di insolvenza dalla Commissione delle Nazioni Unite per il diritto commerciale internazionale (UNCITRAL). Il comma 3 dell'articolo 1 delinea il procedimento per l'emanazione dei decreti legislativi di attuazione della delega. A tale proposito si segnala l'opportunità di coordinare la disposizione sul termine per la trasmissione degli schemi alle Camere con la disposizione sulla proroga del termine di delega. Infatti, il termine per la trasmissione escluderebbe la possibilità che il termine per l'espressione del parere parlamentare scada negli ultimi trenta giorni per l'esercizio della delega o successivamente.

Segnala che l'articolo 2 contiene i principi generali della riforma confermando che, in difetto di soluzioni stragiudiziali, la crisi o l'insolvenza sono destinate a trovare sbocco in ambito giudiziario. In tale ambito viene attuata la semplificazione della disciplina normativa, con la reductio ad unum della fase iniziale delle varie procedure esistenti, che prevede la creazione di un unico procedimento di accertamento giudiziale della crisi e dell'insolvenza, destinato a costituire una sorta di contenitore processuale uniforme di tutte le iniziative di carattere giudiziale fondate sulla prospettazione della crisi o dell'insolvenza. Rammenta che la disposizione, anzitutto, interviene sul lessico della riforma prevedendo la sostituzione del termine « fallimento », con tutti i suoi derivati, con i termini « insolvenza » o « liquidazione giudiziale » (lettera *a*). La modifica terminologica dovrà operare anche in relazione alle disposizioni penali contenute nella legge fallimentare, garantendo comunque la continuità delle fattispecie. Il Governo dovrà inoltre eliminare dalla disciplina dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, la dichiarazione di fallimento d'ufficio, attualmente disciplinata dall'articolo 3, comma 1, del d.lgs. n. 270 del 1999 (lettera *b*). Verrà così meno l'unica ipotesi di fallibilità di ufficio prevista nel nostro ordinamento. La riforma dovrà inoltre distinguere i concetti di stato di crisi e di insolvenza, configurando la crisi come probabilità di futura insolvenza (lettera *c*). Se il concetto di crisi dovrà essere definito dal legislatore delegato, per quello di insolvenza si dovrà confermare l'attuale nozione contenuta nella legge fallimentare, in base alla quale « lo stato d'insolvenza si manifesta con inadempimenti od altri fatti esteriori, i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni » (articolo 5, regio-decreto n. 267 del 1942). Quanto alle procedure, la lettera *d*) delega il Governo ad adottare un unico modello processuale per l'accertamento dello stato di crisi o dello stato di insolvenza. Si desume quindi che a seguito di un procedimento unitario dovrà essere l'autorità giudiziaria a classificare la sofferenza dell'impresa o del singolo debitore come crisi ovvero come insolvenza, sulla base delle possibilità di recupero economico del debitore. Il modello processuale dovrà ricalcare il procedimento per la dichiarazione di fallimento attualmente disciplinato dall'articolo 15 della legge fallimentare. Il procedimento dovrà caratterizzarsi per particolare celerità, anche nella fase di reclamo contro il provvedimento che dichiara la crisi o l'insolvenza. Inoltre, la riforma dovrà: prevedere la legittimazione ad agire, per la richiesta di apertura della procedura, dei soggetti con funzioni di controllo o vigilanza dell'impresa, oltre che del PM che abbia notizia di uno stato di insolvenza. Si valutino le ragioni per cui l'iniziativa del PM sia circoscritta alla sola ipotesi del probabile stato di insolvenza; disciplinare

le misure cautelari, attribuendone la competenza anche alla corte d'appello; armonizzare il regime delle impugnazioni, con riferimento tra l'altro all'efficacia delle pronunce rese avverso i provvedimenti di apertura della procedura di liquidazione giudiziale o di omologazione del concordato. La lettera *e)* chiarisce che a tale modello processuale unitario dovranno essere assoggettate tutte le categorie di debitori, con la sola esclusione degli enti pubblici. A fronte di un avvio processuale unitario, alla diversa natura dei debitori dovranno corrispondere diversi esiti processuali, che tengano conto delle peculiarità oggettive e soggettive. La delega specifica che al c.d. piccolo imprenditore (ovvero all'imprenditore che ha un profilo dimensionale inferiore ai parametri individuati dall'articolo 1 della legge fallimentare) deve essere applicata la disciplina dettata per i debitori civili, i professionisti ed i consumatori. Entrando più nel dettaglio, la lettera *f)* delega il Governo a individuare l'autorità giudiziaria territorialmente competente ricorrendo alla nozione di « centro degli interessi principali del debitore ». Il Governo dovrà dunque applicare l'articolo 3 del Regolamento (UE) 2015/848 del 20 maggio 2015, che definisce il centro degli interessi principali come il luogo in cui il debitore esercita la gestione dei suoi interessi in modo abituale e riconoscibile dai terzi. Saranno conseguentemente i giudici competenti per il territorio ove è situato tale centro d'interessi ad essere competenti per l'apertura della procedura d'insolvenza. Il Governo dovrà inoltre: prevedere che sia data priorità alla trattazione delle proposte che assicurino la continuità aziendale, considerando la liquidazione giudiziale come extrema ratio (lettera *g);* uniformare, semplificando, la disciplina dei diversi riti speciali previsti dalle disposizioni in materia concorsuale (lettera *h);* ridurre la durata delle procedure concorsuali (lettera *i);* ridurre i costi delle procedure concorsuali (lettera *i)*. In particolare, la delega prevede di responsabilizzare gli organi di gestione e di contenere le ipotesi di prededuzione per evitare che il pagamento dei crediti prededucibili assorba sostanzialmente tutti l'attivo delle procedure. In merito dovranno essere rivisti i compensi dei professionisti. Il Governo dovrà riformulare le disposizioni che hanno dato luogo a contrasti interpretativi (lettera *l)*. Quando all'individuazione dei giudici competenti a conoscere delle procedure di insolvenza, la delega stabilisce il principio della specializzazione dei giudici (lettera *m)*. Il governo dovrà individuare il tribunale competente seguendo i seguenti criteri: le procedure di insolvenza relative a consumatori, professionisti e c.d. piccoli imprenditori, dovranno essere attribuite alla competenza dei tribunali circondariali, mantenendo invariata la competenza attuale per le procedure di sovraindebitamento (n. 2); le procedure di insolvenza relative alle grandi imprese (tali sono sia i gruppi di imprese di rilevante dimensione sia le imprese già in amministrazione straordinaria) dovranno essere attribuite alla competenza dei tribunali che attualmente sono sede di sezione specializzata in materia di impresa (n. 1); le procedure di insolvenza relative alle imprese diverse da quelle indicate ai numeri 1) e 2) dovranno essere attribuite dal Governo ad alcuni specifici tribunali, individuati sulla base di una serie di parametri. Nella scelta dei tribunali competenti il Governo dovrà tenere conto di parametri quantitativi, quali le piante organiche, i flussi delle procedure concorsuali, il numero delle imprese iscritte nel registro delle imprese (n. 3). Il disegno di legge delega inoltre il Governo a rivedere gli organici dei tribunali la cui competenza sarà ampliata a seguito della riforma (lettera *m)*.

Osserva che la disposizione di delega non attribuisce alla competenza delle sezioni specializzate la materia concorsuale. Essa attribuisce tale competenza – relativamente alle grandi imprese – ai tribunali che « ospitano » la sezione specializzata. Tale previsione andrebbe coordinata con altre parti del disegno di legge: ad esempio, l'articolo 4, comma 1, lettera *h)*, prevede un obbligo di comunicazione al presidente della sezione specializzata in

materia di impresa del tribunale competente. Il Governo è inoltre delegato a istituire presso il Ministero della giustizia un albo dei soggetti abilitati a svolgere funzioni di gestione e controllo nell'ambito delle procedure concorsuali (lettera *n)*, disciplinando i requisiti richiesti per l'iscrizione. Questa disposizione è assistita da una autonoma norma di copertura finanziaria. Il comma 2 dell'articolo 2, infatti, autorizza la spesa di 100 mila euro per il 2017 per l'attuazione di questa disposizione. Infine, la lettera *o)* chiama il Governo ad armonizzare le procedure di crisi e di insolvenza con la tutela dell'occupazione e del reddito dei lavoratori.

Segnala che l'articolo 3 detta principi e criteri direttivi per la disciplina alla crisi del gruppo societario, prefigurando disposizioni volte a consentire lo svolgimento di una procedura unitaria per la trattazione dell'insolvenza delle società del gruppo e prevedendo, comunque, che anche in caso di procedure distinte che si svolgano in sedi giudiziarie diverse, vi siano obblighi di reciproca informazione a carico degli organi procedenti. Si tratta di un tema al momento non disciplinato nel nostro ordinamento. Il comma 2 individua specifici principi e criteri direttivi per la gestione unitaria del concordato preventivo di gruppo. Il comma 3 detta invece principi e criteri direttivi per la gestione unitaria della liquidazione giudiziale di gruppo.

Osserva che con l'articolo 4 il disegno di legge delega prevede, sulla scorta delle raccomandazioni UE e delle linee guida internazionali, l'introduzione di una fase preventiva di allerta, volta ad anticipare l'emersione della crisi. Essa è concepita quale strumento stragiudiziale e confidenziale di sostegno alle imprese, diretto a una rapida analisi delle cause del malessere economico e finanziario dell'impresa, destinato a sfociare in un servizio di composizione assistita della crisi. Lo strumento, che pare concepito come volontario, sfocia in caso di mancata collaborazione dell'imprenditore in una dichiarazione pubblica di crisi, attraverso il coinvolgimento del tribunale.

Fa presente che l'articolo 5 detta principi e criteri direttivi volti all'incentivazione di tutti gli strumenti di composizione stragiudiziale della crisi, già attualmente disciplinati dal legislatore.

Rammenta che l'articolo 6 detta principi e criteri direttivi per la riforma dell'istituto del concordato preventivo (comma 1), sul quale anche recentemente si è appuntata l'attenzione del legislatore, individuando criteri particolari per il concordato di società (comma 2).

Segnala che l'articolo 7 individua numerosi principi e criteri direttivi cui il Governo dovrà attenersi per la disciplina della procedura di liquidazione giudiziale che, nell'intento del legislatore, dovrebbe sostituire l'attuale disciplina del fallimento. La finalità della riforma è quello di rendere più snella ed efficiente la procedura, nella quale particolare centralità è data alla figura del curatore. Si prevede, in tale prospettiva, un potenziamento della procedura e la specificazione dei suoi effetti sui rapporti di lavoro subordinato; maggiore rapidità nell'accertamento del passivo e trasparenza nella liquidazione dell'attivo; l'integrazione della disciplina dei rapporti giuridici pendenti; misure acceleratorie volte a chiudere la procedura.

Fa presente che l'articolo 8 detta principi e criteri direttivi per riformare l'istituto dell'esdebitazione. In particolare, la riforma dovrà prevedere, a seguito della procedura di liquidazione giudiziale che il debitore possa chiedere l'esdebitazione subito dopo la chiusura della procedura di liquidazione giudiziale o, in ogni caso, trascorsi 3 anni dall'apertura della procedura stessa. Per le insolvenze di minore portata l'istituto dell'esdebitazione potrà applicarsi di diritto e dunque senza la pronuncia di un apposito provvedimento del giudice. Anche le società potranno essere liberate dai debiti residui nei confronti dei creditori non soddisfatti nell'ambito della procedura concorsuale. A tal fine nelle società di capitali dovranno essere valutari i requisiti di meritevolezza degli amministratori e nelle società di persone quelli dei soci.

Osserva che l'articolo 9 detta principi e criteri direttivi per la revisione della disciplina della composizione delle crisi da sovraindebitamento, attualmente prevista dalla legge n. 3 del 2012, al fine di armonizzarla con le modifiche apportate all'insolvenza e alla crisi di impresa e di incentivarne l'utilizzo. Il Governo, nella relazione illustrativa, sottolinea infatti la « quasi totale disapplicazione dell'istituto, che in Italia – a differenza di quanto accade in altri Paesi europei ed extraeuropei – non sembra ancora aver incontrato il favore degli operatori e dei soggetti destinatari ».

Rammenta che l'articolo 10 stabilisce che il Governo – in relazione alla delega prevista dall'articolo 1, comma 1, del disegno di legge – debba procedere alla revisione del sistema dei privilegi, nell'ottica di una loro riduzione. L'importanza della delega prevista dall'articolo 10 deriva dal rilievo che il sistema dei privilegi – ormai ritenuto obsoleto – esercita sulla ripartizione dell'attivo fallimentare. Secondo la relazione illustrativa del disegno di legge, i numerosi interventi della legislazione speciale sul complessivo sistema dei privilegi hanno causato seri problemi sistematici che invitano ad una rivisitazione complessiva della materia all'esito di una scrupolosa rassegna di tutte le figure di privilegio oggi esistenti nell'ordinamento. Particolare attenzione dovrà essere rivolta alla riduzione dei privilegi cd. retentivi; sempre secondo la citata relazione, mentre molti privilegi speciali retentivi hanno perso quasi completamente di attualità, nuove situazioni emergenti potrebbero apparire oggi altrettanto (o anche più) meritevoli di una considerazione privilegiata. Secondo la delega si dovrà, quindi, procedere al riordino del sistema dei privilegi operando su un doppio piano: riducendo i privilegi generali e speciali (in particolare, quelli di natura retentiva); adeguando, di conseguenza, l'ordine della cause legittime di prelazione.

Segnala che l'articolo 11 detta i principi e criteri direttivi per l'attuazione della delega prevista dall'articolo 1, comma 1, volta alla revisione del sistema della garanzie reali mobiliari.

Fa presente che l'articolo 12 stabilisce principi e criteri direttivi di delega, volti a disciplinare i casi in cui la procedura fallimentare (ora di liquidazione giudiziale) si interseca con i procedimenti ablatori su beni di soggetti sottoposti a procedura concorsuale disposti dalla magistratura penale.

Come sottolineato dalla relazione illustrativa, non poche sono state le difficoltà di coordinamento della disciplina fallimentare con quella in materia di sequestro e confisca antimafia, soprattutto per le diverse logiche sottese ai provvedimenti di apprensione del bene: quelle penali, di natura pubblicistica; quelle del procedimento concorsuale, volte al soddisfacimento dei creditori. Dalla necessità di contemperare le diverse esigenze si vuole distinguere tra sequestro e confisca disposti in sede di prevenzione antimafia (ai sensi del citato Codice antimafia) e le stesse misure disposte per responsabilità dell'ente ai sensi del decreto legislativo n. 231 del 2001: nel primo caso, per la specificità della criminalità organizzata mafiosa (che giustifica il ricorso ad un giudice specializzato) è data prevalenza alla disciplina antimafia su quella concorsuale; nel secondo (fatte salve ragioni di preminente tutela di interessi penali) viene data prevalenza alla disciplina sul regime concorsuale.

Rammenta che l'articolo 13 autorizza il Governo, in sede di riforma, a modificare alcune disposizioni del codice civile connesse alla riforma in atto.

Rileva che l'articolo 14 del disegno di legge detta principi e criteri direttivi per la riforma della liquidazione coatta amministrativa, oggi disciplinata nel titolo V della legge fallimentare, finalizzati a un sostanziale ridimensionamento dell'istituto. Lo scopo del legislatore delegante è, in particolare, quello di riportare anche il fenomeno della crisi e dell'insolvenza delle imprese oggi soggette a liquidazione coatta (si pensi ad esempio alle società cooperative) nell'alveo della disciplina comune,

circoscrivendo tale istituto speciale alle sole ipotesi in cui: la necessità di liquidare l'impresa non discenda dall'insolvenza, ma costituisca lo sbocco di un procedimento amministrativo di competenza di autorità amministrative di vigilanza volto ad accertare e a sanzionare gravi irregolarità intervenute nella gestione; la liquidazione sia prevista dalle leggi speciali relative alle seguenti imprese: banche e imprese assimilate; intermediari finanziari; imprese assicurative e assimilate.

Fa presente che l'articolo 15 ha per oggetto l'amministrazione straordinaria. All'interno delle procedure di insolvenza, anche l'istituto dell'amministrazione straordinaria viene rivisto, in un quadro di regole generali comuni, come una derivazione particolare della procedura generale. Anche qui, lo sforzo maggiore della riforma – oltre a quello di coerenza sistematica per unificare una disciplina, che fin dalla legge Prodi n. 95/1979, si è stratificata su leggi diverse – è quello di contemperare le esigenze dei creditori con quelle pubblicistiche sottese all'interesse pubblico alla conservazione del patrimonio e alla tutela dell'occupazione di imprese in stato di insolvenza che, per dimensione, appaiono di particolare rilievo economico sociale. La principale scelta compiuta dal legislatore riguarda la conservazione della struttura bifasica della procedura (prevista dalla legge 270 del 1999), con una prima fase di osservazione e una successiva giudiziale presso il tribunale. I numerosi criteri direttivi riguardano una procedura unica di amministrazione straordinaria, con finalità conservative, finalizzata alla regolazione dell'insolvenza di imprese (o gruppi di imprese) i cui principali profili innovativi riguardano: i presupposti di ammissione alla procedura, con riferimento ai profili dimensionali dell'impresa o dei gruppi di imprese (nelle imprese singole è stabilito in 400 il numero minimo di dipendenti); l'attribuzione della competenza sulla procedura di amministrazione straordinaria alle sezioni specializzate in materia d'impresa presso i tribunali sedi di corti d'appello, la necessità che le concrete prospettive di recupero dell'equilibrio economico dell'impresa o dei gruppi siano attestate da un professionista iscritto nell'istituendo albo dei commissari straordinari; la possibilità che specifiche imprese (quelle quotate sui mercati regolamentati, quelle di maggiori dimensione e quelle che svolgano servizi pubblici essenziali) possano essere ammesse alla procedura, in via provvisoria, dall'autorità amministrativa (il Ministero dello sviluppo economico); la conferma della misura, verificati i requisiti, spetta al tribunale; la flessibilità del programma di ristrutturazione e di cessione dei complessi aziendali in base alle caratteristiche dell'impresa e dei mercati in cui opera; in stretta relazione con le indicate esigenze di tutela dei creditori, l'affidamento a un comitato di sorveglianza (di cui fanno parte anche i creditori) della vigilanza sull'attuazione del programma e sull'effettività delle prospettive di recupero economico dell'impresa; in tale prospettiva, la previsione che – con il commissario straordinario – anche il comitato di sorveglianza, oltre che a un certo numero di creditori, possa chiedere al tribunale la conversione della proceduta in liquidazione giudiziale; l'accesso al concordato delle imprese in amministrazione straordinaria anche sulla base di proposte concorrenti. Ricorda che sul tema dell'amministrazione straordinaria è in corso di esame dal 1° ottobre 2015, davanti alle Commissioni riunite Giustizia e Attività produttive, la proposta di legge n. 865 (Abrignani), Disciplina delle procedure di amministrazione straordinaria delle grandi imprese e dei complessi di imprese in crisi.

Segnala, infine, che l'articolo 16 reca la disposizione di invarianza finanziaria del provvedimento. Fanno eccezione due disposizioni del disegno di legge per le quali dovranno prevedersi specifiche autorizzazioni di spesa ovvero (comma 1): quella relativa all'istituzione presso il Ministero della giustizia dell'albo dei professionisti abilitati a svolgere funzioni di gestione e controllo delle procedure concorsuali (articolo 2, comma 2, lettera *n);* quella per la

costituzione del registro informatizzato delle garanzie mobiliari non possessorie (articolo 11, comma 1, lettera *a)*.

Alfonso BONAFEDE (M5S) rappresenta l'opportunità che la Commissione proceda all'espletamento di una approfondita attività conoscitiva sui contenuti del provvedimento in discussione, di notevole complessità tecnico-giuridica. Al riguardo, rammenta che il disegno di legge in discussione è stato preceduto dall'adozione del decreto legge n. 83 del 2015, che ha realizzato una sorta di « mini riforma » delle procedure concorsuali, in particolare dei concordati, dagli esiti, a suo avviso, sostanzialmente fallimentari. Anche alla luce di tale esperienza, ritiene, quindi, che lo svolgimento di audizioni sia necessario affinché possano emergere eventuali profili di criticità del disegno di legge in esame.

Donatella FERRANTI, *presidente*, evidenzia come l'obiettivo del decreto legge n. 83 del 2015, testé richiamato dal collega Bonafede, non fosse quello di incrementare il ricorso ai concordati, quanto piuttosto di scongiurare il rischio di un loro utilizzo distorto. Ciò premesso, preannuncia che la Commissione procederà all'espletamento di un'indagine conoscitiva sui contenuti del provvedimento in titolo, indagine che rappresenterà, tra l'altro, un'importante occasione anche per monitorare gli effetti della riforma realizzata con il richiamato decreto legge n. 83 del 2015. Invitati i gruppi a far pervenire eventuali richieste di audizioni, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia, quindi, il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.50.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è svolto dalle 15.10 alle 15.20.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

SEDE REFERENTE

Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze.
C. 3634, approvata dal Senato.

ERRATA CORRIGE

Nel *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari* n. 628 del 19 aprile 2016:

a pagina 55, seconda colonna, ventiseiesima riga, le parole « Schullian 1.121, » sono soppresse;

a pagina 56, prima colonna, ventisettesima riga, le parole: « , gli identici emendamenti Schullian 1.122 e Roccella 1.355, » sono sostituite dalle seguenti: « e Roccella 1.355, ».

ALLEGATO 1

Documento di economia e finanza 2016
(Doc. LVII, n. 4).

PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE

La Commissione giustizia,

esaminato il Documento di economia e finanza (DEF) per l'anno 2016,

rilevato che:

la giustizia riveste un ruolo significativo nel quadro delle riforme strutturali indicate dal DEF, a partire dalla riduzione dei margini di incertezza dell'assetto giuridico per alcuni settori, sia dal punto di vista della disciplina generale, sia dal punto di vista degli strumenti che ne assicurano l'efficacia, come ad esempio, la riforma della giustizia civile;

la giustizia rientra tra le aree di intervento per le riforme strutturali, suscettibile di produrre effetti macroeconomici, considerato che l'impatto degli interventi di riforma in materia di giustizia consiste in un incremento del PIL rispetto allo scenario base pari allo 0,1 per cento nel 2020 e allo 0, 2 per cento nel 2025 e che nel lungo periodo l'effetto stimato sul prodotto è pari allo 0,9 per cento;

la strategia di riforma in materia di giustizia persegue, più in generale, l'obiettivo di rendere la giustizia italiana più equa ed efficiente uniformandola agli standard europei con particolare riferimento alla giustizia civile, alle riforme ordinamentali e organizzative, al settore penale ed al rafforzamento delle misure per la prevenzione dei fenomeni delinquenziali;

con riguardo alla giustizia civile, il DEF dà atto dei risultati positivi conseguiti in seguito agli interventi realizzati negli ultimi due anni, considerato che il miglioramento dell'efficienza della giustizia civile ha rappresentato uno dei fattori che hanno favorito « il clima di investimento », funzionale alla crescita economica del Paese;

la Camera ha approvato il 10 marzo 2016 il disegno di legge n. 2953 di riforma del processo civile, collegato alla legge di stabilità 2016, che attualmente si trova all'esame del Senato (S. 2284), che non risulta averne, però, ancora avviato la trattazione;

relativamente al settore penale, il programma di riforma per il 2016 comprende modifiche alla normativa penale sostanziale e processuale e alla prescrizione del reato, nonché misure di contrasto alla criminalità organizzata e ai patrimoni illeciti. Indubbia centralità nell'azione riformatrice della giustizia penale riveste il disegno di legge AS 2067, già approvato dalla Camera dei deputati il 23 settembre 2015 (AC 2798) e attualmente ancora all'esame della Commissione Giustizia del Senato. In riferimento a tale ultimo provvedimento, ed in particolare al tema della rivisitazione organica dell'ordinamento penitenziario, è il caso di ricordare da un lato le misure normative e organizzative già adottate per affrontare il sovraffollamento carcerario, e dall'altro, le iniziative di approfondimento e gli studi messi in atto per far fronte, con maggiore efficacia, al rapporto tra il sistema penitenziario, società e recupero del condannato. Si deve segnalare comunque il superamento della procedura d'infrazione connessa al sovraffollamento carcerario, già oggetto di censure nella nota sentenza

della CEDU dell'8 gennaio 2013 (caso Torreggiani);

con riguardo al diritto penale sostanziale particolare importanza rivestono i decreti legislativi nn. 7 e 8 del 2016, che hanno l'obiettivo di deflazionare il carico degli uffici giudiziari rispetto a condotte di scarso allarme sociale mediante la depenalizzazione di alcune fattispecie e l'abrogazione di talune ipotesi di reato, nonché il decreto legislativo n. 28 del 2015, (recante disposizioni in materia di non punibilità per particolare tenuità del fatto), che persegue lo scopo di deflazionare il processo penale escludendo la punibilità di condotte occasionali di scarsa gravità;

particolare importanza riveste, altresì, la riforma dell'istituto della prescrizione, di cui al disegno di legge S. 1844, già approvato dalla Camera il 24 marzo 2015 e attualmente ancora all'esame della Commissione giustizia del Senato, che prevede, tra l'altro, la sospensione del termine di prescrizione dopo la condanna di primo grado, nonché un aumento del medesimo termine per i reati di corruzione, che incidono sensibilmente sulla competitività del Paese;

il decreto legislativo n. 212 del 2015, dando attuazione a uno dei principali punti del Programma di Stoccolma, introduce nell'ordinamento una serie di norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato, concorrendo a definire un più completo quadro normativo di tutela delle persone vittime di fatti criminosi. Il provvedimento prevede, infatti, una serie di interventi fondamentali per ripristinare la legalità attraverso il processo;

con riguardo alle misure di contrasto alla criminalità organizzata e ai patrimoni illeciti, è all'esame del Senato il disegno di legge S. 1687, di iniziativa governativa, il quale introduce rilevanti modifiche ai codici penale e di procedura penale, al codice civile e ad altri testi normativi per rafforzare l'azione di contrasto al fenomeno dell'illecita accumulazione di ricchezza e di capitali ad opera della criminalità organizzata, anche e soprattutto di natura mafiosa;

auspicando che il Senato approvi quanto prima i provvedimenti ancora al suo esame, cui si è fatto cenno in precedenza, tra i quali, in particolare, le riforme del processo civile, dell'istituto della prescrizione, del processo penale, nonché le misure di contrasto alla criminalità organizzata e ai patrimoni illeciti, dal momento che tali interventi, essendo volti al ripristino della legalità, avranno, senza dubbio, un significativo impatto sull'incremento del prodotto interno lordo del Paese,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

ALLEGATO 2

Documento di economia e finanza 2016
(Doc. LVII, n. 4).

PROPOSTA ALTERNATIVA DI PARERE DEI DEPUTATI DEL GRUPPO PARLAMENTARE MOVIMENTO CINQUE STELLE

La II Commissione, esaminato il Documento economico e finanziario 2016,

premesso che:

complessivamente il DEF 2016 rivela un andamento negativo dell'economia del Paese la ripresa, peraltro moderata (tasso di crescita 0,8 per cento) della prima metà del 2015, ha perso slancio nella seconda metà del medesimo anno; Il Governo ha abbassato quindi le proiezioni di crescita per il triennio 2016-2018 e il PIL scende dall'1,6 all'1,2 per cento. Il tasso di inflazione al consumo dell'Italia è recentemente risceso sotto lo zero ed un'inflazione così bassa, nonostante gli stimoli della politica monetaria e la ripresa (seppur contenuta) del PIL, sono un segnale molto negativo;

il debito pubblico nell'anno 2015 è cresciuto di 34 miliardi, attestandosi al 132,5 per cento del PIL, arrivando a quota 2.170 miliardi. Le previsioni sull'andamento del debito pubblico in rapporto al PIL sono quindi riviste anche in funzione della minore previsione di crescita del PIL, ed è stimato al 132,4 per cento del PIL (nel 2016) per poi scendere progressivamente al 130,9 per cento nel 2017, al 128,0 per cento nel 2018 e raggiungere il 123,8 per cento nel 2019. Le previsioni sul 2019 contano soprattutto sul programma delle privatizzazioni da attuarsi negli anni 2016-2018 e su di un « ottimistico » tasso di crescita. Si ricorda che il debito pubblico italiano, nella zona euro, è al secondo posto dopo la Grecia e altri paesi europei hanno una dimensione del debito decisamente più ridotta (es. Germania con il 71,6 per cento del PIL, la Francia con il 96, 2 per cento la Spagna con il 100,7 per cento);

le entrate totali pur essendo aumentate rispetto al 2015, sono risultate inferiori alle stime del DEF 2015, ciò perché ci si aspettavano maggiori entrate da imposte dirette correlate alla crescita dell'occupazione e sia maggiori entrate da imposte indirette correlate ad una crescita dei consumi. In realtà sia la creazione di nuovi posti di lavoro e sia la crescita dei consumi si sono rivelate inferiori alle aspettative e conseguentemente anche le entrate da imposte dirette;

la spesa pubblica è aumentata complessivamente dello 0, 9 per cento: sono aumentate le spese per le prestazioni sociali e per consumi intermedi, mentre la spesa per consumi pubblici si è attestata al 19 per cento nel 2015 e la spesa per il personale si è ridotta (a causa del blocco del *turn-over*).

Considerato che, per quanto concerne gli interventi riguardanti di competenza della Commissione Giustizia nel complesso delle tre sezioni del Documento:

il DEF 2016 conferma, e non poteva essere diversamente data la natura del documento, che l'autentica linea programmatica del Governo in tema di giustizia, a fronte dell'enunciazione dei principi di « equità ed efficienza », altro non è che il mero conseguimento di positivi risultati in termini di bilancio, attraverso provvedi-

menti tesi sostanzialmente ad evitare la celebrazione di nuovi processi. Ciò favorendo, in campo civile, l'utilizzo di strumenti alternativi di risoluzione delle controversie nonché l'introduzione di rigide misure contro le « liti temerarie », mentre, in campo penale, agendo sul versante della depenalizzazione dei reati e della non punibilità del reo per tenuità del fatto;

detta impostazione si concretizza in termini di riduzione dei costi, anche attraverso la predisposizione di interventi come l'abbattimento dei *quantum* risarcitorio per l'irragionevole durata del processo, lo sbarramento all'accesso alla procedura della legge Pinto mediante l'esperimento di « rimedi preventivi », il raddoppio del contributo unificato esteso a nuove tipologie di cause derivante dal rafforzamento del tribunale delle imprese od il taglio dei compensi per i giudici onorari;

i condivisibili principi propugnati dal Governo di « equità e di efficienza », ispiratori dell'amministrazione della giustizia, si traducono, anche per quest'anno, in soluzioni per un comparto a « costo zero », che punta a raggiungere i propri – risicati – obiettivi in termini di incremento del PIL e di competitività del sistema Paese, tradendo la sua precipua funzione costituzionale.

l'impianto riformatorio, sedicente strutturale, ma di fatto restrittivo del diritto del cittadino a vedere tutelati i propri diritti davanti ad un giudice in una aula di giustizia, comporta, peraltro, un effetto economico positivo sul Pil del solo 0,1 per cento non prima del 2020;

più proficuo sotto il profilo di impatto sul Pil ed equo, sarebbe stato, invece, un completamento dei ruoli amministrativi vacanti nel comparto giustizia, e l'assunzione di ulteriori magistrati per un concreto e durevole recupero di efficienza per quanto riguarda lo smaltimento dell'arretrato ed il pronunciamento di sentenze in tempi certi, nei margini temporali consentiti dall'UE. Tenendo presente che l'unica soluzione per il ripristino della funzionalità del sistema giudiziario italiano, inteso come investimento strategico, non può passare solo dalla « riforma » della procedura penale, civile, fallimentare, ma dal reperimento di adeguate risorse finanziarie;

nel documento si fa, poi, soltanto un generico riferimento a quella che costituisce la vera piaga della giustizia: l'accesso alla magistratura togata da parte dei giovani neolaureati. Tutti i provvedimenti posti in essere per cercare di snellire l'intero impianto normativo e per far fronte alla immensa mole di lavoro dei tribunali che, si ritiene comportino una giustizia più cara e anche meno garantista per l'utente, sarebbero non necessari laddove le carenze dell'organico in tutto il settore giustizia, incluso quello dei magistrati, fossero colmate. Ciò non può che comportare o concorsi più frequenti o un maggior numero di posti messi a concorso in un arco temporale molto ristretto. In tal senso bisognerebbe altresì puntare sull'effettiva preparazione dei candidati sia eliminando l'attuale limite delle tre consegne che costituisce un deterrente, spesso e comprensibilmente, proprio per chi ha una maggiore preparazione, sia attraverso una maggiore trasparenza per lo svolgimento del concorso stesso;

ancora, al fine di ridurre la ragionevole durata dei processi, il Documento in commento fa riferimento ad un'immissione nei ruoli del Ministero della giustizia di circa 4000 unità amministrative entro il prossimo biennio, derivanti da precedenti provvedimenti, delle quali solo 1000 individuabili tra i provenienti dai disciolti enti di area vasta (personale in possesso di un bagaglio formativo radicalmente diverso rispetto alle competenze che sarà loro richiesto di acquisire), mentre, la restante parte, non risulta riferita a specifiche disposizioni di legge. Disposizioni che, in ragione della natura di programmazione economica del DEF, sarebbe indispensabile citare per la rilevanza della misura in termini di efficientamento, onde evitare previsioni prive di concretezza;

ed è ancora da ascriversi ad un'impropria politica *spending review*, una sif-

fatta revisione del sistema di magistratura onoraria, la quale riserverà un elevato numero di nuove competenze in capo ai nuovi soggetti non togati, i quali saranno chiamati a decidere su rilevanti questioni per il cittadino ad un costo ridotto per lo Stato, in conseguenza della prevista riduzione delle indennità per affare assegnato;

relativamente al profilo del contenimento dei consti è, al contrario da stigmatizzare il fatto che il Governo, abbia scelto di non ricomprendere tra le riforme utili al raggiungimento del duplice obiettivo di equità ed efficienza, l'introduzione di un vera *class-action*, votata alla Camera all'unanimità nel giugno del 2015 ed esclusa dal crono-programma del 2016. Proposta che, se approvata in via definitiva, potrebbe da sola ridurre sensibilmente, accorpandole, le cause da parte di molteplici cittadini, consumatori e non, lesi dalle condotte offensive di un medesimo soggetto economico;

l'attenzione, da considerarsi favorevolmente, posta su di una proposta di iniziativa parlamentare di minoranza come la norma sul *whistle-blowing* – senza inserirla, invero, nel crono-programma del 2016 – evidenzia tuttavia un'insufficienza da parte del Governo di politiche in tema di misure di contrasto alla corruzione per il 2016;

sul tema della lotta alla corruzione, vero perno economico-finanziario sul quale il Governo dovrebbe intervenire per realizzare un apprezzabile impatto sul PIL, il DEF – fatto salvo per la citata proposta di legge sul *whistleblowing* – risulta carente, non individuando alcun intervento per il 2016, se non la riforma della prescrizione, impropriamente inserita in tale sezione per via di un rimando al raddoppio dei termini per il reato di corruzione il cui esito finale appare assai incerto, e comunque lungi dall'esser approvata, tanto che lo stesso crono-programma ne indica la conclusione dell'iter per ottobre 2016, un anno e mezzo dopo rispetto all'obiettivo prefissato dal Governo;

considerato altresì che un intervento sulla corruzione, si renderebbe indispensabile di fronte ad un fenomeno che vede l'Italia, nel 2015 al 61° posto nel mondo ed al penultimo tra i paesi UE come livello di legalità percepita. Tanto più, in presenza di una legge, la n. 69 del 2015, dimostratasi quantomeno inefficace e necessitante di urgenti interventi correttivi, anche alla luce del perdurante stato di diffuso malcostume nei rapporti tra politica, amministrazione pubblica ed impresa, evidenziato dai più recenti scandali;

ai fini di un concreto recupero di risorse sottratto allo Stato, da redistribuire, anche, per significativi interventi in favore dell'efficienza del comparto giustizia, il Def non appare invece sostenere una severa ed univoca legislazione anticorruzione. In questo senso, sarebbe stato quantomeno opportuno prevedere: una revisione della prescrizione che la interrompa dal momento del rinvio a giudizio dell'imputato; l'inserimento nel cronoprogramma del 2016 dell'approvazione dell'istituto del *whistleblowing;* la reintroduzione del reato di falso in bilancio senza alcuna soglia di non punibilità; l'aumento delle pene e la revisione della tipizzazione del 416-*ter*, per scoraggiare qualsiasi alleanza tra politica e criminalità organizzata;

l'aggiornamento del reato di autoriciclaggio così da colpire il riutilizzo dei capitali indebitamente percepiti o frutto di corruzione anche se impiegati per l'acquisto di beni per godimento personale del reo; il ripristino di adeguate soglie di punibilità per i reati riconducibili alla dichiarazione fraudolenta mediante artificio;

tra gli interventi di competenza della IIa Commissione si segnala altresì la proposta già approvata al Senato e attualmente in commissione alla Camera (A.C. 1994) in materia di demolizione di manufatti abusivi di cui nel Def non viene fatto alcun accenno. Il provvedimento in oggetto avrebbe lo scopo di uniformare sull'intero territorio nazionale i criteri direttivi razionali e virtuosi nell'ordine di esecuzione

delle sentenze definitive di abbattimento di immobili abusivi. Stabilendo, invero, un ordine di criteri pericolosamente rigido tale che, a fronte di un'operazione di demolizione, si potranno sollevare obiezioni fondate sul fatto che l'ordine dei criteri non sia stato rispettato. Dando luogo, in tal modo, al crearsi di numerosi incidenti di esecuzione, il che mal si concilia, contraddicendoli, con i princìpi del giusto processo e di celerità del processo;

è altresì da segnalare negativamente come sia taciuta nel documento la previsione, recata dalla legge delega sul processo civile, di sopprimere ed accorpare alla giustizia ordinaria il Tribunale per i Minorenni e l'Ufficio del Pubblico ministero presso il Tribunale per i Minorenni. Previsione che meriterebbe un ripensamento nel passaggio della proposta al Senato in quanto l'amministrazione della giustizia in abito minorile, con particolare riferimento a quella penale, non può essere assolutamente parificata e regolamentata secondo gli schemi della giustizia ordinaria. Tanto più, sotto il profilo dell'equità e dell'efficienza, proprio una carenza di competenza e di esclusività dell'organo requirente finirebbe per traghettare al Tribunale in modo pressoché automatico qualsiasi segnalazione, anche bagatellare, con la conseguente paralisi dell'organo giudicante e la mancata tutela dei soggetti più deboli. Così che, in luogo di creare una corsia preferenziale per i minori in difficoltà, si pregiudicherebbe l'efficienza della sezione specializzata con questioni che un PM non esclusivo, e dunque scarsamente specializzato, non potrebbe essere in grado di apprezzare nella loro reale portata;

non è ricompresa, infine, nel piano nazionale di riforma per l'anno 2016 la previsione dell'attesa, definitiva approvazione della proposta di legge C. 2168, dal 10 luglio 2015 al vaglio del Senato per la seconda lettura, che introduce nel codice penale il reato di tortura, espressamente vietata in alcuni atti internazionali sottoscritti dall'Italia. Lacuna legislativa, questa, oggetto di attenzione della Corte europea dei diritti dell'uomo, che sta esaminando alcuni ricorsi che potrebbero portare a nuove pesanti sanzioni per il nostro Paese, già condannato dalla Cedu il 7 aprile 2015 per i fatti occorsi alla « Scuola Diaz »;

esprime

PARERE CONTRARIO.

Agostinelli, Ferraresi, Bonafede, Businarolo, Colletti, Sarti.

ALLEGATO 3

Documento di economia e finanza 2016
(Doc. LVII, n. 4).

PARERE APPROVATO

La Commissione giustizia, esaminato il Documento di economia e finanza (DEF) per l'anno 2016,

rilevato che:

la giustizia riveste un ruolo significativo nel quadro delle riforme strutturali indicate dal DEF, a partire dalla riduzione dei margini di incertezza dell'assetto giuridico per alcuni settori, sia dal punto di vista della disciplina generale, sia dal punto di vista degli strumenti che ne assicurano l'efficacia, come ad esempio, la riforma della giustizia civile;

la giustizia rientra tra le aree di intervento per le riforme strutturali, suscettibile di produrre effetti macroeconomici, considerato che l'impatto degli interventi di riforma in materia di giustizia consiste in un incremento del PIL rispetto allo scenario base pari allo 0,1 per cento nel 2020 e allo 0, 2 per cento nel 2025 e che nel lungo periodo l'effetto stimato sul prodotto è pari allo 0,9 per cento;

la strategia di riforma in materia di giustizia persegue, più in generale, l'obiettivo di rendere la giustizia italiana più equa ed efficiente uniformandola agli standard europei con particolare riferimento alla giustizia civile, alle riforme ordinamentali e organizzative, al settore penale ed al rafforzamento delle misure per la prevenzione dei fenomeni delinquenziali;

con riguardo alla giustizia civile, il DEF dà atto dei risultati positivi conseguiti in seguito agli interventi realizzati negli ultimi due anni, considerato che il miglioramento dell'efficienza della giustizia civile ha rappresentato uno dei fattori che hanno favorito « il clima di investimento », funzionale alla crescita economica del Paese;

la Camera ha approvato il 10 marzo 2016 il disegno di legge n. 2953 di riforma del processo civile, collegato alla legge di stabilità 2016, che attualmente si trova all'esame del Senato (S. 2284), che non risulta averne, però, ancora avviato la trattazione;

relativamente al settore penale, il programma di riforma per il 2016 comprende modifiche alla normativa penale sostanziale e processuale e alla prescrizione del reato, nonché misure di contrasto alla criminalità organizzata e ai patrimoni illeciti. Indubbia centralità nell'azione riformatrice della giustizia penale riveste il disegno di legge AS 2067, già approvato dalla Camera dei deputati il 23 settembre 2015 (AC 2798) e attualmente ancora all'esame della Commissione Giustizia del Senato. In riferimento a tale ultimo provvedimento, ed in particolare al tema della rivisitazione organica dell'ordinamento penitenziario, è il caso di ricordare da un lato le misure normative e organizzative già adottate per affrontare il sovraffollamento carcerario, e dall'altro, le iniziative di approfondimento e gli studi messi in atto per far fronte, con maggiore efficacia, al rapporto tra il sistema penitenziario, società e recupero del condannato. Si deve segnalare comunque il superamento della procedura d'infrazione connessa al sovraffollamento carcerario,

già oggetto di censure nella nota sentenza della CEDU dell'8 gennaio 2013 (caso Torreggiani);

con riguardo al diritto penale sostanziale particolare importanza rivestono i decreti legislativi nn. 7 e 8 del 2016, che hanno l'obiettivo di deflazionare il carico degli uffici giudiziari rispetto a condotte di scarso allarme sociale mediante la depenalizzazione di alcune fattispecie e l'abrogazione di talune ipotesi di reato, nonché il decreto legislativo n. 28 del 2015, (recante disposizioni in materia di non punibilità' per particolare tenuità del fatto), che persegue lo scopo di deflazionare il processo penale escludendo la punibilità di condotte occasionali di scarsa gravità;

particolare importanza riveste, altresì, la riforma dell'istituto della prescrizione, di cui al disegno di legge S. 1844, già approvato dalla Camera il 24 marzo 2015 e attualmente ancora all'esame della Commissione giustizia del Senato, che prevede, tra l'altro, la sospensione del termine di prescrizione dopo la condanna di primo grado, nonché un aumento del medesimo termine per i reati di corruzione, che incidono sensibilmente sulla competitività del Paese;

il decreto legislativo n. 212 del 2015, dando attuazione a uno dei principali punti del Programma di Stoccolma, introduce nell'ordinamento una serie di norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato, concorrendo a definire un più completo quadro normativo di tutela delle persone vittime di fatti criminosi. Il provvedimento prevede, infatti, una serie di interventi fondamentali per ripristinare la legalità attraverso il processo;

con riguardo alle misure di contrasto alla criminalità organizzata e ai patrimoni illeciti, è all'esame del Senato il disegno di legge S. 1687, di iniziativa governativa, il quale introduce rilevanti modifiche ai codici penale e di procedura penale, al codice civile e ad altri testi normativi per rafforzare l'azione di contrasto al fenomeno dell'illecita accumulazione di ricchezza e di capitali ad opera della criminalità organizzata, anche e soprattutto di natura mafiosa;

auspicando che il Senato approvi quanto prima i provvedimenti ancora al suo esame, cui si è fatto cenno in precedenza, tra i quali, in particolare, le riforme del processo civile, dell'istituto della prescrizione, del processo penale, nonché le misure di contrasto alla criminalità organizzata e ai patrimoni illeciti, dal momento che tali interventi, essendo volti al ripristino della legalità, avranno, senza dubbio, un significativo impatto sull'incremento del prodotto interno lordo del Paese;

rilevato che il cronoprogramma per l'anno 2016 non contempla le proposte di legge approvate a larga maggioranza dalla Camera in materia di *class action* (C. 1335) e di whistleblowing (C.3365) ed attualmente all'esame del Senato (rispettivamente S. 1950 e S. 2208), che non ne ha ancora avviato l'esame, per quanto si tratti di provvedimenti che, sotto diversi profili connessi alla legalità, sono in grado di produrre, qualora approvati, un incremento del prodotto interno lordo del Paese,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

sia valutata l'opportunità di inserire nel cronoprogramma per l'anno 2016 anche le proposte di legge S. 1950 e S. 2208, rispettivamente in materia di *class action* e di *whistleblowing*.

III COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari esteri e comunitari)

S O M M A R I O

COMITATO PERMANENTE SUGLI ITALIANI NEL MONDO E LA PROMOZIONE DEL SISTEMA PAESE

AUDIZIONI:

Audizione del Sottosegretario di Stato agli affari esteri e alla cooperazione internazionale, Vincenzo Amendola, su questioni inerenti alle politiche relative agli italiani nel mondo *(Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del Regolamento, e conclusione)* 75

COMITATO PERMANENTE SUGLI ITALIANI NEL MONDO E LA PROMOZIONE DEL SISTEMA PAESE

AUDIZIONI

Mercoledì 20 aprile 2016. — Presidenza del presidente Fabio PORTA. – Interviene il sottosegretario di Stato agli affari esteri e alla cooperazione internazionale, Vincenzo Amendola.

La seduta comincia alle 15.

Audizione del Sottosegretario di Stato agli affari esteri e alla cooperazione internazionale, Vincenzo Amendola, su questioni inerenti alle politiche relative agli italiani nel mondo.

(Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del Regolamento, e conclusione).

Fabio PORTA, *presidente,* avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Non essendovi obiezioni, così rimane stabilito. Introduce quindi l'audizione.

Il sottosegretario Vincenzo AMENDOLA, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono per porre quesiti e formulare osservazioni Fabio PORTA, *presidente,* Marco FEDI (PD), Laura GARAVINI (PD), Gianni FARINA (PD), Renata BUENO (Misto-USEI), Francesco MONACO (PD) e Fucsia FITZGERALD NISSOLI (DeS-CD).

Il sottosegretario Vincenzo AMENDOLA risponde ai quesiti posti e fornisce ulteriori precisazioni.

Fabio PORTA, *presidente*, dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 16.20.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

IV COMMISSIONE PERMANENTE

(Difesa)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Sull'ordine dei lavori 76

Documento di economia e finanza 2016. Doc. LVII, n. 4 e Allegati (Parere alla V Commissione) *(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole)* 76

ALLEGATO 1 (Parere approvato) 80

ALLEGATO 2 (Proposta di parere alternativo dei deputati Frusone, Basilio, Corda, Tofalo, Rizzo e Paolo Bernini) 82

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi 28 gennaio 2014, n. 7 e n. 8. Atto n. 277 *(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni e osservazioni).* 78

ALLEGATO 3 (Nuova formulazione della proposta di parere del relatore) 84

ALLEGATO 4 (Proposta di parere alternativo dei deputati Frusone, Basilio, Corda, Tofalo, Rizzo e Paolo Bernini) 88

ALLEGATO 5 (Parere approvato) 92

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 79

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 20 aprile 2016. — Presidenza del presidente Francesco Saverio GAROFANI. – Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa Gioacchino Alfano.

La seduta comincia alle 14.20.

Sull'ordine dei lavori.

Francesco Saverio GAROFANI, *presidente,* propone di iniziare i lavori odierni della Commissione dal Documento di economia e finanza 2016, per poi passare agli altri punti all'ordine del giorno.

La Commissione concorda.

Documento di economia e finanza 2016. Doc. LVII, n. 4 e Allegati.

(Parere alla V Commissione).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame, rinviato nella seduta del 19 aprile 2016.

Francesco Saverio GAROFANI, *presidente,* avverte che è pervenuta la richiesta che della seduta sia data pubblicità anche mediante gli impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Salvatore PICCOLO (PD), *relatore*, presenta una proposta di parere favorevole *(vedi allegato 1)*.

Luca FRUSONE (M5S) manifesta un orientamento critico sulla proposta di parere del relatore, che, a suo avviso, non mette in evidenza alcuni aspetti di importanza cruciale nell'ambito delle politiche della difesa. Si riferisce, in primo luogo, al contrasto che si sta delineando tra gli indirizzi dettati dalla cosiddetta legge Di Paola (n. 244 del 2012) e i principi contenuti invece nel Libro bianco per la sicurezza internazionale e la difesa. In secondo luogo, giudica negativamente il fatto che si continui a prevedere una spesa per i programmi d'armamento ben al di sopra della quota del 25 per cento del bilancio della difesa fissata come parametro dalla citata legge n. 244. Grande preoccupazione suscitano poi, a suo avviso, le difficoltà che incontra il processo di dismissione e alienazione degli immobili della Difesa, riguardo al quale si chiede se non sia più opportuno ripensarne il meccanismo di fondo, nel senso di provare a valorizzare il patrimonio immobiliare della difesa con l'avvio di un programma nazionale di recupero per edilizia popolare e destinazioni ad uso sociale. Da ultimo, dopo aver ricordato come, anche in considerazione delle crescenti minacce terroristiche, il Governo abbia varato un pacchetto di provvedimenti in materia di sicurezza volti a rafforzare le infrastrutture materiali e immateriali a disposizione delle Forze armate, evidenzia che questi provvedimenti appaiono ancora insufficienti: in particolare, auspica che il riconoscimento di un *bonus* di 80 euro mensili in busta paga per il personale del comparto sicurezza e difesa possa al più presto diventare una misura strutturale.

In conclusione, preannuncia il voto contrario del suo gruppo sulla proposta di parere del relatore e presenta una proposta alternativa di parere contrario *(vedi allegato 2)*.

Donatella DURANTI (SI-SEL) condivide le considerazioni del deputato Frusone e preannuncia il voto contrario del gruppo di SI-SEL sulla proposta di parere del relatore e il voto favorevole, ove fosse posta in votazione, sulla proposta di parere alternativa. Condivide anche il rilievo critico sulla contraddizione esistente tra i principi del Libro bianco per la sicurezza internazionale e la difesa e gli indirizzi dettati dalla legge Di Paola, i quali non sono stati ancora del tutto attuati. Altra ragione di contrarietà rispetto alle politiche di spesa pubblica nel settore della Difesa è dovuta al fatto che, sebbene si parli sempre dell'esigenza di conseguire risparmi, rimangono sempre elevate le spese per gli investimenti, e quindi per i programmi di armamento, mentre si continuano a deprimere le spese per la manutenzione e l'addestramento.

Il sottosegretario Gioacchino ALFANO, nel rilevare come le considerazioni critiche emerse dal dibattito riguardino soprattutto la complessiva attività del Governo, sottolinea come il Dicastero della difesa abbia mantenuto gli impegni che aveva assunto. Per quanto riguarda, in particolare, il *bonus* di 80 euro, rileva che anche il Ministero della difesa sarebbe favorevole a che la misura diventasse permanente. Quanto invece agli immobili della difesa, ribadisce come il Dicastero sia impegnato per dare un impulso decisivo al processo di alienazione, ma sottolinea che la gestione di questo processo non fa capo alla Difesa. In conclusione, condivide la proposta di parere del relatore.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 14.30.

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 20 aprile 2016. — Presidenza del presidente Francesco Saverio GARO-

FANI. – Interviene il sottosegretario di Stato alla difesa Domenico Rossi.

La seduta comincia alle 14.35.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi 28 gennaio 2014, n. 7 e n. 8.
Atto n. 277.

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni e osservazioni).

La Commissione prosegue l'esame, rinviato, da ultimo, nella seduta del 19 aprile 2016.

Francesco Saverio GAROFANI, *presidente e relatore*, avverte che è pervenuta la richiesta che la pubblicità della seduta sia assicurata anche mediante gli impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Avverte altresì che, alla luce del dibattito di ieri e degli ulteriori elementi di riflessione che gli sono stati sottoposti, ha ritenuto di integrare la proposta di parere presentata nella precedente seduta in modo da tenere conto di alcune richieste di modifica. Presenta, quindi, una nuova formulazione della sua proposta di parere *(vedi allegato 3)*.

Gian Piero SCANU (PD) ringrazia il presidente per il significativo sforzo compiuto nel cercare di contemperare le varie esigenze evidenziate nel dibattito. Ritiene che la sintesi cui si è giunti rappresenti un risultato apprezzabile e preannuncia, pertanto, il voto favorevole sulla proposta di parere del presidente, come riformulata.

Luca FRUSONE (M5S) rileva positivamente il fatto che la nuova proposta di parere del relatore presenta due condizioni in più rispetto alla precedente e manifesta apprezzamento anche per i contenuti di alcune osservazioni che ritiene assai significative. Ribadisce tuttavia che il provvedimento reca numerose disposizioni che – a giudizio del suo gruppo – eccedono la delega disposta dalla legge n. 244 del 2012. Preannuncia, quindi, il voto contrario del suo gruppo sulla proposta di parere del relatore e presenta una proposta di parere alternativa *(vedi allegato 4)*.

Donatella DURANTI (SI-SEL) ritiene condivisibile la condizione n. 4), relativa agli insegnanti civili delle scuole militari della Marina di Taranto e de La Maddalena, e tuttavia conferma il giudizio complessivamente contrario sulla proposta di parere del relatore, per le ragioni già esposte nella precedente seduta. Concorda con il deputato Frusone sul fatto che il provvedimento reca in più parti disposizioni che eccedono la delega conferita dalla legge n. 244 del 2012 e ribadisce la preoccupazione per il trasferimento di poteri troppo ampi nella mani del Capo di Stato maggiore dell'Esercito. Inoltre conferma il giudizio critico sulla profilassi vaccinale del personale militare. Ribadisce anche il rammarico per il fatto che lo schema di decreto conferma l'impianto sfavorevole della riforma per il personale civile della Difesa, con un sempre maggiore incremento del divario numerico tra personale militare e personale civile. Sottolinea infatti come sempre più spesso siano i militari a occuparsi di attività che una volta erano compiute dai lavoratori civili della difesa, in quanto, dopo essere passati in quiescenza, questi non stati più sostituiti.

Tatiana BASILIO (M5S) manifesta perplessità sull'effettiva portata della condizione n. 1), relativa alla profilassi vaccinale del personale militare, che reputa formulata in termini tali da cambiare in poco o per nulla il contenuto della disposizione recata dallo schema in esame.

Antonino MOSCATT (PD) ringrazia il relatore e il Governo per l'impegno che hanno assicurato in ogni fase del lungo e complesso *iter* di esame di questo provvedimento. Osserva come l'ampiezza della proposta di parere testimoni il lavoro di recepimento delle numerose istanze emerse nel corso della discussione. Ritiene si tratti di un importante sforzo, che non va sottovalu-

tato, e per questo non condivide le considerazioni della deputata Basilio. Fa presente che sono stati affrontati e risolti anche alcuni nodi che sembravano particolarmente ardui, come la questione del Comandante generale della Guardia costiera, oltre a temi minori come quello degli insegnanti civili. Auspica, a questo riguardo, che si possa avviare una riflessione più ampia su tutte le situazioni di precariato presenti all'interno delle Forze armate. Preannuncia in conclusione il parere favorevole del gruppo del Partito democratico.

Rosa Maria VILLECCO CALIPARI (PD), dopo aver ringraziato il relatore per aver accolto la sua richiesta di trasformare in condizione l'osservazione di cui alla lettera *d)* della proposta di parere presentata ieri, lo invita a fare un ulteriore passo in avanti e a inserire nella proposta di parere, sempre nell'ambito della condizione n. 3), anche un'indicazione al Governo affinché, per l'opzione per l'usufrutto con diritto di accrescimento, preveda la determinazione del prezzo in base al canone di conduzione e di aspettativa di vita del beneficiario del diritto di accrescimento e che lo stesso possa essere corrisposto con la medesima facoltà di rateizzazione riconosciuta ai conduttori di cui all'articolo 404, comma 4, lettera *a)* del testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, qualora più favorevole per l'acquirente.

Fa presente che, con quest'ulteriore riformulazione, la condizione n. 3) riproporrebbe in sostanza il contenuto delle indicazioni già inserite, sotto forma di condizione, nei pareri che in questa legislatura la Commissione ha già espresso al Governo sia sull'atto n. 32 (recante lo schema di decreto legislativo in materia di revisione in senso riduttivo dell'assetto strutturale e organizzativo delle Forze armate), sia sull'atto n. 167 (schema di decreto ministeriale concernente il piano annuale di gestione del patrimonio abitativo della Difesa per l'anno 2014): indicazioni cui il Governo non ha però ancora dato attuazione.

Francesco Saverio GAROFANI, *presidente*, sospende brevemente la seduta al fine di valutare la possibilità di accogliere le richieste della deputata Villecco Calipari.

La seduta, sospesa alle 15, riprende alle 15.10.

Francesco Saverio GAROFANI, *presidente e relatore*, presenta un'ulteriore nuova formulazione della sua proposta di parere *(vedi allegato 5)*, chiarendo che le richieste della vicepresidente Villecco Calipari sono state parzialmente accolte, nel senso che nella condizione n. 3) è stato richiamato anche il parere espresso dalla Commissione sull'atto del Governo n. 167, mentre è stata inserita tra le osservazioni (alla lettera *d)*) l'indicazione al Governo relativa all'opzione per l'usufrutto con diritto di accrescimento.

Rosa Maria VILLECCO CALIPARI (PD) non insiste perché l'indicazione relativa all'opzione per l'usufrutto con diritto di accrescimento sia formulata come condizione, ma ricorda che la stessa è stata posta come condizione in ben due pareri approvati dalla Commissione, vale a dire quelli da lei precedentemente richiamati.

Il sottosegretario Domenico ROSSI dichiara che il Governo si impegna a portare avanti le indicazioni della Commissione.

Francesco Saverio GAROFANI, *presidente e relatore*, prende atto che i rappresentanti dei gruppi confermano le dichiarazioni di voto anche con riferimento alla riformulazione della proposta di parere.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del presidente, come da ultimo riformulata *(vedi allegato 5)*.

La seduta termina alle 15.15.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.15 alle 15.30.

ALLEGATO 1

Documento di economia e finanza 2016 (Doc. LVII, n. 4 e Allegati)

PARERE APPROVATO

La IV Commissione (Difesa),

esaminato, per i profili di competenza, il Documento di economia e finanza 2016 (Doc. LVII, n. 4, e Allegati);

premesso che:

il Documento di economia e finanza (DEF) costituisce il principale documento di programmazione della politica economica e di bilancio, in quanto traccia, in una prospettiva di medio-lungo termine, gli impegni sul piano del consolidamento delle finanze pubbliche e gli indirizzi sul versante delle diverse politiche pubbliche, adottati dall'Italia per il rispetto del Patto di stabilità e crescita europeo e il conseguimento degli obiettivi di crescita intelligente, sostenibile e solidale definiti nella Strategia Europa 2020;

rilevato che:

per quanto concerne il contesto internazionale, il DEF 2016 evidenza come nel 2015 il ritmo di crescita dell'economia mondiale abbia mostrato un rallentamento rispetto al 2014 e il commercio mondiale un andamento stagnante;

la modesta crescita del PIL e del commercio globale è legata al deterioramento delle prospettive economiche globali, su cui ha pesato in particolare la flessione dei mercati, ed in taluni casi l'entrata in recessione di importanti paesi emergenti, che si è intensificata a seguito del perdurante declino dei prezzi delle materie prime e dell'inasprimento delle condizioni finanziarie;

per quanto concerne, invece, lo scenario nazionale, con riferimento al 2015, il DEF evidenzia come l'economia italiana sia tornata a crescere, dopo tre anni di contrazione del prodotto interno lordo, registrando un tasso dello 0,8 per cento in termini reali;

sempre con riferimento al 2015 il DEF evidenzia, inoltre, come la crescita del prodotto sia risultata di poco inferiore a quanto previsto a settembre scorso nella Nota di aggiornamento del DEF 2015 (+0,9 per cento) e nel Documento Programmatico di Bilancio, presentato ad ottobre 2015, a causa del rallentamento dell'andamento del PIL nella seconda metà dell'anno, rispetto alla fase di crescita sostenuta registrata nel primo semestre, in connessione con l'inatteso indebolimento del contesto esterno, dovuto al rallentamento delle grandi economie emergenti e alle perduranti difficoltà dell'Eurozona;

evidenziato che il DEF per l'anno 2016 illustra nel dettaglio gli effetti positivi di una serie di misure di razionalizzazione adottate nel settore della Difesa e riguardanti il personale, i mezzi e la struttura dello strumento militare, ponendo particolare risalto, analogamente a quanto fatto nel Documento presentato lo scorso anno, sullo stato di attuazione della legge delega n. 244 del 2012 (cosiddetta legge Di Paola), recante una serie di misure dirette a conseguire una riduzione generale del personale militare, civile e delle infrastrutture della Difesa;

considerato che il DEF 2016 evidenzia come nel corso del 2016 il settore della Difesa sarà oggetto di nuovi interventi (disegni di legge di delega e previsioni immediatamente attuative) volti a

rendere operativo il Libro bianco per la sicurezza internazionale e la difesa e il relativo programma di riforma;

ricordato, infine, che con il Libro bianco il Governo ha inteso indicare con una prospettiva di medio termine quale strumento militare possa meglio affrontare le sfide e le opportunità future in tema di sicurezza internazionale e di difesa; individuare il migliore modello di *governance* e di conseguente organizzazione in base ai moderni criteri di efficacia, efficienza ed economicità; sviluppare gli elementi culturali ed organizzativi che consentano alla Difesa di contribuire in modo organico allo sforzo del Paese per sviluppare una indispensabile cornice di sicurezza,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

ALLEGATO 2

Documento di economia e finanza 2016 (Doc. LVII, n. 4 e Allegati).

PROPOSTA DI PARERE ALTERNATIVO DEI DEPUTATI FRUSONE, BASILIO, CORDA, TOFALO, RIZZO E PAOLO BERNINI

La IV Commissione (Difesa),

esaminato, per i profili di competenza, il Documento di economia e finanza 2016 (Doc. LVII, n. 4, e Allegati);

considerato che:

il DEF 2016, nelle parti di competenza della IV Commissione Difesa, richiamando i dettami del Libro Bianco e della legge n. 244 del 2012, evita di metterne in evidenza la crescente contraddizione tra i due testi, con previsioni e tabelle di marcia di attuazione della riforma della Difesa che non stanno avvenendo nella realtà. Manca totalmente una visione tesa a ridimensionare sul serio le spese militari a partire dalla totale assenza di ogni taglio nei sistemi d'arma più costosi (come gli F35) e a contrastare e prevenire i fenomeni di corruzione nei grandi programmi di ammodernamento dei sistemi d'arma (a cominciare dalla cosiddetta Legge Navale) nonché alle gare di appalto oggetto di diverse inchieste giudiziarie che stanno coinvolgendo una parte dei vertici delle Forze armate;

si ravvisa la necessità di riformare il settore raggiungendo l'obiettivo di realizzare un sistema nazionale di difesa efficace e sostenibile che assicuri i necessari livelli di operatività e la piena integrabilità dello strumento militare nei contesti internazionali, all'interno di una prospettiva di una politica di difesa comune europea e nella cornice delle Nazioni Unite, prevedendo un ruolo attivo nella direzione di una efficace prevenzione dei conflitti e di un mantenimento della pace, con l'esclusione di ogni ipotesi e sotterfugio di interventismo militare;

dal combinato disposto del DEF 2016 con la legge n. 244 del 2012 e i suoi decreti attuativi nonché al già richiamato Libro Bianco della Difesa si evince che:

a) si continua a non indicare come il bilancio debba essere ridotto, ma solo come ripartire lo stesso;

b) non sono toccati gli investimenti sui sistemi d'arma, il cui costo è incompatibile con l'attuale fase di recessione. Si prosegue nell'anacronistico acquisto degli F35 e nell'implementazione di acquisizione di sistemi d'arma di natura offensiva che sono incompatibili con un modello di difesa difensivo che deriva da una corretta attuazione dell'articolo 11 della Costituzione;

c) preoccupa – e non solo per il crollo del mercato immobiliare con il rischio di svendita del patrimonio pubblico – la messa in vendita di immobili ed aree del demanio pubblico attraverso la Società « Investimenti Immobiliari Italiani Società di Gestione del Risparmio e Società per Azioni (Invimit SGR) unicamente per far cassa. La cifra di introiti prevista dal DEF di 200 milioni di euro, appare da un lato ottimistica e dall'altro testimonia come l'enorme patrimonio immobiliare in via di dismissione della difesa meglio potrebbe essere valorizzato con l'avvio di un programma nazionale di recupero per edilizia popolare e destinazioni ad uso sociale. Tenendo conto che sovente caserme dismesse ed aree un tempo sottoposte a servitù militari sono collocate nei centri storici o in aree di alto pregio ambientale, andrebbe da prima tutelata la destina-

zione pubblica e quella dell'uso per la nostra comunità. Dovrebbe essere implementato il modello di *Federal Building*, gestito dall'Agenzia del Demanio e già avviato in 18 città italiane, permettendo effettivamente di concentrare in poli logistici territoriali unitari gli uffici pubblici centrali e periferici, progressivamente in ogni provincia, anche utilizzando cespiti messi a disposizione dal Ministero della Difesa, con conseguente abbattimento dei costi di affitto e dei consumi e offrendo, al tempo stesso, un migliore servizio ai cittadini. Sarà così perseguito e raggiunto l'obiettivo di riduzione del 30 per cento degli spazi e del 50 per cento delle locazioni passive rispetto a fine 2014;

d) anche in considerazione delle crescenti minacce terroristiche, il Governo ha si varato un pacchetto di provvedimenti in materia di sicurezza volti a rafforzare le infrastrutture materiali e immateriali a disposizione delle forze armate, ma questi appaiano ancora oggi, rispetto alla minaccia, insufficienti. In particolare, il riconoscimento di un *bonus* di 80 euro mensili in busta paga per il personale del comparto sicurezza e difesa dovrebbe passare da contributo straordinario a fatto strutturale per le buste paga del personale del comparto difesa e sicurezza. Sempre in tema di ordine pubblico è positivo che siano stanziati 50 milioni per nuovi strumenti e attrezzature, anche di dotazione per la protezione personale, in uso alle forze del comparto sicurezza e difesa. Così come è positivo che 150 milioni di euro siano stanziati per la *cyber security*, finalizzati al potenziamento degli interventi e delle dotazioni strumentali in materia di protezione cibernetica e di sicurezza informatica nazionali;

e) dovrebbero essere specificati e chiariti, infine, le modalità di spesa e i settori prescelti che saranno finanziati dal fondo istituito, nello stato di previsione del Ministero della Difesa, con una dotazione finanziaria di 245 milioni di euro per l'anno 2016, fondo che pur avendo il fine di sostenere interventi straordinari per la difesa e la sicurezza nazionale deve essere usato utilizzando efficienza, efficacia e trasparenza delle spese;

ritenuto, in particolare, che sia necessario:

a) destinare parte dei risparmi effettuati con la riforma dello strumento militare per migliorare la gestione corrente della formazione del personale e della gestione dei mezzi, a fronte di una riduzione di nuovi investimenti in sistemi d'arma;

b) destinare l'assegnazione delle strutture militari in dismissione, localizzate in luoghi strategici delle città, per nuove funzioni che consentano per le altre amministrazioni risparmi in contratti di locazione;

c) abbandonare, in via definitiva, il programma per la produzione e l'acquisto dei previsti cacciabombardieri *Joint Strike Fighter* (F35) parallelamente ad una riconversione delle industrie che operano nella produzione degli stessi;

d) rivalutare la necessità di ogni singola missione militare all'estero non solo dal punto di vista economico ma anche e soprattutto per rispettare il dettame costituzionale indicato dall'articolo 11;

e) riformare le modalità di messa a gara degli appalti del settore Difesa in modo da impedire il ripetersi di episodi di corruzione che minacciano il prestigio e il buon nome delle Forze Armate nonché assicurando trasparenza e regole chiare nell'assegnazione degli appalti;

f) far diventare strutturale e permanente nelle buste paga del comparto sicurezza e difesa il *bonus* degli 80 euro mensili;

g) ripensare alle modalità di svolgimento di parate militari, anche in occasione di festeggiamenti nazionali, al fine di risparmiare sui costi pur non pregiudicando il tributo che le Forze armate devono comunque dare alle ricorrenze repubblicane e storiche dell'Italia,

esprime

PARERE CONTRARIO

ALLEGATO 3

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi 28 gennaio 2014, n. 7 e n. 8 – Atto del Governo n. 277.

NUOVA FORMULAZIONE DELLA PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE

La IV Commissione (Difesa),

esaminato lo schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi 28 gennaio 2014, n. 7 e n. 8, adottate ai sensi dell'articolo 1, comma 5, della legge 31 dicembre 2012, n. 244;

premesso che:

l'articolo 1, comma 1, della legge 31 dicembre 2012, n. 244, recante « Delega al Governo per la revisione dello strumento militare nazionale e norme sulla medesima materia », ha delegato il Governo ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del provvedimento stesso ed al fine di realizzare un sistema nazionale di difesa efficace e sostenibile, due o più decreti legislativi per disciplinare la riduzione dell'assetto strutturale e organizzativo del Ministero della difesa, con riferimento specifico allo strumento militare, nonché delle dotazioni organiche complessive del personale militare dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare e del personale civile del medesimo dicastero, anche al fine di valorizzarne le professionalità;

sono stati conseguentemente adottati dal Governo, in attuazione della citata legge di delega, i decreti legislativi 28 gennaio 2014, n. 7 e n. 8, recanti, rispettivamente, « Disposizioni in materia di revisione in senso riduttivo dell'assetto strutturale e organizzativo delle Forze armate ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettere a), b) e d) della legge 31 dicembre 2012, n. 244 » e « Disposizioni in materia di personale militare e civile della difesa, nonché misure per la funzionalità della medesima amministrazione, a norma degli articolo 2, comma 1, lettere c) ed e), 3, commi 1 e 2, e 4, comma 1, lettera e) della legge 31 dicembre 2012, n. 244 »;

la legge 31 dicembre 2012, n. 244, all'articolo 1, comma 5, ha anche previsto che il Governo potesse adottare disposizioni integrative e correttive dei citati decreti legislativi, con le medesime modalità e nel rispetto dei medesimi principi e criteri direttivi, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore degli stessi;

considerato che:

il processo di riduzione della consistenza delle Forze Armate ha già raggiunto risultati significativi e la citata consistenza si è attestata, all'inizio del corrente anno, poco al di sotto delle 170.000 unità;

tale processo dovrà, peraltro, realizzare una ulteriore riduzione fino a 150.000 unità per il personale militare e 20.000 per quello civile, attraverso il trasferimento nei ruoli del personale civile della Difesa e di altre amministrazioni pubbliche, secondo quanto stabilito dall'articolo 2209-*quinquies* del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e ricorrendo all'estensione della disciplina di collocamento in aspettativa per riduzione dei quadri anche al personale non dirigente;

appare opportuno individuare strumenti affinché l'esperienza professionale maturata dal personale che ha appartenuto alle Forze armate sia adeguatamente valorizzata presso le amministrazioni di destinazione;

occorre continuare a rivolgere particolare attenzione alla disponibilità di alloggi di servizio per il personale militare, in relazione all'importanza del settore per l'efficienza delle Forze armate;

i provvedimenti per la realizzazione di quanto disposto dalla legge 31 dicembre 2012, n. 244, e dai decreti discendenti dovranno essere adottati in regime di invarianza finanziaria;

preso atto:

dei chiarimenti del Governo e dell'ispettore generale della Sanità militare in merito all'esigenza di assoggettare il personale militare a profilassi vaccinale, in relazione alle situazioni/condizioni di carattere operativo ed addestrativo in cui viene impiegato all'estero e sul territorio nazionale;

degli elementi forniti dal Capo di Stato maggiore della difesa;

delle questioni poste dagli organismi della rappresentanza militare e dai rappresentanti delle organizzazioni sindacali del personale civile della difesa;

rilevato che:

le disposizioni di cui allo schema di decreto legislativo in esame sono conformi ai principi di delega di cui alla legge n. 244 del 2012,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

1) all'articolo 12, comma 1, il Governo sostituisca la lettera *a)* con la seguente:

a) dopo l'articolo 206, è inserito il seguente:

« ART. 206-*bis*. — *(Profilassi vaccinale del personale militare)*. — 1. La sanità militare può dichiarare indispensabile la somministrazione secondo appositi protocolli di specifiche profilassi vaccinali al personale militare, per poterlo impiegare in particolari e individuate condizioni operative o di servizio, al fine di garantire la salute dei singoli e della collettività.

2. Con decreto del Ministro della difesa adottato di concerto con il Ministro della salute sono approvati i protocolli sanitari di cui al comma 1 che recano altresì l'indicazione analitica degli adempimenti riferiti alla somministrazione dei vaccini, quali quelli di comporre il quadro anamnestico del paziente prima di iniziare le profilassi vaccinali e di registrare su apposita documentazione, anche elettronica, riferita a ciascun militare tutte le profilassi vaccinali adottate nei suoi confronti.

3. Se il militare da sottoporre a profilassi vaccinale rappresenta documentati motivi sanitari per non sottoporsi alla profilassi, la valutazione di merito è rimessa alla commissione medica ospedaliera competente per territorio. »;

2) nell'articolo 5, comma 1, il Governo inserisca la seguente modifica del Codice dell'ordinamento militare:

i-*bis*) alla Tabella 2 allegata al Codice, al Quadro VI, in corrispondenza dell'organico del grado di ammiraglio ispettore, è inserita la seguente nota:

« a-*bis*). Il Comandante generale del Corpo non è posto in soprannumero alle dotazioni organiche del grado e non è assoggettato al provvedimento di aspettativa di cui agli articoli 906 e successivi del decreto legislativo 15 marzo 2010, n.66. »;

3) il Governo, in relazione alle condizioni poste da questa Commissione nel parere espresso il 20 dicembre 2013 sull'atto del Governo n. 32 (schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di revisione in senso riduttivo dell'assetto strutturale e organizzativo delle Forze armate) e segnatamente quella concernente il procedimento di vendita degli alloggi di servizio ritenuti non più utili per le esigenze istituzionali della Difesa e la clausola relativa ai conduttori

che non hanno esercitato l'opzione di acquisto o quella dell'usufrutto, inserisca nel TUOM, con altro provvedimento normativo, le modifiche necessarie perché gli stessi conduttori possano permanere nell'alloggio fino alla conclusione del procedimento d'asta, al termine del quale possono esercitare nuovamente il diritto di opzione, qualora il prezzo d'asta risultasse inferiore a quello inizialmente proposto al conduttore;

4) il Governo assicuri, in via amministrativa, e nei limiti delle risorse disponibili sui relativi capitoli di bilancio, all'atto del rinnovo delle convenzioni con gli insegnanti civili delle scuole sottufficiali della Marina militare di Taranto e La Maddalena, il tempo pieno ai citati docenti;

e con le seguenti osservazioni:

a) il Governo favorisca ulteriormente, nel processo di riduzione della consistenza delle Forze armate, il principio della volontarietà di « uscita » rispetto a quello della « obbligatorietà », promuovendo in primo luogo il collocamento in aspettativa per riduzione quadri a domanda, in anticipo rispetto a quanto previsto, del personale che ne faccia richiesta e successivamente, reperite le necessarie risorse finanziarie anche attraverso altro idoneo strumento normativo, l'aumento dei contingenti di personale da collocare in ausiliaria, di cui all'articolo 2230 del codice dell'ordinamento militare;

b) il Governo promuova tutti i contatti, le iniziative nonché le migliori procedure per assicurare l'effettività dei passaggi di personale militare esuberante rispetto alle esigenze della Difesa nei ruoli del personale civile di altre amministrazioni pubbliche, così come previsto dalla riserva di posti di cui all'articolo 2209-*quinquies* del codice dell'ordinamento militare;

c) il Governo valuti come promuovere, anche in un altro contesto normativo, una specifica previsione di rango primario mirata a favorire il volontario transito di personale militare in altri ambiti lavorativi, in linea con specifici atti di indirizzo al Governo riferiti al riconoscimento delle alte professionalità di cui all'articolo 984-*bis* del decreto legislativo n. 66 del 2010 (ordine del giorno n. G3.103 del 6 novembre 2012, approvato dal Senato e relativo al disegno di legge S. 3271, e ordine del giorno n. 9/05569/001 dell'11 dicembre 2012, approvato dalla Camera e relativo al disegno di legge C. 5569), prevedendo per gli interessati, anche nella nuova prospettiva d'impiego, il pieno riconoscimento ad ogni effetto del periodo di carriera, giuridica ed economica, già maturato nelle Forze armate;

d) il Governo, considerata la delicatezza della problematica degli alloggi di servizio per il personale militare, la cui disponibilità è sensibilmente inferiore alle esigenze, promuova, in un altro contesto normativo, iniziative innovative tese ad assicurare la realizzazione di un programma pluriennale che consenta di ampliare il parco infrastrutturale alloggiativo disponibile, non solo ricorrendo alla costruzione, all'acquisizione e alla ristrutturazione di alloggi di servizio con risorse pubbliche, ma anche individuando modalità aggiuntive che consentano forme di finanziamento pubblico-privato o forme di partenariato pubblico-privato, in modo da corrispondere maggiormente e rapidamente alle esigenze del suddetto personale;

e) il Governo, al fine di accelerare il programma pluriennale di dismissione degli immobili non più utili per le esigenze istituzionali della Difesa, nonché di quelli posti all'asta, consideri la necessità di promuovere, nell'ambito del TUOM, una ulteriore riduzione del prezzo di vendita degli alloggi di servizio, previa concertazione con i competenti organismi governativi e dello Stato;

f) il Governo, considerato il disallineamento che si è determinato tra le Forze armate nella promozione al grado di 1° Maresciallo, promuova la definizione di aliquote di avanzamento speciali di Mare-

scialli Capi e gradi corrispondenti con elevata anzianità di grado, per la promozione al grado superiore, a tal fine intervenendo all'atto dell'esercizio delle deleghe relative alla cosiddetta « equiordinazione », trattandosi di materia che rientra in tale settore;

g) il Governo, al fine di prevedere una concreta valorizzazione delle professionalità del personale civile della Difesa, valuti come incidere sull'articolo 36 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n.66, recante il Codice dell'ordinamento militare, nella parte in cui disciplina la composizione degli uffici degli addetti militari all'estero, allo scopo di rimuovere, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, i vincoli oggettivamente ingiustificati che attualmente limitano l'impiego di detto personale alle sole mansioni di archivista;

h) in attuazione della risoluzione n. 8-00171 Bolognesi, sulla riqualificazione energetica degli impianti e delle infrastrutture in uso alla Difesa, approvata dalla Commissione in data 3 febbraio 2016, valuti il Governo l'opportunità di prevedere, con altri strumenti normativi e previa intesa con le competenti Autorità tecniche, una revisione del testo dell'ordinamento militare che favorisca e renda economicamente più sostenibile lo scambio sul posto dell'energia senza coincidenza tra punto di prelievo e punto di immissione, previsto dal combinato disposto dell'articolo 27 della Legge 23 luglio 2009, n. 99, al fine di garantire risparmi, purché nell'ambito dei sedimi facenti parte del demanio militare e nei limiti del fabbisogno energetico della Difesa, vocati a divenire isole di produzione energetica alternativa resilienti e sicure, evitando al contempo aggravi degli oneri generali di sistema;

i) il Governo – pur nel quadro della oculata utilizzazione delle risorse finanziarie disponibili, che la legge n. 244 del 2012 e i decreti legislativi discendenti perseguono, ed in relazione alle rilevanti esigenze d'impiego che le Forze Armate sono chiamate ad assolvere attualmente e prevedibilmente nel prossimo futuro – promuova le azioni più opportune per reperire ulteriori risorse da destinare all'efficienza dello strumento, al soddisfacimento delle aspettative del personale della Difesa ed al potenziamento degli istituti necessari a favorire esodi volontari.

ALLEGATO 4

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi 28 gennaio 2014, n. 7 e n. 8 – Atto del Governo n. 277.

PROPOSTA DI PARERE ALTERNATIVA DEI DEPUTATI FRUSONE, BASILIO, CORDA, TOFALO, RIZZO E PAOLO BERNINI

La IV Commissione (Difesa),

esaminato lo schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi 28 gennaio 2014, n. 7 e n. 8, adottate ai sensi dell'articolo 1, comma 5, della legge 31 dicembre 2012, n. 244;

premesso che:

lo schema di decreto legislativo in esame, composto da 14 articoli, reca talune modifiche ed integrazioni ai decreti legislativi n. 7 e 8 del 2014, concernenti, rispettivamente, Disposizioni in materia di revisione in senso riduttivo dell'assetto strutturale e organizzativo delle Forze armate (decreto n. 7 del 2014) e Disposizioni in materia di personale militare e civile del Ministero della difesa, nonché misure per la funzionalità della medesima amministrazione (decreto n. 8 del 2014);

il decreto legislativo n. 7 del 2014 è stato adottato in attuazione dell'articolo 2 della legge 244 del 2012 recante la « delega al Governo per la revisione dello strumento militare nazionale e norme sulla medesima materia » e disponente una contrazione complessiva del 30 per cento delle strutture operative, logistiche, formative, territoriali e periferiche della difesa, anche attraverso la loro soppressione e il loro accorpamento, con la finalità non solo di ottimizzare l'impiego delle risorse umane e strumentali disponibili, ma anche di contenere il numero delle infrastrutture in uso al Ministero della difesa;

il decreto legislativo n. 8 è stato adottato in attuazione dell'articolo 3 della richiamata legge delega che detta i principi e i criteri direttivi della revisione in senso riduttivo delle dotazioni organiche del personale militare e del personale civile della Difesa. Nello specifico, tale articolo ha previsto una riduzione generale a 150.000 unità di personale militare delle tre Forze armate (Esercito, Marina militare ed Aeronautica militare) ed a 20.000 unità civili;

gli obiettivi fissati dai decreti legislativi citati dovranno esser raggiunti entro l'anno 2024;

considerato che:

l'articolo 4 interviene sulla disciplina del reclutamento, dello stato giuridico e sulla formazione del personale delle Forze armate. Più nel dettaglio le lettere s), t) e u) dell'articolo medesimo intervengono, a loro volta, sui termini del procedimento disciplinare di stato e sui rapporti tra procedimento disciplinare e procedimento penale;

l'articolo 6 reca disposizioni transitorie in materia di avanzamento degli ufficiali dell'Esercito italiano, della Marina militare, dell'Aeronautica militare e dell'Arma dei Carabinieri;

il successivo articolo 14 reca misure di razionalizzazione e semplificazione delle procedure di nomina dei vertici militari. Più nel dettaglio è prevista la soppressione della lettera q) della legge n. 13 del 1991 in base alla quale spetta al

Presidente della Repubblica la nomina dei comandanti delle regioni militari, dei dipartimenti militari marittimi, delle regioni aeree e dei comandanti di corpo d'armata e di squadra navale;

ritenuto che:

le modificazioni introdotte dalle citate lettere dell'articolo 4 – seppur, in relazione alla sola lettera t), previste in attuazione dell'ordine del giorno G/1577 – B/13/1 presentato in prima commissione Affari Costituzionali del Senato, in data 31 luglio 2015 ed accolto dal Governo – siano da ritenersi non riconducibili ai principi di delega di cui alla legge n. 244 del 2012;

parimenti le modificazioni di cui al citato articolo 6 – concernenti il personale appartenente all'arma dei Carabinieri e al Corpo della guardia di Finanza – siano da valutarsi come non riconducibili ai principi di delega di cui alla legge n. 244 del 2012, in quanto il richiamato personale non risulta interessato dai provvedimenti di revisione in senso riduttivo previsti dalla legge delega e riguardanti l'Esercito, la Marina e l'Aeronautica militare;

allo stesso modo, in relazione a quanto disposto dal richiamato articolo 14, « la soppressione della citata disposizione – che assegna al Capo dello Stato la nomina dei comandanti delle regioni militari, dei dipartimenti militari marittimi, delle regioni aeree e dei comandanti di corpo d'armata e di squadra navale – seppur giustificata, in sede di relazione illustrativa, dalla « necessità di prevedere per tali nomine la forma semplificata del decreto ministeriale, coerentemente con il sistema generale vigente nella pubblica amministrazione », non sia riconducibile ai principi di delega di cui alla legge n. 244 del 2012;

quanto riportato ai precedenti paragrafi (della presente sezione di questo atto) sia perfettamente adattabile alla casistica « dell'eccesso dalla delega », inteso come sconfinamento dell'Esecutivo nella disciplina di un oggetto estraneo al contenuto della delega e di violazione dei principi e criteri direttivi e della legislazione vigente (Corte Costituzionale, sentenza n. 173 del 1981). « La incostituzionalità dell'eccesso di delega, traducendosi in una usurpazione del potere legislativo da parte del Governo, è una conferma del principio, che soltanto il Parlamento può fare le leggi » (Corte Costituzionale, sentenza n. 3 del 1957);

atteso che:

in relazione ai principi – sia di carattere generale – contenuti dall'articolo 76 Costituzione, nonché – più di dettaglio – dall'articolo 14, comma 2 della legge n. 400 del 1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) e, non ultimo, dall'articolo 1, comma 5, della legge 244 del 2012, si rileva quanto segue:

lo schema di decreto legislativo delegato è stato adottato, ed immediatamente inviato alle Camere, dal Consiglio dei ministri in data 26 febbraio 2016, ovvero il giorno successivo alla scadenza prevista (dall'articolo 1, comma 5, della legge 244 del 2012) dopo ventiquattro mesi dall'entrata in vigore delle norme delegate (la cui vigenza decorre dal 26 febbraio 2014);

detto schema è soggetto all'atto di emanazione da parte del Presidente della Repubblica (articolo 87, quinto comma, della Costituzione), mediante il quale il capo dello Stato può svolgere un controllo tendenzialmente ancor più penetrante (e, comunque, « almeno pari »: così Corte costituzionale, sentenza 14 luglio 1989, n. 406) rispetto a quello posto in essere in sede di promulgazione delle leggi. A dimostrazione della natura non puramente formale del potere di emanazione, è da sottolineare come l'articolo 14, comma 2, della legge n. 400 del 1988, da un lato, individui in esso il momento nel quale la delega può dirsi effettivamente esercitata (« l'emanazione del decreto legislativo deve avvenire entro il termine fissato dalla legge di delegazione ») e, dall'altro, richieda che al capo dello Stato venga lasciato un congruo *spatium deliberandi* (« il testo del

decreto legislativo adottato dal Governo è trasmesso al Presidente della Repubblica, per la emanazione, almeno venti giorni prima della scadenza »). Conseguentemente è da ritenersi che lo schema di decreto in titolo non rispetti, oltre che la richiamata norma delegante, le previsioni di cui al citato articolo 14, comma 2 della legge 400 del 1998;

in tema di decreti correttivi, « l'omessa attuazione di parte della delega », quand'anche la presenza della delega medesima sia riscontrabile nella norma delegante, « non può essere in prosieguo rimediata in sede di decreti correttivi, che possono solo apportare modifiche e correzioni alle disposizioni che hanno già attuato la delega, e non operare un'attuazione ex novo di parti di delega non originariamente attuate » (Consiglio di Stato, Adunanza della Commissione speciale del 21 marzo 2016). Conseguentemente, quanto rilevato a riguardo delle modificazioni introdotte dall'articolo 6 del presente schema di decreto è da intendersi non unicamente come « non riconducibile ai principi di delega di cui alla legge n. 244 del 2012 », ma anche – ed evidentemente – non rispettoso dei pronunciamenti in materia adottati dalla più alta corte di giustizia amministrativa della Repubblica italiana;

atteso, inoltre, che:

nei contenuti proposti dall'atto in oggetto sarebbe comunque opportuno formulare le seguenti modifiche:

all'articolo 1, nella parte in cui si modificano le disposizioni sulla « Dismissione degli alloggi di servizio del Ministero della difesa », la trasformazione da un anno a due anni del termine per l'emanazione del decreto di gestione degli alloggi, rischia di allungare inutilmente i termini, riducendo l'efficienza della procedura di valorizzazione degli immobili, con probabile pregiudizio, in particolare, dei conduttori interessati all'acquisto;

il Decreto Legislativo 28 gennaio 2014, n. 7, ha introdotto, fra l'altro, nel Codice dell'ordinamento militare, gli articoli dal 2188-*bis* al 2188-quinquies, che prevedono e disciplinano un programma sessennale di revisione in senso riduttivo degli assetti organizzativi e strutturali delle Forze armate (Comandi, enti e reparti delle Aree, operativa, logistica territoriale e della formazione delle Forze armate, esclusa l'Arma dei carabinieri e il Corpo delle capitanerie di porto), volto a conseguire una contrazione strutturale complessiva non inferiore al 30 per cento così come imposto dall'articolo 2, comma 1, lettera *b)*, della legge di delega n. 244 del 2012;

a questo riguardo, si osserva, infatti che l'Aeronautica militare si è limitata a prorogare di un anno, ovvero dal 31 dicembre 2015 al 31 dicembre 2016, la soppressione del 50° Stormo con sede a Piacenza e ad aggiungere fra le riconfigurazioni di cui all'articolo 2188-*quater* comma 1, lettera b), quella del Poligono di Salto di Quirra e con essa la razionalizzazione della struttura e degli organici. Tale disposizione non risulta abbastanza chiara e precisa nel descrivere la consistenza della riduzione ovvero della « razionalizzazione della struttura e degli organici »;

l'articolo 2, relativo all'Unificazione del Corpo del genio navale e del Corpo delle armi navali della Marina militare, andrebbe soppresso in quanto non sono chiare le finalità. Non riduce affatto le consistenze organiche perché a un decremento di 251 unità dei corpi tecnici corrisponde un aumento di pari consistenza del corpo di stato maggiore;

all'articolo 4 è affrontata la revisione della disciplina in materia di reclutamento nelle Forze Armate. In tale intervento di modifica, sarebbe stato opportuno anche rivisitare i requisiti di accesso ai concorsi, in particolare quelli legati al dato anagrafico. Infatti si ritiene che molti profili professionali interni alle Forze armate, anche di natura non operativa, sono ingiustamente preclusi a candidati con età superiore a 26 anni nonostante in altri

Paesi Europei e di oltre Oceano, l'età di accesso sia molto più alta se non addirittura irrilevante;

i punti relativi agli articoli 2229 e 2230 del Codice dell'ordinamento militare andrebbero soppressi in quanto allargano la platea del personale militare che può usufruire dell'ausiliaria;

l'articolo 12 (Vaccinazioni) andrebbe soppresso in attesa delle conclusioni dei lavori della Commissione d'inchiesta, istituita presso la Camera dei Deputati, sui casi di morte e gravi malattie che hanno colpito il personale che sta indagando specificatamente sugli effetti della somministrazione dei vaccini al personale militare;

considerato che andrebbero aggiunte le seguenti nuove disposizioni:

1) all'articolo 2209-*sexies* del Codice dell'ordinamento militare (Norme sul ricongiungimento familiare), introdotto con l'articolo 4 del decreto legislativo n. 8 del 28 gennaio 2014, aggiungere un punto f:

f) ai militari che si trovano nelle condizioni di cui alla legge n. 104/1992, articolo 33, al decreto legislativo n. 151, del 2001, articoli 33 e 42, come modificati dalla n. 183 del 2010 e dal decreto legislativo n. 119 del 2011;

2) Sostituire l'articolo 133 del Codice dell'ordinamento militare con il seguente:

« Articolo 133.

Comandante generale del Corpo delle capitanerie di porto-Guardia costiera.

1. Il Comandante generale del Corpo delle capitanerie di porto-Guardia costiera è scelto tra gli ufficiali ammiragli che rivestono il grado di Ammiraglio Ispettore (CP) in servizio permanente effettivo ed è nominato con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle Infrastrutture e Trasporti di concerto con il Ministro della Difesa.

2. Al Comandante generale del Corpo delle capitanerie di porto-Guardia costiera è conferito il grado di Ammiraglio Ispettore Capo (CP). Il conferimento è effettuato in sovrannumero rispetto alle dotazioni organiche previste dal presente codice per i gradi di generale di corpo d'armata o corrispondenti e, in deroga all'articolo 1078, non dà luogo a vacanza organica nel grado di maggiore generale, o gradi corrispondenti.

3. Nella funzione di Dirigente generale preposto alla direzione generale del Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto-Guardia costiera, quale articolazione funzionale incardinata nel Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, il mandato del Comandante generale del Corpo ha una durata minima di due anni, anche in deroga al limite di età massima prevista per il grado rivestito. ».

La misura di cui al punto 2 serve a dare maggiori poteri al capo del Corpo soprattutto in relazione alle più importanti e impegnative missioni svolte e che tutti ben conosciamo. Inoltre il capo del Corpo verrebbe nominato a scelta e non per anzianità, garantendo meglio le qualità dello stesso;

esprime

PARERE CONTRARIO

ALLEGATO 5

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi 28 gennaio 2014, n. 7 e n. 8 – Atto del Governo n. 277.

PARERE APPROVATO

La IV Commissione (Difesa),

esaminato lo schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi 28 gennaio 2014, n. 7 e n. 8, adottate ai sensi dell'articolo 1, comma 5, della legge 31 dicembre 2012, n. 244;

premesso che:

l'articolo 1, comma 1, della legge 31 dicembre 2012, n. 244, recante « Delega al Governo per la revisione dello strumento militare nazionale e norme sulla medesima materia », ha delegato il Governo ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del provvedimento stesso ed al fine di realizzare un sistema nazionale di difesa efficace e sostenibile, due o più decreti legislativi per disciplinare la riduzione dell'assetto strutturale e organizzativo del Ministero della difesa, con riferimento specifico allo strumento militare, nonché delle dotazioni organiche complessive del personale militare dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare e del personale civile del medesimo dicastero, anche al fine di valorizzarne le professionalità;

sono stati conseguentemente adottati dal Governo, in attuazione della citata legge di delega, i decreti legislativi 28 gennaio 2014, n. 7 e n. 8, recanti, rispettivamente, « Disposizioni in materia di revisione in senso riduttivo dell'assetto strutturale e organizzativo delle Forze armate ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettere a), b) e d) della legge 31 dicembre 2012, n. 244 » e « Disposizioni in materia di personale militare e civile della difesa, nonché misure per la funzionalità della medesima amministrazione, a norma degli articolo 2, comma 1, lettere c) ed e), 3, commi 1 e 2, e 4, comma 1, lettera e) della legge 31 dicembre 2012, n. 244 »;

la legge 31 dicembre 2012, n. 244, all'articolo 1, comma 5, ha anche previsto che il Governo potesse adottare disposizioni integrative e correttive dei citati decreti legislativi, con le medesime modalità e nel rispetto dei medesimi principi e criteri direttivi, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore degli stessi;

considerato che:

il processo di riduzione della consistenza delle Forze Armate ha già raggiunto risultati significativi e la citata consistenza si è attestata, all'inizio del corrente anno, poco al di sotto delle 170.000 unità;

tale processo dovrà, peraltro, realizzare una ulteriore riduzione fino a 150.000 unità per il personale militare e 20.000 per quello civile, attraverso il trasferimento nei ruoli del personale civile della Difesa e di altre amministrazioni pubbliche, secondo quanto stabilito dall'articolo 2209-*quinques* del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e ricorrendo all'estensione della disciplina di collocamento in aspettativa per riduzione dei quadri anche al personale non dirigente;

appare opportuno individuare strumenti affinché l'esperienza professionale

maturata dal personale che ha appartenuto alle Forze armate sia adeguatamente valorizzata presso le amministrazioni di destinazione;

occorre continuare a rivolgere particolare attenzione alla disponibilità di alloggi di servizio per il personale militare, in relazione all'importanza del settore per l'efficienza delle Forze armate;

i provvedimenti per la realizzazione di quanto disposto dalla legge 31 dicembre 2012, n. 244, e dai decreti discendenti dovranno essere adottati in regime di invarianza finanziaria;

preso atto:

dei chiarimenti del Governo e dell'ispettore generale della Sanità militare in merito all'esigenza di assoggettare il personale militare a profilassi vaccinale, in relazione alle situazioni/condizioni di carattere operativo ed addestrativo in cui viene impiegato all'estero e sul territorio nazionale;

degli elementi forniti dal Capo di Stato maggiore della difesa;

delle questioni poste dagli organismi della rappresentanza militare e dai rappresentanti delle organizzazioni sindacali del personale civile della difesa;

rilevato che:

le disposizioni di cui allo schema di decreto legislativo in esame sono conformi ai principi di delega di cui alla legge n. 244 del 2012,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

1) all'articolo 12, comma 1, il Governo sostituisca la lettera *a)* con la seguente:

a) dopo l'articolo 206, è inserito il seguente:

« ART. 206-*bis*.

(Profilassi vaccinale del personale militare).

1. La sanità militare può dichiarare indispensabile la somministrazione secondo appositi protocolli di specifiche profilassi vaccinali al personale militare, per poterlo impiegare in particolari e individuate condizioni operative o di servizio, al fine di garantire la salute dei singoli e della collettività.

2. Con decreto del Ministro della difesa, adottato di concerto con il Ministro della salute, sono approvati i protocolli sanitari di cui al comma 1 che recano altresì l'indicazione analitica degli adempimenti riferiti alla somministrazione dei vaccini, quali quelli di comporre il quadro anamnestico del paziente prima di iniziare le profilassi vaccinali e di registrare su apposita documentazione, anche elettronica, riferita a ciascun militare tutte le profilassi vaccinali adottate nei suoi confronti.

3. Se il militare da sottoporre a profilassi vaccinale rappresenta documentati motivi sanitari per non sottoporsi alla profilassi, la valutazione di merito è rimessa alla commissione medica ospedaliera competente per territorio. »;

2) nell'articolo 5, comma 1, il Governo inserisca la seguente modifica del Codice dell'ordinamento militare:

i-*bis*) alla Tabella 2 allegata al Codice, al Quadro VI, in corrispondenza dell'organico del grado di ammiraglio ispettore, è inserita la seguente nota:

« a-*bis*). Il Comandante generale del Corpo non è posto in soprannumero alle dotazioni organiche del grado e non è assoggettato al provvedimento di aspettativa di cui agli articoli 906 e successivi del decreto legislativo 15 marzo 2010, n.66. »;

3) il Governo, in relazione alle condizioni poste da questa Commissione nel parere espresso il 20 dicembre 2013 sull'atto del Governo n. 32 (schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di revisione in senso riduttivo dell'assetto strutturale e organizzativo delle Forze armate), nonché nel parere espresso il 24 giugno 2015 sull'atto del

Governo n. 167 (schema di decreto ministeriale concernente il piano annuale di gestione del patrimonio abitativo della Difesa per l'anno 2014), e segnatamente quella concernente il procedimento di vendita degli alloggi di servizio ritenuti non più utili per le esigenze istituzionali della Difesa e la clausola relativa ai conduttori che non hanno esercitato l'opzione di acquisto o quella dell'usufrutto, inserisca nel TUOM, con altro provvedimento normativo, le modifiche necessarie perché gli stessi conduttori possano permanere nell'alloggio fino alla conclusione del procedimento d'asta, al termine del quale possono esercitare nuovamente il diritto di opzione, qualora il prezzo d'asta risultasse inferiore a quello inizialmente proposto al conduttore;

4) il Governo assicuri, in via amministrativa, e nei limiti delle risorse disponibili sui relativi capitoli di bilancio, all'atto del rinnovo delle convenzioni con gli insegnanti civili delle scuole sottufficiali della Marina militare di Taranto e La Maddalena, il tempo pieno ai citati docenti;

e con le seguenti osservazioni:

a) il Governo favorisca ulteriormente, nel processo di riduzione della consistenza delle Forze armate, il principio della volontarietà di « uscita » rispetto a quello della « obbligatorietà », promuovendo in primo luogo il collocamento in aspettativa per riduzione quadri a domanda, in anticipo rispetto a quanto previsto, del personale che ne faccia richiesta e successivamente, reperite le necessarie risorse finanziarie anche attraverso altro idoneo strumento normativo, l'aumento dei contingenti di personale da collocare in ausiliaria, di cui all'articolo 2230 del codice dell'ordinamento militare;

b) il Governo promuova tutti i contatti, le iniziative nonché le migliori procedure per assicurare l'effettività dei passaggi di personale militare esuberante rispetto alle esigenze della Difesa nei ruoli del personale civile di altre amministrazioni pubbliche, così come previsto dalla riserva di posti di cui all'articolo 2209-*quinquies* del codice dell'ordinamento militare;

c) il Governo valuti come promuovere, anche in un altro contesto normativo, una specifica previsione di rango primario mirata a favorire il volontario transito di personale militare in altri ambiti lavorativi, in linea con specifici atti di indirizzo al Governo riferiti al riconoscimento delle alte professionalità di cui all'articolo 984-*bis* del decreto legislativo n. 66 del 2010 (ordine del giorno n. G3.103 del 6 novembre 2012, approvato dal Senato e relativo al disegno di legge S. 3271, e ordine del giorno n. 9/05569/001 dell'11 dicembre 2012, approvato dalla Camera e relativo al disegno di legge C. 5569), prevedendo per gli interessati, anche nella nuova prospettiva d'impiego, il pieno riconoscimento ad ogni effetto del periodo di carriera, giuridica ed economica, già maturato nelle Forze armate;

d) il Governo, per quanto attiene l'opzione per l'usufrutto con diritto di accrescimento, preveda anche la determinazione del prezzo in base al canone di conduzione e di aspettativa di vita del beneficiario del diritto di accrescimento, corrisposto con la medesima facoltà di rateizzazione riconosciuta ai conduttori di cui all'articolo 404, comma 4, lettera *a)* del TUOM, qualora più favorevole per l'acquirente;

e) il Governo, considerata la delicatezza della problematica degli alloggi di servizio per il personale militare, la cui disponibilità è sensibilmente inferiore alle esigenze, promuova, in un altro contesto normativo, iniziative innovative tese ad assicurare la realizzazione di un programma pluriennale che consenta di ampliare il parco infrastrutturale alloggiativo disponibile, non solo ricorrendo alla costruzione, all'acquisizione e alla ristrutturazione di alloggi di servizio con risorse pubbliche, ma anche individuando modalità aggiuntive che consentano forme di finanziamento pubblico-privato o forme di partenariato pubblico-privato, in modo da

corrispondere maggiormente e rapidamente alle esigenze del suddetto personale;

f) il Governo, al fine di accelerare il programma pluriennale di dismissione degli immobili non più utili per le esigenze istituzionali della Difesa, nonché di quelli posti all'asta, consideri la necessità di promuovere, nell'ambito del TUOM, una ulteriore riduzione del prezzo di vendita degli alloggi di servizio, previa concertazione con i competenti organismi governativi e dello Stato;

g) il Governo, considerato il disallineamento che si è determinato tra le Forze armate nella promozione al grado di 1° Maresciallo, promuova la definizione di aliquote di avanzamento speciali di Marescialli Capi e gradi corrispondenti con elevata anzianità di grado, per la promozione al grado superiore, a tal fine intervenendo all'atto dell'esercizio delle deleghe relative alla cosiddetta « equiordinazione », trattandosi di materia che rientra in tale settore;

h) il Governo, al fine di prevedere una concreta valorizzazione delle professionalità del personale civile della Difesa, valuti come incidere sull'articolo 36 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n.66, recante il Codice dell'ordinamento militare, nella parte in cui disciplina la composizione degli uffici degli addetti militari all'estero, allo scopo di rimuovere, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, i vincoli oggettivamente ingiustificati che attualmente limitano l'impiego di detto personale alle sole mansioni di archivista;

i) in attuazione della risoluzione n. 8-00171 Bolognesi, sulla riqualificazione energetica degli impianti e delle infrastrutture in uso alla Difesa, approvata dalla Commissione in data 3 febbraio 2016, valuti il Governo l'opportunità di prevedere, con altri strumenti normativi e previa intesa con le competenti Autorità tecniche, una revisione del testo dell'ordinamento militare che favorisca e renda economicamente più sostenibile lo scambio sul posto dell'energia senza coincidenza tra punto di prelievo e punto di immissione, previsto dal combinato disposto dell'articolo 27 della Legge 23 luglio 2009, n. 99, al fine di garantire risparmi, purché nell'ambito dei sedimi facenti parte del demanio militare e nei limiti del fabbisogno energetico della Difesa, vocati a divenire isole di produzione energetica alternativa resilienti e sicure, evitando al contempo aggravi degli oneri generali di sistema;

l) il Governo – pur nel quadro della oculata utilizzazione delle risorse finanziarie disponibili, che la legge n. 244 del 2012 e i decreti legislativi discendenti perseguono, ed in relazione alle rilevanti esigenze d'impiego che le Forze Armate sono chiamate ad assolvere attualmente e prevedibilmente nel prossimo futuro – promuova le azioni più opportune per reperire ulteriori risorse da destinare all'efficienza dello strumento, al soddisfacimento delle aspettative del personale della Difesa ed al potenziamento degli istituti necessari a favorire esodi volontari.

V COMMISSIONE PERMANENTE

(Bilancio, tesoro e programmazione)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Principi per la tutela, il governo e la gestione pubblica delle acque e disposizioni per la ripubblicizzazione del servizio idrico, nonché delega al Governo per l'adozione di tributi destinati al suo finanziamento. C. 2212-A (Parere all'Assemblea) *(Parere su emendamenti)* .. 97

SEDE CONSULTIVA:

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2015. C. 3540-A Governo (Parere all'Assemblea) *(Esame e conclusione – Parere favorevole – Parere su emendamenti)* 98

Delega al Governo per la riforma organica della magistratura ordinaria e altre disposizioni sui giudici di pace. C. 3672 Governo, approvato dal Senato (Parere alla II Commissione) *(Esame e rinvio)* 106

ALLEGATO 1 (Relazione tecnica) 134

Ratifica ed esecuzione della Decisione del Consiglio di sorveglianza recante modifiche all'Allegato IV della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana, il Governo della Repubblica francese, il Governo della Repubblica federale di Germania ed il Governo del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord sull'istituzione dell'Organizzazione congiunta per la cooperazione in materia di armamenti OCCAR del 9 settembre 1998, fatta a Roma il 10 giugno 2014. C. 3199 Governo (Parere alla III Commissione) *(Esame e conclusione – Parere favorevole)* 107

Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Panama per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo aggiuntivo, fatta a Roma e a Città di Panama il 30 dicembre 2010. C. 3530 Governo (Parere alla III Commissione) *(Esame e rinvio)* 108

Disciplina delle professioni di educatore professionale socio-pedagogico, educatore professionale socio-sanitario e di pedagogista. Testo unificato C. 2656 e abb. (Parere alla VII Commissione) *(Seguito dell'esame e rinvio)* 110

Modifiche al codice della navigazione in materia di responsabilità dei piloti dei porti e disposizioni in materia di servizi tecnico-nautici. Nuovo testo C. 2721 (Parere alla IX Commissione) *(Seguito dell'esame e rinvio)* 110

Interventi per il settore ittico. Testo unificato C. 338 e abb. (Parere alla XIII Commissione) *(Seguito dell'esame e rinvio)* 110

ALLEGATO 2 (Relazione tecnica) 150

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190, e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33. Atto n. 267 *(Seguito dell'esame ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole)* . 111

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive ai decreti legislativi 28 gennaio 2014, n. 7 e n. 8. Atto n. 277 *(Seguito dell'esame ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole)* 113

ALLEGATO 3 (Documentazione depositata dal rappresentante del Governo) 174

Schema di decreto ministeriale recante adozione di un'integrazione della nota metodologica relativa alla procedura di calcolo e dell'aggiornamento della stima delle capacità fiscali per singolo comune delle regioni a statuto ordinario, di cui all'articolo 1, comma 380-*quater*, della legge 24 dicembre 2012, n. 228. Atto n. 284 *(Seguito dell'esame ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole)* 116

SEDE REFERENTE:

Documento di economia e finanza 2016. Doc. LVII, n. 4, Allegati e Annesso *(Esame e rinvio)* .. 117

AVVERTENZA 133

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 20 aprile 2016. — Presidenza del vicepresidente Edoardo FANUCCI. – Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Pier Paolo Baretta.

La seduta comincia alle 9.30.

Principi per la tutela, il governo e la gestione pubblica delle acque e disposizioni per la ripubblicizzazione del servizio idrico, nonché delega al Governo per l'adozione di tributi destinati al suo finanziamento.
C. 2212-A.
(Parere all'Assemblea).

(Parere su emendamenti).

La Commissione inizia l'esame degli emendamenti 4.400 e 6.400 della Commissione, riferiti al provvedimento in oggetto.

Simonetta RUBINATO (PD), *relatrice*, avverte che sono stati trasmessi gli emendamenti 4.400 e 6.400 della Commissione al disegno di legge in titolo.

In particolare, segnala che l'emendamento 4.400 è volto a sostituire la lettera *a*) dell'articolo 4, comma 3, prevedendo che, qualora vi siano società interamente pubbliche partecipate da tutti gli enti locali ricadenti nell'ambito territoriale ottimale, l'affidamento diretto avviene, in via preferenziale, in favore delle medesime società. Al riguardo, ritiene necessario che il Governo chiarisca a quali fattispecie faccia riferimento l'affidamento in via preferenziale, restando inteso che qualora l'affidamento in via preferenziale si riferisse al rapporto tra società interamente pubbliche e altri operatori di mercato rimarrebbe ferma la contrarietà già espressa nel precedente parere sul testo della disposizione, in quanto rimarrebbe inalterato il rischio di riclassificazione delle società *in house* nell'ambito del perimetro della pubblica amministrazione.

Fa presente poi che l'emendamento 6.400 è diretto a modificare il comma 3 dell'articolo 6 del provvedimento, stabilendo che il Fondo per il finanziamento degli interventi relativi alle risorse idriche concorre al finanziamento delle infrastrutture idriche, ferme restando le finalità del Fondo di garanzia delle opere idriche. Nel rilevare che modifica appare superare i profili di criticità relativi al comma 3 dell'articolo 6 espressi nel precedente parere sul testo del provvedimento, ritiene comunque necessario acquisire sul punto l'avviso del Governo.

Il sottosegretario Pier Paolo BARETTA esprime preliminarmente nulla osta sull'emendamento 6.400 della Commissione, precisando che tale proposta emendativa appare superare i profili di criticità dell'articolo 6, comma 3, del provvedimento in oggetto.

Esprime invece parere contrario sull'emendamento 4.400 della Commissione, in quanto tale proposta emendativa lascia inalterato il rischio di riclassificazione delle società *in house* nell'ambito del pe-

rimetro della pubblica amministrazione, come già rilevato nella seduta di ieri.

Simonetta RUBINATO (PD), *relatrice*, formula quindi la seguente proposta di parere:

« La V Commissione,

esaminate le proposte emendative 4.400 e 6.400 della Commissione riferite alla proposta di legge C. 2212-A, recante Principi per la tutela, il governo e la gestione pubblica delle acque e disposizioni per la ripubblicizzazione del servizio idrico, nonché delega al Governo per l'adozione di tributi destinati al suo finanziamento;

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo da cui si evince che:

l'emendamento 4.400 della Commissione lascia inalterato il rischio di riclassificazione delle società *in house* nell'ambito del perimetro della pubblica amministrazione;

l'emendamento 6.400 della Commissione appare superare i profili di criticità dell'articolo 6, comma 3, del provvedimento in oggetto,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

sull'emendamento 6.400 della Commissione;

PARERE CONTRARIO

sull'emendamento 4.400 della Commissione in quanto suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione o copertura.

In relazione all'articolo 6, comma 3, il parere favorevole sul testo del provvedimento, espresso nella seduta pomeridiana del 19 aprile 2016, deve intendersi pertanto condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, all'approvazione dell'emendamento 6.400 della Commissione. Deve intendersi conseguentemente revocata la condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione, espressa sul testo del provvedimento, con riferimento al medesimo articolo 6, comma 3, nella predetta seduta pomeridiana del 19 aprile 2016. ».

Il sottosegretario Pier Paolo BARETTA concorda con la proposta di parere formulata dalla relatrice.

La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

La seduta termina alle 9.35.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 20 aprile 2016. — Presidenza del vicepresidente Edoardo FANUCCI. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Pier Paolo Baretta.

La seduta comincia alle 14.25.

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2015.
C. 3540-A Governo.
(Parere all'Assemblea).

(Esame e conclusione – Parere favorevole – Parere su emendamenti).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Marco MARCHETTI (PD), *relatore*, nel far presente che il disegno di legge reca deleghe al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea (Legge di delegazione europea 2015), ricorda che il testo iniziale del disegno di legge, corredato di relazione tecnica, è già stato esaminato dalla Commissione Bilancio, la quale, in data 22 marzo 2016, ha approvato, con riferimento ai profili finanziari,

una relazione favorevole con la condizione della soppressione dell'articolo 12 del disegno di legge (Offerta ai consumatori dei contratti di credito relativi a beni immobili residenziali).

Rammenta altresì che nella seduta del 12 aprile 2016 la Commissione politiche dell'Unione Europea ha approvato alcuni emendamenti e che le modifiche apportate al testo iniziale dalla Commissione di merito non sono corredate di relazione tecnica.

Passando all'esame delle disposizioni che presentano profili di carattere finanziario, segnala quanto segue.

Circa la direttiva (CE) 2009/156, che disciplina le condizioni di polizia sanitaria prescritte per i movimenti di equidi tra Stati membri e per le importazioni di equidi dai paesi terzi, aggiunta all'elenco di cui all'allegato A, rileva che, tenuto conto che per tale direttiva non è prevista la trasmissione alle Camere del relativo schema di decreto legislativo per l'acquisizione del parere delle Commissioni parlamentari, andrebbero esclusi eventuali effetti finanziari in relazione al recepimento delle norme della direttiva che prescrivono l'effettuazione di prestazioni veterinarie, sanitarie e di controllo (ispezioni da parte dei servizi veterinari; rilascio di documenti di identificazione, di certificati e di attestati sanitari; controlli e analisi di laboratorio).

In merito all'articolo 3-*bis*, concernente l'attuazione della direttiva UE 2015/720 per la riduzione delle borse di plastica, ritiene che andrebbero acquisiti elementi volti a suffragare l'effettiva possibilità di dare attuazione alle norme in esame – come espressamente previsto dal testo – senza che si determinino effetti onerosi e utilizzando le risorse già disponibili a normativa vigente. Fa riferimento, in particolare, alla previsione di una campagna di informazione e di programmi di sensibilizzazione rivolti ai consumatori, nonché di programmi educativi per i bambini.

Riguardo all'abrogazione dei commi 1129, 1130 e 1131 della legge n. 296 del 2006 e all'abrogazione dell'articolo 2 del decreto-legge n. 2 del 2012, ritiene che andrebbe verificato se possano prodursi eventuali effetti finanziari, tenuto conto che:

con i commi 1129, 1130 e 1131 è stato avviato, dall'anno 2007, un programma sperimentale per la progressiva riduzione dei sacchi non biodegradabili per l'asporto delle merci, finalizzato al definitivo divieto della commercializzazione dei sacchi medesimi. Per l'avvio del programma è stata destinata una quota non inferiore a 1 milione di euro a valere sul Fondo unico investimenti per la difesa del suolo e la tutela ambientale del Ministero dell'ambiente;

l'articolo 2 del decreto-legge n. 2 del 2012 ha previsto la possibilità di individuare, con apposito decreto ministeriale, le caratteristiche tecniche dei sacchetti biodegradabili o riciclati ai fini della loro commercializzazione, anche prevedendo forme di promozione della riconversione degli impianti esistenti per il trattamento dei rifiuti. Sono state inoltre previste iniziative di informazione ai consumatori, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. La norma, infine, ha stabilito specifiche sanzioni amministrative pecuniarie (da 2.500 euro a 25.000 euro, aumentabili fino al quadruplo del massimo in presenza di determinate circostanze) per la commercializzazione di sacchi non conformi a tale disciplina.

Infine, ritiene che andrebbe acquisita una valutazione del Governo circa i possibili effetti connessi alla formulazione letterale dei commi 1 e 2 dell'articolo 3-*bis* in esame, in base alla quale le procedure previste dall'articolo 1, comma 1, per l'esercizio della delega saranno osservate « in quanto compatibili con il presente articolo » e nell'esercizio della delega il Governo è tenuto a seguire i principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 1, comma 1, « in quanto compatibili con il presente articolo ». Poiché le procedure e i principi richiamati dal testo mediante il riferimento all'articolo 1, comma 1, riguardano – fra l'altro – la verifica della compatibilità finanziaria degli schemi di

decreti legislativi oggetto di esame parlamentare, reputa che andrebbe chiarito a quale specifico ambito di attuazione si riferiscano le condizioni di compatibilità indicate dal testo.

Con riferimento all'articolo 14, comma 2, lettera *o)*, concernente l'istituzione di un registro informatizzato, osserva che andrebbe confermato che le spese per l'istituzione e la tenuta del registro in esame saranno poste a carico dell'Organismo di cui all'articolo 128-*undecies* del decreto legislativo n. 385 del 1993, ente di diritto privato che viene finanziato mediante i contributi degli iscritti.

Riguardo all'articolo 14-*bis*, riguardante il recepimento della direttiva (UE) 2015/1513 in materia di carburanti, ritiene che andrebbe acquisito un chiarimento dal Governo in ordine alle possibili modalità attuative della norma, con particolare riferimento alle misure che potrebbero essere adottate per la riduzione delle emissioni con l'utilizzo dei biocarburanti nel trasporto aereo. Ciò al fine di verificare se sia previsto il ricorso a misure, quali ad esempio quelle di carattere fiscale o tariffario, di cui andrebbe valutata la neutralità finanziaria.

Con riferimento all'articolo 14-*ter*, inerente al recepimento della direttiva (UE) 2015/2193 in materia di emissioni in atmosfera, considerata l'ampiezza potenziale degli interventi previsti dal testo, ritiene che andrebbe acquisita una valutazione del Governo circa l'impatto amministrativo e gli eventuali riflessi finanziari delle previsioni in materia di autorizzazioni, di controlli e di sanzioni per gli stabilimenti che producono emissioni in atmosfera non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale. Ciò al fine di suffragare l'effettiva neutralità delle disposizioni, come previsto dal comma 2.

In relazione all'articolo 14-*quater*, in materia di attuazione della direttiva 2014/90/UE in materia di equipaggiamento marittimo, tenuto conto che per la direttiva in esame non sembrerebbe prevista la procedura di acquisizione del parere delle Commissioni parlamentari, ritiene opportuno richiedere una valutazione del Governo volta a suffragare l'assenza di effetti finanziari connessi agli adempimenti amministrativi e di controllo che sono richiesti per l'attuazione della direttiva.

In ordine all'articolo 14-*quinquies*, riguardante l'attuazione della decisione quadro 2003/568/GAI per la lotta alla corruzione, in merito ai profili di quantificazione, evidenzia preliminarmente che le disposizioni recate dall'articolo in esame, ai fini dell'esercizio della delega legislativa attuativa della decisione quadro 2003/568/GAI, individuano, tra i principi e criteri direttivi, i profili sanzionatori relativi alle attività di corruzione tra soggetti privati. Al riguardo, non ha osservazioni da formulare, stante il contenuto ordinamentale delle disposizioni e tenuto conto della clausola di neutralità finanziaria di cui al comma 3. Considera peraltro opportuno acquisire una conferma del Governo circa l'effettiva possibilità di dare attuazione alla delega senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, mediante l'utilizzo da parte delle amministrazioni pubbliche interessate delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Infine, a proposito dell'articolo 14-*sexies*, concernente l'attuazione della direttiva 2014/26/UE in materia di diritti d'autore, in merito ai profili di quantificazione non ha osservazioni da formulare, tenuto conto sia della natura ordinamentale delle disposizioni sia del fatto che gli organismi di gestione collettiva dei diritti d'autore, inclusa la SIAE, non rientrano nel perimetro della pubblica amministrazione.

Il sottosegretario Pier Paolo BARETTA assicura che all'attuazione delle misure e delle attività previste nella direttiva (CE) 2009/156, relativa alle condizioni di polizia sanitaria prescritte per i movimenti di equidi tra Stati membri e per le importazioni di equidi dai paesi terzi, si provvederà con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, poiché gli oneri derivanti dall'applicazione

delle condizioni di polizia sanitaria, previste dalla direttiva, sono sostanzialmente sovrapponibili a quelli già disciplinati dalle previsioni del decreto del Presidente della Repubblica n. 243 del 1994, mentre i costi derivanti dall'attività di controllo svolta dagli Uffici periferici del Ministero della salute – Uffici Veterinari Adempimenti Comunitari e Posti di Ispezione Frontaliera – sono coperti dalle risorse allocate su appositi capitoli di spesa dello stato di previsione del Ministero della salute.

Conferma poi che all'attuazione dell'articolo 3-*bis*, recante principi e criteri direttivi specifici per l'attuazione della direttiva (UE) 2015/720 sulla riduzione dell'utilizzo di borse di plastica in materiale leggero, si provvederà utilizzando le risorse disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Segnala quindi che il programma sperimentale per la progressiva riduzione dei sacchi non biodegradabili per l'asporto delle merci previsto dai commi 1129, 1130 e 1131 dell'articolo 1 della legge n. 296 del 2006 non è mai stato avviato, per cui, a seguito dell'abrogazione espressa delle predette disposizioni nonché del connesso articolo 2 del decreto-legge n. 2 del 2012, prevista dall'articolo 4 del provvedimento in esame, è da escludere ogni ulteriore onere per la finanza pubblica in riferimento a tale programma, che non risulta necessario ai fini del recepimento della direttiva (UE) 2015/720.

Con riferimento alle spese per l'istituzione e la tenuta del registro informatizzato di cui all'articolo 14, comma 2, lettera *o)*, comunica che le stesse saranno poste a carico dell'Organismo di cui all'articolo 128-*undecies* del decreto legislativo n. 385 del 1993, ente di diritto privato che viene finanziato mediante i contributi degli iscritti.

Evidenzia che le misure che potrebbero essere adottate per la riduzione delle emissioni con l'utilizzo dei biocarburanti nel trasporto aereo, di cui all'articolo 14-*bis*, di recepimento della direttiva (UE) 2015/1513 in materia di carburanti, non appaiono suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Conferma che le previsioni in materia di autorizzazioni, di controlli e di sanzioni per gli stabilimenti che producono emissioni in atmosfera non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, di cui all'articolo 14-*ter*, di recepimento della direttiva (UE) 2015/2193 in materia di emissioni in atmosfera, non determineranno nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, poiché la norma, che è volta a realizzare una semplificazione e razionalizzazione delle attuali procedure autorizzative e di controllo, estendendo tali semplificazioni a tutti gli stabilimenti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, determinerà una riduzione degli attuali oneri sia per le competenti autorità pubbliche, sia per i gestori degli stabilimenti stessi.

Prosegue segnalando che agli adempimenti amministrativi e di controllo che sono richiesti per l'attuazione della direttiva 2014/90/UE in materia di equipaggiamento marittimo, il cui recepimento è previsto dall'articolo 14-*quater*, si provvederà con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, giacché il complesso delle attività ispettive di vigilanza del mercato condotte con l'impiego del personale del Corpo delle Capitanerie di porto costituisce una funzione ordinariamente svolta nel quadro delle attività di istituto condotte anche dagli Uffici marittimi periferici, mentre gli oneri relativi alle attività di valutazione ed autorizzazione degli organismi notificati saranno posti a totale carico degli organismi medesimi così come gli oneri relativi alle attività di certificazione e di ispezione richieste dagli armatori saranno posti a totale carico dei soggetti richiedenti.

Evidenzia infine che all'attuazione della delega di cui all'articolo 14-*quinquies*, volta al recepimento della decisione quadro 2003/568/GAI relativa alla lotta contro la corruzione nel settore privato, si provvederà senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, mediante l'utilizzo da parte delle amministrazioni

pubbliche interessate delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Marco MARCHETTI (PD), *relatore*, formula quindi la seguente proposta di parere:

« La V Commissione,

esaminato il disegno di legge C. 3540-A Governo, recante Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2015;

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:

all'attuazione delle misure e delle attività previste nella direttiva (CE) 2009/156, relativa alle condizioni di polizia sanitaria prescritte per i movimenti di equidi tra Stati membri e per le importazioni di equidi dai paesi terzi, si provvederà con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, poiché gli oneri derivanti dall'applicazione delle condizioni di polizia sanitaria, previste dalla direttiva, sono sostanzialmente sovrapponibili a quelli già disciplinati dalle previsioni del decreto del Presidente della Repubblica n. 243 del 1994, mentre i costi derivanti dall'attività di controllo svolta dagli Uffici periferici del Ministero della salute – Uffici Veterinari Adempimenti Comunitari e Posti di Ispezione Frontaliera – sono coperti dalle risorse allocate su appositi capitoli di spesa dello stato di previsione del Ministero della salute;

all'attuazione dell'articolo 3-*bis*, recante principi e criteri direttivi specifici per l'attuazione della direttiva (UE) 2015/720 sulla riduzione dell'utilizzo di borse di plastica in materiale leggero, si provvederà utilizzando le risorse disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

il programma sperimentale per la progressiva riduzione dei sacchi non biodegradabili per l'asporto delle merci previsto dai commi 1129, 1130 e 1131 dell'articolo 1 della legge n. 296 del 2006 non è mai stato avviato, per cui, a seguito dell'abrogazione espressa delle predette disposizioni nonché del connesso articolo 2 del decreto-legge n. 2 del 2012, prevista dall'articolo 4 del provvedimento in esame, è da escludere ogni ulteriore onere per la finanza pubblica in riferimento a tale programma, che non risulta necessario ai fini del recepimento della direttiva (UE) 2015/720;

le spese per l'istituzione e la tenuta del registro informatizzato di cui all'articolo 14, comma 2, lettera *o)*, saranno poste a carico dell'Organismo di cui all'articolo 128-*undecies* del decreto legislativo n. 385 del 1993, ente di diritto privato che viene finanziato mediante i contributi degli iscritti;

le misure che potrebbero essere adottate per la riduzione delle emissioni con l'utilizzo dei biocarburanti nel trasporto aereo, di cui all'articolo 14-*bis*, di recepimento della direttiva (UE) 2015/1513 in materia di carburanti, non appaiono suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

le previsioni in materia di autorizzazioni, di controlli e di sanzioni per gli stabilimenti che producono emissioni in atmosfera non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, di cui all'articolo 14-*ter*, di recepimento della direttiva (UE) 2015/2193 in materia di emissioni in atmosfera, non determineranno nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, poiché la norma, che è volta a realizzare una semplificazione e razionalizzazione delle attuali procedure autorizzative e di controllo, estendendo tali semplificazioni a tutti gli stabilimenti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, determinerà una riduzione degli attuali oneri sia per le competenti autorità pubbliche, sia per i gestori degli stabilimenti stessi;

agli adempimenti amministrativi e di controllo che sono richiesti per l'attuazione della direttiva 2014/90/UE in mate-

ria di equipaggiamento marittimo, il cui recepimento è previsto dall'articolo 14-*quater*, si provvederà con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, giacché il complesso delle attività ispettive di vigilanza del mercato condotte con l'impiego del personale del Corpo delle Capitanerie di porto costituisce una funzione ordinariamente svolta nel quadro delle attività di istituto condotte anche dagli Uffici marittimi periferici, mentre gli oneri relativi alle attività di valutazione ed autorizzazione degli organismi notificati saranno posti a totale carico degli organismi medesimi così come gli oneri relativi alle attività di certificazione e di ispezione richieste dagli armatori saranno posti a totale carico dei soggetti richiedenti;

all'attuazione della delega di cui all'articolo 14-*quinquies*, volta al recepimento della decisione quadro 2003/568/GAI relativa alla lotta contro la corruzione nel settore privato, si provvederà senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, mediante l'utilizzo da parte delle amministrazioni pubbliche interessate delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente,

esprime sul testo del provvedimento in oggetto:

PARERE FAVOREVOLE ».

Il sottosegretario Pier Paolo BARETTA concorda con la proposta di parere del relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Marco MARCHETTI (PD), *relatore*, comunica che l'Assemblea ha trasmesso, in data odierna, il fascicolo n. 2 degli emendamenti nonché l'ulteriore emendamento 14-*sexies*.100 della Commissione. Al riguardo, con riferimento alle proposte emendative la cui quantificazione o copertura appare carente o inidonea, segnala l'emendamento Paglia 10.4, volto ad introdurre – tra i principi e criteri direttivi per l'adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) 751/2015 relativo alle commissioni interbancarie sulle operazioni di pagamento basate su carta – quello della gratuità, sia per l'acquirente che per il venditore, di tutte le transazioni regolate con carte di pagamento presso gli impianti di distribuzione di carburanti e le rivendite di generi di monopolio statale di importo inferiore ai 100 euro. Rileva che, in tale contesto, la proposta emendativa in parola prevede altresì che, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, siano stabilite le modalità di ripartizione degli oneri derivanti dalla disposizione in esame tra il sistema bancario e l'amministrazione finanziaria dello Stato.

Con riferimento, invece, alle proposte emendative per le quali reputa opportuno acquisire l'avviso del Governo, segnala le seguenti:

Kronbichler 1.4, che è volta ad inserire, nell'allegato B, la direttiva 2014/45/UE, relativa ai controlli tecnici periodici dei veicoli a motore e dei loro rimorchi. Al riguardo, ritiene opportuno che il Governo chiarisca se dal recepimento della predetta direttiva possano derivare effetti finanziari;

Kronbichler 1.5, che è volta ad inserire, nell'allegato B, la direttiva 2014/46/UE, relativa ai documenti di immatricolazione dei veicoli. Al riguardo, ritiene opportuno che il Governo chiarisca se dal recepimento della predetta direttiva possano derivare effetti finanziari;

Villarosa 1.50, che è volta ad eliminare la previsione relativa al recepimento della direttiva 2014/92/UE, sulla comparabilità delle spese relative al conto di pagamento, sul trasferimento del conto di pagamento e sull'accesso al conto di pagamento con caratteristiche di base. Al riguardo, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in relazione alle eventuali conseguenze finanziarie, per possibile vio-

lazione della normativa comunitaria, derivanti dall'attuazione della proposta emendativa;

Gianluca Pini 3.2, che è volta ad integrare i criteri e principi direttivi relativi alla delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 1143/2014, recante disposizioni volte a prevenire e gestire l'introduzione e la diffusione di specie esotiche invasive, inserendo la previsione di un apposito piano d'azione contro la diffusione nelle acque marine di specie animali e vegetali aliene provenienti dal traffico navale extramediterraneo e dalle acque di zavorra delle navi. Al riguardo, reputa opportuno acquisire l'avviso del Governo sugli eventuali effetti finanziari derivanti dalla proposta emendativa;

Gianluca Pini 4.26, che è volta a sopprimere la previsione relativa all'adeguamento del sistema sanzionatorio nazionale per le violazioni amministrative delle disposizioni di cui al regolamento (UE) n. 1169/2011, relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori. Al riguardo, reputa opportuno acquisire l'avviso del Governo in relazione alle eventuali conseguenze finanziarie, per possibile violazione della normativa europea, derivanti dall'attuazione della proposta emendativa;

Duranti 6.50, che è volta a sopprimere la previsione relativa alla delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni dell'Unione europea e agli accordi internazionali in materia di prodotti e di tecnologie a duplice uso, di sanzioni in materia di embarghi commerciali, di commercio di strumenti di tortura, nonché per ogni tipologia di operazione di esportazione di materiali proliferanti. Al riguardo, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in relazione alle eventuali conseguenze finanziarie, per possibile violazione della normativa europea, derivanti dall'attuazione della proposta emendativa;

Squeri 8.2 e Kronbichler 8.5, che, intervenendo sui principi e criteri direttivi per l'adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) n. 305/2011 in materia di commercializzazione dei prodotti da costruzione, sono volte a prevedere che il Punto di contatto da istituirsi presso il Ministero dello sviluppo economico sia altresì tenuto ad istituire ed aggiornare un elenco, pubblicato su una apposita sezione del sito *internet* istituzionale del Ministero, di tutti i prodotti e i materiali per i quali è obbligatorio il rilascio della dichiarazione di prestazione e l'applicazione della marcatura CE. Al riguardo, considera opportuno che il Governo chiarisca se all'attuazione dei principi e criteri direttivi, come modificati dalle citate proposte emendative, possa comunque farsi fronte nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in conformità alla clausola di invarianza recata dal comma 5 dell'articolo 8 del provvedimento in esame;

Boccadutri 10.050, che introduce, quale ulteriore oggetto di recepimento, la direttiva (UE) 2015/2366 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno. Al riguardo, ritiene opportuno che il Governo chiarisca se al recepimento della ulteriore direttiva possa effettivamente farsi fronte senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in conformità alla clausola di invarianza recata dall'ultimo comma della proposta emendativa stessa;

Cristian Iannuzzi 14-*sexies*.63 e 14-*sexies*.69, che, nel modificare in parte i principi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva 2014/26/UE sulla gestione collettiva dei diritti d'autore, sono volte, tra l'altro, ad affidare il controllo in merito alla corretta applicazione della normativa sul diritto di autore da parte degli utenti all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo nonché alla polizia tributaria. Al riguardo, considera opportuno che il Governo chiarisca se alla all'attuazione dei principi e criteri direttivi, come modificati dalle ci-

tate proposte emendative, possa farsi fronte nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, atteso che l'articolo 14-*sexies* non reca una specifica clausola di invarianza finanziaria;

Rotondi 14-*sexies*.12, che, intervenendo sui principi e criteri direttivi di cui al comma 1, lettera *m)*, è volta a prevedere, al ricorrere di talune specifiche situazioni, forme di riduzione o di esenzione dalla corresponsione dei diritti d'autore, garantendo che, nelle predette ipotesi, la Società italiana degli autori ed editori remuneri in forma compensativa i titolari dei diritti anche avvalendosi delle somme appositamente stanziate nel Fondo unico per lo spettacolo. Al riguardo, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine ai possibili effetti finanziari derivanti dalla proposta emendativa in commento.

Segnala, infine, che le restanti proposte emendative trasmesse non sembrano presentare profili problematici dal punto di vista finanziario. In particolare, con riferimento alle proposte emendative che incidono, a vario titolo, sui principi e criteri direttivi per l'attuazione delle deleghe conferite al Governo ai sensi del presente provvedimento – le quali rappresentano la parte decisamente prevalente del fascicolo in esame – tale valutazione si basa sul presupposto che agli adempimenti prefigurati dalle predette proposte emendative potrà comunque farsi fronte nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in conformità peraltro alle clausole di invarianza finanziaria di cui risultano corredati gli articoli del provvedimento cui le citate proposte emendative fanno riferimento. Precisa che nell'ambito di tali proposte emendative appare rientrare anche l'emendamento 14-*sexies*.100 della Commissione.

Il sottosegretario Pier Paolo BARETTA esprime parere contrario sulle proposte emendative puntualmente richiamate dal relatore, ad eccezione degli emendamenti Kronbichler 1.4 e 1.5 e dell'articolo aggiuntivo Boccadutri 10.050, che, sulla base degli elementi sopraggiunti in corso di seduta da parte degli uffici competenti, non appaiono suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Esprime, inoltre, parere contrario sulle proposte emendative Gianluca Pini 4.27 e 14.10, in precedenza non richiamate dal relatore, in quanto volte entrambe ad espungere dal testo – con riferimento, rispettivamente, all'esercizio delle deleghe di cui agli articoli 4 e 14 – il rinvio alla procedura individuata all'articolo 17, comma 2, della legge n. 196 del 2009. Ricorda, in particolare, che tale ultima norma dispone che, qualora, in sede di conferimento della delega, per la complessità della materia trattata, non sia possibile procedere alla determinazione degli effetti finanziari derivanti dai decreti legislativi, la quantificazione degli stessi è effettuata al momento dell'adozione dei singoli decreti legislativi, subordinando l'emanazione dei decreti legislativi dai quali derivino nuovi o maggiori oneri che non trovano compensazione al proprio interno all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanzino le occorrenti risorse finanziarie. Ritiene pertanto necessario, in via prudenziale, mantenere nel testo del provvedimento le disposizioni oggetto di soppressione da parte delle citate proposte emendative.

Marco MARCHETTI (PD), *relatore*, preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, propone pertanto di esprimere parere contrario sugli emendamenti 1.50, 3.2, 4.26, 4.27, 6.50, 8.2, 8.5, 10.4, 14.10, 14-*sexies*.12, 14-*sexies*.63, 14-*sexies*.69, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura, e di esprimere nulla osta sulle restanti proposte emendative trasmesse.

Il sottosegretario Pier Paolo BARETTA concorda con la proposta di parere testé formulata dal relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Delega al Governo per la riforma organica della magistratura ordinaria e altre disposizioni sui giudici di pace.
C. 3672 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alla II Commissione).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Edoardo FANUCCI, *presidente e relatore*, fa presente che il disegno di legge in esame, approvato con modifiche in prima lettura dal Senato, conferisce una delega al Governo per la riforma organica della magistratura onoraria e reca altre disposizioni sui giudici di pace e che il provvedimento consta di nove articoli ed è corredato di relazione tecnica riferita al testo originario.

Passando all'esame delle norme considerate dalla relazione tecnica nonché delle ulteriori disposizioni che presentano profili finanziari, segnala quanto segue.

In merito agli articoli da 1 a 9, recanti delega al Governo per la riforma organica della magistratura onoraria, rileva preliminarmente che il provvedimento in esame, modificato ed integrato in prima lettura dal Senato, delega il Governo ad adottare una riforma della magistratura onoraria includendo, fra i principi e criteri direttivi, la definizione delle modalità di accesso all'incarico e della sua durata, la rimodulazione delle funzioni e delle competenze di supporto alla magistratura ordinaria, la ridefinizione del trattamento indennitario nonché la determinazione di una disciplina transitoria da applicare ai magistrati onorari in servizio. Evidenzia, altresì, che l'articolo 9, comma 1, reca una clausola di neutralità riferita all'intero provvedimento, richiamando, sia pur senza un rinvio espresso, quanto previsto dall'articolo 17, comma 2, della legge n. 196 del 2009, al fine di assicurare la neutralità finanziaria dei decreti delegati nei casi in cui la quantificazione degli oneri sia rinviata agli stessi.

Osserva che, considerate le citate disposizioni, eventuali profili onerosi connessi all'esercizio della delega dovranno essere valutati in occasione dell'esame parlamentare dei rispettivi schemi di decreto legislativo e che in tale sede sarà quindi possibile procedere ad una verifica degli effetti prodotti nell'esercizio della delega.

Tanto premesso, rileva comunque l'opportunità che il Governo fornisca, fin d'ora, ulteriori dati ed elementi di valutazione, al fine di confermare l'effettiva possibilità di dare attuazione ai principi di delega enunciati nel provvedimento nel rispetto del summenzionato criterio di neutralità finanziaria; ciò anche in considerazione della mancanza di un aggiornamento della relazione tecnica relativo alle modifiche e alle integrazioni introdotte dal Senato. Si riferisce, in particolare, alle seguenti disposizioni:

articolo 2, comma 5, lettera *b)*, che prevede la possibilità di applicare, in via eccezionale e non stabilmente, i giudici onorari di pace quali componenti del collegio giudicante presso il tribunale ordinario, tenuto conto dei riflessi finanziari che si potrebbero determinare in ragione della mutata sede di servizio;

articolo 2, comma 13, che individua i criteri di delega relativi al regime indennitario (nelle sue componenti fissa e variabile), previdenziale e assistenziale da riconoscere ai magistrati onorari (GOP e VOP). Nello specifico, andrebbero forniti elementi volti a verificare la compatibilità finanziaria del processo di riforma in esame con quanto previsto dall'articolo 1, comma 609, della legge n. 208 del 2015 (legge di stabilità 2016), che demanda al Ministero della giustizia l'adozione di misure volte alla razionalizzazione e alla riduzione delle indennità da corrispondere ai magistrati onorari, alla quale sono ascritti effetti di risparmio ai fini dei saldi di finanza pubblica, pari a 6,7 milioni nel 2016 e a 7,6 milioni a decorrere dal 2017;

articolo 2, comma 17, lettera *a)*, che disciplina il regime transitorio per i magistrati onorari in servizio alla data di entrata in vigore della normativa delegata, prevedendo che questi possano essere confermati nell'incarico per quattro mandati ciascuno di durata quadriennale e che, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, nel corso del quarto mandato essi possano essere destinati anche all'esercizio di funzioni giudiziarie. Andrebbero esclusi effetti onerosi connessi alla conferma nell'incarico, per il periodo indicato, di tale personale.

Con riguardo all'articolo 6, che reca norme di diretta applicazione che permettono in via transitoria, per un periodo massimo di due anni successivi all'entrata in vigore della riforma in esame, di applicare giudici di pace, in servizio presso un determinato ufficio, presso altri uffici del giudice di pace del medesimo distretto di Corte d'appello, anche se privi di scoperture di organico, autorizzando a tal fine la spesa di euro 100.550 per il 2016, di euro 201.100 per il 2017 e di euro 100.550 per il 2018, reputa opportuno acquisire i dati e gli elementi sottostanti la quantificazione del relativo onere.

In merito ai profili di copertura finanziaria, relativamente all'articolo 6, comma 6, osserva che il Fondo speciale di parte corrente di competenza del Ministero della giustizia relativo al bilancio triennale 2016-2018 – del quale è previsto l'utilizzo con finalità di copertura delle disposizioni di cui ai commi precedenti in materia di applicazione dei giudici di pace, in una misura pari a euro 100.550 per l'anno 2016, euro 201.100 per l'anno 2017 ed euro 100.550 per l'anno 2018 – reca le necessarie disponibilità. Da un punto di vista meramente formale, segnala che l'inciso « per gli anni 2016, 2017 e 2018 » risulta sostanzialmente ultroneo e, come tale, se ne potrebbe anche valutare la soppressione, senza pregiudizio alcuno della congruità della clausola di copertura finanziaria. Ritiene, infine, necessario integrare la disposizione in commento, allo scopo di prevedere, tramite l'introduzione di un comma aggiuntivo, che il Ministro dell'economia e delle finanze sia autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Il sottosegretario Pier Paolo BARETTA deposita agli atti della Commissione la relazione tecnica sul provvedimento in esame, aggiornata ai sensi dell'articolo 17, comma 8, della legge n. 196 del 2009 *(vedi allegato 1)*.

Edoardo FANUCCI, *presidente e relatore*, riservandosi di valutare la documentazione depositata dal rappresentante del Governo, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Ratifica ed esecuzione della Decisione del Consiglio di sorveglianza recante modifiche all'Allegato IV della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana, il Governo della Repubblica francese, il Governo della Repubblica federale di Germania ed il Governo del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord sull'istituzione dell'Organizzazione congiunta per la cooperazione in materia di armamenti OCCAR del 9 settembre 1998, fatta a Roma il 10 giugno 2014.
C. 3199 Governo.
(Parere alla III Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Giampiero GIULIETTI (PD), *relatore*, rileva che il disegno di legge in esame autorizza la ratifica e l'esecuzione della Decisione del Consiglio di sorveglianza dell'Organizzazione congiunta per la cooperazione in materia di armamenti (OCCAR) recante modifiche all'Allegato IV della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana, il Governo della Repubblica francese, il Governo della Repubblica federale di Germania ed il Governo del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord sull'istituzione dell'OCCAR del 9 settembre 1998, fatta a Roma il 10

giugno 2014 e che il disegno di legge è corredato di relazione tecnica.

Passando all'esame dei contenuti dell'Accordo che presentano profili di carattere finanziario e delle informazioni fornite dalla relazione tecnica, in merito alla Decisione del Consiglio di sorveglianza dell'OCCAR recante modifiche all'Allegato IV (Processo decisionale) della Convenzione OCCAR, prende atto del fatto che le modifiche sono di carattere ordinamentale e prive di effetti finanziari diretti per il bilancio dello Stato. Osserva che la relazione tecnica, inoltre, ipotizza risparmi connessi alla Decisione in esame.

Non formula pertanto osservazioni per i profili di quantificazione e propone di esprimere parere favorevole sul provvedimento in esame.

Il sottosegretario Pier Paolo BARETTA concorda con la proposta di parere del relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Panama per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo aggiuntivo, fatta a Roma e a Città di Panama il 30 dicembre 2010.
C. 3530 Governo.
(Parere alla III Commissione).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Giampiero GIULIETTI (PD), *relatore*, fa presente che il disegno di legge in esame autorizza la ratifica della Convenzione, con Protocollo aggiuntivo, tra Italia e Panama per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, fatta a Roma e a Città di Panama il 30 dicembre 2010 e che il disegno di legge è corredato di relazione tecnica.

Passando all'esame delle norme considerate dalla relazione tecnica nonché degli ulteriori dispositivi che presentano profili di carattere finanziario, segnala quanto segue.

Riguardo l'articolo 27 della Convenzione e l'articolo 3 del disegno di legge di ratifica, recanti l'entrata in vigore e la copertura finanziaria, in merito ai profili relativi alla modulazione temporale dell'onere, segnala che l'articolo 3 del disegno di legge di ratifica imputa la copertura finanziaria dell'onere derivante dall'attuazione della Convenzione, valutato in 380 mila euro annui a decorrere dall'anno 2016, a carico del Fondo speciale di parte corrente di competenza del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale relativo al bilancio triennale 2015-2017, prevedendo la corrispondente riduzione delle proiezioni dell'accantonamento del citato Fondo per gli anni 2016 e 2017. Al riguardo, fa presente che il predetto accantonamento, del quale è previsto l'utilizzo, reca le necessarie disponibilità.

Ciò premesso, considera tuttavia necessario – in considerazione dei tempi ancora occorrenti alla conclusione dell'iter parlamentare del disegno di legge nonché di quelli richiesti ai fini della successiva entrata in vigore della Convenzione medesima (secondo quanto stabilito dall'articolo 27 dell'Accordo) – differire la decorrenza degli oneri a partire dall'anno 2017. In tale quadro, ritiene che si renda altresì necessario provvedere al contestuale aggiornamento della norma di copertura finanziaria, in modo da riferire la medesima ai nuovi fondi speciali di parte corrente approvati con l'ultima legge di stabilità e relativi al triennio 2016-2018, prevedendo la corrispondente riduzione delle proiezioni, per gli anni 2017 e 2018, dell'accantonamento di competenza del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

Su tale punto, considera comunque necessario acquisire l'avviso del Governo.

Circa l'articolo 6 della Convenzione, in materia di redditi immobiliari, giudica

opportuni chiarimenti in merito al regime tributario da applicare ai redditi immobiliari riferiti alle attività agricole e forestali e agli immobili delle imprese o utilizzati dai lavoratori autonomi, tenuto conto che la normativa vigente in Italia stabilisce che detti redditi concorrono alla formazione del reddito (agrario, d'impresa o di lavoro autonomo), prevedendo contestualmente forme di deducibilità degli oneri sostenuti dai titolari dei medesimi redditi in relazione ai predetti immobili. Ritiene che andrebbe quindi precisato quale sia il regime di deducibilità di tali oneri e se gli stessi possano essere dedotti ai fini dell'ordinamento interno anche nel caso in cui le imposte sui redditi siano corrisposte all'altra Parte contraente.

In merito all'articolo 7 della Convenzione, concernente gli utili delle imprese, segnala che la relazione tecnica non considera espressamente gli effetti finanziari recati dal paragrafo 7, che esclude dal reddito d'impresa tutti i redditi per i quali sia prevista una specifica disciplina nelle disposizioni della Convenzione in esame (ad esempio l'articolo 6 sui redditi immobiliari; l'articolo 8 sulla navigazione marittima e aerea). Nel rinviare alle osservazioni formulate con riferimento agli articoli della Convenzione che dettano tali specifiche discipline, reputa che andrebbe comunque chiarito se la complessiva invarianza di gettito asserita dalla relazione tecnica consideri anche gli effetti di tali normative speciali recate dalla Convenzione, in deroga alla disciplina generale dettata dall'articolo 7 in esame.

Con riferimento all'articolo 8 della Convenzione, riguardante la navigazione marittima e aerea, prende atto di quanto osservato dalla relazione tecnica circa le difficoltà di rilevazione degli effetti delle disposizioni. Ritiene peraltro utile acquisire i dati sottostanti la valutazione della stessa relazione tecnica riguardo alla non significatività della relativa variazione di gettito.

In ordine all'articolo 9 della Convenzione, concernente le imprese associate, rileva che la relazione tecnica non fornisce dati ed informazioni utili a suffragare la valutazione di irrilevanza degli effetti finanziari conseguenti all'entrata in vigore delle disposizioni in esame. Sul punto giudica utile acquisire elementi dal Governo.

A proposito dell'articolo 10 della Convenzione, in materia di dividendi, rileva che, in base ai dati forniti dalla relazione tecnica, la quantificazione appare corretta.

In relazione all'articolo 11 della Convenzione, riguardante gli interessi, non ha osservazioni da formulare alla luce di quanto affermato dalla relazione tecnica circa l'assenza di somme soggette a ritenuta per le annualità pregresse.

Con riguardo all'articolo 12 della Convenzione, in materia di canoni, prende atto che la relazione tecnica, in linea con quanto indicato dalla norma, ai fini della quantificazione applica l'imposta al canone lordo senza la deduzione forfetaria del 25 per cento prevista a normativa vigente. Reputa peraltro utile una conferma da parte del Governo circa la prudenzialità dell'utilizzo dell'aliquota massima prevista dalla norma (10 per cento).

In merito all'articolo 13 della Convenzione, riguardante gli utili di capitale, segnala che la procedura di quantificazione appare corretta alla luce dei parametri riportati dalla relazione tecnica.

Circa l'articolo 14 della Convenzione, in materia di servizi, non ha osservazioni da formulare alla luce di quanto esposto nella relazione tecnica.

In ordine all'articolo 15 della Convenzione, concernente il lavoro subordinato, rileva che la relazione tecnica non fornisce dati ed elementi volti a confermare la sostanziale invarianza finanziaria degli effetti delle disposizioni in esame. In proposito giudica utile acquisire ulteriori elementi dal Governo.

Con riferimento all'articolo 16 della Convenzione, riguardante i compensi agli amministratori, ritiene che andrebbero acquisiti elementi volti a verificare se gli effetti di gettito derivanti dalla norma possano considerarsi di ammontare significativo.

Circa l'articolo 17 della Convenzione, riguardante artisti e sportivi, ritiene che

andrebbero forniti elementi in merito a quanto indicato dalla relazione tecnica, secondo la quale non risulterebbe limitato il potere di tassazione degli emolumenti percepiti dai soggetti residenti in Italia per attività svolte in Panama. Ciò alla luce del dettato del paragrafo 1 dell'articolo in esame che individua quale criterio impositivo quello del luogo in cui si svolge l'attività.

In ordine agli articoli 18, 19 e 20 della Convenzione, concernente pensioni, funzioni pubbliche e studenti, rileva che la relazione tecnica non fornisce elementi per verificare le variazioni di gettito connesse alla non imponibilità in Italia di taluni redditi, in particolare da pensione, nelle ipotesi di trasferimento di residenza (articolo 18) o di acquisto di cittadinanza (articolo 19, paragrafo 2) nello Stato di Panama. In proposito giudica utile acquisire elementi di valutazione dal Governo.

Con riguardo all'articolo 21 della Convenzione, riguardante gli altri redditi, non ha osservazioni da formulare alla luce di quanto affermato nella relazione tecnica.

Infine, relativamente all'articolo 25 dell'accordo, concernente lo scambio di informazioni, non ha osservazioni da formulare nel presupposto, sul quale considera opportuna una conferma, che le relative attività possano essere svolte dalle amministrazioni competenti nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente.

Il sottosegretario Pier Paolo BARETTA si riserva di fornire in altra seduta i chiarimenti richiesti dal relatore.

Edoardo FANUCCI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Disciplina delle professioni di educatore professionale socio-pedagogico, educatore professionale socio-sanitario e di pedagogista.
Testo unificato C. 2656 e abb.
(Parere alla VII Commissione).

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 12 aprile 2016.

Edoardo FANUCCI, *presidente*, ricorda che nella precedente seduta il relatore aveva formulato richieste di chiarimento al rappresentante del Governo, che si era riservato di rispondere in una successiva seduta.

Il sottosegretario Pier Paolo BARETTA fa presente di non essere ancora pronto a fornire i chiarimenti richiesti.

Edoardo FANUCCI, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Modifiche al codice della navigazione in materia di responsabilità dei piloti dei porti e disposizioni in materia di servizi tecnico-nautici.
Nuovo testo C. 2721.
(Parere alla IX Commissione).

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 12 aprile 2016.

Edoardo FANUCCI, *presidente*, ricorda che nella precedente seduta erano stati chiesti chiarimenti al rappresentante del Governo, che si era riservato di rispondere in altra seduta.

Il sottosegretario Pier Paolo BARETTA fa presente di non essere ancora pronto a fornire i chiarimenti richiesti.

Edoardo FANUCCI, *presidente*, nessun altro chiedendo in intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Interventi per il settore ittico.
Testo unificato C. 338 e abb.
(Parere alla XIII Commissione).

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 12 aprile 2016.

Edoardo FANUCCI, *presidente*, ricorda che la Commissione, nella seduta dello scorso 6 aprile, ha deliberato di richiedere al Governo, ai sensi dell'articolo 17, comma 5, della legge n. 196 del 2009, la predisposizione della relazione tecnica nel termine di cinque giorni. Nella successiva seduta del 12 aprile il rappresentante del Governo ha comunicato che la relazione tecnica non era ancora stata predisposta. Chiede al rappresentante del Governo se la relazione tecnica sia ora disponibile.

Il sottosegretario Pier Paolo BARETTA deposita agli atti della Commissione la relazione tecnica predisposta ai sensi dell'articolo 17, comma 5, della legge n. 296 del 2009 sul provvedimento in esame *(vedi allegato 2)*.

Susanna CENNI (PD), *relatrice*, chiede di rinviare il seguito dell'esame del provvedimento, per poter effettuare un'attenta valutazione delle risultanze della relazione tecnica.

Edoardo FANUCCI, *presidente*, nessun altro chiedendo in intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.50.

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 20 aprile 2016. — Presidenza del vicepresidente Edoardo FANUCCI. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Pier Paolo Baretta.

La seduta comincia alle 14.50.

Schema di decreto legislativo recante revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190, e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.
Atto n. 267.

(Seguito dell'esame ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione — Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo in oggetto, rinviato nella seduta del 12 aprile 2016.

Edoardo FANUCCI, *presidente*, ricorda che nella seduta del 12 aprile 2016 il rappresentante del Governo si era riservato di fornire i chiarimenti richiesti dalla relatrice.

Il sottosegretario Pier Paolo BARETTA conferma che alle notifiche con raccomandata previste dall'articolo 6 nei confronti di soggetti, anche privati, che potrebbero avere un controinteresse finalizzato ad impedire l'accesso ai dati da parte del richiedente, si provvederà nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente.

Evidenzia inoltre che, secondo quanto previsto dall'articolo 7, la Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, di cui all'articolo 27 della legge n. 241 del 1990, continuerà ad operare anche oltre la scadenza del mandato prevista dalla disciplina vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

Chiarisce poi che il monitoraggio sullo stato di attuazione e sul finanziamento delle opere pubbliche previsto dall'articolo 40 dello schema di decreto in oggetto, si applica ad un ambito soggettivo più ampio rispetto a quello regolato dal decreto legislativo n. 229 del 2011, posto che quest'ultimo non comprende gli enti rientranti nell'ambito del nuovo articolo 2-*bis*, comma 2, lettere *b)* e *c)*, del decreto legislativo n. 33 del 2013 inserito dal presente provvedimento, e che la predetta estensione avverrà senza nuovi oneri finanziari e amministrativi, poiché i predetti enti non dovranno più sostenere i costi di pubblicazione delle informazioni secondo i vari standard informativi, giacché tale pubblicazione avverrà tramite un *link* alla Banca dati delle Amministrazioni pubbliche del Ministero

dell'economia e delle finanze, realizzato a cura del Ministero stesso. Sottolinea altresì che a tale scopo saranno sfruttate le economie di scala dei sistemi informativi esistenti presso il Ministero dell'economia e delle finanze, che già oggi gestiscono più di diecimila enti.

Sottolinea infine che in ogni caso all'attuazione del provvedimento in oggetto si provvederà nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, come previsto sia dalla relazione tecnica sia dalla clausola di invarianza finanziaria di cui all'articolo 44.

Simonetta RUBINATO (PD), *relatrice*, formula quindi la seguente proposta di parere:

« La V Commissione bilancio, tesoro e programmazione,

esaminato lo Schema di decreto legislativo recante revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190, e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (atto n. 267);

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:

alle notifiche con raccomandata previste dall'articolo 6 nei confronti di soggetti, anche privati, che potrebbero avere un controinteresse finalizzato ad impedire l'accesso ai dati da parte del richiedente, si provvederà nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente;

secondo quanto previsto dall'articolo 7, la Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, di cui all'articolo 27 della legge n. 241 del 1990, continuerà ad operare anche oltre la scadenza del mandato prevista dalla disciplina vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato;

il monitoraggio sullo stato di attuazione e sul finanziamento delle opere pubbliche previsto dall'articolo 40 dello schema di decreto in oggetto, si applica ad un ambito soggettivo più ampio rispetto a quello regolato dal decreto legislativo n. 229 del 2011, posto che quest'ultimo non comprende gli enti rientranti nell'ambito del nuovo articolo 2-*bis*, comma 2, lettere *b)* e *c)*, del decreto legislativo n. 33 del 2013 inserito dal presente provvedimento;

la predetta estensione avverrà senza nuovi oneri finanziari e amministrativi, poiché i predetti enti non dovranno più sostenere i costi di pubblicazione delle informazioni secondo i vari standard informativi, giacché tale pubblicazione avverrà tramite un *link* alla Banca dati delle Amministrazioni pubbliche del Ministero dell'economia e delle finanze, realizzato a cura del Ministero stesso;

a tale scopo saranno sfruttate le economie di scala dei sistemi informativi esistenti presso il Ministero dell'economia e delle finanze, che già oggi gestiscono più di diecimila enti;

in ogni caso all'attuazione del provvedimento in oggetto si provvederà nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, come previsto sia dalla relazione tecnica sia dalla clausola di invarianza finanziaria di cui all'articolo 44,

esprime

PARERE FAVOREVOLE ».

Il sottosegretario Pier Paolo BARETTA concorda con la proposta di parere formulata dalla relatrice.

La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive ai decreti legislativi 28 gennaio 2014, n. 7 e n. 8.
Atto n. 277.

(Seguito dell'esame ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo in oggetto, rinviato nella seduta del 12 aprile 2016.

Edoardo FANUCCI, *presidente*, rammenta che nella precedente seduta la relatrice aveva formulato alcune richieste di chiarimento al rappresentante del Governo, che si era riservato di rispondere in una successiva seduta.

Il sottosegretario Pier Paolo BARETTA, nel depositare agli atti della Commissione una nota del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e una nota del Ministero della difesa *(vedi allegato 3)*, segnala che, con riferimento all'articolo 1 del provvedimento, le risorse derivanti dalla rimodulazione in riduzione degli assetti ordinativi e organizzativi dello strumento militare di cui alla legge n. 244 del 2012, programmaticamente destinate alle esigenze della Difesa ai sensi dell'articolo 4 della medesima legge, in quanto non sono scontate ai fini dei saldi di finanza pubblica, hanno carattere addizionale rispetto ai risparmi derivanti dal decreto-legge n. 95 del 2012.

Rileva inoltre che l'entità degli eventuali oneri derivanti dall'articolo 10, comma 1, lettera *b)*, nonché dall'articolo 11, comma 1, lettera *c)* – che anticipano dal 2020 al 2017 la possibilità di finanziare, rispettivamente, il fondo per l'efficienza del servizio istituzionale destinato al personale militare non dirigente e i fondi per la retribuzione della produttività del personale civile non dirigente con una quota degli effettivi risparmi derivanti dalla riforma dello strumento militare –, potrà essere determinata solo a seguito dell'annuale accertamento dei predetti risparmi, realizzati in relazione allo stato di attuazione delle misure di ottimizzazione organizzativa e finanziaria, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge n. 244 del 2012. Poiché i predetti oneri si determineranno eventualmente solo in misura percentuale rispetto ai risparmi accertati, le citate disposizioni non appaiono presentare profili problematici dal punto di vista finanziario.

Fa presente che la modifica dell'articolo 1084 del COM, prevista dall'articolo 5, comma 1, lettera *b)*, che estende agli ufficiali in servizio permanente deceduti o divenuti permanentemente inabili per cause di servizio la possibilità di accedere alla « promozione alla vigilia » al grado superiore per cessazione dal servizio, è volta a colmare una carenza normativa che esclude solo tali ufficiali dall'istituto della promozione al grado superiore il giorno precedente la cessazione dal servizio nei casi predetti. Evidenzia che tale novella non determina nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, in quanto costituisce una mera misura di coordinamento normativo, la cui neutralità finanziaria è suffragata dalla relazione tecnica allegata al disegno di legge di stabilità 2015 (C. 2679), che, nel quantificare i risparmi conseguenti all'abrogazione delle « promozioni alla vigilia » di cui all'articolo 1076 del COM, non considerava l'ipotesi straordinaria della promozione conseguente all'inabilità al servizio incondizionato o al decesso per causa di servizio, prevista dal predetto articolo, ma unicamente le fattispecie legate alle ordinarie dinamiche di progressione di carriera.

Precisa che la riduzione da 10 a 9 anni dell'anzianità minima di grado richiesta ai fini dell'avanzamento a maggiore per i capitani del ruolo speciale dell'Arma dei carabinieri, disposta dall'articolo 5, comma 1, lettera *i)*, non appare sostanzialmente suscettibile di determinare variazioni retributive, giacché i destinatari della disposizione hanno di norma già maturato almeno 15 anni dalla nomina ad ufficiale e quindi beneficiano della cosid-

detta « omogeneizzazione stipendiale », ossia del trattamento economico previsto per il grado di Colonnello.

Assicura che la modifica dell'articolo 1798 del COM, disposta dall'articolo 9, comma 1, lettera *e)*, che riconosce agli allievi delle scuole e accademie militari una paga giornaliera pari al 70 per cento dello stipendio parametrale spettante al grado iniziale dei volontari in servizio permanente (VSP), non produce effetti sui tendenziali di finanza pubblica, poiché già attualmente, in via amministrativa, le paghe corrisposte al personale in oggetto sono fissate al 70 per cento del trattamento economico del grado iniziale dei VSP.

Evidenzia che i risparmi derivanti dalla soppressione, disposta dall'articolo 5, comma 1, lettera *d)*, della norma del COM che consente promozioni al grado di Colonnello per i Tenenti Colonnelli in servizio permanente a disposizione (SPAD) – e utilizzati per compensare gli oneri derivanti da altre misure, quali la promozione aggiuntiva al grado di maggior generale con conseguente creazione di una posizione soprannumeraria, prevista dall'articolo 5, comma 1, lettera *e)*, nonché il collocamento anticipato in ausiliaria con conseguente erogazione anticipata del TFS, prevista dall'articolo 10, comma 1, lettere *c)* e *d)* – sono stati quantificati in relazione alle promozioni previste a legislazione vigente, posto che la corrispondente spesa è inclusa nei tendenziali di finanza pubblica.

Precisa che le aliquote tributarie e contributive considerate ai fini della quantificazione dei risparmi per le mancate promozioni dei colonnelli SPAD sono state determinate tenendo conto di un'aliquota complessiva del 51,5 per cento applicata al corrispondente personale in servizio, e che, ai fini della quantificazione degli oneri per erogazioni anticipate del TFS, invece, gli oneri contributivi, in quanto non dovuti, non sono stati calcolati, mentre per la determinazione degli oneri fiscali è stata applicata un'aliquota del 25 per cento, tenuto conto del regime agevolato di cui l'istituto beneficia.

Simonetta RUBINATO (PD), *relatrice*, formula quindi la seguente proposta di parere:

« La V Commissione bilancio, tesoro e programmazione,

esaminato lo Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive ai decreti legislativi 28 gennaio 2014, n. 7 e n. 8 (atto n. 277);

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:

con riferimento all'articolo 1 del provvedimento, le risorse derivanti dalla rimodulazione in riduzione degli assetti ordinativi e organizzativi dello strumento militare di cui alla legge n. 244 del 2012, programmaticamente destinate alle esigenze della Difesa ai sensi dell'articolo 4 della medesima legge, in quanto non sono scontate ai fini dei saldi di finanza pubblica, hanno carattere addizionale rispetto ai risparmi derivanti dal decreto-legge n. 95 del 2012;

l'entità degli eventuali oneri derivanti dall'articolo 10, comma 1, lettera *b)*, nonché dall'articolo 11, comma 1, lettera *c)* – che anticipano dal 2020 al 2017 la possibilità di finanziare, rispettivamente, il fondo per l'efficienza del servizio istituzionale destinato al personale militare non dirigente e i fondi per la retribuzione della produttività del personale civile non dirigente con una quota degli effettivi risparmi derivanti dalla riforma dello strumento militare –, potrà essere determinata solo a seguito dell'annuale accertamento dei predetti risparmi, realizzati in relazione allo stato di attuazione delle misure di ottimizzazione organizzativa e finanziaria, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge n. 244 del 2012;

poiché i predetti oneri si determineranno eventualmente solo in misura percentuale rispetto ai risparmi accertati, le citate disposizioni non appaiono presentare profili problematici dal punto di vista finanziario;

la modifica dell'articolo 1084 del COM, prevista dall'articolo 5, comma 1, lettera *b)*, che estende agli ufficiali in servizio permanente deceduti o divenuti permanentemente inabili per cause di servizio la possibilità di accedere alla « promozione alla vigilia » al grado superiore per cessazione dal servizio, è volta a colmare una carenza normativa che esclude solo tali ufficiali dall'istituto della promozione al grado superiore il giorno precedente la cessazione dal servizio nei casi predetti;

tale novella non determina nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, in quanto costituisce una mera misura di coordinamento normativo, la cui neutralità finanziaria è suffragata dalla relazione tecnica allegata al disegno di legge di stabilità 2015 (C. 2679), che, nel quantificare i risparmi conseguenti all'abrogazione delle « promozioni alla vigilia » di cui all'articolo 1076 del COM, non considerava l'ipotesi straordinaria della promozione conseguente all'inabilità al servizio incondizionato o al decesso per causa di servizio, prevista dal predetto articolo, ma unicamente le fattispecie legate alle ordinarie dinamiche di progressione di carriera;

la riduzione da 10 a 9 anni dell'anzianità minima di grado richiesta ai fini dell'avanzamento a maggiore per i capitani del ruolo speciale dell'Arma dei carabinieri, disposta dall'articolo 5, comma 1, lettera *i)*, non appare sostanzialmente suscettibile di determinare variazioni retributive, giacché i destinatari della disposizione hanno di norma già maturato almeno 15 anni dalla nomina ad ufficiale e quindi beneficiano della cosiddetta « omogeneizzazione stipendiale », ossia del trattamento economico previsto per il grado di Colonnello;

la modifica dell'articolo 1798 del COM, disposta dall'articolo 9, comma 1, lettera *e)*, che riconosce agli allievi delle scuole e accademie militari una paga giornaliera pari al 70 per cento dello stipendio parametrale spettante al grado iniziale dei volontari in servizio permanente (VSP), non produce effetti sui tendenziali di finanza pubblica, poiché già attualmente, in via amministrativa, le paghe corrisposte al personale in oggetto sono fissate al 70 per cento del trattamento economico del grado iniziale dei VSP;

i risparmi derivanti dalla soppressione, disposta dall'articolo 5, comma 1, lettera *d)*, della norma del COM che consente promozioni al grado di Colonnello per i Tenenti Colonnelli in servizio permanente a disposizione (SPAD) – e utilizzati per compensare gli oneri derivanti da altre misure, quali la promozione aggiuntiva al grado di maggior generale con conseguente creazione di una posizione soprannumeraria, prevista dall'articolo 5, comma 1, lettera *e)*, nonché il collocamento anticipato in ausiliaria con conseguente erogazione anticipata del TFS, prevista dall'articolo 10, comma 1, lettere *c)* e *d)* – sono stati quantificati in relazione alle promozioni previste a legislazione vigente, posto che la corrispondente spesa è inclusa nei tendenziali di finanza pubblica;

le aliquote tributarie e contributive considerate ai fini della quantificazione dei risparmi per le mancate promozioni dei colonnelli SPAD sono state determinate tenendo conto di un'aliquota complessiva del 51,5 per cento applicata al corrispondente personale in servizio;

ai fini della quantificazione degli oneri per erogazioni anticipate del TFS, invece, gli oneri contributivi, in quanto non dovuti, non sono stati calcolati, mentre per la determinazione degli oneri fiscali è stata applicata un'aliquota del 25 per cento, tenuto conto del regime agevolato di cui l'istituto beneficia,

esprime

PARERE FAVOREVOLE ».

Il sottosegretario Pier Paolo BARETTA concorda con la proposta di parere formulata dalla relatrice.

La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

Schema di decreto ministeriale recante adozione di un'integrazione della nota metodologica relativa alla procedura di calcolo e dell'aggiornamento della stima delle capacità fiscali per singolo comune delle regioni a statuto ordinario, di cui all'articolo 1, comma 380-*quater*, della legge 24 dicembre 2012, n. 228.
Atto n. 284.

(Seguito dell'esame ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto ministeriale in oggetto, rinviato, da ultimo, nella seduta del 12 aprile 2016.

Simonetta RUBINATO (PD) auspica che, perlomeno tra le premesse alla proposta di parere che il relatore presumibilmente si accinge a formulare nella seduta odierna, possa tenersi in debito conto quanto deliberato, nel parere di propria competenza, dalla Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale, laddove è stato opportunamente evidenziato che il ritardo nella rideterminazione dei valori catastali, che era previsto dalla legge delega 11 marzo 2014, n. 23, potrebbe comportare, ai fini della perequazione, una penalizzazione per i comuni che hanno comunque proceduto ad un aggiornamento delle rendite.

Maino MARCHI (PD), *relatore*, anche sulla base della documentazione depositata dal Governo nel corso dell'ultima seduta e tenuto conto della richiesta testé avanzata dalla deputata Rubinato, formula la seguente proposta di parere:

« La V Commissione bilancio, tesoro e programmazione,

esaminato lo Schema di decreto ministeriale recante adozione di un'integrazione della nota metodologica relativa alla procedura di calcolo e dell'aggiornamento della stima delle capacità fiscali per singolo comune delle regioni a statuto ordinario, di cui all'articolo 1, comma 380-*quater*, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (atto n. 284);

considerato che:

le ragioni che hanno reso necessario procedere alla richiamata integrazione della nota metodologica e all'aggiornamento delle stime sono in larga parte riconducibili alla necessità di tenere conto delle modifiche alla normativa IMU/TASI apportate dalla legge di stabilità per il 2016 (legge n. 208 del 2015);

tali modifiche non si limitano ad eliminare alcune componenti della capacità fiscale (attraverso la soppressione della TASI sulle abitazioni principali non di lusso e un ampliamento delle esenzioni riconosciute ai fini IMU, segnatamente per quanto riguarda i terreni agricoli), ma ne neutralizzano gli effetti sulle entrate dei singoli comuni, attraverso la previsione di trasferimenti compensativi, calcolati con riferimento al gettito effettivo relativo al 2015;

la non considerazione di tali trasferimenti compensativi nell'ambito della capacità fiscale standard potrebbe produrre un'alterazione del procedimento perequativo previsto dalla normativa in essere, che appare suscettibile di favorire i comuni che più hanno beneficiato degli interventi normativi citati che, a fronte di risorse immutate, si vedrebbero riconosciuto un *gap* fra fabbisogni e capacità fiscale, e quindi trasferimenti compensativi, superiori;

in particolare, nel meccanismo perequativo di cui alla legge n. 42 del 2009 i trasferimenti compensativi non erano contemplati ai fini del procedimento perequativo, in quanto all'epoca di approvazione della citata legge non se ne presupponeva l'esistenza;

tale distorsione è in grado di influenzare non solo la distribuzione del 30 per cento del Fondo di solidarietà comunale per il 2016 che avverrà sulla base della

differenza fra fabbisogni standard e capacità fiscali standard, ma anche la componente commisurata alla differenza tra risorse storiche e somma delle entrate IMU e TASI, valutate ad aliquota standard;

la citata distorsione penalizzerebbe soprattutto i comuni a vocazione turistica, specie di piccole dimensioni, nei quali l'incidenza delle seconde case è relativamente più elevata;

anche il ritardo nella rideterminazione dei valori catastali, che era previsto dalla legge delega 11 marzo 2014, n. 23, potrebbe comportare, ai fini della perequazione, una penalizzazione per i comuni che hanno comunque proceduto ad un aggiornamento delle rendite;

in questo quadro, appare pertanto necessario procedere al più presto a una modifica della legislazione vigente in materia, sia per tener conto delle criticità dianzi rilevate, sia per intervenire sulle modalità di alimentazione del Fondo di solidarietà comunale;

rilevato, comunque, che il provvedimento non presenta profili problematici dal punto di vista finanziario,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

Si valuti l'opportunità di rivedere, anche in vista di una successiva modifica legislativa, la procedura di calcolo della capacità fiscale al fine di escludere eventuali penalizzazioni per i comuni a vocazione turistica, specie di piccole dimensioni, nei quali l'incidenza delle seconde case è relativamente più elevata ».

Il sottosegretario Pier Paolo BARETTA concorda con la proposta di parere del relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 15.10.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 20 aprile 2016. — Presidenza del vicepresidente Edoardo FANUCCI. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Pier Paolo Baretta.

La seduta comincia alle 15.10.

Documento di economia e finanza 2016.
Doc. LVII, n. 4, Allegati e Annesso.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Dario PARRINI (PD), *relatore*, ricorda anzitutto che il Documento di economia e finanza costituisce, com'è noto, il principale documento di programmazione della politica economica e di bilancio che traccia, in una prospettiva di medio-lungo termine, gli impegni, sul piano del consolidamento delle finanze pubbliche, e gli indirizzi, sul versante delle diverse politiche pubbliche, adottati dall'Italia per il rispetto del Patto di Stabilità e Crescita europeo e per il conseguimento degli obiettivi di sviluppo, occupazione, riduzione del rapporto debito-Pil nonché per gli altri obiettivi programmatici prefigurati dal Governo per l'anno in corso e per il triennio successivo. Tanto premesso, fa presente quanto segue.

Il Documento si articola in tre sezioni, la prima delle quali relativa al Programma di Stabilità, che deve contenere tutti gli elementi e le informazioni richiesti dai regolamenti dell'Unione europea, con specifico riferimento agli obiettivi di politica economica da conseguire per accelerare la riduzione del debito pubblico. A tal fine essa espone: gli obiettivi e il quadro delle previsioni economiche e di finanza pubblica per il triennio successivo; l'indicazione degli obiettivi programmatici per l'indebitamento netto, per il saldo di cassa e per il debito delle pubbliche amministrazioni, articolati per i sottosettori della

PA. La sezione contiene, inoltre, le previsioni di finanza pubblica di lungo periodo e gli interventi che si intende adottare per garantirne la sostenibilità. La seconda sezione, « Analisi e tendenze della finanza pubblica », riporta, principalmente: l'analisi del conto economico delle amministrazioni pubbliche nell'anno precedente, l'indicazione delle previsioni a politiche invariate per i principali aggregati del conto economico della P.A. riferite almeno al triennio successivo; le informazioni di dettaglio sui risultati e sulle previsioni dei conti dei principali settori di spesa, con particolare riferimento a quelli relativi al pubblico impiego, alla protezione sociale e alla sanità, nonché i dati sull'andamento del debito pubblico. La terza sezione reca, infine, lo schema del Programma Nazionale di riforma (PNR) che, in coerenza con il Programma di Stabilità, contiene gli elementi e le informazioni previsti dai regolamenti dell'Unione europea e dalle specifiche linee guida per il Programma nazionale. In tale ambito sono indicati lo stato di avanzamento delle riforme avviate, gli squilibri macroeconomici nazionali e i fattori di natura macroeconomica che incidono sulla competitività, le priorità del Paese, con le principali riforme da attuare ed i tempi previsti per la loro attuazione nonché, da ultimo, i prevedibili effetti macroeconomici delle riforme proposte. A tal fine il Documento di Economia e Finanza 2016 in esame espone per il periodo 2016-2019 le modalità e la tempistica attraverso le quali l'Italia intende proseguire nel risanamento dei conti pubblici e, nel contempo, illustra le politiche mediante cui perseguire gli obiettivi di crescita e di sviluppo programmati nel Documento medesimo, anche sulla base degli indirizzi formulati dall'Unione Europea.

Con riferimento, in particolare, al quadro macroeconomico, il DEF 2016 espone il risultato positivo registrato dall'economia italiana nel 2015 e le previsioni per l'anno in corso e per il periodo 2017-2019, che riflettono i segnali di graduale ripresa dell'attività economica, nonostante gli elementi di difficoltà e di fragilità che ancora caratterizzano le prospettive di crescita globali. Nella prima sezione relativa al Programma di Stabilità, il DEF evidenza, infatti, come nel 2015 il ritmo di crescita dell'economia mondiale e del commercio mondiale abbia mostrato un inatteso rallentamento rispetto al 2014, su cui ha pesato in maniera particolare la flessione, ed in taluni casi l'entrata in recessione, di importanti economie emergenti che si è intensificata nella seconda metà dell'anno a seguito del perdurante declino del prezzo del petrolio e dell'inasprimento delle condizioni finanziarie. Negli ultimi mesi del 2015 si è inoltre registrata anche una perdita di slancio della crescita nelle economie avanzate. Come sottolineato anche dai principali organismi previsori internazionali, l'attività economica mondiale dovrebbe comunque continuare ad espandersi nel 2016, ma a ritmo che resta tuttavia moderato. Da un lato, il rischio di deflazione nelle economie avanzate, il protrarsi dei bassi prezzi del petrolio, l'incertezza sull'andamento dell'economia cinese, shock di origine non economica (conflitti geopolitici, terrorismo, flussi di rifugiati) potrebbero avere ricadute negative sull'attività economica mondiale. Dall'altro, tuttavia, proprio le basse quotazioni del greggio, che potrebbero stimolare la domanda interna dei paesi importatori di petrolio per un periodo più prolungato, e il pieno dispiegarsi di effetti espansivi delle politiche monetarie, al momento al di sotto delle attese, potrebbero avere un ruolo importante sul recupero della domanda mondiale. In questo difficile quadro internazionale, il DEF evidenzia come nel 2015 l'economia italiana sia tornata a crescere, registrando un incremento del PIL dello 0,8 per cento, dopo tre anni di contrazione del prodotto interno lordo, nei quali, si rammenta, il PIL è diminuito di 2,8 punti percentuali nel 2012, 1,7 punti nel 2013 e 0,3 punti nel 2014. Si tratta di una crescita sostanzialmente in linea con quanto previsto a settembre scorso nella Nota di aggiornamento del DEF 2015, in cui era stata indicata nello 0,9 per cento, in lievissima riduzione di 0,1 punti percentuali rispetto a tale dato, a causa dell'inatteso

indebolimento del contesto internazionale, di cui si è detto sopra, e delle perduranti difficoltà dell'Eurozona. È risultato positivo anche l'andamento dell'occupazione, in aumento dello 0,8 per cento, il cui miglioramento si è riflesso sul tasso di disoccupazione, sceso dal 12,7 del 2014 all'11,9 per cento. Il DEF sottolinea come sul risultato positivo del 2015 abbia inciso in maniera rilevante il recupero della domanda interna, in termini di consumi privati e di investimenti. Nel 2015 si è infatti registra una variazione positiva dei consumi finali nazionali dello 0,5 per cento. In particolare, la spesa delle famiglie residenti è cresciuta in volume dello 0,9 per cento, segnando un ulteriore recupero rispetto alla crescita già iniziata del 2014 (+0,6 per cento), sostenuta – sottolinea il DEF – dal recupero del reddito disponibile in termini reali e dalle migliori condizioni del mercato del lavoro. Per gli investimenti fissi lordi, nel 2015 si è verificata una inversione di tendenza, con una crescita dello 0,8 per cento a fronte della flessione del 3,4 per cento registrata nel 2014. Il recupero ha riguardato gli investimenti in mezzi di trasporto e in macchinari e attrezzature, ma anche il comparto delle costruzioni, sebbene ancora in terreno negativo (-0,5 per cento rispetto al 2014), ha manifestato una ripresa nel quarto trimestre del 2015 (+0,9 per cento rispetto al trimestre precedente), dopo un andamento congiunturale costantemente negativo dalla fine del 2007. Con riferimento alle esportazioni, seppure penalizzate dall'indebolimento del ciclo internazionale la loro dinamica si è mantenuta positiva (+4,3 per cento nel 2015), supportate dalla competitività derivante dal deprezzamento dell'euro. Nel complesso, infatti, nonostante il rallentamento del commercio e della produzione industriale mondiali, il commercio con l'estero ha registrato in Italia dati positivi. Il saldo commerciale nel 2015 è risultato in avanzo per il terzo anno consecutivo, per circa 45,2 miliardi, risultando – illustra il DEF – tra i più elevati dell'Unione europea, dopo la Germania e i Paesi Bassi. Per quanto riguarda il 2016, le stime contenute nel DEF – che sulla base delle regole europee sono state sottoposte alla validazione dell'Ufficio Parlamentare del Bilancio (UPB) – prevedono una crescita dell'1,2 per cento, in ribasso rispetto alla stima dell'1,6 contenuta nella Nota di aggiornamento dello scorso settembre. La stima di minor crescita deriva soprattutto dalle sopraggiunte difficoltà del contesto internazionale ed europeo, in coerenza con un analogo abbassamento delle ipotesi di crescita effettuate anche da altri previsori internazionali. Per gli anni successivi si prevede una crescita tendenziale del PIL che si mantiene stabile al medesimo livello di quest'anno, vale a dire intorno all'1,2 per cento fino al 2018, per salire poi all'1,3 per cento nel 2019, ponendosi per tutto il periodo al di sotto delle previsioni programmatiche elaborate a settembre scorso nella Nota di aggiornamento del precedente DEF. Il documento mette in evidenza come il contributo alla ripresa dell'economia italiana è previsto venire ancora dalla domanda interna. Si prevede, infatti, nel 2016 una accelerazione dei consumi privati, favorita dagli incrementi di reddito disponibile legati alla stabilità dei prezzi e ai guadagni dell'occupazione, e degli investimenti, in conseguenza delle migliorate condizioni finanziarie e del cambiamento di clima delineato dagli indicatori di fiducia. In tale ambito, i consumi delle famiglie e delle Istituzioni sociali private (ISP) manifestano un ulteriore incremento di 1,4 punti percentuali nel 2016, rispetto alla crescita già manifestata nel 2015, con un andamento che si mantiene sostenuto al di sopra dell'1,0 per cento in tutto il periodo. Il clima di incertezza che caratterizza l'economia mondiale dovrebbe riflettersi ancora sull'andamento delle esportazioni, determinandone un rallentamento, con una crescita moderata (+1,6 per cento) nell'anno in corso, per ritornare ad una crescita media del 3,6 per cento nel periodo successivo. Nel medio termine, inoltre, il complesso delle misure espansive ulteriormente implementate dalla Banca centrale europea dovrebbe favorire una ripartenza del credito al settore privato, alimentando

la crescita economica e l'espansione dei consumi e degli investimenti, e una graduale risalita dell'inflazione al consumo verso l'obiettivo di medio termine, anche in considerazione del venir meno della spinta deflattiva fornita dal comportamento del prezzo dei beni energetici. Per quel che concerne il mercato del lavoro, dopo i risultati positivi del 2015, che confermano una evoluzione favorevole che si era già manifestata nel 2014, dopo un periodo negativo che datava dal 2009, le previsioni tendenziali riportate nel DEF mantengono una variazione positiva dell'occupazione per tutto il periodo di previsione, che si riflette favorevolmente sugli indicatori occupazionali, con un tasso di disoccupazione che dall'11,9 per cento del 2015 scende di 2 punti percentuali a fine periodo, posizionandosi a 9,9 punti percentuali, ed un tasso di occupazione che dovrebbe registrare un analogo andamento, salendo di 1,8 punti percentuali (dal 56,3 del 2015 al 58,1 nel 2019). Tali andamenti sono in linea con i dati espressi dai principali previsori internazionali. In particolare, il dato sul tasso di disoccupazione 2016, previsto nel DEF all'11,4 per cento, si riscontra anche nelle previsioni della Commissione europea (*Winter Forecast* del febbraio 2016) e nelle previsioni di aprile del Fondo Monetario Internazionale, che conferma anche la stima del 10,9 per cento prevista dal DEF per il 2017. Nello scenario economico programmatico, quello cioè che si determinerebbe a seguito dell'attuazione degli obiettivi programmatici del Governo, la crescita del PIL sopravanzerebbe quella esposta nello scenario tendenziale che si è ora illustrata di circa 0,2 punti percentuali nel 2017, 0,3 punti nel 2018 e 0,1 punti nel 2019, risultando quindi pari, rispettivamente, all'1,4, 1,5 ed 1,4 per cento. Tale risultato assume un profilo temporale lievemente diverso sul piano del PIL nominale, sulla cui evoluzione incide la sterilizzazione delle clausole di salvaguardia che, si rammenta, rappresentano nel 2017 circa 0,9 punti PIL, e la cui disattivazione, impedendo la traslazione dei previsti aumenti di IVA ed accise ai prezzi, determinerebbe nel quadro programmatico un più basso deflatore dei consumi e del PIL. Nello scenario programmatico, inoltre, in presenza di interventi volti alla promozione dell'attività economica e dell'occupazione, la maggior crescita rispetto al quadro tendenziale ed il conseguente miglioramento generale delle condizioni economiche si rifletterebbe positivamente sul mercato del lavoro: gli occupati (in termini di contabilità nazionale – ULA) crescerebbero mediamente di quasi 0,2 punti percentuali in più per ciascuno degli anni del periodo di previsione, ed il tasso di disoccupazione risulterebbe progressivamente inferiore dal 2017 in poi, posizionandosi al termine del periodo al 9,6 per cento, rispetto al 9,9 del quadro tendenziale.

Per quanto riguarda il quadro di finanza pubblica, analogamente a quanto prima illustrato in relazione al quadro macroeconomico, il 2015 si chiude con risultati positivi anche per quanto concerne la finanza pubblica, con un deficit di bilancio (indebitamento netto) che scende dal 3 per cento del 2014 al 2,6 per cento, in linea con le previsioni. In valori assoluti esso scende dai 48.936 milioni dell'anno precedente a 42.388 milioni. Dal confronto fra il 2015 e il 2014 – limitando l'analisi dei soli aggregati che hanno subito le variazioni più rilevanti e osservando i dati in valore assoluto – emerge che concorrono al miglioramento del saldo principalmente: una riduzione degli interessi passivi (-5,9 miliardi) e delle altre uscite correnti (-4,6 miliardi) nonché un incremento delle entrate tributarie (+5,0 miliardi) e dei contributi sociali (+4,2 miliardi). Dette variazioni sono compensate solo parzialmente da un incremento delle prestazioni sociali (+6,1 miliardi) e delle spese in conto capitale (+6,5 miliardi). Più in generale, osservando il recente andamento delle determinanti del saldo, si rileva che: l'avanzo primario, dopo aver raggiunto l'1,9 per cento del PIL nel 2013 (30,6 miliardi), scende all'1,6 per cento nel 2014 (25,4 miliardi) rimanendo nel 2015 costante all'1,6 per cento del PIL, ma con un peggioramento in valore assoluto (26,1 miliardi); la spesa per interessi si attesta al

4,2 per cento del PIL (68,4 miliardi), riducendosi ulteriormente rispetto al livello del 2014 (74,3 miliardi pari al 4,6 per cento del PIL) e del 2013 (77,6 miliardi pari al 4,8 per cento del PIL). Ai fini del buon risultato dell'anno va inoltre segnalata la sostanziale stabilizzazione delle spese finali, che rimangono vicine ai valori dell'anno precedente (passando da 825.534 a 826.429 milioni, incrementandosi lievemente in quota PIL dell'0,1 per cento) ma con una positiva ricomposizione delle proprie componenti, atteso che oltre alla diminuzione della spesa per interessi si riduce anche apprezzabilmente – per 0,7 punti di PIL, da 42,9 a 42,2 per cento – la spesa corrente primaria, a fronte, inoltre, di una crescita dell'incidenza della spesa di parte capitale (dal 3,7 per cento al 4,1 per cento in rapporto al PIL). La pressione fiscale è risultata pari al 43,5, in lievissima diminuzione (0,1 punti percentuali) rispetto al 2014. Essa peraltro risulterebbe inferiore, posizionandosi al 42,9 per cento, considerando i benefici derivanti dal c.d. *bonus* di 80 euro. Gli anni successivi (che al momento includono l'operare degli aumenti connessi alle clausole di salvaguardia) evidenziano una riduzione per gli anni 2016 e 2017 (da 43,5 per cento nel 2015 a, rispettivamente, 42,8 per cento e 42,7 per cento) ed un incremento al 42,9 per cento negli anni 2018 e 2019. Il miglioramento del saldo di indebitamento è previsto proseguire anche nel 2016, nel quale l'indebitamento è previsto scendere al 2,3 per cento, nonché negli anni successivi, per opera di vari fattori, tra cui un lieve miglioramento dell'avanzo primario ed una consistente diminuzione della spesa per interessi sul debito pubblico, da tempo in progressiva discesa. Rispetto al 2015, nel 2016 si determina quindi una riduzione di tale saldo dello 0,3 per cento in termini di PIL, dovuta sia a un miglioramento del saldo primario (1,6 miliardi circa) sia a una minore spesa per interessi (-1,5 miliardi). Concorre al miglioramento del rapporto indebitamento netto/PIL anche la crescita del PIL nominale, stimata per il 2016 al 2,2 per cento rispetto al 2015. Per gli anni successivi, si stima una riduzione progressiva dell'indebitamento netto, sia in valore assoluto sia in rapporto al PIL, fino a raggiungere, nell'esercizio 2019, un saldo positivo (accreditamento netto), come di seguito esposto: 2017: indebitamento netto di 24.585 milioni (1,4 per cento del PIL); 2018: indebitamento netto di 5.834 milioni (0,3 per cento del PIL); 2019: avanzo di 6.869 milioni (0,4 per cento del PIL). In base al DEF, questo percorso di miglioramento del saldo è determinato dai seguenti fattori: la spesa per interessi registra, in termini di incidenza sul PIL, una riduzione dal 3,8 per cento nel 2017 al 3,6 per cento nel 2018 e al 3,5 per cento nel 2019; il saldo primario (positivo in tutti gli esercizi) aumenta la propria incidenza rispetto al PIL dal 2,4 per cento nel 2017 al 3,3 per cento nel 2018, fino a raggiungere il 3,9 per cento del 2019. In particolare, rispetto all'esercizio 2018 il saldo di bilancio positivo del 2019 risulta attribuibile, sostanzialmente, a una riduzione delle spese (in rapporto al PIL si passa dal 47,5 per cento del 2018 al 46,7 per cento del 2019) in costanza di entrate (47,1 per cento in entrambi gli anni). Analizzando in particolare le entrate, per esse il DEF 2016 stima per tutto il periodo di previsione un andamento crescente, in valore assoluto, delle entrate finali, che passano da 789 miliardi nel 2016 a 856 miliardi nel 2019. Il Documento segnala che le previsioni delle entrate tributarie considerano, oltre alle variazioni del quadro macroeconomico e all'impatto dei provvedimenti legislativi adottati sugli anni di riferimento, l'effetto di trascinamento dei risultati 2015 che, tuttavia, operano una revisione al ribasso delle previsioni di entrata contenute nella Nota tecnico-illustrativa dello scorso ottobre. Le nuove stime indicano comunque, rispetto ai risultati 2015, un incremento delle entrate tributarie, per 2.442 milioni nel 2016, attribuibile all'effetto di miglioramento delle principali variabili macroeconomiche rispetto a quelle del 2015. Le prospettive di miglioramento della congiuntura economica – sia pur ridimensionate rispetto a quelle incorporate nella Nota suddetta – producono

effetti positivi anche sulle entrate previste per gli anni successivi. Le maggiori entrate previste nel 2017 rispetto al 2016 (15.045 milioni) sono ascrivibili per circa la metà al miglioramento del quadro congiunturale e per l'altra metà agli effetti, anche ad impatto differenziale, dei provvedimenti legislativi adottati in precedenza, secondo quanto precisato dal DEF. Negli anni successivi la stima delle maggiori entrate tributarie prevede un'ulteriore crescita (15.018 milioni nel 2018 e 12.455 milioni nel 2019 rispetto all'anno precedente). Tali previsioni, formulate a legislazione vigente, incorporano ovviamente gli effetti di incremento di gettito previsti dalle clausole di salvaguardia cui, si rammenta, alla luce delle parziali disattivazioni delle stesse introdotte dall'ultima legge di stabilità, sono ascritte entrate per circa 15,1 miliardi nel 2017 e circa 19,6 miliardi per ciascuno degli anni successivi del periodo di previsione. Su tale punto si tornerà più avanti nella presente relazione. Nel DEF viene precisato che nell'ambito del gettito tributario si osserva una ricomposizione in favore delle imposte indirette, la cui incidenza sul PIL cresce dal 14,7 nel 2016 al 15,5 per cento nel 2019, mentre la quota delle imposte dirette sul PIL si riduce dal 14,7 al 14 per cento, in linea con gli orientamenti di politica fiscale più volte auspicati in sede europea. Le previsioni concernenti la pressione fiscale evidenziano una riduzione per gli anni 2016 e 2017 (da 43,5 per cento nel 2015 a, rispettivamente, 42,8 per cento e 42,7 per cento) ed un incremento al 42,9 per cento negli anni 2018 e 2019. In ordine alle spese il DEF stima per il periodo di previsione un andamento crescente, in valore assoluto, delle spese finali, che passano da 828,7 milioni del 2016 a 848,9 milioni del 2019. In termini di PIL tuttavia l'incidenza delle spese si riduce da 49,6 per cento del 2016 al 48,4 del 2017 fino ad attestarsi al 46,7 per cento al termine del periodo di previsione. Contribuiscono a tale evoluzione gli interessi passivi, che riducono la propria incidenza sul PIL dal 4 per cento del 2016 al 3,5 per cento del 2019. Tale spesa si riduce anche in valore assoluto in ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018, per poi stabilizzarsi al termine del periodo di previsione. La spesa corrente primaria è caratterizzata da variazioni annue positive (1,5 per cento nell'anno in corso, 0,4 per cento nel 2017, 1,1 nel 2018, 1,8 per cento nel 2019). A tale andamento corrisponde tuttavia, merita sottolinearlo, una riduzione della relativa incidenza sul PIL, che passa dal 42,2 per cento del 2015 al 39,9 per cento nel 2019. Con riguardo ai diversi aggregati di spesa, per i redditi da lavoro dipendente si prevede una moderata crescita delle retribuzioni per l'anno 2016 (1,4 per cento) ed una riduzione delle medesime per gli anni 2017 e 2018 (rispettivamente −0,8 e −0,2 per cento), mentre nel 2019 è attesa una crescita dello 0,2 per cento da attribuire, fra l'altro, alla corresponsione dell'indennità di vacanza contrattuale del nuovo triennio contrattuale 2019-2021. Si prevede inoltre una riduzione della spesa per consumi intermedi nel 2016 (-1,0 per cento), seguita da una crescita pari all'1,0 per cento nel 2017, da una sostanziale stabilità dell'aggregato nel 2018 e da un incremento del 2,8 per cento nel 2019. L'andamento di tale voce di spesa si mantiene comunque al di sotto della dinamica del PIL nominale evidenziando, conseguentemente, un'incidenza sul prodotto che si riduce dal 7,9 per cento dell'esercizio 2016 al 7,5 per cento del 2019, probabilmente, come riferito dal DEF, in conseguenza delle norme di contenimento adottate. Quanto all'andamento della spesa sanitaria indicato nel quadro tendenziale, essa sconta una crescita dello 0,9 per cento nell'anno 2016, dell'1,2 per cento annuo nel biennio 2017-2018 e del 2 per cento nell'anno 2019. Tale previsione comporta una lieve riduzione dell'incidenza dell'aggregato sul PIL, che passa dal 6,8 per cento del 2016 al 6,5 per cento nel 2019. La spesa per prestazioni sociali in denaro è stimata in aumento per l'intero periodo previsionale: dopo un incremento del 2,1 per cento nel 2016 rispetto all'esercizio precedente, la dinamica si dimostra più contenuta per il 2017, dando luogo ad una variazione percentuale an-

nua dell'1,6 per cento, per poi evidenziare una più elevata crescita nel 2018 (2,5 per cento) e nel 2019 (2,3 per cento). L'incidenza sul PIL si attesta invece a fine periodo sul 19,9 per cento, in riduzione rispetto al dato relativo al 2016 (20,3 per cento). Le previsioni tendenziali mostrano infine un andamento complessivamente decrescente della spesa in conto capitale non solo in termini percentuali, ma anche in valore assoluto: a fine periodo l'aggregato si attesta su un valore pari a 59,6 miliardi, inferiore di circa 0,8 miliardi rispetto al valore previsto per il 2016. L'andamento descritto viene confermato dalla dinamica della spesa in termini di PIL, che dal 3,6 per cento del 2016 scende al 3,3 per cento a fine periodo. Rispetto agli andamenti tendenziali ora illustrati, il quadro di finanza pubblica presenta uno scenario significativamente differente nello scenario programmatico prefigurato dal Governo nel DEF. Infatti, come già avvenuto nel 2015, del quale il Governo ne replica ora la strategia anche per il 2016, il percorso di miglioramento sopra illustrato, che deriva anche dagli interventi di consolidamento della finanza pubblica adottati negli anni precedenti, viene rallentato nel quadro programmatico dei conti pubblici, in quanto il Governo intende destinare parte delle risorse derivanti dai risultati di bilancio – come evidenziati nel quadro tendenziale – al sostegno della crescita. Come precisato espressamente nella premessa del Documento, ribadita dal Ministro dell'economia e delle finanze anche ieri in sede di audizione, il Governo ritiene inopportuno e controproducente adottare una intonazione più restrittiva di politica di bilancio, ciò sia per i concreti rischi di deflazione e stagnazione riconducibili al contesto internazionale, sia per gli effetti negativi di manovre eccessivamente restrittive, che possono finire per peggiorare, anziché migliorare, il rapporto debito-PIL. Viene pertanto mantenuto il percorso di riduzione del deficit di bilancio, ma con un profilo discendente attenuato rispetto a quello tendenziale, rispetto al quale l'indebitamento netto risulta superiore di 0,4 punti percentuali di PIL nel 2017 e di 0,6 punti nel 2018 (attestandosi rispettivamente a 1,8 e 0,9 punti percentuali). Nel 2019 si mantiene l'obiettivo del passaggio ad un saldo positivo, ma dello 0,1 per cento di PIL, anziché dello 0,4 per cento tendenziale. L'aumento del deficit comporta il prodursi di una intonazione moderatamente espansiva alla politica di bilancio, allo scopo di sostenere una ripresa meno brillante del previsto. In termini strutturali, l'indebitamento netto programmatico sul PIL, calcolato secondo la metodologia dell'Unione europea, si attesterà all'1,2 per cento nel 2016, all'1,1 per cento nel 2017, allo 0,8 per cento nel 2018 e allo 0,2 per cento nel 2019. Il percorso di rientro definito dal Governo prevede, pertanto, che dal 2017 venga operata una riduzione dell'indebitamento netto strutturale di 0,1 punti percentuali di PIL, di 0,3 punti di PIL nel 2018 e di 0,6 punti nel 2019, portando così il valore dell'indicatore allo 0,2 per cento e, dunque, all'interno del *range* previsto dalle regole europee per il conseguimento dell'obiettivo di medio termine (pareggio di bilancio), che prevedono uno scostamento massimo di 0,25 punti di PIL. Un elemento centrale del percorso programmatico è costituito dalla disapplicazione delle clausole di salvaguardia, al cui riguardo l'intendimento del Governo è quello di attuare nella prossima legge di stabilità una manovra alternativa alle clausole, la cui parziale compensazione (per il resto operata nell'ambito dei nuovi spazi programmatici di manovra) sarà composta da un insieme articolato di interventi di revisione della spesa pubblica, ivi incluse le spese fiscali, e di strumenti che accrescano la fedeltà fiscale e riducano i margini di evasione ed elusione. Gli interventi, prosegue il DEF, si amplierebbero nel biennio 2018-2019, in particolare quelli riguardanti la revisione della spesa. Si continuerà inoltre lo sforzo organizzativo e normativo volto ad aumentare il gettito fiscale a parità di aliquote. L'intonazione meno restrittiva della politica di bilancio esposta nel quadro programmatico comporta la necessità di posporre il conseguimento dell'obiettivo del pareggio

di bilancio in termini strutturali (*Medium Term Objective*, MTO) di un anno, dal 2018 al 2019, anno in cui il deficit strutturale si attesta come detto allo 0,2 per cento, quindi in sostanziale pareggio. Pertanto unitamente al Documento di Economia e Finanza 2016 è stata trasmessa alle Camere anche la Relazione prescritta dall'articolo 6 della legge di attuazione del pareggio di bilancio n. 243 del 2012. In tali circostanze, si rammenta, – vale a dire qualora il Governo proceda a scostamenti dall'obiettivo programmatico strutturale di bilancio – il suddetto articolo 6 dispone che il Governo presenti alle Camere, per le conseguenti deliberazioni parlamentari, da adottare a maggioranza assoluta, una Relazione ed una specifica richiesta di autorizzazione. La medesima procedura si applica, ai sensi del comma 5 dell'articolo 6, anche qualora si tratti di aggiornare il piano di rientro già in atto. È questa la fattispecie cui fa riferimento la Relazione in esame, che aggiorna il piano di rientro previsto nella precedente Relazione riferita alla Nota di aggiornamento del DEF 2015, nella quale il raggiungimento del pareggio di bilancio in termini strutturali era stato previsto nel 2018. La Relazione illustra i presupposti del più graduale percorso di consolidamento dei conti pubblici, connessi in particolare in un andamento della crescita ed in una evoluzione dei prezzi più deboli del previsto, che si innestano in una fase di lento superamento della crisi economica intervenuta nel 2008, e afferma che il calo del deficit strutturale che si determinerebbe comunque già nel biennio 2017-2018, pari a 0,4 percentuali (e di 1,4 punti in termini di disavanzo nominale), costituisca già uno sforzo fiscale importante. Quanto infine al debito, dopo una ulteriore crescita nel 2015 che ne ha portato il livello al 132,7 per cento del PIL, dal 2016 si prevede avviarsi la fase di discesa, con una prima riduzione di 0,3 punti percentuali. La discesa prosegue nel 2017 e nel 2018, rispettivamente per circa 2,1 e 3 punti percentuali di PIL, fino a raggiungere il livello del 123,5 per cento nel 2019, con una riduzione complessiva nel periodo medesimo di 9,2 punti percentuali. Il percorso di riduzione del debito è delineato secondo un profilo analogo nel quadro programmatico, ove però, in virtù del prolungamento al 2019 del raggiungimento dell'obiettivo di medio termine, che come sopra detto consente un percorso di consolidamento finanziario più graduale rispetto agli andamenti tendenziali, il debito si attesta in tale ultimo anno ad un livello lievemente superiore, di 0,3 punti percentuali, posizionandosi al 123,8 per cento del PIL, con una riduzione complessiva, quindi, di 8,9 punti percentuali di PIL. Pur trattandosi di una consistente riduzione, si tratta tuttavia di un livello superiore di quattro punti percentuali rispetto alle previsioni dello scorso autunno, a conferma delle nuove difficoltà che si sono nel frattempo manifestate negli andamenti economici. In presenza di tale dato, nel quadro programmatico il criterio numerico della regola del debito – che dal 2016 è per l'Italia entrata a regime dopo il periodo triennale di transizione (2013-2015) avviato con l'uscita dalla procedura per disavanzi eccessivi avvenuta nel 2012 – non risulterebbe rispettato nel biennio 2016-2017. Tuttavia il Governo ritiene che, anche in questa fase, continuino a persistere una serie di fattori rilevanti che giustificano la deviazione del rapporto debito/PIL rispetto alla dinamica prevista dalla regola, che ricomprendono, tra gli altri, i rischi di deflazione e stagnazione, l'insufficiente coordinamento del consolidamento fiscale nell'area dell'euro (in cui una politica di bilancio eccessivamente restrittiva potrebbe aggravare le tendenze deflazionistiche), i costi di breve periodo delle riforme strutturali, le criticità esistenti riguardo alla metodologia per il calcolo dell'*output gap*, gli alti costi dell'immigrazione e della crisi dei rifugiati sostenuti dall'Italia, nonché, non da ultimo, il mantenimento da parte del nostro Paese di ampi avanzi primari negli ultimi anni, nonostante l'esistenza di condizioni cicliche molto sfavorevoli. Sul rispetto della regola si esprimeranno nei prossimi mesi la Commissione ed il Consiglio dell'Unione Europea.

Per quel che concerne il Programma nazionale di riforma (PNR), contenuto nella terza sezione del DEF, esso definisce, nel quadro del programma di stabilità ed in linea con il consolidamento e la sostenibilità delle finanze pubbliche, gli interventi da adottare per il raggiungimento degli obiettivi programmatici del Governo in materia di crescita, sviluppo ed occupazione, anche in coerenza con i target delineati dalla Strategia Europa 2020. Il PNR 2016 rivisita gli obiettivi del precedente anno, facendo riferimento anche alle Raccomandazioni del luglio 2015 del Consiglio dell'Unione Europea, tenendo altresì conto sia dell'Analisi annuale della crescita 2016 nonché della Relazione per paese relativa all'Italia 2016, documento di lavoro dei servizi della Commissione nell'ambito delle procedure sugli squilibri macroeconomici. Si rammenta brevemente che gli ambiti di intervento nei quali il Consiglio raccomanda che l'Italia adotti provvedimenti nel 2015 e nel 2016 sono: la sostenibilità delle finanze pubbliche; le infrastrutture e la coesione; la pubblica amministrazione; il sistema finanziario; il mercato del lavoro; la semplificazione e la concorrenza. Come precisato espressamente nel PNR, la strategia di riforme strutturali deve essere accompagnata e sostenuta da una politica di responsabilità fiscale che, attraverso la riduzione del carico delle imposte, permetta di sostenere la spesa di imprese e famiglie, rafforzare la crescita in una fase di notevole incertezza economica a livello internazionale e continuare nello sforzo di consolidamento della finanza pubblica e di riduzione del debito. In tale quadro gli ambiti principali riscontrabili nel PNR concernono in particolare: la competitività e gli investimenti, in quanto priorità per la crescita; le riforme istituzionali, con la riforma elettorale per la Camera già approvata lo scorso anno e la recente approvazione anche di quella costituzionale; la pubblica amministrazione, che lo scorso agosto ha registrato l'approvazione della legge delega di riforma, di cui sono in corso i primi decreti attuativi, e le semplificazioni, con il progressivo raggiungimento delle scadenze previste dall'agenda per le semplificazioni 2015-2017; la giustizia, su cui sono in corso il disegno di legge delega per la riforma del processo civile, la riforma della magistratura onoraria ed altre; la finanza per la crescita, su cui sono in atto strumenti per il sostegno del finanziamento alle piccole e medie imprese e per incentivare la crescita dimensionale delle aziende del paese; la concorrenza, con la legge annuale per la concorrenza 2015 ormai in vista dell'approvazione definitiva e con il Piano di riforma delle professioni presentato dal Governo; il lavoro, in cui, conclusa la fase attuativa del *Jobs Act*, è in avvio la seconda fase del programma « Garanzia giovani » e sono recentemente intervenute norme di incentivazione della contrattazione di secondo livello; l'istruzione e la ricerca, con l'avvenuta entrata in vigore lo scorso anno della riforma del sistema scolastico, la cui operatività in sede attuativa necessita ancora dell'emanazione di diversi decreti delegati; la riduzione degli squilibri territoriali, con la continuazione della politica di coesione nel nuovo settennio di programmazione, la recente introduzione di incentivi fiscali per gli investimenti nel Mezzogiorno ed il *Masterplan* per tale area; la lotta alla povertà, con la recente presentazione da parte del Governo del *Social Act*; l'imposizione fiscale, con le numerose riforme introdotte sulla base della delega fiscale che hanno innovato numerosi aspetti del rapporto tra fisco e contribuente, con la progressiva estensione della obbligatorietà della fatturazione elettronica e con l'attenzione alla revisione dei valori catastali; le infrastrutture, con la riforma del codice degli appalti prossima all'entrata in vigore, con il piano nazionale dei porti e con il piano banda ultralarga; gli interventi sul piano della finanza pubblica, tra i quali l'ottimizzazione dell'attività di revisione della spesa, la riforma del bilancio dello Stato sulla base della legge n.243 del 2012 di attuazione del principio costituzionale del pareggio di bilancio e la continuazione del programma di privatizzazione di società partecipate e di dismissione delle proprietà immobiliari.

Per quanto concerne le principali politiche di interesse della Commissione bilancio, ritiene meritevole di particolare approfondimento la revisione della spesa, le privatizzazioni e la politica di coesione. Con riferimento alla revisione della spesa pubblica, analogamente a quanto previsto nei documenti degli anni precedenti, anche il DEF 2016 ribadisce come l'attività di revisione della spesa continui a costituire un elemento qualificante della politica di bilancio, con l'obiettivo di migliorare il controllo della spesa pubblica superando – all'interno di un processo di ridisegno delle norme e delle prassi di formazione delle decisioni di bilancio avviato negli ultimi anni – la logica incrementale della spesa, che si traduce nella tendenza delle amministrazioni a concentrarsi sulla richiesta di stanziamenti aggiuntivi a quelli degli esercizi precedenti. Come rilevato nel DEF, l'evoluzione degli aggregati di finanza pubblica evidenzia la significatività dei risultati ottenuti negli ultimi anni nel campo della revisione della spesa, che ha concorso in misura importante al percorso di consolidamento delle finanze pubbliche in atto. L'esame dell'andamento della spesa corrente al netto interessi, che costituisce l'aggregato su cui incide l'attività di revisione, evidenzia negli ultimi anni un percorso discendente, passando dal 42,6 per cento del PIL nel 2013 al 42,2 per cento del 2015. Tale percorso è previsto continuare nell'anno in corso, in cui si attesterebbe al 42,0 per cento e, successivamente, accentuarsi per tutto il periodo di previsione, attestandosi al 39,9 per cento del PIL nel 2019. Va anche segnalato come al netto della spesa per prestazioni sociali – che risente delle fasi cicliche dell'economia e dei fattori legati all'invecchiamento demografico, sui quali la *spending review* non può avere sostanziali effetti – la spesa corrente primaria sia rimasta stabile per tutto il periodo di crisi 2009-2015, con una variazione media annua prossima allo zero o negativa pur in presenza della rilevante contrazione del tasso di espansione dell'economia determinato dalla prolungata congiuntura economica. Secondo il Documento, i risparmi associati a interventi di razionalizzazione della spesa, in termini di indebitamento netto, riguardano tutti i livelli di governo e risultano quantificati in 3,6 miliardi di euro nel 2014; 18 miliardi nel 2015; 25 miliardi nel 2016; 27,6 miliardi nel 2017 e 28,7 miliardi nel 2018. In particolare, per quanto riguarda le misure di revisione della spesa contenute nella legge di stabilità (7,2 miliardi nel 2016, 8,2 nel 2017 e quasi 10 miliardi nel 2018), le voci di risparmio più rilevanti sono rappresentate dai tagli agli stanziamenti dei Ministeri, dal contributo delle autonomie territoriali e dalle disposizioni sulla razionalizzazione dell'acquisto di beni e servizi. Ai fini del conseguimento degli importanti obiettivi di risparmio affidati alla *spending review*, la riduzione del numero dei centri di spesa e *e-procurement* rimangono due aspetti fondamentali della strategia di razionalizzazione dei processi e dei costi di acquisto da parte delle amministrazioni pubbliche. Tra le misure già attuate, il DEF segnala come particolarmente rilevante l'avvio del Tavolo tecnico dei soggetti aggregatori. La legge di stabilità 2016 prosegue, inoltre, sul solco già tracciato e introduce vincoli più stringenti per spingere le amministrazioni a utilizzare in misura sempre maggiore le convenzioni Consip per i loro acquisti, prevedendo l'obbligo di giustificare acquisti al di fuori delle convenzioni. Si segnala, inoltre, la pubblicazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 dicembre 2015 con cui sono state individuate le categorie di beni e servizi e le relative soglie di obbligatorietà. Essenziale, ai fini della riqualificazione della spesa, è anche la razionalizzazione della spesa ICT, che impatta su costi di gestione, investimenti per la semplificazione dei processi, innovazione strategica di lungo termine. A tal fine, secondo il DEF, andranno messe in atto ulteriori misure di rafforzamento, oltre a quelle previste dalla legge di stabilità 2016 e si dovrà dare impulso, in particolare, all'azione di Consip, laddove – nonostante gli obblighi di legge già esistenti – sia possibile ottimizzare il ricorso a procedure autonome. Nei prossimi anni, la revisione della spesa sarà supportata

dalla riforma del bilancio dello Stato, che permetterà una revisione sistematica e strutturale della spesa, in cui il quadro delle risorse emergerà con diversi mesi di anticipo rispetto alla legge di bilancio, grazie alla definizione degli obiettivi di spesa dei Ministeri già nel DEF e alla loro conferma in appositi decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, entro maggio di ogni anno. A febbraio 2016 il Governo ha approvato due schemi di decreti legislativi (atti del Governo n. 264 e 265) per la revisione della struttura del bilancio dello Stato e il potenziamento della funzione del bilancio di cassa, sui quali le Commissioni bilancio di Camera e Senato hanno espresso il relativo parere rispettivamente nelle giornate del 12 e del 13 aprile 2016. Inoltre, il DEF rimanda ad un progetto di legge parlamentare la definizione delle modalità operative per l'ultimo passo della riforma prevista dalla legge attuativa del principio del pareggio di bilancio (articolo 15 della legge n. 243 del 2012): la legge di stabilità non costituirà infatti più uno strumento separato rispetto alla legge di bilancio, ma si avrà un unico provvedimento di natura sostanziale. Tale confluenza mira a superare il tradizionale schema normativo in materia di finanza pubblica e a rafforzare il ruolo allocativo del bilancio, concentrando l'attenzione del decisore politico sull'insieme delle entrate e delle spese pubbliche piuttosto che sulla loro variazione al margine. Per quanto concerne, infine, gli enti territoriali, i costi e i fabbisogni standard – introdotti com'è noto dal decreto legislativo n. 216 del 2016, nell'ambito dell'attuazione della delega sul federalismo fiscale di cui alla legge n. 42 del 2009 – rimangono il cardine per individuare i parametri cui ancorare il finanziamento delle spese fondamentali degli enti medesimi, al fine di assicurare anche nella finanza decentrata un graduale e definitivo superamento del criterio della spesa storica. Tra le novità più rilevanti, nel 2016, vi è inoltre, l'avvio a regime della riforma contabile delle regioni, e degli enti locali, ivi compresi i loro organismi ed enti strumentali, che costituisce un passaggio fondamentale nel percorso di risanamento dei conti pubblici, diretto a favorire il coordinamento della finanza pubblica, il consolidamento dei conti delle amministrazione pubbliche, nonché le attività connesse alla revisione della spesa pubblica e alla determinazione dei fabbisogni e costi standard. Il nuovo ordinamento contabile armonizzato degli enti territoriali, in vigore dal 1° gennaio 2015, si stabilizzerà a regime dal 2016, attraverso il bilancio consolidato, la contabilità economico-patrimoniale e l'estensione delle proprie regole a tutte le autonomie speciali. La disciplina contabile degli enti territoriali delineata dagli articoli da 9 a 12 della legge n. 243 del 2012, attuativa del principio del pareggio di bilancio, inoltre, costituisce l'oggetto di un recente disegno di legge approvato dal Governo a marzo 2016, che introduce modifiche nella legge n. 243 del 2012 medesima al fine di adeguare i vincoli di finanza pubblica di regioni ed enti locali alla riforma di contabilità degli enti stessi, sostituendo i quattro saldi di riferimento delle Regioni e degli Enti locali con un unico saldo non negativo, in termini di competenza, tra le entrate finali e le spese finali, nella fase sia di previsione sia di rendiconto. Come già previsto nei precedenti documenti programmatici, anche nel DEF 2016 il programma di privatizzazioni continua a costituire uno degli strumenti che contribuiscono all'azione di consolidamento dei conti pubblici, operando in particolare ai fini della riduzione del debito pubblico. Il processo di privatizzazione avviato negli ultimi anni – e, congiuntamente, anche quello delle dismissioni immobiliari – è pertanto previsto proseguire per tutti gli anni del periodo di previsione, sia per concorrere alla stabilizzazione del rapporto debito/PIL, sia per aprire il capitale delle società al mercato e, per questa via, accelerare la modernizzazione di molte delle società partecipate. Nel 2015 il gettito a favore dell'erario è stato equivalente a più dello 0,4 per cento del PIL, pari a oltre 6,5 miliardi, risultando quindi sostanzialmente in linea con le previsioni della Nota di aggiornamento 2015 dello scorso settembre. Il programma

per i prossimi anni prevede proventi da privatizzazioni pari allo 0,5 per cento del PIL l'anno nel 2016, 2017 e 2018, e allo 0,3 per cento nel 2019. Tra le operazioni di privatizzazioni concluse nel 2015 rientrano la cessione al mercato di una quota del capitale di ENEL e il collocamento in Borsa di azioni di Poste Italiane nella misura del 33,2 per cento del capitale. Per il 2016 sono state fissate le modalità per l'alienazione di una quota fino al 49 per cento del capitale sociale di ENAV. Altre operazioni verranno attuate in corso d'anno in funzione degli obiettivi di gettito. La privatizzazione delle Ferrovie dello Stato o sue componenti rientra nel programma di medio periodo del Governo. Per quanto riguarda la dismissione di immobili pubblici, nel 2015 le vendite di immobili da parte degli enti territoriali, che detengono la gran parte degli immobili pubblici, hanno garantito introiti di 946 milioni, superando l'obiettivo di 500 milioni. Per il 2016 si prevedono introiti per 1.150 milioni, mentre per i successivi tre anni sono previsti 900 milioni annui. Lo strumento delle privatizzazioni, al quale si fa espresso riferimento anche nella Raccomandazione n. 1 della Commissione europea, rientra nell'ambito delle misure volte alla sostenibilità delle finanze pubbliche, con particolare intervento alle politiche volte alla riduzione del debito. Nel percorso di riduzione del debito esposto nel quadro programmatico del DEF, che nel quadriennio 2016-2019 è previsto decrescere di quasi 9 punti percentuali di PIL (dal 132,7 del 2015 al 123,8 per cento del 2019) è infatti previsto un significativo concorso dei proventi da privatizzazioni, pari, coerentemente con quanto previsto nel Programma nazionale di riforma, allo 0,5 per cento del PIL l'anno nel 2016, 2017 e 2018, e allo 0,3 per cento nel 2019. Va rammentato come il conseguimento degli obiettivi programmatici affidati allo strumento in esame non sia risultato esente da difficoltà negli ultimi anni, riscontrando talvolta risultati inferiori alle previsioni e comportando la necessità nei successivi documenti programmatici di riconsiderarne in diminuzione gli importi attesi. Tale circostanza non si è prodotta nel 2015, anno in cui sia il DEF che la Nota di aggiornamento hanno iscritto nei saldi un risultato atteso di poco superiore allo 0,4 per cento di PIL, come ora confermato a consuntivo dal DEF 2016 in esame. I risultati del 2015 in termini di debito hanno beneficiato di proventi da privatizzazioni per circa 6,6 miliardi di euro (pari allo 0,4 per cento del PIL), tra cui il rimborso dei Monti bond da parte della Banca Monte dei Paschi di Siena (1 miliardo di euro), la cessione della partecipazione del Ministero dell'economia e delle finanze nel capitale dell'ENEL (2,2 miliardi) e l'offerta pubblica iniziale di Poste Italiane (3,2 miliardi). Il documento dei servizi della Commissione conferma l'importanza del contributo delle privatizzazioni alla riduzione del debito, alla luce del programma del Governo di ricavarne nel periodo 2016-2018 proventi annui pari allo 0,5 per cento del PIL. La privatizzazione di una quota fino al 40 per cento del gruppo Ferrovie dello Stato (FS) è stata rinviata a dopo il 2016. Quanto alle dismissioni immobiliari il DEF ricorda che è in corso un piano di valorizzazioni e dismissioni del patrimonio pubblico, volto anche esso, unitamente alle privatizzazioni societarie, al reperimento di risorse a riduzione del debito. Tale piano coinvolge diversi attori istituzionali: l'Agenzia del Demanio, l'Invimit SGR, la Cassa depositi e prestiti (CDP *Group real* Estate) e gli enti pubblici proprietari degli immobili. Si ricorda, infine, che nel corso del 2015 è proseguito il processo di trasferimento del patrimonio immobiliare pubblico statale agli enti territoriali, previsto dal federalismo demaniale (a norma del decreto legislativo n. 85 del 2010), con il passaggio di circa il 60 per cento dei beni potenzialmente trasferibili. Al 31 dicembre 2015, il numero complessivo di beni trasferiti ammontava a 3.496, per un valore complessivo di circa 887 milioni. Si evidenzia che sul finire del 2015 sono stati riaperti i termini della procedura di trasferimento di beni immobili dallo Stato agli enti territoriali: gli enti territoriali possano fare richiesta all'Agenzia del de-

manio di attribuzione di tali beni, eccetto le tipologie specificamente indicate, entro il 31 dicembre 2016. Per quel che concerne le politiche di coesione, rivolte al superamento degli squilibri economici e sociali tra le diverse aree del Paese, la Raccomandazione n. 2 segnala espressamente la necessità di assicurare la piena operatività dell'Agenzia per la coesione territoriale, ai fini del potenziamento degli sforzi intesi al miglioramento della gestione dei fondi dell'Unione europea. La necessità del rafforzamento della capacità amministrativa nella gestione dei fondi europei – soprattutto alla luce delle difficoltà e dei ritardi che hanno caratterizzato l'attuazione del precedente ciclo di programmazione 2007-2013 – ha portato alla definizione di un nuovo quadro di *governance* istituzionale per le politiche di coesione, che ha affidato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e alla nuova Agenzia per la coesione territoriale, sottoposta alla vigilanza del Presidente del Consiglio, l'azione di programmazione, coordinamento, sorveglianza e sostegno della politica di coesione. La piena operatività dell'Agenzia per la coesione territoriale, con l'istituzione di tutti gli organi previsti e la compiuta definizione del suo assetto organizzativo, ha fornito risposta alla raccomandazione specifica formulata in tal senso dal Consiglio UE all'Italia nel luglio 2015. L'Agenzia per la coesione territoriale rappresenta un elemento cardine per il miglioramento della gestione, finora carente, dei fondi dell'Unione europea da parte dell'Italia, dovuta in gran parte a inefficienze di programmazione e gestione. Tale attività ha trovato riscontro nelle ultime fasi di attuazione dei programmi operativi della programmazione 2007-2013, ormai giunta a conclusione, che ha consentito la pressoché piena utilizzazione delle risorse programmate. Secondo i dati forniti dalla Ragioneria generale dello Stato, al 31 dicembre 2015 i pagamenti hanno raggiunto l'importo di 43,4 miliardi complessivi, corrispondenti a circa il 93 per cento delle risorse programmate (ridimensionate a 46,7 miliardi di euro – rispetto ai 60 miliardi inizialmente considerati dal QSN – a seguito degli aggiornamenti del Piano di Azione Coesione). I programmi dell'Obiettivo Convergenza, che erano quelli che presentavano i maggiori ritardi nell'utilizzo delle risorse, hanno raggiunto una percentuale di pagamenti del 90,4 per cento, per un totale di circa 28 miliardi di pagamenti su di circa 31 miliardi di risorse programmate. Nel complesso, per la quasi totalità dei programmi dei fondi strutturali FESR e FSE è stata superata la quota del 90 per cento in termini di pagamenti sulle risorse assegnate e gli impegni già registrati nel monitoraggio risultano superiori alle risorse assegnate, cosa che dovrebbe consentire il pieno assorbimento delle risorse. Si ricorda, al riguardo, che i progetti non conclusi alla data del 31 dicembre 2015 potranno comunque essere completati attraverso l'utilizzo delle risorse di cofinanziamento nazionale destinate all'attuazione dei programmi di azione e coesione complementari alla programmazione 2014-2020 (articolo 1, comma 804, legge n. 208 del 2015). L'ultima fase del ciclo di programmazione 2007-2013, si ricorda, si concluderà il 31 marzo 2017, termine ultimo per la definitiva certificazione delle spese alla Commissione europea, come previsto dai regolamenti comunitari. Rispetto all'eventuale disimpegno delle risorse dal bilancio europeo, questo potrà avvenire, dunque, solo dopo l'istruttoria della Commissione europea sui documenti presentati entro il 31 marzo 2017. Con riferimento alla spesa complessiva certificata all'Unione Europea, al 31 dicembre 2015 essa è pari a 37,1 miliardi di euro, pari all'81 per cento della dotazione effettiva dei Programmi alla medesima data. Per quanto concerne il Piano di Azione Coesione, attuato attraverso la rimodulazione strategica delle risorse dei programmi operativi 2007-2013 maggiormente in ritardo e la riduzione della quota di cofinanziamento nazionale, al fine di evitare il disimpegno delle risorse comunitarie non utilizzate, il monitoraggio effettuato dal sistema informatico della Ragioneria generale dello Stato, sulla base delle informazioni periodicamente inviate dalle

amministrazioni titolari degli interventi, evidenzia al 31 ottobre 2015 impegni per circa 6,5 miliardi (pari all'80 per cento delle risorse programmate) e pagamenti per 1,6 miliardi, pari al 19,2 per cento delle risorse. Nel complesso, si ricorda, la riprogrammazione delle risorse dei Fondi strutturali 2007-2013 realizzata mediante lo strumento del Piano di Azione Coesione (PAC) ha raggiunto l'ammontare complessivo di oltre 13,5 miliardi di euro. La legge di stabilità 2015 (articolo 1, commi 121-122, legge n. 190 del 2014) ha utilizzato 3,5 miliardi di tali risorse a copertura degli oneri connessi agli sgravi contributivi per assunzioni a tempo indeterminato decorrenti dal 1° gennaio 2015. Le risorse complessive destinate al PAC si sono pertanto attualmente ridotte a 8,1 miliardi. Va peraltro segnalato che anche la legge di stabilità per il 2016 prevede l'utilizzo di quota parte delle risorse del Piano di Azione Coesione – non ancora oggetto di impegni giuridicamente vincolanti rispetto ai cronoprogrammi approvati, da verificare sulla base di una ricognizione da effettuarsi entro il 31 marzo 2016 – a copertura degli oneri connessi alla estensione del beneficio dell'esonero contributivo alle assunzioni a tempo indeterminato dell'anno 2017 per i datori di lavoro privati operanti nelle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna. In relazione alla programmazione 2014-2020 dei fondi strutturali e di investimento europei (SIE), nel corso del 2015 tutti i programmi operativi sia nazionali che regionale sono stati adottati dalla Commissione europea e sono in fase di avvio. Le risorse comunitarie assegnate all'Italia a titolo dei due Fondi strutturali per la politica di coesione del FSE e del FESR per il ciclo di programmazione 2014-2020 ammontano a oltre 32 miliardi, cui si aggiungono le risorse destinate all'occupazione giovanile (YEI) e al Fondo indigenti (FEAD), per circa 1,2 miliardi. A tali risorse comunitarie, si affiancano oltre 24 miliardi di cofinanziamento nazionale, cui si aggiungono ulteriori 4,3 miliardi di cofinanziamento regionale. Nel complesso, si ricorda, considerando anche le risorse del FEASR e del FEAMP (circa 11 miliardi complessivi per lo sviluppo rurale e per la pesca), l'Accordo di partenariato dispone di circa 73 miliardi di euro, di cui circa 51 miliardi per programmi operativi propri della coesione (FESR e FSE). Nell'impostazione strategica della politica di coesione 2014-2020, il PNR sottolinea, inoltre, la rilevanza della Strategia nazionale per le aree interne del Paese, definite come quelle aree più lontane dai servizi di base, che interessano oltre il 60 per cento del territorio nazionale ed il 7,6 per cento della popolazione italiana. La Strategia – sostenuta sia dai fondi europei sia da risorse nazionali (circa 280 milioni messi a disposizione dalle ultime tre leggi di stabilità) – rappresenta una azione diretta al sostegno della competitività territoriale sostenibile, al fine di contrastare, nel medio periodo, il declino demografico che caratterizza tali aree. Nel 2015 sono state individuate 65 aree progetto in tutto il Paese. Le aree selezionate sono quelle in cui si è registrata una maggiore perdita di popolazione e che presentano più seri problemi strutturali di accessibilità, in linea con quanto previsto dall'Accordo di Partenariato. Nell'ambito delle 65 aree progetto sono state individuate da parte delle amministrazioni regionali le aree pilota su cui è in corso il lavoro di definizione della Strategia, propedeutica alla stipula, da parte di tutte le parti interessate, dell'Accordo di partenariato quale strumento attuativo. Per quanto riguarda, infine, la programmazione delle politiche di coesione attraverso le risorse nazionali, si ricorda che nel Fondo per lo sviluppo e la coesione sono iscritte le risorse finanziarie aggiuntive nazionali, destinate a finalità di riequilibrio economico e sociale, nonché a incentivi e investimenti pubblici. Le risorse per la programmazione 2014-2020, autorizzate dalla legge di stabilità per il 2014 (legge n. 147 del 2013) nell'importo complessivo di 54,8 miliardi, sono destinate a sostenere esclusivamente interventi per lo sviluppo, anche di natura ambientale, secondo la chiave di riparto dell'80 per cento nelle regioni del

Mezzogiorno e del 20 per cento nelle aree del Centro-Nord. La parte delle politiche di coesione finanziate da risorse interamente nazionali – ricorda il DEF – rimane quella forse più rilevante per gli interventi di natura infrastrutturale soprattutto nel Mezzogiorno. L'impostazione del nuovo quadro di *governance* istituzionale per le politiche di coesione, ha determinato la ridefinizione, con la legge di stabilità 2015 delle procedure di programmazione e gestione delle risorse nazionali assegnate al Fondo per lo sviluppo e la coesione per il ciclo 2014-2020, riservando all'Autorità politica per la coesione il compito di indicare le linee strategiche per l'impiego del Fondo, da realizzare in forma integrata con le risorse europee per lo sviluppo regionale. L'utilizzo delle risorse del Fondo relative alla programmazione 2014-2020 si è tuttavia finora realizzato attraverso la cd. programmazione stralcio, nell'attesa di una piena definizione della programmazione operativa in linea con quella comunitaria. Allo stato attuale, secondo i dati riportati nel DEF, sia attraverso delibere del CIPE che con interventi normativi, sono stati finalizzati a interventi in vari settori e territori del Mezzogiorno risorse del Fondo per circa 9 miliardi di euro. In tale contesto normativo – secondo quanto illustrato nel DEF nell'Allegato V « Relazione sugli interventi nelle aree sottoutilizzate » – il CIPE ha approvato diverse assegnazioni riconducibili a tale Piano stralcio, quali: 65,4 milioni di euro ad interventi nei SIN di Piombino e di Trieste (rispettivamente 50 e 15,4 milioni di euro); 450 milioni di euro per la realizzazione di interventi finalizzati a prevenire il rischio idrogeologico in aree metropolitane e urbane con un alto livello di popolazione esposta al rischio; oltre 100 milioni di euro sono stati assegnati al Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare per finanziare la progettazione di interventi nello stesso ambito; 250 milioni di euro per il rifinanziamento dei contratti di sviluppo che favoriscono la realizzazione di investimenti di rilevanti dimensioni, proposti da imprese italiane ed estere nel settore industriale, turistico e della tutela ambientale; 2,2 miliardi di euro per la realizzazione del piano della Banda ultra larga, oltre 1,3 miliardi di euro a titolo di assegnazione programmatica per la medesima finalità; 38,69 milioni di euro per l'Area di Taranto. Alle delibere del CIPE, si aggiungono le disposizioni normative che, nel corso del 2014, hanno inciso sull'ammontare complessivo delle risorse del FSC 2014/2020, per assicurare la copertura di misure per il riavvio della realizzazione di grandi opere infrastrutturali e per il rilancio della crescita, anche attraverso il sostegno, con il credito di imposta, degli investimenti in beni strumentali delle aziende; ovvero a favore di specifiche finalità, come il finanziamento del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese. Da ultimo, la legge di stabilità 2016 (legge n. 208 del 2015) ha previsto la finalizzazione di oltre 1,4 miliardi di euro per il credito d'imposta per investimenti nel Mezzogiorno, 30 milioni di euro per contingenti esigenze di prevenzione e di controllo dei territori e di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica e 300 milioni di euro per l'emergenza ILVA di Taranto. Un ruolo rilevante del FSC 2014-2020 è previsto per il cd. *Masterplan* per il Mezzogiorno, iniziativa lanciata dal Governo nell'estate 2015 che prevede la predisposizione di specifici Piani strategici e operativi per le 8 Regioni e le 7 Città Metropolitane del Mezzogiorno. In particolare – recita il DEF – al *Masterplan* per il Mezzogiorno il Governo intende destinare circa 13,4 miliardi di euro delle risorse del Fondo Sviluppo e Coesione della programmazione 2014-2020, finalizzati ai Patti per il Sud. Il *Masterplan* costituisce il quadro di riferimento entro cui si collocheranno le scelte operative in corso di definizione nel confronto Governo-Regioni-Città Metropolitane sui Patti per il Sud. Si tratta di 16 Patti, uno per ognuna delle 8 Regioni (Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata,

Puglia, Calabria, Sicilia, Sardegna) e uno per ognuna delle 7 Città Metropolitane (Napoli, Bari, Reggio Calabria, Palermo, Catania, Cagliari e Messina), finalizzati a definire per ognuna di esse gli interventi prioritari e trainanti, le azioni da intraprendere per attuarli e gli ostacoli da rimuovere, la tempistica, le reciproche responsabilità.

Il sottosegretario Pier Paolo BARETTA si riserva di intervenire nel prosieguo della discussione.

Rocco PALESE osserva preliminarmente che, anche alla luce degli elementi emersi nel corso del ciclo di audizioni svolte, i dati previsionali contenuti nel DEF 2016 appaiono contraddetti dallo stato reale della situazione economico-finanziaria del nostro Paese. Nonostante le dichiarazioni di cauto ottimismo proferite dal Ministro Padoan nel corso dell'audizione tenutasi ieri, segnala infatti che il tasso di crescita dell'economia italiana risulta del tutto insoddisfacente ed inferiore alle attese e che tale dinamica appare addebitabile in primo luogo a fattori di carattere endogeno, riconducibili tanto alle scelte erronee compiute dal Governo in tema di politica economica quanto alla cronica inefficienza dell'intero apparato amministrativo. Osserva, altresì, che il deterioramento dei parametri fondamentali dell'economia appare ulteriormente aggravato dalla significativa contrazione degli investimenti pubblici e privati, che oramai fanno affidamento quasi esclusivo sulle risorse rivenienti dai fondi strutturali europei, cui si aggiunge l'evidente fallimento del cosiddetto Piano Juncker. Segnala, altresì, i dati allarmanti concernenti la disoccupazione giovanile, particolarmente nelle regioni meridionali, alla luce peraltro del sostanziale insuccesso del complesso di misure meglio note come « Garanzia Giovani ». Pone inoltre l'accento sul fallimento delle politiche di *spending review* che si sono succedute nel corso degli ultimi anni, inclusa quella delineata nel DEF 2016, che non hanno mai conseguito gli obiettivi di risparmio attesi, soprattutto in riferimento al comparto degli enti territoriali e delle società da questi ultimi partecipate, anche a causa dell'assenza di un adeguato sistema sanzionatorio. Per quel che concerne l'avvio di una seria politica di rilancio e di sviluppo del Mezzogiorno, non può che ribadire, come ha già peraltro avuto modo di fare più volte in precedenti occasioni, il livello assolutamente insufficiente della programmazione e dell'utilizzo delle risorse dei fondi strutturali europei, specialmente di quelli destinati alla realizzazione di progetti nelle regioni ricadenti nell'Obiettivo Convergenza. Rileva come tale discorso riguardi non solo la programmazione finanziaria del ciclo 2007-2013, rispetto alla quale si è registrato a partire dalla fine del 2011 un sia pur lieve progresso nell'impiego delle risorse attribuite al nostro Paese, ma anche e soprattutto quella del ciclo 2014-2020, rispetto al quale non risulta al momento effettuato, perlomeno sulla base degli elementi in suo possesso, alcun impegno di spesa a valere sulle predette risorse.

Per quel che concerne, invece, l'attuazione delle misure previste in tema di decontribuzione a favore delle imprese situate nelle regioni meridionali a fronte di nuove assunzioni, rileva la sostanziale inerzia del Governo, che non ha peraltro ancora reso disponibili i dati relativi alla relativa attività di monitoraggio. Ritiene, infine, che il testo della legge costituzionale volta al superamento del bicameralismo paritario, di recente approvata in seconda deliberazione e sulla quale avrà luogo nel prossimo autunno il *referendum* confermativo, lungi dal comportare un miglioramento sia pure indiretto della dinamica della spesa pubblica, appare piuttosto suscettibile di determinare, in considerazione anche della complessità del procedimento legislativo da essa prefigurato, una perdurante *impasse* decisionale.

Edoardo FANUCCI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame alla seduta di domani.

La seduta termina alle 15.50.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto ministeriale relativo all'armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle amministrazioni pubbliche, con riferimento agli istituti di cui all'articolo 30, commi da 1 a 4, del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 agosto 2014, n. 171.
Atto n. 282.

ALLEGATO 1

Delega al Governo per la riforma organica della magistratura ordinaria e altre disposizioni sui giudici di pace. C. 3672 Governo, approvato dal Senato.

RELAZIONE TECNICA

Conto D'Uno

Ministero dell'Economia e delle Finanze

UFFICIO DEL COORDINAMENTO LEGISLATIVO

Ufficio legislativo – Economia

Prot. n. 1-2344

Roma, 19 APR. 2016

Presidenza del Consiglio dei Ministri
DRP 0004218 R-4.20.12.2
del 19/04/2016
13832561

ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Dipartimento per i Rapporti con il Parlamento
Ufficio I

e, p.c.:

AL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
- Ufficio legislativo

ALL'UFFICIO DEL COORDINAMENTO LEGISLATIVO

AL DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

LORO SEDI

OGGETTO: **A.C. 3672 recante "Delega al Governo per la riforma organica della magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace". Trasmissione Relazione tecnica**

Con riferimento al provvedimento di cui all'oggetto si trasmette la relazione tecnica predisposta, ai sensi dell'articolo 17, comma 8, delle legge 31 dicembre 2009, n. 196, dal Ministero della Giustizia, positivamente verificata dal Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato.

IL CAPO DELL'UFFICIO

10188

Ministero dell'Economia e delle Finanze

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
UFFICIO DEL COORDINAMENTO LEGISLATIVO
Atti Parlamentari Economia e Finanze
18 APR. 2016
Prot. n. 1-2323

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO
ISPETTORATO GENERALE PER GLI ORDINAMENTI DEL PERSONALE
E L'ANALISI DEI COSTI DEL LAVORO PUBBLICO
UFFICIO VII

Roma, 18 APR. 2016

Prot.N. 35256/2016
Rif.Prot. Entrata N. 21570/2016
Allegati:1

All'Ufficio del Coordinamento Legislativo

All'Ufficio Legislativo Economia

All'Ufficio Legislativo Finanze

LORO SEDI

OGGETTO: AC 3672 Schema di disegno di legge recante delega al Governo per la riforma organica della magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace.

E' stato esaminato il provvedimento relativo all'oggetto, approvato dal Senato in data 10 marzo 2016 e l'unita relazione tecnica anticipata in data 8 aprile per le vie brevi dall'Ufficio di bilancio del Gabinetto del Ministro della giustizia, aggiornata all'atto del passaggio dell'esame del provvedimento ai sensi dell'articolo 17, comma 8, della legge 196/2009.

Al riguardo, nel rappresentare di non avere osservazioni da formulare in ordine all'ulteriore corso del provvedimento, si restituisce il testo bollinato unitamente alla relazione tecnica positivamente verificata.

Il Ragioniere Generale dello Stato

OCL 1643

A.C. 3672 «DELEGA AL GOVERNO PER LA RIFORMA ORGANICA DELLA MAGISTRATURA ONORARIA E ALTRE DISPOSIZIONI SUI GIUDICI DI PACE»

RELAZIONE TECNICA

(Ai sensi dell'articolo 17, comma 8, della legge 31 dicembre 2009, n. 196)

Il presente disegno di legge si muove nell'ottica di introdurre le misure necessarie per una più razionale e funzionale gestione del personale della Magistratura Onoraria attraverso la predisposizione di uno statuto unico, applicabile ai giudici di pace, ai giudici onorari di tribunale ed ai vice procuratori onorari, suddiviso tra magistratura giudicante e requirente, che prevede una disciplina omogenea relativa alle modalità di accesso, durata dell'incarico, tirocinio, conferma periodica, responsabilità disciplinare, rimodulazione delle funzioni sia in compiti di supporto al magistrato ordinario, sia di funzioni propriamente giudiziarie.

Il provvedimento, inoltre, prevede la riorganizzazione dell'ufficio del giudice di pace ove confluiranno anche i giudici onorari di tribunale (GOT), assoggettati al coordinamento del Presidente del tribunale, nonché la rideterminazione del ruolo e delle funzioni dei giudici onorari e dei vice procuratori onorari, con la possibilità di attribuzione agli stessi anche di attività di ausilio al magistrato professionale da svolgere all'interno di strutture organizzative costituite presso il tribunale e la procura della repubblica presso il tribunale.

All'attuazione delle presenti disposizioni si provvede mediante l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, ad eccezione delle disposizioni di cui all'articolo 6 del ddl, in materia di applicazione temporanea dei giudici di pace, che prevedono una specifica autorizzazione di spesa per gli anni 2016/2018.

Con particolare riferimento alla determinazione delle indennità spettanti ai giudici onorari di pace e vice procuratori onorari, il disegno di legge delega prevede espressamente che, in sede di determinazione dei criteri di liquidazione dell'indennità, la stessa sia prevista, a fronte dell'assolvimento dei compiti svolti all'interno dell'ufficio del processo, in misura inferiore a quella prevista per lo svolgimento delle funzioni giurisdizionali. La liquidazione dell'indennità deve essere, inoltre, subordinata al raggiungimento degli obiettivi fissati dal presidente del tribunale o dal procuratore della Repubblica, al fine di incentivare la produttività degli stessi.

ARTICOLO 1 (*Contenuto della delega*)

All'articolo 1, comma 1, lettera q), ed articolo 2, comma 16 dove viene prevista una sezione autonoma del Consiglio giudiziario con la partecipazione di un numero di magistrati onorari elettivi, eletti in ragione delle dimensioni del distretto della corte di appello, competente ad esercitare le funzioni relative ai magistrati onorari, nonché ad esprimere pareri sui provvedimenti organizzativi adottati dal presidente del tribunale e dal procuratore della Repubblica.

Al riguardo, si rileva che la costituzione e il funzionamento della predette sezioni autonome, sono da considerare sostitutive delle analoghe sezioni autonome dei consigli giudiziari dei giudici di pace, istituite ai sensi del decreto legislativo 27 gennaio 2006, n. 25. In tal senso, i relativi adempimenti, potranno essere espletati avvalendosi delle strutture giudiziarie esistenti e delle risorse disponibili a legislazione vigente. *La predetta norma, pertanto, non comporta nuovi od ulteriori oneri a carico del bilancio dello Stato.*

ARTICOLO 2 (*Principi e criteri direttivi*)

All'articolo 2, comma 1, lettera b), si prevede che il Ministro della giustizia stabilisca la dotazione organica dei giudici onorari di pace e, conseguentemente, la pianta organica di ciascun ufficio del giudice di pace. Al riguardo si rappresenta che la dotazione organica complessiva e quelle dei singoli uffici saranno determinate nei limiti delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente.

All'articolo 2, comma 2, lettera a) e b), si prevede che il Ministro della giustizia stabilisca la dotazione organica dei vice procuratori onorari, conseguentemente, la pianta organica di ciascun ufficio dei vice procuratori onorari. Al riguardo si rappresenta che la dotazione organica complessiva e quelle dei singoli uffici saranno determinate nei limiti delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente.

All'articolo 2, comma 5, lettera b), viene previsto la possibilità di applicare, in via eccezionale e non stabilmente, i giudici onorari di pace tra i componenti del collegio giudicante civile e penale presso il tribunale ordinario.

Al riguardo si segnala che la norma non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica in quanto non modificandosi la sede di servizio, comunque in ambito circondariale, non si prevede di corrispondere il rimborso delle spese di trasferta ai magistrati onorari applicati.

Si specifica, altresì che per l'espletamento delle nuove attività non si prevede di corrispondere trattamenti economici aggiuntivi, oltre alle indennità già previste all'articolo 2 comma 13.

All'**articolo 2, comma 6, lettera a)**, si prevede la costituzione presso gli uffici di procura, di una struttura organizzativa mediante l'impiego di vice procuratori onorari, di personale di cancelleria e di coloro che svolgono il tirocinio formativo. Tale struttura verrà istitutita attraverso l'utilizzo delle risorse strumentali disponibili, avvalendosi del personale attualmente in servizio presso gli attuali uffici di procura, senza maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. Viene sostanzialmente riproposto, per analogia, l'impianto organizzativo dell'ufficio del processo istituito presso i tribunali ai sensi del D.L. 69/2013.

Riguardo all'**articolo 2, comma 7**, che disciplina la conferma del magistrato onorario, estendendo a tutta la categoria, il regime già previsto per i soli giudici di pace ai sensi della legge 374/91, si rappresenta che, in relazione alla natura "onoraria" degli incarichi, non possono scaturire aspettative di "stabilizzazione" anche in ragione del fatto che la eventuale proroga quadriennale è subordinata all'accertamento di idoneità alla prosecuzione dell'incarico. Si prevede che, in ogni caso, la durata dell'incarico di magistrato onorario, non possa superare gli otto anni complessivi e che nel computo siano inclusi gli anni svolti in tale incarico nel corso dell'intera attività professionale e che, comunque, in ogni caso, l'incarico cessi al raggiungimento del sessantacinquesimo anno di età.

La giurisprudenza in materia è peraltro, in modo unanime, concorde nell'affermare che "l'attività di servizio svolta da giudici di pace ha natura onoraria e non può in alcun modo essere qualificata nell'ambito del lavoro parasubordinato, difettandone i presupposti".

All'**articolo 2, comma, 13** si prevede una differenziazione delle indennità da corrispondere ai componenti della magistratura onoraria, sulla base dei compiti che verranno assegnati dal presidente del tribunale o dal procuratore della Repubblica ove viene prestato il servizio, costituite da una quota mensile fissa nonché da una indennità variabile calcolata in misura proporzionale al grado di raggiungimento, nell'anno solare, degli obiettivi predeterminati in via generale dal Consiglio superiore della magistratura. L'importo della quota variabile non può in ogni caso superare il 50 % della indennità fissa.

Tale intervento consentirà di superare l'attuale sistema differenziato di retribuzione previsto per le indennità spettanti ai giudici di pace, ai vice procuratori onorari ed ai giudici onorari di tribunale, attraverso la progressiva soppressione della relativa disciplina.

Al riguardo si rappresenta che la norma non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, tenuto conto che potrà provvedersi nell'ambito della disponibilità e nel limite degli stanziamenti di bilancio previsti a legislazione vigente sul pertinente capitolo 1362 p.g. 1 dello stato di previsione della spesa del Ministero della giustizia, sul quale gravano ordinariamente tutte le spese connesse al pagamento delle indennità da corrispondere ai giudici di pace, ai giudici onorari aggregati, ai giudici onorari di tribunale e ai vice procuratori onorari.

Il citato capitolo reca uno stanziamento di euro 128.349.725 per l'anno 2016, di euro 127.449.725 per l'anno 2017 e di euro 127.449.725 per l'anno 2018.

Al riguardo si conferma che, in attuazione della norma di delega, al fine di garantire l'invarianza dei saldi di finanza pubblica, la previsione dell'attribuzione delle indennità, sia per quanto concerne la parte fissa, sia per la parte variabile, avverrà con procedure che assicurino il limite delle risorse iscritte annualmente nel citato capitolo 1362 dello stato di previsione del Ministero della giustizia.

Si evidenzia, infine, che le disposizioni di cui all'**articolo 2, comma 13, lettera l)** in materia di regime previdenziale ed assistenziale compatibile con la natura onoraria dell'incarico, non sono suscettibili di produrre effetti finanziari negativi in quanto i relativi oneri contributivi saranno posti a carico degli stessi giudici onorari, attraverso misure incidenti sulle indennità, nel limite comunque, dei fondi iscritti sul capitolo 1362 a legislazione vigente; la medesima discipina viene altresì richiamata in attuazione delle disposizioni di cui **all'articolo 2, comma 17, n. 5).**

L'articolo 2, comma 17, prevede inoltre, al fine di evitare un repentino svuotamento degli uffici giudiziari, un "regime transitorio" con il quale si è ritenuto necessario modulare la durata residua dell'incarico a seconda dell'età anagrafica dei giudici onorari prevedendo un limite per lo svolgimento dell'incarico di 68 anni di età.

In particolare i magistrati onorari in servizio alla data di entrata in vigore del decreto legislativo ovvero dell'ultimo dei decreti legislativi emenati in attuazione della delega al Governo, possono essere confermati per quattro mandati ciascuno di durata quadriennale; i magistrati che abbiano compiuto il 65° anno di età alla scadenza del terzo quadriennio, possono essere confermati sino al raggiungimento del limite massimo del sessantottesimo anno di età

Il limite di età per i magistrati di nuova nomina viene fissato a 65 anni.

In ordine al regime c.d. transitorio, si prevede di mantenere invariati i criteri di liquidazione delle indennità spettanti ai giudici di pace e ai giudici onorari nonchè ai vice procuratori onorari per il primo quadriennio successivo all'entrata in vigore della legge.

L'articolo 2, comma 17, lettera a), n. 2), prevede la possibilità per i magistrati onorari in servizio alla data di entrata in vigore del decreto legislativo, di essere confermati nell'incarico per un ulteriore mandato, da tre a quattro, ciascuno di durata quadriennale.

Al riguardo, si rappresenta che la norma non è suscettibile di determinare maggiori oneri in quanto il trattenimento in servizio per un ulteriore quadriennio nell'incarico, non incide sulla misura del trattamento econico previsto a legislazione vigente che, ai sensi dell'articolo 2, comma 17, punto 5), in regime di transitorietà, continua ad applicarsi fino alla scadenza del quarto anno successivo alla emanazione dell'ultimo dei decreti legislativi attuativi della delega.

Gli oneri derivanti dal trattamento econico possono essere comunque fronteggiati nel limite delle risorse disponibili previste a legislazione vigente sul Cap. 1362 p.g. 1 dello stato di previsione di questo ministero, sul quale gravano le spese per il pagamento delle indennità da corrispondere ai giudici di pace, ai giudici onorari aggregati, ai giudici onorari di tribunale e ai vice procuratori onorari che reca uno stanziamento per l'anno 2016 di euro 128.349.725, per l'anno 2017 di euro 127.449.725 e per l'anno 2018 di euro 127.449.725.

Con particolare riferimento all'**art. 2 comma 18**, che disciplina le modalità mediante le quali il Ministero della Giustizia provvede annualmente ad individuare l'importo annuo di cui ogni tribunale ordinario e ogni procura della Repubblica presso il tribunale ordinario può disporre, ai fini della liquidazione delle indennità in favore dei magistrati onorari che prestano servizio presso i predetti uffici e presso gli uffici del giudice di pace compresi nel circondario del tribunale, è da rilevare al riguardo che la ripartizione delle risorse necessarie avverrà nell'ambito delle dotazioni ordinarie di bilancio.

Le risorse finanziarie complessive necessarie alla corresponsione delle indennità ai magistrati onorari presso il tribunale ordinario e la procura della Repubblica, nonché ai giudici di pace, sono iscritte annualmente nel bilancio di previsione di questa amministrazione sul capitolo 1362 (Dipartimento per gli affari di giustizia) che già prevede, a legislazione vigente, gli stanziamenti necessari alla copertura integrale degli emolumenti da corrispondere a tutti i componenti della magistratura onoraria attualmente in servizio.

In particolare si segnala che il capitolo 1362 presenta uno stanziamento di 136,35 milioni di euro nel bilancio 2016 e di 135,45 milioni di euro per gli anni 2017 e 2018, di cui 128,35 milioni di euro per l'anno 2016 e 127,45 milioni di euro per gli anni 2017 e 2018 destinati al pagamento delle indennità spettanti ai giudici di pace, goa, got e vpo. Ai soli fini conoscitivi, sul piano gestionale 04 del medesimo capitolo è stata autorizzata la spesa di 8 milioni di euro per la remunerazione dei giudici ausiliari ai sensi dell'art. 72 del D.L. n. 69/2013.

Dai dati di consuntivo dell'anno 2014, sul capitolo 1362 è stata riscontrata una spesa di circa 127,5 milioni di euro a fronte di una somma stanziata in bilancio per 139,84 milioni di euro.

Come evidenzato nella tabella che segue, la spesa relativa alla magistratura onoraria ha mostrato, negli ultimi cinque anni, un trend in diminuzione, passando da circa 150 milioni di euro (anno 2010) a circa 127,5 milioni di euro (anno 2014).

La riduzione di spesa può essere collegata a due provvedimenti normativi che hanno inciso sul trattamento economico dei magistrati onorari.

Un primo intervento è stato introdotto con il comma 310 della legge nr. 311/04 (legge finanziaria per l'anno 2005).laddove è stato previsto che le indennità spettanti ai giudice di pace ai sensi dell'art. 11, comma 4-ter, della legge 21 novembre 1991, nr. 374 non possono superare, in ogni caso, l'importo di euro 72.000 lordi annui.

Con la legge finanziaria per l'anno 2010, è stato, poi, introdotto il contributo unificato per i ricorsi avverso le opposizioni a sanzioni amministrative *ex* art. 23 della legge n. 689/81(comminate per violazione del codice della strada). Ciò ha determinato, a regime, una consistente riduzione dei ricorsi presentati al giudice di pace con conseguente riduzione di provvedimenti decisori per i quali spettano le indennità previste dall'art. 11 della legge n. 374/91

In considerazione a quanto premesso, il costo medio esposto nelle tabelle che seguono si riferisce alla media calcolata sulla spesa sostenuta nell'anno 2014.

Si indica di seguito la spesa sostenuta nell'ultimo quinquennio in relazione alla varie categorie di giudici che compongono la magistratura onoraria:

- Capitolo 1362 – indennità spettanti ai giudici di pace, got e vpo

categorie di magistrati onorari	anno 2014	anno 2013	anno 2012	anno 2011	anno 2010
giudici di pace	85.515.000	95.500.000	98.000.000	105.000.000	110.000.000
giudici onorari di tribunale	16.900.000	16.000.000	16.000.000	15.000.000	19.000.000
vice procuratori onorari	25.085.000	24.000.000	23.000.000	22.000.000	21.000.000
TOTALE	**127.500.000**	**135.500.000**	**137.000.000**	**142.000.000**	**150.000.000**

Si riporta di seguito un prospetto comparativo delle attuali retribuzioni della magistratura onoraria

GIUDICI ONORARI DI TRIBUNALE (GOT) D. Lgs. 28 luglio 1989 n. 273

Indennità per ogni udienza	€ 98
Numero medio udienze mensili	5
Indennità aggiuntiva per attività superiore a 5 ore lav.	€ 98
Numero medio indennità mensili aggiuntive corrisposte	2
Retribuzione mensile media	€ 686
Retribuzione annuale media (11 mesi)	**€ 7.546**

VICE PROCURATORI ONORARI (VPO) D. Lgs. 28 luglio 1989 n. 273

Indennità per ogni udienza /o altra attività delegata	€ 98
Udienze mensili	8
Indennità aggiuntiva per attività superiore a 5 ore lav.	€ 98
Numero medio indennità mensili aggiuntive corrisposte	5
Retribuzione mensile media	€ 1.274
Retribuzione annuale media (11 mesi)	**€ 14.014**

GIUDICI DI PACE L. 21 novembre 1991 n. 374

	MENSILE	ANNUALE	
Indennità fissa mensile	€ 258,23	2.840,53	*L. 4/2001*
Indennità per ogni udienza civile/penale	€ 36,15	3.976,50	*L. 468/99*
Udienze mensili (11 mesi)	10	max 110 all'anno	
Indennità per ogni sentenza civile/penale	€ 56,81	36.244,78	*L.468/99*
Sentenze mensili o altra definizione proc.	58		
Indennità per ogni udienza in materia amministrativa	€ 20	2.420,00	*L. 271/2004*
Numero medio udienze in materia amministrativa	11		
Indennità provvedimenti convalida	€ 10	1.320,00	*L. 271/2004*
Numero medio provvedimenti di convalida	12		
Indennità per ogni decreto ingiuntivo	€ 10,33	2.727,12	
Numero medio mensile decreti ingiuntivi	24		
Indennità mat.penale emissione provvedimenti	€ 10,33	1.136,30	*L.1/2003*
Numero medio mensile provvedimenti	10		
Retribuzione media mensile		**€ 4.605,93**	
Retribuzione media annuale		**€ 50.665,23**	*

* il dato non tiene conto delle indennità mensili corrisposte ai giudici di pace coordinatori

	2010	2011	201	2013	2014	PRESENTI 2014	Media pro-capite ANNO 2014
GP - GIUDICI DI PACE	110.000.000,00	105.000.000,00	98.000.000,00	95.500.000,00	85.515.000,00	1.680	€ 50.901,78
GOT - GIUDICE ONORARIO DI TRIBUNALE	19.000.000,00	15.000.000,00	16.000.00 ,00	16 .00.000,00	16.900.000,00	2.139	€ 7.900,89
VPO - VICE PROCURATORE ONORARI	21.000.000,00	22.000.000,00	23.000.000,00	24.000.000,00	25.085.000,00	1.790	€ 14.013,97
	150.000.000,00	142.000.000,00	137.000.000,00	135.500.000,00	127.50 .00,00	5.609	€ 22.731,32

Si riporta in allegato (**Allegato 1**) un prospetto relativo ad una ipotesi di corresponsione delle indennità ai giudici onorari basato sul parametro oggettivo della spesa media pro-capite dell'anno 2014 (per i giudici di pace tale dato è comprensivo delle indennità spettanti ai giudici di pace coordinatori) che tiene conto delle innovazioni apportate dallo schema di legge-delega in esame, ivi compreso il regime transitorio previsto all'**articolo 2 comma 17**, dal quale si evince che la spesa complessiva al termine del quinto anno di applicazione rientra ampiamente nell'ambito delle risorse iscritte in bilancio a legislazione vigente, ammontanti complessivamente a circa 128,35 milioni di euro.

Per maggiore chiarezza, si specifica che la suddetta ipotesi è stata formulata in considerazione dei seguenti parametri:

- per il primo quadriennio (dal II° sem. 2016 al I° sem. 2020), i giudici onorari in servizio alla data dell'entrata in vigore della legge, continueranno a percepire le indennità, secondo il sistema vigente come previsto nelle disposizioni transitorie;
- per i giudici onorari attualmente in servizio si è prevista una progressiva cessazione dall'incarico in ragione dell'età anagrafica degli stessi attualmente censita;
- gli aspiranti alla nomina di giudice onorario dovranno svolgere un tirocinio formativo di 6 mesi presso l'ufficio giudiziario, senza attribuzione di alcuna indennità o rimborso spese;
- per i giudici onorari di nuova nomina è prevista la corresponsione di una indennità fissa, riconosciuta per le funzioni o i compiti svolti e di una indennità variabile, non inferiore al 15% e non superiore al 50% della parte fissa, in relazione al grado di raggiungimento degli obiettivi prefissati annualmente dal Presidente del Tribunale e dal Procuratore della Repubblica, secondo criteri predeterminati in via generale dal Consiglio Superiore della

Magistratura. Si riporta una tabella con l'ipotesi di differenziazione dell'indennità parte fissa e parte variabile:

Funzione svolta	Indennità FISSA (mensile lorda)	Indennità VARIABILE	
		Min. (15%)	Max. (50%)
G.O. Assistente	€ 700	€ 105	€ 350
G.O. Giudicante	€ 1.050	€ 157,5	€ 525
V.P.O. Assistente	€ 700	€ 105	€ 350
V.P.O. Requirente	€ 1.050	€ 157,5	€ 525

- a titolo prudenziale l'indennità variabile è stata parametrata nella misura massima percebibile pari al 50% dell'indennità fissa;
- ai giudici onorari di pace di nuova nomina potranno essere affidati, nei primi 24 mesi, solo incarichi di assistenza all'ufficio del processo;
- a decorrere dal II° semestre dell'anno 2020, ovvero al termine del periodo transitorio previsto dalla norma, è stata ipotizzata la corresponsione, per tutti i giudici onorari in servizio, della indennità fissa e variabile di cui ai punti precedenti.

Al riguardo occorre tuttavia evidenziare che solo in fase di predisposizione dei decreti attuativi della delega in esame, appositamente corredati di specifiche relazioni tecniche redatte sulla base della situazione organica del momento, si potranno definire nel dettaglio le dinamiche retributive del personale della magistratura onoraria potendosi confermare comunque la possibilità di fronteggiare i relativi oneri nel limite delle risorse assegnate a legislazione vigente iscritte sul cap. 1362 di questa amministrazione.

Articolo 6 (***Applicazione dei giudici di pace***)

La norma prevede la possibilità per i giudici onorari di essere applicati, quando le esigenze di servizio sono imprescindibili e prevalenti, presso gli uffici del medesimo distretto per la durata massima di due anni e comunque nei limiti complessivi del ruolo organico dei magistrati onorari addetti ai giudici di pace di cui all'articolo 3, comma 1, della Legge 21 novembre 1991, n. 374.

La norma transitoria si rende necessaria al fine di evitare l'avvio delle procedure di reclutamento dei magistrati onorari da destinare alle sedi vacanti, secondo i criteri previsti dalla

vigente disciplina, non più corrispondenti ai criteri che saranno introdotti in attuazione della legge in esame.

Dall'applicazione dei magistrati onorari potrebbero derivare effetti finanziari connessi al solo rimborso delle spese di viaggio. Al riguardo si rappresenta che attualmente risultano n. 72 Uffici del giudice di pace totalmente vacanti e che alla maggior parte di tali vacanze si potrà sopperire con l'istituto della "reggenza" previsto dall'art. 3, comma 2, della legge 374/1991, attingendo fra i giudici di pace in servizio nel medesimo circondario di tribunale, mentre per 25 dei predetti uffici del giudice di pace si potrà fare ricorso all'istituto dell'applicazione previsto dalla presente disposizione, i cui oneri possono prudenzialmente stimarsi come indicato nella seguente tabella:

numero di applicazioni unità	numero viaggi settimanali	costo viaggio A/R Treno regionale	pasto giornaliero	numero settimane annuali (al netto di ferie e festività)	ONERE 2016 (6 mesi)	ONERE 2017 (annuo)	ONERE 2018 (6 mesi)
25	2	€ 70,00	€ 30,55	40	€ 100.550,00	€ 201.100,00	€ 100.550,00

Riepilogo oneri:
anno 2016 euro **100.550,00** (ipotizzando che la norma potrà trovare applicazione a decorrere dal secondo semestre 2016);
anno 2017 euro **201.100,00**;
anno 2018 euro **100.550,00**.

Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento per gli anni 2016, 2017 e 2018 del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2016-2018 nell'ambito del programma "fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2016 allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della Giustizia.

Articolo 7 (***Formazione del giudice di pace, del giudice onorario di tribunale e del vice procuratore onorario***)

La formazione per i magistrati onorari, prevista dall'**articolo 7**, in coerenza con i principi della legge delega, verrà svolta secondo programmi specifici indicati dalla Scuola Superiore della

Magistratura, con cadenza almeno semestrale. La formazione dei giudici di pace, dei giudici onorari e dei vice procuratori onorari, verrà svolta rispettivamente per i primi due, attraverso riunioni trimestrali organizzate dal presidente del tribunale o da un giudice professionale da lui delegato e per gli ultimi dal procuratore della Repubblica o da un magistrato professionale da lui delegato.

Pertanto, gli adempimenti connessi alla formazione saranno espletate con le ordinarie risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Nello specifico si segnalano gli stanziamenti di bilancio iscritti sul capitolo di questa amministrazione 1478 "Istituzione e funzionamento della Scuola Superiore della magistratura" che recano per l'anno 2016 euro 10.537.499,00, euro 10.502.564,00 per l'anno 2017 ed euro 13.123.758,00 per l'anno 2018.

Articolo 8

(Disposizioni per le regioni del Trentino Aldo Adige /Sudtirol e Valle d'Aosta/ Vallée d'Aoste)

La norma prevede che le disposizioni della presente legge si applicano alle regioni del Trentino Aldo Adige /Sudtirol e Valle d'Aosta/ Vallée d'Aoste compatibilmente con le disposizioni dei rispettivi statuti e le relative norme di attuazione. Al riguardo considerato che già a legislazione vigente funzioni e attività della magistratura onoraria sono svolte in coerenza con le disposizioni dei rispettivi statuti speciali, si conferma che dall'attuazione dell'articolo in esame non derivano effetti finanziari che comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Articolo 9

(Disposizioni finanziarie)

Prevede disposizioni finanziarie secondo le quali dall'attuazione della presente legge si provvede mediante l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

Fanno eccezione le disposizioni di cui all'articolo 6 del ddl, in materia di applicazione temporanea dei giudici di pace, che prevedono al comma 6 del medesimo articolo, una specifica autorizzazione di spesa di euro **100.550,00** per l'anno 2016, di euro **201.100,00** per l'anno 2017 e di euro **100.550,00** per l'anno 2018, cui si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento per gli anni 2016, 2017 e 2018 del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2016-2018 nell'ambito del programma "fondi di riserva e speciali" della missione

"Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2016 allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della Giustizia.

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. [illegible] ha avuto esito

[X] POSITIVO [ ] NEGATIVO

Il Ragioniere Generale dello Stato

18 APR. 2016

Allegato 1

MAGISTRATURA ONORARIA	MEDIA PROCAPITE 2014 Euro	PRESENTI 2015	SPESA 2015 Euro	SPESA I Sem. 2016 Euro	I Semestre - Regime Transitorio: PRESENTI 2016	I Semestre - Regime Transitorio: SPESA II 2016 Euro	II Semestre - Regime transitorio: STIMA PRESENTI I Sem 2017	II Semestre - Regime transitorio: SPESA I Sem 2017 Euro	III Semestre - Regime Transitorio: STIMA PRESENTI II Semestre 2017	III Semestre - Regime Transitorio: SPESA II Sem 2017 Euro	IV Semestre - Regime Transitorio: STIMA PRESENTI I Sem 2018	IV Semestre - Regime Transitorio: SPESA I Sem 2018 Euro	V Semestre - Regime Transitorio: STIMA PRESENTI II Sem 2018	V Semestre - Regime Transitorio: SPESA II Sem 2018 Euro
GP - GIUDICI DI PACE	50.591,78	1.617	41.308.178,16	38.408.595,01	1.508	38.405.595,07	1.449	35.253.291,77	1.420	36.145.634,26	1.391	35.412.921,00	1.364	34.704.663,11
GDT - GIUDICE ONORARIO DI TRIBUNALE	7.900,89	2.156	17.050.110,62	8.635.671,77	2.166	8.635.671,77	2.142	8.421.958,31	2.098	8.253.759,15	2.078	8.210.763,13	2.055	8.128.655,50
VPO - VICE PROCURATORE ONORARIO	14.813,97	1.779	24.930.151,63	12.511.573,00	1.600	12.612.573,00	1.764	12.960.317,54	1.728	12.113.115,11	1.711	11.891.965,08	1.694	11.672.664,13
		5.552	83.288.158,41	59.555.839,78	5.435	59.654.839,78	5.370	56.636.317,08	5.246	56.542.449,52	5.182	55.515.648,18	5.113	54.706.383,78
GIUDICI ONORARI DI PACE					800		800	5.157.500,00	1.100	6.362.500,00	1.200	6.890.000,00	1.300	7.507.500,00
G.O. ASSISTENTE	11.550,00				900		800	5.197.500,00	100	6.252.500,00	1.200	6.930.000,00	1.300	7.507.500,00
G.O. GIUDICANTE	17.325,00						0		0		0		0	
VICE PROCURATORI ONORARI					100		100	577.500,00	180	1.183.875,00	200	1.194.375,00	260	1.674.750,00
V.P.O. ASSISTENTE	11.550,00				100		100	577.500,00	130	750.750,00	150	866.250,00	100	1.155.000,00
V.P.O. REQUIRENTE	17.325,00						0		50	433.125,00	50	433.125,00	60	519.750,00
TOTALE GIUDICI ONORARI DI PACE		0		58.853.636,78	6.435	59.653.431,78	6.370	63.861.512,47	6.528	64.308.234,52	6.581	63.845.049,08	6.675	63.387.632,78
				118.307.777,56				127.930.386,93				127.732.676,46		

MAGISTRATURA ONORARIA	VI Semestre - Regime Transitorio		VII Semestre - Regime Transitorio		VIII Semestre - Regime Transitorio		I Semestre - A REGIME		A REGIME	
	STIMA PRESENTI Sem 2019	SPESA I Sem 2019 Euro	STIMA PRESENTI II Sem 2019	SPESA II Sem 2019 Euro	STIMA PRESENTI I Sem 2020	SPESA I Sem 2020 Euro	STIMA PRESENTI II Sem 2020	SPESA 2020 A REGIME	STIMA PRESENTI 2021	SPESA 2021 A REGIME
GP - GIUDICI DI PACE	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	1.283	32.663.751,33	0		0	
GOT - GIUDICE ONORARIO DI TRIBUNALE	2.032	[illegible]	2.012	[illegible]	1.976	7.807.557,35	0		0	
VPO - VICE PROCURATORE ONORARI	1.677	[illegible]	1.667	[illegible]	1.627	11.403.093,84	0		0	
	5.061	[illegible]	4.987	[illegible]	4.887	51.874.402,52	0		0	
GIUDICI ONORARI DI PACE	1.350	[illegible]	1.500	[illegible]	1.800	11.261.250,00	6.050	45.045.000,00	6.700	50.400.000,00
G.O. ASSISTENTE	200	[illegible]	300	[illegible]	2.500	8.662.500,00	2.550	14.726.250,00	3.600	30.030.000,00
G.O. GIUDICANTE	150	[illegible]	200	[illegible]	300	2.598.750,00	3.500	30.318.750,00	5.600	62.500.000,00
VICE PROCURATORI ONORARI	270	[illegible]	280	[illegible]	400	2.598.750,00	2.077	16.981.387,50	2.150	35.222.500,00
V.P.O. ASSISTENTE	100	125.000,00	200	[illegible]	300	1.732.500,00	350	2.021.250,00	350	4.042.500,00
V.P.O. REQUIRENTE	70	606.375,00	80	[illegible]	100	866.250,00	1.727	14.960.137,50	1.800	16.000,00
TOTALE GIUDICI ONORARI DI PACE	6.671	63.607.032,71	6.767	64.021.063,84	7.887	65.734.402,52	8.127	62.026.367,50	8.350	127.627.500,00
		127.223.[illegible]		[illegible]		127.760.790,02				127.627.500,00
								Stanziamento 2016		127.980.000,00

ALLEGATO 2

Interventi per il settore ittico. Testo unificato C. 338 e abb.

RELAZIONE TECNICA

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
UFFICIO DEL COORDINAMENTO LEGISLATIVO
Atti Parlamentari Economia e Finanze
20 APR. 2016
Prot. n. 1 - 2376
20 APR. 2016

Ministero dell'Economia e delle Finanze

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO
ISPETTORATO GENERALE PER GLI AFFARI ECONOMICI
UFFICIO VI

Roma,

Prot. nr. 35399
Rif. prot. entrata nr. 35338
Allegati: 1
Risposta a Nota del

All'Ufficio Legislativo Economia

All'Ufficio del Coordinamento Legislativo

e p.c. All'Ufficio Legislativo Finanze

SEDE

OGGETTO: A.C. 338 ed abb. - Interventi per il settore ittico. *Relazione tecnica.*

Si fa riferimento alla relazione tecnica al provvedimento indicato in oggetto, pervenuta per le vie brevi in data 14 aprile 2016.

Al riguardo, si restituisce la relazione tecnica verificata negativamente per le motivazioni di seguito riportate.

Art. 3 – Fondo per lo sviluppo della filiera ittica.

La norma istituisce presso il MIPAAF, a decorrere dal 2017, il Fondo per lo sviluppo della filiera ittica finanziato con il 60% delle risorse di cui all'art. 22 comma 4, inerenti al contributo per la pesca sportiva.

Al riguardo, preso atto di quanto riportato nella relazione tecnica, si rappresenta comunque la necessità di modificare come segue la disposizione, affinché nella definizione degli interventi del Fondo sia garantito il rispetto del limite di spesa rappresentato dalle risorse effettivamente conseguite ai sensi dell'articolo 22:

- al comma 2-bis, aggiungere in fine le seguenti parole: "*, nel limite delle risorse effettivamente disponibili*".

Art. 4. - Interventi a favore della filiera ittica.

Comma 1. la disposizione prevede che le risorse di cui all'art. 10, comma 1-bis, del d.lgs. 226/2001, la cui autorizzazione era stata rideterminata ai sensi dell'art. 1, comma 218, della legge 190/2014, vengano destinate, a decorrere dal 2017, ad imprenditori ittici singoli o costituiti in organizzazioni di produttori della pesca e dell'acquacoltura, ai sensi dell'articolo 6 e seguenti del Reg. n. 1379/2013, per la realizzazione di programmi volti alla tutela del consumatore e della concorrenza e alla promozione dell'aggiornamento professionale.

La relazione tecnica precisa che la disposizione sarà attuata nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente sul capitolo 1482/MIPAAF relativo all'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 10, comma 1-bis, del d.lgs. n. 226/2001.

Al riguardo, si fa presente che il capitolo 1482/MIPAAF non reca disponibilità di competenza, in quanto è stato interamente definanziato dall'articolo 1, comma 218, della legge n. 190 del 2014 (legge stabilità 2015 – allegato 5). Pertanto, **il comma 1 va soppresso in quanto la diposizione è priva di copertura finanziaria** e comunque non attuabile.

Commi 2-bis e 2-ter ***(indicati come commi 3 e 4 nella RT)*** estendono la disciplina previdenziale e assicurativa degli imprenditori ittici ai soggetti legati da vincoli familiari ai sensi dell'art. 230-bis cc.

La relazione tecnica asserisce che "*non è possibile, allo stato, effettuare una stima della platea dei destinatari delle disposizioni di cui ai commi 3 e 4 e dei relativi costi per la finanza pubblica*". Pertanto, **i commi in questione comportano maggiori oneri, non quantificati e privi di copertura finanziaria, e vanno soppressi.**

Art. 5. – Programmazione negoziata

Comma 2: la disposizione prevede genericamente che, nell'ambito di fondi stanziati annualmente dalla legge di stabilità, il CIPE individui una quota da destinare agli obiettivi strategici del settore della pesca e dell'acquacoltura, quota di cui il 30% è destinato a nuovi contratti di programma del settore.

Al fine di specificare quali siano i fondi in questione, la relazione tecnica richiama le seguenti fonti normative, asserite come vigenti: legge 488/1992, art. 10, c. 1, d.lgs. 173/1998, delibere CIPE del 25 febbraio 1994 e del 21 marzo 1997.

Al riguardo, si fa presente che le fonti normative in questione riguardano strumenti di agevolazione alle imprese in passato finanziati con le risorse destinate allo sviluppo delle aree depresse (incentivi agli investimenti di cui alla legge 488/1992; contratti di programma, contratti

d'area e patti territoriali di cui all'articolo 2, comma 203, lettere d), e) ed f) della legge n. 662 del 1996).

Tuttavia, tali strumenti agevolativi da tempo non risultano essere stati destinatari di finanziamenti, da un lato, perché il quadro normativo dell'intervento nelle aree del Paese in ritardo di sviluppo è stato completamente rivisitato con l'istituzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione (d.lgs. n. 88 del 2011, articolo 2, comma 6, legge n. 147 del 2013 e articolo 1, comma 703, legge n. 190 del 2014), dall'altro, perché tali misure sono state espressamente abrogate (contratti di programma e contratti d'area), oppure sono da ritenersi comunque non più attuali o superate da più recenti forme di incentivazione alle imprese (legge 488/1992 e patti territoriali).

Pertanto, **la relazione tecnica non può considerarsi esaustiva, né la disposizione può essere assentita,** in assenza di una puntuale individuazione delle risorse che verrebbero destinate agli obiettivi strategici nel settore della pesca e dell'acquacoltura.

Art. 6 Distretti della pesca

La disposizione modifica la modalità di istituzione dei distretti di pesca e ne aggiorna le finalità. Al riguardo, la relazione tecnica si limita a esprimere la generica *ratio* della norma, asserendo che non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Tuttavia, la relazione tecnica non appare esaustiva in relazione alla portata delle modifiche che l'articolo in commento reca alla disciplina vigente dell'articolo 4, d.lgs. 226/2001.

Infatti, a legislazione vigente, i distretti della pesca dovrebbero essere delle aree territoriali, individuate dall'autorità pubblica, nell'ambito delle quali gli operatori privati che vi insistono possono costituire degli organismi collettivi di rappresentanza, di natura giuridica privata.

La disposizione in commento prevede, invece, al comma 1 che il MIPAAF "***istituisce** i distretti ittici*" e, al comma 2, che con proprio decreto definisca, tra l'altro, "*le attribuzioni ad essi di specifiche competenze*".

Ciò posto, la **relazione tecnica va integrata** al fine di chiarire se tale disposizione comporti che MIPAAF proceda all'istituzione di organismi con carattere e funzioni pubblicistiche, con conseguenti oneri per la finanza pubblica.

Art. 7. - Centri di assistenza per lo sviluppo della pesca e dell'acquacoltura.

La disposizione prevede che il MIPAAF possa, con apposita convenzione, dare incarico ai Centri di assistenza per lo sviluppo della pesca e dell'acquacoltura (CASP) di effettuare, per conto dei propri utenti e sulla base di uno specifico mandato scritto, attività di assistenza tecnico-amministrativa alle imprese di pesca, alle loro cooperative e ai loro consorzi, alle associazioni tra

imprese di pesca e alle organizzazioni di produttori e di pescatori autonomi o subordinati. Inoltre, il comma 4 dispone che l'attività dei CASP sia esercitata senza oneri per l'Erario.

Preso atto delle assicurazioni fornite nella relazione tecnica, si ribadisce la necessità di riformulare la clausola di invarianza di cui al secondo periodo del comma 4, e prevederne una generale per l'intero articolo: a tal fine, l'articolo va modificato come segue:

- comma 4, sostituire le parole "*senza oneri per l'erario*", con le seguenti parole: "*senza oneri per il bilancio dello Stato*";
- dopo il comma 5, aggiungere in fine il seguente comma: *5-bis. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all'adempimento dei compiti ivi previsti con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.*

Art 9 - Riparto delle risorse destinate all'esercizio delle funzioni conferite alle regioni e alle provincie autonome di Trento e Bolzano.

La disposizione tende a riservare nell'ambito delle risorse da destinare all'esercizio delle funzioni conferite alle Regioni e alle provincie autonome di Trento e Bolzano una quota non inferiore al 30 % al settore della pesca e dell'acquacoltura.

Considerato che il comma 109 dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 2009, n. 191 prevede che le risorse previste dalle leggi di settore non sono dovute alle Province autonome di Trento e Bolzano, si ribadisce l'esigenza, già rappresentata con precedenti note, di apportare le seguenti modifiche: **sia nel comma 1, sia nella rubrica, sopprimere le parole "*e alle province autonome di Trento e di Bolzano*".**

Art. 12 – Agevolazioni in favore del lavoro autonomo.

La norma, estendendo la platea dei beneficiari di cui alla legge n. 144/1999, relativamente al settore della pesca professionale marittima e dell'acquacultura in materia di programmazione negoziata, di sostegno all'imprenditoria e all'autoimprenditorialità, è suscettibile di comportare maggiori oneri non quantificati né coperti, in considerazione della circostanza che viene richiamata genericamente una legge che reca una molteplicità di misure agevolative.

La relazione tecnica mutua la genericità della disposizione, senza fornire ulteriori dettagli sulle agevolazioni interessate dalla disposizione, né elementi che consentano di verificarne la portata finanziaria.

Pertanto, si esprime **parere contrario** nell'attuale formulazione.

Fermo quanto sopra, ai fini della valutazione di una possibile riformulazione, per la quale comunque si rinvia ai competenti Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali e Ministero del lavoro e delle politiche sociali, a titolo collaborativo si fa presente quanto segue.

Con la locuzione "*iniziative ... in materia di programmazione negoziata*" la disposizione in commento potrebbe far riferimento all'articolo 43 della legge n. 144 del 1999, rubricato "Misure in materia di programmazione negoziata"; in particolare, potrebbe rilevare ai fini del presente disegno di legge il comma 2 del predetto articolo 43 che a sua volta ha modificato l'articolo 2, comma 207, legge 662/1996 in materia di contratti d'area e patti territoriali. Tuttavia, l'estensione di tali misure ai settori della pesca e dell'acquacoltura non appare realizzabile se consideriamo che si tratta di strumenti non più rifinanziati e che l'originaria fonte di copertura finanziaria (risorse finanziarie destinate allo sviluppo delle aree depresse) risponde ad un quadro normativo ormai completamente rivisitato con l'istituzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione (d.lgs. n. 88 del 2011, articolo 2, comma 6, legge n. 147 del 2013 e articolo 1, comma 703, legge n. 190 del 2014).

Con la locuzione "*iniziative ... in materia ... di sostegno all'imprenditoria e all'autoimprenditorialità*" la disposizione in commento potrebbe far riferimento all'articolo 45 della legge n. 144 del 1999: tale disposizione ha delegato il governo a riordinare il sistema degli incentivi all'occupazione ivi compresi quelli relativi all'autoimprenditorialità e all'autoimpiego; tale riordino è stato operato con il decreto legislativo n. 185/2000, più volte modificato. Pertanto, la disposizione in commento dovrebbe essere più propriamente riferita a tale ultimo decreto legislativo ed in particolare dovrebbe essere riformulata come novella del Capo III del Titolo I del decreto legislativo n. 185/2000, che riguarda specificamente le "*Misure in favore dello sviluppo dell'imprenditorialità in agricoltura e del ricambio generazionale*". Tuttavia, l'estensione del predetto Capo III al settore della pesca postula una complessa rivisitazione della legislazione vigente.

Art. 13 – Cassa integrazione.

In ordine a tale articolo si esprime parere contrario e se ne chiede la soppressione.

Infatti, la norma, estendendo la platea dei beneficiari degli interventi di cui alla legge n. 457/1972, comporta **maggiori oneri non quantificati né coperti**. La relazione tecnica, che invero si sostanzierebbe in una relazione illustrativa, non quantifica gli oneri derivanti dal predetto articolo, né tanto meno indica la corrispondente e idonea copertura finanziaria non presente nel provvedimento. In ogni caso, si rappresenta che trattasi di disposizione asistematica rispetto ai processi di riforma attuati.

Art. 14. - Misure di razionalizzazione fiscale e tributaria.

Il comma 1 estende l'applicazione soggettiva del regime fiscale previsto dall'art. 34 del DPR 633/1972, in materia di IVA. Nella relazione tecnica si stima una perdita di gettito IVA pari a **10,6 milioni di euro annui, priva di copertura finanziaria.**

Pertanto, **la disposizione va soppressa**, fatto salvo che l'Amministrazione competente indichi una idonea copertura finanziaria e che il progetto di legge sia corrispondentemente modificato.

Il comma 2 prevede per i medesimi soggetti di cui al comma 1 misure fiscali di maggior favore sul reddito, per i periodi di imposta 2016-2017 - nelle more dell'applicazione degli studi di settore – nonché l'applicazione di un'aliquota all'1,9% di aliquota IRAP. **Per le lettere a) e b),** nella relazione tecnica si stima una perdita di gettito ai fini IRPEF/IRES pari **a -0,8 milioni di euro per l'anno 2017, -0,5 milioni di euro per l'anno 2018 e un effetto positivo di 0,3 milioni di euro** per l'anno 2019 considerando l'acconto del 75%. Per la **lettera c),** nella relazione tecnica si stima una perdita di gettito ai fini IRAP pari a **-4,1 milioni di euro per l'anno 2017, -2,2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018.**

Al riguardo, preso atto della quantificazione per le lettere a) e b), per quanto riguarda la **lettera c),** a seguito di interlocuzioni per le vie brevi con il Dipartimento delle finanze, cui si rinvia per le opportune rettifiche della relazione tecnica, è emerso che gli effetti andrebbero stimati in una perdita di gettito ai fini IRAP pari a **-4,1 milioni di euro per l'anno 2017, -2,2 milioni di euro per l'anno 2018 e un effetto positivo di 1,9 milioni di euro per l'anno 2019** considerando l'acconto del 85%.

Pertanto, **la disposizione va soppressa in quanto priva di copertura finanziaria**, fatto salvo che l'Amministrazione competente indichi una idonea copertura finanziaria per gli esercizi 2017 e 2018 e che il progetto di legge sia corrispondentemente modificato.

Art. 15. - Esenzione dalla formazione del reddito delle indennità e dei premi per arresto definitivo delle attività di pesca e di acquacoltura.

La disposizione prevede che le indennità e i premi per l'arresto definitivo previsti dal regolamento (UE) n. 508/2014 non concorrono alla formazione del valore della produzione netta di cui agli articoli 5 e 5-bis del d.lgs. n. 446 del 1997. Nella relazione tecnica si stima una perdita di gettito IRAP pari a **-1,4 milioni di euro per l'anno 2017 e -0.1 milioni di euro per l'anno 2018, priva di copertura finanziaria.**

Al riguardo, preso atto della quantificazione dell'onere, **la disposizione va soppressa**, fatto salvo che l'Amministrazione competente indichi una idonea copertura finanziaria per gli esercizi 2017 e 2018 e che il progetto di legge sia corrispondentemente modificato.

Si fa presente altresì che, **ove fosse reperita idonea copertura finanziaria, la disposizione andrebbe anche riformulata come segue:**

- al comma 1, sostituire le parole: "*previsti dal regolamento (UE) n. 508/2014,*" con le seguenti parole "*concessi entro il 31 dicembre 2017 ai sensi dell'articolo 34 del Regolamento (CE) n. 508/2014, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014,*".

Ciò al fine di precisare l'ambito di applicazione dell'agevolazione e di ribadire il termine del 31 dicembre 2017, già previsto dal regolamento comunitario per la concessione delle indennità e i premi per l'arresto definitivo. Infatti, ove le misure in questione fossero procrastinate nel tempo dall'Unione europea, si determinerebbero, in assenza di un esplicito termine nell'ordinamento giuridico nazionale, maggiori oneri in termini di minori entrate, stimati per le vie brevi dal Dipartimento delle finanze, cui si rinvia, in -0,75 milioni di euro a decorrere dal 2018.

Art. 16. - Esenzione dall'imposta di bollo.

Amplia il novero degli atti, documenti e registri esenti dall'imposta di bollo in modo assoluto, ai sensi dell'art. 21-*bis* dell'Allegato B del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, estendendo tale agevolazione a tutte le domande e gli atti inerenti alla concessione di aiuti comunitari e nazionali dei settori della pesca e dell'acquacoltura. Nella relazione tecnica si stima, per l'abolizione dell'imposta di bollo, una perdita di gettito di circa **250.000 euro su base annua, priva di copertura finanziaria.**

Al riguardo, preso atto della quantificazione dell'onere, **la disposizione va soppressa**, fatto salvo che l'Amministrazione competente indichi una idonea copertura finanziaria e che il progetto di legge sia corrispondentemente modificato.

Art. 19 - Sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti – SISTRI.

Comma 1-bis. ***(indicato come comma 2 nella RT)*** prevede che il Ministero delle politiche agricole predisponga progetti sperimentali volti a favorire la raccolta o lo smaltimento dei rifiuti speciali provenienti dai pescherecci.

Al riguardo, fermo restando che la norma andrebbe corredata da una specifica clausola di invarianza finanziaria, si fa presente che **la relazione tecnica non risulta esaustiva,** in quanto si limita a ribadire i contenuti della norma e ad asserire che non comporta oneri per la finanza

pubblica, senza fornire elementi che consentano di verificare la possibilità che le amministrazioni competenti possano far fronte a tali attività nell'ambito delle risorse finanziarie disponibile a legislazione vigente e quindi senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 21. - Rappresentanza delle associazioni della pesca nelle commissioni di riserva delle aree marine protette.

La disposizione modifica l'art. 2, comma 339, della legge n. 244/2007 integrando la composizione della Commissione di riserva, istituita presso il soggetto gestore dell'area marina protetta, di cui all'articolo 28, comma 3, della legge 31 dicembre 1982, n. 979 e successive modifiche, con tre esperti locali designati dalle associazioni nazionali della pesca.

La relazione tecnica afferma che la norma non comporta oneri, in quanto la partecipazione non dà diritto a compenso alcuno, ma solo a rimborsi spese a carico dell'ente gestore a valere sulle risorse trasferite dal MATTM.

Al riguardo, fermo restando che sarebbe necessario modificare l'articolo con un'apposita clausola di invarianza, si fa presente che la **relazione tecnica non è esaustiva,** in quanto non fornisce alcun elemento che consenta di verificare se le risorse disponibili a legislazione vigente siano sufficienti anche alla copertura dei rimborsi spese per le tre unità che incrementano il numero dei componenti della Commissione.

Art. 22. - Pesca non professionale.

La norma prevede che i proventi derivanti dall'articolo in questione siano destinati per il 60% al Fondo per lo sviluppo della filiera ittica, per il 30% al fondo di cui all'art. 2, comma 98, della legge n. 244 del 2007 e per un ulteriore 10 % al CONI.

In ordine alla **relazione tecnica,** si rappresenta che la stessa **non risulta esaustiva,** in quanto non vengono forniti elementi per verificare la congruità delle risorse assegnate al CONI rispetto ai compiti che si intende attribuire a detto ente nonché la congruità delle risorse che si intendono assegnare al Fondo di cui all'articolo 1, comma 1331, della legge n. 296/2006 rispetto ai compiti che si intendono attribuire al Corpo delle capitanerie di porto.

Fermo restando quanto sopra, si ribadisce la necessità di modificare il testo come segue, per prevedere una norma di riassegnazione delle entrate versate al bilancio statale, oltre che per correggere un errato riferimento nel comma 4:

- al comma 4, primo periodo, aggiungere in fine le seguenti parole "*per essere riassegnati ai pertinenti capitoli degli stati di previsione dei Ministeri delle politiche*

agricole alimentari e forestali, delle infrastrutture e dei trasporti e dell'economia e delle finanze, in base alle quote indicate nel presente comma";

- al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole "*comma 1 dell'articolo 2*" con le seguenti parole "*comma 1 dell'articolo 3*";

Art. 26. - Energia elettrica da acquacoltura e imprese energivore.

Comma 1: prevede la possibilità di utilizzare anche per la produzione di energia elettrica l'acqua oggetto di concessione a scopo di acquacoltura, "*senza oneri aggiuntivi*". La relazione tecnica si limita a ripetere il contenuto della disposizione, senza fornire ulteriori chiarimenti.

Al riguardo si fa presente che la locuzione "*senza oneri aggiuntivi*" sembra configurarsi non come clausola di invarianza per la finanza pubblica, ma come esonero per i titolari della concessione di derivazione di acqua pubblica dai maggiori canoni eventualmente dovuti per il diverso utilizzo del bene ricevuto in concessione.

Pertanto, fermo restando che **l'attuale formulazione non è assentibile, si rappresenta la necessità di una integrazione della relazione tecnica a cura dell'Agenzia del demanio.**

Comma 2, introduce tra le imprese definite "energivore" anche le imprese di acquacultura identificate con i codici ATECO 03.21.00 e 03.22.00, ai fini delle agevolazioni connesse all'applicazione dell'articolo 39 del decreto legge n. 83/2012 (riduzioni di accisa e delle componenti tariffarie).

Si fa presente che la **relazione tecnica non risulta esaustiva,** in quanto dalla stessa non vengono acquisiti dati ed elementi che consentano di verificare se gli effetti delle disposizioni in esame in tema di determinazione delle aliquote di accisa siano sostenibili sulla base dei criteri individuati dal predetto decreto n. 83/2012, che escludono la possibilità di oneri a carico della finanza pubblica.

Sul punto, si rappresenta, pertanto, la necessità di acquisire una relazione tecnica del Dipartimento delle Finanze.

Art. 27. - Disposizioni in materia di canoni concessori per le attività di pesca e acquacoltura.

La relazione tecnica precisa che *"La norma ripristina quanto previsto prima dell'entrata in vigore del decreto legislativo n. 154 del 2004, in materia di canoni concessori per le attività di pesca e acquacoltura"*. In effetti, la disposizione stabilisce che, a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154, alle concessioni di aree del demanio marittimo e del mare territoriale rilasciate a imprese, ancorché singole, per l'esercizio di attività di

piscicoltura, molluschicoltura, crostaceicoltura, alghicoltura, nonché per la realizzazione di manufatti per il conferimento, il mantenimento, la depurazione, l'eventuale trasformazione e la prima commercializzazione del prodotto allevato dalle stesse imprese, *"si applicano gli importi di canone definiti dal decreto interministeriale 15 novembre 1995, n. 595, attuativo dell'articolo 3, comma 2, del decreto-legge n. 400 del 1993, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, legge 23 dicembre 1996, n. 647, di conversione del decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 535, aggiornati dagli indici ISTAT. I canoni così definiti si applicano a tutte le imprese di pesca e di acquacoltura indipendentemente dalla loro natura giuridica"*.

Pertanto, la norma – peraltro non ben congegnata – ripristinando appunto nella sostanza la disciplina recata dall'art. 27-*ter* della legge 17 febbraio 1982, n. 41, abrogata dall'art. 23 del medesimo decreto legislativo n. 154/2004, appare suscettibile di determinare **effetti finanziari negativi sulle entrate erariali rivenienti dai canoni in discorso**, in quanto sembra volta ad estendere le misure agevolate dei canoni di cui al richiamato D.I. n. 595/1995 anche alle imprese diverse dalle cooperative.

Pertanto, si ritiene necessario che la relazione tecnica quantifichi le minori entrate rivenienti dall'articolo in esame, per le quali occorre individuare idonei strumenti di copertura finanziaria. In proposito, si rimanda comunque anche alle valutazioni dell'Agenzia del Demanio e del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

Art. 28 - Rispristino operatività Commissione consultiva centrale della pesca marittima e dell'acquacultura.

La disposizione ripristina la Commissione consultiva centrale della pesca marittima e dell'acquacoltura, soppressa con l'art. 12 del decreto legge n. 95 del 2012. La relazione tecnica asserisce che il ripristino della soppressa Commissione non comporta ulteriori oneri rispetto a quelli previsti a legislazione vigente, in quanto la partecipazione alla Commissione è volontaria e gratuita ed il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali dispone di un capitolo pertinente (capitolo 1413/MIPAAF)

Al riguardo, si fa presente che il **capitolo 1413/MIPAAF** ("*spese per il funzionamento tecnico degli organi previsti per la razionalizzazione e lo sviluppo della pesca marittima*") **non reca disponibilità**. Inoltre, la clausola di invarianza, mal formulata, non consente di escludere il riconoscimento ai componenti della Commissione di compensi, gettoni di presenza o, comunque, rimborsi spese.

Pertanto, **la disposizione comporta maggiori oneri per la finanza pubblica, non quantificati e privi di copertura finanziaria.**

***

Con l'occasione, ad integrazione delle criticità sopra evidenziate ai fini della verifica negativa della relazione tecnica, si formulano di seguito **ulteriori osservazioni sul testo e sulla relazione tecnica**.

Articolo 10 ***(Licenza di pesca)***

La disposizione in argomento interviene sulla disciplina della tassa di concessione governativa relativa alla licenza di pesca.

Al riguardo, si rinvia al Dipartimento delle finanze, che per le vie brevi ha confermato che dalla disposizione in esame non derivano effetti in termini di gettito, per eventuali integrazioni di quanto riportato nella relazione tecnica pervenuta.

Art. 24. - Rinnovo concessioni demaniali ad uso acquacoltura.

Ancorché la relazione tecnica precisi che *"La norma non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica"*, si evidenzia che il previsto rinnovo della concessione demaniale ad uso di acquacoltura, presentato dal titolare della concessione, ricorrendo determinati presupposti, "*nelle forme e nei termini dell'autocertificazione*", appare volto a favorire, potenzialmente, il permanere del medesimo soggetto nell'utilizzo di un bene demaniale, peraltro, in base ad un procedimento che impone all'amministrazione competente un termine perentorio di 90 giorni entro cui effettuare le verifiche del caso. In proposito, atteso che la disposizione verte in materia di concessioni di beni del demanio marittimo, considerato 'risorsa scarsa', si reputa utile segnalare che la stessa potrebbe rivelarsi non in linea con i principi del diritto comunitario di tutela della concorrenza e parità di trattamento, alla base delle censure a suo tempo formulate dall'Unione Europea – con conseguente avvio di apposita procedura di infrazione – in relazione al cosiddetto diritto di insistenza, sia pure nel diverso ambito delle concessioni demaniali marittime aventi finalità turistico-ricreative. Ad ogni buon conto, sul punto si rinvia anche alle valutazioni del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e dell'Agenzia del Demanio.

Il Ragioniere Generale dello Stato

Prot: RGS 0035338/2016

C. 338 e C. 339 Catanoso, C. 521 Oliverio e C. 1124 Caon. Interventi per il settore ittico. Testo unificato

RELAZIONE TECNICA

(Ai sensi dell'articolo 17, comma 8, della legge 31 dicembre 2009, n. 196).

Articolo 1 (***Finalità***)
Il comma1 illustra le finalità del provvedimento che è quella di incentivare una gestione razionale e sostenibile delle risorse ittiche, e sostenere le attività di pesca commerciale e non commerciale e l'acquacoltura nelle acque marittime salmastre. La norma non comporta quindi nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Articolo 2 (***Delega al Governo per il riordino e la semplificazione della normativa in materia di pesca e acquacoltura***)
Il comma 1 reca il conferimento al Governo di una delega ad adottare uno o più decreti legislativi con i quali provvede a raccogliere in un apposito testo unico tutte le norme vigenti in materia e ad introdurre le modifiche necessarie al fine di procedere alla semplificazione e al riassetto della normativa vigente in materia di pesca e acquacoltura.
Il comma 2 detta i principi e i criteri direttivi cui il Governo si dovrà attenere nell'esercizio della delega.
Il comma 3 prevede le relative disposizioni procedurali per l'adozione dei decreti legislativi.
Il comma 4 prevede che gli schemi dei decreti legislativi adottati in attuazione delle deleghe contenute nel provvedimento siano corredati di relazione tecnica che dia conto della neutralità finanziaria dei medesimi ovvero dei nuovi o maggiori oneri da essi derivanti e dei corrispondenti mezzi di copertura, in linea con quanto previsto dall'articolo 17, comma 2, della legge 196 del 2009, che stabilisce che qualora, in sede di conferimento della delega, per la complessità della materia trattata, non sia possibile procedere alla determinazione degli effetti finanziari derivanti dai decreti legislativi, la quantificazione degli stessi sia effettuata al momento dell'adozione dei singoli decreti legislativi.
La norma non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Articolo 3 (***Fondo per lo sviluppo della filiera ittica***).
Il **comma 1** istituisce presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a decorrere dal 2017, il Fondo per lo sviluppo della filiera ittica, finanziato con le risorse derivanti da una quota del pagamento del contributo

Prot: RGS 0035338/2016

annuo per l'esercizio della pesca sportiva e ricreativa in mare, pari al 60 per cento come previsto dall'articolo 22, comma 4.
I proventi derivanti dal pagamento del contributo (a seguito della prevista comunicazione) che i soggetti esercenti la pesca sportiva e ricreativa in mare - di cui al secondo comma dell'art. 22 - sono tenuti a pagare sulla base della norma in questione sono versati all'entrata del bilancio dello Stato.
In particolare, una quota delle risorse pari al 60 per cento è destinata al fondo per lo sviluppo della filiera ittica previsto al comma 1 dell'articolo 2; un'ulteriore quota pari al 30 per cento delle predette risorse, è destinata ad incrementare l'autorizzazione di spesa di cui al citato articolo 2, comma 98, della legge n. 244 del 2007 e è utilizzata anche per il finanziamento delle attività di vigilanza, controllo e contrasto al fenomeno della pesca illegale svolta dal Corpo delle Capitanerie di porto ed infine una quota del 10 per cento è destinata alla pesca sportiva la cui gestione viene affidata al CONI.
Si tratta di nuove entrate per il Bilancio dello Stato che, in questa fase, non è possibile quantificare in considerazione del fatto che non è possibile prevedere con certezza quanto soggetti confermeranno o formalizzeranno la comunicazione di cui all'art 22 comma 2. Si segnala tuttavia che con il decreto ministeriale del 6 dicembre 2010 è stato istituito una sorta di censimento finalizzato a promuovere la rilevazione della consistenza della pesca sportiva e ricreativa in mare e che da questo censimento sono risultati circa 800.000 pescatori sportivi/ricreativi.
Il **comma 2** prevede le finalità del predetto Fondo. Tra di esse in particolare: realizzazione di investimenti nelle imprese del settore ittico per l'incremento dell'innovazione, della competitività e dell'efficienza aziendali; ristrutturazioni finanziarie e produttive; interventi di ricerca e di sviluppo tecnologici; di interventi per favorire l'accesso al credito e la messa a disposizione di capitali di rischio.
Il comma 3 prevede che con proprio decreto il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, individui, i destinatari, nonché le spese ammissibili e i progetti finanziabili.
La norma non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Articolo 4 ***(Interventi a favore della filiera ittica).***
Il comma 1 reca una novella all'articolo 10 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n.226. La disposizione interviene sulla destinazione delle risorse stanziate dal decreto legislativo n. 226 del 2001, prevedendo che, a decorrere dal 2017, le stesse siano destinate ad imprenditori ittici, singoli, organizzati in associazioni professionali di categoria, e associati, che applicano il relativo CCNL, o costituiti in organizzazioni di produttori della pesca e dell'acquacoltura, per la realizzazione di programmi volti alla tutela del consumatore, della concorrenza e alla promozione dell'aggiornamento professionale
In particolare, è prevista la realizzazione di programmi finalizzati:

a) alla tutela del consumatore in termini di rintracciabilità dei prodotti ittici e di valorizzazione della qualità della produzione nazionale e della trasparenza informativa;
b) alla promozione delle produzioni nazionali di qualità nel mercato interno ed internazionale, anche attraverso campagne di sensibilizzazione verso i consumatori;
c) alla promozione dell'aggiornamento professionale e alla divulgazione dei fabbisogni formativi del comparto della pesca e dell'acquacoltura nonché dei conseguenti interventi di formazione continua e permanente.
Le risorse destinate all'imprenditore ittico di cui al comma 1-bis dell'articolo 10 del decreto legislativo n. 226 del 2001 sono destinate alla realizzazione di programmi volti alla tutela del consumatore, della concorrenza e alla promozione dell'aggiornamento professionale.
In particolare, si segnala che le risorse in questione si riferiscono a un capitolo di bilancio ministeriale relativo alla parte "*Interventi*" (Cap. 1482) nel settore della pesca e che la copertura per i previsti interventi a favore della filiera ittica dovrà necessariamente essere individuata nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigenti sul richiamato capitolo.
La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Il **comma 2**, reca una novella all'articolo 4, comma 4, del decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4, intervenendo sulla disciplina relativa alla definizione di imprenditore agricolo prevedendo che all'imprenditore ittico si applichino le disposizioni concernenti l'impresa familiare, di cui all'articolo 230-*bis* del codice civile, in quanto compatibili.
Il **comma 3**, reca una novella all'articolo 1, primo comma, della legge 13 marzo 1958, n. 250, prevedendo che anche ai soggetti legati dal vincolo familiare ai sensi dell'articolo 230-bis del codice civile, che svolgano attività amministrative, di lavorazione e commercializzazione del pescato sono assicurati ai fini previdenziali e contro gli infortuni sul lavoro.
Il **comma 4**, reca una novella all'articolo 4, comma 2, della legge 26 luglio 1984, n. 413, prevedendo l'estensione soggettiva della copertura pensionistica prevista per i lavoratori marittimi anche ai soggetti legati dal vincolo familiare ai sensi dell'articolo 230-bis del codice civile.
Non è possibile, allo stato, effettuare una stima della platea dei destinatari delle disposizioni di cui ai commi 3 e 4 e dei relativi costi per la finanza pubblica.

Articolo 5 (*Programmazione negoziata*).
Il comma 1 prevede che nei documenti unici di programmazione per il sostegno alle aree in ritardo di sviluppo e nel Documento di economia e finanza siano definiti gli obiettivi strategici da conseguire attraverso gli strumenti della programmazione negoziata nel settore della pesca e dell'acquacoltura. Si conferma che tale disposizione non pregiudica la realizzazione di eventuali piani di spesa

Prot: RGS 0035338/2016

già avviati o finanziati. La norma non comporta quindi nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Il comma 2 prevede che nell'ambito dei fondi stanziati annualmente dalla legge di stabilità, il Comitato interministeriale per la programmazione economica individua una quota da destinare agli obiettivi strategici da conseguire attraverso gli strumenti della programmazione negoziata nel settore della pesca e dell'acquacoltura. Nell'ambito di tale quota, almeno il 30 per cento delle risorse è destinato alla realizzazione di nuovi contratti di programma nel settore della pesca e dell'acquacoltura.
Si evidenzia che sulla base delle normative vigenti (legge n. 488 del 1992, delibera CIPE del 25 febbraio 1994, delibera CIPE del 21 marzo 1997, articolo 10, comma 1, del decreto legislativo n. 173 del 1998 e delibera CIPE dell'11 novembre 1998) in ambito di politica di programmazione economica nazionale la titolarità dell'azione di programmazione è specificamente conferita al Ministero dell'economia e delle finanze.
Inoltre, è previsto (legge n. 488 del 1992) che il Ministro dello sviluppo economico, con proprio decreto di natura non regolamentare, definisca i criteri, le condizioni e le modalità per la concessione delle agevolazioni finanziarie.

Articolo 6. ***(Distretti di pesca).***
Il **comma 1** sostituisce l'articolo 4 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n.226, prevedendo una disciplina in materia di distretti ittici, volta a garantire una gestione razionale delle risorse ittiche.
La norma non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Articolo 7 ***(Centri di assistenza per lo sviluppo della pesca e dell'acquacoltura).***
Il **comma 1** prevede che il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, con apposita convenzione, stipulata senza nuovi o maggiori oneri per il Bilancio dello Stato, possa dare incarico ai CASP di effettuare attività di assistenza tecnico-amministrativa alle imprese di pesca, alle loro cooperative e ai loro consorzi, alle associazioni tra imprese di pesca e alle organizzazioni di produttori e di pescatori autonomi o subordinati.
Il **comma 2** specifica che i centri (CASP) sono istituiti dalle associazioni rappresentative delle imprese della pesca dalle associazioni nazionali delle organizzazioni dei produttori e dagli enti di patronato promossi dalle organizzazioni sindacali. Si conferma che la costituzione e il funzionamento dei medesimi Centri non comporti oneri anche con riferimento agli enti territoriali, al fine di garantire la complessiva neutralità per la finanza pubblica.
Il **comma 3** prevede che con successivo decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e finanze e con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, saranno stabilite le modalità di istituzione e di funzionamento dei CASP ed i requisiti minimi per lo svolgimento delle attività.

Il **comma 4** precisa che i CASP, la cui attività non deve determinare oneri per l'erario, sono tenuti al rispetto delle norme che disciplinano la riserva di legge in favore delle professioni, nonché all'osservanza delle disposizioni in materia di assistenza fiscale svolta dai centri di assistenza fiscale (CAF), di cui al Capo V del decreto legislativo n. 241 del 1997.
Il **comma 5**, ai fini dell'applicazione della disposizione da una definizione più specifica di associazioni rappresentative delle imprese di pesca.
La norma non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Articolo 8 ***(Promozione della cooperazione e dell'associazionismo).***
Il **comma 1** prevede che i compiti e le funzioni di promozione della cooperazione e promozione dell'associazionismo previsti dagli articoli 16 e 17 del decreto legislativo 26 maggio 2004, n.154 possono essere svolti attraverso la collaborazione di organismi promossi dalle associazioni di categoria maggiormente rappresentative o altre forme di aggregazione.
La norma non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Art. 9. (Riparto delle risorse destinate all'esercizio delle funzioni conferite alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano in materia di agricoltura e pesca).
Il **comma 1** interviene sul riparto delle risorse finanziarie destinate all'esercizio delle funzioni conferire alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano in materia di agricoltura e pesca, previsto dall'articolo 6, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 maggio 2001, prevedendo che almeno il 30 per cento di tali risorse sia riservato al settore della pesca e dell'acquacoltura.
La norma interessa risorse finanziarie già disponibili a legislazione vigente, introducendo esclusivamente dei nuovi criteri per la loro destinazione. In quanto tale, non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Art. 10 (Licenze di pesca)
Il **comma 1** interviene sulla disciplina della tassa di concessione governativa per le licenze di pesca prevedendo le modalità di pagamento della stessa. Mantenendo la norma l'impianto vigente secondo cui la tassa è dovuta ogni otto anni, essa non comporta una perdita di gettito.
Il **comma 2** specifica che la tassa di concessione governativa sulla licenza di pesca non è dovuta in caso di cambio di armatore, se il passaggio avviene tra la cooperativa ed i suoi soci o tra i soci e la cooperativa, durante il periodo di vigenza della licenza.
Il **comma 3** prevede che con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali siano definite le modalità per il rilascio delle licenze di pesca, le modifiche e i rinnovi, nonché i criteri di valutazione, le variazioni

Prot: RGS 0035338/2016

sostanziali che comportano il rilascio di una nuova licenza, le procedure ed i tempi relativi.
Il **comma 4**, prevede, nelle more del rilascio della nuova licenza di pesca, il rilascio di un attestazione che abiliti temporaneamente all'esercizio della pesca.
La norma non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Articolo 11 (Prodotti della pesca)
Il **comma 1** prevede che gli operatori ittici hanno facoltà di utilizzare cassette standard, al fine di armonizzare la normativa nazionale con quella europea relativamente alla pesatura dei prodotti della pesca freschi e surgelati nonché la pesatura dei prodotti della pesca trasbordati e la pesatura dei prodotti della pesca dopo il trasporto dal luogo di sbarco.
Il **comma 2** dispone che, al fine di garantire l'osservanza dell'articolo 58 del regolamento (CE) n. 1224/2009, gli operatori debbano apporre le informazioni relative ai prodotti della pesca e dell'acquacoltura utilizzando quale strumento di identificazione un codice a barre o un QR-code.
Le richiamate disposizioni non comportano quindi nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 12 (Agevolazioni in favore del lavoro autonomo).
Il **comma 1** estende ai settori della pesca professionale marittima e dell'acquacoltura le iniziative realizzate ai sensi della legge n. 144 del 1999, in materia di programmazione negoziata e di sostegno all'imprenditoria e all'autoimprenditorialità nelle aree in ritardo di sviluppo.
Il **comma 2** prevede che le modalità di individuazione degli interventi, delle spese ammissibili e dei progetti finanziabili.

Art. 13 (Cassa integrazione).
Il **comma 1** estende le disposizioni in materia di cassa integrazione di cui alla legge n. 457 del 1972 al personale dipendente imbarcato sulle navi adibite alla pesca marittima, ivi compresi i soci lavoratori delle cooperative di piccola pesca, e al personale dipendente di aziende e società cooperative che occupano meno di sei dipendenti.
Il **comma 2** prevede le modalità di attuazione di quanto previsto dal comma 1.

Art. 14 (Misure di razionalizzazione fiscale e tributaria).
Il **comma 1** estende alle imprese che esercitano la pesca marittima, nelle acque interne e lagunari, ivi comprese le imprese che gestiscono impianti nelle acque marine, interne e lagunari e quelle esercenti le attività connesse, il regime speciale IVA attualmente previsto per i produttori agricoli. La disposizione estende, anche al settore della pesca marittima nelle acque interne e lagunari, ivi comprese le imprese che gestiscono impianti nelle acque marine, interne e lagunari e quelle

esercenti le attività connesse di cui agli articoli 2, comma 2-bis, e 3, comma 2, del decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4, la possibilità di optare per il regime speciale IVA, di cui all'articolo 34 del D.P.R. 633/1972, attualmente previsto per i produttori agricoli e per coloro che esercitano la pesca di acqua dolce.
Al riguardo, dall'analisi dei dati dell'archivio IVA relativo all'anno d'imposta 2013, nell'ambito dell'attività di pesca marina e acquacoltura in acque salate e salmastre (codice attività 03.11.00 - *Pesca in acque marine e lagunari e servizi connessi*), si stima una perdita di gettito IVA di circa 10,6 milioni di euro.
Il comma 1 del provvedimento proposto estende l'applicazione del regime speciale agricolo IVA di cui all'art. 34 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, anche a fattispecie che attualmente non godono di tale trattamento.
Il comma 2 prevede nelle more dell'applicazione degli studi di settore, per i periodi d'imposta 2016-2017, alcune agevolazioni fiscali a favore delle stesse imprese ittiche.
La lettera a), comma 2, della disposizione in esame consente, per i periodi di imposta 2016 e 2017, alle imprese che esercitano la pesca marittima o nelle acque interne o lagunari di applicare il regime fiscale agevolato per lavoratori autonomi di cui alla Finanziaria 2015; mentre **la lettera b)** dello stesso comma consente di apportare una riduzione del reddito imponibile derivante dai parametri pari al 30 per cento del valore di tutti i beni strumentali in dotazione all'impresa.
Per la valutazione della perdita di gettito sono stati utilizzati i dati relativi alle dichiarazioni UNICO2014 presentate dagli imprenditori ittici individuali, in forma associata o societaria individuati mediante codice attività ATECO dai quali si è ottenuta **una stima della perdita di gettito IRES/IRPEF nel 2016 e nel 2017 pari a quasi -0,5 milioni di euro** da parte di 279 soggetti (la perdita IRAP derivante dall'opzione per il regime agevolato è di importo trascurabile). Pertanto, considerando un acconto del 75%, l'andamento degli effetti finanziari è il seguente (in milioni di euro):

	2016	*2017*	*2018*	*2019*
IRPEF/IRES	**0**	**-0,8**	**-0,5**	**0,3**

Il comma 2, **lettera c)** prevede l'applicazione di una aliquota Irap dell'1,9% nei confronti delle imprese che esercitano la pesca marittima o nelle acque interne o lagunari, ivi comprese le imprese che gestiscono impianti nelle acque marine, interne e lagunari e quelle esercenti le attività connesse di cui agli articoli 2, comma 2, e 3, comma 2, del decreto legislativo 9 gennaio 2012, n.4.
Per la stima degli effetti finanziari, sono state analizzate le dichiarazioni Irap 2014 nei confronti dei soggetti che esercitano le seguenti attività:

Codice attività	*Descrizione*

Prot: RGS 0035338/2016

031100	Pesca in acque marine e lagunari e servizi connessi
031200	Pesca in acque dolci e servizi connessi
032100	Acquacoltura in acqua di mare, salmastra o lagunare e servizi connessi
032200	Acquacoltura in acque dolci e servizi connessi

Nei confronti dei soggetti che hanno dichiarato l'aliquota ordinaria del 3,9% è stato rilevato un ammontare di base imponibile di circa 110 milioni di euro. Pertanto una riduzione dell'aliquota Irap di 2 punti percentuali determinerebbe una corrispondente **diminuzione dell'Irap di competenza annua di circa 2,2 milioni di euro.** Considerando un acconto del 85%, si stimano i seguenti effetti finanziari (in milioni di euro):

	2016	*2017*	*2018*	*2019*
IRAP	**0**	**-4,1**	**-2,2**	**-2,2**

Art. 15. (Esenzione dalla formazione del reddito delle indennità e dei premi per arresto definitivo delle attività di pesca e di acquacoltura).

Il **comma 1** esclude dalla formazione del valore della produzione netta, ai fini della determinazione della base imponibile dell'IRAP per le società di capitali, gli enti commerciali, le società di persone e le imprese individuali, le indennità e i premi per arresto definitivo dell'attività di pesca previsti dal regolamento (UE) n. 508/2014. La norma fa riferimento agli aiuti previsti dal Regolamento (UE) N. 508/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 15 maggio 2014 relativo al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (FEAMP). L'articolo 34 del Regolamento è riferito all'arresto definitivo delle attività di pesca, secondo il quale il FEAMP può erogare le misure di sostegno. Tali contributi, ai sensi dell'articolo in oggetto, possono essere concessi fino al 31 dicembre 2017. La dotazione finanziaria complessiva per l'Italia è pari, per il periodo 2014-2010, a 537 mln di euro, di cui oltre 215 mln di euro destinati all'obiettivo tematico di tutela dell'ambiente e promozione dell'uso efficiente delle risorse (OT 6). Nell'ambito di questo obiettivo la dotazione relativa all'arresto definitivo è di circa a 40 mln di euro, comprensivi dei contributi per assistenza tecnica (Fonte: Servizio di Valutazione del PO FEAMP del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestale).

Pertanto, nell'ipotesi prudenziale che tutte le indennità vengano elargite nel biennio 2016 e 2017 si può prudenzialmente stimare una perdita di gettito di circa **1,5 milioni di euro complessivi.**

Considerando un acconto del 85%, si stimano i seguenti effetti finanziari (in milioni di euro):

Prot: RGS 0035338/2016

	2016	*2017*	*2018*
IRAP	0	-1,4	-0,1

Art. 16. (Esenzione dall'imposta di bollo).
La disposizione in esame estende i casi di esenzione dall'imposta di bollo, anche alle domande e atti relativi alla concessioni di aiuti comunitari e nazionali ai settori della pesca e dell'acquacoltura. La disposizione in esame prevede di esentare dall'imposta di bollo in modo assoluto tutte le domande e gli atti inerenti alla concessione di aiuti comunitari e nazionali dei settori della pesca e dell'acquacoltura.
Dagli archivi in possesso all'Anagrafe Tributaria, risulta che il settore in esame in Italia possa riguardare circa 15.500 unità. Considerando che le domande e gli atti sopra citati scontano, ad attuale legislazione, una marca da bollo da 16 euro ed ipotizzando, come ipotesi estrema e in mancanza di dati puntuali, che annualmente tutti i sopra citati contribuenti presentino una domanda o un atto inerente alla concessione di aiuti comunitari e nazionali, si stima, per l'abolizione dell'imposta di bollo, una perdita di gettito di circa 250.000 euro su base annua.

Art. 17. (Attività di pesca-turismo e ittiturismo).
Il **comma 1** interviene sulla disciplina della pesca-turismo, demandando il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, ad apportare le modifiche necessarie al regolamento recante norme in materia di disciplina dell'attività di pescaturismo.
La norma non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Art. 18 (Misure di semplificazione e di collaudo).
La disposizione reca una serie di misure di semplificazioni in materia di sicurezza. Essa non comporta nuovi o maggiori oneri pe la finanza pubblica. Il **comma 1**, in fatti, riguarda l'attività di organismi già previsti dal decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 271 (Adeguamento della normativa sulla sicurezza e salute dei lavoratori marittimi a bordo delle navi mercantili da pesca nazionali, a norma della legge 31 dicembre 1998, n. 485), competenti a svolgere funzioni connesse alla vigilanza sul rispetto delle disposizioni in materia di igiene e sicurezza delle condizioni di lavoro a bordo delle navi mercantili e da pesca nazionali. I commi 2 e 3, concernenti dotazioni di sicurezza aggiuntive per le unità abilitate alla pesca costiera ravvicinata (aggiuntive rispetto a quelle già rese obbligatorie dal d.m. 218//2002) introducono dei precetti destinati alle imprese armatoriali ed ai comandanti delle unità di pesca, aventi ad oggetto la predisposizione di dotazioni di salvataggio e radio elettriche ulteriori rispetto a quelle già possedute.

Art. 19. (Sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti – SISTRI).
Il **comma 1** disciplina il sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti provenienti dai pescherecci. Da tali attività non derivano oneri per il bilancio dello Sato in quanto il contributo sarebbe posto a carico degli utenti. Con riferimento a tale disposizione, sono esclusi oneri a carico di soggetti pubblici.
Il **comma 2**, prevede che il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, predisponga, in collaborazione con gli enti locali interessati, progetti sperimentali volti a favorire la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti speciali provenienti dai pescherecci.
La norma non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Art. 20 *(Vendita diretta)*.
Il **comma 1** dispone che gli imprenditori ittici e gli acquacoltori, singoli o associati, possono vendere direttamente al consumatore finale, i prodotti provenienti dall'esercizio della propria attività, fatte salve le disposizioni vigenti in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, igienico-sanitaria, di etichettatura e fiscale, individuando i requisiti di onorabilità che i predetti devono possedere. Dispone, altresì, che l'attività può riguardare anche prodotti ottenuti a seguito di attività di manipolazione o trasformazione dei prodotti ittici. Conseguentemente, modifica la lettera g) dell'art.4, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.114, che attualmente prevede l'esclusione dalla disciplina che regolamenta l'attività commerciale i soggetti in discorso.
Il **comma 2** specifica che tale disciplina si applica anche nel caso di vendita di prodotti ottenuti a seguito di attività di manipolazione o trasformazione dei prodotti ittici.
Il **comma 3** esclude dall'attività di vendita diretta gli imprenditori ittici e dell'acquacoltura, singoli o associati, e gli amministratori di persone giuridiche che abbiano riportato, nell'espletamento delle funzioni connesse alla carica ricoperta nella società, condanne con sentenza passata in giudicato per reati in materia di igiene e sanità o di frode.
Il **comma 4 e 5** recano alcuni interventi di semplificazione in materia di vendita dei prodotti della pesca.
La norma non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Art. 21 (Rappresentanza delle associazioni della pesca nelle commissioni di riserva delle aree marine protette).
Il **comma 1** disciplina la rappresentanza delle associazioni della pesca nelle commissioni di riserva delle aree marine protette. Si evidenzia che la norma non determina oneri a carico della finanza pubblica in quanto la partecipazione alla commissione di riserva è a titolo gratuito e non da diritto a corresponsioni di compensi, comunque denominati, né a gettoni di presenza. Sono previsti solamente rimborsi spese per i membri della commissione, che rimangono a

carico del soggetto gestore dell'area marina protetta a valere sulle risorse finanziarie ad essa trasferita annualmente dal Ministero dell'ambiente.

Art. 22 (Pesca non professionale).
La disposizione interviene sulla disciplina della pesca non professionale, introducendo un contributo economico a carico di chi intenda esercitare l'attività di pesca sportiva. Il pescatore sportivo è già tenuto, in forza delle previsioni ministeriali 6 dicembre 2010 e s.m.i., ad effettuare una comunicazione on line attraverso il sito istituzionale del MIPAAF o, in alternativa, all'Autorità marittima. Tale comunicazione, ad oggi prevista solo per finalità statistiche, diviene, con la novella introdotta dall'articolo in esame, un obbligo sanzionatorio in via amministrativa, al quale si ricollega il versamento del contributo di cui al comma 3. Pertanto, l'articolo in esame non prevede e/o introduce nuove attività e/o nuovi o maggiori oneri per l'amministrazione competente, attesa che – per quanto di stretta competenza dell'Autorità marittima – gli Uffici marittimi territoriali già svolgono , facendovi fronte con gli ordinari stanziamenti di bilancio da imputarsi al capitolo 2106/10 (spese di ufficio), attività di ricezione e verifica delle comunicazioni in parola, così come, per i profili sanzionatori, rientra nelle ordinarie attività d'istituto del Corpo delle capitanerie (ai sensi del decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4) l'esercizio della vigilanza e del controllo su tutte le attività di pesca, professionale e sportiva, attività d'istituto che, anzi, potranno essere sostenute anche grazie all'incremento di entrata rappresentata dalla quota annua del 30 per cento del gettito derivante dal contributo versato dai pescatori sportivi.
La norma non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Il **comma 4** stabilisce che una quota pari al 60 per cento proventi derivanti dal pagamento del contributo è destinata al Fondo per lo sviluppo della filiera ittica istituito dal comma 1 dell'articolo 2; un'ulteriore quota pari al 30 per cento delle predette risorse, è destinata ad incrementare l'autorizzazione di spesa per le esigenze di funzionamento e per l'esercizio dei compiti di vigilanza e controllo operativi in materia di sicurezza delle navi e delle strutture portuali svolti dal Corpo delle capitanerie di porto – Guardia costiera di cui all'articolo 2, comma 98, della legge n. 244 del 2007 e è utilizzata anche per il finanziamento delle attività di vigilanza, controllo e contrasto al fenomeno della pesca illegale svolta dal Corpo delle Capitanerie di porto; una quota del 10 per cento è destinata alla pesca sportiva, la cui gestione viene affidata al CONI.
Non si dispone di ulteriori elementi al fine di verificare se detti compiti assumano portata innovativa o per confermare la congruità delle risorse assegnate rispetto ai medesimi compiti.

Articolo 23 (Delega al Governo per il riordino degli attrezzi consentiti per la pesca ricreativa e sportiva)

Prot: RGS 0035338/2016

Il **comma 1** reca il conferimento al Governo di una delega ad adottare un decreto legislativo per il riordino degli attrezzi consentiti per la pesca ricreativa e sportiva, al fine di adeguare la normativa nazionale alle disposizioni vigenti in ambito europeo.
Il **comma 2** detta i principi e i criteri direttivi cui il Governo si dovrà attenere nell'esercizio della delega.
Il **comma 3** individua la procedura per l'adozione dei decreti legislativi.
Le disposizioni recate dall'articolo 23 sono volte a conferire una delega di carattere ordinamentale e pertanto non comportano nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.

Articolo 24 (Rinnovo concessioni demaniali ad uso acquacoltura).
La disposizione interviene sulla disciplina delle concessioni demaniali ad uso acquacoltura, prevedendo alcune ipotesi di rinnovo a mezzo di autocertificazione, qualora non siano state eseguite da parte del titolare dell'autorizzazione dell'impianto di acquacoltura successive modifiche alle opera e non sia richiesto un incremento della portata prevista rispetto alla concessione in scadenza.
La norma non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Articolo 25 (Rinnovo autorizzazione allo scarico degli impianti di acquacoltura)
La disposizione intende semplificare le procedure per il rinnovo delle autorizzazioni allo scarico di acque di impianti di acquacoltura.
In particolare, essa semplifica gli adempienti a carico dell'utente/concessionario, non prevedendo nuovi o maggiori oneri posto che interviene sull'iter procedimentale relativo al regime amministrativo del rinnovo dell'autorizzazione allo scarico di acque di ricircolo impiegate per l'acquacoltura, limitando la necessità di documentare lo stato delle opere oggetto della concessione ai soli casi in cui siano state apportate variazioni rispetto alla condizione iniziale della concessione. Ciò, anche in considerazione della circostanza, laddove l'articolo fa riferimento alla "pubblica amministrazione concedente", deve intendersi l'ente territoriale/ locale al quale per effetto del decreto legislativo n. 152 del 2006 ricade la competenza al rilascio delle autorizzazioni allo scarico.
Si conferma quindi che non sono previsti nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto gli oneri sono posti interamente a carico del soggetto richiedente il rinnovo dell'autorizzazione.

Articolo 26 (Energia elettrica da acquacoltura e imprese energivore).
Il **comma 1** prevede che i concessionari di derivazione di acqua pubblica a scopo di acquacoltura, possono utilizzare l'acqua oggetto della concessione, anche al fine di produrre energia elettrica, senza oneri aggiuntivi.

Prot: RGS 0035338/2016

Il **comma 2** prevede che le imprese di acquacoltura di cui ai codici ATECO 03.21.00 e 03.22.00 sono inserite fra le imprese "energivore", come definite e classificate dall'articolo 39 del decreto-legge n.83 del 2012, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n.134: imprese a forte consumo di energia, individuate in base a requisiti e parametri relativi a livelli minimi di consumo ed incidenza del costo dell'energia sul valore dell'attività d'impresa ai sensi del D.M. 5 aprile 2013.
Tale disposizione non ha effetti diretti sul bilancio dello Stato.

Articolo 27 (Disposizioni in materia di canoni concessori per le attività di pesca e acquacoltura).
La norma ripristina quanto previsto prima dell'entrata in vigore del decreto legislativo n. 154 del 2004, in materia di canoni concessori per le attività di pesca e acquacoltura.

Articolo 28 (Ripristino operatività Commissione consultiva centrale della pesca marittima e dell'acquacoltura).
La disposizione ripristina l'operatività della Commissione consultiva centrale della pesca marittima e dell'acquacoltura, continuando a svolgere le funzioni di cui all'articolo 3 del decreto legislativo n. 154 del 2004 senza alcun onere a carico del bilancio dello Stato.
Con apposito decreto ministeriale è previsto che siano individuate le regole di funzionamento della Commissione Consultiva Centrale della Pesca, nonché la nomina dei componenti, che partecipano alle riunioni a titolo esclusivamente volontario e gratuito.
Si segnala che il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali dispone di un pertinente capitolo di bilancio (1413) relativo alla richiamata dotazione finanziaria.
Si conferma che l'operatività di detta Commissione non comporta ulteriori oneri rispetto a quelli previsti a legislazione vigente (articolo 3 del decreto legislativo n. 154 del 2004, decreto ministeriale 28 maggio 2009).

Articolo 29 (Pesca del tonno rosso)
L'articolo 29 in tema di Pesca del tonno rosso statuisce che a decorrere dal 1 gennaio 2018, e fatti salvi i coefficienti di ripartizione e le quote individuali attribuite con decreto ministeriale 17 aprile 2015, l'eventuale parte incrementale del totale ammissibile di cattura (TAC) di tonno rosso assegnato all'Italia rispetto al livello fissato per il 2017 è ripartita fra i vari sistemi di pesca interessati, garantendo al palangaro (LL) ed alla tonnara fissa (TRAP) complessivamente non più del 70% del suddetto incremento.
La norma non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

43

20 APR. 2016

ALLEGATO 3

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive ai decreti legislativi 28 gennaio 2014, n. 7 e n. 8. Atto n. 277.

DOCUMENTAZIONE DEPOSITATA DAL RAPPRESENTANTE DEL GOVERNO

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
UFFICIO DEL COORDINAMENTO LEGISLATIVO
Atti Parlamentari Economia e Finanze
19 APR. 2016
Prot. n. 1-2360

Ministero dell'Economia e delle Finanze

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

ISPETTORATO GENERALE PER GLI ORDINAMENTI DEL PERSONALE E L'ANALISI DEI COSTI DEL LAVORO PUBBLICO

UFFICIO VIII

Roma, 19 APR. 2016

Prot. Nr. 34350
Rif. Prot. Entrata Nr
Allegati:
Risposta a Nota del:

All'Ufficio del Coordinamento Legislativo
SEDE

All'Ufficio Legislativo Economia
SEDE

All'Ufficio Legislativo Finanze
SEDE

OGGETTO: Schema di Decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive ai decreti legislativi 28 gennaio 2014, n. 7 e n. 8. Verifica delle quantificazioni del Servizio Bilancio della Camera dei Deputati ATTO 277

Si fa riferimento alla scheda tecnica del Servizio Bilancio della Camera dei Deputati al Decreto legislativo indicato in oggetto. In merito ai chiarimenti richiesti si rappresenta quanto segue:

- **Articolo 1.** Si conferma che dalla disposizione non sono ascritti effetti scontati ai fini dei saldi di finanza pubblica in quanto i relativi risparmi saranno programmaticamente destinati alle esigenze della Difesa.
- **Articolo 10, comma 1, lettera b) e articolo 11, comma 1, lettera c)**, (modifiche agli artt. 2209-octies e 2259-ter, comma 7 del codice dell'ordinamento militare). La disposizione in esame anticipa dal 2020 al 2017 la possibilità di finanziare, rispettivamente, il fondo per l'efficienza del servizio istituzionale destinato al personale militare non dirigente e i fondi per la retribuzione della produttività del personale civile non dirigente con quota parte dei risparmi derivanti dalla riforma dello strumento militare. Il Servizio Bilancio chiede di

valutare la compatibilità finanziaria dei discendenti oneri. Al riguardo, si precisa che l'entità della spesa in esame potrà essere determinata solo a consuntivo ed è, comunque, subordinata all'accertamento dei risparmi ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge 31 dicembre 2012, n. 244, realizzati in relazione allo stato di attuazione delle misure di ottimizzazione organizzativa e finanziaria.

Articolo 5, comma 1, lettera b) - articolo 1084 del COM. La disposizione in esame rappresenta un correttivo al Codice circa gli effetti derivanti dall'applicazione del comma 258, della legge 190/2014 (legge di stabilità per l'anno 2015) che, quale misura di contenimento della spesa pubblica, ha previsto l'abrogazione delle promozioni alla vigilia per il personale in servizio escludendo, indirettamente, la possibilità di attribuire tale promozione, limitatamente a quota parte del personale appartenente al solo ruolo ufficiali, in caso di decesso o di permanente inidoneità per cause di servizio. Infatti, la RT alla predetta legge di stabilità, ha scontato risparmi solo con riferimento al personale cessato dal servizio per raggiunti limiti di età. Pertanto, la disposizione in esame non arreca alcun peggioramento ai saldi di finanza pubblica.

Articolo 5, comma 1, lettera i), (quadro II, Tabella 4, allegata al COM). La disposizione in esame, interviene su un numero limitato di ufficiali appartenenti al ruolo speciale dell'Arma dei Carabinieri destinatari di un trattamento economico dirigenziale per aver maturato oltre 15 anni di servizio dalla nomina ad ufficiale (c.d. omogeneizzazione stipendiale). Pertanto, gli effetti economici della promozione in esame non sono finanziariamente rilevanti.

Articolo 9, comma 1, lettera e) - articolo 1798 COM. La disposizione in esame modifica l'articolo 1798 del COM, stabilendo che al personale ivi contemplato (allievi) spetti una paga netta giornaliera commisurata al 70 per cento dello stipendio parametrale del grado iniziale del ruolo dei volontari in servizio permanente. Nell'attuale formulazione, il predetto articolo rinvia alla normativa vigente circa l'individuazione della citata percentuale; normativa che è stata modificata e abrogata nel corso degli anni, rendendo il quadro normativo di riferimento non del tutto puntuale. Il Servizio Bilancio chiede di confermare l'invarianza finanziaria della previsione in esame, tenuto conto che l'articolo 1798 del COM non indica espressamente, nella sua formulazione vigente, una determinata percentuale di riferimento. Al riguardo, tenuto conto che, nell'attuale quadro normativo, come sopra descritto, le amministrazioni interessate hanno applicato, in via amministrativa, la percentuale che viene indicata come modifica al COM (70 per cento), la disposizione in esame non produce effetti sui tendenziali di finanza pubblica.

Inoltre, il Servizio Bilancio chiede di conoscere se è da ritenersi ispirato al principio della prudenza l'utilizzo dei risparmi derivanti dall'abrogazione delle promozioni annuali extra-organico al grado di Colonnello (SPAD), al fine di compensare oneri derivanti da altre disposizioni contenute nel provvedimento in esame (creazione di una posizione aggiuntiva nel grado di maggior generale ed incremento del contingente di personale collocabile anticipatamente in ausiliaria). Al riguardo, si rappresenta che la stima dei risparmi derivanti dalla proposta di abrogazione delle promozioni a SPAD, è stata effettuata in relazione alle promozioni previste a legislazione vigente la cui spesa è inclusa nei tendenziali di finanza pubblica.

Infine, per quanto attiene alla determinazione degli effetti netti sui saldi di finanza pubblica, tenendo conto delle attuali aliquote contributive e fiscali, la percentuale di riferimento si attesta a circa il 51,5 per cento per il personale in servizio ed a circa il 75% per il trattamento di quiescenza.

Il Ragioniere Generale dello Stato

MINISTERO DELLA DIFESA
UFFICIO LEGISLATIVO

OGGETTO: Verifica delle quantificazioni - Atto Governo n. 277, recante schema di decreto legislativo adottato ai sensi dell'articolo 1, comma 5 della legge n. 244 del 2012, concernente "*Revisione dell'assetto strutturale e organizzativo delle Forze armate e disposizioni in materia di personale militare e civile del Ministero della difesa, nonché misure per la funzionalità della medesima amministrazione*".

AL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE 00100 ROMA
- Ufficio di Gabinetto
- Ragioneria generale dello Stato

e per conoscenza:

ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 00100 ROMA
- *DAGL;*
- *DRP*

****

In esito alla verifica delle quantificazioni in oggetto, si allega una tabella analitica con i chiarimenti richiesti.

IL CAPO UFFICIO
(Gen. D. CC. Paolo ROMANO)

ESAME DELLO SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO RECANTE DISPOSIZIONI INTEGRATIVE E CORRETTIVE DEI DECRETI LEGISLATIVI 28 GENNAIO 2014, N. 7 E N. 8 (ATTO N. 277)

DOSSIER CAMERA DEI DEPUTATI SU EFFETTI QUANTITATIVI FINANZIARI

ESAME V COMMISSIONE BILANCIO

Tematica	Osservazioni dossier	Chiarimenti
Articolo 1	Opportunità di **conferma** del carattere addizionale delle risorse scaturenti dall'articolo 1 del provvedimento rispetto ai risparmi derivanti dal decreto-legge n. 95 del 2012.	In relazione all'articolo 1, **si conferma** quanto affermato nelle RT di accompagnamento ai decreti legislativi n. 7 e 8 del 2014 e al provvedimento in esame circa il carattere effettivamente addizionale, rispetto ai risparmi scontati con riferimento al decreto-legge n. 95 del 2012, delle risorse derivanti dalla rimodulazione in riduzione degli assetti ordinativi e organizzativi dello strumento militare di cui alla legge n. 244 del 2012, programmaticamente destinate alle esigenze della Difesa a mente dell'articolo 4 della legge medesima.
Modifiche apportate agli artt.: - 2209-*octies* (Disposizioni transitorie per la destinazione di quota parte dei risparmi derivanti dalla progressiva riduzione del personale militare) - 2259-*ter* (Riduzione graduale delle dotazioni organiche del personale civile)	Considerato che la relazione tecnica afferma che per gli eventuali oneri derivanti da tali previsioni la copertura potrà essere assicurata utilizzando quota parte delle disponibilità annualmente accertate (ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge 244/2012) con particolare riferimento a quelle derivanti dalle riduzioni effettive del personale militare civile, **appare opportuno acquisire elementi** circa la **prevedibile entità di detti oneri** nonché una valutazione del Governo in merito alla **compatibilità sotto il profilo finanziario** della copertura di tali possibili oneri nell'ambito della complessiva procedura di accertamento e riutilizzo dei risparmi indicata dal citato art. 4, comma 1, della legge n. 244 del 2012.	Con riferimento alle previsioni modificative, in senso estensivo, della già prevista possibilità di finanziare entro un "range" percentuale prefissato il fondo per l'efficienza dei servizi istituzionali destinato al personale militare non dirigente delle Forze armate e i fondi per la retribuzione della produttività destinati al personale civile non dirigente della Difesa con una quota degli effettivi risparmi derivanti dalla riforma dello strumento militare, si precisa che **l'entità degli eventuali, connessi oneri potrà essere determinata solo a seguito dell'annuale accertamento dei predetti risparmi** ai sensi dell'art. 4, comma 1, della legge n. 244 del 2012. Considerato che **gli oneri si determineranno eventualmente solo in misura percentuale rispetto ai risparmi accertati, non si intravedono problemi di compatibilità sotto il profilo finanziario.**

Tematica	Osservazioni dossier	Chiarimenti
Articolo 1084 del COM (Personale militare che cessa dal servizio per infermità)	Con tale previsione viene superata la limitazione che a normativa vigente circoscrive l'accesso a tale beneficio ai militari appartenenti a specifici ruoli, derogando al comma 258 della legge n. 190/2014, al quale sono peraltro ascritti effetti permanenti di risparmio ai fini dei saldi. **Verificarne effettiva neutralità finanziaria**	La proposta è volta a colmare una carenza normativa che esclude solo gli ufficiali in servizio permanente dall'istituto della promozione al grado superiore il giorno precedente la cessazione dal servizio, in caso di decesso o permanente inidoneità al servizio per ferite, lesioni o malattie riportate in servizio e per causa di servizio durante l'impiego in attività operative o addestrative. Tale evidente discrasia si è determinata con all'entrata in vigore della legge di stabilità 2015 che ha abrogato l'articolo 1076 del COM, in base al quale gli ufficiali delle Forze armate cessati dal servizio permanente perché divenuti permanentemente inabili al servizio incondizionato o perché deceduti per causa di servizio erano comunque promossi al grado superiore, in aggiunta alle promozioni previste, dal giorno precedente a quello del giudizio di permanente inabilità o del decesso. **La novella non produce nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato in quanto costituisce una mera misura di coordinamento normativo, la cui neutralità finanziaria è suffragata dalla relazione tecnica allegata al disegno di legge di stabilità 2015 (atto Camera 2679) che, nel quantificare i risparmi conseguenti all'abrogazione delle "promozioni alla vigilia" di cui all'articolo 1076 del COM, non considerava l'ipotesi straordinaria della promozione conseguente all'inabilità al servizio incondizionato o al decesso per causa di servizio, ma unicamente le fattispecie legate alle ordinarie dinamiche di progressione di carriera.**
Riduzione da 10 a 9 anni dell'anzianità minima di grado richiesta ai fini dell'avanzamento a maggiore per i capitani del ruolo speciale dell'Arma dei	**Verificarne effettiva neutralità finanziaria**, in relazione alle eventuali accelerazioni nelle progressioni di carriera che potrebbero determinare un accesso anticipato al godimento dei benefici economici connessi al grado.	I destinatari della disposizione, avendo già maturato di norma almeno 15 anni dalla nomina ad ufficiale, percepiscono la cosiddetta "omogeneizzazione stipendiale" (ossia il trattamento economico da Colonnello), per cui la promozione anticipata a Maggiore non comporta variazioni retributive; **quindi si conferma la neutralità finanziaria** dell'intervento.

Tematica	Osservazioni dossier	Chiarimenti
carabinieri (articolo 5, comma 1, lettera i).		
Art. 1798 del COM (Paghe allievi scuole militari)	**Verificarne effettiva neutralità finanziaria**	La vigente normativa, ai fini della determinazione delle paghe degli allievi in parola, le rapporta alle "misure percentuali vigenti rispetto al valore dello stipendio parametrale del grado iniziale del ruolo dei volontari in servizio permanente". Al riguardo si sottolinea che: • il personale in argomento è destinatario delle norme di trattamento economico dei volontari in ferma biennale (VFB - vds. nota alla tab. B allegata alla legge 958/1986); • il trattamento economico dei VFB era stato assimilato a quello spettante ai volontari in ferma prefissata quadriennale (VFP4 - art. 24 della legge 226/2004); • la relativa misura percentuale, rispetto al valore della retribuzione mensile del volontario in servizio permanente (VSP), è del 70% (art. 15 legge 226/2004 e tab. B allegata alla legge), ma al momento non è riportata nel COM. Per quanto sopra, si conferma che: • al di là del vuoto normativo temporaneamente determinatosi a seguito dell'abrogazione e del solo parziale riassetto della predetta normativa nel COM, già attualmente le paghe corrisposte al personale in esame sono rapportate, come in passato, al 70% del trattamento economico del grado iniziale dei VSP; • conseguentemente la modifica non comporta nuovi o maggiori oneri. **La novella è dunque effettivamente caratterizzata da neutralità finanziaria.**
Modalità quantificazione risparmi	Acquisizione dell'avviso del Governo in merito alla prudenzialità dell'utilizzo in via previsionale dei risparmi provenienti dall'abrogazione delle promozioni a Colonnello dei Tenenti colonnelli SPAD, **anche in mancanza della procedura di**	Preliminarmente si precisa che la procedura di accertamento di cui all'art. 4, comma 1, lettera d) della legge n. 244 del 2012 è funzionale all'esigenza di verificare annualmente i reali risparmi discendenti dall'effettivo e progressivo conseguimento, entro l'anno 2024, dei previsti obiettivi di

Tematica	Osservazioni dossier	Chiarimenti
	accertamento dei risparmi medesimi ai sensi dell'art. 4, comma 1, lettera d) della legge n. 244 del 2012, per la creazione di una eventuale posizione soprannumeraria da Maggior generale nei corpi sanitari e di commissariato delle forze armate e per l'incremento dei contingenti di personale collocabile in ausiliaria a domanda a 5 anni dal limite di età. Con riguardo alla quantificazione degli effetti netti sia dei risparmi per le mancate promozioni dei colonnelli SPAD sia degli oneri per erogazioni anticipate del TFS, andrebbero acquisiti **chiarimenti circa le aliquote tributarie e contributive applicate** ai corrispondenti effetti lordi.	revisione strutturale e di riduzione del personale. **L'abrogazione delle promozioni a Colonnello dei Tenenti colonnelli SPAD comporta invece risparmi esattamente quantificabili a priori e quindi contestualmente impiegabili già da subito al finanziamento di altre misure**, com'è **prudenzialmente** avvenuto. In merito alle **aliquote tributarie e contributive applicate per la quantificazione dei risparmi derivanti dalle mancate promozioni dei colonnelli SPAD e per gli oneri delle erogazioni anticipate del TFS da corrispondere al personale collocato anticipatamente in ausiliaria**, si precisa quanto segue: - sulla differenza del costo medio tra il T.Col. +25 ed il Colonnello +25 (risparmi SPAD) è stata convenuta un'aliquota complessiva per le ritenute tributarie e contributive pari al 51,5%, determinata considerando l'applicazione delle aliquote contributive (cassa statali variabile dall'8.88% al 10,65%; cassa previdenza 2%; fondo credito 0,35%) e delle ritenute fiscali nello scaglione reddituale corrispondente al 41%, applicato sugli emolumenti al netto delle ritenute previdenziali; - sul TFS non sono stati calcolati oneri contributivi in quanto non dovuti, mentre per la determinazione degli oneri fiscali si è tenuto conto del regime agevolato del quale l'istituto beneficia (aliquota media che incide solo su parte dell'importo, in presenza di una quota esente) ed è stata convenuta l'applicazione di un'aliquota del 25%.

ALTRO

Tabella PAG. 15 DEL DOSSIER	Eliminare refuso ultima colonna

Risparmi complessivi (TFS+retribuzioni) per riduzione promozioni da Ten. Col. a Col. SPAD (*)	Il valore 14.508 euro non è riferito al periodo dal 2023 al 2013 bensì a quello dal 2023 al 2025

VI COMMISSIONE PERMANENTE

(Finanze)

S O M M A R I O

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione dell'Amministratore delegato di Equitalia S.p.A., Ernesto Maria Ruffini, sulle tematiche connesse all'attività di riscossione coattiva 183

SEDE CONSULTIVA:

Delega al Governo per la riforma organica della magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace. C. 3672 Governo, approvato dal Senato, e abb. (Parere alla II Commissione) *(Esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-*bis*, del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, e conclusione – Parere favorevole)* 184

ALLEGATO 1 (Parere approvato dalla Commissione) 193

Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Panama per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo aggiuntivo. C. 3530 Governo (Parere alla III Commissione) *(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole)* 190

ALLEGATO 2 (Parere approvato dalla Commissione) 194

Documento di economia e finanza 2016. Doc. LVII, n. 4, Allegati e Annesso (Parere alla V Commissione) *(Seguito dell'esame e rinvio)* 191

Disposizioni per la diffusione del libro su qualsiasi supporto e per la promozione della lettura. Testo unificato C. 1504 e C. 2267 (Parere alla VII Commissione) *(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-*bis *del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, e conclusione – Parere favorevole con osservazioni)* 191

ALLEGATO 3 (Parere approvato dalla Commissione) 195

RISOLUZIONI:

7-00914 Paglia: Modifiche alla disciplina delle mutue di autogestione con finalità di finanza mutualistica e solidale *(Rinvio del seguito della discussione)* 192

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 192

AVVERTENZA 192

AUDIZIONI INFORMALI

Mercoledì 20 aprile 2016.

Audizione dell'Amministratore delegato di Equitalia S.p.A., Ernesto Maria Ruffini, sulle tematiche connesse all'attività di riscossione coattiva.

L'audizione informale è stata svolta dalle 13.50 alle 15.15.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 20 aprile 2016 — Presidenza del presidente Maurizio BERNARDO – Interviene il viceministro dell'economia e delle finanze Enrico ZANETTI.

La seduta comincia alle 15.15.

Delega al Governo per la riforma organica della magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace.
C. 3672 Governo, approvato dal Senato, e abb.
(Parere alla II Commissione).

*(Esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-*bis*, del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, e conclusione – Parere favorevole).*

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Sebastiano BARBANTI (PD), *relatore*, rileva come la Commissione sia chiamata a esaminare, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-*bis*, del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, ai fini del parere alla II Commissione Giustizia, il disegno di legge C. 3672, approvato dal Senato, cui sono abbinate le proposte di legge C. 1338 Greco, C. 1696 Tartaglione e C. 1669 Carrescia, recante delega al Governo per la riforma organica della magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace.

Il provvedimento, cui la II Commissione non ha apportato modifiche nel corso dell'esame in sede referente e che si compone di 9 articoli, conferisce al Governo, all'articolo 1, una delega, da esercitare entro un anno, per la riforma della magistratura onoraria.

Precisa quindi come la delega si riferisca in particolare a una pluralità di ambiti specifici in cui esercitare la delega, precisati dallo stesso articolo 1, quali:

prevedere un'unica figura di giudice onorario, inserito in un solo ufficio giudiziario (lettera a);

prevedere la figura del magistrato requirente onorario, inserito nell'ufficio della procura della Repubblica (lettera b);

disciplinare i requisiti e le modalità di accesso alla magistratura onoraria, il procedimento di nomina e il tirocinio (lettera c);

operare la ricognizione e il riordino della disciplina relativa alle incompatibilità all'esercizio delle funzioni di magistrato onorario (lettera d);

disciplinare le modalità di impiego dei magistrati onorari all'interno del tribunale e della procura della Repubblica (lettera e);

disciplinare il procedimento di conferma del magistrato onorario e la durata massima dell'incarico (lettera f);

regolamentare il procedimento di trasferimento ad altro ufficio (lettera g);

individuare i doveri e i casi di astensione del magistrato onorario (lettera h);

regolamentare i casi di decadenza dall'incarico, revoca e dispensa dal servizio (lettera i);

regolamentare la responsabilità disciplinare e individuare le fattispecie di illecito disciplinare, le relative sanzioni e la procedura (lettera l);

prevedere e regolamentare il potere del presidente del tribunale di coordinare i giudici onorari (lettera m);

prevedere i criteri di liquidazione dell'indennità dei magistrati onorari (lettera n);

operare la ricognizione e il riordino della disciplina in materia di formazione professionale dei magistrati onorari (lettera o);

ampliare, nel settore penale, la competenza dell'ufficio del giudice di pace, nonché ampliare, nel settore civile, la competenza del medesimo ufficio, per materia e per valore, ed estendere, per le cause il cui valore non ecceda euro 2.500, i casi di decisione secondo equità (lettera p);

prevedere, all'interno dei consigli giudiziari, una sezione autonoma alla quale partecipano magistrati onorari (lettera q);

prevedere il regime transitorio per i magistrati onorari in servizio alla data di entrata in vigore del decreto legislativo ov-

vero dell'ultimo dei decreti legislativi emanati in attuazione della delega (lettera r);

prevedere specifiche norme di coordinamento con le nuove disposizioni introdotte, nonché abrogare le disposizioni divenute incompatibili (lettera s).

Illustra quindi l'articolo 2, il quale indica numerosi principi e criteri direttivi, riferiti ai singoli ambiti di delega specificati dall'articolo 1.

Per quanto riguarda la delega di cui all'articolo 1, comma 1, lettere *a)* e *b)*, relative alla previsione di un'unica figura di giudice onorario, nonché la figura del magistrato requirente onorario, inserito nell'ufficio della procura della Repubblica, i principi e criteri direttivi di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 2 intendono sostanzialmente far confluire i giudici onorari di tribunale (GOT) nell'ufficio del giudice di pace, superando la distinzione tra i due magistrati onorari giudicanti, ora denominati « giudici onorari di pace » (GOP); è fatta salva la possibilità di un loro diverso impiego all'interno del tribunale ai sensi del comma 5 del medesimo articolo 2; inoltre si prevede che la dotazione organica dei giudici onorari di pace (giudici di pace e GOT) e dei relativi uffici è di competenza del Ministro della giustizia.

Con riferimento alla delega di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *c)*, relativa ai requisiti e alle modalità di accesso alla magistratura onoraria, i principi e criteri direttivi di cui al comma 3 dell'articolo 2 stabiliscono alcuni requisiti per l'accesso alla magistratura onoraria che dovranno essere comunque previsti in sede di attuazione della delega; prevedono che il titolo di studio richiesto per la nomina è la sola laurea in giurisprudenza; indicano il requisito dell'età per la nomina, stabilita tra i 27 e i 60 anni; introducono il requisito dell'onorabilità e quello della professionalità; introducono uno specifico motivo ostativo alla nomina a magistrato onorario per chi è già stato collocato in pensione; escludono esplicitamente che al magistrato onorario sia dovuta, durante il tirocinio, qualunque forma di indennità.

Per quel che riguarda la delega di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *d)*, relativa al riordino della disciplina relativa alle incompatibilità all'esercizio delle funzioni di magistrato onorario, i principi e criteri direttivi di cui al comma 4 dell'articolo 2 individuano innanzitutto, alla lettera *a)*, alcune categorie di soggetti che non possono svolgere le funzioni di magistrato onorario; in tale ambito segnala, in quanto rilevante per gli ambiti di competenza della Commissione Finanze, il numero 5), il quale prevede che sia escluso chiunque svolga abitualmente un'attività professionale per conto di assicurazioni, banche, società di intermediazione finanziaria. Rispetto alla normativa vigente, rileva come la riforma introduca un'incompatibilità per quanti abbiano ricoperto incarichi nei sindacati maggiormente rappresentativi.

Le lettere *b)* e *c)* del comma 4 dettano disposizioni particolari per i magistrati onorari che svolgano la professione forense; la lettera *d)* riguarda l'incompatibilità familiare e delega il Governo a vietare che magistrati onorari legati tra loro da rapporti di coniugio, convivenza, parentela (entro il secondo grado) o affinità (entro il primo grado) possano essere nominati presso lo stesso ufficio giudiziario; la lettera *e)* esclude che il magistrato onorario possa assumere o mantenere incarichi affidati dall'autorità giudiziaria nell'ambito del circondario nel quale svolge le funzioni onorarie.

Relativamente alla delega di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *e)*, relativa alle modalità di impiego dei magistrati onorari all'interno del tribunale e della procura della Repubblica, i principi e criteri direttivi di cui al comma 5 dell'articolo 2 descrivono le modalità di impiego dei giudici onorari di pace nei tribunali, riprendendo a grandi linee la disciplina oggi vigente ed aggiungendo – seppur con ampie cautele – la possibilità di inserire i giudici onorari anche nei collegi giudicanti civili e penali, mentre i principi e criteri direttivi di cui al comma 6 dell'articolo 2 disciplinano le modalità di impiego dei magistrati onorari all'interno delle procure della Repubblica.

Con riferimento alla delega di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *f)*, relativa al procedimento di conferma del magistrato onorario e la durata massima dell'incarico, i principi e criteri direttivi di cui al comma 7 dell'articolo 2 ribadiscono la natura temporanea dell'incarico, prevedono che il magistrato onorario possa svolgere, in ogni caso, le funzioni per un periodo massimo di 8 anni, precisando che nel calcolo degli 8 anni vanno compresi gli anni precedentemente svolti come magistrato onorario durante l'intera attività professionale e fissano il limite di età per lo svolgimento delle funzioni di magistrato onorario in 65 anni. Si indicano inoltre i motivi ostativi della conferma e gli elementi necessari del giudizio di idoneità per la conferma (capacità, produttività, diligenza e impegno).

In merito alla delega di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *g)*, relativa al procedimento di trasferimento ad altro ufficio del magistrato onorario, i principi e criteri direttivi di cui al comma 8 dell'articolo 2 rendono in particolare possibile il trasferimento d'ufficio (oltre al trasferimento su domanda) del magistrato onorario per « esigenze organizzative oggettive » dei tre uffici giudiziari di svolgimento dell'incarico (ufficio del giudice di pace, tribunale e Procura).

Con riferimento alla delega di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *h)*, relativa ai doveri e ai casi di astensione del magistrato onorario, i principi e criteri direttivi di cui al comma 9 dell'articolo 2 prevedono che tutti i magistrati onorari sono soggetti alla disciplina relativa all'osservanza dei doveri prevista per la magistratura ordinaria, stabilendo inoltre che ai magistrati onorari si applichi il regime di astensione previsto per i giudici ausiliari presso le corti d'appello.

Con riguardo alla delega di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *i)*, relativa ai casi di decadenza dall'incarico, revoca e dispensa dal servizio, i principi e criteri direttivi di cui al comma 10 dell'articolo 2 prevedono l'applicazione all'intera magistratura onoraria della disciplina prevista per i giudici di pace; per quanto riguarda la decadenza essa consegue al venir meno di taluno dei requisiti necessari per essere ammesso alle funzioni, per dimissioni volontarie ovvero quando sopravviene una causa di incompatibilità; per quanto concerne la dispensa essa avviene, su domanda del giudice onorario o d'ufficio, per infermità che impedisce in modo definitivo l'esercizio delle funzioni o per altri impedimenti di durata superiore a sei mesi; la revoca è invece prevista quando il magistrato onorario non sia in grado di provvedere diligentemente e in maniera proficua allo svolgimento dell'incarico: in particolare, quando non raggiunge gli obiettivi di *performance* prestabiliti dal presidente del tribunale (per i magistrati onorari di pace) o dal procuratore della Repubblica (per i vice procuratori onorari – VPO).

In merito alla delega di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *l)*, relativa alla responsabilità disciplinare, rileva come i principi e criteri direttivi di cui al comma 11 dell'articolo 2 prevedano l'unificazione della relativa disciplina per la magistratura onoraria, tenendo conto delle fattispecie stabilite per la magistratura ordinaria. Rispetto alle sanzioni previste per la magistratura ordinaria non sono previste le sanzioni collegabili allo specifico stato giuridico del magistrato ordinario (ovvero la perdita dell'anzianità e l'incapacità temporanea a esercitare un incarico direttivo o semidirettivo) e il procedimento disciplinare è modellato su quello previsto riguardo al giudice di pace.

Con riferimento alla delega di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *m)*, relativa al potere del presidente del tribunale di coordinare i giudici onorari, che costituisce uno dei profili di maggior rilievo del disegno di legge, illustra i principi e criteri direttivi di cui al comma 12 dell'articolo 2, i quali prevedono anzitutto, alla lettera *a)*, l'attribuzione al presidente del tribunale, in sede di coordinamento dell'ufficio del giudice di pace, del compito di provvedere alla gestione complessiva del personale sia di magistratura (gli attuali GOT e giudici di pace) sia amministrativo. In tale ambito, il presidente provvederà, ai sensi della lettera *b)*, alla predisposizione delle tabelle

di organizzazione dell'ufficio onorario, che proporrà al presidente della Corte d'appello.

In base alla lettera *c)* l'assegnazione degli affari ai giudici onorari di pace dovrà avvenire sulla base dei criteri stabiliti dal presidente del tribunale in sede tabellare e mediante il ricorso a procedure automatiche.

In considerazione della gravosità dei nuovi compiti, è previsto alla lettera *d)* che il presidente del tribunale possa avvalersi dell'ausilio di giudici professionali.

In relazione alla delega di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *n)*, relativa ai criteri di liquidazione dell'indennità, i principi e criteri direttivi di cui al comma 13 dell'articolo 2 prevedono, anzitutto, una doppia componente dell'indennità per tutti i magistrati onorari, costituita da una parte fissa e una parte variabile. Inoltre è previsto che: ai magistrati onorari giudicanti (giudici onorari di pace) la parte fissa dell'indennità per le attività svolte nell'ufficio del processo sia attribuita in misura inferiore a quella prevista per l'esercizio di funzioni giurisdizionali; analogamente, ai magistrati onorari requirenti (i VPO) la parte fissa dell'indennità dovuta per le attività svolta come ausiliare del magistrato togato sia attribuita in misura inferiore a quella prevista per l'esercizio delle attività svolte e per i provvedimenti adottati dal VPO su delega del magistrato togato; in caso di svolgimento di più funzioni tra quelle sopraindicate, sia corrisposta la parte fissa dell'indennità riconosciuta per le funzioni svolte in modo prevalente; i capi degli uffici determinino, in base a criteri generali predeterminati dal CSM, gli obiettivi da raggiungere nell'anno solare e in caso di raggiungimento di tali obiettivi, ai magistrati onorari sia corrisposta la parte variabile dell'indennità in misura determinata tra il 15 per cento e il 50 per cento della parte fissa; lo svolgimento dell'ufficio onorario sia compatibile con altra attività lavorativa.

Viene stabilito quindi che il regime previdenziale e assistenziale dell'intera magistratura onoraria sia compatibile con la natura onoraria dell'incarico, e non debba determinare oneri per la finanza pubblica.

Nel medesimo ambito il comma 18 dell'articolo 2 prevede altresì che il Governo, in sede di attuazione, debba prevedere le modalità con cui il Ministero della giustizia provvede all'individuazione, anno per anno, delle risorse necessarie ad ogni tribunale e procura per la liquidazione delle indennità dell'intero personale di magistratura onoraria. Tali risorse sono individuate nell'ambito delle dotazioni ordinarie di bilancio.

In merito alla delega di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *o)*, relativa alla formazione professionale, illustra i principi e criteri direttivi di cui al comma 14 dell'articolo 2, i quali prevedono una formazione permanente decentrata, valida per l'intera magistratura onoraria, con la partecipazione dei magistrati onorari a corsi dedicati di cadenza almeno semestrale, organizzati sulla base dei programmi indicati dalla Scuola superiore della magistratura. Per i giudici onorari di pace e per i VPO si prevede la loro partecipazione a riunioni trimestrali organizzate dal capo dell'ufficio. Viene inoltre stabilito che la partecipazione ai corsi di formazione e alle indicate riunioni trimestrali è obbligatoria e – fatti salvo giustificati motivi di assenza – è valutata ai fini della conferma quadriennale nell'incarico.

Riguardo alla delega di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *p)*, relativa all'ampliamento delle competenza dell'ufficio del giudice di pace, i principi e criteri direttivi di cui al comma 15 dell'articolo 2 prevedono di estendere la competenza civile del magistrato onorario di pace:

alle pronunce secondo equità nelle cause di valore fino a 2.500 euro (rispetto agli attuali 1.100 euro);

alle cause e ai procedimenti di volontaria giurisdizione in materia condominiale;

ai procedimenti di volontaria giurisdizione in materia di successioni e di comunione, purché « connotati da minore

complessità » per l'istruzione e la decisione;

ad altri procedimenti di volontaria giurisdizione connotati da minore complessità;

alle cause relative ai diritti reali e alla comunione;

alle cause relative a beni mobili di valore fino a 30.000 euro (laddove attualmente il limite è 5.000 euro),

ai procedimenti di espropriazione mobiliare presso il debitore, nonché di espropriazione di cose del debitore presso terzi, prevedendosi che in tali procedimenti siano uno o più giudici professionali, delegati del presidente del tribunale, ad impartire le opportune direttive e a vigilare sui giudici onorari di pace.

In tale ambito segnala, in quanto attinente agli ambiti di interesse della Commissione Finanze, la lettera *e)* del comma 15, la quale estende la competenza civile del giudice onorario di pace alle cause di risarcimento del danno prodotto dalla circolazione di veicoli e di natanti di valore non superiore a 50.000 euro (rispetti agli attuali 20.000).

Viene inoltre previsto di estendere la competenza penale del giudice onorario di pace ai reati di minaccia grave (di cui all'articolo 612, secondo comma, del codice penale) e di rifiuto d'indicazioni sulla propria identità personale (di cui all'articolo 651 del codice penale), nonché alle seguenti contravvenzioni:

abbandono di animali (di cui all'articolo 727 del codice penale);

uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (di cui all'articolo 727-*bis* del codice penale);

violazioni della disciplina autorizzatoria, sul controllo e sulla registrazione come presidi sanitari di sostanze alimentari messe in produzione, commercio e vendita e che contengano residui di prodotti – usati in agricoltura per la protezione delle piante e a difesa delle sostanze alimentari immagazzinate – tossici per l'uomo, fitofarmaci e presidi delle derrate alimentari immagazzinate.

Con riferimento alla delega di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *q)*, relativa all'articolazione della sezione autonoma dei Consigli giudiziari, i principi e criteri direttivi di cui al comma 16 dell'articolo 2 prevedono di aprire la sezione del consiglio giudiziario ai magistrati onorari del distretto (e non più solo ai giudici di pace), di stabilire la composizione della sezione autonoma e di disciplinare le modalità di elezione dei magistrati onorari della sezione autonoma.

Per quel che concerne la delega di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *r)*, relativa all'emanazione di specifiche norme di coordinamento con le nuove disposizioni introdotte ai sensi della delega, rileva come i principi e criteri direttivi di cui al comma 17 dell'articolo 2 prevedano di definire il regime transitorio per i magistrati onorari in servizio alla data di entrata in vigore del decreto legislativo ovvero dell'ultimo dei decreti legislativi emanati in attuazione della delega, per quanto riguarda in particolare: la durata dell'incarico di magistrato onorario (lettera a); le funzioni che possono svolgere i magistrati onorari giudicanti in servizio (lettera b); la liquidazione delle indennità spettanti ai vice procuratori onorari – VPO (lettera c); i procedimenti disciplinari pendenti (lettera d); gli illeciti disciplinari (lettera e).

Passa quindi a illustrare l'articolo 3, comma 1, il quale disciplina il procedimento per l'esercizio della delega, prevedendo:

che gli schemi di decreto legislativo siano adottati su proposta del Ministro della giustizia;

che gli schemi siano trasmessi per il parere al CSM (che si pronuncia entro 30 giorni) e alle competenti commissioni parlamentari (che si pronunciano entro 30 giorni); decorsi i termini, il Governo può comunque emanare i decreti;

che sia possibile differire di 60 giorni il termine per l'esercizio della delega quando il termine per il parere parlamentare scada nei 30 giorni antecedenti alla scadenza del termine annuale previsto per l'esercizio della delega.

Ai sensi del comma 2, entro 2 anni dall'esercizio della delega, il Governo può emanare disposizioni integrative o correttive della riforma, rispettano i medesimi principi e criteri direttivi e seguendo lo stesso procedimento.

L'articolo 4 formula in termini prescrittivi, relativamente alle incompatibilità del solo giudice di pace, le medesime previsioni dettate, in termini di principi e criteri direttivi, per tutti i magistrati onorari, dal comma 4 dell'articolo 2.

In tale ambito segnala, in quanto rilevante per gli ambiti di competenza della Commissione Finanze, la lettera *e)* del comma 1 (sostanzialmente analoga al comma 4, lettera *a)*, numero 5) dell'articolo 2), la quale prevede che sia escluso dall'esercizio delle funzioni di giudice di pace chiunque svolga abitualmente un'attività professionale per conto di assicurazioni, banche, società di intermediazione finanziaria.

L'articolo 5 rende di immediata precettività le prerogative del presidente del tribunale sul coordinamento e la complessiva gestione dell'ufficio del giudice di pace previste dalla norma di delega di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *m)*, come specificate dai principi e criteri direttivi di cui al comma 12 dell'articolo 2.

La disposizione permette, quindi, l'esercizio degli indicati poteri di coordinamento già all'entrata in vigore della norma di delega.

L'articolo 6, dettando una disciplina destinata a trovare applicazione per un periodo di due anni, successivi all'entrata in vigore della riforma, al comma 1 permette di applicare giudici di pace in servizio presso un determinato ufficio presso altri uffici del giudice di pace del medesimo distretto di corte d'appello, anche se privi di scoperture di organico.

Tale misura, della durata di un anno, rinnovabile per un altro anno, può essere applicata qualora sussistano nell'ufficio di applicazione esigenze di servizio imprescindibili e prevalenti; una nuova applicazione potrà farsi decorsi due anni dalla precedente.

Ai sensi del comma 2, titolare all'adozione del provvedimento di applicazione è il presidente della corte d'appello, che dispone con decreto motivato, sentito il Consiglio giudiziario. La norma demanda inoltre il CSM ad individuare con specifica delibera criteri obiettivi e predeterminati sulla cui base scegliere i giudici di pace da applicare.

L'articolo 7 contiene disposizioni immediatamente precettive – in attesa dell'attuazione della riforma – sulla formazione permanente decentrata e sulla partecipazione degli attuali magistrati onorari, giudicanti (giudici di pace e GOT) e requirenti (VPO) a riunioni trimestrali in materia che dovranno essere organizzate, rispettivamente, dal presidente del tribunale e dal procuratore della Repubblica.

L'articolo 8 prevede, al comma 1, che la riforma della magistratura onoraria prevista dalla delega sia applicata in Trentino-Alto Adige/Süd Tirol e in Valle d'Aosta/Vallèe d'Aoste compatibilmente con le norme statutarie e la relativa disciplina di attuazione.

In base al comma 2 ulteriori norme di coordinamento della riforma, che tengano conto della peculiarità degli ordinamenti regionali, potranno essere adottate da nuove norme di attuazione degli statuti speciali delle due regioni.

Per quanto riguarda gli ambiti di interesse della Commissione Finanze richiama il comma 3, il quale prevede che, nell'attribuzione delle competenze civili al nuovo giudice onorario, prevista dalla delega di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *p)*, si deve tener conto della particolarità dell'istituto del catasto tavolare, attribuendo al giudice di pace i procedimenti tavolari ricevuti dal notaio e di minore complessità.

L'articolo 9 stabilisce, al comma 1, l'invarianza finanziaria dell'intero provve-

dimento di riforma della magistratura onoraria, cui si deve provvedere con le risorse previste a legislazione vigente.

Rileva inoltre come, ai sensi del comma 2, stante la complessità della materia oggetto del riordino e l'impossibilità di prevederne compiutamente gli effetti finanziari, i decreti delegati attuativi dovranno contenere una relazione tecnica che dia conto della neutralità finanziaria o dei possibili maggiori oneri derivanti dall'attuazione, con l'indicazione, in tale ultimo caso, delle corrispondenti coperture.

Formula quindi una proposta di parere favorevole con talune premesse *(vedi allegato 1)*.

La Commissione approva la proposta di parere formulata dal relatore.

Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Panama per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo aggiuntivo.

C. 3530 Governo.

(Parere alla III Commissione).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 19 aprile scorso.

Maurizio BERNARDO, *presidente*, ricorda che nella precedente seduta di esame il relatore, Causi, ha illustrato il provvedimento e ha quindi formulato una proposta di parere favorevole con alcune premesse *(vedi allegato 2)*, la quale è stata trasmessa informalmente via *e-mail* ai componenti della Commissione nella serata di ieri.

Marco CAUSI (PD), *relatore*, nell'illustrare la propria proposta di parere, evidenzia innanzitutto come l'esigenza di dotarsi in tempi rapidi di una Convenzione con la Repubblica panamense in materia di doppie imposizioni derivi dalla necessità di creare un quadro giuridico di riferimento nell'ambito del quale l'Italia possa chiedere le informazioni sui cittadini italiani che possiedono patrimoni nel territorio di Panama.

Rileva infatti come, in assenza di tale base legale, potrebbe verificarsi il paradosso, particolarmente imbarazzante anche in considerazione di talune recenti vicende, per cui l'Italia, per il proprio ritardo nella ratifica di tale Accordo, il quale è stato invece ratificato da Panama nel maggio 2011, non sarebbe in condizione di effettuare le relative richieste di dati e informazioni alle autorità panamensi.

In tale ambito segnala come, sebbene Panama non abbia ancora aderito allo *standard* di scambio automatico di informazioni sviluppato in sede OCSE (CRS-*Common Reporting Standard*), il Global Forum sulla trasparenza fiscale e lo scambio di informazioni, nell'autunno del 2015, abbia approvato il rapporto della cosiddetta « Fase 1 » del processo di valutazione, ai fini dello scambio su richiesta e come tale decisione consenta allo Stato centroamericano di passare alla « Fase 2 » per la piena adesione a tale regime.

Sottolinea inoltre come, anche grazie alle sollecitazioni espresse dal cosiddetto gruppo G5 (costituito dai governi di Germania, Gran Bretagna, Francia, Spagna e Italia) nell'ambito del G20 recentemente svoltosi a Washington, affinché i Governi pongano in essere tutti gli sforzi per incentivare l'applicazione del regime dello *standard* CRS, nonché alla luce delle dichiarazioni rese dal Presidente di Panama, lo Stato centroamericano si appresterebbe a concludere anche la « Fase 2 » per l'adesione al predetto regime CRS ed a questo fine l'OCSE ha appunto programmato una missione a Panama in vista di tale passo.

In questo contesto evidenzia quindi come si stia configurando, a livello internazionale, una situazione che consentirà di realizzare al più presto gli obiettivi di maggiore trasparenza dei sistemi fiscali e finanziari.

Giovanni PAGLIA (SI-SEL), alla luce del fatto che Panama ha ratificato la Convenzione in esame già dal 2011, ritiene che la vicenda relativa ai cosiddetti « *Panama papers* », la quale è venuta alla luce solo recentemente grazie a un'indagine giornalistica, anziché dimostrare l'efficacia di tali tipologie di accordi internazionali, avvalori invece un giudizio di sostanziale inutilità degli stessi in termini di maggiore trasparenza dei rapporti fiscali tra gli Stati.

Daniele PESCO (M5S) chiede al Governo se gli accordi internazionali stipulati dall'Italia in materia abbiano determinato effetti positivi per il Paese sotto il profilo dello scambio di informazioni in materia fiscale con altri Stati.

Il Viceministro Enrico ZANETTI si riserva di approfondire la questione posta dal deputato Pesco. In linea generale invita a considerare come, in assenza di accordi multilaterali tra gli Stati circa lo scambio di informazioni in materia fiscale e finanziaria, gli accordi bilaterali stipulati in materia non possano esplicare appieno tutti i loro effetti, dissentendo comunque dal giudizio, espresso dal deputato Paglia, secondo cui la Convenzione di cui si propone la ratifica sarebbe irrilevante a tali fini.

La Commissione approva la proposta di parere formulata dal relatore.

Documento di economia e finanza 2016.
Doc. LVII, n. 4, Allegati e Annesso.
(Parere alla V Commissione).

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 19 aprile scorso.

Maurizio BERNARDO, *presidente*, ricorda che nella precedente seduta di esame la relatrice, Fregolent, aveva illustrato il contenuto del provvedimento.

Marco CAUSI (PD) sottolinea la grande rilevanza delle indicazioni contenute nel DEF circa la strategia di politica tributaria che il Governo intende perseguire nella seconda parte della legislatura in corso, la quale corrisponde in buona misura ai contenuti della delega per la riforma del sistema fiscale in parte realizzata durante la prima parte della stessa legislatura.

A tale riguardo raccomanda alla relatrice l'opportunità di sottolineare, nella sua proposta di parere, i temi della revisione delle *tax expenditures*, nonché della riforma del catasto, i quali devono costituire un elemento qualificante dell'azione di Governo. Sotto il primo profilo sottolinea infatti come la revisione delle *tax expenditures* porterà notevoli benefici non solo in termini di entrate, ma soprattutto in quanto essa consentirà un'azione di armonizzazione dell'imposizione indiretta che potrà avere importanti effetti di efficienza sul sistema tributario.

Silvia FREGOLENT (PD), *relatrice*, si riserva di formulare una compiuta proposta di parere favorevole, alla luce degli elementi emersi nel corso del dibattito.

Maurizio BERNARDO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame alla seduta già convocata per la giornata di domani, nel corso della quale si procederà a porre in votazione la proposta di parere che sarà formulata dalla relatrice.

Disposizioni per la diffusione del libro su qualsiasi supporto e per la promozione della lettura.
Testo unificato C. 1504 e C. 2267.
(Parere alla VII Commissione).

*(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-*bis *del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, e conclusione – Parere favorevole con osservazioni).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 19 aprile scorso.

Maurizio BERNARDO, *presidente*, ricorda che, il relatore, Ragosta, ha illustrato il contenuto del provvedimento nel corso della precedente seduta di esame, formulando quindi una proposta di parere favorevole con osservazioni *(vedi allegato 3)*, la quale è già stata inviata informalmente via e-*mail* a tutti i componenti della Commissione nella mattinata odierna.

Michele RAGOSTA (PD), *relatore*, illustra la propria proposta di parere, la quale riprende i rilievi già espressi in corso della sua relazione illustrativa, nonché i rilievi contenuti nella nota sul provvedimento depositata dal rappresentante del Governo durante la seduta di ieri.

La Commissione approva la proposta di parere formulata dal relatore.

La seduta termina alle 15.30.

RISOLUZIONI

Mercoledì 20 aprile 2016. — Presidenza del presidente Maurizio BERNARDO – Interviene il viceministro dell'economia e delle finanze Enrico Zanetti.

La seduta comincia alle 15.30.

7-00914 Paglia: Modifiche alla disciplina delle mutue di autogestione con finalità di finanza mutualistica e solidale.

(Rinvio del seguito della discussione).

La Commissione prosegue la discussione della risoluzione, rinviata, da ultimo, nella seduta del 30 marzo scorso.

Il Viceministro Enrico ZANETTI chiede di rinviare ad altra seduta il seguito della discussione dell'atto di indirizzo.

Maurizio BERNARDO, *presidente*, avverte che, alla luce della richiesta in tal senso del rappresentante del Governo, concorde il presentatore, il seguito della discussione della risoluzione è rinviato ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.35.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.35 alle 15.40.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

RISOLUZIONI

7-00553 Pagano: Misure a sostegno del credito in favore dei soggetti esercenti impianti fotovoltaici di produzione di energia.

ALLEGATO 1

Delega al Governo per la riforma organica della magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace. C. 3672 Governo, approvato dal Senato, e abb.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La VI Commissione,

esaminato, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-*bis*, del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, il disegno di legge C. 3672, approvato dal Senato, cui sono abbinate le proposte di legge C. 1338, C. 1696 e C. 1669, recante delega al Governo per la riforma organica della magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace;

evidenziata l'esigenza di favorire la rapida approvazione dell'intervento legislativo, in considerazione del fatto che la riforma della magistratura onoraria costituisce un elemento importante ed urgente del più generale processo di riforma del sistema della giustizia,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

ALLEGATO 2

Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Panama per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo aggiuntivo. (C. 3530 Governo).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La VI Commissione,

esaminato il disegno di legge C. 3530, recante « Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Panama per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo aggiuntivo, fatta a Roma e a Città di Panama il 30 dicembre 2010 »;

rilevata la notevole rilevanza della Convenzione, la quale corrisponde agli *standard* più recenti del modello di convenzione elaborato dall'OCSE, inserendosi nel novero degli accordi internazionali volti a eliminare i paradisi fiscali e a instaurare un regime di piena informazione e collaborazione in materia tra gli Stati;

considerato che la Convenzione potrà favorire una più intensa cooperazione economica e una più stretta collaborazione amministrativa tra i due Paesi, generando effetti positivi sia sotto il profilo economico, sia per quanto riguarda gli interessi dell'erario italiano, grazie all'emersione di elementi reddito attualmente non evidenziabili;

sottolineata in particolare l'importanza delle previsioni contenute nell'articolo 25 della Convenzione, le quali consentono di eliminare il segreto bancario nei rapporti tra Italia e Panama e di assicurare lo scambio di informazioni in materia fiscale e finanziaria tra le autorità competenti dei due Stati, nonché di quella di cui all'articolo 27, paragrafo 2, lettera *c)*, la quale specifica che possono essere inoltrate richieste di informazione relative a qualsiasi data entro i tre anni precedenti all'entrata in vigore della Convenzione stessa;

evidenziata l'opportunità, anche alla luce delle indicazioni fornite in tal senso dal cosiddetto gruppo G5 (costituito dai governi di Germania, Gran Bretagna, Francia, Spagna e Italia), nell'ambito del G20 svoltosi recentemente a Washington, che il Governo ponga in essere tutti gli sforzi, in sede bilaterale e in sede multinazionale, per incentivare le legislazioni che ancora non assicurano un regime di piena collaborazione in materia fiscale e finanziaria, ad applicare il regime di *Common Reporting Standard* (CRS) approvato dall'OCSE, il quale prevede che gli Stati ottengano informazioni dalle loro istituzioni finanziarie e ne permettano lo scambio automatico con altre giurisdizioni, al fine di consentire un definitivo cambio di passo nel contrasto all'evasione e all'elusione fiscale internazionale;

sottolineata, in tale contesto, l'esigenza di giungere quanto prima all'approvazione del provvedimento, in quanto la ratifica della Convenzione costituirà la base legale in base alla quale l'Italia potrà chiedere a Panama la trasmissione di informazioni rilevanti per la tutela dei propri interessi erariali,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

ALLEGATO 3

Disposizioni per la diffusione del libro su qualsiasi supporto e per la promozione della lettura. (Testo unificato C. 1504 e C. 2267).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La VI Commissione,

esaminato, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-*bis* del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, il testo unificato delle proposte di legge C. 1504 e C. 2267, recante disposizioni per la diffusione del libro su qualsiasi supporto e per la promozione della lettura, come risultante dagli emendamenti approvati dalla Commissione Cultura nel corso dell'esame in sede referente;

condivise pienamente le finalità dell'intervento legislativo, il quale intende favorire e sostenere la lettura quale mezzo per la conoscenza e la cultura, nonché promuovere interventi volti a sostenere e incentivare la produzione, la conservazione, la fruizione e la circolazione dei libri, attraverso il coinvolgimento delle amministrazioni pubbliche, delle regioni e degli enti locali, delle biblioteche pubbliche, delle istituzioni scolastiche ed universitarie, nonché dei soggetti privati rappresentativi della filiera del libro;

rilevata l'esigenza di sostenere in particolare, anche attraverso strumenti di natura tributaria, le attività di promozione dei libri e della lettura, nonché il settore delle librerie indipendenti,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

a) con riferimento al comma 5 dell'articolo 8, il quale inserisce tra le finalità alle quali può essere destinata, a scelta del contribuente, una quota pari al cinque per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, anche quella del finanziamento delle attività di promozione dei libri e della lettura, valuti la Commissione di merito l'opportunità di specificare che l'estensione del contributo del cinque per mille all'attività di promozione dei libri e della lettura dovrebbe decorrere a partire dall'esercizio finanziario 2017, per il periodo d'imposta 2016, in quanto le schede per la scelta del cinque per mille relative all'esercizio finanziario 2016, per il periodo d'imposta 2015, sono già state approvate e pubblicate;

b) con riferimento al comma 2 dell'articolo 10, il quale prevede che, per godere del beneficio, ivi previsto, della riduzione del 30 per cento del reddito imponibile derivante al proprietario da contratti di locazione stipulati a favore delle librerie indipendenti, il locatore deve indicare nella dichiarazione dei redditi gli estremi di registrazione del contratto di locazione, nonché quelli della denuncia dell'immobile ai fini dell'applicazione dell'imposta municipale propria, valuti la Commissione di merito l'opportunità di semplificare tale onere di indicazione in dichiarazione, il quale presenta elementi di criticità ai fini della dichiarazione precompilata, in quanto il contribuente, per fruire della predetta agevolazione, dovrebbe integrare il modello precompilato, perdendo l'opportunità di non essere assoggettabile al controllo documentale di cui all'articolo 36-*ter* del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973;

c) con riferimento al comma 3 dell'articolo 10, il quale attribuisce alle librerie indipendenti i cui ricavi annui non superino 250.000 euro, un credito d'imposta nella misura del 25 per cento delle spese sostenute per la locazione degli spazi dove si svolge l'attività, fino a un importo massimo di 20.000 euro, valuti la Commissione di merito se tale agevolazione risulti compatibile con la normativa europea in materia di aiuti di Stato, in considerazione del carattere selettivo della misura, in quanto essa è riservata alle sole imprese che operano nel settore della vendita dei libri i cui ricavi annui non superino 250.000 euro, e valuti comunque l'opportunità di prevedere la sospensione dell'efficacia della norma, in attesa dell'autorizzazione da parte della Commissione europea, ai sensi dell'articolo 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea;

d) sempre con riferimento al comma 3 dell'articolo 10, valuti la Commissione di merito l'opportunità di specificare in tale ambito che il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241;

e) con riferimento al comma 4 dell'articolo 10, il quale demanda a un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, la definizione dei criteri per l'accesso alle predetto credito d'imposta, valuti la Commissione di merito l'opportunità di indicare come proponente del decreto il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, in considerazione della specifica competenza in materia;

f) con riferimento al comma 2, alinea, dell'articolo 11, il quale, al fine di assicurare la copertura finanziaria degli oneri determinati al provvedimento, apporta modifiche ad alcune esenzioni e agevolazioni fiscali di cui all'allegato C-*bis* annesso al decreto-legge n. 98 del 2011, valuti la Commissione di merito l'esigenza di modificare la formulazione della norma facendo riferimento all'allegato A alla Nota integrativa della Tabella 1 (Stato di previsione delle entrate) della legge 28 dicembre 2015, n. 209, ovvero al Rapporto annuale sulle spese fiscali allegato allo Stato di previsione dell'entrata;

g) con riferimento alla lettera *a)* del comma 2 dell'articolo 11, la quale abroga « l'esenzione di cui all'articolo 3, comma 7, del decreto-legge 31 maggio 1994, n. 330, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 luglio 1994, n. 473 », valuti la Commissione di merito l'esigenza di chiarire la portata della norma, atteso che il richiamato articolo 3, comma 7, del decreto-legge n. 330 del 1994 non reca alcuna esenzione fiscale, ma si limita a indicare le modalità di applicazione delle detrazioni IRPEF introdotte dal medesimo articolo 3.

VII COMMISSIONE PERMANENTE

(Cultura, scienza e istruzione)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Documento di economia e finanza 2016 e Allegati. Doc. LVII, n. 4 (Parere alla V Commissione) *(Seguito dell'esame e rinvio)* 197

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto ministeriale per il riparto della quota del Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca per l'anno 2014 destinata al finanziamento premiale di specifici programmi e progetti. Atto n. 286 *(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole con condizioni e osservazione)* 198

ALLEGATO (Parere approvato) 202

SEDE REFERENTE:

Modifiche alla disciplina in materia di contributi universitari. C. 1159 Vacca e C. 2386 Ghizzoni *(Seguito dell'esame e rinvio)* 199

RISOLUZIONI:

7-00887 Rocchi: Sull'inserimento della « Via Francigena » nella lista rappresentativa del patrimonio culturale materiale dell'umanità dell'Unesco *(Discussione e rinvio)* 200

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 20 aprile 2016. — Presidenza della presidente Flavia PICCOLI NARDELLI.

La seduta comincia alle 14.10.

Documento di economia e finanza 2016 e Allegati. Doc. LVII, n. 4.

(Parere alla V Commissione).

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 19 aprile 2016.

Flavia PICCOLI NARDELLI, *presidente*, dispone, non essendovi obiezioni, la pubblicità mediante la trasmissione con l'impianto televisivo a circuito chiuso. Ricorda che nella scorsa seduta la collega Malpezzi ha svolto la sua relazione. Apre quindi la discussione.

Luigi GALLO (M5S), pur ringraziando la relatrice per il lavoro svolto, segnala un eccesso di enfasi sulle misure adottate dal Governo, che appare più consono a un esponente del Partito Democratico che a un parlamentare incaricato di riferire su un provvedimento all'ordine del giorno in Commissione. Il suo gruppo è contrario agli interventi dell'Esecutivo, riproposti nel DEF, il quale risulta fumoso. Stigmatizza l'approccio del Governo ai

temi dell'apprendistato e dell'alternanza scuola-lavoro. Rileva, in particolare, in senso negativo la circostanza per cui quelli conseguiti presso gli istituti tecnici e professionali non costituiscono titoli idonei ai fini dell'esercizio di talune attività lavorative e dell'iscrizione nei relativi albi. Tale politica dell'istruzione professionale ha costretto gli studenti, al termine del ciclo di studi secondari, a frequentare corsi di formazione privati a pagamento. Quanto al progetto « scuole belle », proprio oggi si è diffusa la notizia che – come già l'Autorità *antistrust* nel recente passato – anche l'Autorità anticorruzione ha adottato una delibera che segnala a Governo e Parlamento l'anomalia delle proroghe senza gara degli appalti per la pulizia nelle scuole. Passando ad altri profili, come riportato nella relazione, solo l'8 per cento degli studenti del primo ciclo riceve sovvenzioni pubbliche e un quarto degli studenti che ne avrebbero diritto non riceve sovvenzioni per mancanza di fondi, ragione per cui l'Italia si colloca in fondo alla relativa classifica dell'Unione europea. Rileva che, tra le misure prioritarie che il Governo avrebbe dovuto richiamare nel DEF, non sono indicate le proposte di legge C. 1159 Vacca e C. 2386 Ghizzoni, in materia di contributi universitari.

Annalisa PANNARALE (SI-SEL) preannuncia la presentazione, da parte del suo gruppo, di una proposta di parere contrario.

Simona Flavia MALPEZZI (PD), *relatrice*, si rammarica che il collega Gallo le rimproveri un tono di eccessivo entusiasmo. Non si avvede, invece, dell'imprecisione del lessico da lui usato con riferimento alle scuole di indirizzo professionale.

Flavia PICCOLI NARDELLI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.25.

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 20 aprile 2016. — Presidenza della presidente Flavia PICCOLI NARDELLI.

La seduta comincia alle 14.25.

Schema di decreto ministeriale per il riparto della quota del Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca per l'anno 2014 destinata al finanziamento premiale di specifici programmi e progetti.
Atto n. 286.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole con condizioni e osservazione).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno, rinviato, da ultimo, nella seduta del 19 aprile 2016.

Luigi DALLAI (PD), *relatore*, ha preso cognizione delle risposte del Governo e può illustrare una proposta di parere favorevole con condizioni e osservazione (*vedi allegato*). Tale proposta è motivata anche dall'insufficienza di talune spiegazioni dell'Esecutivo, quale per esempio quella attinente alla mancata coincidenza tra gli indicatori della tabella e quelli del rapporto finale ANVUR. Il Ministero si limita a dire che tra questi ultimi si è scelto quello che più adeguatamente rappresentasse la *performance* d'insieme di ciascun ente, anche rispetto a una valutazione complessiva. Prende atto, invece, che quanto a uno degli enti interessati vi è stata una correzione nell'indicatore finale di qualità della ricerca di struttura da 0,07 a 0,05.

Carlo GALLI (SI-SEL) preannuncia l'astensione del proprio gruppo, poiché le spiegazioni fornite dal Governo alle richieste di chiarimenti presentate non sono convincenti. In particolare, non capisce che cosa significhi la frase, contenuta nei

documenti depositati ieri dal sottosegretario Toccafondi, per cui « la colonna 13 della tabella conclude la riparametrizzazione in rapporto all'effettiva disponibilità del fondo (pari a 29.848.643 euro), ma tiene anche conto di una attribuzione finale, in base alla meritevolezza di alcuni progetti ». Chiede scusa per quelli che possono sembrare i suoi limiti di comprensione, ma chiede se qualcuno dei presenti sia in grado di interpretare la frase che ha letto.

Luigi GALLO (M5S) pensa che parlare ancora oggi di premialità per le università e per gli enti di ricerca sia offensivo. Tutta la procedura che si snocciola davanti agli occhi della Commissione finisce per beneficiare sempre gli stessi soggetti, proprio mentre, su un piano distinto ma collegato, i meccanismi di finanziamento delle università progressivamente strozzano le realtà del Mezzogiorno d'Italia. Il suo gruppo si asterrà solo per non far pagare le conseguenze dell'inefficienza ministeriale agli enti interessati.

Maria COSCIA (PD) preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere. Auspica che in futuro i finanziamenti alla ricerca possano giungere all'esame della Commissione in base a criteri di migliore allocazione e maggiore tempestività nell'erogazione.

Antonio PALMIERI (FI-PdL), condividendo l'auspicio della collega Coscia, osserva che il ritardo con il quale è stato emanato lo schema di decreto, relativo all'anno 2014, rivela una scarsa attenzione del Governo nei confronti della ricerca, rispetto ad altri temi che sono affrontati con una tempistica molto più stringente. Preannuncia, infine, l'astensione del suo gruppo.

Flavia PICCOLI NARDELLI, *presidente*, esprime l'auspicio che il prossimo schema di riparto sia tempestivamente trasmesso alle Camere per l'espressione del parere. Pone ai voti il parere proposto.

La Commissione approva.

La seduta termina alle 14.45.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 20 aprile 2016. — Presidenza della presidente Flavia PICCOLI NARDELLI.

La seduta comincia alle 14.45.

Modifiche alla disciplina in materia di contributi universitari.
C. 1159 Vacca e C. 2386 Ghizzoni.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta dell'11 settembre 2013.

Flavia PICCOLI NARDELLI, *presidente*, ricorda che il progetto di legge C. 1159 è inserito nel programma dell'Assemblea, ai sensi dell'articolo 23, comma 6, del Regolamento, in quota di un gruppo dell'opposizione. La Commissione cultura ne ha avviato l'esame nella seduta del 18 luglio 2013 e, successivamente, è stato costituito un Comitato ristretto, in seno al quale si è svolto un ciclo di audizioni informali. La relazione tecnica del Governo, pervenuta in data 21 febbraio 2014, ha espresso un orientamento negativo sulla copertura finanziaria. Il 9 luglio 2014 è stato abbinato il progetto di legge C. 2386 Ghizzoni. L'ultima riunione del Comitato ristretto si è tenuta il 13 novembre 2014. Domanda ai colleghi del gruppo Movimento 5 Stelle come intendano procedere. Ricorda in proposito che, secondo la prassi (si veda la lettera circolare del Presidente Violante ai Presidenti di Commissione del 10 febbraio 2000, nel corso della XIII legislatura), i gruppi di opposizione hanno diritto al disabbinamento al fine di portare in Assemblea il testo originario della proposta. In alternativa, anche allo scopo di valorizzare i contenuti del dibattito sulle risoluzioni 7-00814 Vacca, 7-00835 Ghizzoni e 7-00836 Pannarale, approvate nella seduta del 17 marzo 2016 nella risoluzione conclusiva 8-00175, si potrebbe tornare in

Comitato ristretto per la redazione di un testo condiviso.

Luigi GALLO (M5S), *relatore*, ritiene che la Commissione e, in particolare, il Comitato ristretto abbiano svolto un lavoro consistente, in un clima collaborativo. Alla luce della validità di entrambi i testi, ritiene che sia possibile trovare un punto d'incontro che preveda, ad esempio, un impatto finanziario inizialmente limitato e, progressivamente, crescente a sostegno del diritto allo studio universitario. Si esprime quindi a sfavore del disabbinamento delle proposte di legge, che vanificherebbe i passi finora compiuti, e chiede ai colleghi del gruppo del Partito Democratico se ravvisino le condizioni per proseguire verso un testo auspicabilmente condiviso.

Manuela GHIZZONI (PD) evidenzia che i due testi risultano diversi, nondimeno apprezza la valutazione positiva espressa dal relatore sulla proposta a sua firma. Concorda sul fatto che il disabbinamento sarebbe un'occasione mancata e, dopo aver ricordato che l'esame si è arenato nell'attesa di una posizione in materia da parte del Governo, ritiene utile riunire quanto prima il Comitato ristretto.

Flavia PICCOLI NARDELLI, *presidente*, apprezzate le circostanze, comunica che nella prossima settimana sarà convocato il Comitato ristretto costituito sulle proposte di legge. Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.50.

RISOLUZIONI

Mercoledì 20 aprile 2016. — Presidenza della presidente Flavia PICCOLI NARDELLI.

La seduta comincia alle 14.50.

7-00887 Rocchi: Sull'inserimento della « Via Francigena » nella lista rappresentativa del patrimonio culturale materiale dell'umanità dell'Unesco.

(Discussione e rinvio).

La Commissione inizia la discussione della risoluzione.

Maria Grazia ROCCHI (PD) illustra diffusamente la risoluzione di cui è prima firmataria, osservando che essa necessita di un aggiornamento, alla luce di quanto intervenuto recentemente a favore della richiesta, da parte dell'Italia, dell'inserimento della « Via Francigena » nella lista rappresentativa del patrimonio culturale materiale dell'umanità dell'Unesco. Ricorda, in particolare, che il 28 aprile prossimo, a Fidenza, nell'ambito del relativo tavolo tecnico, già istituito, si dovrebbe formalizzare tale richiesta.

Antonio PALMIERI (FI-PdL), poiché la scadenza del 28 aprile incombe, auspica un'accelerazione dei lavori della Commissione sulla risoluzione e pensa che non sarebbe peregrino – ma casomai pellegrino – ricercare l'unanimità.

Luigi DALLAI (PD) pensa che nella discussione potrebbero fare ingresso i contenuti della sua proposta di legge C. 294, recante disposizioni per la valorizzazione e la salvaguardia della « Via Francigena ».

Camilla SGAMBATO (PD) sottolinea l'importanza della parte meridionale della « Via Francigena », che passa, in particolare, per Capua e Maddaloni e prosegue nella direzione della Puglia.

Flavia PICCOLI NARDELLI, *presidente*, auspicando l'approvazione tempestiva di una risoluzione che appare ampiamente condivisa, opportunamente aggiornata alla luce dei recenti sviluppi, nessun altro

chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Simone VALENTE (M5S), intervenendo sull'ordine dei lavori, chiede alla presidenza di sollecitare un'audizione del Ministro Franceschini sulla situazione finanziaria della Fondazione Arena di Verona, la quale rischia di essere messa in liquidazione.

Antonio PALMIERI (FI-PdL) e Giancarlo GIORDANO (SI-SEL) concordano.

Flavia PICCOLI NARDELLI, *presidente*, verificherà tempestivamente la disponibilità del Ministro. Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito della discussione ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.15.

ALLEGATO

Schema di decreto ministeriale per il riparto della quota del Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca per l'anno 2014 destinata al finanziamento premiale di specifici programmi e progetti. (Atto n. 286).

PARERE APPROVATO

La VII Commissione (Cultura, scienza e istruzione),

esaminato, nelle sedute del 5, 19 e 20 aprile 2016, l'atto del Governo n. 286;

preso atto che lo schema di decreto ministeriale è volto a ripartire la quota del Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca per l'anno 2014 destinata al finanziamento premiale di specifici programmi e progetti, mentre il precedente atto del Governo n. 180 recava la definizione dei criteri per tale riparto;

considerato quindi che l'atto n. 286 si dovrebbe porre in continuità con la definizione dei relativi criteri di cui all'atto n. 180;

ricordato che, su tale ultimo atto, la VII Commissione aveva espresso parere favorevole a patto che fossero recepite talune condizioni, con particolare riferimento al fatto che il successivo decreto di riparto indicasse precisamente le modalità di calcolo;

ritenuto che per tali motivi, nella seduta del 5 aprile 2016, il relatore ha domandato al Ministero una serie di chiarimenti, poiché l'atto sottoposto a parere denotava una serie di carenze;

constatato che, nella seduta del 19 aprile 2016, il rappresentante del Governo ha fornito taluni limitati elementi integrativi, come – per esempio – la spiegazione della difformità dell'indicatore usato nello schema di riparto rispetto a quello presente nel rapporto finale ANVUR;

preso atto ancora che l'esponente del Governo, alla domanda inerente alla presenza dell'Istituto nazionale di Geofisica e Vulcanologia in cinque progetti di ricerca, ha risposto che – in realtà – in uno di questi il medesimo istituto non rappresenta soggetto partecipante ma appare solo come ente che mette a disposizione gratuitamente la propria competenza scientifica;

osservato che è difficile valutare compiutamente l'entità delle cifre attribuite ai singoli enti a causa della differenza dei parametri utilizzati rispetto a quelli riportati nelle tabelle della valutazione della qualità della ricerca. Su questo aspetto, si richiama il Ministero a un ulteriore approfondimento che renda i parametri utilizzati conformi a quanto riportato nelle predette tabelle;

notata, inoltre, una profonda carenza di omogeneità delle cifre percentuali della quota premiale rispetto alla dotazione ordinaria: si passa da percentuali di quota premiale (rispetto alla dotazione ordinaria) del 3 (ASI) o del 5 (CNR) fino a percentuali del 15 (OGS) o del 25 (INRIM) e addirittura al 71 (INDAM). Questa grande disparità deriva dalle modalità di attribuzione del 30 per cento, essenzialmente basato sulla valutazione di programmi e proposte e dunque svincolato dalla valutazione della qualità della ricerca;

rilevata altresì una possibile difficoltà per la commissione giudicatrice di valutare progetti molto diversi tra di loro;

segnalata l'intenzione nella prossima tornata di esame consultivo degli atti del Governo di analoga natura di procedere ad audizioni informali dei responsabili dei procedimenti amministrativi ed eventualmente dei membri delle commissioni scientifiche di valutazione al fine di ottenere una più coerente valutazione delle attribuzioni operate,

esprime a maggioranza

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

1) rispetti il Governo il più possibile la corrispondenza tra l'anno di accantonamento dei fondi per la premialità e l'anno di effettiva erogazione;

2) rediga i prossimi schemi in modo da consentire una più immediata valutazione della qualità dell'attività svolta dai singoli enti;

3) assicuri la chiarezza nelle procedure di calcolo, anche per comprendere se siano stati introdotti correttivi delle reali assegnazioni a ciascun ente;

4) sia garantita la natura aggiuntiva dei fondi premiali rispetto a quelli ordinari,

e con la seguente osservazione:

valuti il Governo di riesaminare le quote premiali rivolte agli *under* 35, al fine di verificare se mantenere il criterio dell'età dei ricercatori come elemento prioritario oppure se eliminarlo e basarne l'attribuzione solo sulla base della valutazione della qualità della ricerca, eventualmente valutando di innalzarne la percentuale rispetto alla quota attribuita sulla base dei progetti e dei programmi.

VIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Ambiente, territorio e lavori pubblici)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Documento di economia e finanza 2016. Doc. LVII, n. 4 e allegati (Alla V Commissione) *(Seguito esame e rinvio)* 204

ATTI DEL GOVERNO:

Proposta di nomina del dottor Tommaso Pellegrino a presidente dell'Ente Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni. Nomina n. 67.

Proposta di nomina del dottor Agostino Casillo a presidente dell'Ente Parco Nazionale del Vesuvio. Nomina n. 68.

Proposta di nomina del dottor Tommaso Navarra a presidente dell'Ente Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga. Nomina n. 69 *(Seguito esame, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del Regolamento, e conclusione – Pareri favorevoli)* 206

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni per la diffusione del libro su qualsiasi supporto per la promozione della lettura. Testo unificato C. 1504 Giancarlo Giordano e C. 2267 Zampa (Alla VII Commissione) *(Seguito esame e conclusione – Parere favorevole)* 207

Disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino. Testo unificato C. 2236 Sani e C. 2618 Oliveri (Alla XIII Commissione) *(Seguito esame e rinvio)* 208

ALLEGATO (Proposta di parere) 210

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante modifiche al decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 27, di attuazione della direttiva 2011/65/UE sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche. Atto 287 *(Seguito esame, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del Regolamento, e rinvio)* 208

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 209

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 20 aprile 2016. — Presidenza del presidente Ermete REALACCI.

La seduta comincia alle 8.35.

Documento di economia e finanza 2016. Doc. LVII, n. 4 e allegati.

(Alla V Commissione).

(Seguito esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in titolo, rinviato nella seduta del 19 aprile 2016.

Enrico BORGHI (PD), *relatore*, segnala un punto qualificante della relazione illustrata nella seduta del 19 aprile scorso, relativo al provvedimento cosiddetto *Green Act*, volto al completamento dell'azione per la sostenibilità ambientale, contenente misure finalizzate alla decarbonizzazione dell'economia, all'efficienza nell'utilizzo delle risorse, alla protezione e al ripristino

degli ecosistemi naturali e alla finanza per lo sviluppo. Ricorda che il Programma Nazionale di riforma, contenuto nella III sezione del DEF, prevede la definizione di tale provvedimento legislativo entro il 2017. Segnala quindi l'opportunità che tali misure trovino più opportunamente collocazione nell'ambito della prossima legge di stabilità, al fine di garantirne un'attuazione già a partire dagli inizi del prossimo anno, in quanto l'adozione di un autonomo disegno di legge nel 2017 rischierebbe di non pervenire a una definitiva approvazione nella legislatura in corso.

Ermete REALACCI, *presidente,* condivide il rilievo formulato dal relatore circa l'opportunità che le misure del *Green Act* siano collocate nell'ambito della prossima legge di stabilità, in modo da evitare il rischio che non si giunga all'approvazione definitiva entro la legislatura in corso di tali misure, qualora esse siano contenute in un autonomo provvedimento, come enunciato nel DEF. Nel sottolineare, peraltro, la necessità della tempestiva attuazione di importanti provvedimenti approvati dal Parlamento in materia di sostenibilità ambientale, sovente emanati con notevole ritardo, come avvenuto in particolare per il « Conto termico » recante incentivi per interventi di piccole dimensioni per l'incremento dell'efficienza energetica e per la produzione di energia termica da fonti rinnovabili, giudica indispensabile in tale ambito un coordinamento tra i Ministeri dell'Ambiente e dello Sviluppo economico, sul modello della struttura di missione contro il dissesto idrogeologico e per lo sviluppo delle infrastrutture idriche.

Piergiorgio CARRESCIA (PD), nel condividere le osservazioni del relatore Borghi e del presidente, sottolinea la necessità di un confronto con il Ministero dell'ambiente sullo stato di attuazione dei provvedimenti *in itinere* in materia di sostenibilità ambientale, nonché sull'efficacia dei provvedimenti già adottati.

Mauro PILI (Misto) esprime un giudizio negativo sulle strategie per le infrastrutture di trasporto e per la logistica delineate nell'allegato al Documento di economia e finanza, in particolare lamentando la mancata previsione delle regioni insulari tra i quattro Corridoi multimodali TEN-T, che devono essere integrati con i nodi portuali, aeroportuali, intermodali e urbani. Ricordato il considerevole divario tra le infrastrutture del Nord rispetto a quelle del Sud del Paese, invita, pertanto, ad acquisire l'intendimento del Governo al riguardo, sottolineando peraltro il mancato rispetto degli impegni presi dall'Esecutivo in relazione all'ammodernamento e allo sviluppo delle reti ferroviarie soprattutto in Sardegna e in Calabria.

Enrico BORGHI (PD), *relatore,* nel dichiarare di condividere le osservazioni del collega Pili, fa notare che il *gap* infrastrutturale tra Nord e Sud del Paese, già peraltro in ritardo rispetto al resto dell'Europa, come dimostra la vicenda del *tunnel* del Gottardo, sconta l'impostazione derivante dalla necessità di ammodernamento delle reti infrastrutturali connesse con le reti europee. Giudica pertanto indispensabile affrontare la tematica del riequilibrio territoriale, provvedendo a una pianificazione della rete infrastrutturale in parallelo con le attività programmate per il Mezzogiorno, che sarebbe necessario svolgere nell'ambito della Conferenza Stato Regioni.

Piergiorgio CARRESCIA (PD), nel condividere la necessità di sopperire al divario tra le reti infrastrutturali del Nord e del Sud del Paese, giudica indispensabile tener conto anche delle carenze delle reti infrastrutturali che collegano le regioni ad ovest con quelle ad est dell'Italia centrale.

Angelo CERA (AP), nel condividere le osservazioni formulate dai colleghi sul divario infrastrutturale tra Nord e Sud del Paese, auspica l'adozione di interventi ef-

ficaci al fine di porre fine a tale situazione e di provvedimenti mirati al miglioramento del Mezzogiorno del paese.

Ermete REALACCI, *presidente,* nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 9.

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 20 aprile 2016. — Presidenza del presidente Ermete REALACCI.

La seduta comincia alle 14.05.

Proposta di nomina del dottor Tommaso Pellegrino a presidente dell'Ente Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni.
Nomina n. 67.

Proposta di nomina del dottor Agostino Casillo a presidente dell'Ente Parco Nazionale del Vesuvio.
Nomina n. 68.

Proposta di nomina del dottor Tommaso Navarra a presidente dell'Ente Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga.
Nomina n. 69.

(Seguito esame, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del Regolamento, e conclusione – Pareri favorevoli).

La Commissione prosegue l'esame delle proposte di nomina in titolo, rinviato nella seduta del 12 aprile 2016.

Ermete REALACCI, *presidente*, nel ricordare che ciascun relatore aveva formulato una proposta di parere favorevole sulla proposta di nomina di propria competenza, propone di procedere contestualmente alle votazioni su ciascuna delle proposte di parere formulate.

La Commissione consente.

Ermete REALACCI, *presidente,* nell'avvertire che le votazioni avranno luogo a scrutinio segreto mediante il sistema delle palline bianche e nere, precisa che, ove si intenda esprimere voto favorevole sulla proposta di parere del relatore, si dovrà depositare la pallina bianca nell'urna marrone e la pallina nera nell'urna nera. In caso contrario, la pallina bianca andrà depositata nell'urna nera e la pallina nera nell'urna marrone.

Precisa, infine, che porrà in votazione le proposte di parere favorevole formulate dai relatori, le quali risulteranno approvate ove conseguiranno la maggioranza dei voti validamente espressi. Nel caso in cui invece tale maggioranza non venga conseguita e le proposte di parere vengano dunque respinte, si intenderà espresso parere contrario.

Ricorda, altresì, che per la validità della votazione, deve essere presente la maggioranza dei componenti della Commissione.

Fa quindi presente che eventuali sostituzioni devono pervenire prima di procedere alla votazione.

La Commissione procede quindi contestualmente alle distinte votazioni per scrutinio segreto sulle proposte di parere favorevole formulate dai relatori su ciascuna delle proposte di nomina in esame.

Ermete REALACCI, *presidente*, comunica il risultato della votazione relativa alla proposta di nomina del dottore Tommaso Pellegrino a presidente dell'Ente Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni.

Presenti: 35
Votanti: 35
Maggioranza: 18
Hanno votato *sì* 31
Hanno votato *no* 4

La Commissione approva.

Hanno preso parte alla votazione: Bergonzi, Stella Bianchi, Borghi, Cuomo in sostituzione di Braga, Rostan in sostituzione di Bratti, Marotta in sostituzione di Calabrò, Carrescia, Castiello, Cera, Impegno in sostituzione di Cominelli, Covello, D'Agostino, De Menech, De Rosa, Gadda, Ginoble, Grimoldi, Cristian Iannuzzi, Tino Iannuzzi, Manfredi, Mannino, Mariani, Marroni, Massa, Mazzoli, Micillo, Capozzolo in sostituzione di Morassut, Pastorelli, Pellegrino, Realacci, Romele, Giovanna Sanna, Valiante, Vella, Zardini.

Ermete REALACCI, *presidente*, comunica il risultato della votazione relativa alla proposta di nomina del dottor Agostino Casillo a presidente dell'Ente Parco Nazionale del Vesuvio.

Presenti: 35
Votanti: 35
Maggioranza: 18
Hanno votato *sì* 31
Hanno votato *no* 4

La Commissione approva.

Hanno preso parte alla votazione: Bergonzi, Stella Bianchi, Borghi, Cuomo in sostituzione di Braga, Rostan in sostituzione di Bratti, Marotta in sostituzione di Calabrò, Carrescia, Castiello, Cera, Impegno in sostituzione di Cominelli, Covello, D'Agostino, De Menech, De Rosa, Gadda, Ginoble, Grimoldi, Cristian Iannuzzi, Tino Iannuzzi, Manfredi, Mannino, Mariani, Marroni, Massa, Mazzoli, Micillo, Capozzolo in sostituzione di Morassut, Pastorelli, Pellegrino, Realacci, Romele, Giovanna Sanna, Valiante, Vella, Zardini.

Ermete REALACCI, *presidente*, comunica il risultato della votazione relativa alla proposta di nomina del dottor Tommaso Navarra a presidente dell'Ente Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga.

Presenti: 35
Votanti: 35
Maggioranza: 18
Hanno votato *sì* 30
Hanno votato *no* 5

La Commissione approva.

Hanno preso parte alla votazione: Bergonzi, Stella Bianchi, Borghi, Cuomo in sostituzione di Braga, Rostan in sostituzione di Bratti, Marotta in sostituzione di Calabrò, Carrescia, Castiello, Cera, Impegno in sostituzione di Cominelli, Covello, D'Agostino, De Menech, De Rosa, Gadda, Ginoble, Grimoldi, Cristian Iannuzzi, Tino Iannuzzi, Manfredi, Mannino, Mariani, Marroni, Massa, Mazzoli, Micillo, Capozzolo in sostituzione di Morassut, Pastorelli, Pellegrino, Realacci, Romele, Giovanna Sanna, Valiante, Vella, Zardini.

Ermete REALACCI, *presidente*, avverte che comunicherà i pareri favorevoli testé espressi alla Presidenza della Camera, ai fini della trasmissione al Governo.

La seduta termina alle 14.35.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 20 aprile 2016. — Presidenza del presidente Ermete REALACCI.

La seduta comincia alle 14.35.

Disposizioni per la diffusione del libro su qualsiasi supporto per la promozione della lettura.
Testo unificato C. 1504 Giancarlo Giordano e C. 2267 Zampa.
(Alla VII Commissione).

(Seguito esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in titolo, rinviato nella seduta del 19 aprile 2016.

Marco BERGONZI (PD), *relatore,* formula una proposta di parere favorevole sul provvedimento in esame.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole presentata dal relatore.

Disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino.
Testo unificato C. 2236 Sani e C. 2618 Oliveri.
(Alla XIII Commissione).

(Seguito esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in titolo, rinviato nella seduta del 19 aprile 2016.

Oreste PASTORELLI (Misto-PSI-PLI), *relatore,* presenta e illustra una proposta di parere favorevole con osservazione (*vedi allegato)*.

Massimo Felice DE ROSA (M5S) rileva la necessità di segnalare alla Commissione di merito l'opportunità di un coordinamento con la normativa vigente in merito ad alcune nozioni disciplinate nel testo unificato in esame, come, ad esempio, la nozione di « recipiente », che a suo avviso deve essere raccordata con quella di « imballaggio » di cui agli articoli 218 e seguenti del decreto legislativo n. 152 del 2006. Ritiene, altresì, opportuno un intervento volto a raccordare la nozione di « residui » con quella di « sottoprodotti », atteso che l'articolo 12, comma 3, disciplina i residui della produzione del vino senza alcun raccordo con la disciplina sui rifiuti o sui sottoprodotti dettata dal cosiddetto « codice dell'ambiente », nonché senza la naturale indicazione dell'esclusione dal campo di applicazione della disciplina sui rifiuti. Considerata, infine, l'assenza, nel testo unificato in esame, di indicazioni in tema di ritiro, raccolta e successivo avvio al riciclo o allo smaltimento degli imballaggi per i vini, segnala la necessità di prevedere misure di incentivo al recupero e al riutilizzo dei recipienti utilizzati per l'imballaggio.

Ermete REALACCI, *presidente,* invita il relatore a riconsiderare l'osservazione contenuta nel parere, nel senso di prevedere che il processo di denaturazione delle acque o di altre sostanze ottenute nei processi di concentrazione dei mosti o dei vini o in quello di rigenerazione delle resine a scambio ionico non sussista qualora le acque confluiscano in impianti di depurazione.

Oreste PASTORELLI (Misto-PSI-PLI), *relatore,* manifesta la sua disponibilità a valutare le osservazioni formulate dai colleghi e i rilievi che dovessero essere ulteriormente segnalati.

Ermete REALACCI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.40.

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 20 aprile 2016. — Presidenza del presidente Ermete REALACCI.

La seduta comincia alle 14.40.

Schema di decreto legislativo recante modifiche al decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 27, di attuazione della direttiva 2011/65/UE sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche.
Atto 287.

(Seguito esame, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del Regolamento, e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame della schema di decreto in titolo, rinviato nella seduta del 12 aprile 2016.

Piergiorgio CARRESCIA (PD), *relatore,* sollecita i colleghi a segnalare eventuali

rilievi utili ai fini della predisposizione della proposta di parere.

Ermete REALACCI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina 14.45.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Mercoledì 20 aprile 2016.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.45 alle 14.50.

ALLEGATO

Disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino. Testo unificato C. 2236 Sani e C. 2618 Oliveri.

PROPOSTA DI PARERE

La VIII Commissione,

esaminato, per le parti di competenza, il testo unificato delle proposte di legge C. 2236 Sani e C. 2618 Oliverio recanti « Disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino », come risultante dagli emendamenti approvati in Commissione nel corso dell'esame in sede referente;

rilevato che l'articolo 12, comma 7 prevede che l'acqua e le altre sostanze ottenute nei processi di concentrazione dei mosti o dei vini o in quello di rigenerazione delle resine a scambio ionico sono denaturate, all'atto dell'ottenimento, con le sostanze rivelatrici e secondo le modalità individuate nel decreto del Ministro;

considerato che tale disposizione non prende in considerazione l'ipotesi in cui l'acqua o le altre sostanze confluiscano direttamente in impianti di scarico,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

a) valuti la Commissione di merito l'opportunità di prevedere, all'articolo 12, comma 7, che il processo di denaturazione delle acque o di altre sostanze ottenute nei processi di concentrazione dei mosti o dei vini o in quello di rigenerazione delle resine a scambio ionico non sussista qualora le acque confluiscano direttamente in impianti di scarico.

IX COMMISSIONE PERMANENTE

(Trasporti, poste e telecomunicazioni)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Documento di economia e finanza 2016. Doc. LVII, n. 4, Allegati e Annesso. (Parere alla V Commissione) *(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni)* ... 211

ALLEGATO 1 (Proposta di parere del Relatore) ... 214

ALLEGATO 2 (Proposta alternativa di parere del gruppo M5S) ... 218

ALLEGATO 3 (Parere approvato) ... 221

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI ... 213

COMITATO RISTRETTO:

Disposizioni per lo sviluppo della mobilità in bicicletta e la realizzazione della rete nazionale di percorribilità ciclistica C. 2305 Decaro e abb. ... 213

AVVERTENZA ... 213

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 20 aprile 2016. — Presidenza del presidente Michele Pompeo META. – Interviene il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti Umberto Del Basso De Caro.

La seduta comincia alle 14.10.

Documento di economia e finanza 2016. Doc. LVII, n. 4, Allegati e Annesso.
(Parere alla V Commissione).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 19 aprile 2016.

Michele Pompeo META, *presidente*, propone, se non vi sono obiezioni, che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso.

Così rimane stabilito.

Diego CRIVELLARI (PD), *relatore*, formula una proposta di parere favorevole con osservazioni *(vedi allegato 1)*.

Arianna SPESSOTTO (M5S) presenta e illustra una proposta alternativa di parere contrario sul documento di economia e finanza, che ritiene inconsistente riguardo alle misure proposte e indefinito riguardo a molti aspetti specifici di intervento.

Ivan CATALANO (Misto) ringrazia il relatore per aver accolto le indicazioni da lui rappresentategli in via informale, e

contenute nelle osservazioni di cui alla lettera *a*), numeri 7) e 8), della proposta di parere, relative rispettivamente all'adozione di uno *standard* unico dei dati del trasporto merci in formato aperto e alla diffusione dell'utilizzo dei veicoli a basso impatto ambientale. Al riguardo, invita il Governo ad utilizzare lo *standard* già elaborato da UirNET e utilizzato da alcuni enti locali come Torino, Napoli e Roma, che hanno sviluppato piattaforme locali di gestione informatica della logistica urbana, prevedendo su tale *standard* le opportune verifiche e certificazioni da parte dell'Agenzia per l'Italia digitale (AgID). Invita altresì il Governo ad inserire all'interno del Piano generale dei trasporti e della logistica un preciso riferimento alla riqualificazione elettrica dei veicoli, prevista da un recente decreto ministeriale, nell'ambito dello sviluppo urbano sostenibile, al fine di abbattere le emissioni inquinanti nei contesti urbani.

Vincenzo GAROFALO (AP) preannuncia il voto favorevole del proprio Gruppo sulla proposta di parere del relatore relativa al Documento di economia e finanza che, nella sua qualità di documento di transizione, rende evidente il mutamento concettuale intervenuto rispetto al passato. Evidenzia, infatti, che per la prima volta il Governo ha inteso ragionare in termini di politica complessiva delle infrastrutture di trasporto e di logistica, delineando nel settore dei trasporti quattro obiettivi coerenti con la linea politica da sempre sostenuta dal Governo. Per quanto concerne la proposta di parere del relatore, esprime particolare apprezzamento per il fatto che è messo in primo piano un impegno forte a favore del Mezzogiorno d'Italia e delle isole, volto a permettere uno sviluppo omogeneo in tutte le aree del Paese. Giudica positiva l'attenzione dedicata al trasporto pendolare ferroviario, che necessita di risorse adeguate a dare una risposta efficace ad una larghissima parte della popolazione che utilizza il mezzo ferroviario per recarsi nei luoghi di studio e di lavoro. Esprime apprezzamento altresì per la visione complessiva riguardo alla pianificazione degli interventi infrastrutturali di trasporto, che supera le spinte territoriali e si pone nell'ottica della promozione della intermodalità e soprattutto della integrazione effettiva tra diverse modalità di trasporto, rispetto alle quali è necessaria una pianificazione globale e unitaria. Giudica assai rilevante la valorizzazione dell'incentivo cosiddetto « marebonus » e concorda con la necessità di promuovere la mobilità sostenibile e ciclistica. Riguardo al settore delle poste e delle telecomunicazioni, ritiene indispensabile l'azione di vigilanza e di monitoraggio del Governo in ordine all'espletamento del servizio postale universale, nel rispetto delle competenze attribuite all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni. Chiede, infine, al relatore di inserire nella proposta di parere un riferimento esplicito all'esigenza che siano trasmessi al Parlamento degli strumenti di programmazione all'interno dei quali siano definite le opere considerate prioritarie dal Governo, con l'indicazione dei finanziamenti destinati a ciascuno di essi e del relativo stato di avanzamento.

Michele Pompeo META, *presidente*, ritiene che l'azione del Governo esplichi la sua massima efficacia qualora effettuata in coerenza con le proposte di carattere legislativo all'esame del Parlamento e pertanto giudica opportuno che nella proposta di parere approvata dalla Commissione vengano valorizzate le linee di azione legislativa che questa sta perseguendo sin dall'inizio della legislatura. In primo luogo, nell'ambito della programmazione e realizzazione delle infrastrutture di trasporto e di logistica, sottolinea la necessità che sia valorizzata l'esigenza di una politica complessiva che garantisca la continuità territoriale non solo delle isole maggiori, ma di tutte le aree marginali e svantaggiate del Paese. Quanto al trasporto pubblico locale, ritiene che le osservazioni opportunamente avanzate dal relatore nella proposta di parere debbano essere inquadrate nella prospettiva della definizione di una legge di riforma organica del settore. Segnala, infine, l'opportunità di integrare la pro-

posta di parere del relatore con un riferimento esplicito all'esigenza di promuovere ed incentivare l'utilizzo delle ferrovie turistiche, sia attraverso la definizione di una disciplina quadro del settore, sia attraverso la destinazione di risorse volte alla riqualificazione delle infrastrutture ferroviarie dismesse o sospese.

Diego CRIVELLARI (PD), *relatore*, nel ritenere condivisibili le sollecitazioni del presidente e la richiesta avanzata dal collega Garofalo, chiede una breve sospensione della seduta volta a permettere la riformulazione della propria proposta di parere.

La seduta, sospesa alle 14.45, riprende alle 14.55.

Diego CRIVELLARI (PD), *relatore*, presenta una nuova formulazione della proposta di parere favorevole con osservazioni *(vedi allegato 3)*, che raccoglie le indicazioni emerse nel corso del dibattito.

Il Sottosegretario Umberto DEL BASSO DE CARO esprime parere favorevole sulla proposta di parere favorevole con osservazioni del relatore, come riformulata, ed esprime parere contrario sulla proposta alternativa di parere del Gruppo MoVimento 5 stelle.

Michele Pompeo META, *presidente*, avverte che, in caso di approvazione della proposta del relatore, risulterà preclusa la proposta alternativa di parere presentata dal Gruppo MoVimento 5 stelle.

La Commissione approva la proposta di parere favorevole con osservazioni del relatore, come riformulata (*vedi allegato 3*).

La seduta termina alle 15.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15 alle 15.15.

COMITATO RISTRETTO

Mercoledì 20 aprile 2016

Disposizioni per lo sviluppo della mobilità in bicicletta e la realizzazione della rete nazionale di percorribilità ciclistica.
C. 2305 Decaro e abb.

Il Comitato ristretto si è riunito dalle 15.15 alle 15.50.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

RISOLUZIONI

7-00517 De Lorenzis: Valutazione economico-finanziaria del progetto relativo alla galleria di base del Brennero.

ALLEGATO 1

Documento di economia e finanza 2016
(Doc. LVII, n. 4, Allegati e Annesso).

PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE

La IX Commissione (Trasporti, poste e telecomunicazioni),

esaminati, per le parti di competenza, il Documento di economia e finanza 2016 (Doc. LVII, n. 4) e i relativi Allegati e Annesso,

premesso che:

per quanto concerne il quadro macroeconomico e finanziario, il DEF 2016 evidenzia che dopo tre anni di contrazione il PIL reale ha registrato un aumento dello 0,8 per cento nel 2015 e prevede per il 2016 una crescita dell'1,2 per cento; con riferimento agli andamenti di finanza pubblica nel 2015 è stato raggiunto l'obiettivo di un rapporto tra indebitamento netto e PIL pari al 2,6 per cento, che dovrebbe ridursi al 2,3 per cento nel 2016 e, attraverso il graduale miglioramento del saldo negli anni successivi, pervenire a un valore positivo nel 2019; anche il rapporto tra debito pubblico e PIL a partire dal 2016 dovrebbe avviare un percorso di diminuzione che, secondo gli obiettivi programmatici porterebbe tale rapporto ad attestarsi nel 2019 al 123,8 per cento, con una riduzione complessiva nel periodo di più di 9 punti percentuali;

per quanto concerne gli aspetti di competenza della Commissione, il DEF 2016 indica come il superamento della legge obiettivo al fine di ricondurre la pianificazione e la programmazione delle infrastrutture agli strumenti ordinari comporti, contestualmente con l'adozione del nuovo codice degli appalti, l'esigenza di definire una nuova impostazione della politica nel settore dei trasporti e della logistica, di cui l'Allegato VI del DEF 2016 « Strategie per le infrastrutture di trasporto e logistica » indica quattro linee strategiche;

in primo luogo si intende pervenire alla programmazione e realizzazione di infrastrutture « utili, snelle e condivise », attraverso una pianificazione nazionale unitaria, che assuma come riferimento un nuovo Piano generale dei trasporti e della logistica e il conseguente Documento pluriennale di pianificazione, e attraverso il miglioramento della qualità del ciclo di progettazione e di realizzazione delle opere infrastrutturali, che sarà assicurato da un'attenta verifica della loro effettiva rispondenza alla domanda, dall'introduzione del progetto di fattibilità tecnica ed economica delle singole opere e dall'istituzione del Fondo da ripartire per la realizzazione delle infrastrutture prioritarie, che permetterà di riallocare le risorse recuperate dall'attività di revisione dei progetti sovradimensionati e inclusi nelle precedenti programmazioni, ma non ancora realizzati (*project review*);

la seconda linea strategica è rappresentata dall'integrazione modale e dall'intermodalità, che sarà promossa attraverso una politica caratterizzata da investimenti su collegamenti stradali e ferroviari che migliorino l'accessibilità ai nodi della rete, in particolare ai porti e agli aeroporti della rete centrale *(core network)* TEN-T, da misure volte a promuovere il trasferimento modale dalla gomma al ferro del trasporto delle merci e da interventi che accrescano la competitività degli scali portuali, anche mediante una piena interope-

rabilità tra sistemi informativi e tecnologici nei porti e lungo la catena logistica;

la terza strategia è individuata nella valorizzazione del patrimonio infrastrutturale esistente, che sarà perseguita destinando una quota assai rilevante delle risorse finanziarie disponibili alla manutenzione, alla sicurezza e alla maggiore efficienza delle opere già realizzate e promuovendo il potenziamento tecnologico di tali infrastrutture; a questa linea strategica è ricondotta anche la piena esplicazione degli effetti di razionalizzazione e di sviluppo che possono derivare dall'attuazione del Piano nazionale degli aeroporti, sia in termini di idoneità degli scali individuati a far fronte alle potenzialità di crescita del trasporto aereo, sia in termini di superamento delle conflittualità fra aeroporti situati a breve distanza, per incentivare piuttosto la costituzione di reti o sistemi aeroportuali;

la quarta fa riferimento allo sviluppo urbano sostenibile e presenta, tra le linee di azione di maggiore rilievo, in primo luogo, un'azione complessiva di riqualificazione del trasporto pubblico locale, attraverso una maggiore efficienza della organizzazione e gestione dei servizi, il sostegno al rinnovo del parco mezzi e misure a vantaggio degli utenti finalizzate a incentivare l'uso dei servizi di trasporto pubblico locale; in secondo luogo, la destinazione di rilevanti risorse finanziarie a investimenti relativi alle infrastrutture e ai servizi di trasporto rapido di massa, che permettano di ridurre il forte ritardo accumulato dall'Italia rispetto alla media europea nella realizzazione delle reti metropolitane e tranviarie; in terzo luogo, una politica organica e significativa di sostegno alla mobilità ciclistica e pedonale;

in relazione alle strategie sopra indicate, il DEF 2016 fissa anche obiettivi quantitativi; in particolare, relativamente alla mobilità urbana sostenibile, si intende pervenire entro il 2030 a un livello di utilizzo del trasporto pubblico locale pari al 40 per cento e di mobilità ciclopedonale del 10 per cento; si prevede altresì, entro tale data, un incremento del 20 per cento dei chilometri di tram/metro per abitante;

con riferimento al settore delle telecomunicazioni, il Programma nazionale di riforma, che costituisce la terza sezione del DEF 2016, sottolinea il finanziamento di 2,2 miliardi di euro a valere sulle risorse del Fondo Sviluppo e Coesione 2014-2020 per la realizzazione del programma operativo concernente la Strategia italiana per la banda ultralarga e l'accordo quadro siglato con le Regioni nel febbraio scorso, che individua le modalità di ripartizione territoriale di tali risorse, sulla base del fabbisogno stimato per gli interventi pubblici nelle aree a fallimento di mercato; rileva altresì gli effetti positivi che potranno derivare dall'attuazione delle misure contenute nel decreto legislativo n. 33 del 2016, finalizzate a semplificare le modalità di utilizzo delle infrastrutture fisiche esistenti per la realizzazione delle reti a banda ultralarga e a permettere l'istituzione del catasto delle infrastrutture,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

a) valuti la Commissione di merito l'opportunità di evidenziare al Governo le seguenti priorità relative al settore dei trasporti:

1) assumere, nell'impostazione della nuova politica per le infrastrutture di trasporto e logistica, nella programmazione delle opere da realizzare e nella destinazione delle risorse finanziarie disponibili, con particolare riferimento alle risorse relative al contratto di programma tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e RFI, i seguenti criteri prioritari: la promozione dell'intermodalità attraverso la realizzazione delle opere necessarie ad assicurare la piena accessibilità dei passeggeri e delle merci ai principali porti e aeroporti attraverso la rete ferroviaria; il potenziamento delle reti di tra-

sporto nel Mezzogiorno e nelle isole, al fine di abbattere i tempi di collegamento all'interno di tale aree, con le restanti parti del territorio nazionale e con gli scali portuali e aeroportuali; lo sviluppo, in ambito urbano, delle reti metropolitane e tramviarie; la realizzazione di interventi di costante manutenzione e adeguamento tecnologico delle infrastrutture esistenti;

2) attuare, sia a livello normativo, sia a livello amministrativo e gestionale, una politica organica di riqualificazione e rilancio del trasporto pubblico locale che assuma i seguenti elementi fondamentali:

la promozione dell'efficienza nella gestione del servizio, sia per quanto concerne la ripartizione delle risorse statali sulla base dei costi *standard*, da definire in tempi rapidi, sia per quanto concerne le modalità di assegnazione e di svolgimento delle gare, anche in relazione all'individuazione degli ambiti territoriali di riferimento e alla regolazione dei rapporti in caso di avvicendamento di gestori diversi, sia, infine, per quanto riguarda l'organizzazione e il funzionamento dei soggetti gestori, che devono risultare idonei a sostenere il rischio di impresa;

la destinazione di adeguate risorse finanziarie al rinnovo del parco mezzi;

misure efficaci di contrasto all'evasione tariffaria, in parallelo con interventi di incentivazione all'utilizzo dei servizi di trasporto pubblico locale a favore delle fasce deboli della popolazione;

specifiche azioni finalizzate a migliorare la qualità del trasporto ferroviario destinato all'utenza pendolare;

misure che favoriscano, all'interno dei centri urbani, una mobilità caratterizzata dalla prevalenza dell'utilizzo dei mezzi di trasporto collettivo e dall'integrazione tra le diverse modalità di trasporto;

3) sostenere il riequilibrio intermodale dalla gomma al ferro, attraverso una politica di sostegno al trasporto ferroviario delle merci, destinando, in particolare, adeguate risorse finanziarie al cosiddetto « ferrobonus », come previsto dalla legge di stabilità per il 2016, e ad analoghi incentivi;

4) promuovere, in coerenza con le linee di azione definite dal Piano strategico nazionale della portualità e della logistica, la competitività dei porti italiani, facilitando, sia sotto il profilo finanziario, sia sotto il profilo dello snellimento procedurale, la realizzazione delle opere infrastrutturali che garantiscono l'accessibilità nautica e adottando interventi utili a pervenire alla piena interoperabilità tra sistemi informativi e tecnologici tra i porti italiani e lungo la catena logistica, in modo da favorire, contestualmente all'individuazione delle Autorità di sistema portuale, sia l'integrazione e il coordinamento tra gli scali portuali, sia la loro specializzazione operativa e da migliorare l'efficienza dei servizi prestati al loro interno; dare piena attuazione agli incentivi di riequilibrio intermodale introdotti dalla legge di stabilità 2016 a favore dei trasporti di merci con origine in porti italiani e destinazione in altri porti del territorio nazionale o degli Stati membri dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo (c.d. « marebonus »); assicurare che i suddetti strumenti di incentivazione possano applicarsi anche al trasporto di merci nelle acque interne e, più in generale, nell'ambito delle politiche del trasporto marittimo, adottare, in attuazione delle indicazioni contenute al riguardo nel Piano strategico nazionale della portualità e della logistica, specifiche azioni rivolte alla valorizzazione della navigazione fluvio-marittima nelle acque interne;

5) favorire lo sviluppo dei maggiori scali aeroportuali, mediante la realizzazione, da parte delle società di gestione, degli investimenti necessari, in modo da garantire la loro idoneità rispetto alle prospettive di crescita del traffico aereo, sia sotto il profilo dimensionale, sia sotto il profilo della qualità dei servizi prestati; assicurare il funzionamento degli scali sulla base di criteri di sostenibilità finan-

ziaria e ambientale, di integrazione nell'ambito di sistemi aeroportuali e di presenza nei territori caratterizzati dalla carenza di altre modalità di trasporto;

6) attuare pienamente e sviluppare gli interventi già presenti nella legge di stabilità 2016 finalizzati ad una politica organica di sostegno alla mobilità ciclistica, attraverso la realizzazione di un sistema nazionale di ciclovie e di ciclostazioni e adottare tutti gli interventi necessari a garantire la sicurezza della mobilità ciclopedonale in ambito urbano;

7) promuovere l'adozione dei sistemi di trasporto intelligente (ITS), che permettano un uso più efficiente delle infrastrutture, riducano i costi e l'impatto ambientale del trasporto e migliorino il funzionamento della catena logistica; per le medesime finalità, pervenire all'adozione di uno *standard* unico dei dati del trasporto di merci in formato aperto, anche al fine di permettere lo sviluppo di piattaforme di gestione informatica della logistica;

8) attuare una politica generale a sostegno della mobilità condivisa e sostenibile, in particolare favorendo il ricorso a forme di mobilità quali il *bike sharing*, il *car sharing* e il *car pooling*, e adottando tutte le iniziative efficaci a diffondere l'utilizzo dei veicoli ad alimentazione elettrica o ibrida o comunque a basso impatto ambientale;

b) valuti la Commissione di merito l'opportunità di evidenziare al Governo le seguenti priorità relative al settore delle poste e delle telecomunicazioni:

1) dare piena attuazione alle misure recate dal decreto legislativo n. 33 del 2016, richiamato in premessa, per favorire l'utilizzo delle infrastrutture esistenti per la collocazione delle reti a banda ultralarga e per giungere tempestivamente alla realizzazione del catasto delle reti;

2) garantire il mantenimento di livelli del servizio postale universale corrispondenti alle esigenze fondamentali dell'utenza, anche per quanto concerne la presenza e il funzionamento su tutto il territorio nazionale, con particolare riferimento alle aree meno densamente abitate e di più difficile accessibilità, di una rete adeguata di servizi postali.

ALLEGATO 2

Documento di economia e finanza 2016
(Doc. LVII, n. 4, Allegati e Annesso).

PROPOSTA ALTERNATIVA DI PARERE DEL GRUPPO M5S

La IX Commissione (Trasporti, poste e telecomunicazioni),

esaminati, per le parti di competenza, il Documento di economia e finanza 2016, (Doc. LVII, n. 4) e i relativi Allegati e annesso,

premesso che:

il Documento di economia e finanza (DEF) 2016, a differenza di quelli precedentemente redatti ed esaminati, non riporta l'elaborazione e l'aggiornamento dell'Allegato infrastrutture così come previsto dalle vigente disposizioni di cui all'articolo 10 comma 8 della legge 31 dicembre 2009, n. 196;

secondo quanto indicato nell'introduzione all'Allegato VI « Strategie per le infrastrutture di trasporto e logistica » il Governo avrebbe deciso di derogare alla norma vigente in considerazione dell'approvazione definitiva del nuovo Codice degli appalti pubblici e del differente approccio in esso contenuto. L'approvazione considerata imminente è avvenuta il 15 aprile 2016 in Consiglio dei ministri, cui ha fatto seguito la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale il successivo 19 aprile;

relativamente ai profili di interesse della Commissione trasporti, il citato Allegato infrastrutture al DEF 2015 contenente l'Allegato 3 sulle opere strategiche contenute nel Programma Infrastrutture Strategiche di cui all'XI Allegato, come aggiornato da ultimo nella Nota di aggiornamento al DEF 2015 dell'autunno scorso, viene riportato a fini meramente informativi senza alcuna possibilità di intervento alcuno;

il nuovo approccio inaugurato dal Governo, riportato nell'Allegato VI al DEF 2016, con riferimento alla predisposizione del Piano generale dei trasporti e della logistica (PGTL) e del Documento pluriennale di pianificazione (DPP), richiama una *road map* a più fasi, comprensiva di una revisione dei progetti e di una valutazione degli stessi al fine di identificarne le priorità e la fattibilità, ciò varrebbe anche per le opere contenute nel Programma Infrastrutture Strategiche e in generale per quelle già finanziate, rappresentando così un evidente incoerenza poiché a rigor di logica la fattibilità di un'opera pubblica avrebbe dovuto essere al primo punto delle valutazioni e delle analisi costo-benefici di ciascun ente proponente;

al tempo stesso si rileva come, fatta salva la vigenza delle 25 opere considerate strategiche di cui al richiamato Allegato infrastrutture al DEF 2015, il Documento di economia e finanza 2016 non permette di comprendere chiaramente se la ricognizione, ovvero la mappatura delle opere, ricomprenda anche quelle del Programma Infrastrutture Strategiche oppure no;

problematica analoga si rileva per quanto riguarda le infrastrutture per i trasporti specificatamente alla fase transitoria prevista fino alla approvazione del primo Documento pluriennale di pianificazione, per la quale, secondo il nuovo Codice degli appalti (all'articolo 201, comma 9) sono comunque da considerarsi parte della programmazione i piani di investimenti in materia di trasporti per i quali sussiste un impegno nei confronti dell'Unione Europea, senza che nel Docu-

mento si specifichi quali sono questi piani, né se tra questi sono da considerare anche le opere dell'Allegato;

l'azione di rilancio per il trasporto pubblico locale secondo il Documento passerebbe dallo stanziamento di risorse per il rinnovo del parco mezzi, nonostante l'istituzione del Fondo previsto dalla Legge di Stabilità 2016 sia stato differito dallo stesso Governo, a distanza di appena un mese dalla sua previsione, per effetto delle disposizioni contenute dal decreto-legge n. 210/2015, cosiddetto « mille proroghe » 2016, il quale pur mantenendo le medesime risorse ha differito l'entrata in vigore dei requisiti, individuati con intervento parlamentare, per l'impiego delle risorse per la riqualificazione elettrica e per l'accessibilità delle persone con ridotta mobilità;

in materia di trasporto pubblico locale e di mobilità sostenibile l'Allegato VI indica alcuni target per il 2030 quali il raggiungimento del 10 per cento di mobilità ciclo-pedonale e l'aumento del 20 per cento di km per abitante della rete tram/metropolitane nelle aree urbane. In merito al primo *target* si ravvede l'inconsistenza dell'obiettivo considerando che secondo i dati esposti a titolo esemplificativo nello stesso Documento tale percentuale di mobilità combinata ciclabile e pedonale sarebbe già ampiamente superata attualmente e sarebbe invece auspicabile che tra i target del 2020 il Governo avesse inserito percentuali di mobilità singole per ciascuna modalità e non per combinazioni. In merito al secondo target si ravvisa una scarsa se non nulla capacità dell'accrescimento della rete di trasporto urbano km per abitante laddove, nelle medesime condizioni, quindi a parità di condizioni di rete infrastrutturale, differenti aree urbane registrano differenti dinamiche nella scelte delle modalità di trasporto senza un chiaro e soddisfacente nesso causale tra proporzione di km/abitanti e impiego del trasporto pubblico;

al tempo stesso con riferimento alla mobilità dolce nonostante il DEF 2016 dia atto alla legge di stabilità 2016 di aver introdotto lo stanziamento di risorse per lo sviluppo di ciclovie turistiche, si ravvisa l'assenza da parte del Governo di alcun impegno per implementare le risorse individuate già con il decreto legge 69/2013 (cosiddetto « decreto del fare ») per le piste ciclabili e la loro messa in sicurezza;

parimenti in materia di mobilità sostenibile e azioni volte a ridurre l'impatto ambientale dei trasporti privati il Documento da atto del Piano nazionale di ricarica elettrica indicandone il completamento della relativa rete infrastrutturale al 2016. Si rileva come al momento, anche a fronte degli annunci pubblici lanciati da esponenti del Governo, non vi sia la possibilità nella documentazione prodotta né nei relativi allegati di verificare lo stato di attuazione del Piano tanto a livello nazionale quanto a livello macroregionale e territoriale;

il Governo nel DEF 2016 richiama il Piano nazionale della portualità e della logistica e la prossima approvazione dello schema di decreto legislativo di riforma delle Autorità portuali. Con particolare riferimento a quest'ultimo provvedimento si rileva come nel riformare la *governance* delle autorità portuali il Governo intenda accentrare i processi decisionali sottoponendoli in maniera rilevante sotto la sua diretta direzione con evidenti rischi di squilibrio tra le autonomie locali e regionali e le prerogative nazionali. L'individuazione di una strategia nazionale seppur apprezzabile in linea di principio viene attuata con disposizioni tipicamente orientate a un sistema decisionale prevalentemente *top-down*, ovvero discendente, in netta contrapposizione con quello *bottom-up*, ovvero ascendente, sviluppatosi nel corso degli ultimi decenni;

nel Documento all'esame il Governo richiama lo schema di decreto legislativo in materia di servizi pubblici e del trasporto pubblico locale che si rileva non essere ancora in vigore, che con tutta probabilità non lo sarà prima di metà anno e le cui disposizioni non saranno

vigenti prima della fine dell'anno in corso. Inoltre, si rileva che lo stesso schema di decreto nella parte in cui prevede maggiori poteri all'Autorità di regolazione dei trasporti per quanto riguarda il servizio di trasporto pubblico locale rappresenta una riforma solo parziale del sistema regolatorio del settore alla luce delle lacune normative e dei poteri ancora assenti della medesima Autorità con riferimento all'ambito aeroportuale, con evidente favore nei confronti dei poteri dell'Ente nazionale di aviazione civile (ENAC);

in materia di controllo delle emissioni e di riduzione dell'impatto ambientale nel settore dei trasporti il Documento richiama il finanziamento di 5 milioni di euro per il programma straordinario dei test sui veicoli per la verifica delle emissioni inquinanti. Si rileva, però, che il succitato programma è stato il prodotto indiretto dell'inchiesta giudiziaria e del contenzioso apertosi negli Stati Uniti d'America a carico della compagnia automobilistica Volkswagen a seguito della manipolazione dei risultati dei test delle emissioni inquinanti. A seguito dello scandalo il Governo italiano ha dichiarato di volersi impegnare in merito a maggiori controlli senza peraltro specificare altro. Solo a distanza di oltre sei mesi da questo annuncio il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha emanato un decreto contenente le procedure per lo svolgimento dei suddetti test in merito ai quali ad oggi non è ancora possibile rilevare alcuna informazione;

in merito alle privatizzazioni il Documento richiama l'obiettivo prioritario di riduzione del debito pubblico in netto contrasto con quanto gli esponenti del Governo hanno sostenuto ripetutamente anche nelle sedi parlamentari in occasione dell'esame dei singoli provvedimenti di alienazione e quotazione delle partecipazioni statali. Nello specifico, per quanto concerne il DEF 2016, si rileva che il rinvio della privatizzazione di Ferrovie dello Stato Spa al 2017 non può che rappresentare una riduzione degli introiti stimati nel DEF 2015, e analogamente nel Documento in esame, laddove il Governo indica per l'anno in corso l'obiettivo di registrare un +0,5 per cento del PIL attraverso la cessione di quote pubbliche. In merito a ciò, quindi, il riferimento « sono allo studio ulteriori misure di privatizzazione » riportato nel Cronoprogramma per le riforme appare quanto meno preoccupante, non solo per la opacità stessa del riferimento, quanto soprattutto per l'assenza nell'intero DEF 2016 di alcuna indicazione o specifica in merito alle eventuali misure di privatizzazione;

non appare inoltre alcun riferimento a riguardo della ipotesi di fusione tra Rete ferroviaria italiana Spa e ANAS spa, rilanciate negli ultimi mesi dallo stesso amministratore delegato di Ferrovie dello Stato Spa. Si rileva peraltro che per entrambe le società in legge di stabilità 2016 e così nel sopracitato mille proroghe 2016 sono state stanziate risorse ingenti per l'adeguamento dei contratti di programma e di servizio. In particolare per ANAS spa è stato predisposto, come ne dà atto lo stesso DEF 2016, un Fondo apposito in cui confluiscono tutte le risorse destinate alla società;

con riferimento allo sviluppo della banda larga il Governo nel DEF 2016 dà atto dei fondi destinati per i vari interventi nelle aree a fallimento di mercato senza però indicare le modalità e i tempi per il reperimento delle ulteriori risorse necessarie (circa 5 miliardi di euro) per la completa infrastrutturazione del territorio nazionale;

esprime

PARERE CONTRARIO

ALLEGATO 3

Documento di economia e finanza 2016
(Doc. LVII, n. 4, Allegati e Annesso).

PARERE APPROVATO

La IX Commissione (Trasporti, poste e telecomunicazioni),

esaminati, per le parti di competenza, il Documento di economia e finanza 2016 (Doc. LVII, n. 4) e i relativi Allegati e Annesso,

premesso che:

per quanto concerne il quadro macroeconomico e finanziario, il DEF 2016 evidenzia che dopo tre anni di contrazione il PIL reale ha registrato un aumento dello 0,8 per cento nel 2015 e prevede per il 2016 una crescita dell'1,2 per cento; con riferimento agli andamenti di finanza pubblica nel 2015 è stato raggiunto l'obiettivo di un rapporto tra indebitamento netto e PIL pari al 2,6 per cento, che dovrebbe ridursi al 2,3 per cento nel 2016 e, attraverso il graduale miglioramento del saldo negli anni successivi, pervenire a un valore positivo nel 2019; anche il rapporto tra debito pubblico e PIL a partire dal 2016 dovrebbe avviare un percorso di diminuzione che, secondo gli obiettivi programmatici porterebbe tale rapporto ad attestarsi nel 2019 al 123,8 per cento, con una riduzione complessiva nel periodo di più di 9 punti percentuali;

per quanto concerne gli aspetti di competenza della Commissione, il DEF 2016 indica come il superamento della legge obiettivo al fine di ricondurre la pianificazione e la programmazione delle infrastrutture agli strumenti ordinari comporti, contestualmente con l'adozione del nuovo codice degli appalti, l'esigenza di definire una nuova impostazione della politica nel settore dei trasporti e della logistica, di cui l'Allegato VI del DEF 2016 « Strategie per le infrastrutture di trasporto e logistica » indica quattro linee strategiche;

in primo luogo si intende pervenire alla programmazione e realizzazione di infrastrutture « utili, snelle e condivise », attraverso una pianificazione nazionale unitaria, che assuma come riferimento un nuovo Piano generale dei trasporti e della logistica e il conseguente Documento pluriennale di pianificazione, e attraverso il miglioramento della qualità del ciclo di progettazione e di realizzazione delle opere infrastrutturali, che sarà assicurato da un'attenta verifica della loro effettiva rispondenza alla domanda, dall'introduzione del progetto di fattibilità tecnica ed economica delle singole opere e dall'istituzione del Fondo da ripartire per la realizzazione delle infrastrutture prioritarie, che permetterà di riallocare le risorse recuperate dall'attività di revisione dei progetti sovradimensionati e inclusi nelle precedenti programmazioni, ma non ancora realizzati (*project review*);

la seconda linea strategica è rappresentata dall'integrazione modale e dall'intermodalità, che sarà promossa attraverso una politica caratterizzata da investimenti su collegamenti stradali e ferroviari che migliorino l'accessibilità ai nodi della rete, in particolare ai porti e agli aeroporti della rete centrale *(core network)* TEN-T, da misure volte a promuovere il trasferimento modale dalla gomma al ferro del trasporto delle merci e da interventi che accrescano la competitività degli scali portuali, anche mediante una piena interope-

rabilità tra sistemi informativi e tecnologici nei porti e lungo la catena logistica;

la terza strategia è individuata nella valorizzazione del patrimonio infrastrutturale esistente, che sarà perseguita destinando una quota assai rilevante delle risorse finanziarie disponibili alla manutenzione, alla sicurezza e alla maggiore efficienza delle opere già realizzate e promuovendo il potenziamento tecnologico di tali infrastrutture; a questa linea strategica è ricondotta anche la piena esplicazione degli effetti di razionalizzazione e di sviluppo che possono derivare dall'attuazione del Piano nazionale degli aeroporti, sia in termini di idoneità degli scali individuati a far fronte alle potenzialità di crescita del trasporto aereo, sia in termini di superamento delle conflittualità fra aeroporti situati a breve distanza, per incentivare piuttosto la costituzione di reti o sistemi aeroportuali;

la quarta fa riferimento allo sviluppo urbano sostenibile e presenta, tra le linee di azione di maggiore rilievo, in primo luogo, un'azione complessiva di riqualificazione del trasporto pubblico locale, attraverso una maggiore efficienza della organizzazione e gestione dei servizi, il sostegno al rinnovo del parco mezzi e misure a vantaggio degli utenti finalizzate a incentivare l'uso dei servizi di trasporto pubblico locale; in secondo luogo, la destinazione di rilevanti risorse finanziarie a investimenti relativi alle infrastrutture e ai servizi di trasporto rapido di massa, che permettano di ridurre il forte ritardo accumulato dall'Italia rispetto alla media europea nella realizzazione delle reti metropolitane e tramviarie; in terzo luogo, una politica organica e significativa di sostegno alla mobilità ciclistica e pedonale;

in relazione alle strategie sopra indicate, il DEF 2016 fissa anche obiettivi quantitativi; in particolare, relativamente alla mobilità urbana sostenibile, si intende pervenire entro il 2030 a un livello di utilizzo del trasporto pubblico locale pari al 40 per cento e di mobilità ciclopedonale del 10 per cento; si prevede altresì, entro tale data, un incremento del 20 per cento dei chilometri di tram/metro per abitante;

con riferimento al settore delle telecomunicazioni, il Programma nazionale di riforma, che costituisce la terza sezione del DEF 2016, sottolinea il finanziamento di 2,2 miliardi di euro a valere sulle risorse del Fondo Sviluppo e Coesione 2014-2020 per la realizzazione del programma operativo concernente la Strategia italiana per la banda ultralarga e l'accordo quadro siglato con le Regioni nel febbraio scorso, che individua le modalità di ripartizione territoriale di tali risorse, sulla base del fabbisogno stimato per gli interventi pubblici nelle aree a fallimento di mercato; rileva altresì gli effetti positivi che potranno derivare dall'attuazione delle misure contenute nel decreto legislativo n. 33 del 2016, finalizzate a semplificare le modalità di utilizzo delle infrastrutture fisiche esistenti per la realizzazione delle reti a banda ultralarga e a permettere l'istituzione del catasto delle infrastrutture,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

a) valuti la Commissione di merito l'opportunità di evidenziare al Governo le seguenti priorità relative al settore dei trasporti:

1) assumere, nell'impostazione della nuova politica per le infrastrutture di trasporto e logistica, nella programmazione delle opere da realizzare e nella destinazione delle risorse finanziarie disponibili, con particolare riferimento alle risorse relative al contratto di programma tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e RFI, i seguenti criteri prioritari: la promozione dell'intermodalità attraverso la realizzazione delle opere necessarie ad assicurare la piena accessibilità dei passeggeri e delle merci ai principali porti e aeroporti attraverso la rete ferroviaria; il potenziamento delle reti di tra-

sporto nel Mezzogiorno e nelle isole, al fine di abbattere i tempi di collegamento all'interno di tale aree, con le restanti parti del territorio nazionale e con gli scali portuali e aeroportuali, nell'ambito di una politica complessiva di garanzia della continuità territoriale che faccia riferimento non soltanto ai collegamenti con le isole ma con tutte le aree marginali o svantaggiate; lo sviluppo, in ambito urbano, delle reti metropolitane e tramviarie; la realizzazione di interventi di costante manutenzione e adeguamento tecnologico delle infrastrutture esistenti; con riferimento ai nuovi strumenti di programmazione delle opere infrastrutturali di trasporto e logistica, prevedere che gli strumenti di programmazione in cui sono individuate le opere prioritarie da finanziare siano sottoposti all'esame del Parlamento;

2) attuare, sia a livello normativo, sia a livello amministrativo e gestionale, una politica di riqualificazione e rilancio del trasporto pubblico locale che, anche nella prospettiva di pervenire alla definizione di una legge di riforma organica del settore, assuma i seguenti elementi fondamentali:

la promozione dell'efficienza nella gestione del servizio, sia per quanto concerne la ripartizione delle risorse statali sulla base dei costi *standard*, da definire in tempi rapidi, sia per quanto concerne le modalità di assegnazione e di svolgimento delle gare, anche in relazione all'individuazione degli ambiti territoriali di riferimento e alla regolazione dei rapporti in caso di avvicendamento di gestori diversi, sia, infine, per quanto riguarda l'organizzazione e il funzionamento dei soggetti gestori, che devono risultare idonei a sostenere il rischio di impresa;

la destinazione di adeguate risorse finanziarie al rinnovo del parco mezzi;

misure efficaci di contrasto all'evasione tariffaria, in parallelo con interventi di incentivazione all'utilizzo dei servizi di trasporto pubblico locale a favore delle fasce deboli della popolazione;

specifiche azioni finalizzate a migliorare la qualità del trasporto ferroviario destinato all'utenza pendolare;

misure che favoriscano, all'interno dei centri urbani, una mobilità caratterizzata dalla prevalenza dell'utilizzo dei mezzi di trasporto collettivo e dall'integrazione tra le diverse modalità di trasporto;

3) sostenere il riequilibrio intermodale dalla gomma al ferro, attraverso una politica di sostegno al trasporto ferroviario delle merci, destinando, in particolare, adeguate risorse finanziarie al cosiddetto « ferrobonus », come previsto dalla legge di stabilità per il 2016, e ad analoghi incentivi;

4) promuovere, in coerenza con le linee di azione definite dal Piano strategico nazionale della portualità e della logistica, la competitività dei porti italiani, facilitando, sia sotto il profilo finanziario, sia sotto il profilo dello snellimento procedurale, la realizzazione delle opere infrastrutturali che garantiscono l'accessibilità nautica e adottando interventi utili a pervenire alla piena interoperabilità tra sistemi informativi e tecnologici tra i porti italiani e lungo la catena logistica, in modo da favorire, contestualmente all'individuazione delle Autorità di sistema portuale, sia l'integrazione e il coordinamento tra gli scali portuali, sia la loro specializzazione operativa e da migliorare l'efficienza dei servizi prestati al loro interno; dare piena attuazione agli incentivi di riequilibrio intermodale introdotti dalla legge di stabilità 2016 a favore dei trasporti di merci con origine in porti italiani e destinazione in altri porti del territorio nazionale o degli Stati membri dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo (c.d. « marebonus »); assicurare che i suddetti strumenti di incentivazione possano applicarsi anche al trasporto di merci nelle acque interne e, più in generale, nell'ambito delle politiche del trasporto marittimo, adottare, in attuazione delle indicazioni contenute al riguardo nel Piano strategico nazionale della portualità e della

logistica, specifiche azioni rivolte alla valorizzazione della navigazione fluvio-marittima nelle acque interne;

5) favorire lo sviluppo dei maggiori scali aeroportuali, mediante la realizzazione, da parte delle società di gestione, degli investimenti necessari, in modo da garantire la loro idoneità rispetto alle prospettive di crescita del traffico aereo, sia sotto il profilo dimensionale, sia sotto il profilo della qualità dei servizi prestati; assicurare il funzionamento degli scali sulla base di criteri di sostenibilità finanziaria e ambientale, di integrazione nell'ambito di sistemi aeroportuali e di presenza nei territori caratterizzati dalla carenza di altre modalità di trasporto;

6) attuare pienamente e sviluppare gli interventi già presenti nella legge di stabilità 2016 finalizzati ad una politica organica di sostegno alla mobilità ciclistica, attraverso la realizzazione di un sistema nazionale di ciclovie e di ciclostazioni e adottare tutti gli interventi necessari a garantire la sicurezza della mobilità ciclopedonale in ambito urbano; promuovere ed incentivare l'utilizzo delle ferrovie ad uso turistico, in particolare attraverso la definizione di una disciplina quadro del settore e la destinazione di adeguate risorse per la riqualificazione delle infrastrutture ferroviarie dismesse o sospese;

7) promuovere l'adozione dei sistemi di trasporto intelligente (ITS), che permettano un uso più efficiente delle infrastrutture, riducano i costi e l'impatto ambientale del trasporto e migliorino il funzionamento della catena logistica; per le medesime finalità, pervenire all'adozione di uno *standard* unico dei dati del trasporto di merci in formato aperto, anche al fine di permettere lo sviluppo di piattaforme di gestione informatica della logistica;

8) attuare una politica generale a sostegno della mobilità condivisa e sostenibile, in particolare favorendo il ricorso a forme di mobilità quali il *bike sharing*, il *car sharing* e il *car pooling*, e adottando tutte le iniziative efficaci a diffondere l'utilizzo dei veicoli ad alimentazione elettrica o ibrida o comunque a basso impatto ambientale;

b) valuti la Commissione di merito l'opportunità di evidenziare al Governo le seguenti priorità relative al settore delle poste e delle telecomunicazioni:

1) dare piena attuazione alle misure recate dal decreto legislativo n. 33 del 2016, richiamato in premessa, per favorire l'utilizzo delle infrastrutture esistenti per la collocazione delle reti a banda ultralarga e per giungere tempestivamente alla realizzazione del catasto delle reti;

2) garantire il mantenimento di livelli del servizio postale universale corrispondenti alle esigenze fondamentali dell'utenza, anche per quanto concerne la presenza e il funzionamento su tutto il territorio nazionale, con particolare riferimento alle aree meno densamente abitate e di più difficile accessibilità, di una rete adeguata di servizi postali.

X COMMISSIONE PERMANENTE

(Attività produttive, commercio e turismo)

S O M M A R I O

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche europee in tema di gas naturale ed energia elettrica e che abroga la direttiva 2008/92/CE del Parlamento europeo e del Consiglio concernente una procedura comunitaria sulla trasparenza dei prezzi al consumatore finale industriale di gas e di energia elettrica. COM(2015) 496 final e allegati *(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del Regolamento, e conclusione – Approvazione documento finale)* 226

ALLEGATO 1 (Documento finale approvato) 232

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

Sulla pubblicità dei lavori 226

5-08423 Galgano: Questioni relative ad eventuali rapporti commerciali della società Hacking Team con il servizio di *intelligence* egiziano 226

ALLEGATO 2 (Testo della risposta) 234

5-08424 Ricciatti: Riorganizzazione delle Camere di commercio e ricollocamento dei lavoratori interessati alla riforma 226

ALLEGATO 3 (Testo della risposta) 236

5-08425 Della Valle: Questioni relative alla disciplina per l'estrazione degli idrocarburi entro le 12 miglia dalla costa 227

ALLEGATO 4 (Testo della risposta) 237

5-08426 Benamati: Iniziative per garantire il mantenimento degli impegni assunti da Piaggio Aerospace con istituzioni e organizzazioni sindacali 227

ALLEGATO 5 (Testo della risposta) 238

5-08427 Polidori: Iniziative a favore del « pluralismo » dell'offerta commerciale 227

ALLEGATO 6 (Testo della risposta) 239

INTERROGAZIONI:

5-06762 De Lorenzis: Autorizzazione relativa al metanodotto Albania-Italia Trans Adriatic Pipeline 228

ALLEGATO 7 (Testo della risposta) 241

5-07772 Ribaudo: Attivazione dei contratti di sviluppo nelle aree del Mezzogiorno 228

ALLEGATO 8 (Testo della risposta) 243

5-07844 Grillo: Verifiche di affidabilità tecnica, economica e finanziaria del contratto di sviluppo « ricettività alberghiera » a favore della società Item 228

ALLEGATO 9 (Testo della risposta) 245

5-08084 Ciprini: Piano industriale della società multinazionale Nestlè in riferimento ai marchi Rossana e Ore Liete 228

ALLEGATO 10 (Testo della risposta) 247

SEDE CONSULTIVA:

Documento di economia e finanza 2016. Doc. LVII, n. 4, Allegati e Annesso (Parere alla V Commissione) *(Seguito dell'esame e rinvio)* 229

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 231

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA

Mercoledì 20 aprile 2016. — Presidenza del presidente Guglielmo EPIFANI. – Interviene il sottosegretario per lo sviluppo economico, Ivan Scalfarotto.

La seduta comincia alle 14.10.

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche europee in tema di gas naturale ed energia elettrica e che abroga la direttiva 2008/92/CE del Parlamento europeo e del Consiglio concernente una procedura comunitaria sulla trasparenza dei prezzi al consumatore finale industriale di gas e di energia elettrica.
COM(2015) 496 final e allegati.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del Regolamento, e conclusione – Approvazione documento finale).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 6 aprile 2016.

Marco DA VILLA (M5S), dichiara il voto di astensione del proprio gruppo sulla proposta di documento in esame, esprimendo in particolare perplessità sulla differenza esistente sull'unità di misura dei prezzi utilizzata in Europa (centesimi di euro per kw) e nel nostro Paese (centesimi di euro per metro cubo) che rende non confrontabili le conseguenti rilevazioni dei prezzi di gas ed energia.

La Commissione approva la proposta di documento finale elaborata dal relatore (*vedi allegato 1*)

La seduta termina alle 14.15.

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

Mercoledì 20 aprile 2016. — Presidenza del presidente Guglielmo EPIFANI. – Interviene il sottosegretario per lo sviluppo economico, Ivan Scalfarotto.

La seduta comincia alle 14.15.

Sulla pubblicità dei lavori.

Guglielmo EPIFANI, *presidente*, avverte che, ai sensi dell'articolo 135-ter, comma 5, del regolamento, la pubblicità delle sedute per lo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata è assicurata anche tramite la trasmissione attraverso l'impianto televisivo a circuito chiuso. Ne dispone, pertanto, l'attivazione.

5-08423 Galgano: Questioni relative ad eventuali rapporti commerciali della società Hacking Team con il servizio di *intelligence* egiziano.

Adriana GALGANO (SCpI) rinuncia ad illustrare l'interrogazione in titolo.

Il sottosegretario Ivan SCALFAROTTO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato *(vedi allegato 2)*.

Adriana GALGANO (SCpI), replicando, si dichiara soddisfatta della risposta fornita dal rappresentante del Governo esprimendo condivisione per la linea adottata dall'Esecutivo sul caso Regeni. Si rammarica tuttavia che la modifica relativa al regime di autorizzazione dei prodotti della Hacking Team sia intervenuta solo successivamente alla triste vicenda dell'omicidio di Giulio Regeni.

5-08424 Ricciatti: Riorganizzazione delle Camere di commercio e ricollocamento dei lavoratori interessati alla riforma.

Lara RICCIATTI (SI-SEL) illustra l'interrogazione in titolo.

Il sottosegretario Ivan SCALFAROTTO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato *(vedi allegato 3)*.

Lara RICCIATTI (SI-SEL), replicando, si dichiara insoddisfatta della risposta fornita dal rappresentante del Governo sottolineando che i tavoli di consultazione delle parti sociali, ivi compresi i rappresentanti delle organizzazioni sindacali confederali, dovrebbero essere organizzati prima dell'emanazione del decreto legislativo al fine di salvaguardare al meglio gli interessi dei lavoratori e la tenuta dei livelli occupazionali. Al riguardo, esprime preoccupazione per l'annunciata intenzione del Governo ad avviare le procedure di mobilità lavoratori delle Camere di commercio.

5-08425 Della Valle: Questioni relative alla disciplina per l'estrazione degli idrocarburi entro le 12 miglia dalla costa.

Ivan DELLA VALLE (M5S) illustra l'interrogazione in titolo.

Il sottosegretario Ivan SCALFAROTTO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato *(vedi allegato 4)*.

Ivan DELLA VALLE (M5S), replicando, si dichiara insoddisfatto della risposta fornita dal rappresentante del Governo e ricorda l'avvenuta presentazione di analoghi ricorsi sulla proroga automatica di concessioni minerarie anche in altri Paesi europei. Stigmatizza, quindi, il comportamento dell'Esecutivo evidentemente a favore degli interessi delle compagnie petrolifere, paventando il rischio dell'apertura di una procedura di infrazione comunitaria nei confronti dell'Italia.

5-08426 Benamati: Iniziative per garantire il mantenimento degli impegni assunti da Piaggio Aerospace con istituzioni e organizzazioni sindacali.

Lorenzo BASSO (PD) illustra l'interrogazione in titolo.

Il sottosegretario Ivan SCALFAROTTO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato *(vedi allegato 5)*.

Lorenzo BASSO (PD), replicando, si dichiara soddisfatto della risposta fornita dal Governo che conferma l'attenzione da parte dell'Esecutivo in merito al rispetto da parte dell'azienda degli impegni assunti con le istituzioni e con le organizzazioni sindacali. Auspica inoltre che dopo il previsto incontro del prossimo 22 aprile si possa avere un quadro più preciso del piano industriale dell'azienda e delle prospettive occupazionali dei lavoratori coinvolti.

5-08427 Polidori: Iniziative a favore del « pluralismo » dell'offerta commerciale.

Fabrizio DI STEFANO (FI-PdL), in qualità di cofirmatario, illustra l'interrogazione in titolo.

Il sottosegretario Ivan SCALFAROTTO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato *(vedi allegato 6)*.

Fabrizio DI STEFANO (FI-PdL), replicando, si dichiara insoddisfatto della risposta del Governo che, a suo giudizio, esprime un orientamento eccessivamente orientato alla liberalizzazione del settore del commercio che interessa, in particolare, la media distribuzione. Al riguardo, ritiene necessario un intervento di tipo regolatorio al fine di assicurare il corretto funzionamento del mercato.

Guglielmo EPIFANI, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 14.45.

INTERROGAZIONI

Mercoledì 20 aprile 2016. — Presidenza del presidente Guglielmo EPIFANI. – In-

terviene il sottosegretario per lo sviluppo economico, Ivan Scalfarotto.

La seduta comincia alle 14.45.

5-06762 De Lorenzis: Autorizzazione relativa al metanodotto Albania-Italia Trans Adriatic Pipeline.

Marco DA VILLA (M5S) dichiara di aver sottoscritto l'interrogazione in titolo.

Il sottosegretario Ivan SCALFAROTTO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato *(vedi allegato 7)*.

Marco DA VILLA (M5S), replicando, prende atto della risposta fornita dal rappresentante del Governo.

5-07772 Ribaudo: Attivazione dei contratti di sviluppo nelle aree del Mezzogiorno.

Ludovico VICO (PD) dichiara di aver sottoscritto l'interrogazione in titolo.

Il sottosegretario Ivan SCALFAROTTO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato *(vedi allegato 8)*.

Ludovico VICO (PD), replicando, si dichiara soddisfatto della risposta fornita dal rappresentante del Governo. Evidenzia in particolare, in ordine alla riforma della disciplina dei contratti di sviluppo, che sarebbe utile un quadro più preciso in merito all'accesso alle risorse finanziarie. Con particolare riferimento al *Masterplan* del Mezzogiorno, sottolinea l'urgenza che nelle regioni dell'Obiettivo 1 siano finalmente attivati i contratti di sviluppo.

5-07844 Grillo: Verifiche di affidabilità tecnica, economica e finanziaria del contratto di sviluppo « ricettività alberghiera » a favore della società Item.

Il sottosegretario Ivan SCALFAROTTO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato *(vedi allegato 9)*.

Giulia GRILLO (M5S), replicando, ringrazia per la risposta fornita dal rappresentante del Governo che completa il quadro degli elementi informativi. Sottolinea, tuttavia, che ancora non risulta chiaro come siano stati utilizzati i 7 milioni di euro assegnati alla società ITEM a titolo di anticipo delle agevolazioni concesse. Chiede pertanto se possa configurarsi l'ipotesi danno erariale.

Auspica, infine, che il Governo continui a monitorare con la massima attenzione l'evolversi dell'*iter* agevolativo in corso a favore della società ITEM.

5-08084 Ciprini: Piano industriale della società multinazionale Nestlè in riferimento ai marchi Rossana e Ore Liete.

Il sottosegretario Ivan SCALFAROTTO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato *(vedi allegato 10)*.

Tiziana CIPRINI (M5S), nel ringraziare per la risposta fornita dal rappresentante del Governo, sottolinea che lo stabilimento impiega circa 830 persone a tempo indeterminato cui si aggiungono gli stagionali, i quali fino a due anni fa ammontavano a circa 200 persone. Aggiunge che nell'ultimo anno si sono ridotti i lavoratori stagionali e la durata dei loro contratti. Ricorda che nell'accordo sottoscritto è stato previsto un investimento di 60 milioni per lo stabilimento: 15 per l'ammodernamento degli impianti e 45 per il marketing. Sottolinea come permangano elementi poco chiari sui contenuti dell'accordo siglato dalle parti sociali e sulle prospettive occupazionali dei dipendenti alla scadenza dei contratti, soprattutto in caso di eventuale cessione delle produzioni Rossana e Ore Liete.

Guglielmo EPIFANI, *presidente*, ricorda che in Commissione è stata più volte affrontata la questione dello stabilimento Nestlè di Perugia. Sottolineato positivamente l'investimento di 60 milioni per il rilancio delle produzioni dello stabili-

mento umbro, osserva che l'eventuale vendita delle produzioni *Rossana* e Ore Liete comporta il rischio di non saturare l'impianto. Fa presente di aver ricevuto rassicurazioni da parte della proprietà sull'intenzione di rendere pienamente operativo lo stabilimento e auspica che ciò possa effettivamente realizzarsi analogamente a quanto avvenuto per il marchio San Pellegrino.

Guglielmo EPIFANI, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 15.20.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 20 aprile 2016 — Presidenza del presidente Guglielmo EPIFANI.

La seduta comincia alle 15.20.

Documento di economia e finanza 2016.
Doc. LVII, n. 4, Allegati e Annesso.
(Parere alla V Commissione).

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 19 aprile 2016.

Lorenzo BECATTINI (PD) intende intervenire sulle materie di competenza della X Commissione trattate nel Programma nazionale di riforma (PNR). Sottolineata la necessità di incrementare gli investimenti fissi, ritiene prioritario procedere a una crescita dimensionale del nostro sistema produttivo sia per l'impresa privata sia per quelle pubbliche/private al fine di conquistare mercato interno e mercato estero. Al riguardo, appare opportuno incrementare i contratti di rete. Al momento vi sono 2.700 contratti che impegnano tra circa 14 mila aziende, anche se le potenzialità del sistema italiano sono di gran lunga maggiori. Sottolinea altresì l'importanza della fiscalità di vantaggio sul tema dell'economia *green* al fine di consolidare questo sistema. Aggiunge che la necessità di personale qualificato per promuovere i contratti di rete può essere sostenuta dall'incontro tra mondo produttivo e quello universitario al fine di formare la figura del manager di rete. Osserva che sistemi più grandi producono economie di scala che si traducono in ritorno di efficienza non soltanto nella distribuzione degli utili, ma anche nelle risorse che irrobustiscono il patrimonio netto delle imprese che possono conseguentemente crescere e fare maggiori investimenti.

In secondo luogo, ritiene importante sostenere l'export con misure sistematiche. Sottolinea come in questi giorni sia ampiamente diffusa dagli organi di comunicazione la questione della vendita del vino italiano in Cina, la cui presenza è minima rispetto a quello francese. Ciò è dovuto all'incapacità italiana di « fare sistema » che penalizza la qualità delle produzioni italiane. Si calcola che in Italia vi sia un bacino di 70 mila medie imprese in grado di esportare, vi è pertanto necessità di sostenere con ogni strumento utile l'export sia attraverso la tutela del *made in Italy* sia attraverso gli strumenti finanziari di assicurazione e riassicurazione sui crediti nei confronti dell'estero.

Sottolinea inoltre l'importanza della legge sulla concorrenza che consentirà annualmente di verificare tutti gli strumenti e gli interventi per rendere più competitivo il Paese. Ritiene necessario, in tema di concorrenza, ottenere un rapporto di reciprocità con gli altri Stati dell'Unione europea per raggiungere un sistema di regole condivise.

Rilevato infine che in Italia vi è una legislazione estremamente frammentata in materia di incentivi e sostegno alle imprese, ritiene si debba fare uno sforzo di sistematizzazione a favore dell'utilizzatore finale su materie in cui neanche il mondo associativo, naturale intermediario tra i soggetti coinvolti, riesce a svolgere la fun-

zione di trasmissione di informazioni spesso complesse e stratificate in numerosi provvedimenti.

Gianluca BENAMATI (PD) osserva che il Documento in esame presenta tre aspetti di notevole interesse per la X Commissione: interventi di sostegno alle aziende, la manifattura digitale, la concorrenza. Relativamente primo aspetto, sottolinea l'importanza del sostegno agli investimenti sia pubblici che privati, del reinvestimento degli utili aziendali nell'azienda stessa e di una fiscalità di vantaggio. Nell'ambito delle politiche attive, evidenzia anche il sostegno alla ricerca e sviluppo attraverso l'introduzione di crediti di imposta per l'assunzione di personale dedicato. Sottolinea quindi la necessità della riforma complessiva delle forme di sostegno al sistema della ricerca e sviluppo che tuttavia non appare delineata nel Documento in esame.

Il secondo tema rilevante riguarda la manifattura digitale che, all'interno del PNR, deve prevedere interventi da realizzare nei prossimi sei mesi.

Sottolineata l'importanza di approvare la legge annuale sulla concorrenza, ritiene tuttavia ambizioso l'obiettivo dichiarato nel DEF di concludere l'esame del disegno di legge approvato dalla Camera e attualmente all'esame del Senato entro il prossimo mese di giugno. Osserva infine che gli obiettivi individuati nel DEF possono concretamente favorire la crescita del sistema produttivo italiano.

Angelo SENALDI (PD) rileva la gravità della contraffazione in Italia seconda solo agli Stati Uniti in termini di diffusione del fenomeno. Sottolinea che nel DEF si prevede un piano anticontraffazione quale sostegno significativo alle attività delle nostre aziende.

Luigi TARANTO (PD), *relatore*, nel preannunciare una proposta di parere favorevole, concorda sulla segnalazione dei colleghi cruciale per la tenuta del quadro programmatico delineato dal DEF, relativa alla ripresa della dinamica degli investimenti fissi. Ritiene opportuno acquisire maggiori informazioni circa la composizione qualitativa della manovra volta alla disattivazione delle clausole di salvaguardia nel 2017 perché dalla composizione qualitativa della manovra – come peraltro segnalato dall'Ufficio parlamentare per il bilancio in sede di audizione presso la V Commissione – dipende anche la capacità di incidenza sul ciclo congiunturale. Osserva che tra le motivazioni che inducono il Governo a non operare una politica di maggiore rigore fiscale si annotano una serie di fattori macroeconomici: rischi di deflazione e stagnazione, insufficiente coordinamento delle politiche di bilancio nell'area dell'euro, effetti indesiderati di eccessive strette fiscali, costi delle riforme strutturali, sottostima dell'*output* gap. Si tratta di un punto interessante perché – al di là della tecnicalità della questione, e cioè del fatto che la metodologia concordata in sede europea consenta o meno di apprezzare appieno il potenziale dell'Italia – dalla dimensione dell'*output gap* dipende la determinazione del livello di deficit strutturale e, quindi, gli spazi di agibilità della flessibilità di bilancio. Ritiene che anche questo punto potrebbe essere sottolineato dalla X Commissione nel parere che deve essere reso alla Commissione Bilancio.

Quanto agli investimenti, ritiene particolarmente interessante una segnalazione relativa alle sinergie attivabili tra Fondo centrale di garanzia per le PMI e Fondo europeo per gli investimenti (FEI), che si avvale del sostegno del Fondo europeo per gli investimenti strategici (FEIS), considerato che all'interno del Piano Juncker si registra un positivo andamento per l'Italia della cosiddetta « finestra PMI » e sembrerebbe utile insistere su questa dimensione anche grazie ai processi di riforma in corso che riguardano, per un verso, un sistema dei consorzi di garanzia fidi, per altro, l'attesa riforma del Fondo centrale di garanzia.

Richiama quindi la questione del processo di riforma del sistema della contrattazione con la manifestata volontà di valorizzazione del secondo livello, ritenendo opportuno prevedere un'osservazione volta

a evidenziare l'opportunità che la costruzione di meccanismi incentivanti ed efficaci ai fini del rafforzamento quantitativo e qualitativo della contrattazione di secondo livello (aziendale e territoriale) muova dal confronto negoziale in materia tra le parti sociali e dal ruolo di *governance* generale e coordinata delle relazioni contrattuali esercitato dal livello nazionale della contrattazione collettiva.

Osserva infine che la dinamica di riduzione del debito rappresenta un punto cruciale per la tenuta del quadro di programmazione rispetto alla quale appare necessario assicurare un costante monitoraggio dell'andamento dei conti pubblici in relazione dell'andamento dello scenario macroeconomico a partire dal tasso di crescita nominale del PIL. Altrettanto rilevanti sono le notazioni in materia di politica fiscale e, in particolar modo, lo sviluppo di azioni di contrasto all'evasione e all'elusione fiscale. Da questo punto di vista ritiene utile segnalare la rilevanza dell'attesa stima del cosiddetto *tax gap* per ciascuna tipologia di imposta a partire dal 2016.

Sottolinea l'urgenza dell'implementazione operativa del *Masterplan* per il Mezzogiorno sul piano della *governance* sia attraverso il completamento della programmazione dei Fondi strutturali e di investimento europei per il ciclo 2014-2020 sia attraverso il decollo di « progetti infrastrutturali decisivi – anche con l'apporto di imprese partecipate dallo Stato (Terna, Snam, FS, Anas) – per connettere il Mezzogiorno al resto del Paese, all'Europa ai mercati internazionali ».

Guglielmo EPIFANI, *presidente*, nessun altro chiedendo di parlare, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.50.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Mercoledì 20 aprile 2016.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.50 alle 16.

ALLEGATO 1

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche europee in tema di gas naturale ed energia elettrica e che abroga la direttiva 2008/92/CE del Parlamento europeo e del Consiglio concernente una procedura comunitaria sulla trasparenza dei prezzi al consumatore finale industriale di gas e di energia elettrica. COM(2015) 496 final e allegati.

DOCUMENTO FINALE APPROVATO

La X Commissione (Attività produttive, commercio e turismo),

esaminata, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento della Camera, la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche europee in tema di gas naturale ed energia elettrica e che abroga la direttiva 2008/92/CE del Parlamento europeo e del Consiglio concernente una procedura comunitaria sulla trasparenza dei prezzi al consumatore finale industriale di gas e di energia elettrica COM(2015)496 final;

considerato che:

la proposta merita apprezzamento in quanto può apportare sostanziali progressi nelle metodologie attualmente impiegate per la raccolta e l'elaborazione dei dati statistici, al fine di ottenere dati realmente comparabili anche nell'ottica dell'adozione di politiche energetiche idonee al conseguimento degli obiettivi dell'Unione dell'energia;

l'omogeneità nella raccolta e nell'elaborazione dei dati statistici risponde ad evidenti finalità strumentali per la realizzazione del mercato interno, in quanto diretta a consentire a tutti gli utenti di verificare le condizioni praticate nei diversi Stati membri, non soltanto con riferimento al prezzo industriale, ma anche negli usi civili e in relazione alle altre voci che gravano sul prezzo finale per il consumatore, con il fine ultimo di promuovere il ravvicinamento delle condizioni stesse;

la confrontabilità dei dati, oltre a rispondere ad esigenze di trasparenza, si rivelerà uno strumento utile e financo indispensabile ai fini del riordino della fiscalità in materia di energia e per superare le più vistose differenze nei regimi attualmente riscontrabili, con particolare riguardo alla ormai necessaria definizione di linee guida per le agevolazioni che gli Stati membri riconoscono alle energie rinnovabili;

allo scopo di disporre di dati attendibili e aggiornati sui prezzi del gas naturale e dell'energia elettrica sia per il settore domestico che per quello industriale, la proposta sancisce, quindi, l'obbligo giuridicamente vincolante, rispettivamente a carico degli operatori e delle autorità competenti, di fornirli ed elaborarli sulla base di un'unica metodologia armonizzata;

tale metodologia è stata definita da gruppi di lavoro della Commissione con i diversi Paesi e le statistiche verrebbero redatte in termini molto dettagliati, per fasce di consumo e rispettive quote di mercato, evidenziando in aggiunta, come già detto, l'incidenza delle imposte e degli altri oneri applicati in ciascuno Stato membro;

nel caso in cui l'applicazione della normativa comporti adeguamenti significativi ed onerosi al sistema statistico nazionale di uno Stato membro e dei soggetti cui la stessa si applicherebbe, l'articolo 9 della proposta di regolamento prevede la possibilità che vengano concesse deroghe in relazione ad obblighi specifici;

valutato positivamente l'allungamento dei tempi di trasmissione dei dati da due a tre mesi, fermo restando l'aumento della frequenza di comunicazione dei dati stessi, che passa da biennale ad annuale;

rilevata la necessità che il presente documento finale sia trasmesso tempestivamente alla Commissione europea, nell'ambito del cosiddetto dialogo politico, nonché al Parlamento europeo e al Consiglio,

considerato per l'Italia il numero estremamente elevato delle imprese di vendita di energia elettrica e gas presenti nel mercato italiano (976 aziende, di cui 557 per l'energia elettrica e 432 per il gas naturale), il livello accentuato di disaggregazione dei dati da raccogliere ed elaborare con riferimento alle diverse classi di clienti e la portata delle innovazioni prospettate per quanto riguarda la metodologia per la raccolta e l'elaborazione dei dati,

esprime una valutazione positiva, con le seguenti osservazioni:

a) si valuti l'opportunità di aumentare la soglia dell'uno per cento del consumo di gas al di sotto della quale si deroga all'obbligo di rilevazione dei prezzi;

b) si valuti l'opportunità di procedere all'attuazione delle proposte in termini graduali prevedendo una articolazione temporale più dettagliata rispetto alla attuale per l'esercizio della facoltà prevista dall'articolo 9 sulla base di chiare e motivate ragioni;

c) si valuti l'opportunità di procedere con un regime misto, temporalmente limitato, fornendo i dati in entrambe le modalità al fine di ottimizzare al meglio e rapidamente i dati forniti;

d) si valuti, in considerazione del livello particolarmente accentuato della disaggregazione dei prezzi (9 componenti di prezzo per ciascuna delle 21 fasce di consumo), l'opportunità di una diversa e più semplice disaggregazione;

e) si valuti la necessità di garantire, in ogni caso, che gli oneri amministrativi e strumentali che presumibilmente saranno derivanti dall'attuazione delle nuove regole non ricadano sull'utenza.

ALLEGATO 2

5-08423 Galgano: Questioni relative ad eventuali rapporti commerciali della società Hacking Team con il servizio di *intelligence* egiziano.

TESTO DELLA RISPOSTA

In merito alla vicenda dell'omicidio di Giulio Regeni, trovato senza vita al Cairo lo scorso 3 febbraio, il Governo ha chiesto sin dall'inizio, e continua a chiedere con fermezza all'Egitto la verità.

Come ribadito in più occasioni dal Presidente Renzi e dal Ministro Gentiloni, la posizione del Governo italiano è chiara: non saranno accettate verità di comodo e tantomeno si considereranno piste che appaiano poco probabili. Come è a tutti noto, l'Italia ha richiesto all'Egitto, attraverso i canali diplomatici, di ottenere elementi e materiali necessari alla conduzione delle indagini da parte della Procura della Repubblica di Roma, e finora gli egiziani hanno risposto solo parzialmente.

La visita a Roma, lo scorso 7 aprile, degli investigatori egiziani non ha dato i risultati sperati. Per questa ragione, è stato richiamato a Roma per consultazioni l'Ambasciatore d'Italia al Cairo per una valutazione urgente delle iniziative più opportune per rilanciare l'impegno volto ad accertare la verità sul barbaro omicidio di Giulio Regeni.

Ciò premesso, nello specifico dell'argomento richiesto con l'atto in parola informo per quel che segue.

Nel Regolamento UE n. 1382 del 24 ottobre 2014 (pubblicato in GUCE il 30 dicembre 2014) è stato inserito (a pag. 130) una particolare categorie di beni (cat. 4 A005) i c.d. « software di intrusione ».

Si tratta di beni, come è ad esempio il Trojan RCS Galileo prodotto e commercializzato dalla soc. Hacking Team, che a seguito del citato Regolamento, sono passati dal regime di libera esportazione a quello dei beni duali (ossia beni sensibili che possono avere un utilizzo civile lecito ed uno o più impieghi collegati alla proliferazione delle armi di distruzione di massa), e pertanto, richiedono per legge una specifica licenza prima di essere esportati.

Per continuare ad esportare i propri prodotti, la Hacking Team ha richiesto il 5 marzo 2015 un'autorizzazione di tipo « globale individuale » al MiSE, (fattispecie prevista dall'articolo 5 decreto legislativo n. 96/2003) al fine di poter vendere tale prodotto e la tecnologia informatica necessaria per la sua installazione in vari Paesi. La relativa licenza è stata poi rilasciata il 3 aprile 2015 per una serie di Paesi tra cui l'Egitto.

Evidenzio che ogni autorizzazione che viene rilasciata dal Ministero dello sviluppo economico per l'export dei beni *dual use tecnology* deve essere accompagnata da un parere favorevole sulle medesime autorizzazioni, del Comitato consultivo di cui all'articolo 11 del decreto legislativo n. 96/2003.

Tale comitato è composto dai rappresentanti del Ministero degli affari esteri, dell'economia e delle finanze, della difesa, dell'interno, dell'istruzione università ricerca, della salute, dell'Agenzia delle dogane e dello sviluppo economico.

Ogni Amministrazione interviene nel Comitato per la parte di sua diretta e particolare competenza con riguardo alle operazioni di esportazione del bene duale richiesto dall'impresa. La presenza di rappresentanti delle citate Amministrazioni consente di avere uno spettro di valutazione molto completo e relativo ad ogni

aspetto dell'operazione di esportazione medesima, compreso il rispetto dei diritti umani.

Circa il quesito sul fatto specifico, ossia se il Ministero abbia approfondito a quale organizzazione governativa egiziana fosse destinato il software esportato dalla HT evidenzio che, essendo l'autorizzazione rilasciata di tipo globale individuale, quest'ultima, non prevede un approfondimento preventivo sull'*end user* da parte dell'Autorità che emette il provvedimento autorizzativo.

Confermo, infine, che il Ministero recentemente in relazione alle mutate condizioni politiche, ha comunicato all'impresa Hacking Team che al posto della autorizzazione globale individuale – che è stata, pertanto, revocata – dovrà ora, nel qual caso intendesse esportare i propri prodotti duali in Paesi terzi alla UE, utilizzare lo strumento dell'autorizzazione specifica individuale.

Le successive esportazioni di beni *dual use* che la citata società volesse realizzare nel futuro, potranno essere conseguite solo se rilasciate su parere del Comitato Consultivo emesso di volta in volta, sulla base di uno specifico ordine o contratto.

ALLEGATO 3

5-08424 Ricciatti: Riorganizzazione delle Camere di commercio e ricollocamento dei lavoratori interessati alla riforma.

TESTO DELLA RISPOSTA

Rispetto a quanto rappresentato dagli On.li Interroganti evidenzio che il Governo sta attualmente elaborando lo schema di decreto legislativo, attenendosi ai criteri contenuti nella legge delega (legge n. 124 del 2015), e prestando particolare attenzione anche alle problematiche segnalate.

In tal senso, quanto agli aspetti occupazionali, confermo l'intendimento del Governo di salvaguardarli in termini complessivi.

La salvaguardia dei livelli occupazionali e delle professionalità sarà affidata essenzialmente a meccanismi di mobilità che tengano conto degli effettivi fabbisogni di tutti gli enti pubblici interessati e, per il personale con contratto privato, anche del fabbisogno di analoghi organismi soggetti a controllo o partecipazione pubblica.

Per quanto concerne, infine, la costituzione di un tavolo di confronto con il sistema camerale e con le organizzazioni sindacali, come già riferito, le esigenze di salvaguardia dei livelli occupazionali sono all'attenzione del Ministero dello sviluppo economico e del Governo anche in relazione alle sollecitazioni già pervenute sia dal sistema camerale che dalle organizzazioni sindacali, le quali hanno già avuto modo di rappresentare siffatte preoccupazioni nell'ambito dell'analisi preliminare di impatto delle possibili diverse opzioni esercitabili con il provvedimento. L'apertura di un apposito tavolo di confronto finalizzato a questa specifica esigenza, potrebbe risultare probabilmente più utile una volta che sia stato definito lo schema di decreto legislativo con la concreta applicazione delle relative disposizioni e si abbiano, quindi, elementi più precisi circa le eventuali eccedenze di personale e i fabbisogni effettivi; ciò al fine di individuare gli strumenti di gestione di tali eccedenze la cui concreta attuazione potrebbe essere oggetto di proficuo confronto.

Il Governo, quindi, si riserva di aggiornare il Parlamento, nelle prossime settimane, sui futuri sviluppi della questione.

ALLEGATO 4

5-08425 Della Valle: Questioni relative alla disciplina per l'estrazione degli idrocarburi entro le 12 miglia dalla costa.

TESTO DELLA RISPOSTA

In merito alle questioni poste dagli Onorevoli interroganti, si evidenzia che le norme italiane e le procedure seguite dal nostro Paese, in materia di attività estrattive, sono allineate a quelle degli altri Paesi europei e, proprio il recente intervento operato con la legge di stabilità, ha reso il quadro normativo ancora più aderente ai principi delle Convenzioni internazionali.

Per meglio esplicitare le ragioni esposte, voglio ricordare che un giacimento è un bene dello Stato, che può essere dato in concessione, di cui « l'idrocarburo » ne costituisce il frutto.

La concessione mineraria, quindi, differisce profondamente dagli altri tipi di concessione di beni dello Stato, trattandosi nel caso di specie di concessione di sfruttamento e non di mera concessione d'uso del bene stesso.

Al termine di vita di una concessione mineraria il frutto della miniera è esaurito ed il bene residuo è sterile e non più utilizzabile per scopi estrattivi. Il paragone con la concessione demaniale ad uso turistico-ricreativo è pertanto non appropriato, trattandosi in quel caso di mera concessione di bene demaniale che, al termine del periodo di concessione, deve essere restituito nelle condizioni iniziali e può essere nuovamente posto in gara, più e più volte, nel rispetto delle norme sulla concorrenza.

Nel caso della concessione mineraria, invece, una volta esaurito il contenuto della miniera, il giacimento non esiste più e non può quindi essere più dato in concessione (rimane nella disponibilità dello Stato il volume esaurito che può eventualmente essere utilizzato, ad esempio, come stoccaggio sotterraneo di gas naturale).

La concessione è finalizzata al completo sfruttamento del giacimento, nell'interesse collettivo, ed è conferita per periodi definiti (oggi 20 anni), prorogabili nel caso in cui il concessionario abbia assolto agli obblighi imposti dalla legge.

L'articolo 1, comma 239, della legge di stabilità 2016 ribadisce ed esplicita un principio già contenuto nella dottrina mineraria, non solo nazionale, in base al quale le concessioni devono essere commisurate alla durata di vita del giacimento.

Questo principio non incide né modifica in alcuna misura le procedure di rilascio delle proroghe, che pertanto continueranno ad essere rilasciate, come previsto dalla normativa attualmente vigente.

Colgo l'occasione per ribadire, in questa sede, che non è assolutamente sancito, in alcuna parte della norma della legge di stabilità 2016, il rilascio di concessioni a tempo indeterminato. Il tempo di durata delle concessioni, come detto in precedenza, rimane quello previsto dall'ordinamento che resta pienamente in vigore: 20 anni, per la prima concessione, a cui può seguire una ulteriore proroga di 10 anni e successive proroghe di 5 anni ciascuna.

Ritengo, infine, utile ricordare che l'ottenimento della proroga, da parte del concessionario, è sempre subordinata alla dimostrazione di aver adempiuto a tutti gli obblighi derivanti dalle normative di settore, con particolare riguardo alla sicurezza delle attività estrattive ed al rispetto dell'ambiente e dell'ecosistema.

ALLEGATO 5

5-08426 Benamati: Iniziative per garantire il mantenimento degli impegni assunti da Piaggio Aerospace con istituzioni e organizzazioni sindacali.

TESTO DELLA RISPOSTA

La vicenda della Piaggio Aerospace è seguita con attenzione dal Governo, dalla Regione Liguria e dalle Istituzioni locali.

Come ricordato dagli On.li Interroganti, il 23 marzo scorso si è tenuta una riunione presso il Ministero dello sviluppo economico alla quale hanno partecipato i rappresentanti dell'azienda, della Regione Liguria, le Istituzioni locali e le Organizzazioni Sindacali.

In tale occasione, in primo luogo, sono state verificate le ragioni di credito vantate dalla società nei confronti della pubblica amministrazione la cui soluzione sia in grado di allentare la tensione che grava sulla situazione finanziaria della azienda.

Al riguardo, l'azienda ha riferito di aver incassato un credito di 9,2 milioni di euro vantato nei confronti della Pubblica Amministrazione, con il supporto del MISE e delle istituzioni locali.

Per quanto concerne gli altri crediti esigibili ed erogabili, i rappresentanti del Ministero hanno assicurato di essersi attivati affinché le rimanenti somme vengano erogate il prima possibile, anche interagendo con le altre Amministrazioni coinvolte.

Inoltre, il rappresentante della Regione Liguria ha riferito che per il progetto di ricerca e sviluppo presentato dalla società, che ha un costo totale di euro 7,25 ML di euro e prevede un contributo pubblico pari a euro 3,16 ML di euro, a seguito di valutazione positiva, sia stata avviata la fase conclusiva dell'iter istruttorio.

Per quanto concerne la situazione dei finanziamenti concessi ai sensi della legge n. 808/85, che finanzia gli interventi per lo sviluppo e l'accrescimento della competitività delle industrie operanti nel settore aeronautico, i rappresentanti del MiSE hanno confermato che sono stati pagati alla società Piaggio, alla fine del mese di marzo, le quote di finanziamento per complessivi 5,6 milioni di euro e che, allo stato, non risultano ulteriori crediti esigibili.

Condividendo le preoccupazioni espresse dagli On.li Interroganti, si conferma che in tale vicenda l'attenzione da parte del Governo è massima proprio al fine di garantire che l'azienda mantenga gli importanti impegni presi con le istituzioni.

Per il prossimo 22 aprile è previsto un ulteriore incontro tra le parti, a seguito del quale sarà possibile acquisire informazioni più precise sul piano industriale dell'azienda, di cui sarà cura del Governo informare il Parlamento, ferma restando la costante e massima attenzione per la salvaguardia dei livelli occupazionali.

ALLEGATO 6

5-08427 Polidori: Iniziative a favore del « pluralismo » dell'offerta commerciale.

TESTO DELLA RISPOSTA

Per quanto riguarda le questioni poste dagli Onorevoli interroganti, preme evidenziare, in via preliminare, che la situazione di crisi dei piccoli esercizi del commercio trova la sua principale causa nella generale crisi economica che ha determinato un calo dei consumi negli ultimi anni. Tale tendenza, per fortuna, sembra aver recentemente invertito la propria rotta, stando ai più recenti dati economici che segnalano una ripresa da attribuirsi in parte anche agli interventi adottati dal Governo a favore dei consumatori.

Solo in misura minore, invece, la crisi del settore del piccolo commercio ha origine nei cambiamenti della struttura del settore distributivo, circostanza che però non è riferibile esclusivamente alla crescita della media e grande distribuzione, ma anche ad altri inevitabili e per qualche verso anche positivi fenomeni – quali ad esempio, la crescita del commercio elettronico – che richiedono un riposizionamento di mercato dei piccoli esercizi ed ogni possibile intervento che renda maggiormente sostenibile tale progressiva trasformazione, evitando gravi conseguenze sociali in termini occupazionali o di dequalificazione dei centri storici e degrado o desertificazione di aree urbane.

Quanto ai meccanismi di semplificazione e liberalizzazione ai fini dell'avvio delle attività commerciali, quale possibile causa di tale crisi del settore, è opportuno evidenziare che, in realtà, tali misure di semplificazione hanno riguardato proprio gli esercizi di piccola dimensione per i quali è applicabile l'istituto della SCIA (segnalazione certificata d'inizio attività), che consente l'avvio immediato dell'attività senza alcun limite all'insediamento. L'istituto dell'autorizzazione continua invece a trovare applicazione sia per gli esercizi di media che di grande dimensione.

È utile ricordare, inoltre, che le grandi strutture di vendita, restano assoggettate a meccanismi di programmazione definiti dalle Regioni secondo indirizzi di tipo urbanistico e di tutela della salute, dei lavoratori, dell'ambiente, ivi incluso l'ambiente urbano, e dei beni culturali. L'unica novità in materia, vincolata dalle disposizioni europee applicabili e dalle più generali esigenze della concorrenza, è che tale programmazione non può essere più giustificata semplicemente con esigenze di equilibrio fra la domanda e l'offerta e di diretta programmazione dello sviluppo commerciale che, salve le predette esigenze connesse a motivi imperativi di interesse generale, resta affidato alle normali dinamiche di mercato.

In ordine alla facoltà dei territori di intervenire normativamente in materia, va considerato che l'attuale riparto di competenze normative tra Stato e Regioni già consente ampia possibilità d'intervento nel settore commerciale da parte delle Regioni riservando allo Stato gli interventi volti a tutelare la concorrenza con lo scopo, quindi, di garantire condizioni egualitarie sul territorio nazionale per l'accesso al mercato.

Non v'è dubbio, comunque, che vada tutelato l'equilibrio del mercato, soprattutto in periodi di crisi economica, nell'interesse di tutti, anche dei consumatori, anche se i mezzi per perseguire tale obiettivo non possono consistere nell'imposizione di vincoli e barriere all'accesso al mercato o alla libera esplicazione della libera iniziativa imprenditoriale. Al contrario, così come dalla *ratio* sottesa alle disposizioni in materia, occorrono interventi volti ad ampliare l'area di libera scelta sia dei cittadini che delle imprese, al fine di favorire l'apertura del mercato alla concorrenza con misure diverse e più proporzionate rispetto all'introduzione di vincoli alla libertà d'impresa.

Colgo comunque l'occasione di questa sede per assicurare agli Onorevoli interroganti l'impegno del Governo a monitorare attentamente l'evoluzione congiunturale e strutturale del settore distributivo al fine di valutare eventuali interventi di sostegno del settore del piccolo commercio a tutela delle PMI del comparto.

ALLEGATO 7

5-06762 De Lorenzis: Autorizzazione relativa al metanodotto Albania-Italia Trans Adriatic Pipeline.

TESTO DELLA RISPOSTA

In merito alle questioni evidenziate dall'Onorevole interrogante, è opportuno preliminarmente precisare che, il gasdotto di interconnessione denominato « Trans Adriatic Pipeline » e il « Metanodotto di interconnessione TAP », costituiscono due infrastrutture distinte e sono riconducibili a due iter amministrativi diversi.

La prima (TAP), proposta dalla società Trans Adriatic Pipeline è stata autorizzata dal Ministero dello sviluppo economico con decreto del 20 maggio 2015, la seconda, proposta da SNAM RETE GAS, in qualità di gestore della rete nazionale, ha la finalità di connettere il gasdotto TAP alla Rete nazionale di trasporto esistente. Per questa seconda infrastruttura è in corso l'iter autorizzativo presso il Ministero dello Sviluppo Economico che ne ha avviato il relativo procedimento l'11 aprile 2016.

Per quanto riguarda le opere del progetto « Trans Adriatic Pipeline » esse, per la parte ricadente entro la giurisdizione italiana, sono costituite da un gasdotto della lunghezza complessiva pari a circa 53 Km, costituito principalmente da: un tratto di metanodotto sottomarino, ricadente nella piattaforma continentale italiana, per una lunghezza di circa 45 km; un microtunnel di approdo (*offshore*) lungo circa 865 m; un microtunnel onshore di lunghezza pari a circa 620 m; una valvola di intercettazione; un metanodotto terrestre ricadente nel territorio del Comune di Melendugno, (dal punto di approdo), situato a nord di San Foca fino al Terminale di arrivo, per una lunghezza di circa 8 km, e il terminale di ricezione del gasdotto.

Il metanodotto di interconnessione TAP riveste interesse strategico e costituisce una priorità nazionale poiché consentirà l'arrivo in Italia di una nuova fonte di approvvigionamento di gas proveniente dall'area del Mar Caspio e specificamente dallo sviluppo del campo Shah Deniz, in Azerbaijan.

Ciò posto, con riferimento agli specifici rilievi dell'Onorevole interrogante, circa il tracciato del gasdotto « Trans Adriatic Pipeline » e la presupposta violazione dell'articolo 10 della legge 21 novembre 2000, n. 353 – legge quadro in materia di incendi boschivi, si comunica che le parti di territorio coinvolte dall'intervento, e che sono state interessate da fenomeni incendiari, sono limitate a poche particelle catastali che comunque, interessano il metanodotto interrato e non opere fuori terra.

In ogni caso, gli interventi contemplati nel progetto TAP, considerato di interesse strategico non solo nazionale come precedentemente accennato, ma dalla stessa Commissione Europea, hanno ad oggetto una condotta che sarà realizzata nel sottosuolo nel senso cioè che l'opera, una volta conclusi i lavori di realizzazione che saranno svolti in superficie, sarà posta ad una profondità di circa 1,5 metri, il che esclude l'applicabilità della norma sopra richiamata essendo garantiti così i parametri tecnici di sicurezza.

Quanto detto è stato anche confermato dal giudice amministrativo che con sentenza del 2016 (n. 02107/2016) ha dichiarato infondato tale rilievo nell'ambito dei ricorsi promossi dalla Regione Puglia e dal

Comune di Melendugno per l'annullamento del decreto di autorizzazione del 20 maggio 2015.

A seguito di tale pronuncia giurisdizionale, risulta, pertanto, confermato che il tracciato del gasdotto « Trans Adriatic Pipeline » è compatibile con i vincoli previsti dalla legge n. 353 del 2000.

Infine, per quanto concerne il tracciato proposto da Snam Rete Gas per il progetto del « Metanodotto di interconnessione TAP », si comunica che lo stesso è in corso di valutazione per i profili di impatto ambientale da parte del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nell'ambito del procedimento di autorizzazione.

Tale valutazione ad oggi non risulta ancora conclusa e qualora il tracciato, dovesse incontrare motivi ostativi, in ragione di aspetti relativi alla compatibilità ambientale, sarà oggetto delle opportune modifiche progettuali.

Il Governo si impegna pertanto a fornire al Parlamento, nei prossimi mesi, ulteriori elementi che dovessero emergere al riguardo.

ALLEGATO 8

5-07772 Ribaudo: Attivazione dei contratti di sviluppo nelle aree del Mezzogiorno.

TESTO DELLA RISPOSTA

Come riferito dagli Onorevoli interroganti, il Contratto di sviluppo ha come obiettivo quello di favorire l'attrazione di investimenti anche esteri e la realizzazione di progetti di sviluppo d'impresa rilevanti per il rafforzamento della struttura produttiva del Paese, soprattutto nelle aree svantaggiate e nel Mezzogiorno.

La misura è finanziata dal Ministero dello sviluppo economico, anche con il contributo delle Regioni coinvolte nei programmi di sviluppo. Il soggetto attuatore è l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa – INVITALIA.

Si ritiene quindi utile fornire al Parlamento una serie di dati acquisiti da Invitalia.

La normativa relativa al Contratto di Sviluppo è stata recentemente innovata ed armonizzata alla normativa comunitaria prevista per il periodo 2014-2020. In tal senso le agevolazioni finanziarie previste dal Contratto di sviluppo sono state aggiornate con due successivi decreti ministeriali adottati nel 2014 e nel 2015.

I termini per la presentazione delle domande, a seguito dell'entrata in vigore della nuova normativa, sono stati fissati al 10 giugno 2015.

Al 31 marzo 2016 risultano presentate 157 domande, di cui 26 nelle Regioni del Centro-Nord e 131 relative ad iniziative localizzate nel Mezzogiorno d'Italia.

I programmi di sviluppo presentati prevedono investimenti per circa 5,6 miliardi di euro, corrispondenti a richieste di agevolazioni di oltre 3 miliardi di euro. In termini di impatto occupazionale, il totale degli addetti coinvolti dai suddetti programmi è di oltre 48.000 unità, di cui circa 16.000 sono nuovi addetti.

L'opportunità di incentivare tali programmi si è avuta anche grazie alla dotazione di 250 milioni a valere sulle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione, a cui si sono successivamente aggiunti 300 milioni del Programma operativo nazionale Imprese e Competitività 2014-2020.

Nello specifico delle attività valutative svolte da Invitalia colgo l'occasione per informare che sono già stati approvati 15 programmi di sviluppo per un impegno complessivo di circa 318 milioni di euro. Le istruttorie attualmente in corso sono 14 per un impegno complessivo di circa 250 milioni di euro.

Tali istruttorie sono state riattivate grazie alla recente riprogrammazione di risorse finanziarie residue provenienti dalla legge n. 147 del 2013 e dallo sblocco di ulteriori risorse comunitarie.

I tempi del processo valutativo sono fissati da apposito decreto ministeriale che prevede la conclusione dell'iter istruttorio entro 120 giorni. Tale previsione è stata recepita nella Convenzione, recentemente rinnovata, tra Ministero dello sviluppo economico ed Invitalia. Tale convenzione, talaltro, individua l'applicazione di penali, in caso di mancato rispetto dei tempi previsti dalla normativa.

Infine, circa la menzione fatta dagli On.li Interroganti sui « criteri di selezione approvati dal Comitato di Sorveglianza » ed alle « indicazioni fornite dall'Autorità di gestione del programma », senza i quali non è possibile emanare i bandi per atti-

vare la spesa, evidenzio che detti criteri sono stati già fissati dal Ministero nell'ambito di una propria Circolare del 18 febbraio scorso.

Desidero quindi rassicurare gli Onorevoli interroganti che il Ministero dello sviluppo economico è impegnato al massimo affinché non si accumulino ritardi nell'utilizzo di tali strumenti di incentivazione delle iniziative imprenditoriali, tenendo in considerazione l'obiettivo di salvaguardare le possibilità di recupero per parti importanti del tessuto produttivo meridionale, precondizione per mantenere aperta la prospettiva di una più generale ripresa produttiva e occupazionale.

ALLEGATO 9

5-07844 Grillo: Verifiche di affidabilità tecnica, economica e finanziaria del contratto di sviluppo « ricettività alberghiera » a favore della società Item.

TESTO DELLA RISPOSTA

In merito alle questioni contenute nell'atto di Sindacato Ispettivo è opportuno ricordare che il soggetto attuatore dei Contratti di sviluppo è l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa – INVITALIA.

Si forniscono, pertanto, al Parlamento una serie di elementi acquisiti da Invitalia.

L'Agenzia stessa ha informato che, a seguito di presentazione da parte di ITEM della domanda di agevolazioni a valere sulla misura « Contratti di Sviluppo », ha provveduto a verificare l'affidabilità tecnica, economica e finanziaria del progetto di investimento nei termini stabiliti dalla normativa allora vigente (articolo 9 del DM 24 settembre 2010 e del punto 5.5 della circolare MISE del 16 giugno 2011, n. 21364).

Oltre ad altri aspetti, l'Agenzia, in particolare, ha provveduto a verificare:

la validità tecnica dell'iniziativa e la congruità e funzionalità degli investimenti richiesti alle agevolazioni per il tramite di apposita verifica tecnica preliminare svolta da una società di ingegneria specializzata, appartenente ad Invitalia stessa;

la fattibilità economica del progetto di investimento che prevede la presenza di un *partner* gestionale di *standing* internazionale. Sul punto è stato prodotto accordo preliminare per la gestione in *management* turistico del complesso con la catena alberghiera « Hilton »;

la sostenibilità finanziaria del programma di investimento. A tale riguardo, come noto anche agli interroganti, oltre all'attestazione di disponibilità all'apporto dei mezzi propri previsti dal piano finanziario da parte del socio di maggioranza, lo sceicco Hamed Bin Ahmed al Ahmed, è stata acquisita la delibera di finanziamento dell'istituto bancario Monte dei Paschi di Siena, per l'importo di 24 milioni di euro, finalizzato all'acquisto della struttura dalla società RTA del Gruppo F.lli Costanzo in Amministrazione Straordinaria.

Il progetto approvato prevede investimenti ammissibili per circa 48 milioni di euro e contributi in conto impianti per circa 24 milioni di euro.

Il Contratto di sviluppo, sottoscritto in data 13 ottobre 2014, stabilisce, tra l'altro, lo svolgimento di una attività di ispezione/monitoraggio a partire dalla presentazione del primo « Stato di Avanzamento Lavori » relativo agli investimenti ammessi alle agevolazioni.

Ad oggi, come di seguito specificato, non sono stati presentati stati di avanzamento lavori.

Relativamente, invece, alle agevolazioni erogate, Invitalia ha fornito una serie di elementi che si illustrano di seguito.

Nel marzo 2015, la società ITEM ha richiesto l'anticipazione del 30 per cento delle agevolazioni, pari ad euro 7.227.649,00, erogata previa presentazione di apposita fidejussione assicurativa incondizionata ed escutibile a prima richiesta con scadenza 31.12.2017, di importo pari all'anticipazione medesima, rilasciata da REALE MUTUA Assicurazioni.

Successivamente, nel settembre 2015, la ITEM ha effettuato richiesta di proroga dei termini di presentazione del primo stato di avanzamento lavori e del termine di conclusione del programma di investimenti adducendo problematiche tecniche attinenti la realizzazione dell'intervento e sorte successivamente all'avvio del cantiere.

In relazione a tale istanza, l'Agenzia, dopo incontri interlocutori, provvedeva, in data 12 novembre 2015, ad una richiesta scritta di integrazioni concernenti i dettagli e le motivazioni esplicative a supporto dello slittamento dei tempi di realizzazione del progetto, nonché chiedendo evidenza della destinazione delle erogazioni effettuate a titolo di anticipazione.

La ITEM, al riguardo, inviava informazioni parziali comunicando poi, in data 25 novembre 2015, l'impossibilità a proseguire nell'invio della ulteriore documentazione richiesta a seguito di sequestro del cantiere nell'ambito procedimento penale (numero 9512/2014 R.G.N.R.) della Procura Distrettuale presso il Tribunale di Catania.

Avuta notizia delle predette circostanze, l'Agenzia, in data 2 dicembre 2015, riteneva opportuno procedere alla sospensione dell'*iter* agevolativo, in attesa di sviluppi del procedimento penale, chiedendo, al contempo, alla società di fornire un tempestivo aggiornamento nel caso sopraggiungessero circostanze tali da superare la situazione di sequestro.

Successivamente (tra il 21 dicembre 2015 e l'11 gennaio 2016) la ITEM, previa autorizzazione del Tribunale, produceva altra documentazione, reiterando la richiesta di proroga.

Tale documentazione per INVITALIA, tuttavia, non è risultata esaustiva, in particolare poiché:

non sono stati forniti aggiornamenti in merito allo status del citato provvedimento di sequestro;

è stata fornita una giustificazione solo parziale della destinazione dell'anticipazione erogata pari a circa sette milioni di euro;

è stata comunicata la risoluzione del contratto di fornitura sottoscritto tra ITEM e Volteo Energie S.p.A. quale general contractor indicato espressamente nel contratto di sviluppo sottoscritto.

Nella comunicazione fornita, peraltro, non sono state specificate le modalità e le tempistiche per il recupero della somma versata alla Volteo Energia in acconto.

Sulla base di tali considerazioni Invitalia non ha ritenuto esistenti le condizioni per la concessione di una proroga e per interrompere la sospensione dell'*iter*.

Occorre evidenziare che qualora entro il 2 giugno 2016, termine finale del periodo di sospensione previsto, non dovessero ricorrere le condizioni tecniche e procedurali per il seguito dell'*iter* agevolativo, l'Agenzia, tenendo conto sia del termine di rendicontabilità delle risorse finanziarie pubbliche di cui si avvale il progetto in parola (il PON-SIL 2000-2006 prevede un termine di rendicontabilità al 31 luglio 2018) sia dell'opportunità di salvaguardare l'impatto atteso, verificherà se concedere un ulteriore periodo di sospensione dell'iter o se revocare le agevolazioni concesse, ai sensi dell'articolo 8 del Contratto di sviluppo, ed escutere la garanzia fideiussoria per recuperare l'anticipazione erogata.

ALLEGATO 10

5-08084 Ciprini: Piano industriale della società multinazionale Nestlè in riferimento ai marchi Rossana e Ore Liete.

TESTO DELLA RISPOSTA

Rispondo agli Onorevoli Interroganti con le stesse informazioni date ad un precedente atto di analogo argomento, poiché non ci risulta siano sopravvenute ulteriori modifiche a quanto già relazionato in precedenza.

In via preliminare ricordo che il Gruppo Nestlè è presente in Italia dal 1875 e con i suoi ulteriori settori di attività (San Pellegrino, Purina, Nespresso, Nestlè Nutriton, Nestlè Health Science, Nestlè Professional) impiega nel nostro Paese 5.500 dipendenti distribuiti in 13 stabilimenti.

Il Ministero dello sviluppo economico, preoccupato per il perdurare delle problematiche dello stabilimento di S. Sisto, ha provveduto a convocare il Gruppo in questione presso il Ministero medesimo, anche alla presenza delle rappresentanze sindacali sia nazionali che territoriali.

In tale sede, la Nestlè ha ribadito l'importanza delle produzioni italiane per la multinazionale e ha confermato lo stabilimento di S. Sisto come uno dei poli produttivi di eccellenza del cioccolato all'interno del Gruppo. La propria strategia di sviluppo commerciale, infatti, è indirizzata non soltanto al mercato interno, ma anche alla crescita dei mercati esteri con interessanti opportunità di controstagionalità della produzione.

La strategia di sviluppo dell'Azienda prende in considerazione anche il settore della nuova confiserie, dato il calo dei volumi produttivi verificatosi negli ultimi anni.

Riguardo, invece, il settore dei gelati e della surgelazione, la Nestlè ha accennato ad una trattativa in corso, ma non ancora definitiva, che avrebbe l'obiettivo di creare un'alleanza industriale con un altro soggetto imprenditoriale interessato.

Inoltre, per quanto riguarda le acque minerali (San Pellegrino), il Gruppo medesimo ha informato che continuerà a supportare il Programma di valorizzazione di tale prodotto che è diventato un « marchio » noto in tutto il mondo.

Nello specifico dello stabilimento Perugina di S. Sisto, sono previsti investimenti destinati all'ammodernamento del polo produttivo e all'introduzione di nuove tecnologie, tali da rispondere alle necessità di mercati sempre più sfidanti. Uno dei punti di forza sarà il rilancio del Bacio Perugina affidato alla manager che ha portato al successo l'Acqua San Pellegrino.

In merito all'occupazione, come già noto, sono in corso contratti di solidarietà biennali con decorrenza dal 1 settembre 2014 al 31 agosto 2016. La Società, come ha informato il Ministero del lavoro, ha infatti stipulato con le Organizzazioni Sindacali in data 25 agosto 2014, un contratto di solidarietà per 24 mesi per il periodo sopraindicato, a seguito della dichiarazione di esubero di personale pari a 210 unità.

Per gestire detti esuberi si è concordato di procedere ad una riduzione media dell'orario di lavoro del CCNL applicato, pari al 23,66 per cento nei confronti di 861 lavoratori dipendenti del sito in parola.

A fronte di tale contratto di solidarietà, il Ministero del Lavoro ha informato che, con proprio decreto, ha provveduto ad autorizzare la corresponsione del trattamento di integrazione salariale per il pe-

riodo che va dal 1° settembre 2014 al 31 agosto 2015 in favore di un massimo di 861 lavoratori che hanno avuto la riduzione oraria su un organico di 3.424 unità.

Da ultimo, il medesimo Ministero ha comunicato che è stata concessa la proroga del trattamento di integrazione salariale per il periodo dal 1° settembre 2015 al 31 agosto 2016, in favore di 826 unità lavorative su un organico totale pari a 3119 dipendenti.

Il Ministero dello sviluppo economico continuerà, comunque, a monitorare l'andamento delle produzioni della multinazionale in Italia, rendendosi disponibile fin da ora ad attivarsi prima della scadenza dei contratti di solidarietà, al fine di individuare un percorso che consenta di superare l'attuale momento, verificando ogni possibile soluzione affinché questa importante realtà produttiva possa continuare ad operare nel territorio umbro.

XI COMMISSIONE PERMANENTE

(Lavoro pubblico e privato)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Documento di economia e finanza 2016. Doc. LVII, n. 4, e allegati (Parere alla V Commissione) *(Seguito dell'esame e rinvio)* 249

Disposizioni per la diffusione del libro su qualsiasi supporto e per la promozione della lettura. Nuovo testo unificato C. 1504 e C. 2267 (Parere alla VII Commissione) *(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole)* 256

ALLEGATO (Parere approvato) 259

Delega al Governo per la riforma organica della magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace. C. 3672 Governo, approvato dal Senato, e abb. (Parere alla II Commissione) *(Esame e rinvio)* 256

ERRATA CORRIGE 258

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 20 aprile 2016. — Presidenza del presidente Cesare DAMIANO.

La seduta comincia alle 14.35.

Documento di economia e finanza 2016.
Doc. LVII, n. 4, e allegati.
(Parere alla V Commissione).

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del documento, rinviato nella seduta del 19 aprile 2016.

Cesare DAMIANO, *presidente*, avverte che, secondo quanto concordato nella riunione dell'Ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi, svoltasi il 13 aprile scorso, l'espressione del parere avrà luogo nella seduta convocata per domani, giovedì 21 aprile. Ricorda, infine, che nella seduta di ieri la relatrice, on. Marialuisa Gnecchi ha svolto la sua relazione introduttiva.

Giorgio PICCOLO (PD), ringraziando la relatrice per lo sforzo di sintesi compiuto, intende soffermarsi, in particolare, sul tema della contrattazione, affrontato nel Documento in esame in continuità « ideologica » con quanto disposto dalla legge di stabilità 2016. A suo avviso, in tema di contrattazione, il legislatore dovrebbe intervenire unicamente per accompagnare l'operato delle parti sociali e non per influire sui contenuti, con quelli che giudica interventi « a gamba tesa ». Ricorda che l'accordo interconfederale tra CGIL CISL UIL e Confindustria relativo al Testo unico sulla rappresentanza, firmato nel

gennaio 2014, ha operato, al termine di una lunga mediazione, una distinzione tra le materie demandate alla contrattazione nazionale e quelle delegabili alla contrattazione aziendale o territoriale. Il Governo, pertanto, non dovrebbe intervenire su tale terreno, ancor più a sostegno di una delle parti, ma dovrebbe adoperarsi, piuttosto, per favorire le categorie più deboli. Del resto, non ha condiviso nemmeno l'impostazione adottata nella legge di stabilità 2016, in base alla quale sono state destinate risorse pubbliche alla promozione del *welfare* aziendale, oggetto di contrattazione di secondo livello. A suo avviso, se vi è una disponibilità finanziaria, le risorse pubbliche dovrebbero essere indirizzate al sostegno di misure di solidarietà per le parti più deboli o anche alla promozione della ricerca aziendale.

Anna GIACOBBE (PD) si sofferma sui riferimenti contenuti nel Documento aventi ad oggetto le misure di contrasto della povertà e il disegno di legge Atto Camera n. 3594, attualmente all'esame delle Commissioni riunite XI e XII. Esprime in primo luogo apprezzamento per la scelta di perseguire un approccio organico nell'ambito di un provvedimento che compie un reale sforzo per mettere in atto una misura strutturale, valida su tutto il territorio nazionale, e fondata sull'attivazione delle persone, finalizzata inizialmente ad una specifica fascia di popolazione, quali i nuclei con figli minori. A suo avviso, va inoltre sottolineato che già la legge di stabilità 2016 ha previsto lo stanziamento di una quota significativa di risorse, che consente di allargare la platea dei beneficiari rispetto agli interventi che oggi sono comunque in essere, o a livello sperimentale, come la *social card*, o per iniziativa delle diverse regioni e realtà locali. Fa presente che le risorse stanziate dovranno essere incrementate nel futuro per affrontare in modo compiuto il fenomeno dell'impoverimento ed il fatto che a povertà antiche se ne sono aggiunte altre, nuove, negli anni della crisi. A suo avviso, tuttavia, le ulteriori risorse non potranno essere reperite solo attraverso il riordino delle prestazioni, perché tale riordino si riferisce solo alle prestazioni future, e quindi porterà risorse crescenti nel tempo. Nel ritenere corretto l'intento di rendere più eque e omogenee tra loro le prestazioni di assistenza sociale e di creare una regia integrata dei servizi sociali, così come sottolineato nel Documento, segnala che il testo fa riferimento alla razionalizzazione delle prestazioni di natura assistenziale e di quelle di natura previdenziale, o comunque sottoposte alla prova dei mezzi. Sottolinea che la relatrice ha ricordato che il Ministro Poletti ha già opportunamente chiarito che il riferimento a prestazioni quali le pensioni di reversibilità deve attribuirsi ad un errore tecnico. A suo avviso, va confermata l'opportunità, richiamata dalla relatrice, di riaffermare comunque una chiara distinzione tra la spesa di carattere previdenziale e quella destinata a finalità assistenziali. Ritiene, infatti, che una corretta separazione tra la spesa previdenziale e quella assistenziale rappresenti uno dei presupposti per salvaguardare la sostenibilità finanziaria e il corretto equilibrio nei rapporti tra generazioni, peraltro già garantiti dagli interventi di riforma che si sono susseguiti dal 1995 ad oggi, come affermato nel DEF a proposito della fattibilità di « interventi volti a favorire una maggiore flessibilità nelle scelte individuali » nel pensionamento ». A suo giudizio, il discrimine tra assistenza e previdenza non può essere quindi l'utilizzo della prova dei mezzi, che invece sussiste anche per prestazioni chiaramente previdenziali, quando si voglia esercitare una forma di solidarietà interna al sistema previdenziale destinando in quota inferiore o non destinando prestazioni a seconda di maggiore e minore reddito personale o della coppia. Ritiene che senza strumenti di questo tipo non sarà possibile esercitare verso le nuove generazioni il necessario equilibrio nei confronti dei più giovani, destinato altrimenti a trattamenti davvero bassi. Fa presente che l'esclusione dei trattamenti previdenziali dal novero di quelli da cui trarre eventuali risorse per il contrasto alla povertà non significa sot-

trarsi alla necessità di un riordino anche di tali trattamenti. Anche all'interno del sistema previdenziale sarebbe opportuno intervenire per identificare i possibili meccanismi di solidarietà interna, in particolare il passaggio da un sistema di integrazione al minimo, già oggi a carico della spesa previdenziale, ad un sistema che ne prevede la cancellazione per le pensioni calcolate con sistema contributivo. A suo avviso, la solidarietà tra generazioni dovrà spingere a valutare come sia possibile un intervento della solidarietà interna al sistema, o anche della fiscalità generale, in favore delle pensioni di chi ora è giovane e ha lavorato in modo discontinuo. In ogni caso, va analizzato con attenzione il fatto che una quota importante di prestazioni assistenziali, secondo diverse fonti, sarebbe destinata ad oggi, a persone che hanno, nel loro nucleo familiare, una condizione reddituale medio-alta, per capire le cause di tale fenomeno ed operare le scelte necessarie alla luce delle informazioni acquisite.

Giuseppe ZAPPULLA (PD) dichiara di condividere sia la relazione della collega Gnecchi sia quanto testé affermato dall'onorevole Giacobbe sulla necessità di distinguere nettamente tra assistenza e previdenza. In particolare, con riferimento al disegno di legge delega sul contrasto alla povertà, ritiene opportuno sgombrare il campo dalle speculazioni su possibili interventi restrittivi in materia di pensioni di reversibilità. Intende soffermarsi su alcune questioni che, a suo avviso, appaiono meritevoli di un chiarimento da parte del Governo: in primo luogo, anche in considerazione del prossimo sciopero nazionale dei lavoratori metalmeccanici per il rinnovo del contratto nazionale di categoria, che si terrà venerdì 22 aprile, ritiene che la distinzione tra aree della contrattazione nazionale e della contrattazione integrativa, aziendale o territoriale, non costituisca un problema tecnico. Infatti, anche a suo parere, è opportuno valorizzare la contrattazione integrativa su questioni, quali l'organizzazione del lavoro e della produzione, che essa sola è in grado di affrontare. Ciò non può comportare, tuttavia, il rischio di mettere in dubbio il ruolo della contrattazione nazionale, che deve continuare a garantire la cornice di diritti fondamentali e retributivi di ogni categoria di lavoratori. In secondo luogo, dal momento che il Documento di economia e finanza non fornisce adeguate informazioni al riguardo, ritiene necessario acquisire un chiarimento sull'orientamento del Governo in ordine al rinnovo dei contratti nel pubblico impiego e, in particolare, alla sua volontà di impegnare su tale obiettivo maggiori risorse. Ritiene opportuno, inoltre, un chiarimento del Governo anche sulla reale portata dell'accenno, contenuto nel Documento, alla flessibilità nelle scelte individuali per l'accesso al pensionamento. Infatti, in considerazione dell'impegno profuso dalla Commissione sul tema, è, a suo avviso, necessario chiarire se si vada verso forme di flessibilità analoghe a quelle previste dalla proposta di legge Atto Camera n. 857, di cui è primo firmatario il presidente Damiano, o se, invece, si è di fronte ad una generica manifestazione di volontà.

Sottolinea l'estrema lacunosità del Documento di economia e finanza sulle iniziative volte a supportare lo sviluppo economico del Mezzogiorno.

Walter RIZZETTO (FdI-AN), dopo avere ringraziato la relatrice per la sua sintesi, si dichiara d'accordo con quanto testé affermato dal collega Zappulla sul tema della flessibilità nell'accesso al pensionamento. A suo avviso, il Documento di economia e finanza 2016 non contiene fughe in avanti su temi precisi, quali « quota 41 », « quota 96 » o su un nuovo provvedimento di salvaguardia. Il Documento, a suo parere, reca generici indirizzi e previsioni su crescita, occupazione e disoccupazione, che, almeno stando all'esperienza degli ultimi anni, sono destinate ad essere disattese in un prossimo futuro. Stigmatizza, inoltre, il fatto che le intenzioni del Governo, invece di risultare dai documenti ufficiali, si conoscano piuttosto attraverso anticipazioni giornalistiche o dichiarazioni dei ministri. Nota, ad esem-

pio, che si ritorna a parlare del prestito pensionistico, ponendo gli interessi dell'anticipazione del trattamento a carico dello Stato. Sottolinea che, con riferimento alla flessibilità, nei termini previsti dalla proposta di legge a prima firma Damiano all'esame della Commissione, non il ministro Poletti ma il Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei ministri Nannicini ha definito troppo oneroso un intervento volto a consentire l'accesso anticipato al pensionamento. Sul punto, condivide quanto più volte osservato dal presidente, che ha sottolineato come l'evidente costo iniziale sarebbe riassorbito nel tempo, considerando anche l'aumento dell'aspettativa di vita. Segnala, inoltre, che rimane aperto il capitolo relativo all'estensione di « Opzione donna ».

Sollecita, quindi, la Commissione a incalzare il Governo al fine di definire una tempistica certa per affrontare i temi di maggiore interesse. Nota, infatti, che non si parla dell'ottavo provvedimento di salvaguardia, un tema che non sembra più sentito come nel passato, anche se gli esodati continuano a protestare. A tale proposito, ricorda che della cosiddetta « settima salvaguardia », inserita poi nella legge di stabilità 2016, si era cominciato a parlare già nel febbraio del 2015. Quindi, per un ottavo provvedimento di salvaguardia sembrerebbe già essere troppo tardi. Ritiene importante che sul punto sia almeno la Commissione a indicare tempi certi, posto che il Governo sarà prima impegnato per le prossime elezioni amministrative e poi, dopo l'estate, per il referendum costituzionale. A suo avviso, non può pensarsi che la legge di stabilità 2017 possa essere la sede per risolvere tutti i problemi sul tappeto, posto che, probabilmente, ci sarà spazio solo per la flessibilità. A suo avviso, pertanto, sarebbe opportuno che, nel proprio parere, la Commissione chiedesse chiarezza sull'agenda degli interventi, per evitare che il Documento di economia e finanza rimanga un esercizio di stile. È infatti necessario, a suo avviso, trovare prima di ottobre un punto di incontro tra il punto di vista dei tecnici sulle coperture finanziarie e quello della politica, che deve fare le sue proposte.

Roberto SIMONETTI (LNA) si dichiara d'accordo con quanto sin qui affermato sia dai colleghi di maggioranza sia da quelli dell'opposizione, oltre che, naturalmente, dalla relatrice. Essi hanno affrontato temi più volte discussi dalla Commissione, senza che, purtroppo, siano diventati legge. Nota come le quantificazioni degli effetti finanziari delle proposte all'esame della Commissione, in particolare quella sulla flessibilità, siano riportate come novità dai giornali, che le attribuiscono al ministro Padoan, anche se i componenti della Commissione le conoscono da tempo. Non concorda, invece, con quanto affermato dal collega Giorgio Piccolo in materia di contrattazione: a suo avviso, sarebbe anzi opportuno inserire tra le materie di competenza della contrattazione integrativa anche la progressione salariale, che andrebbe collegata al raggiungimento di obiettivi e, quindi, al merito e non all'anzianità. Avrebbe auspicato, inoltre, l'inserimento nel Documento di economia e finanza della previsione di un provvedimento per rendere strutturali i benefici contributivi legati alle nuove assunzioni. Si tratta di uno strumento che, al netto delle critiche che si possono muovere al *Jobs Act*, garantisce maggiori certezze ai giovani, nonostante le recenti affermazioni del presidente dell'INPS, Boeri, che spesso appare eccedere rispetto al suo ruolo. Su « Opzione donna », osserva che, sulla base del meccanismo del « contatore » previsto nella legge di stabilità 2016 per monitorare le risorse effettivamente utilizzate, non è possibile tornare sul tema fino a settembre. Si dichiara poi d'accordo sulla necessità di chiarire una volta per tutte che, in occasione del riordino degli istituti assistenziali previsto dal disegno di legge delega per il contrasto alla povertà, non saranno toccati gli istituti di natura previdenziale. Infine, reputa che la previsione di interventi per la flessibilità di accesso al pensionamento sarà la vera discriminante della prossima legge di stabilità. Su questo punto, preannuncia l'intenzione del suo

gruppo di collaborare fattivamente con la maggioranza per rendere più autorevole il parere che la Commissione esprimerà alla Commissione bilancio. Da ultimo, ritiene opportuno tornare ad approfondire il tema degli esodati, per definire i contorni di un ulteriore intervento legislativo di salvaguardia e individuare la platea dei possibili beneficiari.

Giovanna MARTELLI (SI-SEL) osserva preliminarmente che nell'esame del Documento di economia e finanza si ha spesso la sensazione di vivere in mondi paralleli, dal momento che in molti casi i futuri interventi che vengono annunciati non solo non sono riportati nei testi in discussione, ma sono illustrati per la prima volta al di fuori delle aule parlamentari. Venendo al contenuto del documento programmatico presentato dal Governo, sottolinea come, a fronte degli allarmanti dati forniti dall'Eurostat, che evidenziano un consolidamento della povertà nel nostro Paese, manchi una strategia volta contrastare il fenomeno, facendosi riferimento nel DEF alla sola legge delega attualmente all'esame delle Commissioni riunite XI e XII, i cui contenuti sono allo stato ancora poco chiari. Esprime, in particolare, preoccupazione per la previsione del riordino delle prestazioni assistenziali e previdenziali legate alla prova dei mezzi, che potrebbe determinare un indebolimento della condizione di soggetti già fragili. Osserva, in oltre, che mancano accenni a politiche volte a sostenere le pari opportunità lavorative, riscontrando che le carenti tutele hanno determinato un significativo calo della natalità. Nel segnalare che anche le misure volte a sostenere gli asili nido e i servizi all'infanzia non hanno carattere strutturale, sottolinea come l'assenza di un adeguato sistema di sostegno alla genitorialità e di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro determini una sensibile limitazione nell'accesso delle donne al lavoro, anche in considerazione del mancato riconoscimento del lavoro di cura.

Conclusivamente, sottolinea che nel mese di febbraio si è registrato un calo dei contratti a tempo indeterminato, che testimonia come i dati sull'incremento dell'occupazione nell'anno 2015 siano essenzialmente da attribuire agli effetti dell'esonero contributivo previsto dalla legge di stabilità 2015.

Titti DI SALVO (PD) dichiara di dissentire dalle considerazioni espresse dai colleghi Rizzetto e Simonetti, evidenziando come il riferimento contenuto nel Documento di economia e finanza ad una valutazione di futuri interventi in materia di flessibilità nell'accesso al pensionamento rappresenti un'importante conquista della Commissione, che si è fortemente impegnata per ottenerne l'inserimento. Ovviamente, trattandosi di un documento di carattere programmatico, non sono indicati i contenuti delle future disposizioni, che dovranno essere oggetto di opportuna valutazione. Parimenti, giudica importante che il Ministro Padoan abbia manifestato, nella giornata di ieri, la propria disponibilità ad affrontare il tema della flessibilità in materia di accesso al pensionamento, testimoniando come sia stato avviato un percorso per elaborare una proposta governativa in materia. Ritiene, peraltro, che l'esperienza di « Opzione donna », che ha consentito l'accesso anticipato al pensionamento a prezzo di pesanti decurtazioni dei trattamenti, dovrebbe consigliare un'attenta valutazione delle implicazioni delle misure da adottare, al fine di non determinare penalizzazioni insostenibili, specialmente per i lavoratori con redditi più bassi.

Davide TRIPIEDI (M5S), dopo avere sottolineato che le previsioni di crescita del Governo si sono sempre rivelate eccessivamente ottimistiche, stigmatizza la mancata menzione nel Documento di economia e finanza della necessità di intervenire in favore dei lavoratori che esercitano attività classificate come usuranti, ampliandone la platea.

Si dichiara, inoltre, preoccupato per l'atteggiamento del Governo sulla flessibilità, di cui si parla da anni. Si augura, pertanto, che il 2016 sia l'anno in cui, anche grazie all'iniziativa unitaria della

Commissione, si possa finalmente convincere il Governo della necessità di tale misura.

Marialuisa GNECCHI (PD), *relatrice*, rivolgendosi, in particolare al collega Rizzetto, ricorda che il prossimo provvedimento di salvaguardia, l'ottavo, dovrà essere quello definitivo, in quanto si tratta di misure volte a porre rimedio a situazioni determinatesi nel 2011. Ciò non vuol dire che dal 1° gennaio 2012 non vi siano stati licenziamenti e nessuno abbia perso il lavoro, ma per risolvere tali situazioni sarà necessario adottare interventi di altro tipo. L'ottavo provvedimento di salvaguardia sarà necessario per risolvere le criticità ancora in sospeso e che riguardano, ad esempio, i lavoratori in mobilità autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione, i lavoratori agricoli e le collaboratrici familiari, esclusi dall'ultimo provvedimento di salvaguardia. A tale ultimo proposito, in particolare, sottolinea la contraddittorietà di un quadro normativo nel quale alle collaboratrici familiari, da un lato, non sono applicate le disposizioni riguardanti i congedi per le vittime di violenza in quanto il loro contratto di lavoro non è considerato un contratto stabile e, dall'altro, non è stata riconosciuta l'inclusione nei provvedimenti di salvaguardia perché il loro contratto di lavoro è stato considerato alla stregua di un ordinario contratto di lavoro a tempo indeterminato. Rileva che l'apparente inerzia della Commissione su un nuovo intervento di salvaguardia è motivata dalla necessità di acquisire i dati di monitoraggio sul numero effettivo di soggetti che hanno avuto accesso all'ultimo provvedimento di salvaguardia e sulle risorse effettivamente utilizzate. Inoltre, è necessario anche sgombrare il campo dai dubbi interpretativi che hanno limitato l'accesso ai precedenti provvedimenti per alcune categorie di lavoratori. Se, infatti, si adottasse ora un nuovo provvedimento, esso sarebbe inevitabilmente parziale e non riguarderebbe tutte le situazioni meritevoli di tutela.

Cesare DAMIANO, *presidente*, osserva come il dibattito svolto sia stato ricco di spunti interessanti e, spesso, condivisibili. In primo luogo, con riferimento alla tempistica di futuri interventi in materia pensionistica, ritiene che non ci si debba far prendere né dall'impazienza né da un eccessivo torpore, ma si debba procedere seguendo ritmi certi e cadenzati. Sottolinea, innanzitutto, l'opportunità che nella risoluzione che sarà approvata dall'Assemblea al termine dell'esame del Documento sia inserito un preciso impegno sui temi della flessibilità in uscita, che dia seguito alle affermazioni già riportate nel testo all'esame della Commissione, che sono il frutto di una proficua interlocuzione con l'Esecutivo. Giudica, inoltre, positivamente le parole del Ministro Padoan, che nel corso della sua audizione di ieri presso le Commissioni bilancio della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica ha evidenziato come sussistano margini per ragionare sulle pensioni, ponendo con ciò le basi per un futuro confronto su questi temi. Nell'ottica della definizione di un intervento in materia, devono a suo avviso valorizzarsi i dati contenuti nel Documento di economia e finanza, che evidenziano come l'effetto del complessivo processo di riforma attuato a partire dal 2004 determinerà una riduzione cumulata dell'incidenza della spesa previdenziale pari a circa 60 punti percentuali del prodotto interno lordo fino al 2050. Tali evidenze contabili, a suo avviso, testimoniano, infatti, in modo inequivoco che il sistema previdenziale italiano sia assolutamente sotto controllo e abbia contribuito in modo significativo al processo di contenimento della spesa pubblica realizzato negli ultimi anni. Richiama, altresì, i dati riportati dalla Corte dei conti nel rapporto 2016 sul coordinamento della finanza pubblica, di recente pubblicazione, sottolineando che la riforma del 2007, da lui realizzata con il consenso di tutte le parti sociali e spesso accusata di aver determinato un forte incremento della spesa pensionistica, ha permesso una riduzione annua degli oneri previdenziali pari all'uno per cento del prodotto interno lordo. Si tratta, a suo

avviso, di elementi importanti di conoscenza, da utilizzare nel dibattito pubblico, al pari di quelli acquisiti attraverso l'audizione di rappresentanti dell'INPS, che hanno chiarito in modo inequivocabile l'impossibilità di un ricalcolo delle pensioni in essere sulla base del metodo di calcolo contributivo.

Per quanto attiene alle altre questioni emerse dal dibattito, ritiene che il parere della Commissione dovrebbe senz'altro indicare la necessità di introdurre correttivi alla disciplina in materia pensionistica almeno con riferimento all'ampliamento dell'ambito dei lavori considerati usuranti e alla revisione della normativa in materia di ricongiunzioni onerose. Segnala, inoltre, che non deve assolutamente considerarsi accantonata la previsione di un ottavo intervento di salvaguardia in materia pensionistica, che, tuttavia, potrà definirsi solo una volta che siano resi disponibili i dati relativi al monitoraggio degli effetti della cosiddetta « settima salvaguardia », disposta dalla legge di stabilità 2016, e sia stata definita con esattezza la platea dei soggetti da salvaguardare.

Quanto all'attuazione della delega di cui alla legge n. 183 del 2014, ritiene che si debba puntare con decisione a promuovere la costituzione di nuovi contratti di lavoro a tempo indeterminato a tutele crescenti, limitando il più possibile il ricorso a forme precarie di lavoro e riducendo l'utilizzo dei *voucher* ai soli casi di prestazioni occasionali.

Con riferimento all'accenno contenuto nel Documento alla contrattazione aziendale, dichiara di comprendere le preoccupazioni manifestate, che tuttavia potrebbero rivelarsi eccessive, in quanto, a suo avviso, la possibile prevalenza del contratto aziendale su quello nazionale in materie legate all'organizzazione del lavoro e alla produzione non mette a repentaglio la centralità del contrattazione nazionale, in quanto si riferisce a materie tipicamente devolute alla contrattazione di secondo livello. Ritiene, tuttavia, che per rendere esigibili ed efficaci i contratti aziendali e garantire la pace sindacale in costanza di contratto, sia necessario che tali contratti siano approvati consentendo la consultazione dei lavoratori. Inoltre, un intervento in materia, che supererebbe quanto a suo tempo previsto dall'articolo 8 del decreto-legge n. 138 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 148 del 2011, dovrebbe procedere di pari passo con un rafforzamento della partecipazione dei lavoratori alla gestione dell'impresa e una più certa definizione delle regole in materia di rappresentanza e rappresentatività sindacale, che tenga conto anche dell'accordo stipulato al riguardo dalle parti sociali nel gennaio del 2014.

Matteo DALL'OSSO (M5S) chiede alla relatrice di chiarire quando saranno disponibili le prime informazioni utili per la definizione di un futuro provvedimento di salvaguardia.

Marialuisa GNECCHI (PD), *relatrice*, ritiene che i dati saranno disponibili nella prima settimana di maggio.

Giovanni Carlo Francesco MOTTOLA (Misto-ALA-MAIE) stigmatizza il continuo aumento dell'età di accesso al pensionamento a causa dell'adeguamento dei requisiti alla speranza di vita, che disorienta i lavoratori, ai quali manca la possibilità di prevedere il proprio futuro. Auspica, pertanto, l'adozione di una misura che corregga questo meccanismo.

Cesare DAMIANO, *presidente*, ritiene che il tema dell'adeguamento dei requisiti di accesso al pensionamento alla speranza di vita meriti particolare attenzione.

Luisella ALBANELLA (PD) esprime perplessità sul riferimento contenuto nel Documento alla possibilità per la contrattazione aziendale di derogare, in specifici settori, alla contrattazione nazionale, sottolineando come allo stato la contrattazione di secondo livello operi nell'ambito delle materie ad essa delegate dalla contrattazione nazionale. Si chiede, pertanto, quale sarebbe il rapporto tra la disciplina di fonte legale e quella di fonte contrat-

tuale, osservando che la legge dovrebbe limitarsi a sostenere e promuovere le misure definite attraverso la contrattazione tra le parti sociali.

Cesare DAMIANO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame del Documento alla seduta convocata per la giornata di domani.

Disposizioni per la diffusione del libro su qualsiasi supporto e per la promozione della lettura.
Nuovo testo unificato C. 1504 e C. 2267.
(Parere alla VII Commissione).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 19 aprile 2016.

Cesare DAMIANO, *presidente*, ricorda che, come deciso nella riunione dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, dello scorso 13 aprile, il parere di competenza sarà espresso nella seduta odierna. Chiede quindi alla relatrice, onorevole Casellato, di illustrare la propria proposta di parere.

Floriana CASELLATO (PD), *relatrice*, illustra la sua proposta di parere favorevole sul provvedimento, che giudica particolarmente interessante, segnalando l'opportunità di coinvolgere in modo più diretto nell'attuazione del Piano d'azione nazionale per la promozione della lettura i docenti impegnati nella formazione degli adulti e nel processo di riabilitazione dei carcerati. Nel sottolineare l'importanza di valorizzare le migliori pratiche disponibili a livello territoriale, auspica, infine, l'approvazione di modifiche che chiariscano la portata dell'articolo 8, che disciplina i benefici economici per la promozione del libro e della lettura, e dell'articolo 11, che reca la copertura finanziaria del provvedimento.

La Commissione approva la proposta di parere della relatrice (*vedi allegato*).

Delega al Governo per la riforma organica della magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace.
C. 3672 Governo, approvato dal Senato, e abb.
(Parere alla II Commissione).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Cesare DAMIANO, *presidente*, ricorda che l'espressione del parere avrà luogo nella seduta di domani, giovedì 21 aprile.

Davide BARUFFI (PD), *relatore*, rileva preliminarmente che il disegno di legge è stato approvato in prima lettura dal Senato e che la Commissione di merito non ha introdotto modifiche al testo approvato dall'altro ramo del Parlamento, del quale è stata dichiarata l'urgenza. Ricorda che la riforma della magistratura onoraria è stata prevista dall'articolo 245 del decreto legislativo 9 febbraio 1998, n. 51, sull'istituzione del giudice unico di primo grado, il quale aveva stabilito che le disposizioni dell'ordinamento giudiziario che consentono l'utilizzo di giudici onorari di tribunale e di vice procuratori onorari si applicassero fino all'attuazione di un complessivo riordino del ruolo e delle funzioni della magistratura onoraria, e comunque non oltre il 31 dicembre 2009. La mancata attuazione della riforma della magistratura onoraria ha comportato, tuttavia, la permanenza in carica di giudici di pace, giudici onorari di tribunale e vice procuratori onorari ben oltre i limiti temporali inizialmente previsti. Dopo diverse proroghe succedutesi nel tempo, l'articolo 1, comma 610, della legge di stabilità 2016 ha prorogato nelle funzioni fino al 31 maggio 2016 i giudici onorari di tribunale, i vice procuratori e i giudici di pace con il mandato in scadenza, per i quali la legge non avrebbe consentito un'ulteriore conferma. Quanto alla platea di riferimento

che, come si legge nella relazione tecnica allegata al disegno di legge originario (Atto Senato n. 1738), i magistrati onorari in servizio al 26 novembre 2015 ammontano a 5.722 unità, distinti in giudici di pace, ai quali è stata affidata la gestione del contenzioso minore in campo civile e penale, giudici onorari di tribunale e vice procuratori onorari (VPO).

Segnala che il provvedimento in esame è finalizzato ad attuare una riforma organica della magistratura onoraria, nel cui ambito si segnalano, in particolare, l'introduzione di uno statuto unico della magistratura onoraria, a riorganizzazione dell'ufficio del giudice di pace, posto sotto il coordinamento del presidente del tribunale, l'unificazione della magistratura giudicante onoraria mediante il superamento della distinzione tra giudice di pace e giudici onorari di tribunale e l'istituzione del giudice onorario di pace, l'istituzione di una specifica struttura organizzativa dei vice procuratori onorari presso le procure e la rideterminazione del ruolo e delle competenze dei magistrati onorari.

Venendo, quindi, al merito del provvedimento, che consta di nove articoli, segnala che gli articoli da 1 a 3 riguardano il contenuto della delega affidata al Governo, i principi e criteri direttivi relativi a ogni ambito della delega e le procedure per il suo esercizi. Gli articoli da 4 a 7 recano una serie di disposizioni immediatamente precettive in materia di incompatibilità dei magistrati onorari, di giudici di pace e di formazione comune dei magistrati onorari. All'articolo 8 il disegno di legge reca, poi, norme di coordinamento con le norme statutarie di Trentino Alto Adige e Valle d'Aosta, mentre l'articolo 9 reca le disposizioni di carattere finanziario.

In particolare, l'articolo 1 definisce il contenuto della delega, da esercitare entro un anno dall'entrata in vigore del provvedimento, prevedendo un'unica figura di giudice onorario, inserito in un solo ufficio giudiziario, e la figura del magistrato requirente onorario, inserito nell'ufficio della procura della Repubblica. I decreti legislativi dovranno disciplinare le modalità di accesso, il procedimento di nomina, il tirocinio, le modalità di impiego, il procedimento di conferma, la durata massima dell'incarico, la responsabilità disciplinare e la formazione professionale di tali figure.

L'articolo 2 detta i principi e criteri direttivi della delega, prevedendo tra l'altro il superamento della distinzione tra giudici onorari di tribunale e giudici di pace, tutti ridenominati « giudici onorari di pace » e inseriti in un unico ufficio del giudice di pace. Analoga operazione è prevista per la magistratura requirente onoraria, inserita in un'articolazione denominata « ufficio dei vice procuratori onorari ». L'articolo prevede inoltre la rideterminazione del ruolo e delle funzioni dei giudici onorari e dei vice procuratori onorari, nell'ambito di strutture organizzative corrispondenti al cosiddetto ufficio del processo, al fine di coadiuvare i giudici professionali nello svolgimento delle loro funzioni, con la possibilità che i magistrati onorari siano delegati all'adozione di provvedimenti decisori di minore complessità. Sono precisati i requisiti e i titoli preferenziali per la nomina e i casi tassativi in cui è consentito al presidente del tribunale di procedere all'applicazione non stabile dei giudici onorari di pace che abbiano maturato il primo quadriennio. Segnala che alcuni dei principi e criteri direttivi per l'esercizio della delega appaiono meritevoli di approfondimento, dal punto di vista delle competenze della XI Commissione. Si riferisce, in primo luogo, alla previsione di cui al comma 3, lettera *d)*, secondo cui la nomina a magistrato onorario sarà preclusa per i soggetti che, pur essendo in possesso dei requisiti previsti, risultano collocati in quiescenza.

Ricorda, inoltre, l'esclusione dell'applicazione dei giudici onorari di pace per la trattazione di procedimenti civili in materia di rapporti di lavoro e di previdenza ed assistenza obbligatorie, prevista dal comma 5, lettera *c)*. Segnala, inoltre, al comma 7, lettera *g)*, la previsione del riconoscimento di un titolo di preferenza a parità di merito nei concorsi indetti dalle amministrazioni dello Stato per i

magistrati onorari confermati per due quadrienni. Potrebbe essere opportuno valutare in sede di attuazione della delega le professionalità per le quali possa essere fatto valere il titolo di preferenza.

Evidenzia, inoltre, il mancato riferimento alla incompatibilità con l'esercizio di lavoro dipendente, pubblico o privato, attualmente prevista per i soli giudici di pace dall'articolo 5 della legge n. 374 del 1991, al quale fa riscontro, tra i principi e criteri direttivi, il requisito della professionalità che dovrebbe caratterizzare l'aspirante magistrato onorario. In tale contesto, il criterio di cui al comma 13, lettera *h)*, prevede che la dotazione organica dei magistrati onorari, nonché i relativi compiti, attività, obiettivi e criteri di liquidazione delle indennità siano stabiliti in modo da assicurare la compatibilità dell'incarico onorario con lo svolgimento di altre attività lavorative.

Fa presente che la successiva lettera *l)* prevede, quindi, la costituzione di un regime previdenziale e assistenziale compatibile con la natura onoraria dell'incarico, senza oneri per la finanza pubblica, prevedendo l'acquisizione delle risorse necessarie mediante misure incidenti sull'indennità. Sul punto potrebbe essere utile approfondire la configurazione del nuovo sistema pensionistico, anche alla luce della compatibilità tra l'incarico onorario e lo svolgimento di altre attività lavorative, nonché le caratteristiche delle tutele previdenziali e assistenziali da assicurare e la gestione previdenziale in cui saranno iscritti i magistrati onorari.

Segnala che l'articolo 3 disciplina le procedure per l'esercizio della delega, mentre l'articolo 4 interviene in materia di incompatibilità del giudice di pace. Il successivo articolo 5 dispone in materia di coordinamento dell'ufficio del giudice di pace. Segnala, in particolare, che l'ufficio è coordinato dal presidente del tribunale, che, potendosi avvalere dell'ausilio di uno o più giudici professionali, provvede a tutti i compiti di gestione del personale di magistratura ed amministrativo nonché a proporre a al presidente della corte di appello la tabella di organizzazione dell'ufficio. Segnala che l'articolo 6 detta una disciplina transitoria, valida per due anni, volta a prevedere la possibilità, per esigenze di servizio imprescindibili e prevalenti, di applicare giudici di pace in servizio presso un determinato ufficio presso altri uffici del giudice di pace del medesimo distretto di corte d'appello, anche se privi di scoperture di organico. L'articolo 7 interviene in materia di formazione dei magistrati onorari, che sono tenuti a partecipare a riunioni trimestrali e a corsi organizzati dalla Scuola superiore della magistratura.

L'articolo 8 prevede che la riforma della magistratura onoraria prevista dalla disegno di legge delega in esame sia applicata in Trentino-Alto Adige e in Valle d'Aosta compatibilmente con le norme statutarie e la relativa disciplina di attuazione.

Fa presente, infine, che l'articolo 9, infine, reca le disposizioni di carattere finanziario, prevedendo, in particolare, che dall'attuazione della legge e dei decreti legislativi non derivino nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e che alla loro attuazione si provveda con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente.

Conclusivamente, nell'esprimere una valutazione complessivamente favorevole sul contenuto del provvedimento, si riserva di formulare una proposta di parere che tenga conto anche di eventuali osservazioni che dovessero emergere dal dibattito in Commissione.

Cesare DAMIANO, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento alla seduta convocata per la giornata di domani.

La seduta termina alle 15.55.

ERRATA CORRIGE

Nel *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari* n. 628 del 19 aprile 2016, a pagina 10, seconda colonna, sesta riga, dopo la parola: « che », aggiungere la seguente: « non ».

ALLEGATO

Disposizioni per la diffusione del libro su qualsiasi supporto e per la promozione della lettura (Nuovo testo unificato C. 1504 Giancarlo Giordano e C. 2267 Zampa).

PARERE APPROVATO

La XI Commissione,

esaminato, per quanto di competenza, il nuovo testo unificato delle proposte di legge Atto Camera n. 1504 e n. 2267, recante disposizioni per la diffusione del libro su qualsiasi supporto e per la promozione della lettura;

apprezzato l'intento del provvedimento, che mira al sostegno e alla promozione della lettura, quale mezzo per la diffusione della conoscenza e della cultura, e alla promozione del libro, in tutte le sue manifestazioni e su qualsiasi supporto, quale strumento insostituibile per lo sviluppo dell'autonomia di giudizio e della capacità di pensiero critico;

rilevato che l'articolo 2 prevede l'adozione con cadenza triennale di un Piano d'azione nazionale per la promozione della lettura, all'interno del quale si inquadrano i Patti locali per la lettura, previsti dall'articolo 3, al fine di definire una programmazione, articolata su vari livelli, degli interventi finalizzati al sostegno della lettura e alla diffusione dei libri;

segnalata l'opportunità di inserire tra i soggetti aventi un ruolo attivo nelle attività di promozione della lettura anche i centri di educazione permanente degli adulti, valorizzando i compiti da essi attualmente svolti a livello territoriale, in modo da raggiungere tutte le fasce di età della popolazione;

auspicato l'inserimento nel testo del provvedimento di un preciso riferimento all'esigenza che l'attività di promozione della lettura sia svolta anche nelle carceri, mettendo in condizione i docenti che vi operano di avvicinare i reclusi alla lettura, in modo da favorirne la crescita culturale e il reinserimento sociale;

osservato che l'articolo 8 introduce misure di incentivo economico alla lettura, prevedendo il rilascio di una carta elettronica per le librerie, dell'importo nominale di 200 euro annui, e di buoni acquisto di libri in favore di persone in cerca di occupazione;

considerato che l'articolo 9 dispone l'istituzione del Fondo per la promozione del libro e della lettura, con una dotazione annua di un milione di euro, finalizzato all'attuazione del Piano d'azione nazionale per la promozione della lettura e dei Patti locali;

rilevato che l'articolo 11, recante la copertura finanziaria del provvedimento, dispone, tra l'altro, l'abrogazione e la rimodulazione di esenzioni e agevolazioni fiscali indicate nell'allegato C-*bis* annesso al decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111;

osservato, al riguardo, che occorrerebbe fare riferimento all'elenco aggiornato delle esenzioni e delle agevolazioni fiscali, contenuto nell'allegato A alla Nota integrativa dello Stato di previsione delle entrate della legge 28 dicembre 2015, n. 209, e che sarebbe opportuno precisare la portata della soppressione, operata dalla lettera *a)* del comma 2,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

XII COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari sociali)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Sull'ordine dei lavori 260

Disposizioni in materia di accertamenti diagnostici neonatali obbligatori per la prevenzione e la cura delle malattie metaboliche ereditarie. C. 3504, approvata dalla 12ª Commissione permanente del Senato, e C. 94 Binetti *(Seguito dell'esame e rinvio)* 260

SEDE CONSULTIVA:

Documento di economia e finanza 2016. Doc. LVII, n. 4, Allegati e Annesso (Parere alla V Commissione) *(Esame e rinvio)* 260

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 265

SEDE REFERENTE

Mercoledì 20 aprile 2016. — Presidenza del presidente Mario MARAZZITI.

La seduta comincia alle 14.30.

Sull'ordine dei lavori.

Mario MARAZZITI, *presidente*, propone, su richiesta della deputata Grillo, relatrice sul provvedimento in materia di *screening* neonatali obbligatori, di effettuare un'inversione dell'ordine del giorno, partendo dal seguito dell'esame del predetto provvedimento, per passare poi all'esame in sede consultiva del Documento di economia e finanza (DEF).

Disposizioni in materia di accertamenti diagnostici neonatali obbligatori per la prevenzione e la cura delle malattie metaboliche ereditarie.
C. 3504, approvata dalla 12ª Commissione permanente del Senato, e C. 94 Binetti.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, il 5 aprile 2016.

Mario MARAZZITI, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.35.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 20 aprile 2016. — Presidenza del presidente Mario MARAZZITI.

La seduta comincia alle 14.35.

Documento di economia e finanza 2016.
Doc. LVII, n. 4, Allegati e Annesso.
(Parere alla V Commissione).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Mario MARAZZITI, *presidente*, ricorda che la Commissione è convocata in sede consultiva, per il parere alla V Commissione (Bilancio) sul documento di economia e finanza 2016.

Precisa quindi che, essendo il provvedimento calendarizzato per l'esame in Assemblea il 27 aprile, la Commissione dovrà esprimere il proprio parere entro la giornata di giovedì 21 aprile.

Da, quindi, la parola alla relatrice, deputata Paola Bragantini, per lo svolgimento della relazione.

Paola BRAGANTINI (PD), *relatrice*, ricorda che il Documento di economia e finanza (DEF) costituisce il principale documento di programmazione della politica economica e di bilancio, che traccia, in una prospettiva di medio-lungo termine, gli impegni, sul piano del consolidamento delle finanze pubbliche, e gli indirizzi, sul versante delle diverse politiche pubbliche, adottati dall'Italia per il rispetto del Patto di stabilità e crescita europeo e per il conseguimento degli obiettivi di sviluppo, occupazione, riduzione del rapporto debito-PIL e per gli altri obiettivi programmatici prefigurati dal Governo per l'anno in corso e per il triennio successivo.

Il DEF viene trasmesso alle Camere affinché si esprimano su tali obiettivi e sulle conseguenti strategie di politica economica contenute nel Documento. Dopo il passaggio parlamentare, il Programma di stabilità e il Programma nazionale di riforma vengono inviati al Consiglio dell'Unione europea e alla Commissione europea entro il 30 aprile.

Quanto alla struttura del DEF, questa è disciplinata dall'articolo 10 della legge di contabilità (legge n. 196 del 2009), nel quale si dispone che sia composta di tre sezioni e di una serie di allegati.

In particolare, la prima sezione espone lo schema del Programma di stabilità, che deve contenere tutti gli elementi e le informazioni richiesti dai regolamenti dell'Unione europea e, in particolare, dal nuovo codice di condotta sull'attuazione del patto di stabilità e crescita, con specifico riferimento agli obiettivi di politica economica da conseguire per accelerare la riduzione del debito pubblico. La sezione espone gli obiettivi e il quadro delle previsioni economiche e di finanza pubblica per il triennio successivo; l'indicazione degli obiettivi programmatici per l'indebitamento netto, per il saldo di cassa e per il debito delle pubbliche amministrazioni, articolati per i sottosettori della pubblica amministrazione, accompagnata anche da un'indicazione di massima delle misure attraverso le quali si prevede di raggiungere gli obiettivi. La sezione contiene, inoltre, le previsioni di finanza pubblica di lungo periodo e gli interventi che si intende adottare per garantirne la sostenibilità.

Fa presente, poi, che la seconda sezione, « Analisi e tendenze della finanza pubblica », riporta principalmente l'analisi del conto economico e del conto di cassa delle amministrazioni pubbliche nell'anno precedente; le previsioni tendenziali a legislazione vigente, almeno per il triennio successivo, dei flussi di entrata e di uscita del conto economico e del saldo di cassa; l'indicazione delle previsioni a politiche invariate per i principali aggregati del conto economico della pubblica amministrazione riferite almeno al triennio successivo; le informazioni di dettaglio sui risultati e sulle previsioni dei conti dei principali settori di spesa, con particolare riferimento a quelli relativi al pubblico impiego, alla protezione sociale e alla sanità, nonché sul debito delle amministrazioni pubbliche e sul relativo costo medio; le informazioni, infine, sulle risorse destinate allo sviluppo delle aree sottoutilizzate, con evidenziazione dei fondi nazionali addizionali.

La terza sezione del DEF 2016 reca il Programma nazionale di riforma (PNR) che, in coerenza con il Programma di stabilità, definisce gli interventi da adottare per il raggiungimento degli obiettivi nazionali di crescita, produttività, occupazione e sostenibilità delineati dalla nuova Strategia « Europa 2020 ». In tale ambito sono indicati le priorità del Paese, con le principali riforme da attuare, e i tempi previsti per la loro attuazione (parte I: La

strategia di riforma dell'Italia e Appendice A: Cronoprogramma del Governo); lo scenario macroeconomico e i prevedibili effetti delle riforme proposte in termini macroeconomici e finanziari (parte II: Scenario macroeconomico e impatto delle riforme e Appendice B: Tavole di sintesi dell'impatto macroeconomico delle riforme); l'azione del Governo, lo stato di avanzamento delle riforme avviate, in relazione alle raccomandazioni formulate dal Consiglio UE al termine del « semestre europeo » 2015, nonché il piano per il Mezzogiorno (parte III: Le risposte di policy alle principali sfide economiche e Appendice C: Sintesi delle misure in risposta alle raccomandazioni del Consiglio 2015); le iniziative più rilevanti al fine del raggiungimento degli obiettivi nazionali previsti dalla Strategia Europa 2020 (parte IV: Progressi nei *target* della strategia Europa 2020 e Appendice D: Sintesi delle misure per il raggiungimento dei target della strategia Europa 2020).

Passando ai temi di competenza della XII Commissione, segnala che per quanto riguarda la sanità la sezione II, paragrafo III.3, chiarisce che le previsioni, effettuate sulla base della legislazione vigente e del quadro macroeconomico elaborato per il periodo di riferimento, scontano per il 2016 la manovra di 1.783 milioni prevista dalla legge di stabilità 2016 e, per gli anni 2017 e successivi, il contributo del settore sanitario alla complessiva manovra a carico delle regioni introdotto dalla medesima legge. Tale contributo è stato definito in sede di Intesa Stato-regioni dello scorso 11 febbraio in 3.500 milioni per il 2017 ed in 5.000 milioni a decorrere dal 2018.

Per il 2016 è prevista una spesa sanitaria per un importo pari a 113.376 milioni, con un tasso di crescita dello 0,9 per cento (nel 2015 la crescita e stata pari all'1 per cento). Nel dettaglio si prevede per i redditi da lavoro dipendente, un livello di spesa pari a 35.375 milioni (con una crescita dello 0,6 per cento mentre nel 2015 si è registrata una riduzione dello 0,8 per cento), per i consumi intermedi un livello di spesa pari a 31.543 milioni (con una crescita dell'1,9 per cento mentre nel 2015 è stata pari al 5,2 per cento), per le prestazioni sociali in natura corrispondenti a beni e servizi prodotti da produttori *market*, un livello di spesa pari a 39.903 milioni (con una crescita dello 0,4 per cento mentre nel 2015 si è registrata una riduzione dello 0,5 per cento). Per quanto attiene alle singole componenti costituenti tale ultimo aggregato, per l'assistenza farmaceutica convenzionata è prevista una spesa di 8.323 milioni, per la medicina di base una spesa di 6.713 milioni per le altre prestazioni (ospedaliere, specialistiche, riabilitative, integrative ed altra assistenza) è prevista una spesa di 24.867 milioni.

Infine, per le altre componenti di spesa è previsto un livello di spesa pari a 6.555 milioni (con una crescita dello 0,3 per cento mentre nel 2015 è stata pari allo 0,6 per cento).

Nel periodo 2017-2019 è previsto che la spesa sanitaria cresca a un tasso medio annuo dell'1,5 per cento, mentre nello stesso arco temporale il PIL nominale cresce in media del 2,8 per cento. Il rapporto spesa sanitaria e PIL decresce e si attesta, alla fine dell'arco temporale considerato, ad un livello pari al 6,5 per cento. I dati sopra illustrati scontano una serie di fattori e di stime specificamente enunciati.

Sempre in tema di sanità, la terza sezione del DEF, all'interno del paragrafo III.2 relativo alla riduzione del debito pubblico, espone, in primo luogo, le principali misure adottate.

Dopo aver ricordato che per il 2016 il fabbisogno sanitario nazionale standard è fissato al livello di 111 miliardi, con un conseguente effetto migliorativo dell'indebitamento netto di circa 1,8 miliardi, il Documento precisa che una quota del finanziamento al Servizio sanitario nazionale pari a 0,8 miliardi è subordinata all'adozione dei nuovi livelli essenziali di assistenza (LEA).

Fa presente che vengono poi citati gli interventi previsti dalla legge di stabilità per il 2016 (legge 28 dicembre 2015, n. 208, tra i quali quelli (commi da 521 a 536 dell'articolo 1) concernenti l'attiva-

zione, da parte degli enti del Servizio sanitario nazionale, di un sistema di monitoraggio delle attività assistenziali e della loro qualità; l'introduzione dell'obbligo di adozione e di attuazione di un piano di rientro per le aziende ospedaliere o ospedaliero-universitarie e gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico pubblici che presentino un determinato disavanzo o un mancato rispetto dei parametri relativi a volumi, qualità ed esiti delle cure; un'estensione dell'istituto del piano di rientro, a decorrere dal 2017, alle aziende sanitarie locali ed ai relativi presìdi ospedalieri.

Viene poi prevista la riprogrammazione delle risorse per l'edilizia sanitaria (0,3 miliardi nel 2016 e 0,6 miliardi in ciascuno degli anni 2017 e 2018).

Riguardo agli interventi in corso di attuazione il Documento si sofferma su alcuni aspetti.

In tema di revisione della spesa, a partire dal 2016, entro il 30 giugno di ogni anno, le Regioni dovranno individuare gli enti del Servizio sanitario nazionale che presentino una o entrambe le condizioni seguenti: una situazione di disequilibrio economico; un livello non adeguato di erogazione dei livelli essenziali di assistenza.

In tali casi l'ente dovrà presentare un piano di rientro aziendale di durata non superiore a tre anni che deve essere approvato e verificato trimestralmente dalla regione: nei casi di esito negativo della verifica è prevista la decadenza automatica dei direttori generali.

Fa presente che viene, poi, sottolineato l'impegno del Governo – sia tramite l'azione delle strutture commissariali attivate nelle regioni in *deficit*, che con l'attuazione del Piano di rientro – a mantenere e consolidare i risultati qualitativi raggiunti nel settore dell'assistenza sanitaria ed a migliorare la razionalità della spesa nelle regioni sottoposte a piano di rientro.

Verrà inoltre completata l'attivazione del fascicolo sanitario elettronico, attraverso l'implementazione del nodo nazionale di fascicolo, che possa svolgere funzioni suppletive nelle more dell'attivazione dei nodi regionali permettendo, nel contempo, un efficiente monitoraggio della spesa sanitaria ed una ottimale interazione tra le strutture di ricovero e cura ed i cittadini.

Nel paragrafo III.4, dedicato al rafforzamento della capacità istituzionale, si ricorda che saranno sviluppate le azioni necessarie alla creazione dell'infrastruttura tecnologica per l'assegnazione del Codice unico nazionale dell'assistito (CUNA) che consentirà di seguire il percorso sanitario del cittadino nei diversi *setting* assistenziali del SSN.

Inoltre, tra i decreti legislativi finalizzati a dare attuazione alla delega contenuta nella legge di riforma della pubblica amministrazione (legge n. 124 del 2015), è menzionato quello in materia di dirigenza sanitaria, approvato in via preliminare dal Consiglio dei ministri nel gennaio 2016, che prevede l'istituzione di un elenco nazionale di coloro che hanno i requisiti per la nomina a direttore generale delle ASL e il cui operato è poi sottoposto a valutazione.

Nell'Appendice A alla Sezione III del DEF (Cronoprogramma del Governo) in tema di sanità, tra i provvedimenti da approvare entro il 2016 viene citato quello sulla responsabilità professionale, attualmente all'esame del Senato (A.S. 2224). Mentre viene considerato già attuato il rafforzamento del Patto per la salute 2014-2016.

In tema di politiche sociali, segnala che tralascerà di richiamare i dati forniti dalla sezione II in quanto il paragrafo III.2 (Prestazioni sociali in denaro) riporta in forma aggregata cifre relative anche a prestazioni che non rientrano nella competenza della nostra Commissione.

La Sezione III del documento, voce « Contrasto alla povertà e *welfare* » all'interno del paragrafo III.3, espone le principali misure adottate.

In materia di lotta alla povertà vengono ricordate in primo luogo le misure contenute nella legge di stabilità 2016 (commi 386-390) destinate alle famiglie povere con minori a carico e segnatamente l'istituzione del Fondo per la lotta alla povertà

e all'esclusione sociale. Tale Fondo, al quale è assegnata la somma di 600 milioni di euro per il 2016 e di un miliardo a decorrere dal 2017, è destinato a finanziare un'apposita legge di delega di riforma organica delle politiche assistenziali.

Inoltre, le risorse del Fondo per il 2016 sono destinate all'estensione della Carta acquisti sperimentale su tutto il territorio nazionale, al finanziamento dell'assegno di disoccupazione e alla sperimentazione di un apposito programma di sostegno per l'inclusione attiva. Le risorse stanziate per gli anni successivi al 2016 sono destinate all'introduzione di un'unica misura nazionale di contrasto alla povertà e alla razionalizzazione degli strumenti esistenti.

Il documento richiama il disegno di legge delega (definito *Social act*) recante norme relative al contrasto alla povertà, al riordino delle prestazioni e al sistema degli interventi e dei servizi sociali collegato alla legge di stabilità 2016, ora all'esame delle Commissioni riunite XI e XII della Camera, di cui è prevista l'approvazione del Parlamento entro fine luglio 2016.

Il documento rileva che tale disegno di legge adotta un approccio organico a sostegno delle famiglie in difficoltà, specie quelle con minori a carico, introducendo una misura nazionale di contrasto alla povertà basata sul principio di inclusione attiva e che comporta la predisposizione per i beneficiari di un progetto personalizzato di inclusione sociale e lavorativa sostenuto dalla offerta di servizi alla persona. Finalità del provvedimento, ispirato al principio di universalismo selettivo, è quella di razionalizzare le diverse prestazioni di natura previdenziale ed assistenziale, superandone il carattere frammentario. È previsto un ruolo attivo degli attori sociali e delle fondazioni di origine bancaria che parteciperanno insieme al Governo alla realizzazione di un fondo contro la povertà educativa, che finanzierà progetti rivolti ai minori privi di mezzi per migliorare l'accesso all'istruzione di qualità o a strumenti formativi.

Segnala in proposito che appare inopportuno il riferimento a prestazioni di natura previdenziale dal momento che il Governo ha già chiarito, con riferimento al suddetto disegno di legge collegato recante misure sul contrasto alla povertà, che le prestazioni di natura previdenziale non sarebbero oggetto del previsto riordino.

Ricorda per inciso che nella parte IV della III sezione (Progressi nei *target* della strategia Europa 2020) il disegno di legge citato viene collegato all'attuazione dell'obiettivo n. 8 – Contrasto alla povertà – della strategia Europa 202, che è quello di ridurre di 20 milioni il numero di persone a rischio povertà o esclusione sociale nell'Unione europea. L'obiettivo europeo richiede al livello nazionale di sottrarre 2.200.000 persone a condizioni di povertà o deprivazione entro il 2020. A tal fine il Governo ha introdotto uno specifico Fondo per la lotta alla povertà ed esclusione sociale che si accompagnerà ad una riforma organica delle politiche assistenziali. Nel 2014 l'indicatore sintetico di povertà o esclusione mostra un valore del 28,3 per cento. Le persone gravemente deprivate sono l'11,6 per cento.

Il Documento menziona poi la proposta di legge recante disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone con disabilità grave prive di sostegno familiare (c.d. « Dopo di noi »), attualmente all'esame del Senato (A.S. 2232) che disciplina misure di assistenza cura e protezione in favore delle persone con disabilità grave prive di sostegno familiare, in quanto mancanti di entrambi i genitori o poiché gli stessi non sono in grado di sostenere la responsabilità della loro assistenza, e agevola le erogazioni di soggetti privati e la costituzione di trust in favore dei citati soggetti.

A completamento di quanto sopra esposto, nell'Appendice A alla Sezione III del DEF (Cronoprogramma del Governo), tra i provvedimenti da approvare entro il 2016 viene citato, in tema di mercato del lavoro e delle politiche sociali il disegno di legge di delega al Governo per la riforma del Terzo settore, dell'impresa sociale e per la disciplina del Servizio civile uni-

versale, all'esame della Camera in seconda lettura (A.C. 2617-B), del quale è prevista l'approvazione entro maggio 2016; in tema di povertà e inclusione sociale il già citato disegno di legge delega recante norme relative al contrasto alla povertà, al riordino delle prestazioni e al sistema degli interventi e dei servizi sociali collegato alla legge di stabilità 2016 (A.C. 3594) all'esame della Camera e di cui è prevista l'approvazione entro giugno 2016, nonché la sopracitata proposta di legge recante disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone con disabilità grave prive di sostegno familiare (cosiddetto « Dopo di noi »), attualmente all'esame del Senato (A.S. 2232) e della quale viene prevista l'approvazione entro luglio 2016.

Mario MARAZZITI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.50.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.50 alle 15.15.

XIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Agricoltura)

S O M M A R I O

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

5-08333 Russo: Sulla tutela del pomodoro San Marzano nell'ambito del negoziato TTIP .. 266

ALLEGATO 1 (Testo della risposta) 272

5-08334 Taricco: Sull'attività delle Commissioni uniche nazionali 267

ALLEGATO 2 (Testo della risposta) 273

5-08335 Fedriga: Sul contrasto alla pesca di frodo nelle acque interne 267

ALLEGATO 3 (Testo della risposta) 274

5-08336 Gallinella: Sulla sottorappresentazione dell'Italia nel Consiglio oleicolo internazionale (COI) 267

ALLEGATO 4 (Testo della risposta) 275

SEDE CONSULTIVA:

Sulla pubblicità dei lavori 268

Delega al Governo per la riforma organica della magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace. C. 3672 Governo, approvata dal Senato, ed abb. (Parere alla II Commissione) *(Esame e rinvio)* 268

Documento di economia e finanza 2016. Doc. LVII, n. 4 (Parere alla V Commissione) *(Esame e rinvio)* 269

SEDE REFERENTE:

Interventi per il settore ittico. Testo unificato C. 338 e C. 339 Catanoso, C. 521 Oliverio e C. 1124 Caon *(Rinvio del seguito dell'esame)* 271

AVVERTENZA 271

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

Mercoledì 20 aprile 2016. — Presidenza del presidente Luca SANI. — Interviene il sottosegretario di Stato per le politiche agricole alimentari e forestali, Giuseppe Castiglione.

La seduta comincia alle 14.05.

Luca SANI, *presidente*, ricorda che, ai sensi dell'articolo 135-ter, comma 5, del regolamento, la pubblicità delle sedute per lo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata è assicurata anche tramite la trasmissione attraverso l'impianto televisivo a circuito chiuso. Dispone, pertanto, l'attivazione del circuito.

5-08333 Russo: Sulla tutela del pomodoro San Marzano nell'ambito del negoziato TTIP.

Paolo RUSSO (FI-PdL) illustra l'interrogazione in titolo.

Il sottosegretario Giuseppe CASTIGLIONE risponde all'interrogazione in ti-

tolo nei termini riportati in allegato *(vedi allegato 1)*.

Paolo RUSSO (FI-PdL), replicando, nel ringraziare il Governo per la risposta fornita, fa presente che nell'anno appena trascorso in Campania si è registrato un aumento delle importazioni di importazioni di concentrato di pomodoro cinese dell'860 per cento e un aumento del volume dell'*export* del pomodoro San Marzano. Ritiene pertanto che sia necessaria una maggiore attenzione verso il settore, e una maggiore tutela delle esportazioni di pomodoro vero San Marzano. Il ringraziamento va al Governo per aver incluso il pomodoro San Marzano, inizialmente escluso, nell'elenco dei prodotti per i quali chiedere maggiore tutela a livello internazionale.

5-08334 Taricco: Sull'attività delle Commissioni uniche nazionali.

Mino TARICCO (PD) illustra l'interrogazione in titolo.

Il sottosegretario Giuseppe CASTIGLIONE risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato *(vedi allegato 2)*.

Mino TARICCO (PD), replicando, si dichiara soddisfatto, giacché l'orientamento del Governo si è rivelato conforme a quello auspicato.

5-08335 Fedriga: Sul contrasto alla pesca di frodo nelle acque interne.

Guido GUIDESI (LNA), in qualità di cofirmatario, nell'illustrare l'interrogazione in titolo, ricorda che la pratica di pesca professionale nelle acque interne, a causa del grande indotto dovuto al mercato dei paesi dell'Est europeo, sta operando uno svuotamento delle risorse ittiche.

Il sottosegretario Giuseppe CASTIGLIONE risponde all'interrogazione in titolo. nei termini riportati in allegato *(vedi allegato 3)*.

Guido GUIDESI (LNA), replicando, si dichiara parzialmente soddisfatto, in quanto si sarebbe aspettato un impegno maggiore. Si augura in ogni caso un potenziamento dei controlli, soprattutto in via preventiva, per evitare di distruggere le risorse ittiche presenti nella pianura padana.

5-08336 Gallinella: Sulla sottorappresentazione dell'Italia nel Consiglio oleicolo internazionale (COI).

Filippo GALLINELLA (M5S) illustra l'interrogazione in titolo, reputando l'assenza del Ministro sul tema particolarmente rilevante.

Il sottosegretario Giuseppe CASTIGLIONE risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato *(vedi allegato 4)*.

Filippo GALLINELLA (M5S), replicando, ringrazia il Sottosegretario Castiglione per aver chiarito un punto che, se non vi fosse stato il presente atto di sindacato ispettivo, sarebbe rimasto sconosciuto. Grazie all'interrogazione presentata, invece, si è portato alla pubblica conoscenza un fatto altrimenti misconosciuto.

Luca SANI, *presidente*, dichiara infine concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 14.30.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 20 aprile 2016. — Presidenza del presidente Luca SANI.

La seduta comincia alle 14.30.

Sulla pubblicità dei lavori.

Luca SANI, *presidente*, comunica che il gruppo M5S e il gruppo del PD hanno chiesto che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sia assicurata anche mediante trasmissione con impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Delega al Governo per la riforma organica della magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace.
C. 3672 Governo, approvata dal Senato, ed abb.
(Parere alla II Commissione).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Luca SANI, *presidente*, ricorda che la Commissione è chiamata a rendere il parere entro la giornata di domani.

Laura VENITTELLI (PD), *relatrice*, rileva che il disegno di legge, finalizzato ad una complessiva riforma della magistratura onoraria, si compone di tre parti: gli articoli da 1 a 3 contengono una dettagliata delega al Governo; gli articoli da 4 a 7 contengono disposizioni immediatamente applicabili; gli articoli 8 e 9 contengono le clausole finali, relative al rispetto delle competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome e all'invarianza finanziaria.

In particolare, l'articolo 1 definisce il contenuto della delega, da esercitare entro un anno, prevedendo un'unica figura di giudice onorario, inserito in un solo ufficio giudiziario, e la figura del magistrato requirente onorario, inserito nell'ufficio della procura della Repubblica. I decreti legislativi dovranno disciplinare le modalità di accesso, il procedimento di nomina, il tirocinio, le modalità di impiego, il procedimento di conferma, la durata massima dell'incarico, la responsabilità disciplinare e la formazione professionale di tali figure.

L'articolo 2 detta i principi e criteri direttivi, prevedendo tra l'altro il superamento della distinzione tra giudici onorari di tribunale e giudici di pace, tutti ridenominati « giudici onorari di pace » e inseriti in un unico ufficio del giudice di pace. Analoga operazione è prevista per la magistratura requirente onoraria, inserita in un'articolazione denominata « ufficio dei vice procuratori onorari ». L'articolo prevede, inoltre, la rideterminazione del ruolo e delle funzioni dei giudici onorari e dei vice procuratori onorari, nell'ambito di strutture organizzative corrispondenti al cosiddetto ufficio del processo, al fine di coadiuvare i giudici professionali nello svolgimento delle funzioni e con possibilità di essere delegati all'adozione di provvedimenti decisori di minore complessità. Sono precisati i requisiti e i titoli preferenziali per la nomina e i casi tassativi in cui è consentito al presidente del tribunale di procedere all'applicazione non stabile dei giudici onorari di pace che abbiano maturato il primo quadriennio.

L'articolo 3 riguarda la procedura per l'esercizio della delega, l'articolo 4 definisce il regime delle incompatibilità e l'articolo 5 attribuisce al presidente del tribunale il coordinamento dell'ufficio del giudice di pace.

L'articolo 6 detta una disciplina transitoria, valida per due anni, volta a consentire l'applicazione dei giudici di pace presso altri uffici del giudice di pace del medesimo distretto di corte d'appello, anche se privi di scoperture d'organico.

L'articolo 7 prevede specifici obblighi di formazione per i magistrati onorari, tenuti a partecipare a riunioni trimestrali e a corsi organizzati dalla Scuola superiore della magistratura.

L'articolo 8, detta specifiche disposizioni per le Regioni a statuto speciale e le province autonome e, infine, l'articolo 9 contiene la clausola di invarianza finanziaria.

I principali profili di novità introdotti dal disegno di legge rispetto all'ordina-

mento vigente appaiono dunque i seguenti: l'introduzione di uno statuto unico della magistratura onoraria in ordine alle modalità di accesso, alla formazione e al tirocinio, alla durata e decadenza dell'incarico, alla revoca e alla dispensa dal servizio, alle incompatibilità, ai trasferimenti, alla responsabilità disciplinare, alla disciplina delle indennità; la riorganizzazione dell'ufficio del giudice di pace, posto sotto il coordinamento del presidente del tribunale; l'unificazione della magistratura giudicante onoraria mediante il superamento della distinzione tra giudice di pace e giudici onorari di tribunale (GOT) e l'istituzione del giudice onorario di pace (GOP); l'istituzione di una specifica struttura organizzativa dei vice procuratori onorari (VPO) presso le procure.

Per quanto riguarda le competenze della Commissione Agricoltura, fa presente che tra le nuove contravvenzioni, al di sotto del valore di 2.500 euro, attratte alla competenza del giudice onorario di pace vi sono l'abbandono di animali di cui all'articolo 727 del codice penale, l'uccisione, la distruzione, la cattura, il prelievo, la detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette di cui all'articolo 727-*bis* del codice penale; le violazioni della disciplina autorizzatoria, sul controllo e sulla registrazione come presidi sanitari di sostanze alimentari messe in produzione, commercio e vendita e che contengano residui di prodotti – usati in agricoltura per la protezione delle piante e a difesa delle sostanze alimentari immagazzinate – tossici per l'uomo, fitofarmaci e presidi delle derrate alimentari immagazzinate di cui all'articolo 6 della legge n. 283 del 1962.

Da ultimo osserva che ai componenti la magistratura onoraria non è consentita la possibilità di comporre il collegio giudicante dei tribunali speciali, previsione su cui si esprime altresì una valutazione positiva.

Luca SANI (PD), *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Documento di economia e finanza 2016.
Doc. LVII, n. 4.
(Parere alla V Commissione).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del Documento.

Luca SANI, *presidente*, ricorda che la Commissione è chiamata a rendere il parere entro la giornata di domani.

Fabio LAVAGNO (PD), *relatore*, rileva che il DEF rappresenta il principale strumento di programmazione economica di natura pluriennale con il quale il Governo, sin dall'inizio del suo operare, ha delineato la propria politica economica basata prevalentemente sulla necessità di apprestare una serie di riforme strutturali all'organizzazione produttiva e sociale del Paese, accompagnando tale processo con una politica di bilancio, rispettosa dei vincoli europei ma, al tempo stesso, capace di rilanciare gli investimenti e l'occupazione.

Nel 2015 l'economia del Paese è tornata a crescere dopo tre anni di contrazione, registrando un aumento del PIL dello 0,8 per cento, in termini reali, e dell'1,5 per cento, in termini nominali.

I dati positivi relativi alla produzione industriale nei primi mesi del 2016 lasciano prefigurare una nuova accelerazione del prodotto nei prossimi trimestri.

Secondo la nuova previsione tendenziale, nel 2016 il PIL crescerà del 1,2 per cento, in termini reali, e del 2,2 per cento, in termini nominali.

Come è dato leggere nel documento, nel 2015 la ripresa dell'economia italiana è stata in prevalenza sospinta dalle esportazioni e dai consumi; nel 2016 le previsioni di crescita del commercio mondiale non risultano particolarmente soddisfacenti; si renderanno, pertanto, necessari ulteriori miglioramenti di competitività e l'accelerazione degli investimenti, la componente della domanda che maggiormente ha subito l'impatto della grande crisi.

La pressione fiscale è prevista ridursi dal 43,5 per cento del 2015 al 42,9 del 2019, raggiungendo un minimo del 42,7 per cento nel 2017.

Nel 2015 il rapporto debito/PIL si è sostanzialmente stabilizzato; per il 2016 si prevede una discesa dal 132,7 al 132,4 per cento; per il 2019 si prevede un valore pari al 124,3 per cento. L'inversione della dinamica del debito è un obiettivo strategico del Governo. Dopo aver raggiunto nel 2015 l'obiettivo prefissato di riduzione dell'indebitamento netto al 2,6 per cento del PIL, nel 2016 il disavanzo scenderà ulteriormente al 2,3 per cento.

L'accordo raggiunto in sede di Consiglio ECOFIN del febbraio 2016 ha permesso l'applicazione della clausola degli investimenti a tutti i progetti di investimento cofinanziati da Fondi strutturali, tra i quali rientrano il Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) ed il Fondo per gli Affari marittimi e la pesca (FEAMP). 800 milioni del Feasr e 50 milioni del Feamp saranno gli investimenti che potranno essere attivati in deroga al patto di stabilità

Il Governo ha intenzione di proseguire su una strada di ulteriore riduzione della pressione fiscale; come è noto, già con la legge di stabilità 2016, il comparto primario ha beneficiato di questo indirizzo attraverso l'approvazione dell'esenzione dal pagamento dell'IMU dei terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina, dei terreni agricoli posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione, nonché di quelli con specifica destinazione, ossia con immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile.

È previsto un riordino delle spese fiscali; i contorni di tale scelta saranno delineati nella Nota di aggiornamento al DEF, sotto forma di indirizzi programmatici, e diventeranno vincolanti per il Governo ai fini della predisposizione della manovra di bilancio. Le maggiori entrate derivanti dalle misure di riordino delle spese fiscali saranno attribuite al Fondo per la riduzione della pressione fiscale.

Con l'obiettivo di contribuire alla riduzione degli squilibri territoriali il *Masterplan* per il Mezzogiorno ha voluto contribuire allo sviluppo delle filiere produttive, muovendo dai centri di maggiore vitalità del tessuto economico meridionale.

La realizzazione dei progetti promossi dal Fondo europeo per gli investimenti strategici (FEIS, al cuore del cosiddetto « Piano Juncker ») sta già offrendo un contributo al rilancio degli investimenti privati: in base agli ultimi dati si registrano ventinove iniziative tra accordi di finanziamento e progetti infrastrutturali, per un totale di circa 1,7 miliardi di risorse. Considerando l'effetto moltiplicativo della leva finanziaria, il documento presume che potranno essere attivati investimenti pari a circa 12 miliardi.

Nella programmazione dello sviluppo rurale 2014-2020, il settore agricolo è chiamato a garantire gli obiettivi di Agenda digitale con infrastrutture che garantiranno una connettività superiore a 30 Mbps fino ad arrivare a 100 Pbps; in tal modo sarà possibile portare la banda larga nelle aree rurali del Paese, soprattutto in quelle maggiormente svantaggiate dal punto di vista economico. La dotazione dell'Accordo di partenariato prevede un finanziamento di risorse pubbliche di 566 milioni, di cui 258 destinati al finanziamento del FEASR. Circa 3.000 comuni italiani appartenenti alle aree rurali meno sviluppate potranno beneficiare della misura.

In merito specificatamente al settore agricolo inteso come comparto produttivo, il documento ricorda come le misure adottate con la legge di stabilità per il 2016 sono state rivolte ad aumentare la competitività del settore. Viene, in particolare, ricordato l'istituzione in legge di stabilità 2016 del Fondo di 45 milioni per il 2016 e 35 milioni annui dal 2017 per finanziare l'acquisto o il noleggio di macchine agricole e forestali a minore impatto ambientale o acustico. Sempre con la stabilità è stato finanziato un piano triennale di ricerca straordinario finalizzato all'introduzione di nuove tecnologie che sarà predisposto dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (CREA) ed approvato con decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali. Sul piano fiscale, oltre le

misure di esenzione dell'IMU per i terreni agricoli, è stata introdotta l'esenzione dall'IRAP per le imprese agricole e della pesca; sul fronte del lavoro, è stata disciplinata ed attivata la « Rete del lavoro agricolo di qualità » finalizzata al contrasto del lavoro nero nelle lavorazioni del settore. Il Documento si sofferma, inoltre, sull'intensa attività regolamentare e amministrativa predisposta per dare attuazione al quadro europeo sulla nuova Politica agricola comune (PAC) predisponendo uno specifico per i « piccoli agricoltori ».

Il Documento si sofferma, poi, sulle misure previste per favorire il ricambio generazionale; le risorse mobilitate, pari a circa 160 milioni, sono state destinate ad attivare mutui a tasso zero, nuove linee di credito per favorire l'imprenditoria giovanile, fondi per agevolare l'avvio di *start up agri-food*, nonché la previsione di un credito di imposta per favorire il commercio elettronico dei prodotti agroalimentari. Con il collegato agricolo, all'esame del Senato in terza lettura, il Governo intende introdurre ulteriori misure di semplificazione e di sviluppo per il settore.

Luca SANI (PD), *presidente*, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.45.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 20 aprile 2016. — Presidenza del presidente Luca SANI. — Interviene il sottosegretario di Stato per le politiche agricole alimentari e forestali, Giuseppe Castiglione.

La seduta comincia alle 14.45.

Interventi per il settore ittico.
Testo unificato C. 338 e C. 339 Catanoso, C. 521 Oliverio e C. 1124 Caon.

(Rinvio del seguito dell'esame).

Luca SANI, *presidente*, comunica che il gruppo M5S e il gruppo del PD hanno chiesto che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sia assicurata anche mediante trasmissione con impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Ricorda che la Commissione ha rinviato i suoi lavori in attesa della ricezione del parere della Commissione Bilancio, non ancora pervenuto in data odierna.

Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.50.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

ALLEGATO 1

Interrogazione 5-08333 Russo: Sulla tutela del pomodoro San Marzano nell'ambito del negoziato TTIP.

TESTO DELLA RISPOSTA

Come è noto, il 21 marzo scorso, la Commissione europea ha pubblicato sul proprio sito internet una lista di Indicazioni Geografiche europee, incluse quelle italiane, per cercare di fornire alcune informazioni relativamente ai negoziati commerciali in corso con gli Stati Uniti.

Si tratta di una lista che può essere ancora aggiornata consentendo l'inserimento di ulteriori prodotti con interessi commerciali sul mercato USA. A tale proposito vorrei precisare che nell'ottica di allargamento della suddetta lista alla Commissione Ue stiamo chiedendo l'inclusione anche della denominazione del pomodoro S. Marzano dell'Agro Sarnese-Nocerino.

ALLEGATO 2

Interrogazione 5-08334 Taricco: Sull'attività delle Commissioni uniche nazionali.

TESTO DELLA RISPOSTA

Si fa anzitutto presente che la bozza del decreto interministeriale, di cui all'articolo 6-*bis* del decreto-legge n. 51 del 2015, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 91 del 2015, è stata oggetto di preventivo confronto con le associazioni di categoria interessate e l'Autorità garante della concorrenza e del mercato; al momento, il citato decreto si trova all'esame dei competenti Uffici dei Ministeri coinvolti (Politiche agricole alimentari e forestali e Sviluppo economico), per il successivo invio alla Conferenza Stato-Regioni.

Tale provvedimento, che introduce regole di funzionamento più chiare e cogenti circa la formazione dei prezzi settimanali nelle CUN contempla, nell'ambito della forte innovazione procedurale prevista, un deciso coinvolgimento delle esistenti strutture operative delle Camere di commercio, valorizzandone la rilevante esperienza pluriennale in materia di rappresentanza della componente del tessuto sociale ed economico.

Ciò premesso, preciso che le Commissioni uniche nazionali cui partecipano, secondo oggettivi criteri di rappresentatività, i delegati delle Organizzazioni e delle associazioni professionali dei produttori agricoli, dell'industria di trasformazione, del commercio e della distribuzione, hanno il compito di definire anticipatamente la tendenza di mercato e il prezzo medio all'ingrosso nel rispetto di un regolamento approvato dalle parti.

La peculiarità delle C.U.N. è la formulazione di un prezzo preventivo per il mercato, valido per la settimana successiva, frutto di una mediazione delle parti.

In tale contesto, il Ministero delle politiche agricole svolge il ruolo di garante tra le parti, mediando gli interessi tra venditori e acquirenti e vigilando sul rispetto del Regolamento.

ALLEGATO 3

Interrogazione 5-08335 Fedriga: Sul contrasto alla pesca di frodo nelle acque interne.

TESTO DELLA RISPOSTA

Il Ministero è consapevole della gravità del fenomeno e per questo nel corso dell'esame del cosiddetto collegato agricolo è stato introdotto un articolo aggiuntivo (articolo 40), approvato dalla Camera dei deputati, in materia di contrasto al bracconaggio ittico nelle acque interne, ovvero in fiumi, laghi, acque dolci, salse o salmastre delimitati – rispetto al mare – dalla linea congiungente i punti più foranei degli sbocchi dei bacini, dei canali e dei fiumi. Con tale strumento avremo un elemento in più per aumentare il contrasto a questa piaga, tenuto conto che la pesca nelle acque interne è disciplinata da Regioni ed Enti locali che devono provvedere all'eventuale modifica della pertinente normativa.

È stata inoltre rafforzata la sorveglianza sull'attività in parola nonché l'accertamento delle relative infrazioni da parte del Corpo forestale dello Stato (sotto la direzione delle Amministrazioni provinciali), che ha svolto in materia numerose operazioni di polizia giudiziaria. In particolare da maggio 2014, il Comando provinciale del Corpo forestale dello Stato di Rovigo ha riscontrato attività illecite di commercio e trasporto di materiale ittico dalla zona del delta del Po verso l'Europa dell'est, in particolare Romania ed Ungheria. In tale contesto, sono stati sequestrati o sottoposti a vincolo sanitario diversi quintali di pesce di varie specie e applicate le relative sanzioni.

ALLEGATO 4

Interrogazione 5-08336 Gallinella: Sulla sottorappresentazione dell'Italia nel Consiglio oleicolo internazionale (COI).

TESTO DELLA RISPOSTA

Si premette anzitutto che l'organigramma del Coi non è ancora completo e l'Italia sta agendo secondo le procedure europee previste in merito.

Si ritiene poi necessario precisare che la nomina dei due direttori aggiunti del COI, di cui uno con profilo tecnico ed uno amministrativo, per il periodo 2016/2020, è il frutto di una procedura selettiva europea avviata con la pubblicazione di bando pubblico in data 3 settembre 2015.

Per i Paesi membri dell'Unione europea le domande sono state presentate ai competenti Servizi della Commissione, tramite l'Amministrazione nazionale competente. Infatti, gli Stati membri non partecipano direttamente al COI, ma tramite l'Unione europea.

I candidati presentati dalla Commissione sono stati poi selezionati da una Agenzia specializzata nell'ambito del Comitato di selezione del COI.

Con l'occasione si precisa che la *mission* del COI nulla ha a che vedere con i contingenti comunitari di olio a dazio zero proveniente da Paesi extra UE.

Si Ricorda infine che il Governo è pienamente impegnato per valorizzare adeguatamente l'olio extra vergine di oliva italiano. Dopo anni di mancate scelte è stato approvato il Piano di settore olivicolo-oleario.

Il Piano prevede misure operative che puntano all'incremento della produzione nazionale di olive e olio extravergine di oliva, alla promozione e valorizzazione dei prodotti e ad una più forte organizzazione della filiera nazionale.

Con l'approvazione del piano olivicolo nazionale è stata definita una strategia produttiva che ha penalizzato nei fatti questo comparto. L'obiettivo condiviso con tutta la filiera è migliorare sotto il profilo della qualità e della quantità. È stato deciso di investire 32 milioni di euro per aiutare la riorganizzazione del settore olivicolo e oleario italiano, con un piano che potrà essere ulteriormente supportato con le risorse regionali dello sviluppo rurale. Il nostro lavoro non si ferma qui. Con l'accordo di filiera siglato poche settimane fa ci sono tutte le premesse per dare futuro al comparto, guardando anche alle opportunità e al lavoro da fare a livello internazionale.

XIV COMMISSIONE PERMANENTE

(Politiche dell'Unione europea)

S O M M A R I O

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante modifiche al decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 27, di attuazione della direttiva 2011/65/UE sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche. Atto n. 287 *(Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del Regolamento, e rinvio)* 276

SEDE CONSULTIVA:

Documento di economia e finanza 2016. Doc. LVII n. 4 (Parere alla V Commissione) *(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole)* 278

ALLEGATO (Parere approvato dalla Commissione) 283

Disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino. Testo unificato C. 2236 Sani e C. 2618 Oliverio *(Esame e rinvio)* 279

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 282

COMITATO DEI NOVE:

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2015. C. 3540-A Governo 282

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 20 aprile 2016. — Presidenza del presidente Michele BORDO.

La seduta comincia alle 14.05.

Schema di decreto legislativo recante modifiche al decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 27, di attuazione della direttiva 2011/65/UE sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche.
Atto n. 287.

(Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del Regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo all'ordine del giorno.

Massimiliano MANFREDI (PD), *relatore*, rileva che lo schema di decreto legislativo in discussione – che la XIV Commissione esamina ai fini del parere da rendere al Governo – è stato predisposto ai sensi della Legge di delegazione europea 2013 ed è volto ad introdurre modifiche all'articolo 19 del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 27, con cui è stata recepita la direttiva 2011/65/UE, sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche.

Ricorda che il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 27, che qui viene novellato, recepisce la direttiva 2011/65/UE, cosiddetta RoHS 2 (*Restriction of Hazardous Substances Directive*), che detta la disciplina riguardante la restrizione dell'uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature

elettriche ed elettroniche (AEE) al fine di contribuire alla tutela della salute umana e dell'ambiente, compresi il recupero e lo smaltimento ecologicamente corretti dei rifiuti di AEE. La direttiva RoHS 2 ha aggiornato e sostituito integralmente, mediante « rifusione », la precedente direttiva RoHS 1 (direttiva 2002/95/CE, attuata con il decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151, successivamente abrogato dall'articolo 42 del decreto legislativo n. 49 del 2014 sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche-RAEE).

L'articolo 1, comma 1, dello schema di decreto interviene sull'articolo 19 del decreto legislativo n. 27 del 2014, che individua le autorità preposte alle funzioni di vigilanza del mercato per il controllo della conformità delle apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE) in relazione alle restrizioni all'uso delle sostanze pericolose in esse contenute e, unitamente all'articolo 20, disciplina ed uniforma le modalità di effettuazione dei controlli, secondo quanto stabilito dal regolamento (CE) n.765/2008, che ha introdotto norme in materia di accreditamento e di vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti.

Illustrando le specifiche modifiche recate dall'articolo 1, comma 1, evidenzia che:

con la lettera *a)* si estendono le previste funzioni di vigilanza del mercato anche al Ministero della salute, in quanto autorità competente per l'attuazione del regolamento (CE) n. 1907/2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH);

con la lettera *c)*, le funzioni svolte dalle citate Autorità di vigilanza sono supportate anche dall'Istituto Superiore di Sanità (ISS), come previsto per il regolamento REACH;

con la lettera *b)*, è specificato che le Autorità di vigilanza si avvalgono delle Camere di commercio relativamente alle funzioni di controllo di conformità dei prodotti a tutela del consumatore, nelle more del riordino delle stesse ai sensi dell'articolo 10 della legge n. 124 del 2015, che delega il Governo al riordino delle funzioni e del finanziamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura;

con la lettera *d)*, si aggiunge il comma 1-*bis* all'articolo 19 del decreto legislativo n. 27 del 2014, in cui si prevede che i Ministeri dello sviluppo economico, dell'ambiente e della salute svolgano le funzioni di autorità di vigilanza sulla base di uno specifico Protocollo d'intesa, in coordinamento con il Comitato tecnico di Coordinamento di cui all'articolo 7 del decreto del Ministro della salute del 22 novembre 2007, nonché in raccordo con le Regioni e le Province autonome sulla base dei vigenti accordi in materia.

L'articolo 1, comma 2, prevede, inoltre, che il suddetto protocollo d'intesa venga sottoscritto entro sei mesi dalla data di entrata in vigore dello schema di decreto.

Da ultimo l'articolo 2 reca la clausola di invarianza finanziaria, per cui dall'attuazione del decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e le amministrazioni pubbliche competenti provvedono agli adempimenti ivi previsti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Segnala che la Commissione europea ha presentato a febbraio 2013 una proposta di regolamento volta a chiarire il quadro normativo per la vigilanza del mercato nel settore dei prodotti non alimentari, prevede la modifica di diversi atti normativi dell'Unione, tra i quali anche la direttiva 2011/65/UE. Tali modifiche sono limitate alla soppressione delle disposizioni che si sovrappongono a quelle del nuovo regolamento; per la direttiva in questione si tratta del solo articolo 18.

Rileva in conclusione come il provvedimento in esame sia volto a consentire un potenziamento ed uno snellimento delle attività di controllo.

Michele BORDO, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.10.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 20 aprile 2016. — Presidenza del presidente Michele BORDO.

La seduta comincia alle 14.10.

Documento di economia e finanza 2016.
Doc. LVII n. 4.
(Parere alla V Commissione).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in esame, rinviato nella seduta del 19 aprile 2016.

Paolo TANCREDI (AP), *relatore*, formula una proposta di parere favorevole *(vedi allegato)*, che illustra.

Cosimo PETRAROLI (M5S) rileva come il Documento in esame si inquadri al centro del processo di coordinamento ex ante delle politiche economiche degli Stati membri dell'UE, il cosiddetto Semestre europeo. Il Documento di Economia e Finanza 2016 definisce per il periodo 2016-2019 le modalità e la tempistica attraverso le quali l'Italia intende proseguire nel risanamento dei conti pubblici e, nel contempo, illustra le politiche mediante cui perseguire gli obiettivi di crescita e di sviluppo, anche sulla base degli indirizzi formulati dall'Unione europea.

Il DEF sbandiera risultati positivi registrati nel 2015, sotto il profilo macroeconomico, ed ancora più rosee previsioni per l'anno in corso e per il periodo 2017-2019. Eppure è difficile sostenere oggettivamente che il 2015 sia stato un anno positivo, sia per la bassissima crescita registrata (0,8 per cento, assolutamente trascurabile), tra l'altro minore alle aspettative, già riviste al ribasso nella nota di aggiornamento al DEF di autunno. Inoltre il documento non tiene in alcuna considerazione il benessere generale di tutti i cittadini. Ancora una volta ci si affida a strumenti tecnici e numerici, quali la crescita del PIL, comunque bassa, senza tenere in alcun conto il benessere reale dei cittadini, la redistribuzione, la divisione del benessere nella popolazione e la divisione della ricchezza tra i cittadini.

Nel 2016 le stime prevedono una crescita dell'1,2 per cento, già in diminuzione rispetto alle previsioni di medio periodo fatte nella Nota di aggiornamento dello scorso settembre pari all'1,6.

Anche per quanto concerne la finanza pubblica il DEF sostiene che il 2015 si è concluso con risultati positivi, con un deficit di bilancio (indebitamente netto) che scende dal 3 per cento del 2014 al 2,6 per cento. Le stime vedono una prosecuzione del *trend* nel 2016, l'indebitamente è previsto scendere al 2,3 per cento, così come negli anni successivi. Nel triennio 2017-2018, il deficit si attesterebbe pertanto, nel quadro tendenziale, rispettivamente ad 1,4 e 0,3 punti percentuali di PIL, passando poi in territorio positivo (risultando quindi un accreditamento netto, anziché un indebitamento) nel 2019, per 0,4 punti di PIL. A tale proposito si rilevano due importanti elementi di critica: in primo luogo il documento non tiene in alcuna considerazione le ripercussioni che la diminuzione dell'indebitamente netto crea, continuando a sostenere le politiche macroeconomiche restrittive che causano tagli e disservizi per i cittadini. In secondo luogo evidenzia che nonostante le critiche e l'ormai evidente erroneità, l'Italia continua ad essere schiava e succube di accordi quali il *fiscal compact*.

Nella Relazione per paese relativa all'Italia 2016 della Commissione europea nell'ambito delle procedure sugli squilibri macroeconomici, la strategia di riforme strutturali deve essere accompagnata e sostenuta da una politica di responsabilità fiscale che, attraverso la riduzione del

carico delle imposte, permetta di sostenere la spesa di imprese e famiglie, rafforzare la crescita in una fase di notevole incertezza economica a livello internazionale e continuare nello sforzo di consolidamento della finanza pubblica e di riduzione del debito. In questo contesto sottolinea come nel DEF le azioni a sostegno delle famiglie e delle PMI siano assolutamente insufficienti, inappropriati e inefficaci.

Per tali motivi preannuncia il voto contrario del suo gruppo sulla proposta di parere formulata.

Roberto OCCHIUTO (FI-PdL) rileva come il DEF 2016 presenti previsioni assai ottimistiche, che anche questa volta non tengono conto, come avvenuto in precedenti occasioni, della congiuntura internazionale, che già ha determinato una riduzione al ribasso. Si tratta quindi di dati « gonfiati »; ricorda ai colleghi che in tal senso sembra essersi espresso anche l'Ufficio parlamentare di bilancio, che ha definito il DEF « molto ambizioso » sotto il profilo delle quantificazioni. Appaiono inoltre insufficienti i dati forniti dal Governo per una precisa valutazione degli effetti del programma di privatizzazioni, con il quale l'Esecutivo intende ridurre il debito pubblico, e ritiene non possa escludersi l'apertura di una procedura di infrazione a carico dell'Italia da parte della Commissione europea per mancata riduzione del debito pubblico.

Per tali motivi preannuncia il voto contrario del suo gruppo sul Documento in esame e sulla proposta di parere del relatore.

Emanuele PRATAVIERA (Misto-FARE ! – Pri) preannuncia a sua volta la propria contrarietà al DEF e al parere favorevole formulato, ricordando che l'Italia ha perso, negli ultimi 8 anni, 9 punti percentuali di PIL. Occorre quindi mettere in campo misure strutturali e non congiunturali, come invece si ostina a fare il Governo, non comprendendo che l'Italia non sta attraversando una fase di crisi ma si trova ormai in una situazione strutturale di difficoltà. Occorre ridare ossigeno alle imprese, soffocate dal fisco, e prevedere norme più adeguate in materia fallimentare. Ricorda inoltre che l'Italia si trova in una posizione assai lontana dalla media dei Paesi europei con riferimento ai pagamenti alle imprese da parte della Pubblica Amministrazione.

Di fronte alle difficoltà del sistema Paese bisogna avere un approccio all'economia più coraggioso e il Governo può e deve fare di più, anche a tal fine assumendo un atteggiamento di maggiore apertura nei confronti di tutte le forze politiche, per ristabilire un clima di dialogo e di confronto.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole formulata dal relatore.

Disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino.
Testo unificato C. 2236 Sani e C. 2618 Oliverio.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del testo unificato in oggetto.

Marina BERLINGHIERI (PD), *relatrice*, ricorda che il provvedimento in esame – che la XIV Commissione esamina ai fini del parere da rendere alla XIII Commissione Agricoltura – intende riunire in un unico testo le numerose disposizioni nazionali riguardanti la produzione e la commercializzazione dei vini, contenute prevalentemente:

nella legge 20 febbraio 2006, n. 82, recante Disposizioni di attuazione della normativa comunitaria concernente l'Organizzazione comune di mercato (OCM) del vino;

nel decreto legislativo 8 aprile 2010, n.61, recante Tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini, in attuazione dell'articolo 15 della legge 7 luglio 2009, n. 88;

nel decreto legislativo 10 agosto 2000, n.260, recante Disposizioni sanzionatorie

in applicazione del regolamento (CE) n. 1493 del 1999, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, in attuazione dell'articolo 5 della legge 21 dicembre 1999, n. 526.

L'intervento ha l'obiettivo di rivedere le disposizioni relative al settore, al fine di aggiornarle alle evoluzioni intervenute in ambito europeo e di apprestare alcune semplificazioni alla luce dei cambiamenti intervenuti nei metodi di produzione nonché di ridurre gli oneri amministrativi a carico delle imprese.

Il provvedimento si compone di 90 articoli.

Il Titolo I reca disposizioni introduttive. Il Capo I, di cui fa parte il solo articolo 1, specifica che la Repubblica salvaguarda il vino e la vite come patrimonio ambientale, culturale, gastronomico e paesaggistico dell'Italia.

Il Capo II definisce (articolo 2) l'ambito di applicazione del provvedimento. L'articolo 3 fornisce l'elenco delle definizioni utilizzate nel Testo unico.

Il Titolo II reca le norme sulla produzione e sulla commercializzazione del vino.

Il Capo I disciplina la viticoltura e il potenziale produttivo, specificando che:

solo le varietà da vino iscritte al Registro nazionale possono essere impiantate per la produzione di prodotti vitivinicoli; fanno eccezione le viti utilizzate a scopo di ricerca e quelle di conservazione in situ del patrimonio genetico autoctono (articolo 5);

per vitigno autoctono italiano si intende il vitigno appartenente alla specie *Vitis vinifera* di origine esclusivamente italiana e la cui presenza è rilevata in aree geografiche delimitate del territorio nazionale; l'utilizzo della definizione è limitata a specifici vini DOCG, DOC e IGT nell'ambito di quanto stabilito nei relativi disciplinari (articolo 6);

il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali istituisce uno schedario viticolo contenente le informazioni aggiornate sul potenziale vitivinicolo (articolo 7).

Il Capo II disciplina la produzione e le pratiche enologiche.

Con l'articolo 8, interamente sostituito durante l'esame in Commissione, sono state apportate talune semplificazioni in ordine alle comunicazioni da effettuare ai competenti uffici territoriali in merito alla planimetria dei locali in cui si articolano gli stabilimenti enologici. Con l'articolo 9 viene definito il periodo vendemmiale e le condizioni entro le quali è possibile effettuare la fermentazione o rifermentazione. L'articolo 10 fornisce le definizioni di determinati prodotti, mentre l'articolo 11 disciplina la produzione di mosto cotto. L'articolo 12 disciplina la detenzione di vinacce. L'articolo 13 disciplina l'elaborazione di taluni prodotti a base di mosti negli stabilimenti promiscui, prevedendo una comunicazione preventiva. L'articolo 14 enuclea le sostanze la cui detenzione è vietata negli stabilimenti enologici mentre l'articolo 15 disciplina alcune parziali deroghe al divieto. L'articolo 16 disciplina la produzione di succhi d'uva con titolo alcolometrico naturale inferiore all'8 per cento mentre l'articolo 17 definisce le condizioni per la detenzione di anidride carbonica. Segue la disciplina: dell'elaborazione dei vini frizzanti (articolo 18) dei prodotti vitivinicoli biologici (articolo 19), della detenzione dei prodotti enologici e chimici, che devono contenere esclusivamente sostanze consentite dalle norme europee, salvo per i prodotti richiesti per il funzionamento delle macchine ed attrezzature impiegate per pratiche enologiche autorizzate, dell'impiego dei pezzi di legno di quercia (articolo 22).

Il Capo III è relativo alla commercializzazione e detta norme in merito ai requisiti che devono possedere i mosti ed in vini detenuti negli stabilimenti ai fini della loro commercializzazione (articolo 23-24).

Il Titolo III si riferisce alla Tutela delle denominazioni di origine, delle indicazioni geografiche e delle menzioni tradizionali.

La normativa riprende prevalentemente quella attualmente contenuta nel decreto-legge n. 61 del 2010, salvo per alcuni aggiustamenti contenuti al Capo I (Norme generali – classificazione delle denominazioni di origine, delle indicazioni geografiche, ambito di applicazione e ambiti territoriali) e relativi agli ambiti territoriali e al termine « gran selezione » che non può essere attribuito congiuntamente alla menzione « superiore » e « riserva », fatta eccezione per le DOCG che contengono tali menzioni nella loro denominazione (articolo 30).

Nel Capo II (Protezione nell'Unione europea-procedura per il conferimento della protezione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche) è stato previsto che, a decorrere dalla data di presentazione alla Commissione europea della domanda di protezione, della domanda di conversione da una DOP a una IGP o della modifica di un disciplinare, i vini potranno essere etichettati conformemente alla domanda presentata, purché autorizzati dal Ministero, d'intesa con la regione competente (articolo 31). Come requisito per il riconoscimento viene richiesto l'appartenere ad una tipologia di DOC da almeno cinque anni, e non più da dieci, come attualmente previsto (articolo 32). La cancellazione (articolo 33) della protezione europea è richiesta dal Ministero quando la denominazione non sia stata rivendicata per quattro campagne vitivinicole. Nei disciplinari di produzione (articolo 34) deve essere indicata, tra l'altro, la resa massima di uva ad ettaro, nonché, secondo quanto aggiunto nel testo, la relativa resa di trasformazione in vino o la resa massima di vino per ettaro.

Il Capo III disciplina la rivendicazione e la gestione delle produzioni. Si prevede, tra l'altro, per i vini DOP che, in annate climaticamente favorevoli, le regioni, su proposta dei consorzi e sentite le organizzazioni professionali di categoria, possano destinare l'esubero massimo di resa del 20 per cento a riserva vendemmiale (articolo 38, comma 1).

Il Capo IV disciplina la composizione e le funzioni del Comitato nazionale dei vini DOP e IGP; durante l'esame in Commissione è stato previsto che l'incarico di membro del Comitato è incompatibile con incarichi dirigenziali e professionali svolti presso organismi di certificazione o altre organizzazioni aventi analoghe competenze.

Il Capo V regola i Consorzi di tutela per le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche protette.

Il Capo VI disciplina i Concorsi enologici.

Il Titolo IV è intitolato « Etichettatura, presentazione e pubblicità ». L'articolo 43, interamente sostituito durante l'esame in Commissione, disciplina l'utilizzo delle denominazioni geografiche, delle menzioni tradizionali e delle altre indicazioni riservate ai prodotti vitivinicoli DOP e IGP, prevedendo il divieto di riportare il riferimento ad una zona geografica di qualsiasi entità per i vini senza DOP o IGP, salvo il caso in cui siano inclusi in nomi veritieri propri, ragioni sociali o indirizzi di ditte. Secondo l'articolo 47, i vini DOCG devono essere immessi al consumo muniti, a cura delle ditte imbottigliatrici, di uno speciale contrassegno, stampato dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. I consorzi di tutela decidono di avvalersi della facoltà di utilizzo del lotto o, per i vini DOC e IGT di un sistema telematico di controllo e di tracciabilità alternativo, secondo modalità da stabilire con decreto.

Il Titolo V disciplina la denominazione, la produzione e la commercializzazione degli aceti. Le principali novità introdotte in Commissione riguardano la previsione di modalità semplificate per le iscrizioni nel registro di carico per gli stabilimenti con produzione inferiore a 20 ettolitri mentre gli imprenditori agricoli con una produzione annua inferiore a 10 ettolitri sono dichiarati esenti dalla relativa tenuta. All'articolo 55 è stato previsto che nella denominazione di vendita di un aceto può essere consentito il riferimento alla denominazione di un vino a DOP o IGP purché l'elaborazione dell'aceto avvenga esclusivamente dal relativo vino DOP o IGP. È

comunque vietato l'uso dei termini « DOC », « DOP » « DOCG » « IGT » o « IGP ».

Il Titolo VI si occupa di adempimenti amministrativi e controlli.

Il Capo I è intitolato « Adempimenti amministrativi ».

L'articolo 57, relativo alle dichiarazioni obbligatorie, tramite inserimento dei dati nel sistema informatico SIAN. Per i titolati di stabilimenti enologici con produzione annua pari o inferiore a 50 ettolitri, l'obbligo di tenuta dei registri si considera assolto con la presentazione della dichiarazione di produzione e la dichiarazione di giacenza. L'articolo 59 esenta dal regime del deposito fiscale i produttori di vino che non effettuano operazioni all'interno dell'Unione europea. Viene istituito, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, lo sportello unico per le esportazioni del vino presso il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali.

Il Capo II è dedicato ai Controlli e alla Vigilanza.

L'Autorità nazionale competente designata è il Ministero delle politiche agricole (articolo 62). I controlli sulle imprese del settore vitivinicolo confluiscono nel Registro unico dei controlli ispettivi (articolo 63). I controlli sul rispetto dei disciplinari sui vini a denominazione di origine o a indicazione geografica vengono effettuati da autorità pubbliche o da organismi di controllo privati che svolgono funzioni di organismi di certificazione. Presso il Ministero delle politiche agricole è istituito l'elenco degli organismi di controllo per le DOP e IGP del settore vitivinicolo (articolo 64).

Il Capo III è dedicato alla Tutela del *Made in Italy* ed è composto del solo articolo 68 secondo il quale l'Agenzia delle Dogane rende disponibili sul proprio sito internet le informazioni relative alle importazioni di prodotti vitivinicoli; nell'ambito del SIAN è prevista una sezione aperta al pubblico in cui sono contenuti i dati utili per assicurare una corretta informazione ai consumatori.

Il Titolo VII è dedicato al Sistema sanzionatorio. L'articolo 85 introduce la fattispecie del ravvedimento operoso, prevedendo la riduzione delle sanzioni amministrative pecuniarie nel caso di violazioni riguardanti comunicazioni formali e qualora non sia già iniziato un procedimento da parte dell'organismo di controllo.

L'articolo 86-*bis*, introdotto durante l'esame in Commissione, disciplina la somministrazione di prodotti agroalimentari contestualmente a quella del vino da parte delle aziende agricole che insistono lungo le « Strade del Vino ».

Il Titolo VIII reca le norme transitorie e finali.

Michele BORDO, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.30.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.30 alle 14.35.

COMITATO DEI NOVE

Mercoledì 20 aprile 2016.

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2015.
C. 3540-A Governo.

Il Comitato si è riunito dalle 14.45 alle 15.20.

ALLEGATO

Documento di economia e finanza 2016. Doc. LVII n. 4.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea),

esaminato il Documento di economia e finanza 2016 (Doc. LVII, n. 4);

preso atto che il Documento espone per il periodo 2016-2019 le modalità e la tempistica attraverso le quali l'Italia intende proseguire nel risanamento dei conti pubblici e, nel contempo, illustra le politiche mediante cui perseguire gli obiettivi di crescita e di sviluppo, anche sulla base degli indirizzi formulati dall'Unione europea;

apprezzata la riduzione, nel quadro di finanza pubblica, del deficit di bilancio (indebitamento netto) che scende dal 3 per cento del 2014 al 2,6 per cento, in linea con le previsioni e il cui miglioramento proseguirà anche nel 2016; tale positiva tendenza appare anche riconducibile agli interventi di consolidamento della finanza pubblica adottati negli anni precedenti;

rilevato che il Governo, come già avvenuto nel 2015, intende destinare parte delle risorse derivanti dai positivi risultati di bilancio al sostegno della crescita: ciò al fine di evitare rischi di deflazione e stagnazione riconducibili al contesto internazionale e di scongiurare gli effetti negativi di manovre eccessivamente restrittive;

osservato che tale prospettiva comporta la necessità di posporre il conseguimento dell'obiettivo del pareggio di bilancio in termini strutturali (*Medium Term Objective*, MTO) di un anno, dal 2018 al 2019, e implica il contestuale aggiornamento del piano di rientro previsto nella precedente Relazione riferita alla Nota di aggiornamento del DEF 2015;

valutata positivamente la scelta del Governo di discostarsi dal percorso di rientro verso l'OMT, avvalendosi della facoltà in tal senso riconosciuta dalla legge n. 243 del 2012 per l'attuazione del principio del pareggio di bilancio, in coerenza con i principi europei, in presenza di eventi eccezionali;

evidenziata tuttavia la necessità di continuare a garantire un deciso impegno dell'Italia per il pieno adempimento degli obblighi assunti in sede europea, mantenendo l'attenzione sul raggiungimento dell'obiettivo del pareggio di bilancio di medio termine;

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

per l'attuazione del federalismo fiscale

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 284

AUDIZIONI:

Audizione di rappresentanti del Centro interregionale studi e documentazione della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome (Cinsedo) e della società SOSE – Soluzioni per il sistema economico S.p.A, sulla determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni nell'attuazione del federalismo fiscale *(Svolgimento, ai sensi dell'articolo 5, comma 5, del regolamento della Commissione, e conclusione)* 284

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Mercoledì 20 aprile 2016.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 8.05 alle 8.10.

AUDIZIONI

Mercoledì 20 aprile 2016 — Presidenza del presidente Giancarlo GIORGETTI.

La seduta comincia alle 8.10.

Audizione di rappresentanti del Centro interregionale studi e documentazione della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome (Cinsedo) e della società SOSE – Soluzioni per il sistema economico S.p.A, sulla determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni nell'attuazione del federalismo fiscale.

(Svolgimento, ai sensi dell'articolo 5, comma 5, del regolamento della Commissione, e conclusione).

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Introduce quindi l'audizione.

Giampietro BRUNELLO, *Amministratore delegato della società SOSE – Soluzioni per il Sistema Economico S.p.A.*, Marco STRADIOTTO, *Responsabile rapporti istituzionali per la spesa pubblica di SOSE*, Anna BANCHERO, *Cinsedo, già Coordinatrice tecnica della Commissione Politiche sociali della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome*, e Marina PRINCIPE, *Dirigente Salute e Politiche sociali del Centro interregionale studi e documentazione della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome (Cinsedo)* svolgono una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono per formulare quesiti ed osservazioni le senatrici Nerina DIRINDIN (PD) e Magda Angela ZANONI (PD), e i

deputati Giovanni PAGLIA (SI-SEL) e Daniele MARANTELLI (PD).

Marco STRADIOTTO, *Responsabile rapporti istituzionali per la spesa pubblica di SOSE*, e Anna BANCHERO, *Cinsedo, già Coordinatrice tecnica della Commissione Politiche sociali della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome*, forniscono ulteriori precisazioni.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente,* ringrazia gli intervenuti per la relazione svolta e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 9.10.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 286

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Mercoledì 20 aprile 2016. – Presidenza del presidente Roberto FICO.

L'ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi si è riunito dalle 14.15 alle 15.05.

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 287
COMMISSIONE PLENARIA:
Comunicazioni della Presidente *(Svolgimento e conclusione)* 287

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Mercoledì 20 aprile 2016. — Presidenza della presidente Rosy BINDI.

L'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è riunito dalle 13.40 alle 14.55.

COMMISSIONE PLENARIA

Mercoledì 20 aprile 2016. – Presidenza della presidente Rosy BINDI.

La seduta comincia alle 15.

Comunicazioni della Presidente.

(Svolgimento e conclusione).

Rosy BINDI, *presidente*, comunica, in merito al calendario dei lavori, che l'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, appena concluso, ha convenuto che la Commissione, nella seduta di mercoledì 27 aprile 2016, esamini: una proposta di relazione sullo stato degli uffici giudiziari in Calabria; una proposta di relazione sulla trasparenza delle candidature ed efficacia dei controlli per prevenire l'infiltrazione mafiosa negli enti locali in occasione delle elezioni amministrative; una proposta di relazione volta alla ripubblicazione della relazione di minoranza depositata dal deputato Pio La Torre nel 1976, a conclusione dei lavori della Commissione parlamentare antimafia istituita nella VI Legislatura.

A tale riguardo, informa che il termine per la presentazione di eventuali proposte di modifica è fissato per le ore 13 di martedì 26 aprile 2016.

Indi comunica che l'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, nelle riunioni del 30 marzo e del 20 aprile ha convenuto di designare quali consulenti a tempo parziale e a titolo gratuito gli esperti Sergio Nazzaro e Andrea Cottone e i magistrati Bruno Cherchi e Antonio Bruno Tridico.

Propone quindi che la Commissione si riunisca in seduta segreta.

(La Commissione concorda. I lavori proseguono in seduta segreta indi riprendono in seduta pubblica).

Rosy BINDI, *presidente*, dichiara conclusa la seduta.

La seduta termina alle 15.35.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta della Commissione è pubblicato in un fascicolo a parte.

COMITATO PARLAMENTARE

di controllo sull'attuazione dell'Accordo di Schengen, di vigilanza sull'attività di Europol, di controllo e vigilanza in materia di immigrazione

S O M M A R I O

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sulla gestione del fenomeno migratorio nell'area Schengen, con particolare riferimento alle politiche dei Paesi aderenti relative al controllo delle frontiere esterne e dei confini interni.

Audizione di rappresentanti dell'Associazione artigiani e piccole imprese (CGIA) di Mestre *(Svolgimento e conclusione)* 288

INDAGINE CONOSCITIVA

Mercoledì 20 aprile 2016. — Presidenza della presidente Laura RAVETTO.

La seduta comincia alle 8.30.

Indagine conoscitiva sulla gestione del fenomeno migratorio nell'area Schengen, con particolare riferimento alle politiche dei Paesi aderenti relative al controllo delle frontiere esterne e dei confini interni.

Audizione di rappresentanti dell'Associazione artigiani e piccole imprese (CGIA) di Mestre.

(Svolgimento e conclusione).

Laura RAVETTO, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante la trasmissione attraverso il circuito chiuso della Camera dei deputati.

Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Introduce, quindi, i temi dell'audizione.

Il dottor Paolo ZABEO, *coordinatore dell'Ufficio Studi dell'Associazione artigiani e piccole imprese (CGIA) di Mestre,* svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Interviene, per una richiesta di precisazione, Laura RAVETTO, *presidente,* alla quale risponde il dottor Paolo ZABEO, proseguendo la sua relazione.

Intervengono, per porre domande e formulare osservazioni, il deputato Giorgio BRANDOLIN (PD), a più riprese, e i senatori Marco SCIBONA (M5S) e Riccardo MAZZONI (ALA).

Risponde il dottor Paolo ZABEO, fornendo ulteriori elementi di valutazione e osservazione.

Intervengono per alcune precisazioni Laura RAVETTO, *presidente,* a più riprese, il deputato Giorgio BRANDOLIN (PD) e il senatore Marco SCIBONA (M5S), ai quali risponde a più riprese il dottor Paolo ZABEO.

Laura RAVETTO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, dopo aver ringraziato il dottor Zabeo, dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 9.25.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

di vigilanza sull'anagrafe tributaria

S O M M A R I O

INDAGINE CONOSCITIVA:

Sulla pubblicità dei lavori 290

Indagine conoscitiva sull'anagrafe tributaria nella prospettiva di una razionalizzazione delle banche dati pubbliche in materia economica e finanziaria. Potenzialità e criticità del sistema nel contrasto all'evasione fiscale.

Audizione di rappresentanti dell'ENEL *(Svolgimento e conclusione)* 290

INDAGINE CONOSCITIVA

Mercoledì 20 aprile 2016. — Presidenza del vicepresidente Alessandro PAGANO. — Intervengono il direttore area Mercato di Enel e amministratore delegato di Enel Energia Nicola Lanzetta, il responsabile Fiscale Italia di Enel Luigi Marotta, il responsabile Fatturazione e Misura di Enel Energia Stefano Stanca, il responsabile affari istituzionali centrali di Enel Giuseppe Meduri, Raffaella Moccia e Massimo Dafano degli affari istituzionali centrali di Enel, e Carlos Mendes Pereira dell'ufficio stampa di Enel.

La seduta comincia alle 8.35.

Sulla pubblicità dei lavori.

Alessandro PAGANO, *presidente*, comunica che la pubblicità dei lavori sarà assicurata mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso.

Indagine conoscitiva sull'anagrafe tributaria nella prospettiva di una razionalizzazione delle banche dati pubbliche in materia economica e finanziaria. Potenzialità e criticità del sistema nel contrasto all'evasione fiscale.

Audizione di rappresentanti dell'ENEL.

(Svolgimento e conclusione).

Alessandro PAGANO, *presidente*, dichiara aperta l'audizione in titolo.

Nicola LANZETTA, *direttore area Mercato di Enel e amministratore delegato di Enel Energia*, e Luigi MAROTTA, *responsabile Fiscale Italia di Enel*, svolgono distinte relazioni, al termine delle quali intervengono, per porre domande e formulare osservazioni, il senatore Ugo SPOSETTI (PD), la deputata Carla RUOCCO (M5S) e Alessandro PAGANO, *presidente*.

Nicola LANZETTA, *direttore area Mercato di Enel e amministratore delegato di Enel Energia*, e Luigi MAROTTA, *responsabile Fiscale Italia di Enel*, rispondono ai quesiti posti.

Alessandro PAGANO, *presidente*, nel ringraziare tutti i presenti, dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 9.30.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta della Commissione è pubblicato in un fascicolo a parte.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

di inchiesta sui casi di morte e di gravi malattie che hanno colpito il personale italiano impiegato in missioni militari all'estero, nei poligoni di tiro e nei siti di deposito di munizioni, in relazione all'esposizione a particolari fattori chimici, tossici e radiologici dal possibile effetto patogeno e da somministrazione di vaccini, con particolare attenzione agli effetti dell'utilizzo di proiettili all'uranio impoverito e della dispersione nell'ambiente di nanoparticelle di minerali pesanti prodotte dalle esplosioni di materiale bellico e a eventuali interazioni

S O M M A R I O

COMMISSIONE PLENARIA

AUDIZIONI:

Sulla pubblicità dei lavori 291

Seguito dell'audizione del Segretario generale del Ministero della difesa, Carlo Magrassi. *(Svolgimento e conclusione)* 291

COMMISSIONE PLENARIA

AUDIZIONI

Mercoledì 20 aprile 2016. — Presidenza del presidente Gian Piero SCANU.

La seduta comincia alle 15.30.

Sulla pubblicità dei lavori.

Gian Piero SCANU, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Seguito dell'audizione del Segretario generale del Ministero della difesa, Carlo Magrassi.

(Svolgimento e conclusione).

Gian Piero SCANU, *presidente*, introduce il seguito dell'audizione all'ordine del giorno, che ha avuto inizio nella seduta del 3 marzo ed è proseguita il 17 marzo scorso.

Carlo MAGRASSI, *Segretario generale del Ministero della difesa*, risponde ai quesiti posti dai commissari nel corso della precedente seduta.

Intervengono, per una richiesta di chiarimento il deputato Ivan CATALANO (MISTO) e il presidente Gian Piero SCANU.

Carlo MAGRASSI, *Segretario generale del Ministero della difesa*, fornisce ulteriori precisazioni.

Gian Piero SCANU, *presidente*, ringrazia l'audito e dichiara conclusa la seduta.

La seduta termina alle 16.20.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

di inchiesta sulla morte del militare Emanuele Scieri

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 292

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Mercoledì 20 aprile 2016.

L'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è riunito dalle 20.10 alle 20.35.

INDICE GENERALE

COMMISSIONI RIUNITE (I e III)

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento di riorganizzazione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, a norma dell'articolo 20 della legge 11 agosto 2014, n. 125. Atto n. 289 *(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio)* 3

I Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

Sulla pubblicità dei lavori 12

5-08433 Sisto e Gregorio Fontana: Sull'organico delle Forze di polizia nella provincia di Bergamo 12

ALLEGATO 1 (Testo integrale della risposta) 36

5-08430 Dieni e altri: Sulle misure per incrementare l'efficienza del Corpo nazionale dei vigili del fuoco in Calabria 12

ALLEGATO 2 (Testo integrale della risposta) 37

5-08431 Marco Di Maio e Fiano: Sull'organico della questura di Forlì – Cesena 13

ALLEGATO 3 (Testo integrale della risposta) 39

5-08432 Plangger e altri: Sul dispositivo di sicurezza aeroportuale di Fiumicino 13

ALLEGATO 4 (Testo integrale della risposta) 41

5-08429 Sottanelli e Galgano: Sul contrasto del fenomeno mafioso in Umbria 13

ALLEGATO 5 (Testo integrale della risposta) 43

5-08428 Quaranta e altri: Sull'emanazione del decreto del Ministro dell'interno, di cui al comma 754 della Legge di stabilità 2016 14

ATTI DEL GOVERNO:

Sulla pubblicità dei lavori 14

Schema di decreto legislativo recante revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190, e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33. Atto n. 267 *(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole con condizioni e osservazioni)* 14

ALLEGATO 6 (Nuova proposta di parere della Relatrice) 45

ALLEGATO 7 (Parere approvato) 49

SEDE CONSULTIVA:

Documento di economia e finanza 2016. Doc. LVII, n. 4 e Allegati (Parere alla V Commissione) *(Esame e rinvio)* 17

SEDE REFERENTE:

Disposizioni di attuazione dell'articolo 49 della Costituzione. C. 2839 Marco Meloni, C. 3004 Fontanelli, C. 3006 Formisano, C. 3147 Lorenzo Guerini, C. 3172 Palese, C. 3438 Roberta Agostini, C. 3494 Zampa, C. 3610 D'Alia, C. 3663 Roccella, C. 3693 Centemero, C. 3694 Carloni, C. 3708 Gigli, C. 3724 Quaranta, C. 3731 Mazziotti Di Celso, C. 3732 Toninelli, C. 3733 D'Attorre e C. 3740 Vargiu *(Seguito dell'esame e rinvio – Abbinamento delle proposte di legge nn. 3708 e 3740)* 22

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:

Principi per la tutela, il governo e la gestione pubblica delle acque. Emendamenti C. 2212-A Mariani (Parere all'Assemblea) *(Esame e conclusione – Parere)* 26

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2015. Emendamenti C. 3540-A Governo (Parere all'Assemblea) *(Esame e conclusione – Parere)* 26

Delega al Governo per la riforma organica della magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace. C. 3672 Governo, approvato dal Senato, ed abb. (Parere alla II Commissione) *(Esame e conclusione – Parere favorevole)* 26

ALLEGATO 8 (Parere approvato) 53

Disciplina delle professioni di educatore professionale socio-pedagogico, educatore professionale socio-sanitario e di pedagogista. Testo unificato C. 2656 Iori e abb. (Parere alla VII Commissione) *(Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione)* 30

ALLEGATO 9 (Parere approvato) 54

Modifiche al codice della navigazione in materia di responsabilità dei piloti dei porti e disposizioni in materia di servizi tecnico-nautici. Nuovo testo C. 2721 Tullo (Parere alla IX Commissione) *(Esame e conclusione – Parere favorevole)* 33

ALLEGATO 10 (Parere approvato) 56

II Giustizia

SEDE CONSULTIVA:

Documento di economia e finanza 2016. Doc. LVII, n. 4 (Parere alla V Commissione) *(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con una osservazione)* 57

ALLEGATO 1 (Proposta di parere del Relatore) 67

ALLEGATO 2 (Proposta alternativa di parere dei deputati del Gruppo parlamentare M5S) .. 69

ALLEGATO 3 (Parere approvato) 73

SEDE REFERENTE:

Delega al Governo per la riforma organica delle discipline della crisi di impresa e dell'insolvenza. C. 3671 Governo *(Esame e rinvio)* 58

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 66

AVVERTENZA 66

ERRATA CORRIGE 66

III Affari esteri e comunitari

COMITATO PERMANENTE SUGLI ITALIANI NEL MONDO E LA PROMOZIONE DEL SISTEMA PAESE

AUDIZIONI:

Audizione del Sottosegretario di Stato agli affari esteri e alla cooperazione internazionale, Vincenzo Amendola, su questioni inerenti alle politiche relative agli italiani nel mondo *(Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del Regolamento, e conclusione)* 75

IV Difesa

SEDE CONSULTIVA:

Sull'ordine dei lavori 76

Documento di economia e finanza 2016. Doc. LVII, n. 4 e Allegati (Parere alla V Commissione) *(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole)* 76

ALLEGATO 1 (Parere approvato) 80

ALLEGATO 2 (Proposta di parere alternativo dei deputati Frusone, Basilio, Corda, Tofalo, Rizzo e Paolo Bernini) 82

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi 28 gennaio 2014, n. 7 e n. 8. Atto n. 277 *(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni e osservazioni).* 78

ALLEGATO 3 (Nuova formulazione della proposta di parere del relatore) 84

ALLEGATO 4 (Proposta di parere alternativo dei deputati Frusone, Basilio, Corda, Tofalo, Rizzo e Paolo Bernini) 88

ALLEGATO 5 (Parere approvato) 92

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 79

V Bilancio, tesoro e programmazione

SEDE CONSULTIVA:

Principi per la tutela, il governo e la gestione pubblica delle acque e disposizioni per la ripubblicizzazione del servizio idrico, nonché delega al Governo per l'adozione di tributi destinati al suo finanziamento. C. 2212-A (Parere all'Assemblea) *(Parere su emendamenti)* .. 97

SEDE CONSULTIVA:

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2015. C. 3540-A Governo (Parere all'Assemblea) *(Esame e conclusione – Parere favorevole – Parere su emendamenti)* 98

Delega al Governo per la riforma organica della magistratura ordinaria e altre disposizioni sui giudici di pace. C. 3672 Governo, approvato dal Senato (Parere alla II Commissione) *(Esame e rinvio)* 106

ALLEGATO 1 (Relazione tecnica) 134

Ratifica ed esecuzione della Decisione del Consiglio di sorveglianza recante modifiche all'Allegato IV della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana, il Governo della Repubblica francese, il Governo della Repubblica federale di Germania ed il Governo del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord sull'istituzione dell'Organizzazione congiunta per la cooperazione in materia di armamenti OCCAR del 9 settembre 1998, fatta a Roma il 10 giugno 2014. C. 3199 Governo (Parere alla III Commissione) *(Esame e conclusione – Parere favorevole)* 107

Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Panama per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo aggiuntivo, fatta a Roma e a Città di Panama il 30 dicembre 2010. C. 3530 Governo (Parere alla III Commissione) *(Esame e rinvio)* 108

Disciplina delle professioni di educatore professionale socio-pedagogico, educatore professionale socio-sanitario e di pedagogista. Testo unificato C. 2656 e abb. (Parere alla VII Commissione) *(Seguito dell'esame e rinvio)* 110

Modifiche al codice della navigazione in materia di responsabilità dei piloti dei porti e disposizioni in materia di servizi tecnico-nautici. Nuovo testo C. 2721 (Parere alla IX Commissione) *(Seguito dell'esame e rinvio)* 110

Interventi per il settore ittico. Testo unificato C. 338 e abb. (Parere alla XIII Commissione) *(Seguito dell'esame e rinvio)* 110

ALLEGATO 2 (Relazione tecnica) 150

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190, e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33. Atto n. 267 *(Seguito dell'esame ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole)* . 111

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive ai decreti legislativi 28 gennaio 2014, n. 7 e n. 8. Atto n. 277 *(Seguito dell'esame ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole)* 113

ALLEGATO 3 (Documentazione depositata dal rappresentante del Governo) 174

Schema di decreto ministeriale recante adozione di un'integrazione della nota metodologica relativa alla procedura di calcolo e dell'aggiornamento della stima delle capacità fiscali per singolo comune delle regioni a statuto ordinario, di cui all'articolo 1, comma 380-*quater*, della legge 24 dicembre 2012, n. 228. Atto n. 284 *(Seguito dell'esame ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole)* 116

SEDE REFERENTE:

Documento di economia e finanza 2016. Doc. LVII, n. 4, Allegati e Annesso *(Esame e rinvio)* .. 117

AVVERTENZA 133

VI Finanze

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione dell'Amministratore delegato di Equitalia S.p.A., Ernesto Maria Ruffini, sulle tematiche connesse all'attività di riscossione coattiva 183

SEDE CONSULTIVA:

Delega al Governo per la riforma organica della magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace. C. 3672 Governo, approvato dal Senato, e abb. (Parere alla II Commissione) *(Esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1*-bis*, del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, e conclusione – Parere favorevole)* 184

ALLEGATO 1 (Parere approvato dalla Commissione) 193

Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Panama per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo aggiuntivo. C. 3530 Governo (Parere alla III Commissione) *(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole)* 190

ALLEGATO 2 (Parere approvato dalla Commissione) 194

Documento di economia e finanza 2016. Doc. LVII, n. 4, Allegati e Annesso (Parere alla V Commissione) *(Seguito dell'esame e rinvio)* 191

Disposizioni per la diffusione del libro su qualsiasi supporto e per la promozione della lettura. Testo unificato C. 1504 e C. 2267 (Parere alla VII Commissione) *(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1*-bis *del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, e conclusione – Parere favorevole con osservazioni)* 191

ALLEGATO 3 (Parere approvato dalla Commissione) 195

RISOLUZIONI:

7-00914 Paglia: Modifiche alla disciplina delle mutue di autogestione con finalità di finanza mutualistica e solidale *(Rinvio del seguito della discussione)* 192

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 192

AVVERTENZA 192

VII Cultura, scienza e istruzione

SEDE CONSULTIVA:

Documento di economia e finanza 2016 e Allegati. Doc. LVII, n. 4 (Parere alla V Commissione) *(Seguito dell'esame e rinvio)* 197

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto ministeriale per il riparto della quota del Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca per l'anno 2014 destinata al finanziamento premiale di specifici programmi e progetti. Atto n. 286 *(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole con condizioni e osservazione)* 198

ALLEGATO (Parere approvato) 202

SEDE REFERENTE:

Modifiche alla disciplina in materia di contributi universitari. C. 1159 Vacca e C. 2386 Ghizzoni *(Seguito dell'esame e rinvio)* 199

RISOLUZIONI:

7-00887 Rocchi: Sull'inserimento della « Via Francigena » nella lista rappresentativa del patrimonio culturale materiale dell'umanità dell'Unesco *(Discussione e rinvio)* 200

VIII Ambiente, territorio e lavori pubblici

SEDE CONSULTIVA:

Documento di economia e finanza 2016. Doc. LVII, n. 4 e allegati (Alla V Commissione) *(Seguito esame e rinvio)* 204

ATTI DEL GOVERNO:

Proposta di nomina del dottor Tommaso Pellegrino a presidente dell'Ente Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni. Nomina n. 67.

Proposta di nomina del dottor Agostino Casillo a presidente dell'Ente Parco Nazionale del Vesuvio. Nomina n. 68.

Proposta di nomina del dottor Tommaso Navarra a presidente dell'Ente Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga. Nomina n. 69 *(Seguito esame, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del Regolamento, e conclusione – Pareri favorevoli)* 206

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni per la diffusione del libro su qualsiasi supporto per la promozione della lettura. Testo unificato C. 1504 Giancarlo Giordano e C. 2267 Zampa (Alla VII Commissione) *(Seguito esame e conclusione – Parere favorevole)* 207

Disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino. Testo unificato C. 2236 Sani e C. 2618 Oliveri (Alla XIII Commissione) *(Seguito esame e rinvio)* 208

ALLEGATO (Proposta di parere) 210

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante modifiche al decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 27, di attuazione della direttiva 2011/65/UE sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche. Atto 287 *(Seguito esame, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del Regolamento, e rinvio)* 208

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 209

IX Trasporti, poste e telecomunicazioni

SEDE CONSULTIVA:

Documento di economia e finanza 2016. Doc. LVII, n. 4, Allegati e Annesso. (Parere alla V Commissione) *(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni)* ... 211

ALLEGATO 1 (Proposta di parere del Relatore) 214

ALLEGATO 2 (Proposta alternativa di parere del gruppo M5S) 218

ALLEGATO 3 (Parere approvato) 221

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 213

COMITATO RISTRETTO:

Disposizioni per lo sviluppo della mobilità in bicicletta e la realizzazione della rete nazionale di percorribilità ciclistica C. 2305 Decaro e abb. 213

AVVERTENZA 213

X Attività produttive, commercio e turismo

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche europee in tema di gas naturale ed energia elettrica e che abroga la direttiva 2008/92/CE del Parlamento europeo e del Consiglio concernente una procedura comunitaria sulla

trasparenza dei prezzi al consumatore finale industriale di gas e di energia elettrica. COM(2015) 496 final e allegati *(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del Regolamento, e conclusione – Approvazione documento finale)* 226

ALLEGATO 1 (Documento finale approvato) 232

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

Sulla pubblicità dei lavori 226

5-08423 Galgano: Questioni relative ad eventuali rapporti commerciali della società Hacking Team con il servizio di *intelligence* egiziano 226

ALLEGATO 2 (Testo della risposta) 234

5-08424 Ricciatti: Riorganizzazione delle Camere di commercio e ricollocamento dei lavoratori interessati alla riforma 226

ALLEGATO 3 (Testo della risposta) 236

5-08425 Della Valle: Questioni relative alla disciplina per l'estrazione degli idrocarburi entro le 12 miglia dalla costa 227

ALLEGATO 4 (Testo della risposta) 237

5-08426 Benamati: Iniziative per garantire il mantenimento degli impegni assunti da Piaggio Aerospace con istituzioni e organizzazioni sindacali 227

ALLEGATO 5 (Testo della risposta) 238

5-08427 Polidori: Iniziative a favore del « pluralismo » dell'offerta commerciale 227

ALLEGATO 6 (Testo della risposta) 239

INTERROGAZIONI:

5-06762 De Lorenzis: Autorizzazione relativa al metanodotto Albania-Italia Trans Adriatic Pipeline 228

ALLEGATO 7 (Testo della risposta) 241

5-07772 Ribaudo: Attivazione dei contratti di sviluppo nelle aree del Mezzogiorno 228

ALLEGATO 8 (Testo della risposta) 243

5-07844 Grillo: Verifiche di affidabilità tecnica, economica e finanziaria del contratto di sviluppo « ricettività alberghiera » a favore della società Item 228

ALLEGATO 9 (Testo della risposta) 245

5-08084 Ciprini: Piano industriale della società multinazionale Nestlè in riferimento ai marchi Rossana e Ore Liete 228

ALLEGATO 10 (Testo della risposta) 247

SEDE CONSULTIVA:

Documento di economia e finanza 2016. Doc. LVII, n. 4, Allegati e Annesso (Parere alla V Commissione) *(Seguito dell'esame e rinvio)* 229

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 231

XI Lavoro pubblico e privato

SEDE CONSULTIVA:

Documento di economia e finanza 2016. Doc. LVII, n. 4, e allegati (Parere alla V Commissione) *(Seguito dell'esame e rinvio)* 249

Disposizioni per la diffusione del libro su qualsiasi supporto e per la promozione della lettura. Nuovo testo unificato C. 1504 e C. 2267 (Parere alla VII Commissione) *(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole)* 256

ALLEGATO (Parere approvato) 259

Delega al Governo per la riforma organica della magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace. C. 3672 Governo, approvato dal Senato, e abb. (Parere alla II Commissione) *(Esame e rinvio)* 256

ERRATA CORRIGE 258

XII Affari sociali

SEDE REFERENTE:

Sull'ordine dei lavori 260

Disposizioni in materia di accertamenti diagnostici neonatali obbligatori per la prevenzione e la cura delle malattie metaboliche ereditarie. C. 3504, approvata dalla 12ª Commissione permanente del Senato, e C. 94 Binetti *(Seguito dell'esame e rinvio)* 260

SEDE CONSULTIVA:

Documento di economia e finanza 2016. Doc. LVII, n. 4, Allegati e Annesso (Parere alla V Commissione) *(Esame e rinvio)* 260

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 265

XIII Agricoltura

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

5-08333 Russo: Sulla tutela del pomodoro San Marzano nell'ambito del negoziato TTIP .. 266

ALLEGATO 1 (Testo della risposta) 272

5-08334 Taricco: Sull'attività delle Commissioni uniche nazionali 267

ALLEGATO 2 (Testo della risposta) 273

5-08335 Fedriga: Sul contrasto alla pesca di frodo nelle acque interne 267

ALLEGATO 3 (Testo della risposta) 274

5-08336 Gallinella: Sulla sottorappresentazione dell'Italia nel Consiglio oleicolo internazionale (COI) 267

ALLEGATO 4 (Testo della risposta) 275

SEDE CONSULTIVA:

Sulla pubblicità dei lavori 268

Delega al Governo per la riforma organica della magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace. C. 3672 Governo, approvata dal Senato, ed abb. (Parere alla II Commissione) *(Esame e rinvio)* 268

Documento di economia e finanza 2016. Doc. LVII, n. 4 (Parere alla V Commissione) *(Esame e rinvio)* 269

SEDE REFERENTE:

Interventi per il settore ittico. Testo unificato C. 338 e C. 339 Catanoso, C. 521 Oliverio e C. 1124 Caon *(Rinvio del seguito dell'esame)* 271

AVVERTENZA 271

XIV Politiche dell'Unione europea

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante modifiche al decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 27, di attuazione della direttiva 2011/65/UE sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche. Atto n. 287 *(Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del Regolamento, e rinvio)* 276

SEDE CONSULTIVA:

Documento di economia e finanza 2016. Doc. LVII n. 4 (Parere alla V Commissione) *(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole)* 278

ALLEGATO (Parere approvato dalla Commissione) 283

Disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino. Testo unificato C. 2236 Sani e C. 2618 Oliverio *(Esame e rinvio)* 279

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 282

COMITATO DEI NOVE:

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2015. C. 3540-A Governo 282

COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'ATTUAZIONE DEL FEDERALISMO FISCALE

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 284

AUDIZIONI:

Audizione di rappresentanti del Centro interregionale studi e documentazione della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome (Cinsedo) e della società SOSE – Soluzioni per il sistema economico S.p.A, sulla determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni nell'attuazione del federalismo fiscale *(Svolgimento, ai sensi dell'articolo 5, comma 5, del regolamento della Commissione, e conclusione)* 284

COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INDIRIZZO GENERALE E LA VIGILANZA DEI SERVIZI RADIOTELEVISIVI

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 286

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL FENOMENO DELLE MAFIE E SULLE ALTRE ASSOCIAZIONI CRIMINALI, ANCHE STRANIERE

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 287

COMMISSIONE PLENARIA:

Comunicazioni della Presidente *(Svolgimento e conclusione)* 287

COMITATO PARLAMENTARE DI CONTROLLO SULL'ATTUAZIONE DELL'ACCORDO DI SCHENGEN, DI VIGILANZA SULL'ATTIVITÀ DI EUROPOL, DI CONTROLLO E VIGILANZA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sulla gestione del fenomeno migratorio nell'area Schengen, con particolare riferimento alle politiche dei Paesi aderenti relative al controllo delle frontiere esterne e dei confini interni.

Audizione di rappresentanti dell'Associazione artigiani e piccole imprese (CGIA) di Mestre *(Svolgimento e conclusione)* 288

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI VIGILANZA SULL'ANAGRAFE TRIBUTARIA

INDAGINE CONOSCITIVA:

Sulla pubblicità dei lavori 290

Indagine conoscitiva sull'anagrafe tributaria nella prospettiva di una razionalizzazione delle banche dati pubbliche in materia economica e finanziaria. Potenzialità e criticità del sistema nel contrasto all'evasione fiscale.

Audizione di rappresentanti dell'ENEL *(Svolgimento e conclusione)* 290

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUI CASI DI MORTE E DI GRAVI MALATTIE CHE HANNO COLPITO IL PERSONALE ITALIANO IMPIEGATO IN MISSIONI MILITARI ALL'ESTERO, NEI POLIGONI DI TIRO E NEI SITI DI DEPOSITO DI MUNIZIONI, IN RELAZIONE ALL'ESPOSIZIONE A PARTICOLARI FATTORI CHIMICI, TOSSICI E RADIOLOGICI DAL POSSIBILE EFFETTO PATOGENO E DA SOMMINISTRAZIONE DI VACCINI, CON PARTICOLARE ATTENZIONE AGLI EFFETTI DELL'UTILIZZO DI PROIETTILI

ALL'URANIO IMPOVERITO E DELLA DISPERSIONE NELL'AMBIENTE DI NANOPARTICELLE DI MINERALI PESANTI PRODOTTE DALLE ESPLOSIONI DI MATERIALE BELLICO E A EVENTUALI INTERAZIONI

COMMISSIONE PLENARIA

AUDIZIONI:

Sulla pubblicità dei lavori 291

Seguito dell'audizione del Segretario generale del Ministero della difesa, Carlo Magrassi. *(Svolgimento e conclusione)* 291

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLA MORTE DEL MILITARE EMANUELE SCIERI

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 292

Stabilimenti Tipografici
Carlo Colombo S. p. A.

17SMC0006420